

## **LA BARBERA GIOACCHINO - DI MATTEO MARIO SANTO.**

La valutazione sul contributo reso da La Barbera in ordine alla realizzazione degli eventi che hanno portato al compimento della strage deve tener conto di una considerazione importante, frutto del riconoscimento del fatto che la collaborazione dell'imputato, unitamente a quella di Di Matteo, ha consentito agli investigatori prima e all'Autotità Giudiziaria poi, di far luce sul procedimento che portò alla realizzazione dell'attentato rispetto ai profili più rilevanti, quali lo stazionamento in C. da Rebottone, la costruzione della ricevente, il riempimento dei contenitori, le prove di velocità e il caricamento del condotto, per poi finire alla fase degli appostamenti ed infine al giorno della strage.

Emerge, come è ben evidente, che i punti trattati da La Barbera nel corso dell'esame reso, esauriscono l'intero percorso degli eventi che si susseguirono dalla fase deliberativa fino al giorno della strage, e la completezza dell'elaborazione rende quindi fondamentale ed imprescindibile il contributo reso, che ben può prescindere allora dalle imprecisioni e dalle incertezze che via via si sono segnalate nel corso dell'esposizione.

Deve altresì rilevarsi come su tutti i passaggi menzionati si è constatata convergenza di dichiarazioni provenienti da più fonti, che per la fase Rebottone, si limitano a Di Matteo e Brusca, poi integrati, per i successivi momenti da Ferrante.

In ordine alla fase finale dell'operazione, quella relativa all'accompagnamento di Giovanni Brusca da Palermo a Piana degli Albanesi, le sue dichiarazioni hanno trovato sommario riscontro in quelle dello stesso Brusca.

Le uniche incertezze sono quelle relative alla sua presenza alle prove svoltesi nei pressi del torrente Ciachea, in merito alle quali è stato però indicato sia da Ferrante che da Brusca, e alla seconda tornata di prove, che si limita solo a trasparire dalle sue dichiarazioni in proposito, pur non venendo del tutto esclusa.

Per quanto concerne invece il contributo reso da Di Matteo nel corso dei preparativi relativi alla fase esecutiva, risulta provato il suo coinvolgimento per i fatti svoltisi in C. da Rebottonne, nel casolare nella sua disponibilità, il coinvolgimento nelle operazioni di travaso, di trasporto dei bidoni a Capaci e nelle prove di velocità.

Le uniche discrasie fra le dichiarazioni dei collaboratori ( convergenti su tutti i punti elencati con le rivelazioni autoaccusatorie) sono quelle relative alla fase del trasporto dell'esplosivo da Altofonte a Capaci, con riguardo alla composizione degli equipaggi e alla persona che si era fatta trovare al bivio di Capaci per indicargli la strada da seguire per arrivare alla villetta, sulla cui marginalità si è già detto in sede di valutazioni.

## **CALOGERO GANCI - FERRANTE GIOVAMBATTISTA.**

Per il primo degli imputati il contributo reso si è incentrato esclusivamente sulla fase dei pedinamenti, in relazione ai quali ha ricevuto pieno apporto sia da Antonino Galliano che da Salvatore Cancemi.

E' doveroso rappresentare che gli unici spunti che possono destare qualche perplessità nella narrazione del Ganci derivano dalla comparazione con Antonino Galliano, e più in particolare, il punto più saliente si incentra sul già rilevato disaccordo sulla presenza di quest'ultimo il pomeriggio del 23 maggio, come si è già visto nella fase della valutazione relativa al giorno della strage.

E' opportuno tenere altresì presente che l'imputato non ha incentrato solo sui pedinamenti le sue dichiarazioni, ma ha anche riferito degli incontri presso il Cash & Carry fra Biondino, Cancemi e suo padre, Raffaele Ganci, la cui rivelazione ha consentito di comprendere attraverso quali modalità si tenevano i contatti fra il gruppo operante a Capaci e l'ala del commando criminoso che stanziava a Palermo.

Da sottolineare inoltre altra circostanza importante, che verrà poi ripresa nella trattazione della posizione personale relativa a Domenico Ganci, relativa al fatto che l'imputato conferma che il fratello aveva in effetti in dotazione l'apparecchio cellulare intestato alla ditta di Ruisi, consentendo con ciò di fornire ulteriore riscontro alle chiamate di correttezza avanzate nei confronti del predetto Ganci. Questo dato è l'ulteriore conferma della genuinità dell'intera narrazione, che si impone quindi per logica, linearità e coerenza.

Quanto alla posizione di Ferrante, anche qui si assiste ad un apprezzabile sforzo di rielaborazione ed esposizione dell'esperienza vissuta nella qualità di partecipante alla fase preparatoria dell'attentato. E' singolare che egli abbia descritto sotto angolo visuale diverso rispetto a quello identificato da La Barbera alcuni fra i momenti più importanti in cui si concentrò l'attività: basti pensare al caricamento del condotto, visto nell'ottica non di chi mise in pratica l'operazione, bensì in quella di chi si occupò di portare i bidoni al cunicolo, o le

prove di velocità, descritte nella qualità di conducente l'autovettura e non operatore presente sulla scarpata; o ancora, in relazione al giorno della strage, per quanto riguarda lo stazionamento nei pressi dell'aeroporto, descritto per altra via sempre da La Barbera e da Brusca.

Il dato che contraddistingue tali episodi e fa apprezzare il contributo dell'imputato è, come già rilevato, la descrizione sotto diversa angolatura, di fasi rilevanti nel procedimento. E' utile altresì ricordare anche la convergenza che si riscontra fra gli imputati chiamanti in correità, che hanno preso parte all'operazione, in ordine alla sua partecipazione all'attività di riempimento dei bidoncini, oltre che alla riunione tenutasi al casolare il mattino successivo al caricamento del condotto, avvenimenti da lui ammessi in entrambi senza esitazione.

Emerge nel pieno della sua autonomia, trovando poi conforto nelle rivelazioni di Giovanni Brusca, quella parte di deposizione che si è incentrata nella descrizione delle prove al torrente Ciachea, oltre a quella relativa ai sopralluoghi volti al reperimento del luogo ove andava collocata la carica esplosiva. Altrettanto significativa è la rivelazione dell'incontro, prima alla macelleria e poi all'aeroporto, con Domenico Ganci, che ha trovato sufficienti riscontri sui quali ci si è già soffermati nella parte valutativa

## **BAGARELLA LEOLUCA**

Giovanni Brusca, che lo indica come presente alla cerimonia della sua affiliazione, ha riferito della sua appartenenza a Cosa Nostra, sottolineandone lo stretto rapporto di parentela con Salvatore Riina, di cui era cognato, essendo la sorella del Bagarella andata in sposa al Riina. Il ruolo di favore rivestito in seno all'organizzazione è stato sottolineato anche da Giovanni Drago, nonché da Di Matteo, che ne descrive addirittura le comuni origini legate al mondo della pastorizia, per poi collocarlo nel "gruppo di fuoco" alle dipendenze di Giovanni Brusca, direttamente in contatto con Salvatore Riina.

L'appartenenza a tale gruppo è stata confermata anche da La Barbera, che ha indicato in Bagarella colui che lo aveva invitato a rientrare dal Nord, ove si era rifugiato, per far parte di questo gruppo ristretto.

L'appartenenza a Cosa Nostra è stata confermata anche da Cancemi, che lo ha riconosciuto fotograficamente, cosa che ha fatto anche Di Matteo.

Ganci Calogero lo aveva conosciuto per via del fatto di aver avuto ospite per lungo tempo Salvatore Riina durante la sua latitanza, e pertanto era solito incontrarlo a casa di suo suocero, dove il Riina aveva trovato rifugio: ha annoverato il suo nome fra i pochi di cui era a conoscenza relativamente all'organizzazione della strage nel territorio di Capaci, rivelando in proposito che, a detta di suo padre, uno degli errori più gravi commessi da Cosa Nostra nella progettazione dell'attentato era stato lasciare che Giovanni Brusca coinvolgesse i "parchitani", cioè il gruppo La Barbera, Di Matteo, Bagarella.

Hanno confermano il ruolo di appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato: Antonino Calderone, Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo e Filippo Malvagna- che lo ha indicato come uno degli emissari delle famiglie di Cosa Nostra palermitane nella provincia catanese, al pari di Giovanni Brusca-nonchè Giuseppe Marchese, cui risulta legato da vincoli di parentela, perchè questi era il fratello della moglie di Bagarella, Vincenzina Marchese.

Il Marchese, oltre ad indicarlo agli investigatori come uno dei soggetti che potevano essere coinvolti nella strage, facendo partire quindi le indagini che avrebbero portato all'individuazione del covo di via Ughetti, ne ha parlato anche come uno degli emissari di Salvatore Riina, incaricato, fra le altre cose, di tenere i contatti con i detenuti nel corso della celebrazione del primo Maxi processo.

Quanto alla partecipazione all'evento stragistico, Brusca ne ha registrato la presenza in c.da Rebottone, nel corso dell'effettuazione delle prove con l'esplosivo realizzatesi in quella sede; Di Matteo lo ha indicato fra coloro che erano abitualmente presenti nel luogo predetto, di cui conosceva il nascondiglio della chiave di ingresso, nonchè come colui che era presente sia quando Rampulla aveva portato i telecomandi, sia alla costruzione della ricevente nel periodo dello stazionamento al casolare di Capaci.

Sempre Brusca lo ha coinvolto nel trasporto dei bidoni da Altofonte alla villetta di Capaci, ed altrettanto hanno fatto Di Matteo (che ha ricordato che nell'occasione il Bagarella aveva il Kalashnikov) e La Barbera.

Durante il travaso, risulta presente per Brusca e Di Matteo, che ha riferito che l'imputato mostrava una certa familiarità con i due che erano del luogo, (Battaglia e Troia); per La Barbera ed anche per Cancemi, che ne aveva notato la presenza durante una delle sue visite in tali locali.

In relazione alle prove di velocità, Di Matteo lo ha indicato nel gruppo appostato sulla collinetta, insieme a Brusca e Gioè, mentre durante il caricamento del condotto, secondo Brusca aveva compito di sorvegliare che nessuno disturbasse i lavori, ed aveva a tal scopo a disposizione il Kalashnikov, circostanza sulla quale ha concordato Ferrante, che ha riferito anche del ruolo di sorvegliante delle operazioni, come La Barbera, che in particolare ha attribuito all'imputato il ruolo di aver avvisato il gruppo dell'arrivo dei Carabinieri, e la decisione di non coinvolgere nel caricamento Di Matteo.

Aveva appreso della sua presenza sui luoghi, in quel determinato frangente, anche Salvatore Cancemi, perchè riferitogli da Raffaele Ganci, che gli aveva altresì detto che Bagarella si sarebbe anche interessato a procurare l'esplosivo.

Cosa analoga era avvenuta per Di Matteo, che aveva appreso da Gioè che l'imputato era presente nel momento del caricamento del condotto.

Non risulta invece, secondo La Barbera, la sua presenza alla riunione svoltasi all'indomani del caricamento.

Cancemi invece lo ha indicato fra i presenti alla riunione successiva alla strage a casa di Girolamo Guddo, dalla quale si era poi allontanato, insieme a Riina, prima di tutti gli altri.

Quanto invece alla partecipazione ai momenti immediatamente precedenti la strage, Di Matteo, sempre per averlo appreso da Gioè, ha rivelato che era assente.

Il quadro di elementi così sinteticamente ricostruito rende evidente che la convergenza delle plurime indicazioni, provenienti dagli imputati chiamanti in correità, a carico di Bagarella, una volta superato il vaglio dell'attendibilità intrinseca per ogni dichiarante, rende certa la partecipazione dell'imputato all'evento stragistico alla stregua dei criteri di valutazione della prova già indicati in via generale.

Basti pensare, per quanto riguarda più nello specifico il Bagarella, alle marginali discordanze che emergono dalla comparazione delle dichiarazioni di Brusca, Di Matteo e La Barbera in ordine alla composizione degli equipaggi o all'individuazione delle autovetture usate per trasportare l'esplosivo da Altofonte a Capaci: è chiaro che se previo accordo vi fosse stato tra gli imputati, le circostanze citate, e tutte le altre di analogo rilievo che via via si sono susseguite nel corso dell'esposizione, sarebbero state esposte con maggior ordine.

E' di tutta evidenza poi che non è facile ipotizzare e tener conto della possibilità di accordi preventivi fra personaggi notoriamente portatori di interessi confliggenti (Di Matteo-Brusca per via del rapimento e poi l'uccisione di Giuseppe Di Matteo, di cui Brusca fu uno dei principali artefici), o che hanno scelto di collaborare in epoche totalmente diverse, come avviene fra il

primo gruppo di collaboratori (Di Matteo, La Barbera e Cancemi) e il secondo (Ganci, Ferrante e Galliano).

Pur se la verifica di tale possibilità è imposta dalla Corte di Cassazione, al fine di riconoscere valore di riscontro alla chiamate che si incrociano ( Cass. pen. Sez. I, 15-1-91, n. 329: “ La molteplicità delle chiamate di correità non può essere considerata di per sè uno strumento di riscontro incrociato di attendibilità di ciascuna di esse, ove non venga accertato con il dovuto grado di certezza che ogni chiamata ha una propria autonoma origine, distinta e diversa da quella delle altre, e che soprattutto venga escluso che le accuse possano essere frutto di reciproca influenza tra i vari chiamanti in correità” ), quel che si rileva in concreto è che tale vaglio non ha portato a ritenere che vi siano dichiarazioni concordate o meramente ripetitive. Infatti, la sola lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da Di Matteo e Cancemi (non da La Barbera, sentito dopo Ganci e Ferrante), pur sempre ipotizzabile da parte degli altri, non spiegherebbe gli episodi o i fatti riferiti in modo diverso o la rilevazione di modalità differenti rispetto a quelle riferite dai primi due. L’ esempio più lampante della verosimiglianza di tale affermazione lo si può ritrovare nel fatto che Ganci e Ferrante hanno in più occasioni contraddetto Cancemi, e lo stesso Brusca non si appiattito sulle affermazioni di questi per la parte relativa, ad esempio, alle riunioni di alto livello che precedettero e seguirono la strage, ma ha approfondito i temi consentendo alla Corte una maggiore conoscenza degli eventi accaduti. Deve poi segnalarsi che in ordine al primo gruppo di collaboratori, solo per Di Matteo e La Barbera può supporre che i vincoli, sia di amicizia che di appartenenza alla stessa famiglia mafiosa, possano aver avuto una qualche rilevanza, da escludere completamente invece fra i predetti e Cancemi, appartenente a tutto altro ambiente e quindi non predisposto per tale motivo ad avere contatti con il gruppo di Altofonte.

Per i primi due invece tale possibilità non la si può escludere immediatamente, anche cioè sotto il profilo astratto, perchè è vero che la collaborazione dell’uno seguì a ruota in esito al confronto con l’altro, che già assumeva la veste di dichiarante. Orbene tale eventualità è in



concreto accantonabile nel momento in cui ci si rappresenta che l'apporto dei due imputati, alla conoscenza dei fatti attraverso i quali si articolò la fase organizzativa, ricomprende ruoli diversi, svolti in momenti nei quali non sempre era dato riscontrare la contemporanea presenza di entrambi, anzi Di Matteo è assente in diverse fasi (travasamento, caricamento, strage), e che le conoscenze dell'uno non sono mai state poste in dipendenza di quelle assunte dall'altro, mentre invece emerge dagli atti che entrambi hanno ben chiaro l'intero iter operativo posto in essere dal gruppo degli esecutori materiali.

Rilievo definitivo assume poi l'argomentazione che Brusca e Ferrante, giunti molto dopo alla scelta di collaborare, confermano l'evolversi degli eventi rimarcato dai primi due, per cui, o si deve ipotizzare, sulla base però di elementi concreti e non di mere illazioni, i quattro vi sia stato concerto, o non resta che prendere atto della circostanza che quel che La Barbera e Di Matteo hanno rivelato era l'esatta dinamica degli eventi riferita in modo autonomo e senza alcun previo concerto e confermato poi a tre anni di distanza da altri collaboratori che hanno indicato la stessa linea di sviluppo dei fatti.

Vero è che analogo discorso non può ripetersi per Ganci Calogero e Antonino Galliano, perché in questo caso il dubbio deriva dal ristretto margine temporale in cui si sono susseguite le due collaborazioni, e per l'apporto che il Ganci sembra abbia dato a tale collaborazione, ma anche per lo stretto vincolo di parentela che lega i due, e che potrebbe spiegare la determinazione di Galliano. D'altro canto emerge anche che i ruoli svolti da entrambi convergono sullo stesso tipo di condotta.

Si oppone però, a tali rilievi, che quel che può ricavarsi dalle dichiarazioni di Calogero Ganci e Galliano è solo l'effetto di spinta alla collaborazione che determinò il secondo, una volta appreso della scelta del cugino. In questo caso, per escludere la possibilità di una ricostruzione a tavolino degli accadimenti confessati, è indispensabile riconoscere la circostanza che la responsabilità del Ganci, se non vi fosse stata la scelta di collaborare, era suffragata da un

quadro probatorio meno puntuale rispetto a quello di numerosi altri imputati, non essendo emerso in modo chiaro il suo coinvolgimento nell'attività di pedinamento.

Allora, se la sua posizione processuale era difendibilissima, anche in virtù dell'alibi a cui l'imputato ha ammesso di essere stato intenzionato a ricorrere (audizione teste Daniela Alfisi), non avrebbe avuto alcun senso confessare dei fatti da lui non commessi solo per evitare una condanna più severa, dal momento che poteva validamente confidare nella possibile assoluzione.

La scelta di collaborare allora deve, per forza di cose, essere intesa come la volontà di rivelare quella che era la verità, in tutti i suoi aspetti, anche quelli relativi al coinvolgimento del padre, del fratello Domenico e addirittura del cugino, fino ad allora non coinvolto da nessuno altro collaboratore di giustizia. Nessun accordo fraudolento sui contenuti delle dichiarazioni può dunque ipotizzarsi neanche in questo caso.

Altro elemento che depone per l'incongruenza della tesi del previo accordo fra i dichiaranti si ricava in concreto dall'esame di un'ulteriore circostanza: si è visto che le rivelazioni di Salvatore Cancemi non si sono esaurite in un unico contesto temporale perchè l'imputato ha avuto bisogno della pausa di riflessione estiva per rivelare accadimenti fino ad allora taciuti, e ciò grazie all'intervenuta collaborazione di Calogero Ganci. Orbene, se vi fosse stata fra i due predeterminazione sui fatti da dichiarare, non si sarebbe assistito poi all'emergere di contrasti insanabili su circostanza di rilievo, quali il coinvolgimento nei fatti relativi alla strage di Sbeglia e Sciarrabba, con particolare riferimento all'episodio della telefonata che sarebbe pervenuta alla macelleria da parte di Sciarrabba. E' evidente infatti che nell'ipotesi di accordo preventivo sul contenuto delle rivelazioni, non poteva trascurarsi la necessità di comporre il contrasto su tali argomenti, perchè nell'ottica di chi vuole solo ricavare un profitto dalla confessione, le incongruenze rispetto alle dichiarazioni altrui possono determinare il rischio di cadute di credibilità: il fatto che invece ciò non sia avvenuto è indice inequivocabile della circostanza che nulla si sia preventivamente deciso in ordine all'esposizioni di Ganci e

Cancemi, a riprova, ancora una volta, dell'indipendenza e dell'autonomia delle singole propalazioni.

Del resto ogni ipotesi di macchinazione sulla ricostruzione della dinamica della strage e sul coinvolgimento nella medesima degli imputati risulta smentita anche dall'esistenza di significativi riscontri esterni di carattere oggettivo, costituiti dalla conferma sulle linee essenziali relative alle fasi in cui si evolsero i preparativi dell'attentato secondo i collaboratori, che emerge in modo evidente dall'esame dei tabulati del traffico telefonico riguardante gli apparati cellulari nella disponibilità degli imputati, che lungi dall'essere stati clonati, sono inequivoca testimonianza del fatto che le fasi preliminari dell'attentato e la sua esecuzione si svolsero secondo i ritmi che erano stati scadenziati e fissati nella fase organizzativa, così come esposta dagli imputati.

In relazione alla specifica posizione dell'imputato in esame, va altresì rilevato che in esito all'istruttoria dibattimentale è stato possibile enucleare un ulteriore elemento rispetto alla già riscontrata convergenza dei collaboratori di giustizia sia in ordine alla qualifica rivestita in seno a Cosa Nostra dall'imputato che per quanto attiene il suo coinvolgimento nella strage.

Ci si intende riferire a quanto emerso dalla testimonianza del teste Patteri:

*“A seguito del fermo di La Barbera fu, naturalmente, effettuata una perquisizione all'interno di questo piccolo appartamento di via Ughetti, ove furono rinvenute, tra le altre cose, delle carte d'identità, alcune in bianco, con delle fotografie che ritraevano Gioacchino La Barbera, che ritraevano Antonino Gioe', che ritraevano Leolouca Bagarella, che ritraevano Santino Di Matteo, che ritraevano altri due personaggi di cui al momento non ricordo il nome”.*

Non è necessario proseguire oltre, nell'esame delle dichiarazioni del teste, per arguire che il ritrovamento della foto dell'imputato nel covo di via Ughetti è indice univoco del fatto che Bagarella risultava legato al gruppo di persone che tale casa frequentava, e che probabilmente erano in corso in quel luogo attività volte a favorire l'ulteriore condizione di latitanza degli

appartenenti al sodalizio criminoso di cui anche l'imputato avrebbe usufruito dato il ritrovamento della foto sul documento di identità in bianco.

Esaurita quindi la fase concernente la risoluzione della questione relativa alla materiale attribuibilità al Bagarella di specifiche condotte, deve evidenziarsi che chiaramente le medesime si pongono in rapporto di stretta dipendenza causale rispetto all'evento finale, quello della strage, nonché inequivocabilmente connesse alle fattispecie minori contestate e parimenti attribuibili al soggetto.

Va altresì vagliato, ai fini della definizione della responsabilità penale anche l'ulteriore profilo della riferibilità soggettiva delle condotte attribuite all'imputato.

A questo proposito appare opportuno segnalare l'orientamento della Suprema Corte, sintetizzabile attraverso le seguenti massime:

“ L'elemento soggettivo del reato di strage deve essere desunto sul piano della concretezza processuale, cioè della prova, principalmente ( quando manchino le ammissioni) dalle azioni che, estrinsecando le intenzioni, sono sintomatiche della volontà in tal modo esteriorizzata.

Pertanto, in relazione al delitto di strage, caratterizzato dal dolo specifico costituito dal fine di uccidere, tale fine può essere desunto dagli elementi probatori, e non meramente ipotetici quali diano sicura certezza della presenza di siffatto tipo di dolo” ( Cass. Pen. Sez. I, 21-4-88 n. 4851).

“ Solo se il mezzo usato, per la potenzialità offensiva o per le specifiche modalità di impiego, sia chiaramente rivelatore dell'intenzione di causare la morte di più persone, o almeno di una, nella conosciuta situazione oggettiva di pericolo per le altre, richiesta dalla norma, il fine di uccidere può ritenersi sussistente, così venendo realizzato il dolo tipico della strage indipendentemente dal fine ultimo dell'azione” ( Cass. Pen. Sez. I, 26-9-84, n. 7489).

“ La prova del dolo tipico del delitto di strage può anche ricavarsi dalla straordinaria potenzialità del mezzo usato, di per sè indicativa della evidente intenzione di cagionare la morte di più persone” ( Cass. Pen. Sez. I, 25-10-76, n.10845 ).

“ Nell’ipotesi dell’art. 422 cp l’interesse protetto è quello dell’incolumità pubblica. L’elemento materiale del delitto si concreta nel compimento di atti aventi obiettivamente l’idoneità a creare pericolo alla vita e all’integrità fisica della collettività, atti sorretti dal dolo specifico di uccidere, non necessariamente manifestato contro un determinato soggetto passivo, e con la possibilità che ne derivino morte o lesione ad una più persone, atteggiandosi questi ultimi eventi solo come circostanze aggravanti dell’ipotesi criminosa” ( Cass. Pen. Sez. I, 16-10-67, n. 1350 ).

Alla luce dei criteri che hanno ispirato tali massime, è possibile affermare che la volontarietà di tutti gli eventi contestati ed attribuiti materialmente all’imputato scaturisce dalla ricostruzione del fatto storico principale, dal quale è possibile enucleare, attraverso le concrete modalità delle azioni criminose a lui attribuibili, che egli avesse consapevolezza del significato delle condotte poste in essere e piena volontà di realizzarle, non emergendo dagli atti alcun elemento che possa far pensare al verificarsi di ipotesi di cause soggettive di esclusione della colpevolezza. La partecipazione agli eventi più salienti della fase preparatoria è infatti l’elemento che esprime con maggiore immediatezza la consapevolezza in capo all’imputato che quanto aveva contribuito a realizzare con le sue singole condotte rientrava in unico progetto criminoso volto all’uccisione di una persona, con la piena accettazione, in considerazione delle potenzialità dell’ordigno costruito, che quella morte sarebbe stata necessariamente seguita da quella di tutte le altre persone che si fossero trovate insieme alla vittima predestinata, fossero essi stretti congiunti, uomini della scorta o passanti presenti sui luoghi al momento dell’esplosione, ma anche dal ferimento dei medesimi e i danneggiamenti delle autovetture e delle abitazioni circostanti.

## **BIONDINO SALVATORE**

Relativamente alla posizione assunta dall'imputato all'interno dell'organizzazione di cui si tratta, Brusca, Di Matteo (che lo ha riconosciuto in foto dopo averlo descritto), La Barbera, Ferrante (che lo ha ricordato presente alla sua cerimonia di affiliazione), Ganci, Cancemi (che ha effettuato anch'egli il riconoscimento fotografico dell'imputato) e Anselmo lo hanno indicato come uomo di spicco del mandamento di San Lorenzo, sostituto di Giuseppe Gambino, capomandamento detenuto, e vicinissimo a Salvatore Riina, per conto del quale si occupava di fissare appuntamenti, e che era solito accompagnare in giro in occasione delle riunioni (Anselmo, Ganci Calogero e Di Matteo), di cui ha costituito, nel corso della fase dei preparativi della strage, il diretto emissario. Gaspare Mutolo non ha escluso che gli sia stato presentato personalmente, ma appare sicuro del fatto che gliene avesse parlato un altro affiliato, Salvatore Micalizzi, indicandolo come uomo appartenente alla "famiglia" di San Lorenzo, titolare di un'officina meccanica nel quartiere.

Aveva partecipato, a detta di Ferrante, Brusca, Ganci Calogero, Di Matteo alle fasi di ricerca del posto dove collocare la carica insieme a Raffaele Ganci, e, precedentemente, aveva incaricato Ferrante di compito analogo, insieme a Troia.

La Barbera ha attribuito, come gli altri già citati, il medesimo ruolo all'imputato: il fatto che non abbia riferito sin dal primo verbale che Biondino e Ganci Raffaele erano i soggetti interessati a tale fase di ricerca appare probabilmente frutto di un ricordo solo inizialmente lacunoso, il cui successivo completamento non desta alcun sospetto sulla genuinità della dichiarazione dibattimentale, posto che è altamente verosimile che l'attenzione dell'imputato non si sia concentrata sin dall'inizio su tale singolo punto, che evidentemente solo in dibattimento ha trovato il giusto spazio per essere approfondito.

Quanto alle successive fasi in cui si erano articolati i diversi momenti che avevano portato al verificarsi della strage, va segnalato che la presenza del Biondino è un dato costante che vede concordi tutti gli imputati chiamanti in correità coinvolti nell'esecuzione.

La presenza sui luoghi di Capaci è stata confermata persino da Calogero Ganci, cioè da persona che, pur avendo rivelato di sapere poco sul gruppo operante in periferia, ha indicato come sicuro appartenente allo stesso proprio Biondino, unitamente al Brusca e al Bagarella, evidentemente per averlo appreso dal padre, cioè un altro dei soggetti interessati in prima persona all'individuazione del luogo ove collocare la carica.

Più in particolare, secondo le dichiarazioni di La Barbera, Brusca, Cancemi e Di Matteo, si era registrata la sua presenza al momento del travaso, delle prove di velocità, del caricamento del condotto, oltre che nella fase degli appostamenti, durante la quale aveva fatto da tramite con il gruppo dei pedinatori operanti a Palermo.

Brusca, in particolare, gli ha attribuito anche il ruolo di colui che aveva procurato non solo la parte di esplosivo che gli operatori avevano trovato nella villetta, ma anche il recupero dei bidoncini serviti materialmente per effettuare il travaso: ora, se è vero che per quanto concerne la titolarità di quella parte di esplosivo poco in atto può affermarsi con certezza, perchè sul punto si è già registrato contrasto con quanto ha affermato invece Ferrante, che ha ricondotto a Giuseppe Graviano l'origine di quella parte di esplosivo, quel che però emerge con certezza, grazie alla convergenza sul punto delle dichiarazioni dei due imputati, è che Salvatore Biondino si era curato anche di procurare i contenitori che dovevano servire per il travaso.

Il rilievo probatorio che assume l'argomentazione trae conforto non solo dalle indicazioni degli imputati, ma anche in un riscontro di natura logica derivabile dal fatto che solo chi conosceva il luogo dove si era scelto di andare a collocare la carica poteva essere in grado di scegliere le dimensioni dei contenitori.

Accertata la circostanza che Biondino avesse avuto un ruolo rilevante nell'identificazione del luogo, è logico, allora, ricondurre alla sua persona l'acquisto dei bidoncini, direttamente o per interposizione di Nino Troia, persona che secondo i collaboranti era a sua disposizione, e che aveva materialmente individuato il cunicolo.

E' emerso poi dalle concordi dichiarazioni degli imputati lo stretto rapporto esistente fra l'imputato e il gruppo Troia - Battaglia.

A parte l'appartenenza allo stesso mandamento, e quindi il rapporto di superiorità gerarchica del primo nei confronti degli ultimi due, confermata da Cancemi, Ferrante, Di Matteo e La Barbera, è evidente, in concreto, che Troia e Battaglia eseguivano materialmente gli ordini del loro capo, come risulta dall'episodio della custodia dei contenitori e del congegno, dal controllo del cunicolo dopo il caricamento, dalla distruzione di tutto quanto usato dagli operatori sia in esito al travaso, che al caricamento, che subito dopo la strage, dal taglio dei rami e dal recupero della sega (La Barbera - Brusca).

E' chiaro altresì che l'affidamento di tutti questi ruoli ai predetti imputati era stato determinato dalla consapevolezza in capo al Biondino che i due, essendo dei luoghi, avevano maggiore dimistichezza ad intervenire per procurare quello che necessitava, e soprattutto potevano muoversi sul territorio senza destare sospetti.

Appare opportuno sottolineare, nell'ambito delle riscontrate convergenze in ordine alla presenza di Salvatore Biondino in tutte le fasi della preparazione dell'attentato, di una circostanza di particolare rilievo, relativa al fatto che l'imputato, stando alle concordi dichiarazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, partecipava alle riunioni al Cash & Carry.

Tale circostanza aiuta a comprendere come e quando Biondino fosse venuto a conoscenza degli avvenimenti che si verificavano a Palermo, che evidentemente apprendeva da Ganci e Cancemi per poi riferirli agli altri membri dell'organizzazione operanti a Capaci.

Esempio lampante di tale collegamento è la comunicazione del cd. "falso allarme", che secondo quanto concordemente hanno affermato Brusca, Ferrante e La Barbera, era stato raccontato loro proprio da Biondino.



Altra circostanza che preme rimarcare, per sottolineare il ruolo assunto dall'imputato nell'ambito della fase esecutiva, è quella relativa alla sua partecipazione alle riunioni che avevano preceduto la fase dei preparativi e da quella che si era tenuta subito dopo la strage. Per quanto riguarda i momenti precedenti l'inizio della fase dei preparativi, Brusca lo ha indicato come presente in casa di Guddo, nella riunione in cui Salvatore Riina gli aveva conferito l'incarico di organizzare l'attentato e in quella successiva, quando cioè Brusca aveva presentato Pietro Rampulla al Riina. Salvatore Cancemi, pur se solo nel corso del riesame del Pm, ha ammesso la circostanza e la sua partecipazione e quindi ha riferito anche della presenza dell'imputato ad uno di tali incontri.

Analoga convergenza si riscontra poi per la riunione verificatasi subito dopo la strage.

Le indicazioni provenienti dai collaboratori consentono quindi di inquadrare il ruolo svolto dall'imputato relativamente alla preparazione dell'attentato, ruolo che non si era limitato quindi solo ad un'opera di controllo, partecipazione e raccordo fra i due gruppi, ma si era esteso anche alla fase deliberativa dell'attentato, posto che egli aveva partecipato insieme ad altri capimandamenti, oltre a Salvatore Riina, agli incontri che avevano preceduto l'inizio dei preparativi e, insieme agli stessi capimandamento e al Riina, a quello celebrativo del trionfo. La presenza in entrambi i momenti è dunque indice inequivoco del fatto che egli era personaggio di rilievo all'interno dell'organizzazione, addentro alle questioni che attenevano gli aspetti più delicati relativi alla sopravvivenza della stessa.

La compenetrazione dell'imputato nella sfera dei soggetti dotati di autonomia decisionale la si evince poi anche dal fatto che Giovanni Brusca ha riferito di aver appreso, già nel corso di quella prima riunione, elementi sui movimenti del dott. Falcone che i presenti, tra i quali anche il Biondino, già conoscevano.

Ebbene, il fatto che l'imputato fosse a conoscenza anche di questi particolari, comporta la padronanza di elementi che, a quanto pare, erano noti in quel particolare frangente solo al Riina

e a pochi altri, a dimostrazione quindi dell'importanza del ruolo assunto nella realizzazione del fatto, e, più in generale, in seno all'organizzazione malavitoso.

A conforto delle indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità, che si incentrano per lo più sull'identificazione del ruolo svolto dall'imputato nell'organizzazione dell'attentato, giova indicare anche alcuni elementi provenienti dall'attività di indagine svolta sulla persona dell'imputato, dalla quale sono emersi dati che confermano i rilievi esposti dagli imputati dichiaranti. Sulla base della testimonianza del teste Coscia ( ud. 5-12-95) è emerso innanzitutto il collegamento con il fratello Girolamo, colpito da ordine di cattura da parte dell'Autorità Giudiziaria di Palermo per associazione mafiosa, dedito in particolare alla perpetrazione di attività estorsive, e il collegamento fra questi e Giovambattista Ferrante, dato dal ritrovamento di alcune foto che ritraevano insieme i due (risulta fra l'altro che sia il Girolamo Biondino che la moglie lavorino a Città Mercato dove Ferrante ha altri interessi economici).

Il rapporto con Ferrante si fonda anche sulla condivisione di attività economiche, atteso che, nella società di autotrasporti che fa capo a quest'ultimo, risulta come socia proprio la moglie dell'imputato, Gioè Giuseppina, come emerge anche dalla deposizione del teste Patteri Pierpaolo:

*“Per quanto riguarda Ferrante Giovanbattista, risulta, sempre dalle interrogazioni degli atti del registro, aver conferito nell'anno 1986 2 milioni e mezzo per la costituzione di una società la "Autotrasporti Alimentari S.n.c."; socio alla pari unitamente a Gioè Giuseppina classe '54, che dovrebbe essere la moglie di Biondino Salvatore. Nell'anno 1988 il Ferrante, sempre dalle interrogazioni degli atti del registro, risulta aver ceduto un terreno, precisamente in data 26 febbraio 1988, per un valore di 80 milioni nei confronti di una ditta la "Pellerito Salvatore & Figlio S.n.c" unitamente, compagni nell'atto quali co-parti, Ferrante Concetta, Gioè Giuseppina, Biondino Salvatore, Biondino Girolamo e Lo Presti Giovanna.”*

Ed ancora dalla testimonianza del teste Giuseppe Pulvirenti, escusso all'udienza del 24-11-95, che in ordine all'esame di documentazione sequestrata all'imputato ha dichiarato:

*“Si', furono... in questa agendina furono trovati dei numeri, di cui uno intestato a Vitale Patrizia, che sarebbe moglie di Biondo Salvatore, il numero e': 091 - 6911396, e un'altra relativa a intestata a Ferrante Giovanbattista, lo 091 - 6714170”.*

Il collegamento con Salvatore Biondo risulta ulteriormente avvalorato in esito alla testimonianza del teste Calvi (ud. 24-11-95), che ha illustrato come nel corso della perquisizione dell'auto nella disponibilità dell'imputato era stato ritrovato un biglietto da visita di un albergo genovese, presso il quale gli inquirenti avevano accertato che il Biondino aveva soggiornato tra il 21 e il 22 dicembre 92 insieme, fra gli altri, a Biondo Salvatore.

Tale circostanza trova conforto anche nella deposizione della Dott. ssa Pellizzari, che, sempre a proposito del legame con Biondo, ha rilevato che i due erano stati arrestati insieme nel '70 per un furto, e ha confermato la riconducibilità al Biondino di un'autofficina sita in piazza San Lorenzo, proprio come sostenuto da Mutolo.

Vi è poi un altro dato inequivoco che rende ben chiaro il ruolo svolto dall'imputato, e che conferma le dichiarazioni degli imputati chiamanti in correità, nella parte in cui hanno affermato lo stretto rapporto fiduciario che legava Salvatore Riina a Biondino, e che è dato dal fatto che il 15 gennaio 1993 la persona che è stata considerata unanimamente il capo di Cosa Nostra, da decenni latitante, era stata tratta in arresto proprio insieme a Salvatore Biondino, che in quell'occasione era alla guida dell'auto, come è stato chiaramente illustrato dal teste Di Caprio all'udienza del 23 novembre 95.

Tanto si riporta a conferma delle circostanze riferite da Di Matteo, Ganci Calogero, Brusca, Ferrante per la parte relativa al rapporto fiduciario che legava i due, al punto che Biondino era uno dei pochi che sapeva dove Riina dormisse, e per riscontrare la circostanza, riferita fra gli altri anche da Anselmo, che quel giorno i due stavano per recarsi ad una riunione di commissione, con ciò confermando che l'imputato era colui che si occupava degli spostamenti del Riina, e pertanto persona che ai suoi occhi rivestiva ruolo di particolare fiducia.

A fronte del quadro di elementi raccolti a carico dell'imputato, il rilievo che assumono le prove addotte dalla difesa per provarne l'estraneità ai fatti contestatigli appare privo di spessore, anzi, dall'esame delle testimonianze fornite dai familiari, volte a dimostrare che nel periodo in cui si organizzavano i preparativi dell'attentato egli era con loro impegnato nell'attività di apicoltura, è possibile trarre il convincimento che anche se tale impegno fosse stato realmente svolto dal Biondino, ciò non toglieva che questi potesse al contempo partecipare ai preparativi, posto che nessuno dei testi escussi è stato in grado di assicurare con precisione i tempi relativi alle presenze del familiare negli stazionamenti fuori Palermo. Con riferimento alla questione relativa alla predisposizione dell'alibi, è utile far menzione di una circostanza a riscontro, desumibile dalle dichiarazioni di Giovambattista Ferrante nel seguente passo:

*"...Ho ricordato, a proposito, un altro particolare. Proprio nel... credo nel '94, '95, comunque, risulterà perché siamo stati all'aria assieme a BIONDO-SALVATORE e a BIONDINO-SALVATORE.*

*BIONDINO-SALVATORE, ridendo, mi diceva.. ci diceva che i suoi avevano organizzato, diciamo, un alibi. Questo alibi consisteva...avevano organizzato un alibi, dicendo che il BIONDINO era, in quel periodo, partito assieme ad altre persone. Questo ho appreso: che lui aveva, anzi, i suoi avevano organizzato, diciamo, un alibi che, appunto, dicevano che erano partiti in quel periodo.*

*AVV. PETRONIO: va bene. Lei, è stato, quindi, all'aria con BIONDO-SALVATORE?*

*FERRANTE G.B.: Sì. Abbiamo fatto la domandina. Ci sono... Vuole sapere dove? Nel carcere dell'UCCIARDONE".*

A riprova quindi che si sia trattato di un alibi ricostruito a tavolino, depone il fatto che Ferrante raccolse una confidenza in tal senso dallo stesso Biondino, circostanza questa che trova riscontro nel fatto che effettivamente questi era stato ristretto insieme a Ferrante nel carcere dell'Ucciardone, e che anzi risultavano dall'ufficio matricola le domande degli imputati

volte ad ottenere l'autorizzazione a trasorrere l'ora d'aria insieme, come risulta dalla nota della direzione della Casa Circondariale di Palermo del 24 marzo 97.

E' possibile allora a questo punto, ultimata la fase di ricognizione degli elementi posti a fondamento dell'attribuibilità all'imputato delle condotte riferite dai collaboranti, rilevare che tutte le condotte ascritte si pongono in nesso di stretta causalità rispetto all'evento stragistico e a quelli conseguenziali.

Dal riconoscimento di tale fattore emerge, oltre all'attribuibilità materiale dei fatti al soggetto, anche la riconducibilità degli stessi al predetto sotto il profilo psicologico, non emergendo, dall'analisi delle condotte realizzate alcun elemento che possa ricondurre detti comportamenti a cause di esclusione soggettiva della colpevolezza.

#### **TROIA ANTONINO - BATTAGLIA GIOVANNI.**

La posizione di Troia Antonino all'interno dell'organizzazione è quella di sottocapo della "famiglia" di Capaci, rientrante nel mandamento di San Lorenzo. E' naturale che tale indicazione, essendo di carattere specifico, sia provenuta da Giovambattista Ferrante, che di quel mandamento faceva anch'egli parte, ma deve registrarsi sul punto analoga indicazione da parte di Gaspare Mutolo e di Anselmo, il quale, pur avendo rilevato che aveva conosciuto l'imputato solo durante un comune periodo di detenzione, e che nell'occasione non gli era stato presentato come "uomo d'onore", ha dichiarato di aver appreso del ruolo da lui rivestito all'interno dell'organizzazione da Ferrante, Biondino o Biondo, quindi da fonti altamente qualificate perchè tutte appartenenti al medesimo mandamento del Troia, che quindi avevano pieno titolo per fare la confidenza all'Anselmo, che pertanto sul punto non può che apparire estremamente credibile.

La posizione rivestita dall'imputato all'interno dell'organizzazione è comunque ricavabile per via indiretta anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dalle quali è

possibile trarre un dato comune, e cioè lo stretto rapporto di dipendenza fra l'imputato, Giovanni Battaglia e Salvatore Biondino.

Tutti infatti, pur avendo conosciuto gli imputati per la prima volta in occasione dei preparativi dell'attentato, avevano rilevato subito il legame fra i tre, che si sostanziava in un rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Biondino, che disponeva dei due uomini per l'esecuzione di incarichi esecutivi in relazione ai diversi momenti in cui si erano articolati i preparativi.

Tale rapporto è allora l'indice che riscontra l'inserimento sia di Troia che di Battaglia nella "famiglia" a cui hanno fatto riferimento Ferrante, Anselmo e Mutolo, inserimento che si manifesta ancora più pertinente se si considera che i due, essendo originari dei luoghi teatro della strage, erano coloro che meglio potevano indicare e procurare i supporti logistici per le operazioni da compiere, nonché portare a compimento tutte le attività di contorno di cui si imponeva la necessità nel corso dei lavori.

Vero è che per quanto riguarda Battaglia, sia Cancemi che Di Matteo ne hanno riferito le generalità complete solo nelle dichiarazioni dibattimentali e non durante gli interrogatori svolti nel corso delle indagini preliminari, ma tale circostanza non è idonea a mettere in dubbio l'individuazione del personaggio, perchè entrambe gli imputati hanno sin dall'inizio fatto riferimento al Battaglia mediante l'appellativo che solitamente usavano coloro che meglio lo conoscevano per indicarlo, e cioè, "Zu Giovanni", ed è naturale che fosse così, perchè entrambe rientrano in quella categoria di persone che non conoscevano da prima il soggetto, per cui il ricollegamento della persona fisica al cognome è logico che possa essere intervenuto in un momento successivo all'attribuzione al soggetto del ruolo effettivamente svolto nel corso della fase preparatoria.

Quanto all'analisi del contributo personale fornito alla realizzazione dell'evento, Ferrante, La Barbera e Brusca hanno assegnato a Troia un ruolo specifico, quello di soggetto facente parte del gruppo che si era occupato dell'individuazione del posto ove collocare la carica, anzi, in

quanto conoscitore dei luoghi, gli hanno attribuito il merito specifico di aver trovato il cunicolo che poi era stato caricato.

Gli stessi imputati hanno registrato la sua presenza nel corso delle attività di travaso dell'esplosivo nei bidoncini, svoltasi in un'abitazione di cui egli aveva la disponibilità (sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto ha riferito Ferrante) e di tale presenza ha fornito conferma anche Di Matteo, che pur non avendo preso parte all'operazione, lo aveva notato proprio in occasione dell'arrivo dell'esplosivo da loro portato alla villetta.

Analoghe affermazioni possono farsi per Battaglia, che fra l'altro risulta presente nella fase del travaso, perchè tutti gli imputati chiamanti in correità che hanno preso parte all'evento, lo hanno indicato come colui che aveva provveduto a bruciare tutti gli oggetti che erano serviti nel corso del caricamento dei contenitori, e come chi, preliminarmente, aveva montato, la tenda per evitare che passanti o vicini potessero notare quel che stava succedendo sulla veranda, circostanza questa ammessa dallo stesso Cancemi, che induce a concludere che malgrado non lo abbia confessato, partecipò anch'egli alla fase del travaso.

Sia Troia che Battaglia si erano occupati infine della custodia del congegno di trasmissione e dei contenitori, ed in particolare del confinamento degli stessi, o di parte di essi, nella buca sottoterra, previo l'avvolgimento in buste di plastica nera, nonchè del successivo dissotterramento poco prima del caricamento del cunicolo, circostanza questa riferita direttamente da Ferrante e confermata indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del caricamento, hanno riferito di aver notato che i bidoni erano avvolti da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.

Il Battaglia e il Troia risultano poi, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, entrambi presenti al caricamento, sia pure con ruoli diversi, perchè Troia era stato impegnato con Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor prima, sempre secondo Ferrante, nell'attività di ricerca dell'altra entrata del cunicolo, quella lato mare, svoltasi però prima del

caricamento, grazie alla disponibilità in capo al Troia delle chiavi dell'azienda agricola di Romeo.

Per Battaglia invece, stando al tenore di quanto riferito da Brusca e La Barbera, deve ritenersi che era rimasto fisso al cunicolo, con mansioni di controllo generale della situazione.

Analoga convergenza si riscontra per le prove di velocità, e considerato più in particolare che anche Brusca e La Barbera ne hanno riferito la presenza, deve concludersi che fossero presenti in entrambe le occasioni in cui si erano svolte le prove di velocità, come poi durante gli appostamenti e il giorno del verificarsi della strage.

A riscontro delle indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità con riferimento alla posizione di Troia, può dirsi che è emerso dall'attività di indagine il collegamento di questi con Ferrante, come si ricava dalle deposizioni dei testi Patteri e Pellizzari di seguito riportate:

*“Sempre a seguito dell'arresto di Troia Antonino, nell'ambito del procedimento penale a cui io ho fatto prima riferimento della D.D.A. di Palermo, fu fatta una perquisizione a casa di Troia Antonino. Dalla disanima della documentazione trovata a casa di Troia Antonino... allora, Troia Antonino... alla pagina di una rubrica telefonica con copertina di colore verde vi erano annotate le utenze.... Ecco, 6711304 che e' intestata a Ferrante Giuseppe, che e' il papa' di Ferrante Giovanbattista. E poi ancora l'utenza 6714170 intestata a Ferrante Giovanbattista via Villa Malta nr. 3/A”.*

Ed ancora per la Pellizzari: *“...credo che per Ferrante abbiamo analizzato attentamente anche i traffici degli apparati cellulari, diciamo, attivi in un periodo antecedente e successivo a quello che abbiamo analizzato fino adesso e mi pare di ricordare che erano emersi rapporti con un apparato cellulare intestato a TROIA ANTONINO”.*

E' emersa tra l'altro, sempre in esito all'attività di indagine, la riferibilità a Troia e Battaglia del casolare, nei cui pressi vi era la giumenta, quello dove gli operatori si erano stanziati dopo il caricamento del condotto.



Il teste Giovanni Tasca, escusso all'udienza del 10 ottobre 95, si è infatti occupato di esperire gli accertamenti sull'immobile, che erano stati avviati immediatamente dopo la strage, perchè quel casolare era uno degli immobili che insistevano nella zona da dove, secondo gli inquirenti, era stato trasmesso il segnale che aveva attivato la carica esplosiva. Si ricava da tale deposizione anche l'effettività del rapporto fra Troia e Battaglia, che era stato qualificato in questa particolare sede, come di lavoro:

*“L'immobile a cui faccio riferimento nelle perquisizioni del mese di dicembre, era un'apprezzamento di terreno all'interno del quale era costruito una mezza baracca, insomma un rustico, e si trovava nelle immediate adiacenze del luogo in cui all'epoca si presumeva si fossero appostati coloro che avevano azionato il telecomando per fare esplodere l'esplosivo. Praticamente in linea d'aria ad una distanza di circa duecento metri da dove sono state rinvenute le cicche di sigarette, quindi vicino quella casetta dell'acquedotto AMAP. La via e' via Cracolici, dal quale si accede da un incrocio sulla 113, prossimo all'incrocio da dove si accedeva per arrivare al passaggio della Lepre in prossimita' del luogo della strage. Viene indicata anche come Quattro Vanelle da qualcuno, ma sostanzialmente e' questa. L'immobile che all'epoca era nella disponibilita' di Giovanni Battaglia, che nella circostanza fu trovato all'interno e di Troia Antonino, che era proprietario, e datore di lavoro del Battaglia... proprietario dell'immobile molto verosimilmente, cioe' dato per proprietario dell'immobile, adesso non so se alla Conservatoria risulti lui come proprietario, sicuramente era nella sua disponibilita' ed era noto che fosse di sua proprieta'. E altresì la disponibilita' del Troia che vi accedeva per custodire degli animali, per custodire e governare degli animali la cui proprieta' asseritamente dallo stesso, era in comune tra lui e il Troia Antonino. I rapporti tra Giovanni Battaglia e Antonino Troia erano risalenti, cioe' gia' da diversi anni era noto un rapporto di lavoro tra i due, lo stesso Battaglia aveva sicuramente lavorato alle dipendenze del Troia come facchino o factotum nel negozio di mobili che Troia gestiva o era proprietario a Capaci, e sicuramente lavorava assieme da Troia per governargli questi*

*animali di cui il Battaglia diceva essere in comproprieta' con il Troia, e teneva nel terreno del Troia stesso".*

Il teste ha riferito anche sulla posizione del Battaglia, che era stato visto all'interno del casolare già nei primi giorni dopo l'attentato, e soprattutto del particolare atteggiamento tenuto dal Troia nel periodo precedente la strage, che aveva indotto le forze dell'ordine a sospettare che l'imputato stesse, in quei frangenti, controllando qualcosa, cosa che poi in effetti si rivelò vera perchè tutti gli imputati hanno concordato sul ruolo di sorveglianti sia del Troia che di Battaglia:

*" Sulla posizione del Battaglia i sospetti di carattere, cosi', ipotetico e intuitivo furono fatti sin dai giorni subito successivi alla strage, in quanto per conoscenza diretta sia mia che del Comandante della Stazione di Capaci e dei militari della Stazione di Capaci, si sapeva benissimo sia della disponibilita' del Troia di quest'immobile, del Troia... del Battaglia di quest'immobile, sia della continua e quotidiana presenza del Troia e del Battaglia sul tratto di strada che univa lo svincolo dell'autostrada al negozio del Troia che dista si' e no un chilometro scarso. In questo spazio, all'epoca, in qualsiasi momento della giornata si passava, si aveva modo di verificare la presenza del Troia sul marciapiede, che sembrava quasi che controllasse chi passava, infatti qualche volta con qualche collega dico: "Ti sfido a passare da li' senta che ti senta guardato ed osservato da Troia Antonino". E quindi si era pensato gia' subito dopo che il Troia Antonino e il Battaglia, che facevano quasi coppia fissa, o avessero partecipato o sapessero o avessero comunque visto qualcosa relativo a quella strage... Questa specie di baracca che si vede spostata in basso in questo momento era invece un prefabbricato che all'epoca era chiuso a chiave, questi in alluminio; all'epoca era chiusa a chiave. Battaglia asseritamente diceva di non conoscere la chiave, tanto che siamo poi stati costretti ad aprirlo forzandolo perche' non si riuscivano a trovare le chiavi. L'impressione che diede il Battaglia all'epoca era... sembrava quasi protestuoso da parte sua dire di non averci la disponibilita'*

*delle chiavi di quel casotto, di quel luogo che diceva di aver ricevuto dal gruppo (Giovani '88), cioè di avere avuto in prestito e di aver depositato lì.*

*Non ricordo la presenza di animali; sicuramente la presenza del cavallo, adesso vedendolo, la ricordo, ma la presenza di altri animali non la ricordo”.*

Più in particolare, con l'esame del teste Maselli Vincenzo, dei Carabinieri di Capaci (ud. 10-10-95) si è appreso che in effetti nel casolare vi fossero, al momento della perquisizione, quegli animali di cui il teste precedente ha affermato la presenza solo in esito alla sollecitazione delle immagini visive:

*“ Unitamente al capitano Baudo abbiamo fatto un verbale di perquisizione e relativo sequestro, in ottemperanza ad un decreto di perquisizione locale emesso dalla dott.ssa Boccassini. Questa perquisizione e relativo sequestro l'abbiamo fatta nella casa rurale in Via Cracolici n. 7 di Capaci, di proprietà del Troia Antonino e in uso anche al Battaglia. Si tratta di un lotto di terreno sui 400 metri quadri recintato, con al centro abbiamo una piccola casa rurale, con alle spalle una stalla vi era della biada e vi erano, non ricordo di preciso, comunque due, tre bovini e qualche equino....*

Altro appartenente alle forze dell'ordine, l'ispettore Ricerca, sentito all'udienza del 11-10-95, ha chiarito meglio la distanza dal negozio di mobili di Troia al casolare e la zona dell'esplosione, a dimostrazione del fatto che il semplice stazionamento al negozio avrebbe consentito al Troia di vigilare la zona e controllare che non si avvicinasero estranei non solo al cunicolo caricato ma anche al casolare, nei pressi del quale verosimilmente doveva essere stato nascosto il congegno di trasmissione del segnale:

*P.M. dott. TESCAROLI: - Lei e' in grado di dirci che distanza, grossomodo, vi e' tra questo negozio di mobili ed il cratere, la zona comunque dell'esplosione?*

*TESTE: - Guardi, bisogna percorrere minimo un 500 metri per immettersi in Passaggio della Lepre, se si ci va dalla strada normale, quindi uscire dal... consideri che dall'inizio di Capaci, quindi da via degli Oleandri a dove si trova il negozio, la numerazione, se non vado errato,*

*e' decrescente al contrario, comunque ci saranno un 500 metri, 600 metri per raggiungere Passaggio della Lepre e per potere raggiungere, quindi, il luogo dove si e' creata la voragine; ce ne sono sicuramente molto di meno per raggiungere via Quattro Vanelle".*

Le indicazioni tratte dall' esame dell' attività di indagine svolta dagli investigatori molto prima rispetto la collaborazione dei primi imputati, consentono di ritenere ulteriormente riscontrate le chiamate di correità formulate nei confronti di Troia e Battaglia, che si arricchiscono non solo del fatto che in ordine al loro coinvolgimento nei preparativi e nel giorno dell' attentato è stata accertata la convergenza delle propalazioni dei dichiaranti, ma anche dei risultati dagli accertamenti investigativi, che rendono pertanto quelle chiamate ancor più pregnanti dal punto di vista della loro valenza probatoria.

Anche per queste posizioni, come si è accertato per le precedenti, è manifesto che le condotte attribuite ad entrambe gli imputati siano in rapporto di stretta consequenzialità rispetto all' evento stragistico, e quindi anche relativamente a tutte le altre fattispecie ad esso finalisticamente collegate.

E' stata sollevata rispetto al Battaglia la questione relativa alla capacità di intendere e volere, riproposta dal difensore nel corso della discussione finale. Orbene sul punto appare utile soffermarsi, per ribadire che a giudizio della Corte non è intervenuto nessun elemento o circostanza nuova che rendesse indispensabile una nuova indagine sulla stabilità psichica del soggetto, che deve pertanto intendersi valutata alla stregua delle conclusioni esposte nell' accertamento peritale già disposto, che la Corte ritiene condivisibile perchè frutto di una valutazione corretta sotto il profilo logico e non confutata da specifici idonei elementi di segno contrario.

Nè può affermarsi, " ex adverso", che la sopravvenuta mancata partecipazione alle udienze dibattimentali possa essere stato indice di un aggravamento delle condizioni dell' imputato, perchè un evento del genere, se esistente, non sarebbe potuto sfuggire all' autorità carceraria che ne avrebbe quindi informato la Corte.

Accertato pertanto che nessuno ostacolo si frappone alla attribuibilità materiale ai due imputati dei fatti contestati, l'analisi della loro posizione può concludersi con la constatazione che analoga conclusione può porsi per l'aspetto relativo all'elemento psicologico, la cui sussistenza si desume dalle modalità di svolgimento delle condotte attribuite, da cui emerge chiaramente la incondizionata volontarietà dei fatti che essi hanno contribuito a realizzare.

## **BIONDO SALVATORE**

L'inquadramento della posizione dell'imputato all'interno della consorte mafiosa ha trovato concordi Anselmo, Ganci Calogero, Cancemi, che lo hanno collocato con il ruolo di "soldato" nella "famiglia" di San Lorenzo, molto vicino a Biondino e Ferrante. Quest'ultimo poi, particolarmente qualificato a riferirne, non solo perchè appartenente alla stessa famiglia, ma anche per via dello stretto legame di parentela che lo legava a lui, ha confermato pienamente le rivelazioni degli altri imputati, sulle quali pertanto non è utile spendere altre parole.

Gli imputati che avevano operato invece nella periferia, cioè Di Matteo e La Barbera, hanno mostrato attraverso le loro dichiarazioni di averlo conosciuto per la prima volta in occasione dei preparativi dell'attentato, confermandone comunque entrambi la vicinanza a Biondino e Ferrante, e quindi indirettamente l'appartenenza alla "famiglia" di San Lorenzo. Per la parte relativa ai collegamenti con Biondino si rimanda a quanto già esposto nella parte relativa alla posizione personale di quest'ultimo.

Sulla base delle concordi rilevazioni degli imputati chiamanti in correità, se ne può inquadrare la presenza già ad Altofonte, dove Di Matteo in particolare lo ha collocato in compagnia di Biondino, e poi ancora nel momento del travaso, delle prove di velocità (accanto a Ferrante, alla guida della Mercedes, secondo non solo Ferrante ma anche La Barbera), del caricamento del condotto (con funzioni di sentinella), negli appostamenti e nel giorno della strage, trascorsi sempre accanto a Ferrante, in macchina nei pressi dell'aeroporto.

E' sempre Ferrante poi che lo ha indicato come presente anche all'incontro avuto in Palermo con Domenico Ganci, confermando quindi il fatto che i due usavano spesso muoversi insieme. A conforto del quadro ricostruito, si indicano le risultanze investigative esposte in dibattimento dalla dott.ssa Pellizzari, che ha riferito che, in esito ad un'attività di pedinamento realizzata da personale della Dia, si erano acclarati incontri fra l'imputato e Ferrante a Città Giardino, e ciò sia il 17 e il 27 agosto 93, che il 2 dicembre 88. Quest'ultimo episodio è stato riferito dal teste Innocenzi, (ud. 6-12-95) che, fra l'altro, ha confermato che l'abitazione dell'imputato si trova

in via Tommaso Natale, dove cioè Ferrante ha rivelato di averlo lasciato di rientro dall'aeroporto il giorno della strage.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell'imputato a tutte le fasi che hanno contrassegnato l'evolversi dei preparativi dell'attentato, considerata unitariamente ai dati emersi dall'attività di indagine, rendono certa la attribuibilità materiale all'imputato delle condotte contestate.

Non è d'ostacolo a tale conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte ai fini della realizzazione dell'attentato con il contemporaneo svolgimento delle mansioni lavorative: considerato infatti il tipo di attività svolta, all'interno della quale è ben possibile riuscire a ritagliare ampi margini di autonomia, insuscettibili di qualsiasi forma di controllo, si può ipotizzare, senza alcun timore di smentita, che sia stato possibile per l'imputato conciliare l'impegno lavorativo con quelli che lo legavano ai preparativi della strage.

Quanto infine al riconoscimento dell'esistenza del nesso di causalità delle condotte realizzate rispetto all'evento stragistico ed alle fattispecie ad esso collegate, e all'esistenza dell'elemento psicologico, è opportuno riportarsi alle considerazioni già espresse nelle valutazioni relative all'esame delle posizioni personali degli imputati già analizzate.

## **RAFFAELE GANCI.**

L'esame della posizione personale dell'imputato svolta all'interno dell'esposizione relativa alla fase esecutiva rende subito evidente una circostanza, che è indice dell'eclatanza del gesto compiuto dall'organizzazione mafiosa al momento in cui scelse di colpire il dott. Falcone: Raffaele Ganci è stato infatti concordemente indicato da tutti gli imputati chiamanti in reità, nonché dagli imputati di reato connesso escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come uno dei capomandamenti più importanti all'interno della Commissione Provinciale, uno dei più vicini a Salvatore Riina, che lo aveva preferito a Salvatore Scaglione nella guida del mandamento, che anzi era stato creato proprio per il Ganci subito dopo la fine della guerra di mafia, alla fine dell'82 inizi 83.

Premesso che di tali fatti si farà migliore esposizione nella parte di trattazione relativa alla Commissione Provinciale, quel che occorre in questa sede esplicitare è il rilievo che assume la circostanza che un capomandamento di questo rilievo si sia esposto in prima persona nella preparazione dell'attentato, che non è stata quindi delegata a semplici gregari, ma costantemente seguita ed attenzionata da Ganci sin dall'inizio, e non solo per l'aspetto relativo alla direzione e al coordinamento del gruppo che operava in Palermo, ma anche attraverso il controllo di coloro sui quali gravava direttamente il compito di colpire il magistrato.

La certezza sulla centralità del ruolo rivestito dall'imputato nella realizzazione dell'evento criminoso per quanto attiene la parte esecutiva, è derivabile dalla constatazione della circostanza che per ogni momento nel quale questa è stata divisa si è ravvisata la sua partecipazione, o diretta o mediata tramite la figura di Salvatore Biondino.

Si è già visto, nella parte relativa alla posizione di tale imputato, che, in esito alla convergenza delle indicazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, durante la fase dei preparativi Raffaele Ganci, Biondino e Cancemi si incontravano al Cash & Carry ed in tale sede deve ritenersi essi si scambiassero le informazioni relative all'attività dei due gruppi. Posto quindi che lo scambio di informazioni garantiva, attraverso Biondino, la conoscenza e la padronanza



di quel che accadeva in sua assenza, per il resto emerge costantemente il protagonismo del soggetto, mai messo in dubbio da nessun chiamante in correità.

Ed è proprio la costanza di questa sua presenza che rende l'idea dell'importanza del progetto coltivato, che, evidentemente, per essere così attentamente seguito da persona di tale livello, conglobava in se stesso grosse aspettative e buoni auspici in caso di esito positivo per l'intera organizzazione.

Più in particolare, per quanto riguarda la prima riunione, quella in cui Salvatore Riina aveva conferito a Brusca l'incarico di trovare una persona esperta di esplosivi, sia Salvatore Cancemi che lo stesso Brusca hanno concordato sulla sua presenza, che non può certo ritenersi messa in discussione dai tentennamenti di Cancemi sulla rivelazione dell'episodio, che resta fermo quanto al coinvolgimento del Ganci, perchè Cancemi è stato poco lineare nella sua esposizione solo per evitare di restarne coinvolto.

Proseguendo, si rileva la presenza di Ganci Raffaele nella fase di ricerca del luogo ove andava posizionato l'esplosivo, e ciò secondo Ferrante, Di Matteo, La Barbera, Brusca e per ammissione dello stesso figlio, Ganci Calogero.

Ruolo attivo aveva svolto anche nella fase dei pedinamenti, in relazione ai quali alle rivelazioni di Ganci Calogero e Antonino Galliano si sono aggiunte le indicazioni fornite nel settembre del 1996 anche Cancemi, e lo stesso è risultato altresì presente nella riunione al casolare la mattina successiva al caricamento, quella che preludeva alla fase degli appostamenti. Quanto al giorno della strage è lui, secondo Ganci Calogero e Cancemi, ad accorgersi che la Fiat Croma si stava muovendo e ad allertare quindi i figli affinché si ponessero all'inseguimento, dirigendosi poi insieme al Cancemi alla villa di Guddo per aspettare gli altri e la notizia dell'attentato dai notiziari televisivi.

Va poi valutata anche la partecipazione dell'imputato in esame alla fase del travaso, che si ricava anch'essa esplicitamente dalle dichiarazioni di Ferrante, La Barbera, Brusca, mentre invece è solo adombrata dal Cancemi, che non ha parlato del travaso vero e proprio, ma ha fatto

solo incauto cenno all'episodio del montaggio della tenda da parte di Giovanni Battaglia, la cui conoscenza, come si può ben apprezzare, è indice del fatto che egli fosse presente al riempimento dei contenitori.

Resta infine non delineato con assoluta certezza quel che era successo in occasione della seconda visita, quando secondo Cancemi, Ganci Raffaele si era allontanato con Biondino dalla casa per farvi ritorno dopo circa mezzora: come si è già visto in precedenza, tale episodio potrebbe essere collocato prima del travaso, e ricollegabile alle prove svolte nei pressi del Torrente Ciachea, in relazioni alle quali Ferrante ha riferito della presenza di Ganci Raffaele, seduto accanto al sedile di guida, che è stata confermata, pur se in termini dubitativi, da Giovanni Brusca.

La posizione di Ganci Raffaele quale risulta dalle dichiarazioni esposte dagli imputati chiamanti in correità, ha trovato conforto nell'attività di indagine esperita dal gruppo dei Ros a partire dall'osservazione dei movimenti dei soggetti gravitanti intorno al cantiere di P. zza Principe di Camporeale, sulla quale ha riferito il capitano Di Caprio all'udienza del 23 novembre 1995, e che ha già costituito oggetto della presente trattazione nella parte relativa all'iter seguito per identificare gli autori della strage.

Il predetto è stato indicato da Cancemi come quello in cui solitamente si incontravano gli appartenenti alla famiglia della Noce, e anzi Cancemi si è riconosciuto nel filmato mentre unitamente a Raffaele Ganci si allontanava in fretta dal cantiere, avendo appena appreso dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio Lima.

In questa sede è sufficiente indicare, a riscontro delle dichiarazioni esposte, che i Carabinieri del Ros erano riusciti ad accertare, tramite pedinamenti e riprese filmate, che il Ganci frequentava la villa di via Margi Faraci, dove si erano tenute le riunioni con Salvatore Riina, che Domenico Ganci, figlio dell'imputato, era a conoscenza dell'ultima residenza di Riina, quella da cui era uscito insieme a Biondino la mattina del 15 gennaio 93; infine che le intercettazioni ambientali effettuate nel cantiere avevano dato conto del fatto che i soggetti

presenti nell'occasione, fra i quali Raffaele Ganci, sembravano condividere appieno la gioia di detenuti visti in televisione mentre brindavano alla morte violenta di magistrati, e si stavano ponendo il problema di non dare troppo nell'occhio per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

In esito a tale attività si era parimenti accertato che era nella disponibilità dell'imputato, in quanto intestata alla moglie Gambino Nicolina, la Clio ( targata Pa A 86390) usata anche per i pedinamenti, e alla guida della quale il Capitano Di Caprio lo aveva visto allontanarsi dal cantiere di P. zza Principe di Camporeale, con accanto Salvatore Cancemi, il giorno in cui furono emesse, o stavano per essere emesse, le ordinanze di custodia cautelare per l'omicidio Lima.

E' stato altresì rilevato, sempre sulla base dell'attività di indagine menzionata, che Raffaele Ganci soleva frequentare la macelleria di Cancemi Giuseppa, sita in via Cortegiani 24, che è risultata cugina di quel Salvatore Cancemi da cui l'imputato ha continuamente cercato di prendere le distanze negando qualsiasi tipo di contatto.

Un ulteriore e significativo elemento a carico di Ganci Raffaele è quello relativo alla telefonata che Calogero Ganci aveva fatto alla macelleria per avvisare che la macchina di servizio del magistrato si trovava già all'aeroporto: vero è che secondo le dichiarazioni del figlio a quella telefonata aveva risposto Domenico Ganci e non l'imputato, ma quella macelleria era il punto di riferimento dei pedinatori, il posto da dove essi osservavano gli spostamenti della Fiat Croma, per cui se Raffaele Ganci fosse stato all'oscuro della strage, non avrebbe avuto senso che Calogero Ganci chiamasse la macelleria, perchè se era il padre a rispondergli, come poteva essere altamente verosimile, dato che lui, secondo le sue stesse ammissioni, era sempre presente nel negozio, correva il rischio di non potergli riferire il messaggio. Se dunque per Calogero Ganci era indifferente chiamare il fratello sul cellulare o provare al negozio una volta verificato che l'apparecchio era occupato, ciò vuol dire che per lui era anche indifferente che rispondesse il fratello o il padre perchè entrambe erano qualificati per ricevere la notizia: anzi, è

logico ritenere che lui si aspettasse di trovare quest'ultimo a rispondere e non piuttosto Domenico, perchè questi era partito insieme a lui all'inseguimento della Fiat Croma, e pertanto nel momento della telefonata, poteva non essere ancora tornato. Prova ne è che aveva continuato a cercare di dare notizia del fatto al padre, provando a rintracciarlo su un'altra utenza, quella di Cancemi Aldo, in uso proprio a Raffaele Ganci.

Quanto al nesso di causalità e alla riferibilità soggettiva delle condotte ascritte valgono i rilievi già esposti in precedenza per gli altri imputati.

## **DOMENICO GANCI**

L'esame della posizione processuale di Raffaele Ganci rende più agevole e scorrevole l'analisi di quella relativa a Domenico Ganci, figlio di Raffaele e fratello di Calogero Ganci, imputato quest'ultimo che ha esteso la sua chiamata in correità non solo rispetto al cugino, Galliano, ma anche nei confronti del padre e del fratello.

Il ruolo svolto all'interno dell'organizzazione mafiosa, e più in particolare nell'ambito del mandamento della Noce, di cui capo storico riconosciuto era il padre, è stato ben illustrato sia da Anselmo Francesco Paolo che da Marchese Giuseppe, entrambi altamente qualificati a riferirne.

Il primo perchè sottocapo della "famiglia" della Noce, ed, ancora, persona "combinata" nella stessa cerimonia insieme a Domenico Ganci, nonché soggetto insieme a cui il predetto aveva retto il mandamento durante lo stato di detenzione di Ganci Raffaele, come ha riferito anche Galliano, determinando il malumore dell'altro fratello, Calogero, circostanza ammessa da quest'ultimo nel corso del suo esame. Secondo lo stesso Galliano poi, la reggenza temporanea del mandamento aveva consentito al cugino di partecipare alle riunioni della commissione provinciale accanto a Salvatore Riina.

Marchese, invece, risulta dal suo canto, legittimato a riferire della posizione di Domenico Ganci, per essere ben addentro alla vicende della famiglia, pur se formalmente appartenente ad altro mandamento, per via dello stretto contatto con il gruppo dei corleonesi, vicinissimi ai Ganci, grazie alla parentela con Bagarella, e, nello specifico, per aver constatato, durante la sua detenzione, il ruolo di mediatori che rivestivano i fratelli Ganci fra il carcere e l'esterno. Sulla base delle asserzioni degli imputati di reato connesso indicati, particolarmente qualificati per le mansioni svolte e per le esperienze vissute, emerge ben delineato il ruolo dell'imputato, quale "soldato" della "famiglia" della Noce.

Si è poi constatato che lo stesso Mutolo, operativo in Cosa Nostra in diverso mandamento e soprattutto in epoca più datata rispetto al giovane Ganci, lo ha collocato nel medesimo ruolo,

fornendo così prezioso riscontro alle indicazioni dei primi due, per via della diversa estrazione spazio-temporale.

Alla luce delle informazioni acquisite può passarsi all'indicazione degli elementi che affiorano dagli atti a carico dell'imputato.

Nella sostanza il ruolo svolto si incentra principalmente nella fase dei pedinamenti, che secondo Ganci Calogero e Antonino Galliano, erano stati iniziati, da Galliano e dall'imputato in esame, molto prima rispetto al momento in cui era intervenuto Calogero Ganci. Su tale fase ben riscontrate appaiono le dichiarazioni degli imputati chiamanti in correità relativamente all'individuazione dei ciclomotori, delle quali si è già riferito nella parte relativa alle valutazioni dell'attività di pedinamento.

Proseguendo nell'indagine, si assiste all'emersione di un altro particolare importante, quello relativo all'incontro, prima a Palermo città, poi all'aeroporto, con Giovambattista Ferrante.

Nel corso dell'incontro a Palermo Domenico Ganci, in presenza di Biondo e Biondino, aveva mostrato a quest'ultimo la macchina di servizio, parcheggiata dietro l'abitazione del giudice.

Successivamente, all'aeroporto, Ganci Domenico aveva indicato al Ferrante il posto dove doveva posizionarsi per vedere uscire le macchine e rilevare se il dott. Falcone era effettivamente arrivato. Ferrante ha riferito che in quest'occasione Ganci era alla guida di un'auto Mercedes 250 diesel bianca.

A questo proposito giova segnalare che nel corso della deposizione resa all'udienza del 23 novembre 95, il capitano Di Caprio ha riferito che in effetti, in esito all'attività investigativa svolta, era stato accertato che Domenico Ganci avesse in uso e disponesse di una Mercedes di quel tipo, targata PA 784677.

Altro episodio sul quale si riscontra la presenza dell'imputato è la riunione successiva al caricamento del condotto, in merito alla quale sia La Barbera che Brusca hanno segnalato la sua partecipazione, che del resto rientra nei canoni della logica, perchè l'incontro era quello

nel quale in presenza di tutti gli operatori si erano stabiliti definitivamente i ruoli che ognuno doveva ricoprire.

Si può passare a questo punto al giorno della strage e, come si è già rilevato per Raffaele Ganci anche in questo caso, proprio in relazione a quanto era accaduto il pomeriggio di quel 23 maggio, emerge un elemento che evidenzia la colpevolezza di Domenico Ganci : infatti egli non solo aveva ricevuto la telefonata del fratello delle 17,15, con la quale quest'ultimo aveva riferito di averlo avvisato dell'arrivo della Fiat Croma all'aeroporto, ma aveva fatto, 15 minuti prima, con il suo cellulare, due telefonate prima a Ferrante e poi a La Barbera, per avvisarli che la macchina era partita, essendo evidentemente riuscito ad individuare la direzione della Fiat Croma prima del fratello, come già si è affermato in sede di valutazioni relative al giorno dell'attentato.

L'unico motivo che potrebbe, su questo punto, far venir meno la riferibilità materiale alla sua persona dei fatti di reato in oggetto, si incentra sulla possibilità che non fosse lui ad avere la disponibilità del cellulare di Ruisi. Orbene un'obiezione di tal genere può sicuramente essere accantonata perchè è stato proprio Calogero Ganci, cioè il fratello dell'imputato, da cui quindi qualsiasi tipo di menzogna sarebbe astrattamente pronosticabile tranne quella volta a calunniare uno stretto congiunto, ad inchiodarlo alle sue responsabilità nella parte delle sue dichiarazioni in cui afferma che proprio il fratello, durante un colloquio verificatosi mentre si trovavano insieme in cella ad assistere ad un'udienza di questo dibattimento, gli aveva confidato che aveva in uso quel cellulare.

A conforto di tale affermazione, già di per sè altamente attendibile per la sua provenienza, si propone la deposizione della dott. ssa Pellizzari nel seguente passo:

*“.....il contratto di allaccio di questa utenza è stato stipulato il 12 maggio del '92 da UTRO MARIANO, nato a PALERMO nel '57, la data precisa non la ricordo, che è socio accomandatario della ditta di, appunto, RUISI GIOVANBATTISTA, che è una ditta che si occupa, è un magazzino all'ingrosso che si occupa della vendita di elettrodomestici o*

*comunque materiale elettrico, che si trova a PALERMO in VIA PRINCIPE DI PALAGONIA n° 2...Devo dire che da una prima analisi effettuata sul traffico telefonico dell'utenza di RUISI GIOVANBATTISTA, intestata a UTRO MARIANO, si ha avuta l'impressione che la stessa fosse in uso ad appartenenti alla famiglia GANCI. E questo per un motivo molto semplice, perché nel traffico vi sono moltissime conversazioni che sono riferibili ad appartenenti alla famiglia GANCI. Per esempio, e se in questo mi posso aiutare sempre nella consultazione della solita nota, della nota della quale ho già parlato prima, vi sono delle conversazioni verso il numero telefonico installato nella macelleria di GANCI RAFFAELE, che è installata in VIA LO JACONO 47 a Palermo, strada che si trova nelle vicinanze dell'abitazione del dottor FALCONE a Via Notarbartolo, e altre utenze come, ad esempio, quella intestata all'utenza fissa installata in VIA LANCIA di BROLO che è intestata a GANCI CALOGERO. Per questo si ritenne che fosse in uso a qualche appartenente alla famiglia GANCI'.*

L'indicazione di Calogero Ganci trova pertanto riscontro nell'attività di indagine svolta dalla Dia che ha accertato, molto prima della collaborazione dell'imputato, che le telefonate in uscita da quel cellulare avevano prevalentemente come destinatari appartenenti alla famiglia Ganci. Superato così, sulla base delle riferite argomentazioni, il problema relativo alla materiale attribuibilità all'imputato dei fatti di reato contestatigli, residuano le questioni relative al nesso di casualità e all'elemento psicologico, in ordine alle quali si devono intendere riportate anche per questo imputato le considerazioni svolte per coloro che l'hanno preceduto.

### **SBEGLIA SALVATORE**

In ordine alla conoscenza personale dell'imputato ha riferito Anselmo, che lo ha indicato vicino alla "famiglia" della Noce per cointeressenze di carattere economico, escludendo la sua appartenenza a Cosa Nostra.

Su tale circostanza ha concordato anche Calogero Ganci, che ha escluso che l'imputato potesse rivestire il ruolo di appartenente a Cosa Nostra anche in forma riservata. L'Anselmo ha rivelato



che la “famiglia” della Noce aveva quote azionarie nella Imgeco, i cui locali venivano spesso usati come luoghi di appuntamento fra gli appartenenti alla predetta “famiglia”, cosa che era avvenuta ad esempio quando Ganci Raffaele e Salvatore Cancemi vi si incontrarono e appresero dal Biondo dell’arresto di Salvatore Riina.

Anche Galliano ha riferito di aver conosciuto l’imputato, confermando i rapporti di natura economica che lo legavano a Raffaele Ganci. Quanto alla strage, ha affermato di aver avuto per i pedinamenti il cellulare intestato alla sua ditta, consegnatogli sempre dal Ganci.

Salvatore Cancemi, dopo averne descritto le fattezze fisiche e averlo riconosciuto in foto, ha confermato lo stretto rapporto fra Ganci Raffaele e Sbeglia, escludendo anch’egli che l’imputato fosse “uomo d’onore”.

Quanto al coinvolgimento nell’attentato, Anselmo ha riferito che durante lo stato di detenzione trascorso insieme a Raffaele Ganci, questi gli aveva riferito il fatto che Salvatore Cancemi coinvolgeva nell’attentato Salvatore Sbeglia, che invece, a suo giudizio, era innocente.

Calogero Ganci ha riferito che Cancemi aveva operato, nei confronti di Sbeglia, come per Giusto Sciarrabba, la cd. Strage degli Innocenti. Quanto all’episodio relativo all’incarico conferitogli dal padre di acquistare dei telecomandi, incarico poi affidato a Sbeglia, Ganci ha affermato che questi non aveva difficoltà a procurarsi tali oggetti perchè imprenditore edile, impegnato nel settore delle costruzioni civili, e quindi capace di ottenerli in breve tempo grazie ai contatti con le ditte fornitrici di telecomandi, che generalmente impiantava nelle abitazioni per comandare a distanza l’apertura dei cancelli.

Il coinvolgimento dell’imputato nell’attentato si incentra proprio sulla questione relativa alla disponibilità dei telecomandi: a tal proposito, Cancemi ha dichiarato di avere appreso da Ganci Raffaele che questi aveva dato incarico a Sbeglia Salvatore di acquistare un telecomando, e di essere sicuro che l’incarico era stato adempiuto perchè, prima della strage, aveva visto il predetto oggetto nella macchina del Ganci, e questi gli avrebbe confidato che quello era il telecomando che aveva comprato Sbeglia Salvatore.

Cancemi ha datato l'acquisto dell'oggetto a circa una settimana prima della strage, per poi però tornare sull'argomento spostandolo più indietro nel tempo, e, quanto alla consapevolezza che Sbeglia potesse avere dell'uso che ne sarebbe stato fatto, ha affermato che, in virtù dei rapporti intimissimi che vi erano fra i due, Sbeglia dovesse essere per forza a conoscenza della circostanza.

Orbene, va innanzitutto posto in rilievo che, nel corso del controesame del difensore dell'imputato, era stata contestata al Cancemi un'affermazione resa nel corso dell'interrogatorio svolto il 2-11-93, allorchè egli aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva dato a Biondino l'incarico di procurarsi il telecomando.

In esito ad ulteriore contestazione, tratta dal verbale del 18-2-94, si apprende che l'imputato aveva riferito di aver visto il telecomando nella macchina di Raffaele Ganci dopo il verificarsi della strage, ed ancora, tale circostanza era stata ribadita nel verbale del 26-7-94. In occasione infine dell'esame del Presidente, Cancemi ha ribadito che Raffaele Ganci aveva dato l'incarico sia a Sbeglia che a Biondino, che in macchina aveva visto il telecomando che, secondo le confidenze fattegli da Ganci Raffaele, aveva procurato Sbeglia, ed infine ha affermato di non sapere se in effetti quello visto in quel frangente era il telecomando usato per la commissione della strage.

Orbene, rilevato che la questione della fornitura del telecomando rappresenta nella sostanza il nodo da sciogliere per decidere sulla attribuibilità o meno dei fatti di causa all'imputato, non si può non rilevare che, tenuto conto del quadro probatorio esposto sin qui a suo carico, è impossibile affermare che egli possa rispondere del delitto di strage.

Se dunque l'aspetto indicato è quello su cui concentrare l'attenzione, va rilevato che in effetti il problema della fornitura del telecomando al commando operativo costituisce fattore destinato, allo stato, a rimanere insoluto. Quel che emerge in proposito dalle rivelazioni degli imputati chiamanti in correità, e che può ritenersi dato pacifico, è che la ricevente era stata costruita artigianalmente da Pietro Rampulla, coadiuvato da Brusca e La Barbera e che ciò era avvenuto

mentre il gruppo si trovava ancora ad Altofonte, dove Rampulla aveva portato i telecomandi.

Non può ritenersi, invece, accertata l'identità di colui che diede a Pietro Rampulla quei telecomandi.

A titolo esemplificativo si riportano le dichiarazioni di Di Matteo e di Brusca in proposito, cioè dei soggetti che hanno affrontato il problema in maniera più dettagliata rispetto agli altri:

**“P.M. GIORDANO:** ecco ricorda quindi che cosa fece questo signor PIETRO RAMPULLA?

**DI MATTEO M.:** la prima volta che è venuto a casa mia, ha parlato con GIOVANNI BRUSCA e con loro con BAGARELLA, e poi dopo due giorni è tornato è portò questi due telecomandi che erano messi un una... in due cassette di polisterolo, e c'erano messi questi due telecomandi che per me erano due macchie... due cose di questi che fanno partire le macchine... ha capito?”.

Di Matteo ha aggiunto poi che Rampulla arrivò ad Altofonte accompagnato da Gioè, ma ciò solo la prima volta perchè non conosceva la strada; per tutte le altre che seguirono veniva infatti, secondo Di Matteo, da solo a bordo di un'Alfetta 1800 o 2000.

Brusca invece dal suo canto articola con più particolari le argomentazioni che espone:

innanzitutto pone la condotta di Rampulla come successiva al secondo incontro con Riina, e poi descrive diversamente l'episodio dell'arrivo dei telecomandi in C. da Rebottone:

*“Gliel'ho detto, nel mese di marzo, i primi di aprile, già nei primi di aprile eravamo attivi per cominciare a lavorare per vedere come organizzare il tutto...dopo questo secondo incontro RAMPULLA procurò i telecomandi. Vi posso dire che sono stati portati con un camioncino dal RAMPULLA, su questo camioncino c'era una cavalla che RAMPULLA mi ha regalato, che poi è rimasta a REBOTTONI in campagna da DI MATTEO, sotto balle di paglia, sotto questo materiale in modo da non essere recuperato, dice, dalla Polizia se chissà venisse fermato. Quando RAMPULLA portò i telecomandi e questo l'animale eravamo io, DI MATTEO e RAMPULLA”.*

E' innegabile che le due versioni pongano problemi interpretativi, che nascono dal fatto che Di Matteo non ha fatto il minimo cenno all'avvenimento nei termini riferiti da Giovanni Brusca, che invece, descrivendo l'episodio nei termini anzidetti, ha finito con l'ascrivere a Pietro Rampulla anche il merito di aver procurato di propria iniziativa i telecomandi. Si ripropone anche in questo caso il dilemma che si è venuto a creare in occasione della questione del travaso in C. da Rebottonne dell'esplosivo portato da Giuseppe Agrigento, perchè anche qui, Brusca ha coinvolto Di Matteo come protagonista in un episodio relativamente al quale ancora una volta oppone la sua parola a quella dell'altro.

Nella prima occasione si è concluso ritenendo che fosse maggiormente verosimile la versione resa da Di Matteo, perchè, detto in breve, questi non avrebbe avuto alcun interesse a tacere in quel caso la presenza di Brusca alle operazioni.

La stessa logica si può riproporre in questo frangente: infatti Di Matteo non avrebbe ricevuto alcun danno dalla menzione dell'episodio nei termini riferiti da Brusca, perchè egli ha ammesso la circostanza dell'arrivo di Rampulla a casa sua con i telecomandi, quindi, non si capisce per quale motivo avrebbe dovuto tacere l'episodio, che non poteva neanche dimenticare per via del referente specifico del regalo della cavalla, che fra l'altro, stando alle dichiarazioni di Brusca, avrebbe dovuto sfamare lui, e quindi non avrebbe dovuto scordare.

Anche in questo caso allora, è possibile riporre maggiore affidabilità nelle indicazioni di Di Matteo, considerata anche la mancanza di altri elementi che supportino le affermazioni di Brusca. Da tale constatazione deriva che non è più certo che Rampulla fosse la persona che aveva procurato il telecomando, per cui l'ipotesi che ha sostenuto Salvatore Cancemi che li attribuisce a Sbeglia, ha, sia pure ancora in astratto, una certa conducenza.

Prendendo come base tale assunto, e considerando le rivelazioni di Salvatore Cancemi nel loro complesso, si potrebbe ipotizzare che, nel corso della seconda riunione nella casa di via Margi Faraci, Raffaele Ganci avesse consegnato a Pietro Rampulla i telecomandi procuratigli da Sbeglia e che l'episodio citato dal Cancemi, di aver visto i telecomandi nella macchina, possa

essere stato immediatamente precedente alla riunione, che fu dunque l'occasione per consegnare i telecomandi a Rampulla, che poi avrebbe curato personalmente la parte relativa all'assemblamento di un apparecchio ricevente compatibile con il telecomandi ricevuti, per presentarsi poi, dopo pochi giorni, a casa di Di Matteo, fornito sia del materiale ricevuto alla riunione che di quello necessario per impiantare la ricevente.

Interessante appare seguire l'iter evolutivo seguito da Cancemi sul punto relativo alla riunione.

Ecco quanto ha riferito dal Cancemi nella versione 20-4-96:

P.M.TESCAROLI: *“sì, ma nel corso dell'esame ha detto che BRUSCA gli avrebbe riferito che era stato lui ad incaricarsi a trovare l'artificiere, ma non specificò l'epoca”.*

PRESIDENTE: *“BRUSCA cosa le disse in ordine a RAMPULLA, cioè che era stato lui a contattarlo a cercarlo?”*

CANCEMI S.: *“mah, io mi ricordo qualche cosa, sì me l'ha detto anche GANGI RAFFAELE che BRUSCA si era interessato per questa persona che, mi sembra che avesse detto che è un catanese, uno che abitava nella provincia, verso CATANIA”.*

All'udienza del 20-9-96 ha dichiarato:

AVV. TIPO: *“quindi io ripeto al CANCEMI la domanda che ho già fatto. Quando il GANCI le fece, le indicò il RAMPULLA, secondo quanto dice lei, come l'artificiere, le disse anche coloro che dovevano fare parte del commando operativo? Fu in quella circostanza?”*

CANCEMI S.: *“guardi Presidente, io voglio fare una precisazione. A volte, i ricordi possono essere così precisi, a volte possono essere meno precisi, questo quello che volevo dire. Io, rispondendo all'Avvocato, i miei ricordi, che GANCI mi ha detto queste parole, le ricordo così, o è stato nella villetta dove io mi sono recato due volte a CAPACI, dove c'è stata la preparazione per l'attentato, oppure scavando nella mia testa, nei ricordi, devo dire una cosa, che mi sono ricordato bene adesso. Io avevo detto nei verbali, all'inizio della mia collaborazione, che questo RAMPULLA l'avevo visto una volta sicuramente in quella villetta, però avevo ricordi che lo avevo visto in un altro posto, adesso posso dire con assoluta esat...”*

esattezza dove l'ho visto. Io, il RAMPULLA l'ho visto due volte: una come ho detto in quella villetta e un'altra volta l'ho visto che il RIINA ha incontrato RAMPULLA personalmente lui, che ce lo ha portato GIOVANNI BRUSCA a RIINA, nella villetta di GUDDO GIROLAMO, e allora questa villetta, che l'ho ripetuto tante volte, ma la Corte non lo sa, ha due piani: c'è un piano terra e primo piano. E allora, verso le due e mezza, le tre di pomeriggio, è arrivato... prima era arrivato RIINA con SALVATORE BIONDINO e io e GANCI già eravamo là, GANCI RAFFAELE. Poi dopo un venti minuti così, mezz'oretta, è arrivato GIOVANNI BRUSCA con questo RAMPULLA che io nella mia vita non l'avevo mai visto. E allora, hanno attraversato il corridoio, per salire che c'è una scaletta interna, per salire al primo piano, sono passati, hanno salutato e se ne sono andati al primo piano, che c'era RIINA e BIONDINO SALVATORE. Quindi sono rimasti che so, una mezz'oretta, una quarantina di minuti, ricordo così, hanno parlato con SALVATORE RIINA, poi questi sono scesi, hanno salutato a me e a GANCI e se n'è andato assieme a BRUSCA GIOVANNI. Quindi ricordo di questo ricordo mio maggiore su RAMPULLA e questo qua, quindi... e GANCI sicuramente o me lo ha detto in quell'occasione oppure quando mi trovavo nella villetta di CAPACI, dove si stava preparando l'attentato”.

PRESIDENTE: “aveva un altro aspetto la domanda. Se comunque fu la stessa occasione in cui le parlò dei componenti del commando operativo. Su questo punto vuole rispondere?”

CANCEMI S.: “sì Presidente mi scusi, io ho voluto precisare che è stato in quella occasione che mi ha detto: "questo è l'artificiere", oppure quando già l'abbiamo visto nella villetta di CAPACI, questa è la risposta che io sto dando”.

Nel corso del riesame del PM, svoltosi nel settembre 96, Cancemi ha dichiarato:

CANCEMI S.: “...che l'ha portato GIOVANNI BRUSCA... come ho... come ho detto che io e GANCI eravamo giù, diciamo a piano terra, lui è andato sopra, c'era RIINA e BIONDINO... dopo... quaranta minuti... non lo so... posso sbagliarmi nel tempo, poi è sceso ha salutato e se ne è andato con GIOVANNI BRUSCA”.

PRESIDENTE: *“ma lei non ha risposto sull'epoca!”*

CANCEMI S.: *“quanto pri...”*

PRESIDENTE: *“eh! Eh!”*

CANCEMI S.: *“...quanto è successo prima?”*

P.M.TESCAROLI: *“quanto tempo prima della strage? Riesce a organizzare i suoi ricordi, per cercare di fissare nel tempo questo...”*

CANCEMI S.: *“sì, comunque...”*

P.M.TESCAROLI: *...incontro?*

CANCEMI S.: *...non posso essere precise qual è il giorno, ma...*

P.M.TESCAROLI: *sì, per quello che è possibile.*

CANCEMI S.: ...qualche mese prima... certo non posso essere proprio preciso.

PRESIDENTE: qualche mese prima ha detto.

P.M.TESCAROLI: senta, lei e RAFFAELE GANCI avete partecipato ai colloqui che ci sono stati?

CANCEMI S.: no... e d... con questo RAMPULLA?

P.M.TESCAROLI: sì, con RAMPULLA, con BIONDINO o con RIINA...

CANCEMI S.: no, no...

P.M.TESCAROLI: ...o con BRUSCA?

CANCEMI S.: ...no, io e RAFFAELE GANCI siamo rimasti giù a piano terra e... e BRUSCA se ne è andato sopra con questo RAMPULLA... e c'era BIONDINO e RIINA.

P.M.TESCAROLI: senta ci vuole dire perché è sorta la necessità di questo incontro?

CANCEMI S.: sì, l'incontro che... l'ha portato BRUSCA e... era quello che diciamo RIINA lo voleva sentire, lo voleva ascoltare...

P.M.TESCAROLI: voleva ascoltare chi?

CANCEMI S.: questo RAMPULLA.

P.M.TESCAROLI: e perché lo voleva ascoltare?

CANCEMI S.: forse per la... per la preparazione... del... della strage.

P.M.TESCAROLI: può essere più specifico sul punto?

CANCEMI S.: eh, questo qua che la presenza dei due... e l'incontro che ha fatto con RIINA era diciamo che lo voleva sentire, lo... per prendere accordi di... di quello che si doveva fare, come si doveva muovere, qual era il suo contributo, questo qua.

P.M.TESCAROLI: senta, chi è che si è attivato per organizzare questo incontro? Chi è che lo ha richiesto?

CANCEMI S.: io quello che so io... quello che si è attivato è stato BRUSCA, perché infatti ce lo ha portato BRUSCA.

P.M.TESCAROLI: sì, ma... diciamo il locale chi è che lo ha procurato?



*CANCEMI S.: ah, il locale lo... io, io e RAFFAELE GANCI.*

*P.M.TESCAROLI: senta questa riunione è avvenuta in epoca precedente o successiva a quell'incontro di cui già ha parlato, avvenuto nel cantiere di PIAZZA PRINCIPE di CAMPOREALE, allor quanto BIONDINO ha comunicato la decisione omicidiaria, su mandato di RIINA e PROVENZANO?*

*CANCEMI S.: mah io ricordo dopo... i miei ricordi... se non mi ingannano dopo.*

Non è pertanto possibile cogliere, dalle progressive riflessioni di Cancemi, che nell'incontro in cui era stato presente Rampulla questi era stato specificamente incaricato di reperire il telecomando, in quanto Cancemi lo ha descritto solo come artificiere.

Non vale a smentire tale asserzione il fatto che l'imputato abbia assunto che non assistette alla conversazione, perchè non è seriamente ipotizzabile che due personaggi, del rilievo suo e di Raffaele Ganci, fossero stati lasciati a far da anticamera al piano di sotto. Esclusa tale argomentazione, è verosimile ritenere che entrambi fossero presenti all'incontro, e quindi ha ancora un senso ipotizzare che l'incarico attribuito a Rampulla in quella sede era stato solo limitato alla gestione degli esplosivi e dei congegni, relativamente ai quali, è altresì ipotizzabile, che si trattasse di quelli che Raffaele Ganci aveva in macchina, che quindi gli erano stati consegnati nel corso dell'incontro.

Tale ricostruzione, pur se suggestiva e astrattamente sostenibile, non appare però suffragata da consistenti elementi probatori.

E ciò in primo luogo perchè è lo stesso Cancemi, oltre ad introdurre un altro elemento di instabilità nelle sue dichiarazioni, nella parte in cui, nel corso degli interrogatori, ha attribuito ruolo analogo a quello di Sbeglia anche a Salvatore Biondino, che non è stato in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina di Raffaele Ganci fossero quelli effettivamente impiegati per la realizzazione di questa strage.

In secondo luogo le predette dichiarazioni sono prive di qualsiasi riscontro in quelle, di analogo tenore, di altri imputati chiamanti in correità, che anzi, relativamente al caso di Sbeglia, ne

hanno negato il coinvolgimento nell'attentato, come si è già segnalato nella fase preliminare dell'esposizione relativa al presente imputato.

L'elemento più significativo che si deve sottolineare a questo proposito, a tacere di tutti gli altri che hanno riferito cosa analoga, sta nel fatto che Calogero Ganci - persona che, per lo stretto rapporto che lo lega al padre, cui deve presupporre fosse vicino non solo per vincoli di parentela ma anche per la comune militanza in Cosa Nostra, deve ritenersi fonte particolarmente attendibile - ha escluso che Sbeglia fosse coinvolto nella strage, parlando a tal proposito, come Ferrante e Anselmo, di "Strage degli Innocenti".

Vero è che si potrebbe opporre a tale argomentazione che Raffaele Ganci, stando alle stesse dichiarazioni del figlio, pare non gli abbia rivelato tanti altri aspetti della strage: ad esempio egli ha dichiarato di essere all'oscuro di chi vi fosse coinvolto per la parte relativa alle operazioni svoltesi a Capaci, (ad eccezione di pochi nomi), e quindi è astrattamente possibile che anche l'aspetto relativo al coinvolgimento di Sbeglia gli fosse stato taciuto.

In concreto però tale rilievo non regge, perchè se è verosimile che Ganci Calogero non sapesse di cosa succedeva a Capaci, altrettanto non può dirsi per quello che accadeva nel territorio dove egli operava direttamente, e dove ben conosceva affiliati e referenti del suo gruppo, quale per l'appunto Sbeglia, non indicato fra l'altro come uomo d'onore, e quindi, in astratto non legittimato a partecipare ad un'operazione così delicata e importante, quale l'organizzazione della strage.

Ferme restando le considerazioni finora espresse, soprattutto nella parte in cui Ganci esclude con l'espressione riferita ("Strage degli Innocenti") il coinvolgimento di Sbeglia, è opportuno comunque segnalare che, nel complesso delle dichiarazioni rese dallo stesso, si riscontra in un passo un episodio utile a comprendere come l'affermazione dell'imputato riportata perda, sia pure sotto un profilo meramente astratto, parte della sua categoricità.

Ganci infatti ha dichiarato: " ... *SBEGLIA, come le ripeto, era una persona molto di fiducia di... di mio padre e sicuramente si prestava ad... a favorire, ecco, il lavoro di "COSA*

*NOSTRA". Io, va be', ricordo un particolare, che dopo avvenuta la strage, mio padre venne in possesso di un depliant, un depliant dove c'erano dei stampati, tipo dei... cose elettrici... congegni.*

*mah, posso dire che so, un qualche settimana, qua siamo. Siccome io avevo... io avevo anche degli interessi... interessi nella società di lavori tecnologici, faceva lavori di elettricità, lavori di impianti di aria... di condizionamento, mio padre... la SICILIA... "SICIL IMPIANTI". Quindi io diedi... mio padre parlò con me se ero in condizione di fare avere questo tipo di congegno, perché in questo depliant c'era fatto un "X" che... qual era l'apparecchio che interessava. E io lo diedi al mio socio, che è BENIGNO AMEDEO, mio cugino, e... e diedi al mio socio ci ho detto: "vedi se puoi chiamare qualche rappresentante che fornisce queste cose, ed è in condizione di avere questa apparecchiatura". Mio cugino, dopo alcuni giorni, parlò con dei rappresentanti, per via telefono, e cose varie e mi disse, dice: "CALOGERO, lo possiamo avere, però lo dobbiamo ordinare e passerà fra qualche mese". ... "lo possiamo avere, però passerà qualche mese". Allora io prima di farglielo ordinare chiesi a mio padre se glielo dovevo far ordinare, dice: "no, lascia stare..." e quindi di consegnargli di nuovo il depliant a mio padre, e mio padre mi disse che lo avrebbe fatto prendere a SALVATORE... a SALVATORE SBEGLIA. Poi se lo ha preso o non l'ha preso non lo so. ...io mi ricordo che erano tipo delle cassetine, però non lo so, non posso esse' preciso... io non l'ho chiesto, ma ho potuto capire che era... che era qualche congegno che magari che con qualche modifica servisse alla... a comando a distanza per qualche attentato, perché era... erano proprio dei comandi a distanza capisce? .. io perché dico questo? Perché dopo alcuni giorni, avvenuta la strage, è successo questo fatto,...la "strage di CAPACI". Quindi poi mio padre mi... mi disse che, dice: "è importante trovare queste cose" e io mica ero un cretino, vedevo che erano dei congegni a distanza, quindi ho collegato la cosa".*

Da tali rivelazioni infatti, non può non trarsi la convinzione che le asserzioni fatte da Cancemi, in ordine al coinvolgimento di Sbeglia, non siano del tutto destituite di un fondamento, sia pur

minimo: l'episodio citato dimostra infatti che Raffaele Ganci, sia pur per un'altra occasione, sempre di natura delittuosa, aveva espresso al figlio l'intenzione di rivolgersi a Salvatore Sbeglia per il reperimento di telecomandi.

L'indeterminatezza della propalazione, sia per quanto riguarda il profilo dell'individuazione del progetto criminoso, che per l'effettivo concretizzarsi dell'intenzione, espressa a livello meramente ideativo, non toglie rilievo al fatto che la disponibilità di Salvatore Sbeglia, per simili adempimenti, costituiva dato acquisito per il capomandamento della Noce, che aveva dunque ben chiaro che l'imputato era in grado di soddisfare le riferite esigenze.

Tale rilievo non vale però, per l'indeterminatezza a cui si è fatto cenno, a calare l'episodio riferito da Calogero Ganci nel concreto del fatto di strage che si sta esaminando, a ciò ostando anche l'inquadramento temporale dell'episodio, per cui immutato continua ad essere il quadro degli indizi posti a carico dell'imputato di cui si sta trattando.

Posto dunque che non è possibile trovare riscontro alla chiamata di correità proveniente da Cancemi, l'unica soluzione che si impone nei confronti di Sbeglia Salvatore è quella dell'assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto.

## **GIUSTO SCIARRABBA**

Il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della "famiglia" della Noce, quello di consigliere, è stato concordemente riconosciuto dagli imputati chiamanti in correità nonché dagli altri imputati di reato connesso.

Francesco Paolo Anselmo, concordemente a Gaspare Mutolo, ad esempio ha descritto con dovizia di particolari la storia del mandamento, sin dai tempi della reggenza di Salvatore Scaglione, allorchè era già presente la figura dello Sciarrabba sempre nelle vesti di consigliere, indotto poi, data la vicinanza allo Scaglione - eliminato a favore di Raffaele Ganci, più vicino a Salvatore Riina- a lasciare la città e svolgere il suo ruolo da lontano. Sulla qualifica rivestita dall'imputato hanno concordato anche Antonino Galliano, Mutolo e Salvatore Cancemi, e questi ultimi due hanno confermato la permanenza, per un certo periodo di tempo, dell'imputato a Roma, ove gestiva un'attività economica, circostanza questa confermata da Cancemi, in quanto sia Ganci Raffaele che Giuseppe Calò gli avevano riferito che l'imputato gestiva a Roma un negozio di biancheria.

Sempre Cancemi ha riferito di frequentissimi viaggi a Palermo da parte dell'imputato, e ne ha rivelato al contempo il ruolo svolto nella capitale come emissario dell'organizzazione, per l'esecuzione di delitti che la riguardavano. Anche Calogero Ganci ne ha riconosciuto la qualità di "uomo d'onore", riferendo che Sciarrabba era stato presente alla cerimonia della sua iniziazione, ed altri particolari ancora di cui egli era a conoscenza per averli appresi dal padre. In ordine invece al suo coinvolgimento nei fatti relativi alla strage, Anselmo ha riferito di aver saputo da Raffaele Ganci, durante una passeggiata nell'ora d'aria avvenuta nel corso di un periodo di comune detenzione, che lo Sciarrabba, che viveva al Nord Italia e che aveva abitato per lungo tempo a Roma, era stato incaricato di segnalargli la partenza dalla capitale del dott. Falcone.

Anselmo non ha ricordato se, nel momento in cui aveva ricevuto la confidenza da Ganci, era presente qualcuno dei suoi figli, Domenico o Calogero. Non è stato in grado, inoltre, di indicare

se il periodo di osservazione dei movimenti del giudice si fosse svolto per lungo tempo o altre modalità di svolgimento del contributo reso dall'imputato.

Salvatore Cancemi ha confermato la circostanza relativa al fatto che Raffaele Ganci avrebbe dato espresso incarico a Sciarrabba di seguire gli spostamenti del giudice, per averlo appreso dal Ganci, mentre si trovavano insieme in macchina e stavano andando al macello di Palermo; ha riferito altresì di essere stato presente, una ventina di giorni prima della strage ad una telefonata ricevuta alla macelleria di via Lancia di Brolo fra i due, relativa a questioni legate alla strage e che a tale episodio aveva assistito il figlio del Ganci, Calogero, nonché di avere appreso, sempre da Raffaele Ganci, che l'imputato avrebbe ad un certo punto espresso al capomandamento difficoltà ad eseguire l'incarico, determinate dal fatto che il giudice era scortato e quindi non riusciva ad assistere bene all'imbarco.

E' importante sottolineare che, con riferimento alla telefonata, Cancemi prima ha affermato di aver intuito solo che l'interlocutore fosse Sciarrabba, non ricevendo sul punto alcuna espressa conferma dal Ganci, mentre poi ha rivelato che questi gli aveva espressamente detto di aver parlato con Sciarrabba, specificando in ultimo, che, poichè la macelleria era grande, non aveva sentito profferire alcun nome al Ganci, ma aveva appreso poi, da questo, che l'interlocutore era Sciarrabba .

In ordine all'episodio di cui si è fin qui trattato, appare opportuno rilevare immediatamente che Calogero Ganci ha escluso che in sua presenza si fossero verificate telefonate fra il padre e l'imputato, anzi ha asserito che la lontananza di Sciarrabba era un bene per la "famiglia", che così poteva mantenere il più stretto riserbo sugli affari più delicati. Tale affermazione, utilizzabile senz'altro per escludere il coinvolgimento dell'imputato nella strage, prima di essere comparata con i restanti elementi emergenti dall'istruttoria dibattimentale, merita comunque un apprezzamento preliminare, perchè è sintomo di veridicità della diffidenza che la famiglia nutriva nei confronti di Sciarrabba, per via della sua vicinanza a Salvatore Scaglione, per cui il trasferimento al Nord può essere letto come un vero e proprio confinamento e quindi

l'emarginazione dalla partecipazione alle decisioni più importanti, che era pertanto possibile che venissero prese senza che Sciarrabba ne fosse messo a parte.

Calogero Ganci in ordine a tale questione ha rincarato la dose, smentendo quanto ha affermato Cancemi sulla partecipazione dell'imputato a delitti commessi nel continente per l'organizzazione ed ha dichiarato di non essere a conoscenza di interventi, in tal senso, ascrivibili allo Sciarrabba.

Sempre secondo Cancemi, Raffaele Ganci non avrebbe avuto nessuna conferma da Roma, quel 23 maggio, del fatto che il giudice stava per partire.

Per finire, Ferrante ha rivelato le confidenze fattegli durante la codetenzione all'Asinara da Domenico Ganci, che non si spiegava le motivazioni che avevano spinto Cancemi a coinvolgere nell'attentato Sbeglia e Sciarrabba, a suo giudizio estranei a tutta la vicenda.

Uguale sensazione di stupore la si ritrova nelle dichiarazioni di Ganci Calogero, che, riferendo sullo stesso episodio citato da Ferrante, cui attribuisce la pittoresca denominazione di "Strage degli Innocenti", ha mostrato ancora più stupore per via del fatto che Cancemi, oltre a coinvolgere ingiustamente Sbeglia e Sciarrabba, avesse invece taciuto la partecipazione di Antonino Galliano.

Ultimata così l'esposizione delle dichiarazioni degli imputati chiamanti in correità, che hanno riferito in ordine alla posizione di Sciarrabba, può passarsi alla fase dell'elaborazione delle notizie acquisite.

E' fuor di dubbio l'inquadramento del predetto nell'organizzazione, nella veste di consigliere, circostanza questa che ha trovato concordi la gran parte degli imputati interrogati sull'argomento. Su tale punto ha testualmente riferito il teste Ierfone Felice, escusso all'udienza del 6 dicembre 1996 esponendo con dovizia di particolari la posizione dell'imputato all'interno dell'organizzazione:

**TESTE:** *-E' emerso che lo Sciarrabba Giusto, inteso Ino, intanto agli atti risultava, ai nostri atti, indicato dai collaboratori di Giustizia Tommaso Buscetta, Calderone Antonino, Mutolo*

*Gaspare e Cancemi Salvatore come affiliato alla famiglia mafiosa della Noce di Palermo, mentre Buscetta e Calderone gli attribuivano la qualifica di uomo d'onore, di semplice uomo d'onore, gli ultimi due invece, Cancemi e Mutolo, parlavano che questa persona nell'ambito della famiglia aveva anche ricoperto la carica di consigliere. Abbiamo accertato che lo Sciarrabba proveniva da un ambito familiare e parentale particolarmente qualificato sotto il profilo criminale. Infatti il padre Giuseppe, defunto, aveva dei precedenti penali per furto, per truffa e per bancarotta.*

*Era nipote di Sciarrabba Calcedonio, che e' stato ucciso nel 1990 a Palermo, soggetto indiziato di appartenere all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e come tale inserito nella rubrica provinciale dei mafiosi della provincia di Palermo; e' stato coinvolto anche nelle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Buscetta Tommaso e per tale motivo nel 1984 e' stato colpito da mandato di cattura per associazione mafiosa.*

*Un altro zio, a nome Salvatore, risultava anch'egli inserito nella rubrica delle persone indiziate di appartenere alla mafia, nell'elenco provinciale.*

*Un altro zio, a nome Cosimo Michele, era un ex- diffidato della Pubblica Sicurezza ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed aveva numerosi precedenti penali.*

*Un altro cugino invece, Di Pisa Calcedonio, ucciso a Palermo nel 1962 nell'ambito della cosiddetta "Prima guerra di mafia", era indicato quale capo, all'epoca, della famiglia mafiosa della Noce.*

*Sciarrabba era rimasto residente a Palermo fino all'ottobre del 67, l'ultima residenza era Piazza Teatro Santa Cecilia nr. 7, se non vado errato. Svolgeva l'attivita' di commerciante di vini in proprio in quel periodo. Nell'ottobre del 1967 e' emigrato per Roma, ove e' rimasto residente sino al gennaio del 1985. Dopodiche' risulta anagraficamente emigrato per Borgo San Dalmazzo, che e' un comune in provincia di Cuneo, nel gennaio del 1985.*



*L'accertamento sull'esatta residenza anagrafica a Roma non c'è stato possibile effettuarlo a livello documentale, perché trattandosi di un accertamento di carattere storico non... attraverso i terminali che noi abbiamo in uso collegati con il Comune di Roma all'Ufficio Anagrafe, questo accertamento non era possibile. Per quello che abbiamo accertato lui dimorava, cioè conviveva a Roma con una cittadina di origine tedesca, tale Renata Heclingher (= come da pronuncia), che è deceduta poi nel '71 a Palermo in quel disastro aereo di Punta Raisi, credo. E si rapportava quotidianamente, da quelli che erano gli atti in nostro possesso, presso una lavanderia a gettoni sita in via Eurialo 94, a Roma, che era formalmente di pertinenza della sua convivente. La convivente credo fosse residente in via Eurialo, però ad un numero civico diverso, adesso sinceramente non lo ricordo; ricordo però che l'esercizio commerciale era al civico 94. E questo esercizio commerciale era stato particolarmente importante nella sua vita, nel periodo in cui ha risieduto a Roma lo Sciarrabba, perché dagli atti in nostro possesso si è accertato che lo Sciarrabba Giusto nel 1971 è stato colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo per associazione per delinquere aggravata e traffico di stupefacenti unitamente ad altri soggetti mafiosi di rango, quali Badalamenti Gaetano, Riina Salvatore, Leggio Luciano, Alberti Gerlando, Scaglione Salvatore ed altri. In pratica fu il mandato di cattura che fu prodromico al processo cosiddetto "Dei 114". Nel 1973 avvenne il rinvio a giudizio, quindi si perfeziona questa fase procedimentale, e nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio abbiamo accertato che le responsabilità dell'imputazione dello Sciarrabba erano da ricondursi ad un'attività di indagine che è stata svolta dal Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma con intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto l'utenza telefonica attestata proprio presso quell'esercizio commerciale. Questa attività di intercettazione telefonica dimostra che lo Sciarrabba era inserito in un contesto associativo di tipo mafioso a Roma facente capo a Badalamenti Gaetano, che in quel periodo non era a Palermo ma si trovava in soggiorno obbligato prima a Velletri, quindi vicino Roma, poi a Macherio e Calciano. E si diceva in questo provvedimento*

*dei Giudici di Palermo che il Badalamenti aveva costituito a Roma un'associazione criminale che agiva attraverso due centrali operative cosiddetta: l'una era, appunto, l'esercizio commerciale, la lavanderia a gettoni sita in via Eurialo 94, facente capo allo Sciarrabba Giusto; l'altra era un negozio di vini ed oli gestito da Giovanbattista Brusca. Giovanbattista Brusca, che era un soggetto indiziato di appartenere alla mafia, originario di Castelvetrano che venne ucciso, credo, nei primi anni '80 a Roma nell'ambito pero'... l'origine dell'omicidio credo sia da ricondursi alla guerra di mafia che era in atto in quegli anni a Palermo. E quindi gli inquirenti all'epoca accertarono che questi due negozi erano dei veri e propri paraventi attraverso i quali, appunto, veniva svolta attivita' illecita da parte di questa associazione criminale. Segnatamente attraverso attivita' di intercettazione telefonica si riusci' ad accertare che lo Sciarrabba Giusto aveva collegamenti con il Gaetano Badalamenti, che si era prestato nel periodo in cui fu svolta l'indagine a dare alloggio a soggetti che provenivano da Palermo e che, per motivi probabilmente di copertura, non andavano a dormire in albergo per non essere sottoposti ai controlli di Polizia e di registrazione in albergo, ed ancora che presso quell'esercizio commerciale solevano rapportarsi personaggi mafiosi come Bono Gaspare, che era nipote di Salomone Antonino, all'epoca indicato quale capo della famiglia mafiosa di san Giuseppe Jato; come Scaglione Salvatore, all'epoca indicato come capo della famiglia mafiosa della Noce, e come Gerlando Alberti, affiliato alla famiglia mafiosa, all'epoca, di Portanova. Successivamente, nel 1974, fu colpito da un mandato di cattura, che questa volta viene emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, sempre per associazione per delinquere, contrabbando e traffico di stupefacenti, unitamente a personaggi mafiosi palermitani e siciliani, che erano poi in effetti le stesse persone che nel '71 erano state individuate nell'ambito di quella attivita' svolta su disposizione dell'A.G. di Palermo.*

*Nel 1985 gli e' stata comminata la misura di prevenzione alla sorveglianza per la durata di anni tre con l'obbligo di soggiorno nel comune di Borgo San Dalmazzo, che poi e' il comune che lui, nel gennaio dell'85, aveva scelto come suo luogo normale di residenza. Nel 1984 e'*

*stato colpito da un mandato di cattura emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. Questo mandato di cattura in effetti trae origini dalle dichiarazioni che fece nel 1984 il collaboratore di Giustizia Buscetta Tommaso. Abbiamo anche successivamente, quindi al momento in cui c'è stato conferito questo incarico di produrre questo profilo informativo, effettuato degli accertamenti tesi a verificare se lo Sciarrabba era ancora allo stato titolare di unità immobiliari in Roma. L'accertamento è avvenuto attraverso la banca dati delle Forze di Polizia, nell'archivio fabbricati, dove vengono appunto registrate tutte le trascrizioni che per Legge devono essere comunicate all'Organo di Pubblica Sicurezza. Su Roma, per quanto riguarda Roma ha avuto esito negativo. Abbiamo semplicemente accertato che nel '90 lo Sciarrabba Giusto ha avuto ceduto una unità immobiliare in Palermo alla via Regina Elena nr. 59, se non sbaglio, da tale Calafiore Rosa Maria, nata a Palermo, classe '41".*

Non vi è quindi alcuna questione sulla circostanza che l'imputato avesse trascorso parte della sua vita a Roma, ove gestiva un'attività lavorativa insieme alla convivente, e che fosse solito tornare con una certa costanza a Palermo, anche nel periodo immediatamente successivo al verificarsi della strage (come risulta dalla testimonianza della teste Calafiore Rosa Maria, escussa all'udienza del 5-12-95). Gli anni trascorsi a Roma e la conoscenza della città si presentavano quindi come elementi sulla base dei quali si poteva sostenere a livello indiziario il coinvolgimento nella strage dello Sciarrabba.

In tale cornice si inserivano le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che ha riferito sul ruolo rivestito dall'imputato, dipinto come colui che doveva seguire lo spostamento del dott. Falcone all'aeroporto, per riferirlo al gruppo che a Palermo doveva attivare i preparativi al ricevimento della notizia della partenza.

Quel che non può farsi a meno di sottolineare è che la chiamata di correttezza del Cancemi è intervenuta in un momento processuale in cui non erano ancora venuti a galla i pedinamenti della Fiat Croma, realizzati dal gruppo dei Ganci e dallo stesso Cancemi, che ne ha parlato

solo dopo che era divenuta di dominio pubblico la collaborazione di Calogero Ganci: prima di tale scelta Cancemi era il solo imputato che, in quanto partecipe del gruppo operante in città, era unico depositario di quanto era accaduto su tale versante.

La scelta di tacere sull'espedito dei pedinamenti della Fiat Croma comportava dunque che la notizia che il dott. Falcone stava per arrivare - secondo lo schema logico che il narratore doveva seguire per essere credibile - doveva venire per forza di cose da Roma.

Orbene, la circostanza che il Cancemi abbia partecipato attivamente all'operazione, fa sorgere il dubbio che egli possa aver coinvolto Sciarrabba per tacere di una parte dei preparativi che lo vedevano protagonista in prima persona, nell'ottica di ridurre al minimo l'ammissione delle sue responsabilità, senza perdere l'occasione di fornire al contempo alla Corte una ricostruzione degli eventi basata su un costrutto logico, in cui ogni passaggio aveva una sua razionalità.

Per contro, deve però rilevarsi anche che Anselmo Francesco Paolo ha riferito di aver appreso del coinvolgimento di Sciarrabba, con il medesimo ruolo descritto da Cancemi. Tale coincidenza allora allontana dal Cancemi lo spettro di una condotta, che se veritiera, andrebbe ben oltre la spregiudicatezza, e, escluso ogni tipo di accordo preventivo sul punto fra Cancemi ed Anselmo, non derivabile da alcuna circostanza emersa processualmente, rimette in campo la possibilità di una fondatezza dell'accusa mossa a Sciarrabba.

Ciò malgrado le affermazioni di Calogero Ganci, sia per la parte relativa al coinvolgimento dell'imputato nella cd. "Strage degli Innocenti", che per quel che attiene alla mancata conferma dell'episodio della telefonata.

Quanto al primo aspetto infatti è possibile che Calogero Ganci non fosse a conoscenza dell'apporto di Sciarrabba, essendo intervenuto egli nei preparativi della strage non dall'inizio, ma solo a cose fatte, quando cioè lo schema organizzativo dei partecipanti alle operazioni era già ben definito.

E' possibile pertanto che, diversamente da quanto si è rilevato per Sbeglia, egli fosse effettivamente all'oscuro del ruolo di Sciarrabba, perchè diversamente dal primo, si trattava di

persona da lui non frequentata con assiduità date le sue presenze saltuarie in Palermo, e quindi, in mancanza di un'espressa comunicazione del padre, è ben possibile che egli ignorasse che Sciarrabba potesse avere mai avuto un compito da svolgere ai fini della realizzazione dell'attentato.

Una simile impostazione consentirebbe di spiegare anche il motivo per cui l'imputato non ha confermato di aver assistito alla telefonata, di cui parla Cancemi: infatti è verosimile che il padre, come lo stesso Cancemi rileva, non avesse fatto menzione nel corso della stessa del nome dell'interlocutore, per cui è possibile che il figlio avesse effettivamente assistito alla telefonata, senza avere però la possibilità di ricordarla perchè non sapeva chi vi fosse dall'altro lato della cornetta.

E, tuttavia, le perplessità in ordine alle motivazioni che potrebbero aver indotto il Cancemi ad accusare lo Sciarrabba, e soprattutto la genericità delle indicazioni fornite dallo stesso Cancemi e dall'Anselmo sull'attività svolta dall'imputato non consentono di far ritenere accertato l'effettivo contributo causale offerto dall'imputato nella realizzazione della strage.

E, invero, la condotta descritta dal Cancemi e dall'Anselmo con riferimento allo Sciarrabba, non è specifica, essendosi limitati essi a descrivere in modo generico un ruolo che agli effetti pratici risulta un contenitore vuoto: si sconosce infatti come si svolgevano i supposti pedinamenti, se Sciarrabba si fosse avvalso nelle operazioni del contributo di altri, quale il supporto logistico preso dall'imputato come punto di riferimento, posto che non abitava più a Roma, quale fosse la sequenza dei contatti telefonici che dovevano servire a segnalare al gruppo di Capaci la partenza del giudice.

In definitiva, quello svolto da Sciarrabba finirebbe con l'essere un ruolo che appare allo stato svincolato dai movimenti di tutti gli altri soggetti che erano intervenuti nei preparativi e nel giorno della strage, non inseribile quindi programmaticamente nel quadro degli interventi da realizzare e coordinare al fine della realizzazione dell'evento stragistico: ed è proprio a causa dell'indeterminatezza della condotta che emerge dalle dichiarazioni dei narratori, che si

reputano non integrati i presupposti per la realizzazione del reato di concorso in strage, che resta pertanto per Giusto Sciarrabba non definito nei suoi connotati essenziali.

## **AGRIGENTO GIUSEPPE**

L'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa che si ritiene responsabile della strage ha trovato conforto nelle indicazioni di Francesco Paolo Anselmo - che lo ha inserito nella "famiglia" di San Cipirello con il rango di "soldato", di Francesco Di Carlo, di Gaspare Mutolo, di Santino Di Matteo - che lo ha riconosciuto anche in fotografia - ed infine di Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca.

A riscontro della appartenenza dell'imputato all'associazione malavitosa, da cui originò la deliberazione del progetto stragistico, è opportuno far menzione delle informazioni rese dal teste Patteri, vice ispettore di polizia, ( ud. 6-12-95), che ben delinea la storia criminosa del personaggio, avvalorando quindi le indicazioni dei soggetti menzionati:

*“Dunque, Agrigento Giuseppe risultava inserito nell'organizzazione mafiosa di San Cipirello, nativo di San Cipirello, e San Giuseppe Jato, facente capo qui alla famiglia Brusca. Agrigento Giuseppe venne poi alla ribalta nel 1977 allorché si cominciò la costruzione della strada Scorrimento Veloce Palermo - Sciacca. Proprio nel 1977 venne denunciato quale mandante, unitamente ai fratelli Giuseppe Gabriele ed Antonino e ad un altro soggetto Facellaro Filippo, dell'omicidio di Di Giovanni Ignazio; poi entrambi tutti gli Agrigento ed il Facellaro furono assolti, ma rimase la convinzione che furono loro i mandanti di detto omicidio. Poi il nome di Agrigento Giuseppe salta fuori nella circostanza della scoperta del covo di via Peco di Girardo a Palermo. Infatti oltre al rinvenimento di 5 chili di eroina, nel covo di via Peco di Girardo, fu trovata in un'agenda una ricevuta di spesa pubblica, relativa ad una spesa pubblica, intestata ad Agrigento Gregorio, fratello di Agrigento Giuseppe, e fu trovato anche un atto pubblico relativo al passaggio di proprietà di un terreno sito in località Monreale in contrada Pileri, redatta da Agrigento Gregorio ed Antonina Angela; lo stesso terreno che dopo fu accertato essere stato contrattato in precedenza da Anselmo Rosario, che, inserito nell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", è cognato di Ganci Raffaele. Successivamente l'Agrigento Giuseppe fu denunciato per associazione per delinquere*

*aggravato unitamente ad altri sospettati appartenenti all'associazione mafiosa, ma si rende latitante unitamente ai propri fratelli. Il suo nome ritorna alla ribalta all'epoca dell'arresto di Leoluca Bagarella nel dicembre del '79, quando il Leoluca Bagarella fu trovato con una patente rilasciata a nome di Maggio Salvatore, fratello della moglie di Agrigento. Nel 1984 l'Agrigento Giuseppe fu posto alla misura di prevenzione ed alla sorveglianza speciale per anni 3. Poi nel 1993 fu emessa una ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di stampo mafioso e successivamente, sempre nel '93, fu emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la strage di Capaci, il processo che si sta celebrando”.*

Brusca in particolare lo ha coinvolto nel sequestro del figlio di Di Matteo, e, per quanto riguarda in particolare la strage, ha ammesso che era stato Agrigento a portare l'esplosivo in C. da Rebottone, che egli aveva preavvisato Di Matteo che Agrigento sarebbe andato al casolare per portarglielo, e che l'episodio sarebbe avvenuto intorno alla fine di aprile o ai primi di maggio.

Di Matteo ha confermato la circostanza, pur non essendo chiarissimo sulla collocazione temporale della visita, che ha dato infatti adito a contestazioni da parte dei difensori: tali incertezze non sono tali però da pregiudicare la veridicità dell'episodio narrato, che non risulta intaccato nella sua validità dall'incertezza su un elemento su cui il ricordo può facilmente venire a mancare.

Di Matteo ha riferito altresì, che Agrigento era spesso in compagnia di Giovanni Brusca, ( in ciò confortato da La Barbera, che lo aveva notato ad Altofonte mentre faceva visita a Brusca che lì trascorreva la sua latitanza), e che proprio in virtù di tale legame, l'imputato, a suo dire, doveva essere a conoscenza dell'uso che si doveva fare dell'esplosivo .

Le perplessità espresse dal difensore dell'imputato, nel corso del controesame di Di Matteo, tendenti a porre in dubbio la veridicità dell'accadimento in virtù del fatto che, contrariamente a quanto era avvenuto per il trasporto dell'esplosivo a Capaci, per quello effettuato da Agrigento non era stata presa alcuna precauzione, anzi i sacchi erano stati semplicemente riposti sul sedile



della Fiat Tipo, possono essere facilmente superate. Ciò ,con la semplice considerazione che,se pur l'imputato fosse stato fermato ad un posto di blocco, frequenti in quei luoghi secondo l'assunto del difensore, difficilmente avrebbe avuto difficoltà a fornire spiegazioni, perchè quello che trasportava aveva tutte le sembianze di comune fertilizzante riposto in normali sacchi di iuta, comunissimi fra gli agricoltori, e solo un occhio esperto avrebbe potuto realizzare che fertilizzante non era.

Del resto, lo stesso Di Matteo, ad un primo contatto con la sostanza l'aveva qualificata concime, per cui se l'equivoco era possibile non c'era nessuna esigenza di proteggere con armi il tragitto che separava Agrigento dalla casa di Di Matteo. Analoga affermazione non si può fare naturalmente nel caso successivo, cioè per il trasporto dell'esplosivo da Altofonte a Capaci: in tale occasione infatti la sostanza era stata riposta nei bidoni, quelli da 50 o 100 kg, per cui l'eventuale controllo avrebbe destato sicuramente perplessità nelle forze dell'ordine. Quanto poi all'ulteriore obiezione sollevata dai difensori, nel corso del controesame di Santino Di Matteo, inerente la illogicità del doppio trasporto e travaso dello stesso esplosivo prima in sacchi fino a casa di Di Matteo, e poi nei bidoni grandi fino a Capaci, che, a loro volta, in tale ultima località erano stati travasati nei bidoncini, può facilmente ribattersi che l'incongruenza è solo apparente.

Infatti, deve tenersi conto della circostanza che, verosimilmente, quando Brusca aveva dato ad Agrigento l'ordine di portare l'esplosivo a casa di Di Matteo, nel gruppo non erano ancora chiare le modalità di impiego della sostanza, che in quella fase iniziale si pensava dovesse riporsi nei bidoni grandi per essere collocata nella galleria o nel sottopassaggio. E' evidente allora che fra il primo trasporto e il secondo era stata adottata la soluzione del cunicolo, sulla base della quale ben si giustifica l'abbandono dei contenitori grandi e l'adozione dei bidoncini, per cui nessuna illogicità la Corte ritiene di ravvisare nella versione resa da Di Matteo.

Quanto al discorso della consapevolezza, in capo all'imputato, che quanto da lui trasportato fosse esplosivo, fondamentali appaiono le stesse parole di Di Matteo che ha riferito che fu proprio Agrigento a spiegargli che la sostanza che stavano travasando non era fertilizzante. Gli elementi esposti sono i dati da analizzare per pervenire alla decisione sulla responsabilità dell'imputato innanzitutto in ordine al delitto di strage, posto che per quanto riguarda le contestazioni relative al porto e alla detenzione di sostanze esplosive non sembra possano emergere dubbi, sia in ordine alla attribuibilità materiale dei fatti al soggetto che per la riferibilità psicologica degli stessi.

Il dubbio che sorge si incentra sul fatto che non si ravvisano, di contro, elementi dai quali desumere che l'imputato avesse consapevolezza della destinazione dell'esplosivo da lui portato in C.da Rebottone e lì stesso travasato. Infatti, contrariamente a tutti gli altri appartenenti del comando esecutivo, Agrigento non prese parte a nessun'altra attività oltre a quella segnalata, tranne che per un episodio particolare, citato da Giovanni Brusca:

“P.M.TESCAROLI: Va bene. Senta, chi vi era presente in Contrada REBOTTONNE allorquando venne PIEDISCALZI?

BRUSCA: I presenti erano tutti, ripeto quel gruppo tranne qualcuno che non c'era perché era uscito per qualche motivo, in quell'occasione c'ero io, AGRIGENTO GIUSEPPE, è venuto AGRIGENTO GIUSEPPE e il mio parente però per la consulenza siamo stati io, RAMPULLA e il mio parente, AGRIGENTO GIUSEPPE era fuori.

P.M.TESCAROLI: Altri non ce n'erano?

BRUSCA: C'era LA BARBERA, c'era BAGARELLA, c'era DI MATTEO, però al discorso non ha assistito nessuno, però può darsi che qualcuno di questi magari momentaneamente in quel momento non c'era per altri motivi. Però, bene o male eravamo sempre presenti.

P.M.TESCAROLI: Lei sa se PIEDISCALZI FRANCO sia ancora vivo?

BRUSCA: Forse, però non sono sicuro, credo che sia morto per un incidente.”

Si nota subito, dal tenore delle dichiarazioni di Brusca, che Agrigento non era stato presente al colloquio con Rampulla, per cui tale episodio non può essere invocato per desumere alcunchè, a prescindere dal fatto che nessuno degli altri collaboratori ha parlato dell'episodio nè della visita di Agrigento, nè tantomeno di quella di Piediscalzi.

Anche in questo caso Brusca entra in contrasto con Di Matteo e La Barbera, citando un episodio non riferito da nessuno dei due, in relazione al quale però non si vede quale sarebbe stato l'interesse da parte di questi a sottacerlo, stante il fatto che l'evento non avrebbe apportato alcuna modifica di sostanza alla loro posizione processuale. Considerato poi che l'episodio sul punto non è riscontrabile in alcun altro modo, è legittimo non tenerne conto, neanche con riferimento alla posizione di Agrigento.

Se allora l'imputato è assente da tutte le altre fasi di organizzazione dei preparativi dell'attentato, salvo che per l'approvvigionamento ed il trasporto di parte dell'esplosivo, l'unico argomento che consentirebbe di sostenere che Agrigento fosse consapevole della sua destinazione, andrebbe individuato nella stretta vicinanza dell'imputato a Giovanni Brusca, sulla base del quale si ricaverebbe la presunzione che egli dovesse necessariamente sapere che il materiale serviva per riempire il cunicolo da far saltare al passaggio del dott. Falcone. Ma sul rilievo di tale presunzione non appare necessario soffermarsi più di tanto, perchè l'accettazione di tale sillogismo comporterebbe l'aperta violazione dei principi generali sulla responsabilità penale.

Altro profilo da analizzare, per esaurire la tematica inerente la condotta rilevata, riguarda l'interrogativo sulla possibilità di ritenere che la quantità di esplosivo trasportato ne rivelasse in modo inequivoco la destinazione all'esecuzione di una strage.

Appare evidente che, a ben vedere, tale sillogismo non regge, perchè anche l'operazione di travaso dai sacchi ai bidoni, cioè quella che maggiormente potrebbe essere indicativa della consapevolezza che questi servissero per la strage, non aveva un significato univoco in tal senso. E' evidenziabile cioè in quella condotta una indeterminatezza dei fini, a cui poteva

portare quel riempimento dei due bidoni, perchè, in quel momento il gesto poteva essere anche interpretato come il dover riporre il materiale per stiparlo in un covo per i molteplici bisogni futuri, non determinabili in quel momento, a cui un'organizzazione criminale di quel tipo poteva destinarlo.

Le modalità che caratterizzavano l'operazione di travaso, con riferimento al numero dei contenitori impiegati, potevano essere quindi indicative del fatto che si stesse solo accantonando dell'esplosivo, o al contrario che si stesse preconstituendo una carica, di cui, a seconda delle dimensioni dei contenitori, poteva anche ipotizzarsi, sia pur a grandi linee, la collocazione.

Come si è già detto invece, nell'occasione descritta da Di Matteo nessun dato concreto poteva far intuire ad Agrigento che quell'esplosivo sarebbe stato usato in un' unica operazione criminale, e cioè per la realizzazione di una strage, nè tale consapevolezza può assumersi sia insorta successivamente nell'imputato, data l'assenza dello stesso da ogni altro momento relativo alla realizzazione dell'attentato.

Esclusa dunque la sussistenza della riferibilità psicologica dell'evento contestato all'imputato, se ne impone, per quanto riguarda la contestazione di strage, l'assoluzione con la formula di cui in dispositivo, fermo restando, come si è già detto in precedenza, l'attribuibilità oggettiva e psicologica dei reati relativi alla detenzione e al porto di esplosivi.

## **RAMPULLA PIETRO**

La prima questione da affrontare in merito alla posizione di Pietro Rampulla attiene, come è avvenuto per gli altri che lo hanno preceduto, all'inquadramento nella organizzazione ed al ruolo svolto, a prescindere dal coinvolgimento nella strage.

L'inserimento organico in Cosa Nostra dell'imputato emerge univocamente dalla dichiarazioni di quegli imputati di reato connesso provenienti dall'area catanese, quali Malvagna, Pulvirenti, Calderone, che lo hanno posto a capo della "famiglia" mafiosa di Caltagirone e legato a Benedetto Santapaola.

L'inserimento organico in Cosa Nostra trova poi più ampia chiarificazione nelle indicazioni degli odierni imputati chiamanti in correità, quale ad esempio Ganci Calogero, che lo ha descritto come persona originariamente legata al mandamento di Mistretta, nel quale Farinella era capomandamento, poi trasferitasi nel catanese dove era molto vicino a Santapaola e a Giuseppe Madonia, dove svolgeva, sempre secondo il Ganci, che ha dichiarato di averlo appreso direttamente da lui in gabbia, durante la celebrazione dell'odierno dibattimento, l'attività di produttore di mozzarelle di bufala.

Sulla scia tracciata dalle indicazioni di Ganci si è inserito anche Brusca, che ha riferito di aver contattato proprio le "famiglie" catanesi per invitare Rampulla a Palermo per presentarlo a Salvatore Riina nella riunione svoltasi in via Margi Faraci, nell'appartamento di Girolamo Guddo. A prescindere comunque dall'episodio specifico riferito dal Ganci, hanno concordato sull'appartenenza del Rampulla alle "famiglie" catanesi Di Matteo, La Barbera, e Cancemi.

L'elemento che già emerge in questa fase sommaria di raccolta di informazioni è la dimistichezza mostrata sin da giovane dall'imputato con le sostanze esplosive, appresa, si deve ritenere, negli anni di militanza nei movimenti della destra extraparlamentare, come risulta dalle condanne subite negli anni caldi della contestazione studentesca: a tale proposito è emblematico riportare quanto ha affermato Maurizio Avola, imputato di reato connesso, esaminato all'udienza del 14 marzo 96, che, avendolo conosciuto di persona, gli ha attribuito

una mentalità da terrorista, oltre che competenza in materia di esplosivi, e più in generale rapporti con Santapaola e la reggenza della “famiglia” di Caltagirone.

Ad ulteriore e concreta riprova della professionalità manifestata nel corso degli anni dall'imputato nel citato settore, deve segnalarsi un episodio portato a conoscenza della Corte da Antonino Calderone, che ha rivelato che proprio a Pietro Rampulla era stato richiesto di intervenire per disattivare un ordigno esplosivo di cui era stata riscontrata la presenza sull'autovettura del fratello Giuseppe, all'epoca referente indiscusso delle “famiglie” catanesi legate a Cosa Nostra palermitana. Tale episodio è stato confermato da Di Carlo, che ha riportato anche il commento sarcastico fatto anni dopo al ricordo dell'evento da parte dell'imputato, che si era rammaricato dell'occasione persa, cioè di aver evitato che il Calderone, osteggiato dal gruppo dei Corleonesi, trovasse la morte in quel particolare frangente.

Il fatto dunque che l'imputato fosse persona pratica di esplosivi, e che tale circostanza costituisse elemento di conoscenza diffuso fra gli appartenenti all'organizzazione criminosa, rende agevole spiegare il motivo per cui Giovanni Brusca, che era in contatto con i gruppi catanesi per sua stessa ammissione, ne avesse richiesto l'intervento, una volta appreso, nel corso del primo incontro con Salvatore Riina, che era necessario trovare qualcuno che fosse pratico di esplosivi; è evidente pure, di conseguenza, il riconoscimento di tale qualità da parte di tutti gli altri imputati di reato connesso che hanno partecipato alla fase dei preparativi dell'attentato.

Fatte queste premesse, non resta che registrare la preminenza del ruolo svolto rispetto a molti altri meri esecutori di ordini materiali: va ascritta infatti a Rampulla la realizzazione pratica di molte operazioni che richiedevano doti di specializzazione, di cui tutti gli altri evidentemente non godevano, che erano stati pertanto svolti da lui personalmente o sotto la sua supervisione, quali l'assemblamento della ricevente e il collegamento con la trasmittente, la sperimentazione della metodica empirica per saggiare l'efficacia della trasmissione e di ricezione del segnale

attraverso il collegamento dell'apparecchio ricevente con le lampadine flash, la direzione dei lavori durante l'attività di travaso dell'esplosivo, la determinazione di ricorrere al confinamento delle frazioni sotto terra ricoperte dal letame, il collegamento del detonatore alla ricevente perfezionato nel corso del caricamento del condotto, l'aiuto prestato a Ferrante per il trasporto dei bidoni al condotto, e infine la partecipazione alle prove di velocità e la presenza durante gli appostamenti.

Con riferimento alla partecipazione dell'imputato alla fase del caricamento ne va sottolineata la presenza non solo al materiale inserimento delle cariche nel condotto, ma anche per il tragitto dalla villetta, ove si era svolto il travaso, al condotto insieme a Biondino, Troia e a Ferrante.

Vero che quest'ultimo non è apparso sicurissimo di tale indicazione, che dimostra di aver ricavato non da un ricordo netto bensì da una deduzione, ma questa, se ripercorsa nel suo iter logico, consente comunque di ritenere che nell'operazione vi fosse coinvolto anche Rampulla. Ciò per una serie molteplice di argomentazioni: innanzitutto, la particolare competenza rivestita nel settore imponeva la sua presenza in un momento così delicato quale quello del trasporto delle singole frazioni, perchè era opportuno che vi fosse, in quel particolare frangente, qualcuno che fosse in grado di gestire non solo le operazioni di carico e scarico, ma anche eventuali situazioni di emergenza. Inoltre, va rilevato che Ferrante ha ricollegato il ricordo della presenza al fatto che, una volta arrivati alla villetta, gli operatori avevano trovato i bidoni dissotterrati da poco perchè uno dei presenti aveva rilevato che erano ancora caldi: da tale commento era derivato, secondo Ferrante, il fatto che Rampulla aveva tranquillizzato i presenti sul fatto che il caldo non avrebbe danneggiato l'esplosivo, e che invece, al contrario, il pericolo poteva derivare dal freddo. La narrazione che l'imputato ha fatto dell'evento rende pertanto chiaro che Rampulla dovesse essere presente nell'occasione, perchè nessun altro fra gli operatori sarebbe stato in grado di fornire un'indicazione così specifica.

A coronamento poi della ricostruzione esposta va sottolineato che si è sostenuto che i bidoni fossero stati già dissotterrati a ragion veduta, perchè in caso diverso Ferrante e gli altri

avrebbero assistito al dissotterramento, e quindi avrebbero indicato come presenti Battaglia o Troia, che a tale compito dovevano essere stati preposti, e che quindi, insieme, o uno dei due, è verosimile avessero effettuato l'adempimento per poi recarsi subito dopo al cunicolo.

Tutti gli operatori presenti nel corso dei preparativi nel territorio di Capaci concordano poi sulla sua assenza il giorno del verificarsi della strage, sul pernottamento durante l'appostamento in una casa e preliminarmente sull'episodio del tamponamento della sua auto.

Si è già esposta in sede di valutazioni sul periodo dell'appostamento il legame che in via logica è rilevabile fra l'incidente e la circostanza che l'imputato dovesse essere rifornito del cibo da Ferrante e Biondo perchè rimasto a piedi a causa dei danni che verosimilmente l'autovettura aveva riportato: quel che ora preme sottolineare a completamento dell'argomentazione è che Ferrante ha dichiarato di aver riconosciuto in questo appartamento l'immobile di cui aveva parlato La Barbera con riferimento al covo usato con Antonino Gioè come una delle basi di appoggio durante il periodo trascorso in latitanza, e dove, fra l'altro, lo stesso La Barbera, subito dopo il verificarsi della strage, si era recato, sbagliando, per prelevare Giovanni Brusca che usciva dalla riunione appena conclusasi nella villa di Guddo.

E' di conforto a tale ricostruzione l'apporto di Giovanni Brusca, che ha confermato che l'appartamento di via Ignazio Gioè era stato preso in affitto da Gioè, e che Rampulla vi aveva stazionato durante il periodo degli appostamenti.

L'effettiva individuazione dell'immobile costituisce dunque elemento di notevole spessore che riscontra inequivocabilmente le affermazioni sia di Ferrante che la Barbera sull'episodio relativo al Rampulla, che è avvalorato ancor di più nella sua efficacia probatoria dal fatto che è dimostrato che l'appartamento in questione era indiscutibilmente a disposizione della famiglia mafiosa, sia prima che durante che dopo la realizzazione della strage.

Ad avvalorare ulteriormente le chiamate di correttezza provenienti dai citati imputati nei confronti del Rampulla, va segnalata altra circostanza narrata da Ferrante Giovambattista, che nel corso di un periodo di comune detenzione aveva avuto modo di constatarne la rassegnazione all'idea



della irrogazione di sentenza di condanna per la strage, che era stata accettata sin da allora dall'imputato, che aveva raccontato a Ferrante che “ faceva finta che l'avessero colto in flagranza di reato”.

L'ulteriore dato che si indica a riscontro del coinvolgimento dell'imputato nella preparazione dell'attentato sta, ancora una volta, nell'esame del traffico telefonico, sulla base del quale è possibile registrare un dato di fatto incontestabile, e cioè che Pietro Rampulla il 5 maggio del 1992 aveva contattato con il suo cellulare ( 0337/463777) quello di La Barbera alle ore 17.36. Ora, pur se è vero che non è possibile attribuire con precisione a tale contatto alcuna causale certa, quel che certamente rileva è la registrazione di un contatto telefonico fra due soggetti che, apparentemente nessun tipo di contatto fra loro potevano avere, appartenendo essi a realtà, dal punto di vista territoriale, diametralmente opposte.

Sempre in ordine al profilo dei contatti telefonici, giova riportare parte della deposizione della Dott. ssa Pellizzari, utile a sottolineare la circostanza che nel periodo interessato Rampulla fosse lontano da casa:

*“Allora, mi pare che l'utenza è stata attivata nel mese di gennaio del '92 e disattivata nel '93, quindi comunque era attiva nel periodo che ci interessa, cioè nel mese di maggio del '92...SOMMA MARIA ROSARIA è la moglie di RAMPULLA PIETRO ne aveva la disponibilità, dall'analisi del traffico, è emerso che l'apparato , molto probabilmente, quasi certamente, era in uso a RAMPULLA PIETRO stesso in quanto sono state evidenziate moltissime telefonate per tutto il periodo in cui il traffico telefonico è stato analizzato, con l'utenza fissa installata nell'abitazione del RAMPULLA stesso, anche quella utenza è intestata a SOMMA MARIA ROSARIA, nonché moltissime telefonate con il cognato e cioè SOMMA TOMMASO, fratello di SOMMA MARIA ROSARIA; quindi ad utenze familiari, insomma, mediante a utenze familiari”.*

La frequenza dei contatti con i familiari si pone allora come indice altamente verosimile del fatto che l'imputato si trovasse, nel periodo indicato, fuori casa, ed era normale pertanto che avvertisse l'esigenza di dare sue notizie alla moglie.

Si deve segnalare infine che ha trovato puntuale riscontro negli accertamenti svolti dagli inquirenti quella parte delle dichiarazioni di Di Matteo relative alla circostanza che Pietro Rampulla usava recarsi ad Altofonte, in C. da Rebottone, dopo aver appreso la via per giungervi grazie a Gioè che gli aveva indicato la strada, a bordo di una su autovettura, un'Alfetta 1800 o 2000.

Nel registro automobilistico è stata infatti registrata a nome di Pietro Rampulla l'intestazione dell'autovettura Alfetta 2000 turbo diesel, targata CT 770517.

Trova così ulteriore riscontro la chiamata di correità proveniente dagli imputati dei quali si è fatta menzione nella parte generale dell'esposizione relativa al presente imputato: il quadro degli elementi probatori esposti rende pertanto attribuibili all'imputato tutti i reati contestati, grazie alla convergenza delle dichiarazioni degli imputati chiamanti in correità e degli imputati di reato connesso, riscontrate dagli ulteriori elementi cui si è fatto cenno nell'ultima parte.

Dal riconoscimento dell'attribuzione all'imputato dell'imputazione principale, deriva naturalmente quella di tutte le altre consequenziali; ai fini però del riconoscimento della responsabilità penale è determinante anche la riferibilità psicologica dei fatti al soggetto, che però non pone alcun problema dal punto di vista concettuale, potendo essa facilmente desumersi dalle diverse condotte poste in essere dal Rampulla, ciascuna delle quali non solo è di per sé autonomamente idonea a determinare il concorso nel reato di strage, ma lo è anche per rendere manifesta la piena volontarietà in capo all'imputato del fatto criminoso a cui, progressivamente, andava contribuendo con la sua condotta.

## **GRAVIANO GIUSEPPE**

E' rimasta totalmente priva di riscontro in questa sede l'accusa mossa da Giovambattista Ferrante nei confronti di Giuseppe Graviano, indicato nella qualità di soggetto che avrebbe materialmente recapitato nella villetta di Capaci l'altra parte di esplosivo, quella contenuta nei sacchi di tela plastificata: malgrado l'imputato abbia descritto l'evento in maniera particolarmente circostanziata, rivelando in via preliminare da chi era venuto l'impulso ad attrezzarsi per ricevere il materiale ( Salvatore Biondino), chi in quel frangente lo avesse aiutato a caricare i sacchi ( Biondo), quale la macchina usata da Giuseppe Graviano per portare l'esplosivo a Capaci, non è stato possibile identificare nessun tipo di elemento in base al quale riconoscere a Graviano tale compito.

L'assunto proposto da Ferrante è destinato pertanto a rimanere allo stato indimostrato.

## **PARTE TERZA**

### **I MANDANTI DELLA STRAGE**

#### **CAPITOLO PRIMO**

##### **I MOVENTI**

###### **Paragrafo I. I precedenti progetti di attentati**

Dopo aver esaminato nella parte seconda le emergenze processuali riguardanti la fase esecutiva della strage per cui è processo ed averne accertato la sicura riconducibilità ad affiliati di COSA NOSTRA, alcuni dei quali ricoprivano al suo interno ruoli di vertice, in quanto capimandamento e componenti della commissione provinciale di Palermo, occorre adesso verificare l'esattezza dell'ipotesi accusatoria che attribuisce l'ideazione e volizione del delitto ai componenti della predetta commissione di Palermo ed a quelli della commissione regionale, individuati quali organi competenti ad esprimere ai massimi livelli la volontà di questo sodalizio criminale.

A tal fine appare in primo luogo necessario individuare il movente del delitto, l'obiettivo cioè che lo stesso intendeva perseguire, onde stabilire se lo stesso rivestisse un'importanza strategica per l'intera organizzazione o se, invece, avesse natura e portata più limitate, circoscrivibili nella sfera di interessi personali o settoriali di singoli personaggi o di frazioni della compagine mafiosa.

Un primo dato certo dal quale iniziare tale indagine è costituito dall'individuazione in Giovanni FALCONE del soggetto che doveva essere eliminato nell'attentato di Capaci. E, invero, né la dottoressa MORVILLO, né gli agenti di scorta, né l'autista COSTANZA ricoprivano all'epoca incarichi che potessero in concreto pregiudicare gli interessi di affiliati di COSA NOSTRA, sicché essi rimasero coinvolti perché si trovavano con Giovanni FALCONE al momento dell'attentato (cosa diversa è stabilire se quest'ultimo potesse essere ucciso con modalità diverse che non coinvolgessero una cerchia così ampia di persone).

Peraltro, l'organizzazione mafiosa di cui ci si occupa aveva già da tempo progettato vari attentati ai danni del predetto Magistrato, come risulta da molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia convergenti in tal senso.

In particolare MUTOLO Gaspare (cfr. dich. del 21.2.1996) ha riferito di un progetto risalente al 1984/85 che prevedeva l'uccisione del Magistrato con dei piccoli lanciamissili del tipo Katiuscia lungo il tratto di strada alberato della Favorita che lo stesso doveva percorrere per raggiungere un villino di Valdesi, ove in quel periodo villeggiava, sito nei pressi di un gioielliere a nome FIORENTINO. Detto progetto era stato però accantonato perché il dottor FALCONE era scortato da vari agenti e si volevano evitare le conseguenze dello scontro armato che inevitabilmente ne sarebbe derivato.

Analoghe indicazioni ha fornito il FERRANTE (cfr. dich. del 24.10.1996), secondo il quale nel periodo estivo compreso tra il 1983 ed il 1986, periodo durante il quale GAMBINO Giuseppe aveva retto il mandamento di San Lorenzo, in cui ricadeva il territorio interessato, questi lo aveva incaricato di verificare la possibilità di compiere un attentato al Magistrato mentre soggiornava in una villetta di Piazza Valdesi, nella discesa di Mondello, sita nei pressi del ristorante LA SIRENETTA, di cui era direttore il cognato del FERRANTE a nome MINNECI Sebastiano, che gli avrebbe consentito di osservare dalle finestre di quel locale gli spostamenti del dottor FALCONE. Ed ha aggiunto il FERRANTE che si era pensato a due diverse modalità di esecuzione dell'attentato, la prima prevedeva l'uso di un fucile di precisione dal piano superiore rispetto all'ufficio del MINNECI per colpire il Magistrato allorché questi saliva nel terrazzo alle spalle della villetta per fare della ginnastica, progetto che però era stato poi scartato perché avrebbe consentito agli investigatori di individuare facilmente il luogo da cui sarebbero stati esplosi i colpi e, quindi, di risalire al MINNECI. Il secondo piano prevedeva l'impiego di due bazooka mentre il Magistrato percorreva la strada della Favorita che collega Palermo alla villetta, progetto questo che era stato abbandonato dopo che si era verificata la scarsa potenzialità dei bazooka.

Le indicazioni del FERRANTE trovano riscontro in quelle di BRUSCA Giovanni, il quale, nel confermare il progetto riferito dal FERRANTE (cfr. pagg. 203 ss. delle sue dich. del 27.3.1997) ha anche riferito che il bazooka era stato provato nel 1985, proprio in vista di un attentato al dottor FALCONE, su degli speroni rocciosi di una collina, all'interno di un terreno sito in San Giuseppe Iato di proprietà di suo zio BRUSCA Pasquale e se ne era accertata l'inidoneità, poiché l'arma non possedeva l'effetto dirompente voluto.

Della prova del bazooka aveva riferito anche DI MAGGIO Baldassare nelle sue dichiarazioni rese al P.M. in data 4 maggio 1993, dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, essendosi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., poiché era stata data lettura di tali dichiarazioni prima dell'entrata in vigore della legge n. 267/1997 e prevedendo in tal caso le disposizioni transitorie di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge medesima l'utilizzabilità degli atti, salvo che le parti non richiedano la citazione del dichiarante per un nuovo esame, richiesta che nella fattispecie non è stata avanzata all'udienza dell'1 settembre 1997, prima che la Corte si ritirasse in Camera di consiglio per la deliberazione finale.

Nelle predette dichiarazioni il DI MAGGIO ha riferito di tale prova del bazooka, verificatasi alla sua presenza, ed in proposito sono stati effettuati dei rilievi tecnici e fotografici in atti che hanno accertato gli effetti dell'esplosione provocata dall'arma sugli speroni rocciosi.

Dell'attentato al Magistrato nel periodo in cui si trovava nella villetta estiva di Mondello ha riferito anche ANZELMO Francesco Paolo (cfr. dich. del 27.11.1996), che ha detto che si erano occupati dell'organizzazione del medesimo il GAMBINO e MADONIA Antonino e che egli aveva fatto un sopralluogo con i predetti, nonché con GANCI Raffaele, per osservare la villetta in cui trascorrevano le vacanze il dottor FALCONE, vicina alla SIRENETTA.

Il BRUSCA ha anche riferito di un altro progetto di attentato, precedente a quello di Piazza Valdesi, perché risalente al 1983, poco dopo la strage in cui aveva trovato la morte il Giudice Rocco CHINNICI, capo dell'Ufficio Istruzione degli Affari penali del Tribunale di Palermo in cui lavorava anche il dottor FALCONE. All'epoca, secondo le dichiarazioni del BRUSCA (cfr. verb. del

17.3.1997), questi aveva ricevuto l'incarico dal RIINA insieme a MADONIA Antonino di controllare gli spostamenti del dottor FALCONE ed era stato progettato di ucciderlo collocando dell'esplosivo, da innescare con un telecomando a distanza, in un vespone o in un furgoncino posteggiato tra i pilastri all'ingresso del Tribunale. Questo progetto era stato poi abbandonato, dopo un periodo di osservazione protrattosi per una decina di giorni, per non coinvolgere un numero assai elevato di persone, tra cui i familiari dei detenuti che frequentavano le aule giudiziarie.

Il BRUSCA ha, inoltre, riferito nella stessa udienza di altro antico progetto di attentato, che prevedeva l'uso di fucili e mitragliatori, da eseguire sulla strada che da Palermo a Castellammare, che a volte percorreva il Magistrato per andare a trovare degli amici nella zona del Trapanese, ove lo stesso aveva lavorato in precedenza per alcuni anni.

Di altro progetto di attentato, risalente al periodo 1985/86 e da eseguirsi in via Notarbartolo di Palermo, ove il Magistrato abitava, hanno riferito GANCI Calogero e lo ANZELMO. Il primo ha dichiarato (cfr. verb. del 21.9.1996) che all'epoca, dopo la collaborazione del BUSCETTA ed avendo il dottor FALCONE istruito il maxiprocesso di Palermo contro COSA NOSTRA, si era pensato di ucciderlo all'uscita dalla predetta abitazione, appostandosi con dei mitragliatori nella villa POTTINO sita all'angolo opposto del portone dello stabile, progetto questo che era stato però accantonato in considerazione dell'efficace controllo delle forze dell'ordine che si effettuava nella zona.

Lo ANZELMO ha dichiarato (cfr. verb. del 27.11.1996) che nel 1985, dopo l'omicidio del Commissario CASSARA', si era progettato di uccidere con la stessa tecnica il dottor FALCONE, colpendolo non appena usciva dall'abitazione di via Notarbartolo e prima che salisse in auto, ma il Magistrato, dopo la tragica fine del predetto funzionario di polizia, aveva adottato ulteriori cautele ed aveva fatto salire l'auto blindata sul marciapiede antistante il portone d'ingresso, in modo da non rimanere allo scoperto.

Mentre però tutti i progetti summenzionati non erano mai giunti ad uno stadio giuridicamente rilevante, neanche sotto il profilo del tentativo, discorso diverso vale per l'attentato all'Addaura, sul

quale occorre sia pur brevemente soffermarsi. In data 21 giugno 1989 personale della Polizia di Stato rinveniva tra gli scogli, a pochi metri dalla riva, una borsa sportiva, collocata a fianco del passaggio obbligato per la discesa al mare che avrebbe dovuto percorrere il Magistrato dalla villa presa in locazione per il periodo estivo. All'interno del borsone si trovava un ordigno esplosivo, costituito da cinquantotto cartucce, per un presumibile peso complessivo di oltre undici chili, con detonatori collegati ad un'apparecchiatura elettrica azionabile con comando a distanza e forse innescabili anche con dispositivo a contatto (cfr. relazione di consulenza tecnica collegiale dei periti CORAZZA, DELOGU e LO TORTO, acquisita agli atti). Dagli accertamenti compiuti emergeva, altresì, che l'ordigno, che era stato fatto brillare poco dopo il rinvenimento, era stato collocato in quel luogo tra le ore 11 e le ore 14 del giorno precedente e che dal 18 giugno si trovava a Palermo una delegazione di Magistrati e di funzionari di polizia elvetici, condotti dalla dottoressa Carla DEL PONTE, per effettuare una rogatoria nell'ambito di indagini sul riciclaggio internazionale di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Per questa ragione la delegazione si era incontrata con Giovanni FALCONE, che stava conducendo indagini collegate nell'inchiesta denominata "Pizza Connection", al fine di organizzare una serie di interrogatori (cfr. sul punto le dich. del Magistrato del 12.7.1989, dalle quali risulta anche che nello stesso periodo egli stava concorrendo per la nomina a Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ufficio questo della Procura che a seguito dell'allora imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale avrebbe assunto l'esclusiva titolarità delle indagini, essendo stata abolita la figura del giudice istruttore, competente per le indagini più complesse).

In ordine alla matrice di tale attentato vanno segnalate, per la loro provenienza da fonti direttamente informate dei fatti e qualificate ad avere una conoscenza dei medesimi, le dichiarazioni del FERRANTE e del BRUSCA.

Il primo ha riferito (cfr. verb. del 24.10.1996) che pochi giorni prima che i mass media dessero la notizia del fallito attentato dell'Addaura egli aveva prelevato per ordine del BIONDINO un quantitativo di circa 30-40 chili di esplosivo in candelotti da circa 3-4 centimetri, esplosivo che,



secondo quanto riferitogli dal BIONDINO, era stato richiesto da MADONIA Antonino, figlio del capomandamento di Resuttana, nel cui territorio ricadeva l'Addaura.

Il BRUSCA ha dichiarato (cfr. verb. del 27.3.1997) di aver incontrato il RIINA pochi giorni dopo questo attentato e di aver sentito lo stesso esprimere disappunto per la sua mancata riuscita, in quanto egli diceva che sarebbe stato il momento giusto per attuarlo, essendo il Magistrato bersaglio di critiche delegittimanti provenienti da una parte dell'ambiente giudiziario e potendosi più facilmente attribuire la responsabilità dell'attentato a personaggi dei servizi segreti. Sullo stesso argomento il BRUSCA era tornato a parlare con il RIINA quando era stata divulgata la lettera anonima in cui si muovevano delle accuse all'operato di magistrati palermitani, tra i quali il dottor FALCONE, ed in quell'occasione il RIINA, oltre a rammaricarsi ancora del fallimento dell'attentato gli diceva chiaramente che esso era stato posto in essere da COSA NOSTRA. Ulteriore conferma di tale circostanza il BRUSCA aveva poi avuto dal RIINA allorché i mezzi di informazione avevano dato notizia delle indagini sul dottor DI PISA quale possibile autore della lettera anonima summenzionata.

## **Paragrafo II. L'attività giudiziaria svolta da Giovanni FALCONE**

Le emergenze processuali evidenziano in modo incontestabile che tutti i progetti di attentato ai danni di Giovanni FALCONE di cui si è detto sopra trovavano la loro causa nell'attività giudiziaria svolta da quest'ultimo, attività che era stata incessantemente volta a contrastare il dilagare del fenomeno mafioso, le cui propaggini si erano estese a vari settori del tessuto politico, economico e sociale non solo a livello regionale, settori sui quali esercitava un perverso effetto inquinante.

Man mano che il Magistrato approfondiva le proprie indagini su tale fenomeno, che in Palermo storicamente coincideva con l'attività dell'associazione criminale denominata COSA NOSTRA, acquistava sempre più precisa consapevolezza del fatto che le innumerevoli e multiformi manifestazioni illecite di matrice mafiosa che costituivano oggetto dei vari procedimenti da lui istruiti non rappresentavano altro che le diverse sfaccettature di un'unica realtà, quella appunto riconducibile a COSA NOSTRA. Giovanni FALCONE aveva compreso che non operava sul territorio palermitano una molteplicità di autonome organizzazioni criminali più o meno ampie di tipo mafioso, di volta in volta tra loro contrapposte o alleate, ma che, invece, almeno nel momento storico a partire dal quale il Magistrato aveva svolto la propria analisi operativa, esisteva un organismo unitario e strutturato in modo verticistico, alla cui base vi erano le diverse articolazioni territoriali, le "famiglie", che controllavano una porzione di territorio comprendente uno o più quartieri in ambito metropolitano ovvero un paese o una frazione in ambito extraurbano e che poi si raccordavano in organismi più ampi e centralizzati, i mandamenti, costituiti da almeno tre "famiglie" operanti su territori limitrofi, che a loro volta erano rappresentati nella commissione provinciale di Palermo, composta di norma da un esponente (che a partire da un certo momento storico si identificava con il capo) per ogni mandamento.

Stante il carattere unitario e fortemente centralizzato di tale realtà criminale, Giovanni FALCONE avvertì che la dispersione delle energie investigative negli infiniti rivoli dei diversi procedimenti scaturenti da ogni singola attività illecita posta in essere da COSA NOSTRA avrebbe comportato il

conseguimento di risultati assolutamente inadeguati rispetto sia agli sforzi profusi che all'entità del fenomeno da contrastare ed avrebbe, inoltre, impedito di cogliere gli aspetti più inquietanti di tale fenomeno, quelli cioè che non si manifestano all'esterno con il clamore dell'episodio omicidiario o comunque violento ma che costituiscono, invece, il prodotto di una silente e sotterranea attività di acquisizione di spazi di potere e di risorse economiche sempre più ampi. Attività questa che non si esprime necessariamente nelle forme di una fattispecie delittuosa e che anche quando ciò avviene non è facilmente percepibile dall'esterno senza indagini mirate che non possono prendere le mosse da una specifica "notitia criminis", spesso mancante, bensì dall'analisi accurata delle linee di tendenza del fenomeno complessivo.

Da questa comprensione delle caratteristiche del fenomeno mafioso e delle esigenze investigative atte a contrastarlo nasce l'elaborazione del "metodo FALCONE", cioè delle tecniche di indagine più appropriate per l'acquisizione di elementi probatori che potessero dimostrare in modo inoppugnabile le responsabilità degli affiliati di COSA NOSTRA, ponendo fine al mito della sua invincibilità. Venne così costituito presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo un "pool" di magistrati, incaricato di seguire tutte le indagini sulla criminalità di stampo mafioso. Ciò rispondeva non solo all'esigenza di una suddivisione del rischio, atta a tutelare maggiormente l'incolumità del singolo magistrato, maggiormente esposto a pericolo quando è l'unico depositario di un importante patrimonio di conoscenze, ma anche ad agevolare quella circolazione delle conoscenze (senza il timore di fughe di notizie che possono avere effetti assai negativi) tra tutti coloro che si occupavano di indagini di mafia che è premessa indispensabile per una migliore comprensione del fenomeno complessivo. Essendo, infatti, unitaria la realtà criminale che da origine alle varie manifestazioni illecite, ne consegue che ogni delitto di COSA NOSTRA non può essere considerato, a differenza degli altri reati, un episodio a se stante, ma bensì come l'anello di una lunga catena, traendo esso causa dai fatti precedenti ed a sua volta creando le premesse per quelli successivi. Solo in tale visione unitaria è possibile trovare le chiavi di lettura per la ricerca delle causali del singolo delitto e per individuare gli spunti investigativi più utili all'accertamento delle responsabilità personali degli

autori del crimine predetto. L'accentramento delle indagini di mafia in un unico "pool" e la circolazione delle notizie al suo interno consentivano, pertanto, all'Ufficio giudiziario di cui Giovanni FALCONE era uno dei principali motori di non disperdere nessuno dei tasselli emergenti dalle molteplici attività investigative svolte e di ricomporli in un mosaico meno incompleto e, quindi, di interpretazione meno complessa.

Nello svolgimento di tale attività investigativa Giovanni FALCONE attribuiva particolare importanza alle indagini di carattere patrimoniale ed economico, e ciò non solo perché convinto del fatto che per intaccare il potere di COSA NOSTRA fosse indispensabile "impoverirla", confiscare cioè le sue enormi disponibilità finanziarie, ma anche perché riteneva fondatamente che ad una ricerca tecnicamente corretta fosse più facile rinvenire le ingenti ricchezze accumulate da questa organizzazione nello svolgimento delle sue attività illecite piuttosto che le altre tracce materiali dei reati commessi. Da qui il suo certosino lavoro di ricerca, che non trascurava neanche i dettagli apparentemente insignificanti, per ricostruire i numerosi passaggi attraverso i quali COSA NOSTRA è solita occultare i flussi economici provenienti dalle sue attività, avvalendosi di una molteplicità di canali non solo in ambito nazionale. E Giovanni FALCONE, consapevole di tale realtà, ebbe cura di allacciare anch'egli proficui rapporti di lavoro con le autorità giudiziarie di vari Paesi, tra cui la Svizzera, sede tradizionalmente privilegiata per il transito o il deposito di attività finanziarie bisognose di occultare le proprie origini per la sua legislazione particolarmente rigorosa nella tutela del segreto bancario, nonché gli Stati Uniti d'America, ove esiste una COSA NOSTRA altrettanto organizzata e potente con la quale quella isolana svolgeva la sua attività più redditizia, quella del traffico internazionale della droga, come già si è detto sopra.

Giovanni FALCONE avvertiva, quindi, l'esigenza di una collaborazione internazionale delle indagini contro il fenomeno mafioso, il quale non conosceva da parte sua le barriere nazionali e che si avvantaggiava, invece, di quelle poste dagli Stati, che rendevano più difficoltose dette indagini. Il Magistrato cercò di sopperire a tali difficoltà allacciando una rete personale di contatti con alcuni dei più validi inquirenti dei predetti Paesi e di numerosi altri, apportando nel lavoro comune il

prezioso bagaglio della sua straordinaria esperienza e del suo acume, che gli valsero la stima incondizionata dei suoi colleghi, che sopravvive alla sua morte e ricevendo da loro importanti informazioni ed utili suggerimenti che arricchirono ulteriormente il suo patrimonio di conoscenze.

Elemento caratterizzante di questa suo così intenso lavoro investigativo è stato costituito dalla ricerca scrupolosa del dato probatorio certo, in mancanza del quale ogni ipotesi accusatoria è destinata a rimanere un mero teorema, come tale privo di qualsiasi validità nelle aule giudiziarie e l'attività inquirente, lungi dal conseguire i suoi obiettivi, non fa che rafforzare il "prestigio" dell'associazione mafiosa.

I metodi di lavoro elaborati da Giovanni FALCONE trovarono la loro più emblematica ed efficace applicazione nell'indagine, nel corso della quale vennero progressivamente affinati, sfociata nel maxiprocesso di Palermo nei confronti dei più autorevoli esponenti di COSA NOSTRA, indagine che finì per abbracciare i più disparati settori di attività illecita di questa organizzazione, dagli omicidi alle estorsioni, al traffico della droga, agli intrecci politico-affaristici, ai reati contro l'amministrazione della giustizia e così via.

Come risulta dalle sentenze del più corposo troncone in cui venne separata la predetta attività istruttoria, noto come il primo maxiprocesso di Palermo a COSA NOSTRA, il procedimento in questione prese l'avvio dal rapporto congiunto del 13 luglio 1982 della Squadra Mobile della Questura di Palermo e del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, con cui venivano denunciati GRECO Michele ed altre 160 persone, quali responsabili di vari reati, tra i quali numerosi omicidi commessi nell'arco temporale intercorrente tra il 23 aprile 1981, giorno in cui venne ucciso BONTATE Stefano ed il 17 aprile 1982, data dell'omicidio di CORSINO Salvatore.

A seguito di tale rapporto la Procura di Palermo emetteva nel luglio del 1982 vari ordini di cattura per i reati di associazione per delinquere aggravata e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dopo la formalizzazione dell'istruttoria il Giudice istruttore adottava nei confronti dei medesimi imputati già colpiti dagli ordini di cattura, oltre ottanta, il mandato di cattura n. 343/82 del 17 agosto 1982, mentre procedeva a piede libero nei confronti degli altri indiziati

indicati nel rapporto. Venivano, quindi, riuniti tutti i procedimenti già pendenti per i fatti denunciati nel rapporto e si disponevano indagini bancarie e patrimoniali nei confronti degli indiziati.

Successivi rapporti del 14 settembre, 11 e 23 ottobre 1982 e del 24 marzo 1983 della Squadra Mobile di Palermo ampliavano l'oggetto delle indagini ai gruppi mafiosi operanti nelle borgate di Ciaculli, di Corso dei Mille e della Kalsa, mentre ulteriori ampliamenti derivavano dalla trasmissione all'Ufficio istruzione di Palermo da parte di quello di Trento, a seguito di declaratoria di incompetenza del 20.1.1983, di un procedimento per traffico internazionale di droga nei confronti dei fratelli GRADO, dei fratelli FIDANZATI e di TOTTA Gennaro, relativo ai traffici di stupefacenti operati nella piazza di Milano negli anni '79 ed '80 dalle predette "famiglie", nonché all'acquisto da parte dei GRADO presso fornitori turchi di morfina base, che veniva poi da loro trasportata in Sicilia per la trasformazione in eroina.

Venivano, altresì, acquisiti i rapporti della Guardia di Finanza del 23.10.1982 e del 10 e del 22 marzo 1983, relativi agli accertamenti fiscali e patrimoniali compiuti nei confronti di imprese facenti capo al gruppo dei GRECO, di AIELLO Michelangelo ed al gruppo di BONURA, BUSCEMI e PIAZZA.

L'1 marzo 1983 iniziava a collaborare con l'A.G. CALZETTA Stefano, presentatosi al posto di Pronto Soccorso di via Roma a Palermo, che oltre alla cattura di alcuni latitanti, forniva utili indicazioni sul gruppo mafioso degli ZANCA, al quale egli era vicino, nonché sulle attività illecite delle "famiglie" VERNENGO, TINNIRELLO, MARCHESE ed altre. Il 6 maggio 1983, mentre era in corso l'interrogatorio del CALZETTA da parte del Giudice istruttore di Palermo, un attentato dinamitardo distruggeva una fabbrica di proprietà dei fratelli del CALZETTA, che poco tempo dopo interrompeva la lucida collaborazione sino ad allora intrapresa. Sulla scorta delle dichiarazioni del CALZETTA e delle attività di indagine il Giudice istruttore emetteva il mandato di cattura n. 237/83 del 31 maggio 1983 nei confronti di GRECO Michele + 124 per reati associativi.

Poco dopo un barbaro attentato poneva fine alla vita del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI, che sino ad allora si era personalmente occupato del ramo principale dell'inchiesta.

E, tuttavia, la perdita di un così valoroso Magistrato non arrestava l'attività dell'Ufficio Istruzione di Palermo, che in data 8 agosto 1983 emetteva i mandati di cattura nn. 372/83 e 373/83 nei confronti delle persone accusate dal CALZETTA di omicidi ed altri delitti.

Veniva, inoltre, acquisito il rapporto della Squadra mobile di Palermo del 4 luglio 1983, relativo all'arresto di TESTA Giuseppe, trovato in possesso a Bangkok di una valigia contenente kg 1,7 di eroina, episodio questo che da successivi accertamenti risultava collegato ad un più vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto dalla "famiglia" mafiosa dei MARCHESE.

Di notevole rilievo era l'arresto in Spagna di AZZOLI Rodolfo, che interrogato in sede di rogatoria internazionale a Madrid il 17 novembre 1983 non solo confermava i rifornimenti da parte della famiglia GRADO di morfina base acquistata dai turchi e trasformata in eroina nei laboratori siciliani, ma forniva altresì ulteriori spunti investigativi che portavano ad accertamenti bancari presso l'agenzia del Banco di Bilbao di Benidorm (città in cui si era riscontrata la presenza di vari esponenti di COSA NOSTRA, tra cui i fratelli GRADO), da cui emergeva che a partire dall'ottobre del 1980 su di un conto corrente intrattenuto presso quell'agenzia erano stati effettuati numerosi versamenti per un ammontare complessivo di diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo e che inoltre lo AZZOLI aveva acquistato diversi immobili dal novembre del 1981.

Ulteriori indagini bancarie sui conti correnti ed i libretti di deposito a risparmio di pertinenza di GRADO Giacomo presso la succursale n. 16 della Sicilcassa di Palermo consentivano di accertare con prove documentali che su tali conti erano state accreditate somme dell'ammontare di circa 25 miliardi di lire.

Venivano ancora acquisiti nel corso delle indagini elementi probatori da cui emergevano rapporti tra COSA NOSTRA e le "famiglie" napoletane dei NUVOLETTA, ZAZA e BARDELLINO nel traffico di droga e nel contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Con provvedimento del 21.3.1984 veniva riunito il procedimento nei confronti di MARCHESE Filippo + 36, imputati di reati associativi, omicidiari ed altro, a seguito delle dichiarazioni rese da

SINAGRA Vincenzo del 1956, tratto in arresto il 12.8.1982 e che aveva iniziato a collaborare con l'A.G. dal 12.11.1983, fornendo utili indicazioni in ordine alle vicende criminali che avevano interessato in particolare la "famiglia" di MARCHESE Filippo di Corso dei Mille e consentendo la scoperta della c.d. camera della morte, sita nei locali di Piazza S.Erasmo, ove gli affiliati si riunivano per interrogare, torturare ed uccidere le proprie vittime. All'interno di quel covo si rinvenivano armi, munizioni, esplosivi e circa g. 900 di eroina, nonché delle corde con cappi ed un bastone, sui quali erano presenti sostanze pilifere appartenenti a vari soggetti. Sulla scorta delle dichiarazioni del SINAGRA e delle conseguenti indagini il Giudice istruttore aveva emesso nell'ambito del procedimento poi riunito il mandato di cattura n. 71/84 del 29.2.1984 contro SINAGRA Vincenzo + 23, imputati tra l'altro di vari omicidi, tra cui quello del perito del Tribunale di Palermo GIACCONE Paolo, commesso in quella città l'11 agosto 1982.

In data 2.4.1984 il Giudice istruttore emetteva altro mandato di cattura, recante il n. 111/84, nei confronti di GRECO Michele + 12 per gli omicidi commessi tra il Natale del 1982 ed il 16 marzo 1983 nel quadro della sistematica attività di sterminio attuata dalla fazione vincente di COSA NOSTRA ai danni di familiari e di persone comunque vicine a BUSCETTA Tommaso ed a GRECO Giovanni, inteso "Giovannello".

In data 19.4.1984 il Giudice istruttore sentiva nella qualità di indiziato SALVO Antonino, esattore di Salemi.

Frattanto nuovi filoni investigativi erano stati aperti grazie alla collaborazione avviata tra le autorità inquirenti di Palermo e degli U.S.A. di cui si è già detto, riguardanti imponenti traffici di eroina tra la Sicilia e Stati Uniti ed i relativi dati probatori acquisiti consentivano il 9 aprile 1984 un'operazione condotta simultaneamente dalle Polizie dei due Paesi che portava all'arresto di numerose persone indagate nell'inchiesta nota come "Pizza Connection". Dopo gli interrogatori di rito, gli atti venivano trasmessi al Giudice istruttore di Palermo, che in data 22.5.1984 ne disponeva la riunione al processo principale.



Importanti elementi probatori venivano, altresì, forniti dalle indicazioni rese da CONIGLIO Salvatore in merito ad un rilevante traffico di eroina e cocaina tra Palermo ed alcune città del Nord, tra cui Milano.

Un altro procedimento trasmesso per competenza dall'A.G. di Roma e riunito a quello principale con provvedimento del 2.5.1984 era quello instaurato a conclusione di approfondite indagini del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, sfociate nel rapporto del 17.11.1983, riguardante l'attività illecita svolta dal clan dei FERRERA, intesi "cavadduzzu", appartenenti alla "famiglia" catanese di COSA NOSTRA facente capo a SANTAPAOLA Benedetto ed attivi in un traffico di stupefacenti sulla piazza della Capitale nonché in un più vasto traffico di stupefacenti che aveva i suoi canali di approvvigionamento di hashish, morfina ed eroina nel Medio Oriente ed era collegato a "famiglie" mafiose del Palermitano. In tale ambito di indagini si inquadra l'arresto a Parigi all'aeroporto di Orly il 10.11.1981 di GASPARINI Francesco, trovato in possesso di Kg 4,5 di eroina purissima, divenuto poi collaboratore della Giustizia, nonché le chiamate in correità operate dal cittadino thailandese KOH BAK KIN, grosso esportatore di eroina, da THOMAS Alan, organizzatore di una rete di corrieri della droga, da DE RIZ Pietro e da DATTILO Sebastiano, inteso il "nano".

Il 14 luglio 1984 si verificava, intanto, un evento importante per l'ulteriore sviluppo delle indagini, e cioè il rientro in Italia di BUSCETTA Tommaso, a conclusione di un lungo iter procedurale per l'estradizione dal Brasile, ove il BUSCETTA era stato tratto in arresto il 15.12.1983. Quest'ultimo, ormai posto al di fuori dell'organizzazione COSA NOSTRA e ricercato dai corleonesi, avversari delle persone a lui più vicine, e cioè BADALAMENTI Gaetano e SALOMONE Antonino, anch'essi "posati", nonché BONTATE Stefano e INZERILLO Salvatore, entrambi uccisi, dopo aver subito anche la perdita di numerosi congiunti per mano dei corleonesi, decideva di iniziare la sua collaborazione con l'A.G. a partire dal suo interrogatorio del 16 luglio 1984. Il BUSCETTA meglio degli altri collaboratori sino ad allora esaminati, dato il diverso spessore della sua posizione all'interno di COSA NOSTRA, riusciva a fornire un quadro preciso delle regole che disciplinavano

il funzionamento di questo organismo, del suo organigramma interno e delle ragioni che avevano portato alla c.d. seconda guerra di mafia (termine questo che egli rifiutava, in quanto rappresentava che non si era trattato di un conflitto dichiarato tra “famiglie” mafiose rivali, bensì un’attività di sterminio posta in essere in modo pressoché unilaterale da una fazione ai danni di quella opposta) che aveva insanguinato le vie di Palermo dall’aprile del 1981.

Nel frattempo approfondite indagini bancarie consentivano di scoprire una negoziazione di titoli per circa 600 milioni da parte di impiegati della S.A.T.R.I.S. S.p.A., nonché il riciclaggio di ingenti quantitativi di dollari statunitensi.

La struttura di COSA NOSTRA delineata dalle rivelazioni del BUSCETTA e confermata dalle approfondite indagini che nel corso di quegli anni erano state svolte dal “pool” antimafia nel quale operava Giovanni FALCONE portava all’emissione del mandato di cattura n. 323/84 del 29.9.1984 nei confronti di ABBATE Giovanni + 365 per reati associativi ed altri delitti contestati in ben 321 capi di imputazione, che costituiva una tappa assai significativa dell’attività d’indagine condotta a così largo raggio per tanti anni e nel quale trovava piena espressione in un provvedimento giudiziario la consapevolezza della realtà essenzialmente unitaria di COSA NOSTRA, che superava le precedenti erronee concezioni del fenomeno mafioso come un coacervo di bande criminali fra loro autonome.

A breve distanza di tempo dall’emissione di questi provvedimenti restrittivi, che colpivano al cuore per la profondità dell’analisi il mondo della criminalità mafiosa, quest’ultimo subiva un’ulteriore sconvolgimento con l’avvio della collaborazione con l’A.G. il 16.10.1984 di CONTORNO Salvatore, elemento di spicco della “famiglia” mafiosa di Santa Maria di Gesù e detenuto dal 23.3.1982. Il CONTORNO, confermando nella sostanza le dichiarazioni del BUSCETTA in ordine alle regole di funzionamento ed alle dinamiche interne di COSA NOSTRA, apportava ulteriori e più aggiornati elementi di conoscenza sull’organigramma dell’associazione e su alcuni delitti dalla medesima posti in essere.

Le dichiarazioni dei predetti, inoltre, unitamente agli elementi acquisiti sulla base di indagini bancarie, intercettazioni telefoniche, prove documentali e dichiarazioni di altri testi fornivano preziosi elementi di conoscenza in ordine all'attività di collegamento svolta dai cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio per conto di COSA NOSTRA con centri di potere politico-affaristici. Nei confronti dei predetti veniva, pertanto, emesso in data 12.11.1984 il mandato di cattura n. 390/84 per reati associativi.

Ulteriori indagini istruttorie venivano avviate, sulla scorta delle dichiarazioni rese all'A.G. da BONO Benedetta e COLLETTI Vincenzo, rispettivamente amante e figlio del rappresentante della "famiglia" di Ribera COLLETTI Carmelo, in precedenza assassinato, nonché sulla base di intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in ordine ai collegamenti intrattenuti dal SANTAPAOLA con elementi di spicco di COSA NOSTRA della Sicilia occidentale, come il predetto COLLETTI Carmelo - che nel corso di intercettazioni ambientali effettuate in Canada presso la latteria di VIOLI Paul veniva indicato quale capomandamento facente parte della commissione di Agrigento - come FERRO Antonio, rappresentante della "famiglia" di Canicattì (Ag) e AGATE Mariano, indicato dal CONTORNO quale rappresentante della "famiglia" di Mazara del Vallo, insieme al quale il SANTAPAOLA era stato controllato in territorio di Campobello di Mazara il 13.8.1980.

In data 8 novembre 1985 veniva depositata la monumentale sentenza – ordinanza di rinvio a giudizio, nel quale trovava la sua più compiuta espressione l'analisi del "modus operandi" e dei settori delle attività illecite svolte da COSA NOSTRA nel periodo interessato dalla complessa attività investigativa condotta da Giovanni FALCONE e dagli altri magistrati del "pool" antimafia diretto dal Consigliere istruttore Antonino CAPONNETTO.

In proposito può affermarsi senza tema di plausibile smentita che lo straordinario salto di qualità che era stato così impresso alla conoscenza di COSA NOSTRA dall'incalzare delle indagini e delle emergenze processuali e dall'affinamento del metodo investigativo che di pari passo si andava realizzando nell'ambito della predetta attività istruttoria avrebbe costituito per tutti gli operatori

giudiziari e per le forze di polizia impegnati nel contrasto alla criminalità mafiosa un imprescindibile punto di riferimento per l'ulteriore lavoro di approfondimento e di aggiornamento della conoscenza di questa realtà criminale.

Ma i risultati conoscitivi a quel tempo raggiunti avrebbero, altresì, ispirato la migliore produzione legislativa in tema di misure contro il fenomeno mafioso, perché essendo state concretamente individuate l'essenza unitaria della più pericolosa tra le associazioni criminali aventi tale natura e le proteiformi modalità attraverso cui essa si arricchisce e si potenzia, intrecciando perversi legami con alcuni settori del mondo politico – istituzionale e della società civile, indubbiamente diveniva più agevole la scelta dei mezzi idonei a debellare tale fenomeno.

### **Paragrafo III. L'attività di Giovanni FALCONE nella qualità di Direttore Generale degli Affari penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia**

La profonda conoscenza del fenomeno mafioso acquisita sul campo dell'attività giudiziaria da Giovanni FALCONE, come si è detto sopra, lo proponeva certamente come uno dei personaggi tecnicamente più qualificati ad assumere presso gli Organi statali competenti alla formulazione ed esecuzione dell'indirizzo politico - amministrativo un incarico di proposizione degli strumenti legislativi ed amministrativi più adatti a contrastare il fenomeno mafioso. Il Magistrato aveva la precisa consapevolezza, che del resto costituiva opinione pressoché unanimemente condivisa in modo più o meno coerente in ogni settore, del fatto che lo sforzo giudiziario fosse una sola delle componenti, necessaria ma non la più importante, dell'impegno che le Istituzioni dello Stato dovevano assumere in modo più pregnante per sradicare una realtà criminale profondamente radicata nel tempo ed in settori non limitati della società, realtà che nonostante gli obiettivi risultati sino ad allora conseguiti sul piano investigativo e giudiziario non era stata sostanzialmente intaccata, ma poteva anzi esibire in modo tracotante il proprio strapotere, come attestava tragicamente, tra l'altro, la serie di omicidi di uomini delle istituzioni verificatasi anche dopo la summenzionata ordinanza di rinvio a giudizio e che avrebbe poi avuto uno dei momenti culminanti nella strage per cui è processo.

Avvertiva pienamente Giovanni FALCONE l'esigenza di disporre di più incisivi strumenti di contrasto al crimine organizzato e di creare una struttura unitaria e centralizzata anche a livello nazionale sia tra le forze di Polizia sia tra gli organi giudiziari per coordinare tutte le attività necessarie a fornire una risposta adeguata all'attacco proveniente da un'associazione che non conosceva confini regionali e neanche statali. E, infatti, la previsione di un sistema di strumenti di cooperazione tra gli Stati interessati dal fenomeno del crimine organizzato costituiva un'altra delle esigenze avvertite dal Magistrato.

Sotto questo profilo può senz'altro affermarsi che il momentaneo abbandono da parte di Giovanni FALCONE delle funzioni giudiziarie per ricoprirne altre di carattere amministrativo non rappresentava certamente un disimpegno dalla sfera di interessi a cui egli aveva dedicato sino ad allora la sua vita professionale ma bensì costituiva una prosecuzione di tale impegno coerente alle premesse sopra indicate.

E, tuttavia, tale ricostruzione della realtà sarebbe incompleta se si tralasciasse di far riferimento ad altre ragioni che pure ebbero un certo peso nell'indurre il Magistrato a fare quella scelta, ragioni alle quali deve, quindi, farsi un sia pur sintetico accenno.

Dalle risultanze documentali e dalle complessive indicazioni fornite in proposito dai colleghi del Magistrato, da Giuseppe AYALA ad Alfredo MORVILLO, da Mario ALMERIGHI a Vito D'AMBROSIO, nonché da coloro che gli furono vicini nello svolgimento della sua attività presso il Ministero di Grazia e Giustizia, dal Ministro pro tempore Claudio MARTELLI a Livia POMODORO ed a Liliana FERRARO, emerge in modo inconfutabile una situazione di grave disagio nello svolgimento della sua attività professionale in cui ebbe a trovarsi Giovanni FALCONE dopo che Antonino CAPONNETTO ebbe a lasciare la sua carica direttiva dell'Ufficio Istruzione di Palermo. Dopo le note vicende che portarono alla nomina per tale incarico, al quale aveva concorso anche FALCONE, di Antonino MELI, magistrato di grande impegno professionale e con un'anzianità di servizio notevolmente superiore a quella del suo concorrente, ma certamente anche molto meno esperto di questi nella conoscenza della realtà criminale di COSA NOSTRA, molte delle strategie processuali e delle tecniche di lavoro di "pool" che erano state sino ad allora adottate con innegabili risultati vennero abbandonate, provocando un comprensibile disorientamento tra gli addetti ai lavori, tra cui Giovanni FALCONE, il cui ruolo di guida e di propulsione nel settore del contrasto alla criminalità mafiosa venne a subire una sostanziale limitazione.

L'entrata in vigore nell'ottobre del 1989 del nuovo codice di procedura penale, determinando uno spostamento delle funzioni inquirenti per le indagini più complesse dal soppresso Ufficio istruzione

degli affari penali del Tribunale alla Procura della Repubblica indusse Giovanni FALCONE a proporre la sua candidatura per la nomina a Procuratore Aggiunto della Procura di Palermo. In quel periodo l'ambiente giudiziario palermitano venne sconvolto dalle velenose polemiche scatenate dalle lettere con le quali un anonimo personaggio, pubblicamente conosciuto con lo pseudonimo di "Corvo" e probabilmente addentro alle vicende giudiziarie palermitane, insinuava sospetti sulla correttezza dell'operato dei magistrati che conducevano indagini sulla criminalità mafiosa e sul modo con cui essi avevano gestito la collaborazione dei c.d. pentiti, tra i quali CONTORNO Salvatore, inteso "Coriolano della foresta", di cui si diceva che avesse approfittato dello stato di libertà concessogli dagli organi giudiziari per seminare la morte tra le fila dei corleonesi, suoi tradizionali avversari. Questa attività di delegittimazione dei predetti magistrati, il cui più noto obiettivo era certamente Giovanni FALCONE, costituiva l'humus ideale per l'attuazione di attentati contro quest'ultimo, secondo la ben nota strategia di COSA NOSTRA, in virtù della quale, prima di eliminare fisicamente un personaggio delle Istituzioni che la contrasta, è buona norma distruggerne l'immagine, onde attenuare l'ondata di sdegno dell'opinione pubblica ed agevolare, quindi, il compito di chi all'interno delle forze politico-istituzionali deve ammorbidire la prevedibile reazione repressiva degli organi statali.

E, infatti, proprio in questo clima di delegittimazione si verificò l'attentato dell'Addaura di cui si è già detto, che non sortì però l'esito sperato, sicché Giovanni FALCONE poté essere nominato a quella carica di Procuratore Aggiunto a cui era particolarmente idoneo per l'attività svolta e l'esperienza acquisita.

Neanche in questo nuovo ruolo, tuttavia, si attenuarono le polemiche e le difficoltà che impedivano a Giovanni FALCONE di sviluppare nel modo più adeguato la sua attività investigativa. L'esperienza di FALCONE in questa sua attività fu, infatti, contrassegnata da una serie di incomprensioni con il Procuratore della Repubblica GIAMMANCO, che rappresentarono obiettivamente un ostacolo al pieno dispiegarsi delle iniziative che la sua straordinaria conoscenza del fenomeno mafioso e l'acume investigativo gli suggerivano. Nell'accennare a tali difficoltà con

i colleghi a lui più vicini, senza mai abbandonare il riserbo con il quale circondava la sua attività professionale, Giovanni FALCONE alcune volte fece riferimento a delle annotazioni personali che soleva prendere su vari episodi a suo avviso significativi in tal senso, annotazioni che, peraltro, a parere di coloro che raccolsero queste sue fugaci confidenze, non avevano il carattere organico e lo sviluppo di un diario, bensì di appunti, non si sa bene se destinati solo ad un supporto cartaceo o anche informatico, che dovevano servire da sintetica traccia mnemonica per chi aveva già conoscenza dei fatti per averli vissuti.

La predetta situazione di limitata possibilità operativa e di forte esposizione a critiche, provenienti anche dall'interno dell'ambiente giudiziario, che delegittimavano la sua attività, ebbero certo un peso, unitamente alle altre considerazioni di segno positivo suesposte, nell'indurre Giovanni FALCONE ad accettare la proposta rivoltagli dal Ministro MARTELLI. Quest'ultimo, da parte sua, subentrato al dimissionario Giuliano VASSALLI, nominato Giudice della Corte Costituzionale, intese imprimere al suo Ministero un indirizzo politico che si qualificasse per una più incisiva azione di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, da lui ritenuto in quel momento il principale problema a livello nazionale, che condizionava tra l'altro pesantemente l'immagine italiana nel mondo. Ritenne il Ministro MARTELLI che l'azione dello Stato in tale settore non potesse continuare a limitarsi ad una risposta più o meno meditata alle mosse operate di volta in volta dalla criminalità mafiosa, ma che occorresse assumere l'iniziativa per "mettere in campo un'offensiva dello Stato contro il crimine" (cfr. dich. MARTELLI all'udienza del 9.1.1996 pag. 209). Per dare un segno particolarmente tangibile all'esterno della determinazione con la quale intendeva perseguire tale suo obiettivo e per assicurarsi una collaborazione la più qualificata possibile sotto il profilo tecnico, la scelta di Giovanni FALCONE non poteva apparire al ministro MARTELLI più adatta e, infatti, egli contattò telefonicamente il Magistrato già il giorno successivo al suo insediamento in quel Ministero, invitandolo ad un colloquio a Roma per proporgli di assumere la direzione degli Affari Penali, incarico resosi vacante.



Assunta nel marzo del 1991 tale carica, Giovanni FALCONE diede immediatamente un apporto tecnico che aveva tutto il valore dell'esperienza maturata negli anni del suo elevato impegno giudiziario ed il suo Ufficio divenne presto un organo di impulso di iniziative legislative ed amministrative proprio in quei campi in cui egli aveva potuto constatare l'insufficienza degli strumenti esistenti. Basterà qui ricordare tra i provvedimenti più significativi adottati dalla compagine governativa in quel periodo il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante misure urgenti "per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", poi convertito con modifiche nella legge 5.7.1991, n. 197; il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, contenente misure urgenti "in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, convertito con modifiche nella legge del 12.7.1991 n. 203, decreto questo con cui si introducevano rigorosi limiti alla possibilità per i condannati per delitti di criminalità mafiosa di usufruire della liberazione condizionale e delle altre misure alternative alla detenzione, e soprattutto si prevedeva un'aggravante ad effetto speciale per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché un'attenuante pure ad effetto speciale per i reati di criminalità mafiosa, da applicare nei confronti di coloro che avessero fornito un contributo rilevante nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei predetti reati. Quest'ultima norma assumeva un particolare rilievo nella produzione legislativa del settore del contrasto alla criminalità organizzata perché introduceva per la prima volta, dopo lunghe polemiche ed incertezze, lo strumento - che aveva prodotto esiti positivi nel contrasto al fenomeno della criminalità terroristica - dell'incentivazione premiale alla collaborazione di associati alle organizzazioni di tipo mafioso, tradizionalmente chiuse verso l'esterno dal muro dell'omertà.

Particolarmente significativi sono, altresì, il D.L. 31 maggio 1991 n. 164, recante "misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso", convertito con modifiche nella

legge 22.7.1991 n. 221; il D.L. 9 settembre 1991 n. 292, recante “disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimento di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti”, convertito con modifiche nella legge 8.11.1991 n. 356; il D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, poi convertito con legge 30.12.1991 n. 410, recante “disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”, che tra l’altro istituiva nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), con il compito di coordinare le attività di investigazione preventiva in materia di criminalità organizzata e di effettuare indagini di polizia giudiziaria per i delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima; il D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, contenente norme di “coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, che tra l’altro istituiva la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), con il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati summenzionati, che venivano attribuite in via esclusiva alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), una sorta di “pool” riconosciuto dalla legge, istituito presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto; il D.L. 31.12.1991 n. 419, relativo alla “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive”, convertito con modificazioni nella legge 18.2.1992 n. 172; la legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante “norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”, che prevedeva tra l’altro delle cause di ineleggibilità a determinati uffici pubblici locali di coloro che avessero riportato condanne o fossero imputati di determinati reati.

Appare evidente anche da un esame superficiale della predetta produzione legislativa, mai come in quel periodo così copiosa ed al tempo stesso incisiva in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, che ognuna delle più significative tra le predette misure traeva origine dall’esperienza giudiziaria maturata da Giovanni FALCONE nello svolgimento della maxinchiesta di cui si sono sopra sinteticamente delineate le direttrici e dalla consapevolezza dallo stesso gradualmente

acquisita in quegli anni di quelle che erano le esigenze di coordinamento delle attività di indagine in questo settore e degli strumenti più idonei a contrastare il fenomeno mafioso.

Una volta istituita la figura del Procuratore Nazionale Antimafia, anche tra le roventi polemiche di coloro che paventavano la possibilità di condizionamento e di perdita di autonomia dei singoli Uffici inquirenti a favore di un Ufficio centrale più facilmente controllabile dal potere esecutivo (anche se nessuno ipotizzava che questo fosse l'intento di Giovanni FALCONE, massimo ispiratore tecnico di tale iniziativa), il predetto Magistrato aveva avanzato la propria candidatura a ricoprirlo, sia pure dopo le notevoli perplessità di cui hanno riferito i testi sopra indicati, ma la strage di cui rimase vittima doveva per sempre precludere tale eventualità.

#### **Paragrafo IV. Il movente della strage di Capaci nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.**

Le considerazioni sopra esposte in ordine all'attività svolta da Giovanni FALCONE prima nell'ambito delle funzioni giudiziarie e poi come Direttore Generale degli Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia evidenziano in modo certo quale è stato l'oggetto principale e costante della sua attività professionale. Anche quando ebbe ad interessarsi da Magistrato ad indagini riguardanti altre attività illecite o allorché, essendosi ampliato per la nuova carica ricoperta il suo raggio di azione, si occupò sotto il profilo amministrativo delle questioni collegate alle inchieste che altri Uffici Giudiziari di diverse parti di Italia stavano conducendo - si pensi, per fare un esempio, alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano sul fenomeno criminale che i mass media hanno reso noto come Tangentopoli - il baricentro dei suoi interessi, cui tendeva per la specificità delle conoscenze acquisite e per la lucida consapevolezza degli urgenti e gravi problemi che poneva, era sempre costituito dal fenomeno mafioso e, d'altra parte, il ministro MARTELLI, come si è già ricordato, lo aveva chiamato a quell'incarico proprio per avviare a soluzione quella che riteneva la principale emergenza nazionale.

Ma se il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso fu l'obiettivo al quale Giovanni FALCONE consacrò l'intera sua attività professionale sino all'estremo sacrificio, nel campo opposto l'eliminazione di un avversario così tecnicamente agguerrito e tenace costituì un obiettivo costantemente perseguito da COSA NOSTRA sino al conseguimento dello scopo.

Si è già parlato nel primo paragrafo di questo capitolo delle indicazioni fornite da vari collaboratori di giustizia in ordine ai precedenti attentati progettati da COSA NOSTRA contro Giovanni FALCONE, nel presente paragrafo si intende, invece, fare riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboranti sui moventi della strage per cui è processo, limitando la nostra attenzione a quelli che, essendo affiliati alla predetta organizzazione, avevano una conoscenza diretta, o comunque appresa all'interno del gruppo di militanza, dei fatti riferiti.

In proposito lo ANZELMO, dopo aver rappresentato che la morte del dottore FALCONE era stata decretata da vari anni per l'attività investigativa svolta nei confronti di COSA NOSTRA, riferendo anche di alcuni precedenti progetti, ha aggiunto che uno dei principali obiettivi di questo sodalizio criminale era stato quello di condizionare l'esito del maxiprocesso ed in particolare di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiarasse l'infondatezza del c.d. teorema BUSCETTA, e cioè del principio per cui le decisioni in ordine alle questioni strategiche per l'organizzazione, ivi compresi gli omicidi degli uomini delle istituzioni, che potevano determinare la reazione dello Stato contro l'intera compagine criminale, dovevano essere adottate dagli organi posti al vertice di questa struttura unitaria, e cioè in primo luogo dai componenti della commissione provinciale di Palermo. Attraverso una siffatta pronuncia l'organizzazione intendeva conseguire due essenziali vantaggi, l'assoluzione degli imputati che detenevano il potere nell'ambito di COSA NOSTRA e la definitiva delegittimazione del dottor FALCONE, la cui attività professionale sarebbe stata irrimediabilmente screditata.

Per conseguire tali scopi l'organizzazione si era attivata durante i vari gradi del giudizio ed in Cassazione aveva riposto le maggiori speranze di un esito favorevole per l'intervento di SALVO Ignazio e dell'onorevole LIMA, speranze che erano poi andate deluse a seguito della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992. E proprio a causa di tale esito, secondo lo ANZELMO, erano stati assassinati il LIMA ed il SALVO, rispettivamente nel marzo e nel settembre del 1992, per non aver saputo assolvere all'impegno preso.

Il BUSCETTA, data l'epoca non recente della rottura dei suoi rapporti con COSA NOSTRA, è stato in grado di riferire sul punto solo che questa organizzazione considerava il dottor FALCONE il pericolo numero uno per l'attività giudiziaria svolta.

BRUSCA Giovanni, dopo aver dichiarato di non essere a conoscenza di un concorso di ambienti esterni a COSA NOSTRA nella deliberazione della strage di Capaci, ha evidenziato che essa costituiva l'attuazione di una volontà di eliminare il Magistrato per l'attività giudiziaria svolta che risaliva ad un'epoca immediatamente successiva all'uccisione del dottor CHINNICI e che da allora

non era mai più stata abbandonata. Aggiungeva che su tale volontà non aveva esercitato alcun peso di rilievo la preoccupazione che il dottor FALCONE potesse ricoprire l'incarico di Procuratore Nazionale e che piuttosto essi erano ben consapevoli del fatto che il Magistrato, pur ricoprendo un incarico ministeriale, non aveva mai smesso di interessarsi a COSA NOSTRA e seguiva a Roma le sorti del maxiprocesso. Ha, altresì, dichiarato il BRUSCA che dopo la sentenza della Corte di Cassazione summenzionata, ritenuta da COSA NOSTRA particolarmente sfavorevole, essa aveva deciso "di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano COSA NOSTRA" (cfr. pag. 210 del verb. del 27.3.1997) e che in prima fila tra questi obiettivi vi era il dottor FALCONE. Aggiungeva ancora che l'uccisione del Magistrato in quel maggio del 1992 era particolarmente auspicata dal RIINA, che voleva così assestare anche un colpo decisivo alle speranze che allora il Sen. ANDREOTTI coltivava di essere eletto Presidente della Repubblica. Ha spiegato, infatti, il BRUSCA che COSA NOSTRA riteneva che il Sen. ANDREOTTI li avesse traditi, consentendo che il maxiprocesso venisse sottratto al dottor CARNEVALE e che una delle punizioni sarebbe stata quella di ostacolare la corsa alle elezioni presidenziali allora in corso commettendo un omicidio che per la sua rilevanza avrebbe nuociuto alle aspirazioni di quel candidato, essendo egli discusso per la sua vicinanza ad ambienti mafiosi. Nella stessa ottica di punizione per l'impegno tradito ed il cattivo esito del maxiprocesso si poneva, secondo le dichiarazioni del BRUSCA, l'omicidio dell'On. LIMA, consumato proprio nel periodo in cui erano prossime le elezioni nazionali per cancellarne la corrente politica, vicina in Sicilia al Sen. ANDREOTTI, nonché l'omicidio di Ignazio SALVO, ritenuto al pari di LIMA colpevole di non essersi adeguatamente impegnato per un esito favorevole del maxiprocesso.

Il CANCEMI, oltre a confermare che il dottor FALCONE era considerato dai vertici di COSA NOSTRA il principale nemico, ha dichiarato che l'organizzazione sapeva che il Magistrato era intervenuto per impedire che il maxiprocesso in Cassazione venisse presieduto dal dottor CARNEVALE e che quando il RIINA era stato messo al corrente di ciò aveva mandato a Roma MESSINA DENARO Francesco, capomandamento di Mazara, per parlare con un avvocato e

chiedergli di interessarsi affinché il processo venisse assegnato alle Sezioni Unite, per consentire al dottor CARNEVALE di far parte almeno del Collegio giudicante. Ha confermato il CANCEMI che la maggiore preoccupazione del RIINA era di evitare che la Cassazione confermasse la responsabilità della commissione provinciale di Palermo per gli “omicidi eccellenti” e che sia gli omicidi LIMA e SALVO sia la strage di Capaci erano stati determinati dall’esito sfavorevole del maxiprocesso in Cassazione, essendo stati uccisi i primi due per non aver saputo portare a termine il compito loro affidato e il dottor FALCONE perché aveva impedito l’assegnazione del processo al Collegio presieduto dal dottor CARNEVALE, da COSA NOSTRA ritenuto sicura garanzia di un esito favorevole.

Il DE FILIPPO, dopo aver dichiarato che COSA NOSTRA era convinta che il dottor FALCONE avesse seguito il maxiprocesso in tutti i gradi del giudizio, onde evitare che esso potesse avere un esito propizio per l’organizzazione mafiosa, e che ciò acuiva i motivi di rancore nei confronti del Magistrato, ha aggiunto che il suocero SPADARO Tommaso, esponente di spicco della “famiglia” di COSA NOSTRA di Porta Nuova, in ordine all’uccisione del dottor FALCONE aveva commentato dal carcere, ove si trovava da tempo detenuto “ finalmenti nni putiemu fari anticchiedda i galera assistimata. Cioè lui mi voleva dire che adesso che avevano ucciso il dottor FALCONE anche se loro stavano in carcere per tutta la vita, erano soddisfatti” (cfr. pag. 133 del verb. del 21.12.1996).

Il DI MATTEO ha confermato che il dottor FALCONE era stato ucciso per i duri colpi assestati a COSA NOSTRA con la sua attività giudiziaria e che esisteva anche un legame con gli omicidi LIMA e SALVO, poiché essi erano stati uccisi per non “avere avuto la forza” di aiutare l’organizzazione in relazione al maxiprocesso.

Il FERRANTE, oltre a rendere dichiarazioni conformi a quelle summenzionate in ordine ai tentativi di COSA NOSTRA di condizionare l’esito del maxiprocesso in senso alla stessa favorevole ed al desiderio di vendetta che si nutriva nei confronti del dottor FALCONE per la predetta sentenza della Corte di Cassazione, ha aggiunto che con l’uccisione del Magistrato si intendeva anche dare

ai detenuti affiliati un segnale di forza ed al tempo stesso mostrare che l'organizzazione non si era disinteressata di loro (cfr. pagg. 266 ss del verb. del 24.10.1996).

Il GALLIANO ha confermato sia che il dottor FALCONE era ritenuto da COSA NOSTRA il nemico numero uno, sia che, essendo risultati vani i tentativi dell'organizzazione di "aggiustare" il maxiprocesso, si era deciso da una parte "di decapitare tutte le persone che non avevano potuto mantenere gli impegni presi" in quel senso, e ciò con riferimento agli omicidi LIMA e SALVO, e dall'altra di uccidere le persone che "avevano messo in ginocchio la mafia" e dare così un segnale di potenza, e ciò con riferimento tra l'altro alla strage di Capaci (cfr. pagg. 262-264 del verb. del 26.11.1996).

Dichiarazioni convergenti in tal senso ha reso anche il LA BARBERA, che ha evidenziato un collegamento con l'esito sfavorevole del maxiprocesso sia per gli omicidi di coloro che, come LIMA e SALVO, "avevano girato le spalle a COSA NOSTRA" sia per gli omicidi di coloro che, come il dottor FALCONE, avevano "colpito sul serio" questa organizzazione (cfr. pagg 34-38 e 122 ss del verb. del 25.11.1996).

Il MARCHESE, in grado di riferire in ordine alle aspettative che nutrivano gli affiliati a COSA NOSTRA detenuti circa l'esito del maxiprocesso, ha dichiarato che il dottor FALCONE era da loro ritenuto un avversario irriducibile e si temeva che potesse essere nominato Procuratore Nazionale Antimafia e che, inoltre, si sperava di ottenere dalla sentenza del predetto maxiprocesso soprattutto una smentita del "teorema BUSCETTA" ma si vociferava tra loro che il summenzionato Magistrato si stesse "interessando" al processo. Dopo la sentenza della Cassazione del 30.1.1992 ha aggiunto il collaborante di aver ricevuto , mentre si trovava nel carcere di Voghera insieme al fratello, un bigliettino passato durante un colloquio, a firma del RIINA, nel quale questi esprimeva rammarico per l'esito del processo, diceva che vi erano state delle "pressioni" contrarie ed affermava "che si stava provvedendo" e che essi erano sempre nel suo cuore. Dal tenore della comunicazione essi avevano compreso che da parte di COSA NOSTRA si stava preparando "qualcosa di grosso",



opinione questa che venne confermata anche dalla spontanea costituzione di alcuni affiliati, che sembrava finalizzata a preconstituirsì un alibi per ciò che doveva accadere.

Il MESSINA ha dichiarato che la strage di Capaci costituiva la risposta di COSA NOSTRA all'esito sfavorevole del maxiprocesso ed aveva al tempo stesso la finalità di dare un segnale ai detenuti, essendo andate deluse le aspettative che essi nutrivano sulla persona del dottor CARNEVALE, che a loro risultava essere "raggiungibile" dal Sen. ANDREOTTI. Aggiungeva il collaborante che la notizia della strage era stata accolta tra i detenuti con un boato di esultanza a cui avevano fatto seguito dei brindisi.

Il MUTOLO, infine, ha confermato che le aspettative di COSA NOSTRA erano riposte in una sentenza della Cassazione che smentisse l'impalcatura accusatoria del dottor FALCONE e che lo distruggesse sotto il profilo professionale e che, pertanto, la delusione era stata piuttosto cocente e la colpa era stata ancora una volta addebitata al predetto Magistrato. Allo stesso si rimproverava, inoltre, che i provvedimenti a firma del ministro Martelli e del ministro SCOTTI fossero "tutta scuola che dava il dottor FALCONE" (cfr. pagg 24-25 del verb. del 21.2.1996).

## **Paragrafo V. L'esito giudiziario del maxiprocesso di Palermo come causa prossima della strage di Capaci.**

Dalla sia pur sintetica rassegna, svolta nel precedente paragrafo, delle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia escussi nel presente processo emerge in modo evidente una sostanziale convergenza di tutte le indicazioni nell'individuare il movente principale della strage nella volontà da parte di COSA NOSTRA di eliminare colui che rappresentava all'interno delle istituzioni statali il suo più pericoloso avversario per la costante determinazione nel contrastarla mostrata in tutto l'arco della sua attività professionale, determinazione sorretta da una straordinaria conoscenza della realtà criminale sulla quale si proponeva di incidere e da una lucida consapevolezza dei mezzi più adatti per conseguire lo scopo.

Le circostanze evidenziate nel secondo e terzo paragrafo in ordine all'attività svolta da Giovanni FALCONE prima negli uffici giudiziari e poi nella struttura ministeriale confermano come fossero pienamente giustificati i timori dei vertici di COSA NOSTRA per i danni che il Magistrato aveva arrecato ed era più che mai in grado di infliggere a questa organizzazione, nonostante il suo trasferimento a Roma. Ovviamente questi timori non erano mai disgiunti da intensi sentimenti di rancore in personalità certamente non aduse a subire passivamente ed anzi prive di ogni scrupolo nel sacrificare qualsiasi vita umana che potesse ostacolare il conseguimento dei propri obiettivi criminosi, che rappresentavano per essi gli unici valori da rispettare. Ed infatti i collaboranti hanno riferito non solo che il nome di quel Magistrato era sempre profferito dagli affiliati di COSA NOSTRA insieme a pesanti epiteti ingiuriosi e che lo stesso nome era per loro divenuto sinonimo di ingiuria ma anche che contro Giovanni FALCONE era stata pronunciata una sentenza di condanna a morte irrevocabile e che né il RIINA né gli altri affiliati avrebbero placato la loro sete di vendetta sino a quando questa decisione non fosse stata attuata.

Dalle summenzionate dichiarazioni dei collaboranti emerge che questi profondi sentimenti di rancore e di vendetta ebbero ad acuirsi ulteriormente allorché si vanificarono le speranze di COSA

NOSTRA di ottenere in Cassazione una pronuncia che smentisse il principio, sul quale Giovanni FALCONE aveva impostato tutto il suo lavoro, del carattere unitario di quell'organizzazione e, quindi, della riconducibilità degli "omicidi eccellenti" alla volontà della commissione provinciale di Palermo in cui sedevano i capimandamento in rappresentanza di tutte le "famiglie" della provincia.

Appare a questo punto necessario verificare se effettivamente tale materia costituisse oggetto del giudizio del maxiprocesso e se la sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 della prima sezione della Corte di Cassazione avesse confermato la validità di tale impostazione.

Per quanto attiene agli omicidi ed ai tentati omicidi trattati nel primo maxiprocesso e commessi sino al primo semestre del 1983, essi riguardavano oltre cento vittime e potevano ricomprendersi nel seguente schema classificatorio: 1) delitti costituenti l'inizio della seconda "guerra di mafia" (tra cui gli omicidi di BONTATE Stefano e di INZERILLO Salvatore); 2) delitti con cui si attuava il sistematico sterminio della fazione perdente, tra cui gli attentati a parenti ed amici dei c.d. scappati, e cioè CONTORNO Salvatore e GRECO Giovanni, inteso "Giovannello" (tra tali omicidi si ricorda quello in danno di MARCHESE Pietro, raggiunto dalla vendetta mafiosa all'interno del carcere dell'Ucciardone a Palermo il 25.2.1982 ed il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, commesso il 25.6.1981); 3) delitti concernenti la c.d. tufiata di Ciaculli", e cioè il tentato omicidio del 25.12.1982 in danno di GRECO Giuseppe Giovanni, inteso "Pino scarpa" o "scarpuzzedda", ritenuto uno dei più pericolosi killer della fazione corleonese e che rappresentarono la sanguinosa reazione del suo gruppo ai danni di persone considerate legate agli autori della "tufiata", tra cui alcuni parenti del BUSCETTA; 4) gli altri omicidi comunque ricollegabili alla "guerra di mafia"; 5) gli omicidi attribuiti ad affiliati della cosca di Corso dei Mille capeggiata da MARCHESE Filippo; 6) gli omicidi ai danni di pubblici funzionari, ed in particolare quelli del Capo della Squadra Mobile di Palermo Boris GIULIANO, commesso il 21.7.1979; del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale Emanuele BASILE, consumato il 4.5.1980; dei Carabinieri FRANZOLIN Silvano, RAITI Salvatore, DI BARCA Luigi e dell'autista privato DI LAVORE Giuseppe, uccisi il 16.6.1982 insieme al detenuto FERLITO Alfio, che essi

stavano scortando durante una traduzione e che costituiva il vero obiettivo di questo efferato omicidio collettivo, noto come la “strage della circonvallazione di Palermo”; di Paolo GIACCONE, docente di medicina legale ed incaricato di numerose perizie dai magistrati di Palermo per delitti di mafia, ucciso l’11.8.1982; del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell’Agente della P.S. Domenico RUSSO, uccisi il 3.9.1982 (il RUSSO sarebbe deceduto in conseguenza delle ferite riportate il 15 settembre); dell’Agente della P.S. in servizio presso la Questura di Palermo Calogero ZUCCHETTO, ucciso il 14.11.1982.

L’ordinanza di rinvio a giudizio dell’8 novembre 1985 aveva ascritto gli omicidi dei personaggi più importanti della fazione anticorleonese, tra gli altri, ai seguenti imputati, già all’epoca o successivamente divenuti membri della commissione provinciale di Palermo: GRECO Michele, GRECO Salvatore del 1927, RIINA Salvatore, RICCOBONO Rosario, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, CALO’ Giuseppe, MADONIA Francesco, GERACI Antonio, GRECO Giuseppe “scarpa”, SCADUTO Giovanni, MARCHESE Filippo e MOTISI Ignazio.

Aveva, inoltre, ascritto tutti gli “omicidi eccellenti” sopra indicati al n. 6) ai seguenti imputati tra quelli appena menzionati: GRECO Michele, GRECO Salvatore, RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO’, GERACI, GRECO Giuseppe “scarpa”, SCADUTO, MARCHESE e MOTISI, mentre aveva rinviato a giudizio MADONIA Francesco, tra l’altro, per gli omicidi di Boris Giuliano, Emanuele BASILE e Calogero ZUCCHETTO.

La sentenza della Corte d’Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 aveva affermato, tra l’altro, la penale responsabilità del RIINA e del PROVENZANO, ritenuti entrambi rappresentanti del mandamento di Corleone in seno alla commissione provinciale, per la maggior parte degli omicidi loro ascritti, tra cui quelli “eccellenti”; di GRECO Michele per numerosi omicidi, tra cui quelli della “circonvallazione di Palermo” e di DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO; del MADONIA per l’omicidio BASILE. Venivano assolti da tutte le imputazioni riguardanti delitti contro la vita BRUSCA, CALO’, GERACI, MOTISI e SCADUTO tra coloro cui tali reati erano

stati ascritti nella qualità di componenti della commissione provinciale ( non ci si occupa delle posizioni di GRECO Giuseppe “scarpa”, dello SCAGLIONE e del MARCHESE perché le stesse sarebbero state poi stralciate in sede di appello, essendo emersi elementi che deponavano per la loro scomparsa).

Per gli aspetti che sono in questa sede di maggiore interesse mette conto di rilevare che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’associazione denominata COSA NOSTRA non fosse costituita da una pluralità di cosche mafiose tra loro autonome, bensì che fosse strutturata come un organismo unitario di tipo federalistico – verticistico, articolato in unità territoriali di base, le “famiglie”, che avevano poteri decisionali solo su questioni di loro esclusivo interesse, mentre le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza e di più vasta portata erano attribuite all’organo di vertice, denominato cupola o commissione, nel quale sedevano i rappresentanti delle “famiglie” più importanti, cui era attribuita il governo dei mandamenti. Riteneva ancora quella Corte che in seno all’organizzazione fosse intervenuta una spaccatura, culminata nella “guerra di mafia” del 1981, a seguito della quale gli esponenti vicini alla linea dei corleonesi RIINA e PROVENZANO avevano preso il sopravvento, dominando anche all’interno della commissione. Ai componenti di quest’ultimo organismo venivano, quindi, addebitati nella qualità di mandanti gli omicidi che coinvolgevano interessi strategici di più ampia portata solo a condizione che fossero comprovati non solo la carica summenzionata ma anche il personale collegamento con il singolo episodio delittuoso (sotto l’aspetto materiale, strumentale o anche solo logico), essendo stata in concreto verificata anche l’ipotesi di omicidi di rilievo legati ad iniziative individuali, non sostenute dall’assenso di altri membri della commissione.

La sentenza della Corte d’assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990 assolveva GRECO Michele dalla maggior parte degli omicidi per i quali era stata dichiarata la sua responsabilità in primo grado, condannandolo però per gli omicidi dei due più importanti esponenti della fazione anticorleonese, e cioè lo INZERILLO ed il BONTATE (per quest’ultimo episodio il GRECO era stato assolto in primo grado); il PROVENZANO veniva assolto da tutte le imputazioni per delitti

contro la vita; il RIINA veniva assolto dalla gran parte degli omicidi ascrittigli, essendo stata ritenuta la sua responsabilità solo per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro, TERESI Girolamo, DI FRANCO e dei due FEDERICO (per gli omicidi di queste ultime quattro persone, consumati in un unico contesto il 26.5.1981, il RIINA era stato assolto in prime cure), nonché per il tentato omicidio del CONTORNO. Venivano, altresì, confermate tutte le assoluzioni per episodi omicidiari pronunciate dal primo Giudice, con le eccezioni sopra indicate, mentre si stralciavano gli atti riguardanti, tra l'altro, l'omicidio del Capitano BASILE.

Nelle motivazioni della propria decisione il Giudice di secondo grado riconosceva l'unitarietà di COSA NOSTRA ed evidenziava che essa era stata sconvolta al suo interno da una guerra che non aveva visto lo scontro frontale di due gruppi ma la contrapposizione di due schieramenti, che avevano diviso trasversalmente varie "famiglie". Tali contrasti non erano riconducibili alla dicotomia mafia buona (quella dei perdenti) – mafia cattiva (quella dei filocorleonesi), come emergeva dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, ma a conflitti di interesse che avevano portato questi ultimi a rimproverare ai primi, che svolgevano un ruolo predominante nel traffico degli stupefacenti, l'appropriazione di somme destinate ai fondi comuni; conflitti che avevano indotto gli anticorleonesi a progettare l'eliminazione del RIINA e dei maggiori esponenti della fazione avversa e che avevano, infine, comportato la sanguinosa reazione dei corleonesi, avvisati di tali progetti da elementi che militavano nelle medesime "famiglie" alle quali appartenevano coloro che avevano ideato questi progetti. Assegnando, pertanto, diversi livelli di attendibilità alle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti, massima per quanto atteneva ai dati riguardanti la struttura di COSA NOSTRA, la sua articolazione territoriale, la composizione dei vari gruppi, gli organismi decisionali e gradatamente scemante per le parti riguardanti i singoli episodi della "guerra di mafia" ed i delitti dei pubblici funzionari, quel Giudice riteneva necessaria una particolare cautela nella valutazione delle provalazioni del BUSCETTA e del CONTORNO in ordine ai predetti delitti. Pur riconoscendo, quindi, che la competenza in ordine alla deliberazione dei c.d. omicidi eccellenti e degli altri omicidi strategici era di norma attribuita alla commissione di

Palermo, riteneva la Corte che ai fini dell'affermazione della personale responsabilità di ciascuno di quei componenti dovesse in primo luogo accertarsi se il singolo delitto, che per la sua qualità doveva essere deliberato dall'organo di vertice, effettivamente interessasse l'organizzazione nel suo complesso, tenuto conto della frattura che si era verificata al suo interno e che, inoltre, fosse necessario accertare in concreto se il singolo membro dell'organo direttivo fosse stato messo in condizione di partecipare alla riunione deliberativa, ove avrebbe potuto esprimere – per andare esente da responsabilità per la decisione collegiale – un dissenso che costituisse aperta sconfessione dell'operato della commissione e che fosse, quindi, accompagnato dall'abbandono dell'associazione.

Con specifico riferimento agli “omicidi eccellenti” la Corte rilevava che erano state accertate deviazioni dalla regola del preventivo assenso dell'organo collegiale di vertice e che, quindi, era necessario verificare in concreto l'esistenza di un interesse collettivo riferibile all'organizzazione nella sua globalità quale premessa per attribuire il delitto all'organo predetto. Veniva, quindi, esclusa la sussistenza di tale interesse collettivo per tutti gli omicidi di pubblici funzionari sottoposti all'esame di quel Giudice, che venivano ricondotti, invece, a moventi particolari collegati con il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'assoluzione dai reati omicidiari dei vertici di COSA NOSTRA, ad eccezione del RIINA, la cui responsabilità era stata peraltro notevolmente ridimensionata dalla predetta sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo (Michele GRECO era ormai sostanzialmente esautorato, essendo venuto meno quella sua funzione di copertura agli occhi degli esponenti delle fazione avversaria della reale gestione del potere da parte dei corleonesi) determinava una situazione oggettivamente favorevole per i vertici predetti, le cui aspettative erano quelle di ottenere in ultimo grado un consolidamento di tale situazione, se non addirittura una pronuncia ancor più propizia, nel senso di un'esclusione dell'unitarietà dell'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA e della regola della competenza del suo organismo di vertice per la deliberazione degli omicidi più importanti, regola la cui esistenza il Giudice d'appello non aveva smentito, anche se per le violazioni accertate

della medesima regola e per talune incongruenze logiche, poi rilevate dalla Corte di Cassazione, in cui detto Giudice era incorso tale regola era stata di fatto svuotata di qualsiasi valenza probatoria.

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti summenzionate, dette aspettative erano riposte nel Presidente della prima sezione della Corte di Cassazione che avrebbe dovuto trattare il processo, e cioè in Corrado CARNEVALE. Di quest'ultimo erano note alcune sentenze che applicando con particolare rigore, ed in senso difforme dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, le norme che disciplinano la composizione dei Collegi giudicanti, in particolare delle Corti d'Assise, e quelle che presiedono allo svolgimento dell'iter procedurale dell'accertamento giudiziario, avevano annullato varie pronunce di merito, a volte decretando la regressione del processo alla fase istruttoria. E non v'è dubbio che una tale eventualità, cui miravano numerose eccezioni di nullità proposte dall'agguerrita compagine difensiva, avrebbe consentito a COSA NOSTRA di ottenere un primo notevole risultato, e cioè la sconfessione dell'operato di Giovanni FALCONE, che della fase istruttoria era stato uno dei principali artefici.

Di quella sezione presieduta da Corrado CARNEVALE era, altresì, nota la sentenza dell'11 febbraio 1991 (depositata il 14.2.1991), che interpretando in modo tecnicamente discutibile le disposizioni in tema di custodia cautelare di cui agli artt. 297 e 304 del nuovo codice di rito - statuendo tra l'altro che il "congelamento" dei termini previsto dalla prima norma summenzionata non operasse "ope legis" ma richiedesse un'ordinanza del Giudice procedente, benché tale provvedimento non fosse espressamente richiesto da questa norma ma solo dalla seconda, che peraltro prevedeva effetti più ampi di sospensione dei termini di custodia cautelare - aveva disposto la scarcerazione di circa quaranta imputati di delitti di mafia nel maxiprocesso palermitano, provocando così l'emanazione del decreto legge interpretativo 1.3.1991 n. 60, che aveva ripristinato una situazione normativa che appariva rispondente ad una più corretta interpretazione delle disposizioni summenzionate, ma che era stata criticata da più parti come un "inammissibile intervento governativo su una decisione giudiziaria", il cui ispiratore era stato individuato anche da COSA NOSTRA in Giovanni FALCONE. Sul punto il Ministro pro tempore MARTELLI ha



confermato che all'epoca il Magistrato, pur non avendo ancora assunto formalmente la carica di direttore generale, frequentava gli ambienti ministeriali, avendo ricevuto la proposta di rivestire questo incarico, ed era stato da lui consultato sull'opportunità di un tale provvedimento legislativo, ricevendone una risposta affermativa, che sottolineava non solo la necessità ma anche l'urgenza del provvedimento per potere addivenire al nuovo arresto degli imputati scarcerati (cfr. verb. del 9.1.1996 pag. 199).

Ma Corrado CARNEVALE non faceva misteri neanche del suo convincimento, che lo portava a ritenere erronea - perché non supportata da alcun elemento probatorio, ma anzi smentita dalle emergenze processuali da lui esaminate in altri procedimenti, ed in particolare dalla grave conflittualità che aveva determinate cruente "guerre di mafia" - la tesi del carattere unitario di COSA NOSTRA, a suo avviso formata, invece, da cosche criminali tra loro autonome e solo occasionalmente alleate. Non v'è dubbio che un tale convincimento, se avesse trovato espressione nella sentenza del maxiprocesso, avrebbe vanificato anni di intensa attività investigativa e determinato probabilmente anche un diverso modello di interventi legislativi, non più calibrati sulle dimensioni di un grande organismo criminale centralizzato, capace quindi di progettare grandi strategie e di incidere pesantemente sulla realtà esterna.

La ricostruzione delle vicende che portarono alla designazione del Presidente del Collegio che doveva trattare il maxiprocesso emerge in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal Ministro pro tempore MARTELLI (cfr. pagg. 189 ss. del verb. del 9.1.1996), che ha riferito che sull'operato di Corrado CARNEVALE era stato già avviato un monitoraggio dal suo predecessore Giuliano VASSALLI, che però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Da parte sua egli aveva pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di un maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'On. VIOLANTE aveva anche sottoposto al suo esame un dossier di

soli otto casi, contenenti a suo avviso “errori plateali o addirittura una preconcepita volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito”. L’attività di monitoraggio avviata dal suo Ufficio aveva evidenziato, secondo il teste, che “nei processi di maggiore rilievo e quelli che avevano sollevato piu' dubbi e piu' contestazioni in realtà i membri del Collegio erano quasi sempre gli stessi con rare e piccole variazioni”. Egli aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato “generale turbamento e sconcerto” e suggerendogli di adottare “dei criteri di rotazione nell’assegnazione dei processi di criminalità organizzata”. Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, dalle dichiarazioni del dottor BRANCACCIO in data 12.10.1992, 30.3.94 e il 9.11.1994, acquisite al fascicolo del dibattimento per sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti per il decesso del teste, nonché dalla documentazione acquisita presso la Suprema Corte di Cassazione risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell’altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, Antonio BRANCACCIO aveva assunto l’iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente VALENTE, giunto in Cassazione all’inizio dell’autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l’opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest’ultimo da parte sua ha confermato con nota del 10.5.1994 in atti di essere stato officiato qualche mese prima del 9.12.1991, e quindi intorno al mese di ottobre, della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991.

In proposito va segnalato che il MUTOLO ha dichiarato il 21.2.1996 di aver appreso dal GAMBINO, quando questi venne trasferito al carcere di Spoleto, che il dottor CARNEVALE “aveva avuto paura” e non aveva, quindi, presieduto il maxiprocesso. Ove si tenga conto dei tempi sopra indicati e del fatto che il GAMBINO venne trasferito presso quella Casa di Reclusione il 31.10.1991 appare evidente come gli esponenti più autorevoli di COSA NOSTRA seguissero con particolare attenzione e premura le vicende relative alla composizione del collegio che avrebbe dovuto trattare in Cassazione il maxiprocesso, nel quale peraltro il GAMBINO era imputato.

Con sentenza del 30.1.1992 n. 80 la Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, annullava con rinvio le seguenti assoluzioni di componenti della commissione di Palermo :

per l'omicidio di DI CRISTINA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta ed esponente di rilievo della fazione anticorleonese, ucciso a Palermo il 30.5.1978, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA;

per gli omicidi GNOFFO, ROMANO e SPICA, commessi rispettivamente il 15.6.1981, il 15.3.1982 ed il 15.4.1982 e legati il primo alla “guerra di mafia” e gli altri due in particolare allo sterminio di persone vicine agli “scappati”, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO';

per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro ed il quadruplice omicidio del TERESI, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, di cui si è già detto sopra, nonché per il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, di cui pure si è detto, nei confronti di PROVENZANO, BRUSCA e CALO';

per l'omicidio di Boris GIULIANO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA e GERACI;

per i plurimi omicidi noti come “la strage della circonvallazione di Palermo”, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Paolo GIACCONE, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. Domenico RUSSO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO'. Per tale plurimo omicidio veniva, altresì, annullata con rinvio l'assoluzione di Benedetto SANTAPAOLA.

Nel motivare tale decisione la Suprema Corte di Cassazione partiva dalla premessa per cui non poteva più essere posto in discussione, perché questione esclusivamente di fatto, il criterio individuato da entrambi i Giudici di merito per cui erano di competenza della commissione i delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico comune all'intera organizzazione mafiosa. Dovevano, pertanto, essere assoggettate al sindacato di merito solo quelle parti della motivazione del Giudice d'appello che si fossero discostate senza ragione dai principi enunciati o che fossero affette da vistose cadute di razionalità o da travisamenti evidenti. E così, ad esempio, per l'omicidio di Boris GIULIANO, che appare sotto vari profili emblematico delle questioni pure sottoposte al vaglio di questa A.G., il Giudice di legittimità rilevava che la sentenza della Corte d'Appello presentava "il vizio logico e motivazionale di aver accentrato l'iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE – INZERILLO – MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del covo di via Pecori Giraldi), rappresentati in commissione e qui verosimilmente interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi". Riteneva, quindi, il Supremo Collegio che fosse "rimasto così inesplorato ed emarginato ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, **specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato – questo – ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della cupola**".

Altro aspetto di rilievo sottolineato nella motivazione riguardante tale episodio criminoso riguardava i presupposti giuridici per la configurabilità del concorso morale nel delitto dei componenti della commissione di Palermo. In proposito la Corte di Cassazione riteneva rilevante il consenso preventivo, anche se espresso nella forma del consenso tacito, laddove esso comportava **“l’approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un’iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita...il potere-dovere di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l’attuazione, anche con l’imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza”**, poiché tale consenso rientrava in questo caso nella categoria degli atti concorsuali, **“nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell’altrui determinazione volitiva”**. In questa ipotesi, infatti, l’ipotesi del concorso avrebbe potuto essere esclusa solo fornendo la prova contraria e concreta dell’inesistenza di un nesso causale per l’inefficacia del rafforzamento rispetto all’altrui volontà, che si sarebbe ugualmente determinata in modo autonomo al compimento del fatto, anche se consapevole del dissenso dei componenti della commissione.

Ugualmente interessante, ai fini dell’oggetto del presente giudizio, è il rilievo mosso dal Giudice di legittimità in relazione alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo alla decisione del Giudice di secondo grado, che aveva ritenuto questione di limitata portata, e quindi non tale da determinare la competenza della commissione, l’uccisione del boss mafioso FERLITO Alfio, che sarebbe stata da ricondurre ad interessi nel traffico degli stupefacenti di alcuni gruppi di COSA NOSTRA. Osservava, invece, la Corte di Cassazione che l’uccisione nel corso dell’attentato di tre appartenenti alle forze dell’ordine, che costituiva un evento facilmente preventivabile, attese le modalità prescelte, avendo **“intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato”**, era questione **“di portata globale e dunque involgente l’interesse dell’intera organizzazione mafiosa”**.

Particolare rilievo riveste anche quella parte della motivazione della Corte di Cassazione che, annullando con rinvio, come si è detto, l’assoluzione dei componenti

della commissione per il plurimo omicidio di via Isidoro Carini - che vari punti di contatto presenta con la strage per cui è processo, quanto meno per l'elevato livello della lotta a COSA NOSTRA condotta dalla vittima predestinata dell'azione criminosa - osservava che la Corte d'Appello aveva accreditato "ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa.

**L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze e tentennamenti.... un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza".**

A conclusione di tale esame può, pertanto, ritenersi verificato in modo incontestabile sia che uno degli oggetti del giudizio nel maxiprocesso era costituito dall'accertamento della competenza della commissione provinciale di Palermo a

deliberare gli “omicidi eccellenti” e quelli comunque di interesse strategico comune all’intera organizzazione, sia che la Suprema Corte di Cassazione non solo non si limitò ad affermare la validità di tale criterio, già riconosciuto da entrambi i giudici di merito, ma ebbe a correggere le incongruenze logiche e le carenze motivazionali che avevano indotto il Giudice di secondo grado a disapplicarlo di fatto, mandando assolti tutti i componenti della commissione provinciale dalle imputazioni riguardanti i delitti contro gli uomini delle istituzioni.

## **Paragrafo VI. Considerazioni conclusive in ordine al movente della strage di Capaci.**

L'analisi e le considerazioni effettuate nel corso di questo capitolo in ordine al movente della strage di Capaci hanno portato all'identificazione della vittima designata in Giovanni FALCONE ed all'individuazione della causale dell'efferato crimine nella volontà da parte di COSA NOSTRA di eliminare colui che aveva dedicato la sua vita professionale, prima nell'ambito degli Uffici Giudiziari e poi in quello del Ministero di Grazia e Giustizia, all'incisivo contrasto dell'attività di tale organismo criminale, per il quale egli rappresentava da anni con intensità sempre crescente il maggior pericolo.

Dall'esame dei risultati conseguiti nel corso della sua attività giudiziaria e della produzione legislativa, in massima parte adottata nelle forme della decretazione d'urgenza, che si giovava del prezioso apporto tecnico di Giovanni FALCONE e che recepiva in gran parte, come si è visto, la sua impostazione, frutto di anni di esperienza operativa, in ordine agli strumenti ed ai metodi più idonei per contrastare il fenomeno mafioso, è apparso evidente che quando si consentiva al predetto Magistrato di svolgere senza condizionamenti il proprio lavoro gli effetti che ne derivavano per COSA NOSTRA erano particolarmente infausti, avendo egli una straordinaria capacità di individuare gli obiettivi e gli strumenti più idonei per colpire al cuore la struttura e gli interessi di tale organizzazione. Non è un caso, infatti, che i più concreti progetti di attentati contro Giovanni FALCONE di cui si è parlato nel primo paragrafo abbiano coinciso con i momenti più importanti della sua attività giudiziaria, come l'emissione di importanti provvedimenti restrittivi o l'avvio di importanti collaborazioni con l'A.G. di soggetti, come il BUSCETTA, che erano in grado di fornire all'acume investigativo del Magistrato il prezioso bagaglio delle loro conoscenze interne al sodalizio mafioso, rafforzandone il potenziale operativo ed indirizzandolo verso nuovi proficui filoni d'indagine.

Né appare casuale il fatto che dopo l'emissione della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio e sino al 1989, data dell'attentato all'Addaura, non risultano essere stati concretamente progettati altri



attentati ai danni del Magistrato, e ciò non perché egli avesse esaurito le sue energie lavorative o perché COSA NOSTRA avesse deciso di recedere dal suo proposito di eliminare Giovanni FALCONE, bensì perché, come si è detto sopra, in quegli anni erano prevalse altre impostazioni in ordine ai metodi di indagine in materia di criminalità organizzata nell'Ufficio in cui egli prestava servizio e ciò imbrigliava obiettivamente la sua attività, rendendola meno pericolosa per COSA NOSTRA, che poteva, quindi, decidere di dedicarsi temporaneamente ad obiettivi che rappresentavano un pericolo più immediato.

L'attentato all'Addaura coincideva significativamente con un periodo in cui il Magistrato concorreva alla nomina a Procuratore Aggiunto di Palermo, carica in virtù della quale egli avrebbe potuto avviare, con funzioni più elevate sotto il profilo gerarchico, e assumendone quindi la direzione, delle indagini nei confronti di COSA NOSTRA con un "pool" qualificato di inquirenti. Ma tale attentato coincide, altresì, con un periodo di velenose polemiche che anche dall'interno degli uffici giudiziari delegittimavano l'operato di Giovanni FALCONE, creando il terreno più adatto per la consumazione di un progetto criminoso ai suoi danni.

Dopo quest'ultimo attentato e sino alla strage di Capaci, non emergono dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o da altri elementi, indicazioni di ulteriori progetti contro la vita del Magistrato, che si era trovato in una nuova situazione di difficoltà all'interno dell'Ufficio, ove le sue iniziative investigative venivano ostacolate, secondo quanto emerge dalle testimonianze assunte nel presente processo dei suoi colleghi, che ebbero a raccogliere anche le sue lamentele al riguardo.

L'inserimento di Giovanni FALCONE in una struttura ministeriale pronta a recepire le sue iniziative, traducendole in provvedimenti di portata generale, nonché ad intervenire anche sul piano amministrativo per sostenerne l'intensa attività di impulso e coordinamento, immediatamente produsse un effetto moltiplicatore delle sue già notevoli capacità operative. Il diretto contatto tra l'esperienza tecnica di un addetto ai lavori particolarmente qualificato e l'organo politico che doveva recepire tali istanze dava luogo ad un insolito connubio che rischiava di produrre effetti letali per la sopravvivenza di COSA NOSTRA, che vista tramontare l'illusione che il trasferimento

di FALCONE a Roma potesse comportare il suo allontanamento dai tradizionali interessi, avvertiva sempre più pressante l'esigenza di intervenire drasticamente, tanto più che sussisteva il pericolo che lo stesso potesse assumere la direzione della Procura Nazionale Antimafia, e cioè dell'organismo da lui stesso ideato per risolvere i problemi di coordinamento delle indagini su di un'organizzazione i cui confini operativi andavano ben al di là del territorio di competenza di un singolo ufficio giudiziario.

L'esito giudiziario in Cassazione del maxiprocesso aveva per COSA NOSTRA due implicazioni pesantemente negative. Al di là, infatti, degli annullamenti delle assoluzioni di vari componenti della commissione di Palermo per omicidi di particolare rilievo, che aprivano la strada alle quasi certe future condanne per tali fatti, tenuto conto dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, la coerente applicazione del criterio dell'unitarietà di tale organizzazione e delle competenze della predetta commissione in relazione agli omicidi di interesse comune esprimeva autorevolmente, data la qualità dell'organo giudiziario da cui promanava e la particolare ampiezza e centralità del "thema decidendum" sottoposto al suo esame, un indirizzo giurisprudenziale che riduceva i margini di impunità dei vertici di COSA NOSTRA per i futuri "omicidi eccellenti" che essi avrebbero deliberato. La seconda implicazione, che non doveva avere avuto un peso meno importante nella valutazione assai negativa di tale sentenza da parte di COSA NOSTRA, era costituita, secondo quanto emerge in modo inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti summenzionati, dalla constatata incapacità da parte dei tradizionali referenti dell'organizzazione presso gli ambienti politico-istituzionali ad impedire la designazione di persona diversa da Corrado CARNEVALE quale Presidente del Collegio giudicante o quanto meno ad ottenere in via subordinata che quest'ultimo componesse il Collegio giudicante, come sarebbe stata possibile se il maxiprocesso fosse stato assegnato alle Sezioni Unite. Per conseguire tali obiettivi COSA NOSTRA ebbe ad attivare i canali di cui disponeva, ma essi non riuscirono ad opporsi validamente allo schieramento contrapposto, indubbiamente alimentato da Giovanni FALCONE e da quegli ambienti politico-istituzionali, trasversali alle varie forze politiche, che intendevano

sostenerne l'attività di contrasto al dilagare della criminalità organizzata e che evidenziavano l'opportunità di criteri di rotazione che impedissero la concentrazione di tutti i più importanti processi di mafia nelle mani di pochi Giudici, con tutti i rischi di pesante condizionamento che potevano derivarne.

Da qui la decisione di COSA NOSTRA, riferita dai predetti collaboratori di giustizia, di eliminare da una parte i predetti canali, che si erano ormai rivelati dei rami secchi, non più idonei a svolgere la loro tradizionale funzione di garanzia e copertura dell'attività di questa organizzazione, e dall'altra di impedire il consolidamento di un asse contrapposto, che aveva arrecato così gravi pregiudizi all'organizzazione stessa e che ancor più minacciava di produrne in futuro, una volta che la grande capacità professionale e l'incessante impegno di alcuni Magistrati avevano trovato il sostegno di una volontà politica disponibile a fornire gli strumenti più adeguati affinché il contrasto alla criminalità organizzata non si svolgesse più ad armi impari, fermo restando lo scrupoloso rispetto del principio di legalità che doveva sempre differenziare i due contendenti ed in mancanza del quale avrebbe perso valore lo stesso contrasto, inteso come contrapposizione dei principi di civiltà fondati sul rispetto della persona umana e delle regole dell'ordinamento democratico alla barbarie di un mostruoso organismo basato sulla sopraffazione del più debole e sull'affermazione di una volontà di dominio che non tollera opposizioni e che non conosce né remore né scrupoli per conseguire i suoi fini di arricchimento.

Nell'ambito di questa strategia unitaria di COSA NOSTRA, che venne perseguita mediante l'apertura dei due predetti diversi fronti di attività, furono posti in essere, sul fronte della eliminazione di chi rappresentava un pericolo per l'organizzazione, dei progetti di attentato ai danni del ministro pro tempore MARTELLI, che ha riferito di due episodi in tal senso, confermando così le dichiarazioni rese al riguardo da vari collaboranti, e venne attuata la strage di Capaci, con l'obiettivo di porre fine alla vita del più temuto degli avversari di COSA NOSTRA tra coloro che ricoprivano incarichi istituzionali.

Da parte di vari difensori sono stati ipotizzati moventi diversi di tale strage, ma quelli che si pongono come alternativi rispetto all'attività svolta da COSA NOSTRA sono rimasti allo stato di mere illazioni, che non possono validamente contrapporsi alla concretezza degli elementi probatori sin qui evidenziati, mentre l'accertamento di eventuali moventi esterni a COSA NOSTRA - che possono avere esercitato un'influenza sinergica nella determinazione della strage e che sono anch'essi rimasti nell'ambito del presente processo allo stato di semplici congetture – non assume decisivo rilievo ai fini del presente giudizio e può ben costituire, quindi, oggetto di un separato procedimento, come dichiarato dal Pubblico Ministero in sede di intervento conclusivo.

## CAPITOLO SECONDO

### LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

#### **Paragrafo I. La competenza della commissione provinciale di Palermo nella deliberazione degli “omicidi eccellenti” con riferimento all’epoca della strage di Capaci secondo le propalazioni dei dichiaranti.**

Nel precedente capitolo di questa seconda parte si è visto come l’individuazione del movente della strage concluda la responsabilità dei componenti di COSA NOSTRA, confermando così ulteriormente le conclusioni cui si era pervenuti nella prima parte in ordine all’identificazione degli esecutori dell’attentato in affiliati di tale organizzazione.

Occorre adesso accertare se debbano rispondere dei reati per cui è processo, a titolo di concorso morale e nella qualità di mandanti, i membri della commissione provinciale di Palermo.

Una tale verifica non può certo ritenersi superflua in relazione al giudicato formatosi nell’ambito del predetto maxiprocesso di Palermo, e ciò in primo luogo perché i fatti di cui ci si occupa in questa sede sono successivi di circa nove anni rispetto all’ultimo degli omicidi che costituì oggetto di quel giudizio, sicché occorre sotto questo profilo accertare se la regola che prevedeva la competenza della commissione provinciale di Palermo per gli “omicidi eccellenti” fosse ancora operante all’epoca della strage di Capaci. Ma deve poi evidenziarsi che in ogni caso tale verifica non costituisce che il primo, sia pur importante passo, per l’accertamento della responsabilità personale dei singoli componenti della commissione, perché a parte i profili particolari attinenti alla dimostrazione, pure necessaria, per ogni singolo imputato della sua qualità di componente di tale organo e del fatto che egli fosse stato messo in condizione di esprimere validamente la propria opinione, occorre prioritariamente accertare se la regola predetta sia stata osservata nel caso specifico o se, invece, vi siano indicazioni concrete di una deviazione da essa, evenienza questa che

non è stata infrequente in alcuni momenti della storia criminale di COSA NOSTRA. Ed è evidente che tutti i predetti accertamenti vanno effettuati in ogni singolo processo sulla base del materiale probatorio nel medesimo acquisito, donde la concreta possibilità di conclusioni diverse pur nella coerente applicazione degli stessi criteri.

Per quanto concerne la strage di Capaci non può dubitarsi, per le considerazioni sopra svolte, che essa rientri nella categoria di quei delitti per i quali la Cassazione nel maxiprocesso aveva ritenuto necessario l'intervento autorizzativo della commissione di Palermo, sia perché l'obiettivo era di interesse comune dell'intera organizzazione, non essendosi di certo Giovanni FALCONE limitato nella sua attività professionale a colpire interessi settoriali di alcuni esponenti, sia pure importanti, di COSA NOSTRA, sia perché la carica istituzionale della persona da colpire e le modalità attuative stesse dell'attentato, tali da provocare un numero rilevante di vittime, avrebbero sicuramente determinato una forte reazione dell'apparato repressivo statale, che avrebbe potuto colpire gli stessi vertici di COSA NOSTRA, secondo l'indirizzo giurisprudenziale solo da pochi mesi autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, donde la necessità di una deliberazione dell'organo competente ad esprimere al massimo livello la volontà dell'intera organizzazione.

Si deve, pertanto, a questo punto in primo luogo verificare se la regola summenzionata della competenza della commissione provinciale per tal genere di crimini sia rimasto vigente sino all'epoca della strage, per poi accertare se e con quali modalità essa sia stata applicata per tale deliberazione.

Iniziando dalla prima delle predette questioni, appare opportuno sinteticamente passare in rassegna le indicazioni in proposito fornite dai collaboratori di giustizia escussi.

Lo ANZELMO, sottocapo della "famiglia" della Noce, il cui rappresentante GANCI Raffaele reggeva anche il mandamento, ha riferito che sino all'epoca del suo arresto e, quindi, dopo la strage per cui è processo vigeva la regola della competenza della commissione provinciale di Palermo, composta da tutti i capimandamento della provincia, a deliberare per tutti gli omicidi rientranti in un interesse strategico comune o dai quali potevano derivare conseguenze per l'intera organizzazione.

Egli stesso, che possedeva tali conoscenze per il ruolo rivestito in COSA NOSTRA, aveva avuto occasione di partecipare ad una riunione della commissione, poco dopo la sua scarcerazione, nel periodo natalizio del 1990, poiché il RIINA aveva voluto salutarlo e lo aveva convocato in una villa di Altarello, nella disponibilità di tale GUDDO, parente di CANCEMI Salvatore, ove era in corso una riunione della commissione con la presenza di RIINA, CANCEMI, GANCI Raffaele, BIONDINO, LA BARBERA Angelo, i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo e qualche altro. In quell'occasione gli era stato consentito di restare e di assistere, quindi, alla discussione di uno dei problemi principali per l'organizzazione, e cioè l'uccisione di persone vicine a CONTORNO Salvatore, sospettate di poter dare appoggio a quest'ultimo contro di loro. Ha, altresì, riferito lo ANZELMO che le riunioni della commissione avvenivano in luoghi diversi, come ad esempio in un immobile nella disponibilità del GANCI, sito alla "Molara"; nella zona di Altarello, dove vi era una "famiglia" inserita nel suo mandamento della Noce; nel territorio di San Lorenzo e che non si trattava di riunioni plenarie, cioè con la partecipazione simultanea di tutti gli aventi diritto, bensì di riunioni a gruppi di sei-sette persone. Ha spiegato lo ANZELMO che queste modalità di riunione non avevano comportato un esautoramento della commissione e che rispondevano, invece, solo una precauzione voluta dal RIINA per motivi di sicurezza, "per dare meno nell'occhio", evitando la confusione che sarebbe derivata dalla confluenza di tante persone, tra capimandamento ed accompagnatori, in uno stesso luogo, nonché per evitare arresti che potessero colpire l'intero vertice dell'organizzazione.

Il BRUSCA, figlio del capomandamento di San Giuseppe Iato, che ebbe a sostituire durante il suo arresto, ha dichiarato che sino alla cattura del RIINA la commissione provinciale di Palermo era "rimasta integra" e funzionante e che non gli risultava alcun mutamento della regola per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla commissione composta da tutti i capimandamento di Palermo, ma ha anche aggiunto di non aver mai visto riunioni plenarie di tale organismo, ma solo riunioni di gruppi ristretti, anche se nel corso del 1991 aveva avuto occasione di partecipare a due riunioni con una partecipazione abbastanza ampia di capimandamento. In dette

riunioni si erano però trattate questioni di carattere organizzativo, come la costituzione di un fondo cassa comune della commissione, nel quale sarebbe dovuta confluire una somma pari allo 0,8% di tutte le entrate dell'associazione nella provincia ed in un'occasione il RIINA aveva fatto il resoconto delle attività svolte per debellare il "complotto anticorleonese" ideato da PUCCIO Vincenzo ed altri. Compulsato più volte su questo tema, nel tentativo di ottenere la massima chiarezza possibile su tale delicato argomento, il BRUSCA ha sostanzialmente sempre ribadito che al di là delle predette riunioni non era a conoscenza di riunioni allargate o plenarie per la delibera di "omicidi eccellenti", anche se ha confermato l'esistenza della regola della competenza dell'intera commissione per la decisione di tali delitti. Ha però anche aggiunto che benché la sua conoscenza diretta fosse quella della riunione di un gruppo ristretto di persone, costituito da RIINA, suo padre, MADONIA Francesco, GANCI e GAMBINO, per decidere degli omicidi più importanti, tuttavia egli aveva potuto personalmente constatare, quando era stato chiamato a partecipare all'esecuzione dell'omicidio, che anche altri capimandamento o persone di rilievo in COSA NOSTRA erano stati informati di tali delitti e portava al riguardo gli esempi concreti degli omicidi del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI e di RICCOBONO Rosario, nonché del progetto di uccidere il dottor FALCONE subito dopo l'uccisione del dottor CHINNICI. Tali esperienze lo inducevano a ritenere che il RIINA informasse a gruppetti i vari capimandamento dei progetti omicidiari, per evitare "fughe di notizie" e impedire che ognuno venisse a conoscenza della partecipazione di tutti gli altri alla deliberazione di crimini così gravi (cfr. sul punto dich. del BRUSCA del 27.3.97, pp. 267 – 269: *“ Dunque, io come poco fa ho detto, la commissione provinciale esiste, le regole dovrebbero esistere, perché questo organismo è perché si dovrebbero deliberare tutto per tutto. Però, per l'esperienza di RIINA SALVATORE, e credo anche di altri uomini d'onore, per questi fatti eclatanti, secondo me, lui adoperava propria la strategia di non fare riunioni, tavole rotonde per avvertire tutte e tutti, anche uno per non avere fughe di notizie, credo, cioè sia lo scopo questo, due per motivi delegati, cioè per rendere il fatto più eclatante, terzo per non fare sapere a tutti gli altri chi*



*partecipa e chi non partecipa, sta di fatto che nessuno si ribellava, a nessuno mai ho sentito dire questo si è ribellato per questo fatto, o questo si è ribellato per questo altro fatto”).*

Il CANCEMI, sostituto di CALO' Giuseppe, per conto del quale reggeva il mandamento di Porta Nuova, ha riferito che la commissione provinciale, composta da tutti i capimandamento di Palermo, aveva competenza per tutti gli omicidi più eclatanti, tra cui quelli che avrebbero comportato delle conseguenze per l'intera organizzazione e dei quali, quindi, tutti i capimandamento dovevano assumersi la responsabilità. Ha spiegato ancora il CANCEMI di aver partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone, sia di gruppi più allargati e che in queste occasioni il RIINA riferiva dell'esito degli incontri con gli altri capimandamento e la decisione diveniva esecutiva solo dopo che erano stati sentiti tutti gli aventi diritto (cfr. su questo punto dich. del CANCEMI del 17.9.96 pp. 352 ss). Nel corso di tali incontri si discuteva anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i particolari esecutivi venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione. Ha in particolare evidenziato il CANCEMI che le predette modalità di riunione rispondevano a ragioni di sicurezza e che non comportavano affatto una modifica della funzionalità e delle competenze della commissione.

In proposito vanno ricordate le seguenti. dichiarazioni del 19.4.1996, pag. 41:

*“P. M. DOTT. GIORDANO: - nel tempo queste riunioni si sono svolte sempre con le stesse modalità?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, perché RIINA aveva... i suoi informatori, pezzi dello Stato... che ci facevano sapere quando c'era... lui diceva... usava "rivuggio" se la Corte non lo capisce, le spiego che cosa significa "rivuggio".*

*PRES.: - cosa vuol dire?*

*IMP. CANCEMI S.: - che c'era movimento, che c'erano operazioni in corso, cose... e quindi lui per motivi di sicurezza... le faceva a gruppetti diciamo, tre, quattro, così, non faceva quelle riunioni di dieci, quindici venti persone, appunto per motivi di sicurezza.*

Vanno inoltre ricordate le dichiarazioni di cui a pag. 44 dello stesso verbale:

*“P. M. DOTT. GIORDANO: - la mia domanda è precisa, desidero sapere questo, cioè sono cambiate le modalità, quale funzione o i compiti sono pure cambiati? Questo volevo sapere.*

*IMP. CANCEMI S.: - assolutamente no, le funzioni, le modalità erano sempre quelle, e sono sempre quelle, solo per motivi di sicurezza RIINA diceva che faceva così”.*

Il CANCEMI, inoltre, è stato in grado di indicare varie riunioni, alle quali ebbe a partecipare personalmente, con l'eccezione di una tenutasi nel 1983, specificando le località in cui si erano tenute. Ha così parlato, a mero titolo esemplificativo, di una riunione in una località in San Giuseppe Iato, in cui ebbe a recarsi nel 1983 solo per accompagnare il suo capomandamento CALO' Giuseppe, essendo egli all'epoca capodecina, incontro in occasione del quale gli furono presentati il RIINA e GRECO Michele ed egli ebbe modo di vedere anche GERACI inteso Nenè, BRUSCA Bernardo, GAMBINO Giuseppe, GANCI Raffaele ed il BUSCEMI; di una riunione tenutasi nel 1987 nella zona di Villa Serena, sita in Viale della Regione Siciliana a Palermo, alla quale intervennero oltre a lui ed al RIINA, MADONIA Francesco ed altri, tra cui DI MAGGIO Baldassare, al quale fu consentito di rimanere in via eccezionale, pur non avendo egli titolo per partecipare a tale riunione, durante la quale, oltre a parlarsi degli avversari di COSA NOSTRA, tra cui il dottor FALCONE, si discusse dell'opportunità di favorire alle elezioni politiche di quell'anno il partito socialista (il RIINA ebbe a dire in quell'occasione che “chi ci porta pane lo chiamava papà”); di una riunione tenutasi tra il 1989 ed il 1990, non ricordava se a casa di GUDDO Girolamo, vicino alla Villa Serena, di cui egli stesso provvedeva a richiedere la disponibilità al GUDDO o in località Passo di Rigano, in un'abitazione che essi chiamavano “il pollaio”, che era sita alle spalle della clinica “CASA del SOLE” e che era nella disponibilità di LA BARBERA

Michelangelo, a cui intervennero, oltre a lui ed al RIINA, GANCI Raffaele, BIONDINO, LA BARBERA Michelangelo, LUCCHESI Giuseppe, AGLIERI Pietro, GRECO Carlo, forse MADONIA Antonino, figlio di Francesco (in quell'occasione il CANCEMI ebbe modo di vedere anche DRAGO Giovanni, che si appartò per qualche tempo con il RIINA, nonché GANCI Domenico, i quali entrambi non presero parte alla riunione), in quell'occasione il RIINA parlò del tradimento da parte di PUCCIO Vincenzo, reggente del mandamento di Ciaculli all'epoca detenuto, e della necessità di uccidere lui ed il fratello Pietro, dicendo che avrebbe parlato della questione anche con gli altri capimandamento non presenti a quell'incontro; di una riunione nel 1991 presso l'abitazione del GUDDO, alla quale parteciparono, oltre a lui ed al RIINA, BRUSCA Giovanni, BIONDINO, SPERA Benedetto, i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo, AGLIERI e GRECO Carlo, incontro nel corso del quale si discusse dell'avvenuta uccisione del fratello dello SPERA e della necessità di individuarne gli autori per punirli; della riunione, tenutasi pure nel 1991, nell'abitazione detta "il pollaio", alla quale intervennero lui, RIINA, GANCI Raffaele, MONTALTO Giuseppe, BIONDINO, i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo, SPERA, BRUSCA Giovanni, GERACI, AGLIERI e GRECO, riunione seguita alla morte di OCELLO Giuseppe, che dirigeva il mandamento di Misilmeri e nella quale si discusse di scoprire i responsabili di tale omicidio per ucciderli; di una riunione tenutasi nel 1992 a casa del GUDDO, circa un mese prima dell'omicidio dell'On. LIMA Salvo, alla quale parteciparono oltre a lui ed al RIINA, GANCI Raffaele, BIONDINO, LA BARBERA Michelangelo e durante la quale il RIINA, particolarmente contrariato per l'esito del maxiprocesso, ed in particolare per il coinvolgimento della commissione negli "omicidi eccellenti", aveva spiegato che la colpa era stata del ministro MARTELLI e del dottor FALCONE, che avevano impedito l'assegnazione del processo al dottor CARNEVALE e che "gli avevano girato le spalle" il Sen. ANDREOTTI e l'On. LIMA, nei confronti dei quali nutriva propositi di vendetta.

In proposito il CANCEMI ha reso le seguenti dichiarazioni (cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 121-127):

P.M. : *“senta Sig. CANCEMI, lei ricorda di aver partecipato ad altre riunioni presso l'abitazione di GIROLAMO GUDDO?*

IMP. CANCEMI S.: - *sì.*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *in quale circostanze?*

IMP. CANCEMI S.: - *mah, per esempio, quando abbiamo parlato di LIMA, quando... la morte... quando hanno ammazzato il fratello di SPERA, perché quello di PIETRO AUCELLO è stata nel POLLAIO, questa è stata qui nel... nella villetta di GUDDO.*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *senta...*

IMP. CANCEMI S.: - *e tanti altri.*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *...con specifico riferimento alla riunione svoltasi in occasione dell'OMICIDIO LIMA, vuole dire chi provvide a procurare l'appartamento?*

IMP. CANCEMI S.: - *guardi, lo dico per una volta e per sempre. Quando si trattava di GUDDO, ero sempre io...*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *sempre lei.*

IMP. CANCEMI S.: - *sì.*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *in occasione di questa riunione, avvenuta prima dell'omicidio LIMA, sa dirci chi partecipò oltre a lei?*

IMP. CANCEMI S.: - *RIINA, GANGI, BIONDINO, MICHELANGELO LA BARBERA.*

P. M. DOTT. TESCAROLI: *senta, e di cosa si è discusso nel corso di questa riunione?*

IMP. CANCEMI S.: - *si è parlato di... di... il di fare per questo LIMA, RIINA ha fatto un discorso che ce l'aveva con questo LIMA.*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *perché...*

IMP. CANCEMI S.: - *il discorso...*

P. M. DOTT. TESCAROLI: - *...perché ce l'aveva con LIMA? .....*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, il motivo, il vero motivo, è che per il maxi processo, perché il RIINA non era stato contento dell'esito del maxi processo, il "MAXI UNO", quindi lui sì... diceva che ci aveva girato le spalle questo LIMA, LIMA - ANDREOTTI.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e che cosa disse? Ricorda le parole precise usate da RIINA?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma sì, disse che ci doveva rompere le corna, "ci dobbiamo rompere le corna a questo LIMA."*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - cos'altro disse RIINA, nel corso della riunione sempre con riferimento al mancato interessamento di LIMA?*

*IMP. CANCEMI S.: - beh, appunto lui era arrabbiato perché non c'era stato... non era successo quello che lui desiderava e lui dava la colpa a LIMA, ANDREOTTI perché le cose non li avevano portate a compimento, quello che lui desiderava.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa per quale motivo LIMA non avesse adempiuto al suo dovere, chiamiamolo così.*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, lui... il RIINA diceva che... che c'era stato un intervento di FALCONE, c'era stato un intervento di MARTELLI allora Ministro, che...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - per quali...*

*IMP. CANCEMI S.: - per levarci il processo delle mani a CARNEVALE e quindi... era questo che lui spiegava, poi c'è stato che CARNEVALE ha fatto sapere a lui, si è giocato l'ultima carta, gli ha suggerito, ha fatto sapere a RIINA, non so onestamente con quale canale, che questo processo... di fare il tentativo tramite gli avvocati, di farlo a sezioni unite, perché lui aveva visto che il processo non l'aveva più nelle mani il CARNEVALE, quindi di farlo a sezioni unite, così lui partecipava anche nel Collegio Giudicante, e questo qua, diciamo lui era arrabbiato su questo punto, che aveva saputo queste cose..”.*

Il DI MATTEO, “uomo d’onore” di prestigio della “famiglia” di Altofonte, ha confermato che la commissione di Palermo, composta da tutti i capimandamento, era competente a deliberare gli “omicidi eccellenti”.

Il DRAGO, “uomo d’onore” della “famiglia” di Brancaccio, oltre a rendere dichiarazioni conformi su tali punti, ha riferito di aver avuto conoscenza diretta di una riunione di tale organo in quanto, pur non avendovi preso parte, si era recato nel luogo in cui essa si stava tenendo, nei pressi di Villa Serena, subito dopo l’omicidio di MARINO MANNOIA Agostino e di avere conosciuto in quell’occasione il RIINA, che gli aveva dato l’incarico di far sapere ai fratelli MARCHESE (di cui suo fratello aveva sposato una sorella), tramite colloqui nel carcere in cui essi erano detenuti, che occorreva eseguire in tempi rapidi l’omicidio di PUCCIO Vincenzo, pure detenuto nello stesso carcere dell’Ucciardone.

In particolare il DRAGO ha reso le seguenti dichiarazioni al riguardo:

*“P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, lei ha conosciuto Salvatore Riina?”*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Vuole dirci come, quando e dove?”*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - L'ho conosciuto e l'ho visto una sola volta in un appuntamento che si è fatto in via Regione Siciliana, nei pressi di Villa Serena, ripeto l'unica volta che l'ho visto. Questo appuntamento è stato fatto in occasione della scomparsa di Marino Mannoia Agostino e dell'eliminazione subito dopo che si doveva fare del Puccio Vincenzo dentro nel carcere di Palermo. La` ci siamo andati in questo posto io, Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Francesco Tagliavia e Renzino Tinnirello, tutti uomini d'onore del nostro mandamento. Ci siamo incontrati con..*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, c'erano altre persone presenti?”*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì, noi siamo andati là, ci siamo incontrati vicino a Villa Serena, appunto con Mimmo Gangi, che ci ha accompagnato poi in una villetta dove erano presenti Salvatore Lima, Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Nino Madonia, Raffaele Gangi, Greco Carlo, Pietro Aglieri, Giuseppe Lucchese e..*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Michelangelo La Barbera?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Michelangelo La Barbera della famiglia di Passo di Rigano*

*Avv. FILECCIA: - Presidente, non mi pare che possa essere utilizzata questa risposta*

*Avv. SALVO: - sì, gli ha suggerito il nome di Michelangelo La Barbera*

*Avv. FILECCIA: - il Pubblico Ministero ha chiesto se c'era anche l'Angelo La Barbera*

*P. M. dott. TESCAROLI: - no, il Pubblico Ministero ha chiesto: "Michelangelo La Barbera era presente?", quindi questa domanda non ha sicuramente alcun carattere di inammissibilità ne' tantomeno può ritenersi suggestiva*

*PRES.: - ha risposto alla domanda?*

*Avv. SALVO: - io credo, Presidente, che il mezzo che doveva usare il Pubblico Ministero era quello della contestazione, se voleva condurre Drago a dire che Michelangelo La Barbera era presente, non quello di aggiungere il nome a quelli che aveva elencato il Drago*

*P. M. dott. GIORDANO: - no, scusi, avvocato, questo qualora avesse detto che non era presente*

*PRES.: - comunque ha già risposto e ritengo ammissibile la domanda*

*Avv. SALVO: - il problema è sulla utilizzabilità o meno di questo tipo di dichiarazioni*

*P. M. dott. GIORDANO: - che c'entra? È inutile portare sempre il discorso su questioni già risolte*

*PRES.: - per favore, Pubblico Ministero, andiamo avanti*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Le ricorda cosa venne detto in quell'occasione?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì è parlato della scomparsa di Marino Mannoia Agostino, del tradimento del Puccio Vincenzo e che si doveva uccidere Puccio Vincenzo. A me mi è stato appunto detto..*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - No, signor Drago, un'altra domanda: le vennero conferiti degli incarichi in quella sede?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì, a me mi è stato detto di riferire appunto ai miei cugini Giuseppe ed Antonino Marchese l'accelerazione dell'omicidio di Puccio Vincenzo dentro le carceri di Palermo, di fare l'omicidio*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei esegui` l'incarico?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - In che modo?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Facendo il colloquio, perche' potevo fare il colloquio, ho fatto il colloquio e ho fatto sapere appunto il volere di Toto` Riina” (cfr. dich. del 22.3.1996, pp. 22-24).*

Dette dichiarazioni appaiono sostanzialmente convergenti con quelle rese dal CANCEMI in ordine alla medesima riunione, della cui esistenza e contenuto costituiscono, quindi, significativa conferma.

Il FERRANTE, inserito nella “famiglia” di San Lorenzo, ha anch’egli dichiarato che la commissione di Palermo, competente in ordine alla deliberazione degli “omicidi eccellenti”, era formata da tutti i capimandamento e che però per esigenze di sicurezza essa si riuniva a gruppi più ristretti. Ha indicato, inoltre, alcuni dei luoghi in cui dette riunioni si svolgevano, tra cui la zona del “Baglio Biondo”, nel quartiere di San Lorenzo, e la casa detta “il pollaio”, nei pressi della “Casa del Sole”.

Il GALLIANO, “uomo d’onore” della “famiglia” della Noce e nipote del capomandamento GANCI Raffaele, ha ulteriormente confermato che la commissione di Palermo, nella quale sedevano tutti i capimandamento, doveva deliberare gli “omicidi eccellenti” e che essa si riuniva a gruppetti. Era, inoltre, in grado di indicare alcune località di Palermo in cui si tenevano dette riunioni sino alla data del suo arresto, tra cui l’abitazione della nonna in Largo Mariano ACCARDO, la zona di Altarello, ove era l’abitazione del GUDDO, parente del CANCEMI, l’abitazione di GUGLIELMINO Giovanni, inteso “u siccu”, in via Natoli, all’interno della zona di via Pertignano ad Altarello.



Sul punto il GALLIANO ha dichiarato (cfr. verb. del 26.11.1996, pp. 232-238):

*“ P.M. dott. TESCAROLI: - Lei sa che cos'è la commissione provinciale di PALERMO? Ne ha mai sentito parlare?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì, è la composizione di tutti i capi mandamento di PALERMO e provincia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, vuole riferire quali siano i compiti e i poteri della commissione provinciale di PALERMO con particolare riferimento ai cosiddetti omicidi eccellenti?*

*IMP. GALLIANO A.: - Ma di deliberare, diciamo, di mettersi d'accordo per, per mettere in atto qualche cosa di eclatante.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Cioè, la commissione, vuole dire, che aveva competenza con riferimento a questi fatti eclatanti?*

*IMP. GALLIANO A.: - Certo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E che cosa intende lei per fatti eclatanti?*

*IMP. GALLIANO A.: - Tipo le stragi, strage di CAPACI, di BORSELLINO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Ma lei sa dire se, in relazione alla strage di CAPACI, vi sia stata una specifica riunione della commissione?*

*IMP. GALLIANO A.: - Cioè, io non so, però presumo che ci sia stata.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Perché presume?*

*IMP. GALLIANO A.: - Perché*

*AVV. ODDO: - Presidente opposizione.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Sì, signor Presidente, già la risposta è inutilizzabile perché, presumo che ci sia stata nel, non è rappresentazione di un fatto. Una domanda poi successiva perché presume che è incanalata a dare validità alla premessa che è inaccettabile in questo nostro giudizio.*

*PRES. ZUCCARO: - La domanda è ammessa soltanto con riferimento alla indicazione, eventuali, di circostanze oggettive che possano giustificare tale opinione. In questo senso può, è ammessa la domanda e lei può rispondere.*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì, lo presumo perché, diciamo, per fatti così, così eclatanti tutti dovevano sapere. E quindi presumo che ci sia stata qualche riunione, una o due o più riunioni per decidere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei sa dire con quali modalità la commissione provinciale soleva riunirsi nell'epoca vicina, prossima alla, alla strage di CAPACI.*

*IMP. GALLIANO A.: - Io le posso dire per, per esperienza diretta che le riunioni avvenivano con pochi, con pochi persone, con poche persone. Sin dal, cioè perché molte riunioni sono avvenute a casa di mia nonna, in cui ero, diciamo, a conoscenza che vedevo le persone che venivano e non venivano.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, ma cosa vuole dire quando fa riferimento a riunioni con poche persone? Può spiegarci meglio?*

*IMP. GALLIANO A.: - Cioè non, non avvenivano riunioni con tutti i capi mandamento contemporaneamente, ma a gruppi dissociati.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Questo con riferimento anche all'epoca precedente all'attentato?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì, sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Lei è in grado di riferire casi specifici?*

*IMP. GALLIANO A.: - Io le posso dire che a casa di mia nonna si svolgevano così quelle riunioni.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E in quali periodi, in quali anni si sono svolte queste riunioni a casa di sua nonna?*

*IMP. GALLIANO A.: - Di quelle che posso riferire io, dall''84 fino, non so, '88, '89. E poi la casa di mia nonna veniva utilizzata soltanto in casi particolari, quando il signor RIINA doveva incontrare qualche persona che altri non dovevano sapere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, come fa lei a dire che quelle erano riunioni della commissione?*

*IMP. GALLIANO A.: - Perché venivano i capi mandamento.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E chi ha visto, in particolare?*

*IMP. GALLIANO A.: - Cioè, ho, il signor CANCEMI, o il signor BIONDINO, o il signor LA BARBERA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - LA BARBERA chi?*

*IMP. GALLIANO A.: - Si chiama ANGELO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Ricorda altri soggetti?*

*IMP. GALLIANO A.: - A volte neanche li vedevo io le persone, perché mi, mi facevano stare nell'altra, nell'altra casa che era attigua e che io ci andavo soltanto o per portare il caffè o l'acqua e quindi a volte neanche vedevo le persone che venivano.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta dove si trova l'abitazione di sua nonna dove avvenivano queste riunioni?*

*IMP. GALLIANO A.: - LARGO MARIANO ACCARDO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Vuole ripetere?*

*IMP. GALLIANO A.: - LARGO MARIANO ACCARDO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei sa chi facesse parte della commissione, nell'epoca precedente all'attentato per cui è processo?*

*IMP. GALLIANO A.: - Di preciso no perché non, non conoscevo tutti i capi mandamento.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei sa indicare altri punti dove avvenivano riunioni della commissione?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì, nella zona di ALTARELLO, un parente di CANCEMI SALVATORE o anche un certo GUGLIELMINO GIOVANNI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E chi è questo parente di CANCEMI?*

*IMP. GALLIANO A.: - E' stato arrestato recentemente, se no sbaglio si chiama GUDDO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E', è sicuro che sia questo il cognome: GUDDO?*

*IMP. GALLIANO A.: - Se non sbaglio sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E vuole specificare più nel dettaglio dove si trova questo, questo immobile, questa abitazione di, nel posto*

*IMP. GALLIANO A.: - Ma è una villetta che si trova all'interno della zona, della zona di VIA PERTIGNANO. Io lo so perché a volte dovevo stazionare all'esterno e quindi per vedere se c'erano Poliziotti o se qualcuno seguiva il signor RIINA quando, quando arrivava.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Allora senta lei sa dire che tipo di parentela esistesse tra CANCEMI e GUDDO?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sapevo che ero cugini.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei conosce PRIOLO VITO?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E sa dire se vi fossero rapporti di parentela tra costui e CANCEMI?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì, sono parenti, se non sbaglio può essere che pure cugini sono.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Sa se immobili, nella sua disponibilità, venissero utilizzati da "cosa nostra"?*

*IMP. GALLIANO A.: - Mio zio con il CANCEMI sostavano moltissimo nella casa del PRIOLO, però non so se là sono avvenute pure riunioni.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, ricorda altri luoghi ove si tenevano riunioni della commissione?*

*IMP. GALLIANO A.: - Nella casa del signor GUGLIELMINO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E dove si trova?*

*IMP. GALLIANO A.: - E si trova in una traversa di, della VIA NATOLI. Sempre all'interno della zona di VIA PERTIGNANO a ALTARELLO?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, questo GUGLIELMINO sa, vuole precisare meglio che nome ha?*

*IMP. GALLIANO A.: - Noi lo chiamavamo GIOVANNI però so che non si chiama GIOVANNI. Se non sbaglio forse si chiama DOMENICO anagraficamente.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Sa se sia conosciuto con pseudonimo, pseudonimi?*

*IMP. GALLIANO A.: - GIOVANNI u siccu.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta in quale periodo si svolgevano queste riunioni presso i luoghi che lei ha citato poc'anzi?*

*IMP. GALLIANO A.: - Dopo l'uscita di GANCI RAFFAELE a ORCACE, cioè dopo, quindi l'88, '89.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E fino a che periodo?*

*IMP. GALLIANO A.: - Ma fino a, diciamo a quando sono stato arrestato.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senta lei quando è che è stato arrestato? Lo vuole precisare meglio?*

*IMP. GALLIANO A.: - Il 21 dicembre del 1995".*

GANCI Calogero, "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce e figlio del capomandamento, ha dichiarato che la commissione di Palermo aveva competenza per tutte le decisioni più rilevanti, quelle che riguardavano gli "omicidi eccellenti" e le questioni che comunque potevano interessare più mandamenti o l'intera organizzazione. Ha spiegato che il padre, BIONDINO e LA BARBERA Michelangelo facevano da filtro tra il RIINA e gli altri consociati che dovevano incontrarlo, provvedendo alla fissazione degli appuntamenti e delle riunioni, indicando agli altri le località e gli orari. Dopo la "guerra di mafia" dette riunioni non si erano più svolte alla Favarella, nella vasta tenuta di GRECO Michele, ove si incontravano tutti i capimandamento, bensì si svolgevano a gruppetti di quattro-cinque persone alla volta, in luoghi che venivano opportunamente variati, e ciò sia per timore delle forze dell'ordine sia per evitare di essere sorpresi dai c.d. scappati, di cui si temevano particolarmente il CONTORNO e GRECO "Giovannello". Egli era, inoltre, in grado di indicare alcune di tali località di riunione, e cioè la villetta del GUDDO ad Altarello; la casa di GULLO Paolo, consigliere della "famiglia" di Altarello, che abitava di fronte alla villetta del GUDDO; la casa da loro chiamata "il pollaio"; l'abitazione della nonna ( nonna anche del GALLIANO) in Largo Mariano

Accardo (nel verb. del 21.9.1996 pag. 58 trovasi erroneamente trascritto “l’abitazione di mia nonna Emanuela Accardi”).

## **Paragrafo II. Le nuove modalità organizzative delle riunioni della Commissione di Palermo**

Tutti i dichiaranti dei quali è stata fatta menzione nel paragrafo precedente, scelti tra coloro che erano in grado di fornire notizie recenti rispetto all'epoca della strage per cui è processo, sono stati quindi concordi nel riferire che dopo la c.d. seconda guerra di mafia, che aveva visto l'affermazione incontrastata della fazione filocorleonese, nessun mutamento era intervenuto nelle "regole costituzionali" che disciplinavano l'assetto del particolare ordinamento giuridico creato da COSA NOSTRA. Più specificamente, non erano state modificate la struttura e le competenze degli organi che costituivano l'apparato di governo di questa associazione criminale, al cui vertice continuava ad operare la commissione provinciale di Palermo, che pur mutata nell'identità di alcuni suoi membri, secondo i nuovi rapporti di forza, manteneva la stessa composizione - in quanto ne continuavano a far parte i rappresentanti di tutti i mandamenti della provincia - e le medesime competenze, che sostanzialmente riguardavano tutte le questioni di interesse comune all'intera organizzazione, ivi compresi, quindi, i c.d. omicidi eccellenti.

Da tale unanimità di indicazioni non sembra discostarsi nella sostanza neanche BRUSCA Giovanni, il quale - pur in modo non lineare ed anzi piuttosto contorto, che pare ancora risentire delle contraddizioni e delle riserve che avevano accompagnato, per sua stessa ammissione, la sua decisione di collaborare con l'A.G. e che avevano caratterizzato in modo assai evidente la fase iniziale delle sue dichiarazioni - ha ammesso la vigenza, almeno sino all'arresto del RIINA, del criterio di competenza sopra indicato. Vero è che il BRUSCA ha detto di non essere a conoscenza di riunioni di tutti i componenti della commissione per la delibera di "omicidi eccellenti", ma è altresì vero che lo stesso ha anche riferito di aver potuto personalmente constatare in alcuni episodi di omicidi rientranti in tale tipologia la partecipazione alla fase organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni deliberative a lui note, indizio questo significativo del fatto che questi soggetti dovevano essere stati informati in altre sedi ed in altri momenti. Anche le indicazioni del BRUSCA riportano, quindi, al tema delle riunioni per gruppi separati, dovute ad

esigenze di sicurezza, di cui hanno parlato tutti gli altri referenti o comunque non si pongono in contrasto con le loro dichiarazioni.

Al riguardo è costante in atti l'affermazione per cui la prassi delle riunioni plenarie di commissione presso la tenuta della Favarella di GRECO Michele, capo formale di tale organismo, venne abbandonata dopo l'eliminazione degli esponenti di punta dello schieramento anticorleonese. Una delle cause di tale abbandono, indicata dai collaboranti, appare di tutta evidenza ed era rappresentata dal timore di essere sorpresi in quel luogo dagli avversari, che erano riusciti a sottrarsi allo sterminio operato con sistematica ferocia dai corleonesi (la "caccia agli scappati" non è stata mai ritenuta un capitolo chiuso dal RIINA e dai suoi seguaci) ed ai quali tale luogo di convegno era noto.

Peraltro, la scelta di tenere riunioni plenarie in un luogo diverso, che presentasse analoghe caratteristiche di sicurezza di quelle che aveva avuto un tempo la tenuta della Favarella, presentava altre serie controindicazioni. Nessuna località, infatti, per quanto remota (ma è da ritenere che venissero scartate, almeno in via ordinaria, le località troppo lontane dai covi in cui il RIINA e gli altri latitanti si nascondevano, per evitare i rischi connessi ai lunghi viaggi) poteva offrire sicure garanzie - tanto più se le riunioni erano destinate a ripetersi nel tempo con una certa frequenza - dal pericolo che i numerosi affiliati che vi convenivano (come hanno spiegato vari collaboranti ogni componente della commissione doveva essere accompagnato da almeno un'altra persona, ma di solito il numero degli accompagnatori era maggiore) potessero essere notati sia da persone vicine agli avversari sia da appartenenti alle forze dell'ordine. Tali pericoli dovevano certamente essere stati meno avvertiti prima della "guerra di mafia" sia per la sostanziale mancanza di avversari esterni all'organizzazione - atteso che i veri contrasti esistevano, in forma neanche troppo latente, all'interno di quell'organismo i cui componenti si riunivano alla Favarella - sia per la minore pressione ed il minor controllo del territorio che esercitavano le forze dell'ordine sino ai primi anni ottanta, mentre la situazione era certamente mutata, sia pure gradualmente, negli anni successivi,



donde l'esigenza di predisporre nuovi moduli organizzativi più attenti a queste esigenze di sicurezza.

Sotto questo profilo doveva avere avuto un peso assai importante nell'indurre il RIINA a ripensare le modalità organizzative degli incontri tra "uomini d'onore" il c.d. blitz di Villagrazia. Il 19 ottobre 1981, infatti, le forze dell'ordine erano intervenute in via Valenza di Villagrazia mentre era in corso un "summit" mafioso e circa una ventina di consociati avevano ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti per consentire verosimilmente la fuga dei personaggi più importanti. L'operazione aveva comunque consentito l'arresto di LO IACONO Pietro, PULLARA' GiovanBattista (cugino di BRUSCA Bernardo), VERNENGO Ruggero, PROFETA Salvatore e GAMBINO Giuseppe (poi assassino in carcere di MARCHESE Pietro), tutti della stessa "famiglia" di Santa Maria di Gesù, nonché di altri componenti delle "famiglie" di Villagrazia, Corso dei Mille e Corleone, come risulta dalla sentenza di primo grado del maxiprocesso. Tale evento, che oltre che portare alla cattura di preziosi alleati del RIINA aveva fornito agli investigatori indicazioni preziose in ordine alla composizione dello schieramento corleonese, doveva aver indotto il RIINA ad evitare per il futuro il ripetersi di situazioni analoghe, facendo in modo da impedire che numerose persone si riunissero in un medesimo luogo.

Ma vi era anche un'ulteriore importante evenienza della quale i corleonesi dovevano tener conto, a differenza dei loro predecessori. Come si è detto sopra, allorché si è parlato dell'attività giudiziaria svolta da Giovanni FALCONE nell'istruzione del maxiprocesso, dal 1983 in poi si era incominciato a disgregare con sempre maggiore evidenza il muro di omertà che sembrava proteggere anche dall'interno in modo insuperabile i segreti di COSA NOSTRA e nel 1984 aveva iniziato a collaborare BUSCETTA Tommaso, il primo affiliato veramente importante a scegliere la strada della collaborazione con l'A.G.. Dopo di lui altre persone con ruoli non secondari nell'ambito di questa consorteria mafiosa avevano effettuato la medesima scelta, consentendo agli investigatori per la prima volta di conoscere le modalità di funzionamento di questo organismo e di possedere una chiave di lettura per cogliere i nessi che collegavano tra loro i vari delitti. Il fenomeno del c.d.

pentitismo era divenuto, quindi, per il RIINA uno dei massimi problemi per la sopravvivenza della sua organizzazione, come attestano le dichiarazioni convergenti di tutti i collaboratori di giustizia escussi, e così come da una parte egli cercava di promuovere tutte le iniziative che potessero delegittimarli e vanificarne la portata probatoria dall'altra studiava le misure, da adottare all'interno, più idonee per ridurre le conseguenze negative di future defezioni, rendendo ancor più riservati i meccanismi di funzionamento di COSA NOSTRA. Sotto questo profilo appare di tutta evidenza che una delle prime misure da adottare, per tutelare i vertici dell'organizzazione, era quella di "blindare" la fase assai delicata della deliberazione sulle questioni più importanti, rimesse alla competenza della commissione, per evitare che in futuro tutti i suoi membri potessero essere chiamati a rispondere dei delitti più gravi, come era avvenuto nell'ambito del maxiprocesso. Il modo più semplice per scongiurare tale eventualità senza alterare nella sostanza le "regole costituzionali" di COSA NOSTRA era proprio quello di evitare per le decisioni sui delitti più gravi le riunioni plenarie della commissione, sicché nessuno dei suoi membri o degli accompagnatori che avesse in futuro deciso di collaborare con l'A.G. sarebbe stato più in grado di dire che la deliberazione di un determinato "omicidio eccellente" era stata adottata con l'intervento di tutti i capimandamento, potendo tutt'al più limitarsi ad indicare le persone presenti all'incontro al quale, a seconda dei ruoli, egli stesso aveva partecipato o aveva accompagnato altri. Ciò spiega, ad esempio, come mai il BRUSCA abbia saputo riferire di solo due riunioni allargate, quella in cui si discusse di questioni organizzative e l'altra in cui si fece il resoconto di tutto quanto era successo dopo il tradimento di PUCCIO Vincenzo, atteso che gli argomenti di tali incontri non erano certamente tali da comportare la responsabilità dei membri della commissione per gravi reati. In particolare, per quanto concerne la vicenda collegata al tradimento del PUCCIO, l'incontro del 1991 di cui ha riferito il BRUSCA serviva ad informare la commissione delle misure in concreto adottate da coloro che erano stati incaricati di eliminare le persone coinvolte nel complotto ordito dal PUCCIO, misure per ciascuna delle quali non era stata ritenuta necessaria una specifica delibera della commissione, una volta che la stessa aveva deciso nel 1989, come appare dalle dichiarazioni

di vari collaboratori, che dovessero essere uccise tutte le persone che fossero risultate responsabili del complotto.

Nessuno dei collaboratori escussi nel presente processo ha potuto, quindi, riferire di riunioni plenarie di commissione a partire dal 1983 per la decisione degli omicidi più importanti, che pure sono stati commessi dopo quella data, neanche chi aveva diritto a sedere in commissione come il CANCEMI ed il BRUSCA, il quale, peraltro, secondo le sue dichiarazioni, partecipava a tali riunioni solo quando il RIINA lo riteneva opportuno, atteso che il capomandamento era suo padre BRUSCA Bernardo, che dopo l'arresto aveva conferito al RIINA una delega in bianco per il suo mandamento.

E però il fatto, conclamato concordemente da tutti i collaboranti escussi, per cui il RIINA continuava ad incontrarsi sino al suo arresto con gruppi di quattro o cinque capimandamento alla volta; la circostanza per cui tali incontri avevano ad oggetto anche la delibera di "omicidi eccellenti", come hanno riferito i dichiaranti che per il loro ruolo (CANCEMI e BRUSCA) o per i loro rapporti assai stretti con qualcuno dei membri della commissione (GANCI Calogero, GALLIANO) o per particolari eventi in cui eccezionalmente ebbero ad assistervi (ANZELMO e DRAGO) erano in grado di indicare il contenuto di alcune di queste riunioni; il fatto, inequivocabilmente dichiarato dal CANCEMI, per cui il RIINA li informava in occasione di tali incontri degli esiti delle riunioni precedenti con altri gruppetti o diceva loro che doveva successivamente incontrarli, pur senza fare il nome di tali soggetti (perché avrebbe altrimenti vanificato il conseguimento di una delle finalità principali per le quali aveva adottato la predetta misura, e cioè rendere impossibile a qualsiasi componente dell'organizzazione che non fosse lo stesso RIINA di indicare tutti coloro che avevano preso parte alla delibera di un grave delitto); la stessa circostanza, infine, riferita dal BRUSCA di aver constatato che capimandamento non presenti alla riunione cui egli aveva preso parte intervenivano poi nella fase organizzativa del delitto, sono tutti elementi indiziari certi che depongono in modo inequivocabile per la vigenza, sino all'epoca di esecuzione della strage di Capaci, della regola per cui tutti i membri della commissione dovevano

essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli "omicidi eccellenti".

E del resto tutti i collaboranti escussi sul punto hanno concordemente asserito, come si è detto nel precedente paragrafo, che le riunioni della commissione per gruppetti non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo ma rispondevano unicamente ad "esigenze di sicurezza". Ciò conferma, quindi, che non la regola era stata modificata dal RIINA ma la sua modalità di attuazione e che tale mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva, sia pur nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni, che le responsabilità decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie "famiglie" e non potessero essere assunte da una sola persona, per quanto potente essa fosse.

**Paragrafo III. L'evoluzione storica di COSA NOSTRA quale organismo di tipo federalistico-verticistico e le deviazioni dalla regola della responsabilità collegiale della commissione per gli "omicidi eccellenti"**

Appare a questo punto necessario, per verificare l'esattezza della conclusione cui si è pervenuti alla fine del precedente paragrafo e la possibilità che per la strage di Capaci si fosse verificata un'eccezione alla regola dell'assenso preventivo della commissione provinciale, compiere un sintetico "excursus" storico delle vicende che hanno contrassegnato l'evoluzione di COSA NOSTRA ed accertare se le particolari condizioni che avevano portato nel passato a delle non infrequenti deviazioni da tale regola fossero o meno presenti all'epoca della strage.

La rilevanza di tale accertamento appare evidente ove si voglia discutere del rapporto tra regola ed eccezioni, ed inferirne poi delle conclusioni valide sotto il profilo probatorio, non in modo astratto ma concreto, ancorato ai reali accadimenti che contrassegnarono la sanguinosa storia di questo sodalizio criminale.

Nel fare ciò ci si avvarrà degli atti acquisiti al presente processo ed in particolare delle sentenze ormai definitive del maxiprocesso.

Risulta dagli atti summenzionati, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal BUSCETTA e dal CONTORNO (per gli anni più remoti solo dal BUSCETTA), la cui attendibilità è stata in materia definitivamente accertata nell'ambito del predetto maxiprocesso e che, peraltro, trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da DI CARLO Francesco in questo dibattimento, che la prima commissione provinciale di Palermo venne costituita intorno agli anni 1957/58 per coordinare l'attività delle varie cosche mafiose che controllavano ciascuna un territorio della provincia, le "famiglie", che rappresentavano le cellule della nascente federazione. In questi primi tempi di transizione dalla più assoluta autonomia delle singole "famiglie" al riconoscimento di un organismo centrale superiore la suddivisione dei poteri tra questo organismo e le varie cellule risentiva ancora, né poteva essere altrimenti, del fatto che ciascuna delle "famiglie" originariamente sovrana sul suo

territorio aveva liberamente acconsentito di rinunciare ad una parte della sua autonomia per aderire ad una forma di coordinamento che prevenisse l'insorgere di conflitti che sarebbe stato altrimenti inevitabile man mano che ciascuna di esse estendeva il suo raggio di azione al di fuori del proprio territorio, così come imponevano i nuovi traffici illeciti che si andavano affermando. I poteri della commissione erano, quindi, quelli strettamente necessari allo svolgimento della sua funzione di coordinamento, secondo quelle che erano le scarse esigenze del tempo, né era all'epoca pensabile, ad esempio, che i componenti della commissione potessero direttamente avvalersi dell'opera di un "soldato" senza ottenere il previo assenso del suo "capofamiglia". Per sottolineare la pari dignità di ciascuno dei componenti di tale commissione, costituita da tredici membri in rappresentanza delle "famiglie" più cospicue di ciascun mandamento, colui che la presiedeva, GRECO Salvatore inteso "cicchiteddu" (uccellino), della "famiglia" di Ciaculli, rivestiva la carica di segretario ed il suo compito non andava molto al di là del diramare gli inviti per le riunioni, a richiesta dei vari membri. La predetta commissione non riuscì però ad evitare che assumessero carattere dirompente i contrasti rimasti a lungo latenti tra i fratelli LA BARBERA Salvatore ed Antonio – il primo dirigeva il mandamento di Palermo Centro, che raggruppava, oltre all'omonima "famiglia", anche quelle del Borgo e di Porta Nuova – e CAVATAIO Michele, MATRANGA Antonino, TROIA Mariano e MANNO Salvatore, rispettivamente a capo dei mandamenti di Acquasanta, Resuttana, San Lorenzo e Boccadifalco. I LA BARBERA, giovani e particolarmente intraprendenti, aspiravano ad assumere un peso sempre maggiore all'interno della commissione e per far ciò avevano chiesto il rispetto della regola, allora vigente ma di fatto disapplicata, che vietava il cumulo delle cariche di "capofamiglia" e di capomandamento, sperando così che in commissione sedessero persone meno anziane ed autorevoli di quelle che dirigevano le più importanti "famiglie". Per contrastare tali mire dei LA BARBERA si erano alleati i predetti capimandamento e la strategia che decisero di adottare, soprattutto ispirata dal CAVATAIO, fu quella di uccidere altri componenti della commissione che si trovavano in posizione neutrale, per poi farne ricadere la colpa sugli avversari. In attuazione di tale strategia venne così ucciso in prossimità del Natale del 1962 DI PISA Calcedonio,

capomandamento della Noce, che si stava apprestando ad abbandonare la carica di “capofamiglia” per poter mantenere il suo posto nella commissione e successivamente vennero uccisi l’altro capomandamento MANZELLA Cesare, che aveva già ceduto la sua carica di “capofamiglia” di Cinisi a BADALAMENTI Gaetano, nonché DI PERI Giovanni, della “famiglia” di Villabate. La colpa di tali omicidi venne fatta ricadere sui LA BARBERA e così la commissione, al cui interno, come si è detto, alcuni dei capimandamento si erano segretamente accordati tra loro, decise lo “scioglimento” delle “famiglie” di Porta Nuova e di Palermo centro e di punire con la morte i LA BARBERA. Nel susseguirsi degli attentati, eseguiti anche a mezzo di ordigni esplosivi, nel tentativo di uccidere PRESTIFILIPPO Salvatore esplodeva a Ciaculli un’auto ALFA ROMEO Giulietta imbottita di tritolo, provocando la morte di sette militari. Sull’onda dello sdegno della pubblica opinione la reazione degli organi statali fu nell’immediato assai risoluta e determinò una crisi in COSA NOSTRA, che venne temporaneamente sciolta.

Nel corso dell’esistenza di questa prima commissione si era, pertanto, verificato l’evento dell’adozione di una strategia di intese sotterranee tra alcuni componenti della commissione a danno di una minoranza, sia pure agguerrita, strategia che sarebbe stata successivamente ripresa e portata a maggiore perfezione dai corleonesi e che aveva reso a quel tempo inevitabile l’esplosione della c.d. prima guerra di mafia tra il 1962 ed il 1963, conflitto questo che a differenza di quello successivo aveva visto contrapporsi in modo compatto una “famiglia” mafiosa alle altre.

Con il graduale attenuarsi dell’attività repressiva degli organi statali, soprattutto dopo il processo di Catanzaro, risoltosi in senso sostanzialmente favorevole agli interessi dell’organizzazione, COSA NOSTRA cominciò a ricostituire le sue strutture ed avvertì subito l’esigenza di un organismo direttivo centralizzato che fosse in grado di evitare il ripetersi della conflittualità che ne aveva determinato la crisi. Poiché non era stata ancora completata la formazione di tutte le “famiglie” mafiose e dei vari mandamenti, la direzione di COSA NOSTRA fu assunta da un triumvirato, che operò dal 1970 circa sino al 1975, allorché venne completata la ricostituzione dei mandamenti, e che era formato da BONTATE Stefano, della “famiglia” di Santa Maria del Gesù,

BADALAMENTI Gaetano, della “famiglia” di Cinisi e RIINA Salvatore, quest’ultimo in sostituzione di LEGGIO Luciano, rappresentante della “famiglia” di Corleone. Il primo pensiero dell’organizzazione fu allora quello di chiudere i conti con il principale responsabile della prima guerra di mafia e della lunga catena di omicidi che aveva provocato la reazione dello Stato, e cioè con il CAVATAIO, la cui strategia era stata nel frattempo scoperta, essendosi verificata l’esplosione di Ciaculli quando già era stato ucciso uno dei fratelli LA BARBERA e l’altro era stato gravemente ferito in un attentato a Milano, sicché non era stato più possibile far ricadere su di loro le responsabilità di quel grave fatto di sangue. Il CAVATAIO venne ucciso nella c.d. strage di Viale Lazio a Palermo ad opera di un “commando” del quale facevano parte un componente della “famiglia” del BONTATE, uno della “famiglia” di DI CRISTINA Giuseppe di Riesi, che aspirava ad assumere una voce in capitolo anche nelle vicende palermitane di COSA NOSTRA ed uno della “famiglia” di Corleone, BAGARELLA Calogero, fratello dell’odierno imputato Leoluca, che rimase ucciso per la reazione della vittima designata.

Rimasto temporaneamente solo alla guida del triumvirato per l’arresto del BONTATE e del BADALAMENTI, il RIINA incominciò a manifestare il proprio temperamento e la sua ostilità nei confronti degli altri triumviri procedendo al sequestro a scopo di estorsione di CASSINA Luciano, sequestro che rappresentava non solo una palese violazione della regola di COSA NOSTRA di non effettuare tali reati in Sicilia per evitare di attirare nell’Isola l’attenzione delle forze dell’ordine, ma anche una chiara manifestazione dell’incapacità di BONTATE e BADALAMENTI - che avevano sempre curato i rapporti con la classe imprenditoriale palermitana più inserita nel settore dei pubblici appalti, da cui derivavano all’organizzazione cospicui guadagni - di mantenere la gestione di tali rapporti. Certamente questo episodio ebbe parte notevole nell’alimentare quel clima di tensione tra il RIINA e gli altri due triumviri, che sarebbe poi esploso nella seconda guerra di mafia, ma che per il momento venne sopito dall’intervento del LEGGIO, che nel frattempo era subentrato nel triumvirato al RIINA.



Ma un altro grave episodio ebbe a verificarsi nel corso del 1971, e cioè l'omicidio "eccellente" del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE, ucciso dal LEGGIO, nei confronti del quale la vittima aveva avviato delle iniziative giudiziarie, senza che tale omicidio avesse il preventivo assenso degli altri due triumviri, che di ciò ebbero a dolersi.

In tale occasione appare persino superfluo rilevare che, dati i rapporti esistenti tra il rappresentante corleonese e gli altri due triumviri, sarebbe stato assurdo che il LEGGIO cercasse il loro assenso per la commissione di un omicidio che rispondeva solo al suo interesse e dal quale sarebbero, invece, potute derivare conseguenze negative anche per gli altri.

Altro omicidio ai danni di un funzionario dello Stato fu quello verificatosi il 10 gennaio 1974 in danno del maresciallo della Polizia di Stato in pensione SORINO Angelo, ucciso nella zona di San Lorenzo all'insaputa del BONTATE, che ne chiese conto a GIACALONE Filippo, "capofamiglia" di quella zona, il quale, dopo aver svolto delle indagini, aveva riferito al BONTATE che autore dell'omicidio era stato BAGARELLA Leoluca. Peraltro, poco tempo dopo il GIACALONE era scomparso ed il BONTATE aveva confidato al BUSCETTA di sospettare che i corleonesi fossero responsabili di tale scomparsa.

Altro grave episodio destinato ad alimentare la tensione tra i corleonesi ed il duo BONTATE-BADALAMENTI fu il sequestro di CORLEO Luigi, suocero dell'esattore SALVO Antonino, all'epoca vicino a questi ultimi, che non riuscirono ad ottenere neanche la restituzione del cadavere della vittima.

Nel 1975, come si è detto, venne ricostituita la commissione provinciale, la cui presidenza fu affidata a BADALAMENTI Gaetano, ben presto sostituito in tale ruolo – con il pretesto che egli doveva essere punito perché si sarebbe vantato di essere il "capo" di COSA NOSTRA - da GRECO Michele, ben più gradito ai corleonesi, mentre il BADALAMENTI sarebbe stato poi espulso da COSA NOSTRA nel 1978 per motivi mai ben chiariti.

Gli anni della direzione formale della commissione da parte del GRECO furono anche quelli che fecero registrare vari "omicidi eccellenti" senza il preventivo assenso del predetto organo ed in cui

si acuirono i contrasti tra lo schieramento in cui si delineava con sempre maggiore chiarezza l'egemonia dei corleonesi guidati dal RIINA (subentrato al LEGGIO dopo l'arresto di quest'ultimo nel maggio del 1974) e quello contrapposto facente capo a BONTATE ed a INZERILLO Salvatore, rappresentante della "famiglia" di Passo di Rigano.

Nell'agosto del 1977 venne ucciso a Ficuzza, nel territorio di Corleone, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Giuseppe RUSSO, che era in licenza di convalescenza. L'omicidio del RUSSO era già stato vanamente richiesto dai corleonesi nel 1975 a BONTATE ed a DI CRISTINA, nel territorio del quale all'epoca il militare operava, essendo stato quest'ultimo autore delle indagini che avevano portato il LEGGIO innanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro, ma il mancato consenso era servito solo a ritardare la vendetta da parte dei corleonesi. Dopo l'omicidio, alle richieste di spiegazione da parte del BONTATE e del DI CRISTINA, GRECO Michele aveva potuto solo far presente di essere stato tenuto all'oscuro di tale iniziativa omicidiaria, che pure aveva poi appreso essere stata eseguita da un componente della sua stessa "famiglia" e cioè quel GRECO Giuseppe, inteso "scarpuzzedda", che svolse il ruolo di spietato killer dei corleonesi sino a quando non venne a sua volta ucciso dagli stessi.

Nel presente processo CALDERONE Antonino ha, altresì, riferito che il DI CRISTINA ebbe a chiedere spiegazioni a GRECO Michele di tale omicidio e delle ragioni per cui non era stata consultata la commissione regionale e che questi, dopo aver parlato con il RIINA, gli aveva risposto che secondo quest'ultimo "per uccidere gli sbirri" non c'era bisogno di alcuna autorizzazione. Per tale risposta il DI CRISTINA e CALDERONE Giuseppe, rappresentante all'epoca della "famiglia" di Catania, avevano significativamente rimproverato al GRECO di essere un burattino nelle mani dei corleonesi.

Gli stessi DI CRISTINA e CALDERONE sarebbero stati poi uccisi rispettivamente a Palermo il 30 maggio 1978 ed a Catania l'8 settembre 1978. Alle ire del BONTATE e dello INZERILLO, che lamentavano in commissione che tale organo non fosse stato consultato per l'omicidio del DI CRISTINA, per di più consumato in un territorio controllato dallo INZERILLO, GRECO Michele

aveva giustificato l'episodio facendo presente che il DI CRISTINA aveva meritato la morte perché confidente dei Carabinieri e che comunque la vicenda era legata a contrasti interni alla "famiglia" di Caltanissetta. In realtà il DI CRISTINA aveva iniziato ad avere degli incontri con il Capitano PETTINATO, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gela, circa una settimana dopo l'omicidio del rivale MADONIA Francesco di Vallelunga, commesso l'8 aprile 1978 e dopo che alcuni mesi prima, il 21.11.1977, erano stati uccisi i suoi amici DI FEDE e NAPOLITANO in un agguato che era chiaramente mirato contro di lui. Il DI CRISTINA aveva, quindi, compreso di essere nel mirino dei corleonesi ed il suo incontro con il capitano PETTINATO, al quale aveva riferito i crimini commessi dallo schieramento a lui avverso, avevano costituito il suo ultimo disperato tentativo di evitare la morte, sperando che i componenti di tale fazione potessero essere tratti in arresto prima di raggiungerlo.

L'omicidio del DI CRISTINA, per il quale è stata accertata nel maxiprocesso la responsabilità del RIINA, del PROVENZANO e degli altri componenti della commissione a questi più vicini, rappresentava, pertanto, un crimine perpetrato dalla fazione egemonizzata dai corleonesi ai danni dello schieramento avversario e per il quale, pertanto, solo i componenti della commissione inseriti nel primo schieramento erano stati ovviamente consultati in precedenza, onde ottenere poi in sede di riunione della commissione una formale ratifica di tale operato che mettesse in minoranza le obiezioni dello schieramento opposto.

Appare, infatti, evidente che i corleonesi in tanto potevano commettere omicidi come quello del DI CRISTINA - che colpiva duramente lo schieramento avversario e che doveva, quindi, essere necessariamente commesso senza rispettare la regola della deliberazione preventiva da parte della commissione (che sarebbe stata necessaria in considerazione del rango elevato ricoperto dalla vittima nell'ambito di COSA NOSTRA), nella quale sedevano anche componenti di quest'ultimo schieramento - in quanto potevano contare sul consenso della maggioranza, consenso che ovviamente doveva essere ricercato prima dell'esecuzione dell'omicidio, per non rischiare di essere smentiti dal voto contrario della commissione. In tale ipotesi, infatti, la sconfessione dell'operato

dei responsabili dell'omicidio avrebbe avuto quale unica sanzione possibile la morte, data la gravità della violazione della summenzionata regola. Con il preventivo consenso della maggioranza della commissione, invece, poteva poi essere addotta qualsiasi giustificazione - come quella dell'uccisione del DI CRISTINA perché confidente dei Carabinieri, che rappresentava solo una mezza verità - con la certezza che essa sarebbe stata accettata e che la fazione avversaria avrebbe dovuto inchinarsi alla volontà dell'organo di vertice espressa dalla sua maggioranza.

E' questo lo schema che consentì ai corleonesi di porre in essere in quegli anni vari "omicidi eccellenti" senza il preventivo formale consenso dell'organo di vertice ma con quello preventivo della sua maggioranza.

Il 21 luglio 1979 venne ucciso il Commissario Boris GIULIANO, omicidio per il quale è stata accertata nel maxiprocesso la responsabilità dei componenti della commissione filocorleonesi; nello stesso anno venne assassinato il Consigliere istruttore Cesare TERRANOVA ; il 4 maggio 1980 venne ucciso il Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE.

Per reagire a questa situazione, dimostrando di essere anch'egli in grado di eseguire un "omicidio eccellente" senza la delibera della commissione, lo INZERILLO decise a questo punto l'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano COSTA, responsabile ai suoi occhi di aver indirizzato le indagini per l'omicidio del Capitano BASILE esclusivamente nei confronti di componenti della sua "famiglia", della quale erano state denunciate numerose persone.

A questo punto lo scontro aperto tra le due fazioni era solo questione di tempo e l'incertezza riguardava soltanto quale delle due avrebbe aperto per prima le ostilità. Avvisati da informatori interni alle stesse "famiglie" di cui erano rappresentanti i loro avversari di una trappola che essi volevano tendere al RIINA, i corleonesi riuscirono a sventarla e ad assumere l'iniziativa, avviando proprio con gli omicidi dei due capofila dello schieramento contrapposto, e cioè il BONTATE e lo INZERILLO, la c.d. seconda guerra di mafia.

Poco prima era fallito il tentativo di questi ultimi di rovesciare a loro favore le alleanze all'interno della commissione, cercando attraverso la mediazione del BUSCETTA - che nel giugno del 1980 si

era allontanato a tale fine da Torino, ove stava per finire di scontare un periodo di semilibertà - di portare dalla loro parte CALO' Giuseppe, rappresentante della "famiglia" nella quale il BUSCETTA era inserito. Dopo alcuni incontri, tuttavia, nel gennaio del 1981, tre mesi prima dell'omicidio del BONTATE, il BUSCETTA, avvertendo che ormai la situazione era compromessa, partì sotto falso nome per il Brasile.

A differenza della "prima guerra di mafia", la seconda non vide la contrapposizione frontale tra "famiglie" diverse, ma come si è detto fu caratterizzata dalla contrapposizione di schieramenti trasversali alle diverse "famiglie" mafiose, nel senso che soprattutto i corleonesi poterono contare su alleati anche all'interno delle "famiglie" dirette dai capi della fazione avversa, il che assicurò loro un indubbio e decisivo vantaggio perché consentì di conoscere con anticipo molte delle mosse degli avversari e di prevenirle. Inoltre tale situazione evitò che si arrivasse allo smantellamento delle "famiglie" dirette dai perdenti, in quanto fu possibile mantenere quelle strutture, eliminandone i componenti inaffidabili e procedendo sul finire del 1982, secondo le convergenti dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, a nuove elezioni per la copertura delle cariche di vertice nelle predette "famiglie", dove naturalmente risultarono elette solo persone inserite nella fazione vincente.

Agli inizi del 1983 venne ridisegnata la mappa dei mandamenti, costituendone alcuni - come quello della Noce - per premiare coloro che erano stati più vicini al RIINA nella "guerra di mafia", vinta dal suo schieramento con poche perdite, tra cui quella di GRAVIANO Michele, padre degli odierni imputati Giuseppe e Filippo, ucciso il 7 gennaio 1982.

La situazione creatasi alla fine di tale sanguinosa faida era certamente caratterizzata da un'egemonia del RIINA che per durata nel tempo e spessore non trova precedenti nella storia di COSA NOSTRA. Tutti i capimandamento erano, infatti, persone a lui vicine e molti di essi avevano avuto parte attiva nella "guerra di mafia", fornendo un contributo determinante per la sua affermazione. All'interno di COSA NOSTRA non vi erano più schieramenti contrapposti, poiché i residui avversari erano stati espulsi dall'organizzazione, almeno nella provincia palermitana, ed il RIINA stava ben attento che non si formassero nuovi schieramenti o che assumessero troppo peso

altri personaggi, troncando sul nascere le velleità di chi - come PUCCIO Vincenzo - osasse mettere in discussione i suoi metodi di gestione.

#### **Paragrafo IV. La deliberazione della strage di Capaci da parte della commissione provinciale**

Inquadrando nella situazione esposta nel precedente paragrafo la questione della delibera della strage di Capaci da parte dell'organismo competente secondo le regole di COSA NOSTRA, appare di tutta evidenza che non era più sussistente a quell'epoca alcuna delle ragioni che avevano portato nel passato alla violazione di tali regole. Non vi erano più, infatti, nella commissione di Palermo soggetti titolari di interessi precostituiti e contrapposti rispetto a quelli dei corleonesi, persone quindi da tenere all'oscuro del progetto di eliminazione di Giovanni FALCONE. Al contrario, l'attività giudiziaria fino ad allora svolta dal Magistrato e quella che lo stesso stava incisivamente intraprendendo nella sua nuova funzione intaccavano in modo sensibile e diretto in primo luogo proprio gli interessi di tutti i vertici di COSA NOSTRA e, quindi, dell'intera organizzazione.

Il RIINA, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola.

Infatti, a differenza di quanto verificatosi nel periodo precedente all'ultima "guerra di mafia", nell'attuale situazione il progetto criminoso in questione proposto dal RIINA non intaccava gli interessi di una fazione di soggetti che avevano visioni strategiche contrapposte e l'unica obiezione che il RIINA poteva attendersi al suo progetto di attentato a Giovanni FALCONE era quella della prevedibile dura reazione dell'apparato repressivo dello Stato che si sarebbe scatenata contro COSA NOSTRA, facilmente individuabile come la maggiore interessata all'esecuzione di tale crimine. Ma situazioni analoghe non avevano in passato costituito una remora tale da indurre quell'organizzazione. e tanto meno i corleonesi, a desistere dai loro propositi criminali contro funzionari dello Stato, come dimostrano tra l'altro vari episodi delittuosi accertati definitivamente nell'ambito del maxiprocesso, anche perché gli esponenti più autorevoli di COSA NOSTRA avevano la ferma convinzione che la solidità delle proprie strutture era in grado di reggere il peso di una controffensiva dello Stato che era stata sino ad allora di ampiezza e di durata assai limitate,

mentre l'azione che Giovanni FALCONE stava intraprendendo aveva un respiro ed un'organicità inusitati. Quel che più giova in questo momento rilevare è però il fatto che in ogni caso, se la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di COSA NOSTRA era l'unica controindicazione che l'attentato presentava, ancora più necessario era per il RIINA munirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali danni che potevano derivare all'organizzazione ed evitare così di mettersi nella scomoda situazione di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto soffrire per la reazione dello Stato. Solo la delibera dell'organo di vertice a ciò preposto avrebbe, quindi, assicurato al RIINA il pieno controllo della situazione all'indomani della strage di Capaci ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare doveva stare ben attenta a non violare in modo così plateale ed in occasioni di tale importanza le regole fondamentali su cui COSA NOSTRA si reggeva.

Sul punto appaiono particolarmente pertinenti le indicazioni fornite dal DI CARLO, buon conoscitore del RIINA per le esperienze maturate all'interno di COSA NOSTRA, secondo cui quest'ultimo non si discostava mai dall'osservanza delle regole dell'organizzazione se non aveva validi motivi per farlo, ben sapendo che il principio della condivisione delle responsabilità era quello che meglio poteva tutelarlo ed assicurargli il mantenimento dell'egemonia.

Al riguardo il collaboratore ha reso le seguenti dichiarazioni (cfr. verbale. del 21.12.1996, pp. 478 ss):

*“ P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Senta, sa dire se la regola relativa alla necessità di un consenso, di una delibera della COMMISSIONE REGIONALE, per commettere i delitti particolarmente eclatanti, sia rimasta ferma sino all'epoca della STRAGE DI CAPACI. Vale a dire maggio del '92?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, fino al '92, io posso parlare, per quello che*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Maggio '92.*

*TESTE DI CARLO F.: - che mi, Sì. Va bene, questo può essere una mia, visto che ho vissuto in "cosa nostra" a un certo livello, posso dire che le regole non cambiano mai in "cosa nostra". Le regole sono ferree, e poi conoscendo anche l'osservanza che*



*hanno in "cosa nostra" a PALERMO. Perché come conoscono "cosa nostra" a PALERMO, e dico RIINA e tutti gli altri. Osservano le regole. Naturalmente ha informato perché era un grande rischio, ripeto di nuovo. In "cosa nostra" è un grande rischio quando, chi sa decidere una cosa in propria, e se una cosa va storta, per come sono andato poi tutte le cose storte nei vari situazioni che sono nati a PALERMO. Ci ho conoscendo il personalmente, e posso dire, intimamente il RIINA, so quanto osservava queste cose. Non osservava quando doveva fare strada, però a livello sempre di "cosa nostra", a livello di prendere posizione in "cosa nostra". Ma a livello di stare alle regole, era uno che osservava abbastanza bene. Perché anche come conosce lui, "cosa nostra", sono poche a conoscerle. Forse io ne ho preso tanto, perché ho camminato per dieci anni sempre con lui. E' una persona che ha, osserva le regole. Solo non osserva quando deve prendere posizione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quando deve?*

*TESTE DI CARLO F.: - Prendere posizione. Però a livello di "cosa nostra". Nelle varie famiglie, quale, quando deve distabilizzare famiglie, quando deve distabilizzare mandamenti. Ma a livello di cose importanti, di prendere decisioni, si attiene a tutte le regole. Cioè a volte, ho sentito anche, nei processi scaricare tutto su RIINA. Non è vero, è sbagliato. Perché RIINA, non è responsabile di tutto. RIINA è responsabile di tutto con gli altri. Siamo tutti moralmente responsabili di tutto. C'è poi chi è responsabile penalmente, perché ha acconsentito a tutto quello che dicevano gli altri. Come RIINA e come altri capimandamenti. Questo posso dire, di RIINA. Perché tante volte vedo che tutti lo prendono per belva o per per qua e per là. RIINA, l'ho conosciuto, e l'ho conosciuto anche umano. Se poi è diventato disumano, perché sono diventati tutti disumani. Ma con questo non voglio difendere RIINA, perché non ho niente da difendere. Però trovandomi in quest'occasione, voglio dire, che tutti hanno consentito a quello che, può darsi che le portava lui qualche qualche cosa da fare, qualche cosa da iniziativa da prendere. Però tutti acconsentivano. Perché conosco TOTO' RIINA, quando riuniva tutti, li guardava tutti in faccia. E voleva far consenso di tutti").*

Le considerazioni suesposte sono ancor più valide ove si consideri poi che le clamorose modalità prescelte per l'attentato a Giovanni FALCONE, che avrebbe potuto essere ucciso fuori dalla Sicilia con mezzi meno cruenti, e la serie di crimini che nello stesso arco di tempo venivano contestualmente progettati, come gli omicidi, pure "eccellenti", di coloro che non avevano saputo soddisfare le aspettative di COSA NOSTRA, dimostrano chiaramente che questa organizzazione non voleva affatto minimizzare in quel periodo lo scontro con lo Stato e far passare in sordina le sue azioni e che essa perseguiva, invece, obiettivi di portata tale da non poter essere gestiti da una sola persona, per quanto autorevole, né da una sola parte di questo sodalizio criminale.

In tale quadro, la comprovata partecipazione alla fase esecutiva della strage dei reggenti di ben quattro importanti mandamenti, quelli di San Giuseppe Iato, San Lorenzo, Noce e Porta Nuova, nonché di un "uomo d'onore" di prestigio del mandamento di Corleone, costituisce una dimostrazione ulteriore del consenso collegiale che aveva accompagnato la decisione di questo orrendo delitto.

Appare a questo punto necessario accertare l'epoca e le concrete modalità della deliberazione della strage di Capaci da parte della commissione provinciale, per valutare se ed a carico eventualmente di chi sussistano i presupposti giuridici per l'applicazione delle norme sul concorso morale nel reato.

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che la decisione da parte di COSA NOSTRA di uccidere Giovanni FALCONE era stata certamente già adottata quanto meno nel 1984, allorché BUSCETTA Tommaso iniziò a rendere le sue dichiarazioni al predetto Magistrato, consentendogli di imprimere un importante salto di qualità alle sue indagini. A questo periodo risalgono, infatti, alcuni progetti di attentato, di cui si è detto sopra, che se pur non ancora giunti allo stadio di tentativo giuridicamente rilevante avevano comunque comportato una preliminare attività di osservazione dei movimenti del Magistrato e di studio dei luoghi più idonei per l'esecuzione. Secondo il BRUSCA anzi i primi preparativi finalizzati ad un progetto di attentato ai danni del dottor FALCONE risalirebbero al 1983, subito dopo l'eliminazione del Consigliere istruttore CHINNICI, che aveva sino ad allora

diretto in prima persona le indagini del maxiprocesso, delegando ai magistrati del suo Ufficio specifiche attività istruttorie.

In ogni caso i detti progetti e quelli successivi, ad eccezione dell'attentato dell'Addaura, erano stati, come si è detto, accantonati perché presentavano vari inconvenienti che potevano pregiudicarne la buona riuscita o che potevano esporre a rischio gli attentatori.

Lo ANZELMO ha in proposito dichiarato che quando veniva accantonato sia pur momentaneamente un progetto di attentato deliberato dalla commissione, la responsabilità di questa scelta non poteva essere solo della persona incaricata dell'esecuzione ma era necessaria una decisione dello stesso organo, che legittimasse tale sospensione dell'esecuzione (cfr. dich. del 27.11.1996 pp. 116 ss.).

Sul punto il BRUSCA ha da parte sua asserito (cfr. verb. del 27.3.1997, pp. 191 ss.) che una volta deliberato un omicidio la sua esecuzione può essere rinviata, se sorgono dei problemi o degli imprevisti, fino a quando non si decide di portarlo a termine e che "le condanne emesse" devono essere eseguite anche a distanza di tempo, salvo casi eccezionali di revoca. In particolare, l'esecuzione della strage di Capaci era stata effettuata sulla base della decisione adottata nel 1983.

Appare opportuno riportare in modo integrale il testo delle dichiarazioni rese dal BRUSCA al riguardo:

*"IMP. BRUSCA G.: - Guardi, voglio chiarire una cosa in maniera che si capisca bene cose fatte. Di solito a "cosa nostra" quando c'è uno che contrasta "cosa nostra", un magistrato, un carabiniere, un poliziotto o una persona che, o spione, di solito si dice: "A chistu sari cosa di ammazzarlo, questo sarebbe cosa da ucciderlo"; se ne parla così genericamente. Poi c'è, invece*

*quando poi la commissione o il mandamento, dipende di che ruolo si tratta, cioè dice, stabilisce: "Questo lo dobbiamo uccidere", però come si può stabilire subito, cioè subito per dire, dobbiamo eseguirlo subito, come si può dire: "Lo dobbiamo uccidere però si può fare più in là", si può rinviare perchè possono succedere dei problemi, possono succedere degli imprevisti. Quindi, si può rinviare benissimo. Poi c'è un'altra fase ancora, quando già stabilito quell'omicidio, quel crimine da fare, si stabilisce, per dire: "Dobbiamo portarlo a termine"; quindi, si porta a termine subito, dicendo, dobbiamo portarlo a termine, quindi a cominciare ad attivarci per portare a termine l'omicidio.*

*AVV. LIGOTTI: -Quindi, lei vuol dire che c'è una fase in cui si decide*

*IMP. BRUSCA G.: - Una fase in cui si decide, una fase in cui si parla così genericamente e la fase*

*AVV. LIGOTTI: -cioè la fase in cui si parla genericamente che è la prima fase?*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì.*

*AVV. LIGOTTI: -Poi c'è la fase in cui qualcuno decide?*

*IMP. BRUSCA G.: - Si decide, e poi si deve fare e basta, cioè non si è può nei termini, non c'è scadenza, non c'è più rinvio e niente. Tranne che mentre che c'è l'operato ci sia qualche imprevisto e allora viene rinviato o di qualche cosa, per qualche cosa.*

*AVV. LIGOTTI: -Ora, queste tre fasi o due fasi, la fase della decisione, la fase dell'ordine di eseguire, la fase dell'esecuzione*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì.*

*AVV. LIGOTTI: -sono delle fasi che devono essere l'una vicina all'altra o possono essere anche distribuite nel tempo?*

*IMP. BRUSCA G.: - No, per esempio lei guardi il caso del Dottor FALCONE come tanti altri, dall'83 poi è stato fatto nel '92 per una serie di impedimenti, ma non perchè non è stato fatto.*

*AVV. LIGOTTI: -Cioè qualcuno decise nel '83?*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì.*

*AVV. LIGOTTI: -E fu quella la decisione che poi portò alla esecuzione, sia pure a distanza di molti anni?*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì, perfettamente.*

*AVV. LIGOTTI: -Questo significa che le condanne emesse, e poi ci dirà da chi, sono condanne che comunque devono essere eseguite?*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì, devono essere eseguite, un caso raro qualche revoca, ma proprio deve essere un caso raro”.*

A parere della Corte il confronto tra le summenzionate dichiarazioni dello ANZELMO e del BRUSCA non deve essere impostato in termini di giudizio risolvibile necessariamente nell'antitesi "l'uno ha detto il vero e l'altro ha mentito", perché i due non hanno riferito in questo caso un fatto storico obiettivo ma – partendo da esperienze concrete - hanno espresso delle valutazioni, ciascuna delle quali può avere un grado maggiore o minore di esattezza. Così appare evidente che se dopo la delibera di un omicidio da parte della commissione coloro che vengono incaricati dell'esecuzione, dopo la necessaria fase di studio, non riescono ad elaborare concretamente un piano valido l'esecuzione medesima può essere rinviata nel tempo ma tale responsabilità non può essere assunta, come ha osservato esattamente lo ANZELMO, dal solo incaricato di dirigere la fase esecutiva. Ciò non significa però che sia necessaria una formale delibera della commissione (di cui, infatti, lo ANZELMO ha dimostrato di non avere notizia), perché anche il tacito consenso, e cioè la mancata sollecitazione dell'omicidio da parte dei membri di tale organo appare logicamente sufficiente ad esonerare l'incaricato da ogni responsabilità, specie se questi abbia dato conto delle ragioni che giustificano il rinvio. In tal caso, appare logico che l'incaricato possa occuparsi nuovamente dell'esecuzione del delitto, superate le difficoltà organizzative, senza una nuova delibera della commissione. Se però il rinvio si protrae per alcuni anni e se nel frattempo si modifica la situazione esterna sulla quale deve incidere l'attentato, appare allora innegabile la necessità di una nuova delibera dei componenti della commissione. Nella fattispecie la strage di Capaci è stata posta in essere a circa otto - nove anni di distanza dalla prima decisione di uccidere il Magistrato ed a circa

tre anni dall'ultimo attentato noto, quello dell'Addaura, e questo dato temporale appare già di per sé assai significativo. Ma deve per di più considerarsi che era profondamente mutato nel frattempo anche il contesto esterno, essendo intervenute delle importanti novità. In primo luogo, infatti, Giovanni FALCONE non ricopriva più un incarico in un ufficio giudiziario della Sicilia ma operava in una posizione di primo piano all'interno di una struttura ministeriale e questa sua nuova carica istituzionale doveva essere esaminata per valutarne gli effetti sia in termini di incidenza dell'attività del Magistrato su COSA NOSTRA sia in termini di reazione da parte degli organi statali all'attentato.

In secondo luogo poi era intervenuta nel maxiprocesso una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla commissione di Palermo degli "omicidi eccellenti" ed anche questa circostanza doveva essere valutata non solo per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto avere sui vertici di COSA NOSTRA in relazione all'attentato che doveva essere compiuto, ma anche perché questa organizzazione aveva percepito il predetto esito giudiziario come l'effetto del venir meno di quelle coperture politico-istituzionali che avevano sino ad allora assicurato una sostanziale impunità dei vertici predetti.

Ed ancora deve rilevarsi che la strage di Capaci, come si è già osservato sopra, non costituiva un episodio isolato, sia pur gravissimo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, che prevedeva anche l'eliminazione di quei soggetti, come l'eurodeputato LIMA Salvo e SALVO Ignazio, che non potevano più garantire a COSA NOSTRA le predette coperture. La portata di tale programma e gli effetti che ne potevano derivare per COSA NOSTRA non potevano essere certamente sottovalutati dal RIINA o addirittura dai materiali esecutori dell'attentato sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera della commissione di vari anni prima di uccidere Giovanni FALCONE e che non fosse, quindi, più necessaria alcuna valutazione del contesto più ampio in cui adesso si inscriveva tale crimine.

Deve, quindi, ulteriormente ribadirsi che il RIINA non poteva che trarre vantaggio dalla preventiva sottoposizione alla decisione dei componenti della commissione della strage di Capaci onde

coinvolgerli e responsabilizzarli, per poterne avere poi il pieno appoggio nei momenti di difficoltà che ne sarebbero derivati.

Anche se, quindi, non vi era stata una revoca formale della decisione di uccidere Giovanni FALCONE adottata vari anni prima ed anche se nessuno dei componenti della commissione del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di prendere le distanze da tale decisione, la delibera di passare all'esecuzione dell'attentato, dopo che l'emissione della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso aveva fatto venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt'altro che superflua ed anzi appariva, per le considerazioni suesposte, assolutamente necessaria.

E di tale delibera v'è precisa indicazione nelle dichiarazioni del CANCEMI, cioè della sola persona tra quelle escuse, oltre al BRUSCA, che aveva titolo per essere coinvolta in tale decisione, atteso che gli altri dichiaranti, anche quelli che avevano partecipato all'esecuzione dell'attentato, per il loro ruolo non potevano avere conoscenze maggiori di quelle che li hanno indotti concordemente ad affermare che in linea generale una delibera della commissione prima della strage era senz'altro necessaria.

Si intende qui far riferimento in primo luogo alle dichiarazioni del CANCEMI del 19.4.1996 (pp. 122 ss.), che di seguito si riportano:

*“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...con specifico riferimento alla riunione svoltasi in occasione dell'OMICIDIO LIMA, vuole dire chi provvide a procurare l'appartamento?*

*IMP. CANCEMI S.: - guardi, lo dico per una volta e per sempre. Quando si trattava di GUDDO, ero sempre io...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sempre lei.*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - in occasione di questa riunione, avvenuta prima dell'omicidio LIMA, sa dirci chi partecipò oltre a lei?*

*IMP. CANCEMI S.: - RIINA, GANGI, BIONDINO, MICHELANGELO LA BARBERA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, e di cosa si è discusso nel corso di questa riunione?*

*IMP. CANCEMI S.: - si è parlato di... di... il di fare per questo LIMA, RIINA ha fatto un discorso che ce l'aveva con questo LIMA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - perché...*

*IMP. CANCEMI S.: - il discorso...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...perché ce l'aveva con LIMA? .....*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, il motivo, il vero motivo, è che per il maxi processo, perché il RIINA non era stato contento dell'esito del maxi processo, il "MAXI UNO", quindi lui si... diceva che ci aveva girato le spalle questo LIMA, LIMA - ANDREOTTI.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e che cosa disse? Ricorda le parole precise usate da RIINA?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma sì, disse che ci doveva rompere le corna, "ci dobbiamo rompere le corna a questo LIMA."*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - cos'altro disse RIINA, nel corso della riunione sempre con riferimento al mancato interessamento di LIMA?*

*IMP. CANCEMI S.: - beh, appunto lui era arrabbiato perché non c'era stato... non era successo quello che lui desiderava e lui dava la colpa a LIMA, ANDREOTTI perché le cose non li avevano portate a compimento, quello che lui desiderava.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa per quale motivo LIMA non avesse adempiuto al suo dovere, chiamiamolo così.*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, lui... il RIINA diceva che... che c'era stato un'intervento di FALCONE, c'era stato un'intervento di MARTELLI allora Ministro, che...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - per quali...*

*IMP. CANCEMI S.: - per levarci il processo delle mani a CARNEVALE e quindi... era questo che lui spiegava, poi c'è stato che CARNEVALE ha fatto sapere a lui, si è giocato l'ultima carta, gli ha suggerito, ha fatto sapere a RIINA, non so onestamente con quale canale, che questo processo... di fare il tentativo tramite gli avvocati, di farlo a sezioni unite, perché lui aveva visto che il processo non l'aveva più nelle mani il CARNEVALE, quindi di farlo a sezioni unite, così lui partecipava*



*anche nel Collegio Giudicante, e questo qua, diciamo lui era arrabbiato su questo punto, che aveva saputo queste cose.*

**P. M. DOTT. TESCAROLI:** - *senta, sa dirci per quali ragioni si è deciso di eliminare il Dott. FALCONE?*

**IMP. CANCEMI S.:** - *mah, io quello che ho sentito direttamente dalla bocca di RIINA, proprio il vero motivo è questo che ho detto prima, che... prima perché, diciamo era un giudice che combatteva "COSA NOSTRA", e la cosa, diciamo che lui di più ha impazzito è stato appunto questo processo che ci hanno... ci ha fatto levare tramite lui a CARNEVALE, questo era lui che ripeteva... ripeteva sempre queste parole.*

**P. M. DOTT. TESCAROLI:** - *e lei sa dire perché si sia deciso di eliminarlo proprio il 23 maggio '92, il Dott. FALCONE?*

**IMP. CANCEMI S.:** - *mah, guardi diciamo, lui su questo punto non si apriva, diciamo più di tanto, però io posso pensare che era un momento delicato, che c'erano le votazioni e quindi voleva dare una botta ad ANDREOTTI, voleva dare una botta a LIMA, diciamo, appunto perché lui non era stato accontentato, perché lui voleva che questa sentenza doveva essere annullata, se la faceva CARNEVALE... lui si sentiva, lo dice: "noi con CARNEVALE non abbiamo problemi", quindi il punto diciamo, quello più forte è stato questo qua.*

**P. M. DOTT. TESCAROLI:** - *perché anche ad ANDREOTTI voleva dare un colpo?*

**IMP. CANCEMI S.:** - *e perché lui, ANDREOTTI, ANDREOTTI, LIMA erano la stessa cosa, diciamo ecco, questo era il giro che si faceva.*

**P. M. DOTT. TESCAROLI:** - *senta, lei ha fatto riferimento all'intervento del Dott. FALCONE e dell'On. MARTELLI per fare in modo che il processo non venisse trattato dal Giudice CARNEVALE. A questo proposito vuole spiegarci quali notizie lei ha appreso sull'andamento del maxi processo e sui tentativi che si stavano effettuando per cercare di influenzarne l'esito, ovviamente questo nel corso del tempo?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, nel corso del tempo io ho saputo, che siccome RIINA una sentenza definitiva c'era andata bene, quella del MAXI TER che aveva... avevano scagionato tutti i tre gradi, eh... la commissione, quindi in questo... lui voleva andare a contrastare quella sentenza del MAXI UNO, così c'erano due sentenze diverse, quella del MAXI UNO che dava la responsabilità alla commissione e quella del TER che li scagionava. Quindi lui diceva che FALCONE era il responsabile principale che ci aveva levato questo processo a CARNEVALE, tramite MARTELLI l'interessamento che loro avevano avuto per non ci fare celebrare questo processo a questa prima sezione della Cassazione, e questo qua, lui quello che sempre ripeteva era queste parole, diciamo, che lui diceva.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, questo particolare dell'interessamento, vuole dirci in che circostanze lo ha appreso?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, le circostanze erano, diciamo, ogni giorno, diciamo, di questo qua, perché appunto mi ricordo, mi ricordo che lui ha mandato ha chiamare tramite GANGI un certo "MASTRO CICCIO" che è FRANCESCO MESSINA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e chi è questo FRANCESCO MESSINA?*

*IMP. CANCEMI S.: - questo è uno... un capomandamento di MAZARA che sostituiva MARIANO AGATE della zona del trapanese, e in mia presenza ci disse a questo "MASTRO CICCIO", "CICCIO prendi l'aereo subito e vai dall'avvocato".*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - dove, vai dove?*

*IMP. CANCEMI S.: - un momento, "vai dall'avvocato", io del modo di come RIINA ci ha detto a lui "vai dall'avvocato", sicuramente non era un'avvocato... per dire un'avvocato che doveva difendere a RIINA o qualche altro imputato, era una parola sottintesa questa: "vai dall'avvocato", appunto perché già lui aveva saputo che questo processo ci stavano... ce lo stavano levando dalle mani di CARNEVALE. Quindi l'interessamento c'era giorno per giorno, non è che c'è stato un solo discorso, per dire, e poi non se n'è parlato più, tutti i giorni lui aveva questo chiodo fisso perché, ehm... era, per "COSA NOSTRA" era una cosa importantissima, una vittoria, perché il RIINA, lui*

*aveva paura di coinvolgere la commissione, perché lui usava dell'espressione, diceva a me: "me ne sto fregando, se io mi devo fare quattro, cinque anni attaccato 'na branda" (legato nella branda), quindi la paura era questa qua, perché coinvolgendo la commissione la responsabilità di tutto quello che era successo a PALERMO era della commissione, invece in quel modo c'era quattro, cinque anni di associazione, insomma era... lui diceva che si faceva legati nella branda. Ciò quindi l'interessamento era forte, e c'era, ecco per questo, diciamo lui è impazzito su tutto quello che poi è successo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei sa in quale città si dovesse recare FRANCESCO MESSINA a parlare con questo avvocato?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, lo posso dire con assoluta certezza, perché lui ci ha detto: "CICCIO prendi l'aereo e vai a ROMA", quindi si trattava ROMA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa dire, chi è questo avvocato?*

*IMP. CANCEMI S.: - no.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ha fatto riferimento al fatto che RIINA aveva saputo che stavano togliendo il maxi processo a CARNEVALE, lei sa dire come l'abbia appreso RIINA questo particolare?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, non lo so.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa dire, che tipo di intervento doveva porre in essere questo avvocato?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma guardi io... lui non ha spiegato più di tanto là in mia presenza, l'intervento era, quello che ho detto prima, tramite questa persona che sicuramente per me non era un avvocato, tramite qualche avvocato vero, era quello lì di fare... di fare, fare questo processo a sezioni unite, così CARNEVALE partecipava anche nel Collegio Giudicante, questo qua era il punto.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei in precedenza ha fatto riferimento al fatto che RIINA puntava per l'aggiustamento su LIMA ANDREOTTI, ecco vuole dirci come... o meglio vuole dirci se questo l'ha appreso anche da altre persone?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, io l'ho sentito... l'ho sentito da RIINA più volte, anche mi ricordo un'altra espressione di GANGI. Io ero latitante e con GANGI mi vedevo, in un incontro che ho fatto con GANGI, in una rivista, un giornale, ma mi sembra che era una rivista, c'era un articolo delle dichiarazioni di DI MAGGIO, DI MAGGIO il collaboratore quindi... io ancora facevo parte di "COSA NOSTRA", eh.. GANGI stava leggendo con gli occhiali, io mi ci sono avvicinato così, scusatemi, e ci ho detto: "minchia 'stu curnutazzo quanto fesserie sta dicendo", in riferimento a DI MAGGIO, io ancora facevo parte di "COSA NOSTRA" e dovevo dire quelle parole; il GANGI si è levato gli occhiali, mi ha guardato in faccia, io chiedo scusa alla Corte, devo ripetere le parole che ha detto GANGI, dice: "'sta minchia, DI MAGGIO sta dicendo fesserie, quello che dice è la verità...".*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Signor Presidente se può far in modo che questi commenti non vengono effettuati da parte dei detenuti. Prego continui Signor CANCEMI.*

*IMP. CANCEMI S.: - "...sta dicendo la verità, perché i rapporti con LIMA, LIMA ANDREOTTI, DI MAGGIO, i cugini SALVO ci fa tenere a DI MAGGIO, è la verità quello che sta dicendo", quindi anche da parte di GANGI ho sentito questo racconto che ho fatto.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - dove vi trovavate quando GANGI le disse queste cose, se lo ricorda?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, era nel... dove mi nascondevo io, dove... dove mi nascondevo io.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, vuole dirci che cosa sa con riferimento a incontri tra RIINA, LIMA e ANDREOTTI?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, io quello che so è questo che ho detto, poi in particolare io sapevo che questo LIMA l'avevano nelle mani SALVATORE BUSCEMI capomandamento... NINO BUSCEMI, SALVATORE BUSCEMI capomandamento di BOCCADIFALCO e il fratello NINO che ci*

*stavano... l'avevano nelle mani a LIMA e il giro era quello che ho detto prima, LIMA ANDREOTTI, diciamo per ottenere le cose.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ma vuole spiegarsi meglio sul punto? Cioè vuol essere più preciso?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, voglio dire questo: che le necessità di "COSA NOSTRA" eh... necessità di "COSA NOSTRA", diciamo li sfruttavano tramite questo LIMA, aggiustamenti in Cassazione, ANDREOTTI questi qua, voglio dire, diciamo l'interessamento era questo”.*

Emerge, quindi, dalle dichiarazioni del CANCEMI che in questa riunione tra alcuni capimandamento, tenutasi evidentemente dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e prima dell'omicidio LIMA del marzo di quello stesso anno (il CANCEMI la ha collocata circa un mese prima di questo omicidio), il RIINA, dopo aver espresso tutta la sua rabbia per l'esito del maxiprocesso, ne aveva addossato la colpa da un lato all'On. LIMA, “che non aveva portato a compimento quello che lui desiderava” in relazione al maxiprocesso, dall'altra al dottor FALCONE, che, oltre agli altri danni che aveva arrecato a COSA NOSTRA, era intervenuto tramite il ministro MARTELLI per sottrarre il processo al dottor CARNEVALE. Tenuto conto della sede e delle persone intervenute, le parole del RIINA non erano di certo una lamentazione fine a se stessa, ma esprimevano in modo inequivocabile un progetto che prevedeva nell'ambito di una medesima strategia l'eliminazione in tempi brevi di entrambi i responsabili, per ragioni diverse, dell'esito di quel processo. Solo che la proposta di uccidere il dottor FALCONE non presentava il carattere della novità, sicché si doveva “solo” sottolineare, in quella sede, quale ulteriore elemento di considerazione, che la nuova “colpa” di cui si era reso responsabile il Magistrato era produttiva di effetti negativi assai gravi per l'organizzazione e non si poteva più remorare nella sua eliminazione, mentre le altre considerazioni sul più ampio contesto in cui tale attentato si inseriva erano comuni al progetto di uccisione dell'eurodeputato e dovevano essere, quindi, esaminate contestualmente, con in più la necessità per tale ultimo progetto, sul quale si era dovuta quindi soffermare maggiormente l'attenzione dei partecipanti alla riunione, di tener conto che l'omicidio del LIMA comportava una svolta nella strategia di alleanze sino ad allora perseguita da COSA NOSTRA, la cui novità ed

importanza non erano sfuggite ad un osservatore particolarmente qualificato qual era Giovanni FALCONE, che aveva avvertito il bisogno di parlarne tra gli altri con uno dei massimi esponenti dell'epoca del partito della Democrazia Cristiana nella quale anche il LMA era inserito, e cioè l'On. DE MITA Ciriaco. Nel corso della sua deposizione quest'ultimo ha, infatti, dichiarato :

*“TESTE DE MITA: - La conversazione cominciò con un suo giudizio sull'uccisione di LIMA e la condizione della mafia. Lo ricordo bene, mi è rimasto molto impresso, mi disse che con la decisione della Cassazione la mafia si sarebbe trovata in grande difficoltà.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Mi scusi, a quale decisione la Corte di Cassazione fa riferimento?*

*TESTE DE MITA: - La decisione della Cassazione che confermò*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Maxi processo?*

*TESTE DE MITA: - maxi processo. Lui disse: “in questa condizione, siccome la mafia si troverà in condizioni di massima difficoltà, si deve*

*prevedere che si avvierà un processo di riorganizzazione ed è proprio la ragione della difficoltà che attraversa che li porterà ad elevare il livello dello scontro, quindi dovete prepararvi al fu profetico, dovete prepararvi a iniziative della mafia a livelli sempre più alti” (cfr. verb. del 19.12.1996, pp. 332-333).*

In quella riunione era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'On. LIMA, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima, **ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le considerazioni suesposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere Giovanni FALCONE, progetto mai abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova delibera.**

Ovviamente il CANCEMI è stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla riunione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma per le ragioni già sopra evidenziate deve ritenersi certo che quella era stata una delle riunioni per gruppetti che il RIINA ebbe a tenere per sottoporre a tutti i

componenti della commissione la predetta strategia e, quindi, anche la proposta di uccidere il Magistrato.

E le dichiarazioni del BRUSCA confermano sostanzialmente l'unitarietà della strategia cui rispondevano l'omicidio LIMA e la soppressione del Magistrato, allorché egli ha riferito quanto segue:

*“ IMP. BRUSCA G.: - Non è che era il momento opportuno, ripeto, in quel momento si era deciso di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano "cosa nostra", perchè non è che potevo fare la guerra a tutti. Cioè quelli che più responsabili, quelli che davano fastidio a "cosa nostra" di chiudere i conti con queste persone, in particolar modo con FALCONE, BORSELLINO e poi a un'altra serie di persone.*

*AVV. LIGOTTI: -Ma questa strategia, questa chiusura dei conti riguardava soltanto uomini delle istruzioni che ostacolavano, combattevano "cosa nostra" o la chiusura dei conti riguardava anche conti in sospeso?*

*IMP. BRUSCA G.: - No, riguardavano un po' tutti, in particolar modo con FALCONE e con BORSELLINO, poi per esempio gli posso raccontare un fatto. Quando fu che si cominciò a lavorare per l'uccisione del Dottore FALCONE, io credo che nel frattempo di questo periodo ci siamo visti. Ci siamo visti e dice: "Speriamo che succeda ora, speriamo che succeda ora" perchè? Perchè, non so se vi ricordate, in quel periodo il Presidente della Repubblica, c'erano state le votazioni, e si doveva eleggere il Presidente della Repubblica, essendo che si doveva eleggere il Presidente della Repubblica si faceva il nome di Andreotti, ma siccome già il nome di Andreotti al Presidente della Repubblica per i giochi politici che facevano loro, cioè che si facevano all'interno dei Parlamenti cioè credo dopo due, tre tentativi di votazione cioè questo Presidente non si faceva e almeno da parte nostra e quantomeno RIINA SALVATORE cioè si intuivano questi giochi politici era per potere fare cioè il Presidente della Repubblica doveva essere Andreotti, al che dice speriamo che ci riesca ora questo fatto del dottor FALCONE in maniera che ci facemmo fare il Presidente della Repubblica, cioè nel senso che se visto e considerato che l'onorevole Andreotti*

*ci aveva un po' tradito, ci aveva un po' voltato le spalle a quel momento se succedeva per come poi è successo essendo che era un po' discusso dovevano fare subito il Presidente della Repubblica in quanto non poteva più uno stato italiano essere senza Presidente della Repubblica e dovere fare subito il Presidente della Repubblica come in effetti poi è successo, quindi non hanno potuto più fare i giochini politici, Andreotti non è stato fatto, cioè non è stato fatto Presidente della Repubblica e quando poi ci siamo visti dice e così RIINA SALVATORE dietro tutti questi fatti dice e così ci fazzo fare il Presidente della Repubblica, cioè come primo regalo verso ad Andreotti, come si suol dire in siciliano con una fava ho preso due piccioni.*

*AVV. LIGOTTI: -Che significa?*

*IMP. BRUSCA G.: - Cioè con un fatto cioè ha ucciso il dottor FALCONE e nello stesso tempo con la reazione cioè il Presidente della Repubblica ad Andreotti non gliel'ha fatto fare. Se vi ricordate il dottor FALCONE quando il dottor FALCONE l'onorevole Andreotti quando si premunisce sì, subito si preoccupò di emettere il mandato cioè il mandato di, non mandato di cattura, cioè di fare quella legge per potere fare rientrare quei detenuti che erano agli arresti domiciliari che erano usciti e per dimostrare la sua verginità scusate l'espressione, allora per dire io ho fatto questo, ho fatto quell'altro subito ha fatto quel provvedimento per potere fare rientrare i detenuti in carcere, cioè quindi fregandosi un pochettino di tutto quello che lui aveva avuto da "cosa nostra" e facendosi i fatti suoi creandosi la sua immagine, la sua verginità. Da questo qua la prima risposta da RIINA SALVATORE per dire già a prima carezza, cioè ti voglio fare soffrire non facendoti fare il Presidente della Repubblica.*

*AVV. LIGOTTI: -L'omicidio LIMA che precede di poco la STRAGE di CAPACI è collegata a questo discorso?*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì, precede perché si è fatto subito il primo l'onorevole LIMA in quanto in quel periodo c'erano le elezioni e si voleva distruggere la corrente politica in quanto in SICILIA lui aveva il quaranta per cento, si voleva distruggere la corrente politica all'onorevole Andreotti e capeggiata da LIMA SALVO. Si voleva uccidere anche l'onorevole PURPORA se continuasse nella*



*stessa strada dell'onorevole LIMA che poi non si è fatto più perché poi sono successe tante altre cose e questo progetto si accantonò, ma lo scopo di uccidere LIMA fu solo esclusivamente per distruggere la corrente politica dell'onorevole Andreotti. RIINA SALVATORE dice ora c'è questo morto te lo porti sulla coscienza, se lo portava sulla coscienza l'onorevole Andreotti". (cfr. dich. del 27.3.1997 pp. 210-214).*

Ma la conferma dell'unicità della strategia cui rispondevano entrambi i fatti criminosi la si trova anche nelle dichiarazioni del FERRANTE, che pur non essendo ovviamente a conoscenza di riunioni specifiche in tal senso ebbe a partecipare ai due delitti ed ha potuto riferire quanto segue:

*" P.M. dott. GIORDANO: - Senta lei ha detto anche stamattina di avere dichiarato di avere partecipato all'esecuzione dell'omicidio dell'onorevole SALVATORE LIMA se non ho capito male?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Sì, ha capito bene.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei può dirci se questo omicidio è, ha un qualche rapporto di connessione o di collegamento con i fatti di cui stiamo parlando, con la strage di CAPACI?*

*IMP.FERRANTE G.B.: - Guardi già praticamente essendo le stesse persone che hanno fatto lo stesso omicidio, già basta per indicare che il collegamento c'è, perché praticamente siamo stati noi come famiglia il mandamento dei SAN LORENZO a commettere l'omicidio di SALVO LIMA, però posso dirle che quando è stato commesso l'omicidio di SALVO LIMA subito dopo noi abbiamo avuto la disponibilità di cinque coppie di telecomandi e siccome poi diciamo ho avuto un discorso diciamo con SALVATORE BIONDINO del perché diciamo dell'uccisione di SALVO LIMA, non ho chiesto chiaramente i particolari perché non era mia abitudine chiedere perché si faceva un omicidio, anzi credo che sia stata una delle poche volte a chiedere qualcosa in maniera tra l'altro molto superficiale e mi è stato, mi ha risposto che si doveva fare anzi non si sarebbe fermato lì perché tutti i mandamenti praticamente si dovevano pulire i piedi nel senso che si dovevano uccidere tutti quelli che erano stati prima vicini a COSA NOSTRA e poi praticamente l'avevano preso in giro, questo è stato il termine che mi ha detto proprio SALVATORE, che così LIMA e gli altri avrebbero capito che non dovevano prenderci più in giro.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta signor FERRANTE quando lei fa riferimento agli altri a chi intendeva riferirsi, a quale categoria di persone intendeva riferirsi?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Intendeva riferirsi, parlavamo, effettivamente parlavamo di politici quindi parlava di politici e diciamo di un gruppo di persone che avevano fatto tutti lo stesso gioco, effettivamente” (cfr. dich. del 24.10.96, pp. 245-247).*

Dichiarazioni conformi ha reso anche il LA BARBERA, che al riguardo ha riferito quanto segue in ordine al fatto che anche l'omicidio LIMA si collegava all'esito del maxiprocesso in Cassazione :

*“ P.M. dott. GIORDANO: - Senta lei poco fa ha fatto riferimento a una strategia, parlando dell'omicidio dell'onorevole LIMA, IGNAZIO SALVO e così via.*

*Adesso io le chiedo: lei sa per quale ragione è stato eliminato il parlamentare Salvatore LIMA?*

*IMP. LA BARBERA G.: - Senta io non ero presente.*

*AVV. SCOZZOLA: - Scusi*

*PRES. ZUCCARO: - Aspetti un attimo LA BARBERA, prego avvocato Scozzola.*

*AVV. SCOZZOLA: - opposizione, io non penso che in questo processo si possa parlare, se non nei termini in cui ce ne ha parlato se c'è una strategia, eccetera, eccetera, va beh, ed è un discorso. Ma andare ad, a farci dire dal signor LA BARBERA la causale, perché allorquando si parla di motivo chiaramente si parla di causale, di un processo che certamente non si svolge davanti a questa Corte d'Assise, e per altro incompetente da punto di vista territoriale, a me sembra che sia del tutto superfluo e quindi sotto questi aspetti è inammissibile la domanda.*

*PRES. ZUCCARO: - L'opposizione è respinta, come ho già spiegato nel corso di altre udienze, laddove si possa evincere che , ovviamente al livello di ipotesi, dalle indicazioni che forniscono gli imputati del processo, fatti che possono ricollegarsi con episodio di un altro episodio è giustificato proprio per capire meglio la genesi, la causale dell'episodio che è processo, per cui è processo, chiedere delle indicazioni sulle causali di quell'altro episodio. Ovviamente, queste indagini non potrà mai raggiungere i livelli di analisi specifica che dovrà avere nell'occasione propria, ma se possa servire a farci capire qualcosa sempre in ipotesi, sui fatti di questo processo, le esigenze di*

*accertamento della verità consente certamente di porre questa domanda e di ricercarne una risposta.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Allora signor LA BARBERA, ha capito la domanda, se la ricorda?*

*IMP. LA BARBERA G.: - Sì, ripeto io al momento dell'omicidio non, non ero, non ero a PALERMO, ma bensì ancora lavoravo al nord, precisamente a MILANO, però ho sentito qualche commento da, da coso, il GIOE', facendomi capire, capire che l'omicidio di LIMA era avvenuto, appunto, perché il LIMA faceva parte di una delle persone che "cosa nostra" usava per, per modificare qualche processo, per interessarsi a qualche processo. E siccome non ci aveva più aiutato, era da considerare una persona da eliminare in quanto non, non aiutava più cosa nostra" (cfr. verb. del 25.11.1996, pp. 122-125).*

Convergenti al riguardo si appalesano anche le seguenti dichiarazioni del GALLIANO:

*" P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei sa se vi sia stato un legame tra l'eliminazione del neo parlamentare LIMA la strage per cui è processo, la strage di VIA D'AMELIO e l'uccisione di IGNAZIO SALVO?*

*IMP. GALLIANO A.: - Io le posso dire che c'è, ci sono stati anche altri tentativi di eliminazione, che non sono stati posti in essere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quali?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sono, rientrano in quella, in quella mia volontà di non volere, di non volerle parlare, perché diciamo fanno capo alle indagini in cui sono in corso a PALERMO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, vuole spiegare in cosa sia consistita questa strategia che accomuna tutti questi fatti?*

*AVV. ODDO: - Obbiezione Presidente, non ha parlato il teste finora di strategia che accomuna tutti questi fatti e credo che ogni risposta dopo questo momento, stando il suggerimento, presumo, sia da ritenere assolutamente inutilizzabile perché, appunto, frutto della suggestione indotta chiaramente dal Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : In cosa è consistito, riformuliamo la domanda*

*PRES. ZUCCARO: - La domanda il Pubblico Ministero è invitato a riformularla perché in quei termini indubbiamente vi è qualcosa di diverso e di più di quello che ha già dichiarato il, l'imputato del procedimento connesso. Per quanto riguarda poi al tenore della risposta, soltanto dopo che l'avrà data, la Corte quando si riunirà, valuterà che cosa deve essere utilizzato o meno.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Vuole spiegare in cosa è consistito questo legame tra i fatti di cui avevamo fatto menzione e quegli altri fatti di cui lei ha ommesso di riferire per ragioni investigative?*

*AVV. ODDO: - Presidente, opposizione nuovamente. Lui non ha detto che c'era un legame tra questi fatti, ha risposto: io posso dire soltanto che ce ne sono stati altri tentativi, tanti tentativi di soppressione*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No, no.*

*(?): - AVVOCATO ha usato questa parola*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ho aggiunto, mi scusi avvocato, ho aggiunto*

*AVV. ODDO: - oltre gli omicidi*

*PRES. ZUCCARO: - Dovete fare finire, sta parlando l'avvocato Oddo, facciamo finire l'avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Oltre gli omicidi di cui ha parlato, però ne ha parlato l'autorità giudiziaria di PALERMO, e questo rientra nell'ambito della mia intenzione di non parlare, ora qua sono stato molto più frettoloso nell'annotazione.*

*PRES. ZUCCARO: - No, avvocato*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : In realtà, se mi da la parola signor Presidente*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : il signor GALLIANO ha parlato, ha ammesso che sussiste un legame tra la strage, tra l'eliminazione dell'europarlamentare LIMA, della strage di CAPACI, la strage di VIA D'AMELIO e l'eliminazione di IGNAZIO SALVO*

*PRES. ZUCCARO: - Fate parlare senza intervenire, alla fine si interviene, conoscete la disciplina dell'udienza.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : C'è stata una specifica domanda in tal senso del Pubblico Ministero e GALLIANO ha ammesso l'esistenza del legame e ha aggiunto che non solo questo legame sussisteva anche con riferimento ad altri fatti di cui, che si dovevano commettere successivamente e di cui non ha voluto, di cui, o meglio, preferisce non parlare per esigenze investigative.*

*AVV. ODDO: - Signor Presidente, già il termine ammissione rispetto alla domanda del Pubblico Ministero, è la confessione della suggestività della domanda stessa, per quanto riguarda il resto l'abbiamo sentito*

*AVV. GIACOBBE: - Avvocato lei*

*AVV. ODDO: - ritengo che non si possa formulare*

*AVV. GIACOBBE: - è troppo ripetitivo su questo fatto*

*AVV. ODDO: - in questo senso, che cioè, non si possa che riformulare in questo senso l'opposizione.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Giacobbe, ho avuto l'impressione che lei stesse intempestivamente intervento, ora vuole intervenire tempestivamente?*

*AVV. GIACOBBE: - Ecco, sostanzialmente lo stesso rilievo critico del collega Oddo, il signor GALLIANO non ha mai parlato, non ha mai collegato, non c'è stata mai una risposta che ponesse un collegamento tra tutti gli episodi. E' stato il Pubblico Ministero a citare il primo episodio, il secondo, il terzo, il quarto, per una battuta stavo per dire, mettiamoci pure la morte di Kennedy così vediamo se c'è un collegamento pure tra tutte e cinque. In buona sostanza non c'è stato questo collegamento è il Pubblico Ministero la prima volta e la seconda volta reiterando che intende, dico, attribuire alla parola del collaboratore questo collegamento. Quindi mi pare che sia non solo suggestiva, ma che sia una autentico suggerimento. Se il collaboratore ha posto un, chiaramente, un diaframma dicendo che non intende rispondere perché vi sono delle indagini in corso, è inutile insomma insistere su questo punto. Poi lo dirà in quella sede, lo dirà quando lo vorrà dire, quando intenderà riferire sul punto. Quindi credo che la domanda non possa, non si possa reiterare. E' un*

*modo di aggirare quello che è stato una sua, un suo preciso invito a riformulare la domanda, riproponendola al teste*

*AVV. ODDO: - Va bene è stato chiaro*

*PRES. ZUCCARO: - Per quanto*

*AVV. GIACOBBE: - In siciliano si dice “pestare l’acqua nel mortaio”, Presidente.*

*P.M. dott. GIORDANO: - No, guardi*

*PRES. ZUCCARO: - Nessun dialogo, nessun dialogo tra le parti*

*P.M. dott. GIORDANO: - su questo altri sono più bravi di noi, avvocato.*

*PRES. ZUCCARO: - allora, per quanto riguarda l’opposizione è respinta, mentre certamente era gratuito parlare di strategia nella, il tipo di risposta che ha fornito il GALLIANO, sia pur dicendo che vi erano stati altri tentativi di eliminazione di cui non voleva parlare, legittimava a ritenere affermativa la sua risposta in ordine alla domanda se vi erano collegamenti, non strategie, ma collegamenti, tra gli episodi criminosi di cui ha fatto menzione nella sua domanda il Pubblico Ministero. Per quanto poi attiene al fatto che lo stesso stia dando indicazioni di non volere approfondire questi argomenti per esigenze investigative, io dico che qualunque domanda in questo senso e qualunque sia la parte che la farà, io non potrò impedire che venga ammessa, tenuto conto della sua estrema pertinenza rispetto ai fatti per cui è il presente processo, in considerazione di ciò che sinora si è andato acquisendo. Poi ovviamente il GALLIANO potrà avvalersi o non avvalersi della facoltà, ciò non toglie che si abbia l’esigenza da parte vostra, in primo luogo, e nostra, in seconda battuta, di cercare di conoscere e capire i fatti. Il procura..., può continuare.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, vuole spiegarci in cosa consiste questo legame?*

*IMP. GALLIANO A.: - Io avevo detto, per rispondere anche agli avvocati, che c’erano altri fatti connessi a quelli accaduti. Cioè non ho detto, non ho fatto distinzione, cioè ho fatto che c’erano anche altri fatti che dovevano accadere in quella strategia, e che non sono stati posti in essere per motivi particolari.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, ma il discorso è questo signor GALLIANO, lei non è che deve rispondere agli avvocati, lei deve rispondere in questo momento alle domande che le pone il Pubblico Ministero. Noi concentriamoci sui fatti che, diremo così, possiamo sviluppare senza trarre nocumento ad indagini in corso, e quello che si vuole capire da lei è in cosa sia consistito questo legame, cioè che cosa ha accomunato tutti questi fatti?*

*IMP. GALLIANO A.: - Cioè la strategia della mafia era quella di, diciamo, decapitare tutte le persone che non avevano potuto mantenere gli impegni presi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Che tipo di impegni?*

*IMP. GALLIANO A.: - Di aggiustare il maxi processo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, ma questo che cosa c'entra con quanto attiene, cosa c'entra con la strage di CAPACI con l'uccisione del dottor BORSELLINO?*

*IMP. GALLIANO A.: - Loro erano, diciamo, le persone che dovevano, cioè che avevano, diciamo, messo in ginocchio la mafia e quindi dare un, un chiaro, un chiaro, un qualche cosa allo Stato che la mafia era più potente, diciamo, dello Stato. Quindi, fare questi tipi di omicidi, questi tipi di stragi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E l'altra circostanza di cui ha parlato, cioè colpire, decapitare, meglio per usare le sue parole, coloro che non avevano assunto, o meglio, che non avevano saputo portare a termine quelle promesse con riferimento all'aggiustamento del maxi processo, a chi allude?*

*IMP. GALLIANO A.: - Agli omicidi SALVO, LIMA, questi omicidi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sa dire se questa esigenza, questa ragione dell'eliminazione possa essere affermata anche con riferimento ad altri fatti?*

*IMP. GALLIANO A.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, e quali sono questi fatti?*

*IMP. GALLIANO A.: - I fatti che desideravo, desideravo non parlarne.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, sa dire per quale ragione si sia deciso di eliminare SALVO, IGNAZIO SALVO?*

*IMP. GALLIANO A.: - Io le posso dire che mio zio una volta, subito dopo l'omicidio LIMA, mi disse se conoscevo il SALVO, perché doveva morire pure. Alludendo al fatto che il SALVO aveva tradito anch'esso la mafia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Per quali motivi aveva tradito?*

*IMP. GALLIANO A.: - Per i motivi del, perché, per il fatto della sentenza, della Cassazione di ROMA*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco vuole*

*IMP. GALLIANO A.: - del maxi processo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Vuole spiegarsi meglio?*

*IMP. GALLIANO A.: - Cioè che anche lui era, diciamo, se si doveva adoperare per aggiustare la sentenza del maxi processo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, quand'è che le è stato detto?*

*IMP. GALLIANO A.: - A me è stato detto se conoscevo il SALVO perché eventualmente l'avrei dovuto pedinare subito dopo l'omicidio LIMA” (cfr. verb. del 26.11.96, pp. 255-264).*

Ed anche le dichiarazioni rese dallo ANZELMO al riguardo costituiscono un significativo riscontro su una circostanza che per la sua rilevanza apparteneva indubbiamente al patrimonio conoscitivo degli affiliati di maggiore spessore o più vicini ai vertici di COSA NOSTRA.

Lo ANZELMO ha, infatti, dichiarato:

*“P.M. dott. GIORDANO: - Per quanto riguarda il grado di appello, della Cassazione lei cosa può dire?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Niente per quanto riguarda il grado della Cassazione, ricordando poi meglio, diciamo, c'era interessato LIMA, IGNAZIO SALVO, loro erano interessati. E infatti per, in questo contesto sono stati assassinati. Perché non hanno mantenuto l'impegno preso.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Anche per la Cassazione?*



*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, propria per la Cassazione.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ah, per la Cassazione, giusto. Ma questi tentativi di aggiustamento del MAXI PROCESSO, quali, quali considera..., quali circostanze riguardavano del processo?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Eh, smontare principalmente il TEOREMA BUSCETTA per la responsabilità della COMMISSIONE, e di legittimare i collaboratori. Questo era, lei deve mettere che c'erano un sacco di persone in carcere, e quindi diciamo, l'interesse era proprio quello di smontare tutta la, l'accusa.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei col, cosa sa in riferimento all'attentato all'ADDAURA da parte di, nei confronti del Dottor FALCONE?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, niente, io ero in carcere in quel periodo.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei può dire perché si decise di fare un attentato, questa STRAGE in danno del Dottor FALCONE proprio nel maggio del 1992?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, non lo so.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei è in grado di dire se vi è un collegamento, un legame, una connessione tra la STRAGE di CAPACI, l'assassinio, l'omicidio dell'onorevole SALVO LIMA, la STRAGE in danno del Dottor BORSELLINO e l'omicidio di IGNAZIO SALVO?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Guardi, la STRAGE di CAPACI e l'omicidio del Dottor BORSELLINO ce no parlato, già io ce n'avevo parlato che ci ho partecipato in diverse situazioni, quindi il motivo che, per cui doveva morire quello. Il fatto di, di LIMA e di IGNAZIO SALVO ce l'ho detto quale è stato il contesto per la mancanza che non erano venuti agli impegni presi in merito alla Cassazione per, per seguire la vicenda del MAXI PROCESSO" (cfr. verb. del 27.11.1996, pp. 120-122).*

Peraltro, pur essendo stato espresso nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio LIMA il consenso dei componenti della commissione in ordine alla proposta del RIINA di passare in tempi brevi all'esecuzione anche dell'omicidio di Giovanni FALCONE, non aveva costituito questo l'ultimo atto di assenso prestato da quell'organo all'uccisione del Magistrato. E, invero, non risulta che nelle predette riunioni fossero state decise, sia pure per linee generali, le modalità dell'omicidio,

ed in particolare che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della strage, uccidendo non solo le persone che si fossero accompagnate alla vittima designata per tutelarne l'incolumità, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità di quel numero indeterminato di persone che si fossero a qualsiasi titolo trovate nelle vicinanze. Né d'altra parte può ritenersi che fosse irrilevante, e pertanto non meritevole di uno specifico atto di assenso, la scelta di quelle modalità dell'attentato che potevano fargli assumere le proporzioni di una strage, perché al contrario il probabile coinvolgimento di persone estranee ed il maggiore impatto del crimine sulla pubblica opinione costituivano delle circostanze che esigevano una decisione di tutti coloro che secondo le regole di COSA NOSTRA erano competenti ad adottarla.

A tale scopo indubbiamente rispondeva la consultazione che secondo le dichiarazioni del CANCEMI il BIONDINO aveva fatto per incarico del RIINA nei confronti dei reggenti dei vari mandamenti che erano in stato di libertà. Lungi dal costituire una inutile formalità, tale consultazione serviva ad informare i soggetti summenzionati, dopo l'omicidio dell'On. LIMA, che era venuto il momento di eseguire quello del Magistrato e che a tal fine appariva opportuno compiere l'attentato con l'impiego di esplosivi sul tratto autostradale che collegava l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, fornendo così tutti i dati essenziali sul progetto criminoso, in modo che gli aventi diritto potessero esprimere o meno il loro consenso con piena cognizione di causa.

Per quanto riguarda il CANCEMI e GANCI Raffaele tale consultazione era avvenuta da parte del BIONDINO presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale a Palermo, ove erano in corso dei lavori ai quali era interessato il GANCI, come si è già detto sopra allorché si è trattato dell'attività di pedinamento, osservazione ed intercettazione ambientale svolta dagli organi investigativi dopo la strage di Capaci nei confronti del GANCI e degli affiliati alla sua "famiglia", attività che aveva appunto consentito di accertare dall'ottobre del 1992 l'assidua frequentazione del predetto cantiere, gestito dalla "Camporeale Costruzioni", dal parte dello stesso, dei

suoi figli, nonché di CANCEMI e ANZELMO (cfr. le deposizioni dei testi DE CAPRIO, CALVI, NUZZO, SMALDINI e CALAFATO).

GANCI Calogero ha poi confermato che la famiglia aveva interessi finanziari nel predetto cantiere, frequentato dal padre e dal CANCEMI, riferendo quanto segue:

*“ P.M. GIORDANO: - sì, Presidente. Signor GANCI allora riprendiamo l'esame che era stato iniziato nel pomeriggio di ieri. Lei è a conoscenza dell'esistenza di un cantiere in PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE?*

*GANCI CALOGERO: - sì, la CAMPOREALE COSTRUZIONI.*

*P.M. GIORDANO: - sì. In questo... in questo cantiere la sua famiglia aveva, in qualche modo, interessi?*

*GANCI CALOGERO: - sì, interessi finanziari.*

*P.M. GIORDANO: - ecco, vuole precisare in particolare? Era... quali erano questi interessi? A chi facevano capo nell'ambito della sua famiglia?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, la... la CAMPOREALE COSTRUZIONI è stata costituita negli anni '80 e... dopo la morte di SALVATORE SCAGLIONE noi... come famiglia GANCI abbiamo preso interessi in questo cantiere, quindi soci.*

*P.M. GIORDANO: - ah, eravate soci?*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M. GIORDANO: - senta, suo padre, quindi frequentava questo cantiere?*

*GANCI CALOGERO: - certo.*

*P.M. GIORDANO: - sa se lo frequentava anche SALVATORE CANCEMI?*

*GANCI CALOGERO: - no, e... il CANCEMI veniva lì spesso...*

*P.M. GIORDANO: - uhm!*

*GANCI CALOGERO: - ...perché veniva a trovare mio padre.*

*P.M. GIORDANO: - ma anche CANCEMI aveva degli interessi in questo...*

*GANCI CALOGERO: - no, no, no...*

*P.M. GIORDANO: - ...cantiere?*

*GANCI CALOGERO: - ...completamente.*

*P.M. GIORDANO: - lei sa... è a conoscenza del fatto che suo padre e CANCEMI si incontravano in questo cantiere?*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M. GIORDANO: - sa il motivo per il quale facevano questi incontri?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, il... io le devo dire che... ehm... il CANCEMI con mio padre quasi ogni giorno ci... sì... si vedevano, come... come... mio padre la mattina quando scendeva da casa passava dal... dal... da un cugino di CANCEMI che è VITO PRIOLO e se aveva interesse di parlare con CANCEMI, lui diceva a VITO PRIOLO: s... se viene il... CANCEMI io sono a... alla CAMPOREALE COSTRUZIONI" (cfr. verb. del 21.9.96, pp. 19-20).*

Risulta, pertanto, accertato che detto cantiere costituiva un punto di incontro tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione, alcuni dei quali, come il CANCEMI, non interessati alle vicende del cantiere e ciò costituisce un significativo riscontro delle dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'incontro con il BIONDINO presso il predetto cantiere.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro il CANCEMI ha fornito indicazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 giorni prima della strage, poi a circa quaranta giorni dalla medesima. Tale ultima indicazione appare maggiormente conforme alle altre emergenze processuali circa i tempi di esecuzione dell'attentato, di cui si è già riferito nella prima parte di questa sentenza, mentre le precedenti difformi dichiarazioni del CANCEMI appaiono chiaramente rispondenti a quell'atteggiamento riduttivo delle proprie responsabilità assunto dal collaborante, di cui si è già detto, e che lo ha indotto anche a posticipare il momento nel quale ebbe a conoscere di tale attentato ed anzi, in un periodo ancora precedente, nel corso delle indagini preliminari, gli aveva fatto dire di aver appreso dell'organizzazione della strage solo da GANCI Raffaele mentre si trovava in auto con lui.

In proposito occorre ancora una volta ribadire che, una volta individuate ed accertate le ragioni delle reticenze del CANCEMI, tali difformità non possono comportare un discredito generalizzato delle sue dichiarazioni, ed in particolare di quelle adesso in esame circa il ruolo svolto dal BIONDINO nell'informazione e nella raccolta delle opinioni da parte dei capimandamento. Tali ultime dichiarazioni appaiono, infatti, puntuali e circostanziate e trovano significativi riscontri non solo nella predetta attività investigativa ma anche nelle considerazioni sopra svolte circa il rispetto da parte del RIINA della regola di coinvolgere i membri della commissione nella deliberazione di un "omicidio eccellente" e circa la necessità che ciò avvenisse anche in epoca prossima all'esecuzione della strage in questione.

Le dichiarazioni rese dal CANCEMI in ordine alle consultazioni del BIONDINO dei componenti della commissione provinciale di Palermo si saldano, infatti, in un contesto probatorio armonico e coerente, già sopra evidenziato, che depone in modo univoco per la deliberazione della strage di Capaci da parte dei componenti dell'organo di vertice di COSA NOSTRA.

In particolare appare qui opportuno far riferimento alle seguenti dichiarazioni del CANCEMI:

*“IMP. CANCEMI S.: - mah, il motivo è quello la che il BIONDINO quindici, venti giorni prima di questo attentato, mi aveva comunicato... ecco qua c'è il discorso per motivi di sicurezza...”*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ecco, ecco...*

*IMP. CANCEMI S.: - ...siamo nei motivi di sicurezza, mi aveva accennato che "U ZU' TUCCIO" aveva... già era pronto per metterci una bomba a FALCONE.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - quindi era stato BIONDINO che aveva comunicato a lei...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, io mi trovavo in una costruzione a PIAZZA PRINCIPE CAMPOREALE, dove c'era GANGI RAFFAELE e io ero... di solito c'andavo a trovarlo, e qui BIONDINO ha comunicato...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - cosa le disse esattamente BIONDINO?*

*IMP. CANCEMI S.: - che "U ZU' TOTUCCIO" già era pronto e si doveva fare questo attentato a FALCONE e poi puntuale è avvenuto, io una... un giorno di queste tre volte che ci sono andato...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - no, no mi scusi, il discorso di BIONDINO adesso approfondiamo un attimino quest'aspetto che lei stava... aveva già iniziato a toccare. BIONDINO le disse, dice: "RIINA eccetera manda a dire..." mi pare se non ho capito male...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, sì, sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - "...dobbiamo fare questa..."*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - "...dobbiamo mettere un bomba eccetera". Le disse qualche altra cosa BIONDINO?... Perché era BIONDINO che le comunicava...*

*AVV. ODDO: - Presidente ha detto no? Non lo abbiamo visto Presidente...*

*PRES.: - non ha risposto...*

*AVV. ODDO: - e allora perché sta facendo un'altra domanda, non potevate sentire la risposta?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - senta, le domande io li faccio...*

*AVV. ODDO: - sì, ma prima deve far rispondere...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...come...*

*AVV. ODDO: - scusi.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...aveva detto, come meglio credo. Se...*

*AVV. ODDO: - sì non c'è dubbio.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...non sta rispondendo, evidentemente...*

*AVV. ODDO: - e allora ci...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...io immagino che la mia domanda non è stata compresa...*

*PRES.: - per la verità ha fatto...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - e quindi la sto riformulando...*

*PRES.: - ...ha fatto un cenno...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...quindi avvocato la sua...*

*PRES.: - ...di perplessità l'imputato.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...quan... quando... la sua interruzione è quanto mai inopportuna...*

*AVV. ODDO: - Presidente noi non abbiamo visto il cenno di perplessità...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...è quanto mai inopportuna...*

*AVV. ODDO: - ...c'è una domanda precisa che presupponeva un sì o un no...*

*PRES.: - avvocato il... io posso registrare l'espressione del collaboratore, ha fatto un cenno di perplessità per dire non ho capito...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - siccome io...*

*PRES.: - ...e quindi il Pubblico Ministero... io sto traducendo...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...l'ho realizzato...*

*PRES.: - ...un'espressione, una mimica del dell'imputato.*

*AVV. ODDO: - ecco, non l'abbiamo... non l'abbiamo visto ne io ne il Pubblico Ministero, suppongo, quindi...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - mah, io pur non avendolo visto l'ho intuito avvocato.*

*AVV. ODDO: - ma è bravo il Pubblico Ministero...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ma non sono bravo*

*AVV. ODDO: - ...che intuisce, mentre noi non...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - è un bagaglio... è un bagaglio di esperienza comune...*

*AVV. ODDO: - non abbiamo esperienze in comune.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...nel colloquio tra persone... scusi avvocato... veramente io non l'ho capita questa cosa...*

*AVV. ODDO: - no, era perché...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Presidente chiedo... non lo so... insomma chiedo di non essere interrotto.*

*PRES.: - avvocato ho dato atto che non c'è stata una risposta, le ho tradotto il... la mimica facciale del...*

*AVV. ODDO: - e non può ripetere la domanda cortesemente, Signor Presidente?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - no, io non la ripeto la domanda, perché le domande...*

*AVV. ODDO: - no, no il Presidente la deve ripetere, visto che lei era stato poco felice nell'espressione...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ma questo lo dice lei... che sono stato poco felice.*

*AVV. ODDO: - ...e se non ha capito?*

*PRES.: - avvocato il Pubblico Ministero fa le domande che ritiene di fare, se lei ritiene che fosse importante, se la annoti...*

*AVV. ODDO: - no, no...*

*PRES.: - ...e in sede...*

*AVV. ODDO: - ...mi deve consentire... soltanto per registrare la risposta a una domanda.*

*PRES.: - ma siccome non è stata una risposta...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - guardi...*

*PRES.: - ...perché non è che ha detto non lo so o non lo ricordo, non voglio rispondere...*

*(omissis)*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - andiamo avanti. Dunque Signor CANCEMI io quello che desideravo capire del suo racconto, era il motivo per cui proprio BIONDINO era venuto da lei a comunicare questa decisione di RIINA, questo era il senso della mia domanda.*

*AVV. BONSIGNORE: - c'è un'opposizione Presidente perché questa sottolineatura proprio BIONDINO...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - cioè BIONDINO e non un altro.*

*AVV. BONSIGNORE: - ...mi pare che suggerisca... perché proprio BIONDINO, è un fatto storico è proprio BIONDINO...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - perché BIONDINO e non ad esempio Sempronio?*

*PRES.: - risponda alla domanda.*

*IMP. CANCEMI S.: - io, da me è venuto BIONDINO, SALVATORE BIONDINO da me e da GANGI, se era un altro dicevo che era venuto un altro e... però vi spiego perché BIONDINO... perché BIONDINO SALVATORE è una delle persone più importanti per RIINA, BIONDINO*



*SALVATORE era tut... era quello unitamente a GANGI, che in tutti gli appuntamenti che RIINA faceva, tutte le... le cose più delicate, appunto vi dimostro che SALVATORE BIONDINO è stato arrestato con RIINA, SALVATORE BIONDINO era quello che... che sapeva dove dormiva RIINA, io non lo sapevo, e quindi... ecco perché SALVATORE BIONDINO, perché SALVATORE BIONDINO faceva parte della commissione, il vero capomandamento che faceva parte della commissione era PIPPO... è PIPPO GAMBINO, però il BIONDINO era quello che... come era una figura pulita, incensurato, era quello che girava di più e quello che spostava RIINA ne... negli appuntamenti e negli incontri più delicati, ecco là è venuto con SALVATORE BIONDINO a venire a dire...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì.*

*IMP. CANCEMI S.: - ...quello che ho detto.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - per quale mandamento faceva parte...*

*IMP. CANCEMI S.: - SAN LORENZO.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - SAN LORENZO. Ma perché venne comu... venne a comunicarlo a lei questa decisione?*

*IMP. CANCEMI S.: - no io ero là assieme a GANGI RAFFAELE, eravamo là a GANGI RAFFAELE e lui... siccome anche io facevo parte della commissione, quindi perché se... per dire io non facevo parte della Commissione lui lo comunicava solo a GANGI, e quindi se io ero un soldato... uno diciamo... s'appartava e lo comunicava a GANGI, quindi lo ha detto in quell'occasione, ha trovato a me e lo ha detto a e a GANGI.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - doveva essere comunicata anche ad altri?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, mi ricordo benissimo che BIONDINO disse che: "si stava facendo il giro per incontrare altre persone".*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ah, le disse: "stava facendo il giro per incontrare altre persone"...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...ma chi esattamente?*

*IMP. CANCEMI S.: - sicuramente l'argomento era quello, persone che fanno parte della commissione, l'argomento che avevamo era quello là.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - le disse chi doveva incontrare?*

*IMP. CANCEMI S.: - non ha fatto i nomi...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - non ha fatto i nomi.*

*IMP. CANCEMI S.: - ...i nomi specifico che "ora vado là..." disse che stava andando in giro per comunicare a... ai personaggi che fanno parte della commissione, quello che ha detto a noi.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - e... era lui che materialmente doveva fare questo giro? cioè si doveva recare in qualche posto?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì BIONDINO perché come ho spiegato prima il BIONDINO era la persona... è la persona... più pregiata, più giusta, più di fiducia diciamo di SALVATORE RIINA.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - anche tutti i capimandamenti sono stati informati di questa decisione, dico o comunque di questo progetto?*

*IMP. CANCEMI S.: - sicuramente sì, perché come è venuto da noi a dirlo è andato dagli altri, l'ha detto che stava facendo il giro per dirla... per comunicarlo a tutti.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - lei può dire se qualcuno di questi capimandamenti*

*si sia opposto, si sia ribellato, abbia manifestato il proprio dissenso a questo progetto di eliminare il Dottor FALCONE?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, a me non mi risulta. (cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 54-62)*

Ed ancora ha dichiarato il CANCEMI:

*“ PRES.: - le fece i nomi dei capimandamenti che avrebbero dovuto ancora essere avvisati?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma guardi, Presidente, io le posso dire questo, che la presenza di BIONDINO SALVATORE nel cantiere che ha comunicato a me a GANGI quello che ho detto, e disse: "io ora mi sto facendo il giro per andare agli altri" è questo*

*qua, appunto di andare a comunicare a quegli altri capimandamento che ancora lui non aveva avvisato, questa situazione che ha detto a noi. Quindi non è che...*

*PRES.: - non fece nomi?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, onestamente non li ha fatti.*

*PRES.: - lo aveva già detto prima.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì, scusi, desidero fare una contestazione, nel verbale del 4 novembre davanti al Pubblico Ministero di CALTANISSETTA....*

*AVV. ODDO: - il verbale?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - 4 novembre 1993 delle ore, siamo più precisi, 16: 45, pag. 266, quella generale diciamo, affollazione di carattere generale, lei...*

*AVV. ODDO: - non abbiamo quella...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - 18...*

*AVV. ODDO: - può dare cortesemente...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - lei disse: "in quella stessa occasione BIONDINO disse che stava facendo il giro per comunicare una decisione di SALVATORE RIINA nominò CARLO GRECO, i GRAVIANO, PIETRO AGLIERI, GIOVANNI BRUSCA, MICHELANGELO LA BARBERA come le persone dalle quali erano andato, o sarebbe dovuto andare per comunicare la decisione di RIINA. Ovviamente tutti i predetti dovevano essere informati nella loro qualità di capimandamento, e anche io in tale veste seppure in sostituzione di PIPPO CALO'." Quindi ricorda questo brano?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, ma un attimo, vede a volte uno...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - eh, appunto spieghi, spieghi!*

*IMP. CANCEMI S.: - no, no, lo voglio spiegare...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì, sì, spieghi.*

*IMP. CANCEMI S.: - per me diciamo, è una cosa... è una cosa scontata che lui deve fare... lo deve comunicare diciamo a queste persone qua, quindi al momento che ho fatto questo verbale, ho detto che lui il giro, è questo che deve fare, perché quando dice: "io ora devo fare il giro per dirlo agli altri", i componenti della Commissione per me sono questi qua, quindi il discorso è questo qua". (cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 66-67).*

Da tali dichiarazioni risulta che il BIONDINO aveva detto che doveva comunicare tale proposta anche agli altri capimandamento e che non risulta che vi siano stati dissensi da parte di alcuno di loro.

Sul momento in cui era avvenuto l'incontro col BIONDINO il CANCEMI ha ancora dichiarato:

*"PRES. ZUCCARO: - l'Avvocato le sta dicendo: ma lei ha parlato dell'incontro di RIINA - RAMPULLA collocandolo a qualche mese prima della strage. Quando ha parlato invece del passaggio del BIONDINO dal cantiere, lei ha detto 20, in qualche altra parte ha detto 40 giorni prima.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - quindi sembrerebbe che sia prima, se è qualche mese prima, sembrerebbe che sia prima l'incontro tra RIINA e RAMPULLA. Allora visto che lei invece dice che non è così, vuole correggere l'indicazione di qualche mese prima o deve correggere l'indicazione del passaggio come tempi, del BIONDINO dal cantiere?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, no e io correggo che, con assoluta certezza, è stato prima il passaggio di BIONDINO al cantiere e poi c'è stato quello di RAMPULLA con RIINA che l'ha*

*portato GIOVANNI BRUSCA. PRES. ZUCCARO: - e conferma l'indicazione temporale che il BIONDINO passò dal cantiere, quanto tempo prima della strage?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma io mi ricordo... Presidente vede queste sono... sono cose, diciamo, veramente come voglio dire... sono ricordi che uno si deve veramente concentrare... non è che dice: "io pigliavo appunti...", ma sicuramente prima è passato BIONDINO, 40 giorni, 35 giorni, ma prima sicuramente di quando si è incontrato RAMPULLA con RIINA che l'ha portato GIOVANNI BRUSCA.*

*PRES. ZUCCARO: - comunque tenga conto che il concentrarsi è una cosa che le si può chiedere, tenuto conto della...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, sì, sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...delicatezza...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma anzi a me mi fa piacere...*

*PRES. ZUCCARO: - ...degli argomenti...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...perché io voglio aiutare la Giustizia...*

*PRES. ZUCCARO: - ecco, appunto!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...per carità!*

*PRES. ZUCCARO: - quindi lo faccia! (cfr. verb. del 18.9.1996, pp. 371-372).*

E sul contenuto specifico delle informazioni fornite dal BIONDINO al CANCEMI ed al GANCI in ordine all'attentato ai danni di Giovanni FALCONE vanno ancora ricordate le seguenti dichiarazioni rese dal CANCEMI su domande del Presidente della Corte:

*“ PRES. ZUCCARO: - parliamo, adesso, della visita che il BIONDINO fece al... presso il cantiere di PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE, lei ha detto che il BIONDINO si trattenne in cantiere per circa trenta, quaranta minuti; ovviamente le sue indicazioni sono sempre approssimative perché non può essere più preciso; il BIONDINO vi disse se qualcuno era già stato consultato in ordine a questa... a questo progetto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...il progetto, cioè, della commissione...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, mi ricordo benissimo...*

*PRES. ZUCCARO: - ...per la strage?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che il BIONDINO mi disse che... disse a me e a GANCI che lui stava facendo il giro, stava andando in giro, appunto per questo qua.*

*PRES. ZUCCARO: - questo lo ha già detto, che lui stava facendo il giro. Vi disse se qualcuno già era stato da lui avvicinato e, quindi, aveva già avuto modo di sapere di questo progetto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - onestamente, Presidente, non mi ricordo, però che lui disse che lui era in giro per questa... per comunicare questo, mi ricordo benissimo perché l'ha detto là.*

*PRES. ZUCCARO: - quando sia lei che il GANCI avete avuto questa comunicazione, la comunicazione di questo progetto dal BIONDINO, avete chiesto cosa ne pensavano gli altri?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - a lui?*

*PRES. ZUCCARO: - sì*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - non glielo avete chiesto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no.*

*PRES. ZUCCARO: - lei... anzi mi sta rispondendo con tono meravigliato, perché? C'è qualche...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - eh, ha capito bene lei...*

*PRES. ZUCCARO: - ...mi faccia spie... e appunto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...e per dire che... che la cosa era positiva... diciamo, non è che poteva... diciamo, esserci... la cosa era positiva per tutti... diciamo, quindi non vado a dire 'na cosa di queste perché è come se... perché già si sapeva... diciamo, che nessuno diceva di no.*

*PRES. ZUCCARO: - oltre che parlarvi di questo, del fatto che bisognava commettere questo delitto, vi parlò anche di come? Vi fece un primo cenno alle modalità con cui doveva essere eseguito?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, in quell'occasione, no! Però poi... poi ci sono stati altri incontri con BIONDINO... ehm...*

*PRES. ZUCCARO: - quella è la prima...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...occasione...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...esatt...*

*PRES. ZUCCARO: - ...noi partiamo da questo presupposto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...esattamente...*

*PRES. ZUCCARO: - ...che quella è la prima occasione in cui se ne parla...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...esattamente...*

*PRES. ZUCCARO: - ...non vi parlò neanche del fatto che si doveva... che doveva trattarsi di un attentato con esplosivi?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, questo sì.*

*PRES. ZUCCARO: - ecco, allora cerchi di farci capire...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, sì, lui...*

*PRES. ZUCCARO: - ...io ho esemplificato.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...non si parlò delle modalità, ma di qualcosa si parlò...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, lui...*

*PRES. ZUCCARO: - ...per esempio, dell'uso di esplosivi...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, lui...*

*PRES. ZUCCARO: - ...sì parlò di qualcos'altro, cerchi di...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...di dirlo lei...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, sì, sì... no, per carità....*

*PRES. ZUCCARO: - ...con il suo ricordo, sì...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...no, lui disse che ha comunicato questa cosa e disse che si doveva fare mettendo... cercando... andando ad individuare un posto che si ci doveva mettere dell'esplosivo per farlo saltare in aria.*

*PRES. ZUCCARO: - vi disse se questo attentato doveva aver luogo in quell'occasione, dico eh! Fermiamoci al cantiere. Se doveva aver luogo in SICILIA o fuori dalla SICILIA, ve lo disse già...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...no...*

*PRES. ZUCCARO: - ...da allora o no?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, no in SICILIA, addirittura ha detto nella strada di PUNTA RAISI.*

*PRES. ZUCCARO: - questo lo disse già dalla...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...prima volta.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì.*

*PRES. ZUCCARO: - in quell'occasione disse chi si doveva occupare... vi comunicò o chiese la vostra opinione su chi doveva occuparsi della preparazione di questo attentato?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, io mi ricordo che disse che anche lui stava pensando di cercare quelle più fidate, quelle... diciamo, più... come ho detto prima, più serie; mi ricordo che ha fatto il nome di FERRANTE, qualc... qualche altro nome.*

*PRES. ZUCCARO: - questo... siccome è un punto importante, veda un attimo se può cercare di ricostruire questo ricordo; il nome di FERRANTE, qualche altro nome le viene in mente? Stiamo parlando sempre di quella prima volta, eh!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...non delle volte...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...quello che io posso dire sicuramente...*

*PRES. ZUCCARO: - ...sì...*



*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...è questo qua: che lui ha detto là: "io... c'è FERRANTE pure che deve venire..." insomma, quello che mi ricordo benissimo è questo qua.*

*PRES. ZUCCARO: - voi avete proposto qualche nome di persona che poteva partecipare alla preparazione dell'attentato?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, noi... GANCI ha detto che c'erano i suoi figli, io... insomma questo qua, abbiamo parlato di noi, i suoi figli ed io.*

*PRES. ZUCCARO: - cioè, vi siete messi a disposizione?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, sì, sì.*

*PRES. ZUCCARO: - anche lei si è messo a disposizione...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...per se stesso...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...non... cioè, non fu GANCI a mettere lei a disposizione, lei stesso ha detto: "mi metto a disposizione"?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, sì, io non potevo fare diversamente, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - e il GANCI mise a disposizione soltanto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...i suoi figli o indicò anche qualche altro nome?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, che io mi ricordo i suoi figli e poi il discorso di... uhm... di SCIARABBA... diciamo, che ci ha dato quell'incarico.*

*PRES. ZUCCARO: - questo lo disse... di SCIARABBA ne parlò già nel cantiere?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no!*

*PRES. ZUCCARO: - ecco.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no!*

*PRES. ZUCCARO: - cerchiamo di non sovrapporre...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...no, no, no...*

*PRES. ZUCCARO: - parliamo del cantiere, va bene?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - dica un'altra cosa: il... questo fatto che voi... sia lei che il GANCI, vi metteste a disposizione vi fu chiesto dal BIONDINO oppure siete stati voi spontaneamente a dire che eravate a disposizione?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, siamo stati noi spontaneamente...*

*PRES. ZUCCARO: - ...a dire che eravate...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...a disposizione. Quel giorno nel cantiere si parlò delle... dei successivi incontri che dovevano avere luogo a CAPACI nella villetta? Quelli di cui, poi, lei ha parlato.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, mi ricordo che BIONDINO disse: "ci vediamo fra qualche giorno" che lui poi se ne doveva andare a fare questo giro che ho detto prima.*

*PRES. ZUCCARO: - non specificò dove vi dovevate vedere.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no... ehm... sì, diciamo... il GANCI già lo sapeva che ci vedevamo là nella villetta oppure BIONDINO... perché qua c'era... a volte ci siamo visti pure in questo periodo, mi rico... mi sto ricordando proprio in questo momento che GANCI CALOGERO aveva nella zona di... della VIA REGIONE SICILIANA nella circonvallazione, verso... per andare verso... ehm... SFERRACAVALLO... diciamo, per capirci, ma è un po' prima, che qua aveva un negozio di carne e, quindi, poi nei giorni dopo ci vedevamo là... diciamo, in questo... in questo negozio.*

*PRES. ZUCCARO: - chi lo disse questo? Lo disse lui che vi dovevate vedere là?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, GANCI ci disse: "poi ci vediamo là, da mio figlio", dove ci avevano questo... questo...*

*PRES. ZUCCARO: - ...lo disse...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...rivendita di...*

*PRES. ZUCCARO: - ...al BIONDINO...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...carne, sì.*

*PRES. ZUCCARO: - lei ha detto che GANCI sapeva di questa villa che c'era lì a CAPACI.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - lo disse allora in quell'occasione... nell'occasione di questo primo incontro?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, perché GANCI lo sapeva, perché quando poi ci siamo andati con la macchina... io era la prima volta... non lo sapevo, ma il GANCI lo sapeva che la villetta... perché ci siamo andati noi due soli e mi ha portato là, quindi questo significa che lo sapeva.*

*PRES. ZUCCARO: - ecco, ma questo quando ci siete andati. Ritorniamo indietro invece, a quando eravate nel cantiere...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...quando eravate nel cantiere si parlò già di questa villetta di CAPACI?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, si parlò di incontrarci in quel negozio della carne e, quindi, dopo qualche incontro che abbiamo fatto qua, poi GANCI mi portò direttamente nella villetta, questo mi ha fatto capire che già lui lo sapeva... diciamo, di questa villetta, perché ci siamo andati io e lui solo, quindi io non lo sapevo, quindi lui lo sapeva” (cfr. verb. del 19.4.96, pp. 172-180).*

Circa le finalità della consultazione fatta dal BIONDINO in occasione di questi incontri, che miravano ad ottenere una manifestazione di volontà da parte del capimandamento sul progetto di strage, devono poi essere segnalate le seguenti inequivocabili dichiarazioni del CANCEMI:

*“ AVV. DI GREGORIO: - cioè voglio dire, lei era d'accordo con l'eliminazione del Dott. FALCONE?*

*IMP. CANCEMI S.: - io? Sì io l'ho saputo, e quindi io non ho detto no.*

*AVV. DI GREGORIO: - no, è diverso non ho detto no, dal fatto di essere d'accordo o non essere d'accordo, io sto parlando...*

*IMP. CANCEMI S.: - senta, lei mi vuole dire dentro la mia...*

*AVV. DI GREGORIO: - nella sua testa...*

*IMP. CANCEMI S.: - ...dentro di me che cosa c'era, va be', me lo tengo per me questo non lo voglio dire.*

*AVV. DI GREGORIO: - ah, ecco quindi, esatto, quindi diciamo...*

*IMP. CANCEMI S.: - però io no, non l'ho detto Avvocato.*

*AVV. DI GREGORIO: - come?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, non l'ho detto, poi...*

*PRES.: - l'avvocatessa desiderava sapere, nel corso di queste riunioni c'era la possibilità per un eventuale affiliato che non fosse d'accordo di esprimere...*

*AVV. DI GREGORIO: - capomandamento...*

*PRES.: - ...capomandamento, di esprimere il fatto di non essere d'accordo...*

*IMP. CANCEMI S.: - Presidente...*

*PRES.: - ...e se sì, come avveniva questo?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, appunto io non posso dire il sì perché non mi è capitato mai questo... questa cosa io non sono stato mai presente in una cosa di queste mai, quindi per me la cosa era che nessuno diceva di no, nessuno si ribellava, nessuno.*

*AVV. DI GREGORIO: - Signor CANCEMI io le chiedo scusa, però non l'ho capito.*

*IMP. CANCEMI S.: - no...*

*AVV. DI GREGORIO: - perché se ho compreso bene quello che ha detto lei adesso, ovviamente sarà un mio limite di intelligenza, ma dico, se ho compreso bene quello che lei ha detto adesso, se nel proprio intimo lei non fosse stato d'accordo per l'eliminazione del Giudice FALCONE, se lo sarebbe tenuto in testa ha detto poco fa no?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*AVV. DI GREGORIO: - quindi, mettiamo per ipotesi che lei in quel caso non era d'accordo per l'eliminazione del Giudice FALCONE...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, ma se questo non è successo io l'ipotesi non la posso fare, scusi l'ipotesi è quando c'è...*

*AVV. DI GREGORIO: - allora io continuo a non avere capito se lei era d'accordo o non era d'accordo.*

*IMP. CANCEMI S.: - ...un caso simile che è successo.*

*PRES.: - avvocatessa io vorrei capire, lei vuole sapere quale era la posizione specifica di CANCEMI rispetto...*

*AVV. DI GREGORIO: - no.*

*PRES.: - ...a questo progetto delittuoso...*

*AVV. DI GREGORIO: - Presidente lei aveva...*

*PRES.: - ...o qual era la regola generale, cioè se c'era la possibilità di manifestare un dissenso, lei questo desiderava sapere.*

*AVV. DI GREGORIO: - certo, e se... nel caso in cui, dice lui: "a lui personalmente non è capito di assistere...", se ho capito bene "...a una riunione, nella quale qualcuno ha espresso un dissenso".*

*PRES.: - sì.*

*AVV. DI GREGORIO: - esatto, il che tutto sommato, dico, non è neanche vero rispetto a quello che lui ha detto ieri, perché ha parlato sia pure per accenni di una forma dissenso, non propriamente e palesemente esplicitata, ma ha parlato di qualcuno che nel corso un incontro, chiamiamolo di questo genere ha detto: "ma dobbiamo fare la guerra allo stato!". Dico, questo non me lo sono inventato io, è successo... l'abbiamo sentito ieri nella parte dell'esame.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Presidente ha risposto ampiamente, sia pure con le sue parole e con le insufficienze...*

*AVV. DI GREGORIO: - scusi, Pubblico Ministero la risposta l'ho formulato io quindi... la domanda l'ho formulata io quindi la risposta... ritengo che debba soddisfare me, no lei.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - io mi sto opponendo, allora guardi le esplicito... io mi sto opponendo a che venga riproposta questa domanda perché a mio giudizio ha già risposto.*

*AVV. DI GREGORIO: - ...ma io stavo rispondendo al Presidente che ha fatto una domanda a me.*

*PRES.: - lei ha capito la domanda dell'avvocatessa?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, e io la risposta è quella che ho dato Presidente, non ho altra risposta da dare, questo quello che posso dire” (cfr. verb. del 20.4.1996, pp. 31-35).*

Ed ancora sullo stesso punto ha spiegato il CANCEMI:

*“AVV. ODDO: - ...ebbe a presenziare mai a riunioni della commissione in cui si decideva dell'omicidio FALCONE? In cui voi avete deciso "si deve uccidere il Dottor FALCONE"?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - eh... che... quello che ho detto che cos'è?” (cfr. verb. del 17.9.96, p. 376).*

La circostanza, rappresentata dal CANCEMI, della consultazione dei capimandamento da parte del BIONDINO e per incarico del RIINA si inserisce, inoltre, in modo logico nell'iter procedurale che aveva portato alla deliberazione della strage. Una volta, infatti, che il RIINA aveva esposto in sede di riunione prima dell'omicidio LIMA il quadro strategico che giustificava anche l'uccisione di Giovanni FALCONE, una nuova riunione, sia pure a gruppi ristretti, avrebbe comportato solo un inutile rischio sotto il profilo della sicurezza, non essendovi altro da aggiungere sotto il profilo argomentativo a quanto aveva già riscosso l'approvazione della commissione. L'esigenza era, invece, solo quella di fornire informazioni di massima sulle modalità dell'attentato, che avrebbe assunto il carattere della strage, ed a tal uopo era sufficiente l'incontro del BIONDINO con i vari capimandamento, onde consentire di verificare il loro assenso anche su questa più eclatante modalità esecutiva, sicché quanto riferito dal CANCEMI appare conforme alle esigenze di sicurezza dell'organizzazione e non contrasta con le regole della medesima.

L'inequivocabile indicazione da parte del CANCEMI del fatto che il BIONDINO doveva consultare tutti i capimandamento liberi dimostra, altresì, che la deliberazione della strage di Capaci era stata adottata con il concorso di tutti i predetti.

## **Paragrafo V. Sussistenza della fattispecie giuridica del concorso morale nella strage nei confronti dei componenti della commissione provinciale di Palermo**

Una volta accertato l'iter procedurale che portò alla deliberazione della strage di Capaci da parte dei componenti della commissione di Palermo di COSA NOSTRA occorre verificare se tali modalità configurino o meno, secondo i principi del sistema penale vigente, l'ipotesi del concorso morale ex art. 110 c.p. nel delitto di strage e nei reati connessi per cui si procede.

In proposito deve in primo luogo rilevarsi che in giurisprudenza e dottrina costituisce un assunto pacifico quello per cui rientra nell'attività integrativa del concorso nel reato non solo la partecipazione alla sua esecuzione materiale, ma anche il contributo morale, quando tale contributo sotto il profilo oggettivo si inserisca quale adeguata concausa efficiente nel meccanismo causale che determina la commissione del reato. Sotto il profilo soggettivo tale contributo deve poi essere supportato dalla consapevolezza e volontà del suo collegamento finalistico alla realizzazione del fatto illecito, che deve, pertanto, essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dei concorrenti.

Tale contributo causale si atteggia nelle diverse forme della determinazione, dell'istigazione o del rafforzamento della volontà del terzo diretta alla commissione del reato.

Nella fattispecie in esame risulta dimostrato dalle emergenze processuali che i componenti della commissione di Palermo erano stati consultati sulla complessiva strategia - che prevedeva da una parte l'uccisione di coloro che "avevano voltato le spalle a COSA NOSTRA" in occasione della trattazione del maxiprocesso in Cassazione e dall'altra di coloro che avevano operato in modo tale che il processo non venisse assegnato al dottor CARNEVALE e che più in generale rappresentavano con la loro attività un rilevante pericolo per l'organizzazione, primo tra tutti Giovanni FALCONE - circa un mese prima dell'omicidio LIMA, che aveva rappresentato il primo episodio criminale di tale strategia.

Risulta altresì provato che dopo tale omicidio e circa trenta - quaranta giorni prima della strage di Capaci, e quindi intorno al mese di aprile del 1992, i componenti della commissione, almeno quelli

in stato di libertà, erano stati nuovamente consultati tramite il BIONDINO ed in tale occasione portati a conoscenza del fatto che il progetto di attentato a Giovanni FALCONE sarebbe stato realizzato mediante un ordigno esplosivo da collocare lungo il tratto autostradale dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo.

E', inoltre, dimostrato che le predette consultazioni rispondevano ad una fondamentale regola di COSA NOSTRA, pienamente vigente all'epoca dell'attentato, che attribuiva alla competenza della commissione di Palermo, composta da tutti i rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di più rilevante interesse strategico per l'intera organizzazione, compresi gli "omicidi eccellenti", qual era indubbiamente l'uccisione di Giovanni FALCONE.

I componenti della commissione consultati prima dell'esecuzione dell'attentato avevano, quindi, da una parte la rappresentazione, gradualmente precisatasi nel corso delle due predette consultazioni, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di strage e dei reati connessi, ed in particolare non potevano ignorare che la collocazione lungo il tragitto autostradale summenzionato di un ordigno tale da provocare con certezza l'esplosione dell'auto blindata che trasportava il Magistrato comportava un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità, e cioè di quella cerchia indeterminata di persone che si sarebbe trovata a transitare nelle vicinanze al momento dell'esplosione.

Dall'altra parte, i predetti membri della commissione avevano la piena consapevolezza del ruolo dagli stessi rivestito e, quindi, del fatto che la strage di Capaci non avrebbe potuto aver luogo se non fosse stata autorizzata dall'organo collegiale di cui essi erano i componenti. In altri termini, l'assenso della commissione rappresentava una condizione necessaria, in mancanza della quale neanche il RIINA, che pure esercitava una indiscussa egemonia nell'ambito di COSA NOSTRA, avrebbe potuto ordinare la strage di Capaci e tanto meno l'attuazione di quella più ampia strategia nella quale tale crimine si iscriveva, senza incorrere in una grave violazione delle regole della predetta organizzazione.



In tale situazione, l'assenso prestato dai componenti della commissione rappresentava inequivocabile manifestazione della volontà di aderire alla proposta del RIINA, di cui si condividevano così le specifiche finalità criminali di realizzazione della strage e degli altri reati con la medesima collegati.

Tale adesione si inseriva quale valida concausa efficiente nella produzione dell'evento criminoso, in quanto idonea quanto meno a rafforzare il proposito criminoso del RIINA, che come si è detto non avrebbe altrimenti potuto realizzarsi.

E' ovvio che la prova del fatto che il RIINA non avrebbe attuato il suo proposito a fronte di un dissenso della commissione non può che essere fornita sulla base di argomenti di carattere logico, basati su nozioni di comune esperienza, ma che tuttavia hanno piena validità probatoria in quanto idonei a fornire una ragionevole certezza. E, invero, se il RIINA avesse disatteso la volontà quanto meno della maggioranza dei componenti della commissione avrebbe certamente compromesso la propria egemonia nell'ambito del sodalizio criminoso, esponendosi ad un conflitto con i rappresentanti di tale contrapposta maggioranza che sarebbe inevitabilmente sfociato in una sanguinosa faida, di cui non v'è invece alcuna traccia negli eventi successivi, ed avrebbe, inoltre, annullato il lungo lavoro di tessitura intrapreso da vari anni per potere formare intorno a sé uno schieramento costituito da persone a lui vicine. Non si deve, infatti, dimenticare, come si è visto sopra, che se il RIINA era riuscito a prevalere nel conflitto che lo aveva visto opporsi agli avversari facenti capo a BONTATE-INZERILLO ciò era stato dovuto al fatto che era riuscito ad attirare dalla sua parte la larga maggioranza dei componenti della commissione, creando intorno ai rivali un isolamento sempre maggiore, che aveva portato infine alla loro rovina. La fortuna del RIINA era stata, quindi, legata alla sua abilità nel catturare i consensi e nel creare divisioni all'interno dello schieramento avversario. Tutta la successiva opera del RIINA era stata, quindi, rivolta, dopo l'uccisione dei capi dello schieramento avversario, ad ampliare la cerchia delle persone a lui vicine, sino a farla coincidere con la totalità dei componenti della commissione, soffocando sul nascere ogni inizio di dissidio.

E', pertanto, impensabile che il RIINA, ben consapevole del fatto che non solo non si poteva governare COSA NOSTRA ma non si sarebbe riusciti neanche a sopravvivere in una situazione di conflittualità con la maggioranza dei componenti della commissione, si ponesse in contrasto con tale maggioranza, adottando delle strategie da questa avversate e che certamente non avrebbe potuto portare a termine in quella situazione di inferiorità.

Accertata, pertanto, la necessità del consenso della commissione alla proposta del RIINA di attuare la strage di Capaci ed il suo contributo causale sotto il profilo dell'istigazione o quanto meno del rafforzamento della determinazione volitiva dello stesso RIINA, occorre adesso verificare il valore da attribuire all'eventuale consenso tacito di alcuni componenti della commissione o addirittura all'eventuale espressione del dissenso da parte di alcuni di essi.

Per quanto concerne la prima ipotesi deve rilevarsi che a rafforzare il proposito criminoso del RIINA non giovava soltanto la piena adesione manifestata da soggetti come GANCI Raffaele e CANCEMI, che spontaneamente si erano messi a disposizione per partecipare anche alla fase organizzativa della strage, ma anche il comportamento di chi - avendo il potere - dovere a causa del ruolo ricoperto di esaminare i progetti criminosi di maggiore rilievo e di consentirne l'attuazione ovvero di impedirne la realizzazione, a pena delle sanzioni che si sono già viste per chi non ottemperava al volere dell'organo collegiale - non muoveva alcuna obiezione alla proposta fatta dal capo della commissione, con ciò consentendone l'attuazione. Non vale in proposito sostenere che tale atteggiamento avrebbe avuto un'ambivalenza che sarebbe artificioso tradurre in una forma di consenso tacito, potendo, invece, essere letta anche in senso opposto, e cioè come mancata condivisione del progetto. Se, infatti, è vero, come si è visto sopra, che la commissione di Palermo era nata con lo scopo di interdire le iniziative individuali su questioni che avevano una rilevanza comune all'intera organizzazione e se, quindi, nella sostanza la delibera di tale organo, quali che fossero le modalità che in concreto essa assumeva, aveva la natura di un'autorizzazione che serviva a rimuovere il predetto divieto, allora appare innegabile che chi sottoponeva il suo proposito alla preventiva autorizzazione della commissione e non percepiva alcuna obiezione al proposito

medesimo non poteva che sentire rafforzata la propria determinazione volitiva, sicché per converso quelli che con il loro comportamento ingeneravano fondatamente una tale convinzione, ben conoscendo il proprio ruolo e le regole associative, davano un consapevole apporto causale alla realizzazione del crimine sottoposto al loro esame e, quindi, vi concorrevano moralmente.

Né può sostenersi che, in considerazione del ruolo egemonico assunto dal RIINA e delle modalità organizzative dallo stesso prescelte per sottoporre ai componenti della commissione la decisione sull'attuazione della strage di Capaci, il singolo capomandamento avrebbe finito per trovarsi in una posizione di mera succubanza di fronte allo strapotere dell'indiscusso capo di COSA NOSTRA, sicché si sarebbe trovato nella sostanziale impossibilità di manifestare liberamente la propria volontà, eventualmente opponendosi a quella del RIINA. Non va dimenticato, infatti, che la carica di capomandamento e, quindi, di componente della commissione provinciale non si assumeva di certo per imposizione ma costituiva anzi una carica assai ambita per il potere che essa conferiva e per le maggiori possibilità che essa offriva di partecipare alle attività più lucrose dell'organizzazione. Pertanto, ad essa poteva avere accesso solo chi riusciva ad emergere dalla nutrita schiera dei pretendenti ed indubbiamente risultava favorito in tale corsa chi, oltre a possedere le qualità più idonee a muoversi nell'ambito di una consorteria criminale, era riuscito a meritare per il suo operato la fiducia del RIINA, sostenendolo nelle sue scelte. Il RIINA, infatti, aveva interesse a preferire per tali cariche non già chi si limitava a temerlo, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento passivo, ma chi aveva mostrato di sapere operare attivamente al suo fianco. Chi assumeva tale carica, quindi, non solo l'aveva liberamente voluta, ma aveva dovuto anche energicamente adoperarsi per ottenerla, ben conoscendo i poteri ed i doveri che ne sarebbero derivati ed anche i rapporti di forza esistenti all'interno dell'organizzazione. I componenti della commissione di Palermo all'epoca della strage di Capaci erano, quindi, certamente persone che condividevano appieno la strategia di fondo del RIINA, una caratteristica essenziale della quale era, come si è visto, la feroce risolutezza con la quale aveva eliminato, anche con modalità stragistiche,

tutti quei funzionari dello Stato che potevano costituire un serio pericolo per l'organizzazione, e tra questi certamente Giovanni FALCONE occupava un posto di primissimo piano.

Il che non toglie ovviamente né che fosse necessario l'assenso della commissione per ognuno degli "omicidi eccellenti" da compiere, tanto più nel preciso contesto storico in cui era stata attuata la strage di Capaci ed in considerazione dell'ampia strategia in cui essa si inscriveva, né che di volta in volta i singoli componenti potessero esprimere opinioni diverse, non essendo mutate le regole di competenza ed essendo state, invece, modificate le modalità organizzative con il consenso di tali componenti, che avrebbero altrimenti potuto imporre forme diverse. In tale contesto, le mancate espressioni di dissenso devono imputarsi più che ad una radicata forma di timore nei confronti del RIINA - che non potrebbe comunque avere efficacia scriminante, tenuto conto delle considerazioni già espresse - ad una generale e sostanziale condivisione delle sue scelte, alla cui realizzazione ciascuno di loro aveva di volta in volta fornito un contributo rilevante. Né va trascurato il fatto che, nonostante le riunioni ristrette praticate dal RIINA, non erano certamente venute meno le occasioni di incontri e di contatti tra i vari capimandamento, sicché se il RIINA avesse prevaricato sulla volontà dei componenti della commissione non avrebbe mancato di coagularsi una forma organizzata di dissenso nei suoi confronti e non si sarebbe consentito né di continuare a praticare le modalità di consultazione summenzionate né tanto meno di attuare con l'intervento di tanti capimandamento un crimine come la strage di Capaci. Tale delitto, infatti, al pari dell'ampia strategia nella quale si inseriva, richiedeva per essere attuato un'organizzazione estremamente compatta al suo interno, che sapesse di poter contare sul consenso di tutte le sue articolazioni territoriali più importanti, e cioè i mandamenti.

Per quanto concerne la seconda delle questioni sopra indicate, e cioè la rilevanza giuridica dell'eventuale dissenso espresso da qualche componente della commissione, a parte le considerazioni sin qui svolte in punto di fatto sull'inverosimiglianza di tale eventualità, deve osservarsi che tale dissenso, per poter comportare un'esclusione della responsabilità del singolo a titolo di concorso morale, doveva esprimersi nella forma più radicale della presa di distanza

dall'organizzazione, con l'abbandono della medesima o quanto meno del ruolo di capomandamento. E, infatti, la libera adesione all'organismo di vertice di COSA NOSTRA comportava, come si è visto, anche la libera adesione alle sue regole organizzative, tra cui la preventiva accettazione del deliberato della maggioranza della commissione come espressione della volontà di tutti, e quindi anche del dissenziente. Accettando tale regola in occasione della deliberazione della strage di Capaci, l'eventuale dissenziente avrebbe, quindi, nella sostanza acconsentito a che RIINA potesse attuare il suo proposito criminoso, sapendo di poter contare anche sulla sua obbedienza e, pertanto, avrebbe anch'egli rafforzato la determinazione volitiva del capo dell'organizzazione, che avrebbe visto venir meno qualsiasi ostacolo potesse frapporsi dall'interno di COSA NOSTRA alla realizzazione del suo progetto stragistico.

Il dissenso seguito, invece, dalla dismissione dalla carica o dall'allontanamento dall'organizzazione avrebbe, al contrario, sottolineato la volontà di non soggiacere al deliberato della commissione e, quindi, non solo non avrebbe avuto l'effetto di rafforzare il proposito criminoso del RIINA, il che sarebbe stato sufficiente ad escludere il concorso morale del dissenziente, ma avrebbe anche potuto verosimilmente provocare un momento di crisi all'interno di COSA NOSTRA, tenuto conto della carica elevata ricoperta dal dissenziente quale rappresentante di almeno tre "famiglie" e, quindi, di molti affiliati, che in numero più o meno elevato avrebbero potuto condividere le scelte scissionistiche del loro rappresentante, indebolendo l'organizzazione e rendendole più difficile l'immediata attuazione della strategia stragistica.

E poiché dissensi di tal genere sarebbero stati certamente conosciuti dai vari collaboratori di giustizia esaminati, che li hanno, invece, esclusi, deve ritenersi accertato che nessuno di coloro che rappresentava un mandamento e che era in stato di libertà abbia scisso le sue responsabilità da quelle del RIINA, sicché tutti coloro che si trovavano all'epoca in tale situazione rispondono a titolo di concorso morale, nella forma sopra indicata del rafforzamento della determinazione volitiva del RIINA, della deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi.

## **Paragrafo VI. La partecipazione alla deliberazione della strage di Capaci dei capimandamento detenuti ed il ruolo dei sostituti**

Occorre a questo punto verificare se ed in che modo abbiano partecipato alla deliberazione della strage i capimandamento detenuti e quale ruolo abbiano eventualmente svolto i loro sostituti.

A tal fine appare opportuno in primo luogo esporre sinteticamente le dichiarazioni rese dai soggetti escussi sul problema della permanenza in carica dei capimandamento detenuti e sulle loro possibilità di comunicazione con l'esterno per questioni inerenti all'organizzazione nella quale erano inseriti.

Lo ANZELMO in proposito ha dichiarato che il capomandamento detenuto o altrimenti temporaneamente impedito non decadeva dalla sua carica e che in sua vece il mandamento veniva retto per il periodo necessario da un sostituto, che nel caso del suo mandamento della Noce era stato, durante la detenzione di GANCI Raffaele, il figlio di quest'ultimo Domenico, coadiuvato da lui stesso.

Ha riferito, ancora, lo ANZELMO che le comunicazioni con i capimandamento detenuti erano assicurate da familiari degli stessi inseriti nell'organizzazione, e nel caso specifico del GANCI dai suoi figli.

Ha affermato, inoltre, di non essere a conoscenza di eventuali canali particolari utilizzati dal RIINA per comunicare con i capimandamento detenuti.

Il BUSCETTA ha fatto presente che all'epoca in cui egli militava in COSA NOSTRA la detenzione dei capimandamento non si era mai protratta a lungo, sicché non si era posto con particolare rilevanza il problema della loro sostituzione. Ha asserito comunque il collaboratore che secondo le regole di questa organizzazione il capomandamento detenuto non decadeva dalla carica e poteva delegare qualcuno a rappresentarlo in commissione. Ha negato, invece, il BUSCETTA che

l'informazione dei capimandamento detenuti dovesse essere assicurata dal RIINA, perché questo era un compito specifico del sostituto, a meno che il RIINA non si fosse assunto personalmente la responsabilità di decidere anche per il detenuto, avvalendosi eventualmente della delega conferitagli da quest'ultimo.

Ha aggiunto ancora il BUSCETTA che i poteri del sostituto erano variabili in funzione della qualità del rapporto fiduciario esistente tra lo stesso ed il suo capomandamento impedito.

Il BRUSCA ha confermato che il capomandamento detenuto non decadeva dalla carica e che le comunicazioni con l'esterno erano assicurate dai familiari che si recavano ai colloqui. Di norma detti familiari dovevano essere affiliati all'organizzazione, ma nei casi in cui ciò non fosse stato possibile alcune comunicazione in chiave criptica potevano essere affidate anche a parenti che non rivestivano tale qualità.

Il BRUSCA ha riferito al riguardo alcuni casi concreti, facendo menzione tra l'altro del padre, durante la detenzione del quale egli stesso provvedeva ad informarlo delle vicende del mandamento, nonché di MADONIA Francesco, che solitamente veniva informato tramite i figli "uomini d'onore" e quando anche questi erano stati arrestati si era fatto ricorso al figlio Aldo, che non rivestiva tale qualità.

Per quanto riguarda CALO' Giuseppe, il BRUSCA ha asserito che il compito di informarlo tramite i colloqui con i familiari spettava al suo sostituto, e cioè al CANCEMI.

Ha poi rappresentato il BRUSCA che il padre aveva conferito al RIINA durante la sua detenzione una delega in bianco a decidere su tutte le questioni di competenza della commissione, sicché egli presenziava a quelle riunioni in sostituzione del padre solo quando il RIINA lo chiamava.

Il CANCEMI ha dichiarato che i capimandamento detenuti o impediti non perdevano la loro qualità ed i loro poteri e che, pertanto, essi dovevano essere informati delle vicende dell'organizzazione di loro competenza. Peraltro, il CANCEMI ha distinto tra gli affari che riguardavano esclusivamente il mandamento - per i quali provvedeva il sostituto, che doveva informarne, tramite familiari o avvocati che rivestivano la qualità di "uomini d'onore", il capomandamento in via preventiva o

successiva, a seconda della natura del problema e delle circostanze – e le questioni che invece erano di competenza dei membri della commissione provinciale, per le quali l’obbligo di informazione non competeva al sostituto ma al RIINA, che infatti più volte in occasioni del genere aveva detto che avrebbe provveduto lui “per i carcerati”. Da tali affermazioni aveva dedotto il CANCEMI che il RIINA si avvalsesse di canali particolari e riservati, di cui non era a conoscenza, per comunicare con i detenuti per le questioni che interessavano la commissione, come nel caso di “omicidi eccellenti”, anche perché nel corso delle riunioni quest’ultimo li informava dell’esito della consultazione dei detenuti.

E, pertanto, ha sostenuto il CANCEMI di non aver informato il suo capomandamento CALO’ Giuseppe del progetto della strage di Capaci, essendo certo che a ciò aveva provveduto il RIINA.

Il DI CARLO ha dichiarato che il capomandamento detenuto conservava il ruolo ed i poteri e durante la detenzione affidava l’incarico di reggere il mandamento ad un sostituto di sua fiducia, che aveva l’obbligo di informarlo di tutte le questioni che interessavano l’organizzazione tramite i familiari del detenuto che fossero “uomini d’onore” o tramite altri detenuti consociati che avessero familiari con tale qualità. Il sostituto da parte sua aveva una certa autonomia decisionale per gli affari del mandamento meno importanti, salvo sempre l’obbligo di informare anche successivamente il capo detenuto, mentre per le questioni di maggiore importanza il capomandamento detenuto doveva essere informato preventivamente tramite i suddetti canali e spettava a lui il potere decisionale, sicché la volontà della commissione si formava solo dopo che anche i capimandamento detenuti avevano potuto esprimere il loro voto.

Il DI MATTEO ha anch’egli ribadito che il capomandamento detenuto conservava il suo potere decisionale e che veniva rappresentato anche in commissione dal suo sostituto, che dopo aver comunicato preventivamente con il suo capo tramite i familiari di quest’ultimo, che potevano anche non essere “uomini d’onore”, esprimeva in commissione la volontà del sostituito. Egli riferiva così che il suo capomandamento BRUSCA Bernardo aveva adottato dal carcere le decisioni anche su omicidi, comunicando con i propri figli.



Anche DRAGO Giovanni ha confermato che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo e che il suo sostituto aveva il compito di reggere in sua vece il mandamento e di esprimere in commissione la volontà del capo, che doveva essere previamente informato tramite i familiari o gli avvocati che fossero “uomini d’onore”, mentre si ricorreva alla comunicazione tramite bigliettini clandestinamente consegnati in occasione dei colloqui quando non vi erano affiliati tra le persone che avevano diritto al colloquio con il detenuto.

Il FERRANTE ha ribadito a sua volta che i capimandamento detenuti conservavano il loro ruolo e facevano conoscere la loro volontà tramite i familiari affiliati a COSA NOSTRA, mentre ignorava se i sostituti, che li rappresentavano, avessero autonomi poteri decisionali.

Il GALLIANO ha riferito che il suo capomandamento GANCI Raffaele durante la detenzione era sostituito dal figlio Domenico, che lo rappresentava in commissione e che data la giovane età era stato affiancato da LA BARBERA Michelangelo. Ha anche aggiunto che se, invece, il sostituto aveva già esperienza poteva reggere il mandamento da solo, ovviamente in rappresentanza del capo, che doveva essere informato di tutto. Il sostituto poteva anche adottare delle decisioni urgenti, se necessario, sulle questioni di minore importanza, mentre per quelle più rilevanti era comunque indispensabile la preventiva decisione del capomandamento detenuto, che comunicava con l’esterno tramite i familiari o nelle aule giudiziarie nel corso dei processi.

Dichiarava ancora il GALLIANO di ignorare se il RIINA disponeva di canali riservati per comunicare con i capimandamento detenuti.

GANCI Calogero ha confermato che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo e che delegava un sostituto per reggere il mandamento e rappresentarlo in commissione. Quest’ultimo aveva il dovere di informare il capomandamento e di raccogliergli la volontà tramite i familiari del detenuto e le comunicazioni tra gli affiliati all’interno del carcere, comunicazioni rese più difficili ma non impedito in modo assoluto dal regime di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. Ha asserito inoltre il GANCI che non gli risultava che il RIINA comunicasse con i capimandamento detenuti, essendo questo un compito del sostituto.

Ha anche fatto presente il collaboratore che alcuni sostituti, come ad esempio il CANCEMI, godevano di maggiore autonomia degli altri, ma che comunque di regola il sostituto aveva poteri decisionali - salvo sempre l'obbligo di informazione anche successiva del capo - per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore rilievo, come nel caso della delibera di omicidi, doveva informare preventivamente il sostituto, cui spettava il potere decisionale.

Il MUTOLO, infine, ha dichiarato che il capomandamento detenuto non decadeva dalla sua carica e che poteva delegare ad altri componenti della commissione la decisione in ordine alle questioni di competenza dell'organo collegiale o in alternativa poteva farsi rappresentare da un sostituto, che esprimeva comunque la volontà del suo capo, cui spettava il potere decisionale.

Le dichiarazioni dei soggetti summenzionati, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, dimostrano in modo certo che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta, che riguardavano da una parte la direzione della "famiglia" e del mandamento e dall'altra la capacità di concorrere alla formazione della volontà dell'organo collegiale di vertice di COSA NOSTRA, competente a decidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all'intera organizzazione.

Appare, altresì, dimostrato che per quanto attiene alla direzione del mandamento il detenuto si avvaleva dell'opera di un sostituto da lui prescelto tra coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una migliore conoscenza delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano solitamente proprie del vice rappresentante della "famiglia" di appartenenza del capomandamento detenuto o del suo consigliere o in alcuni casi anche del capodecina e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti. Peraltro, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti, il più delle volte i figli, che fossero da tempo inseriti nell'organizzazione mafiosa e che avessero, quindi, sufficiente esperienza, egli spesso li presceglieva come sostituti, in quanto persone naturalmente ritenute per i vincoli di sangue maggiormente affidabili, anche se non ricoprivano le cariche sopra indicate, in quanto le regole di COSA NOSTRA vietavano che i consanguinei potessero contemporaneamente ricoprire delle cariche nell'organizzazione.

Per quanto riguarda il potere decisionale nell'ambito della commissione, il capomandamento detenuto poteva ricorrere alternativamente al sistema della delega ad altro capomandamento ovvero poteva farsi rappresentare dal sostituto.

Nel primo caso non esisteva evidentemente un potere gerarchico tra il capomandamento delegante e l'altro capomandamento libero delegato, sicché il primo non aveva altra possibilità, nel caso in cui non condividesse l'operato del soggetto da lui delegato o lamentasse una carenza di informazione, che quello di revocargli per il futuro la delega, con esclusione di qualsiasi altro tipo di sanzione. Appare, pertanto, spiegabile che il ricorso a tale sistema sia stato meno frequente dell'altro, come attestano le dichiarazioni dei collaboranti, trattandosi di una soluzione maggiormente adottata nel passato, quando più brevi erano i periodi di detenzione dei capimandamento e, quindi, minore era il rischio di rimanere emarginati dalle decisioni di maggiore rilievo dell'organizzazione ( non è, infatti, casuale che di tale sistema abbiano riferito in particolare il BUSCETTA ed il MUTOLO, le cui conoscenze risalgono a tempi più remoti). Anche in periodi più recenti, tuttavia, tale soluzione sarebbe stata adottata da BRUSCA Bernardo, secondo le dichiarazioni del figlio Giovanni, in favore del RIINA, circostanza questa spiegabile alla luce dei rapporti assai stretti esistenti tra i due, nonché della limitata esperienza inizialmente posseduta da BRUSCA Giovanni (che comunque poteva contare sulla posizione di favore che gli avrebbe riservato il RIINA, che infatti non lo tenne estraneo a nessuna delle vicende più importanti dell'organizzazione) e della volontà di non far sedere in commissione al suo posto persone non consanguinee in attesa che maturasse l'esperienza del figlio.

Ben più frequente era, invece, il ricorso al sostituto, che sedeva in commissione in vece del capomandamento detenuto, rispetto al quale manteneva comunque un vincolo di subordinazione. Ovviamente tale rapporto tra il sostituto ed il sostituito era nella sostanza soggetto a delle variabili, essenzialmente legate alla durata dell'impedimento del detenuto, all'esperienza del sostituto, alla sua abilità di inserirsi nella conduzione del mandamento, alla fiducia che riusciva a riscuotere presso il RIINA. In funzione di tali variabili mutava l'autonomia decisionale del sostituto rispetto al

suo capomandamento, ma ciò riguardava soprattutto le vicende interne al mandamento stesso, per le quali era possibile che il primo potesse informare solo successivamente il capo detenuto, al quale competeva comunque un potere di ratifica.

Per le questioni che, invece, erano di competenza della commissione, le dichiarazioni sopra sinteticamente ricordate sono univoche nell'affermare che il capomandamento detenuto, salvo casi di estrema urgenza (che ovviamente non ricorrevano in relazione alla delibera della strage di Capaci), doveva essere preventivamente informato, perché a lui competeva il potere decisionale, sicché la delibera della commissione poteva ritenersi adottata solo dopo che tutti i capimandamento detenuti avevano potuto far conoscere la propria volontà.

Circa i modi di espressione di tale volontà e la loro rilevanza giuridica ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato valgono le considerazioni già espresse nel precedente paragrafo, salvo alcune precisazioni in ordine alla rilevanza del dissenso di cui si dirà allorché verranno esaminate alcune posizioni particolari.

Sui canali di comunicazione tra il capomandamento detenuto e l'esterno risulta dalle dichiarazioni sopra ricordate che essi erano costituiti di solito dai colloqui con i familiari, o a volte anche con i difensori, che rivestivano la qualità di "uomini d'onore", con possibilità per il capomandamento detenuto che non disponeva di tali persone di venire informato da altro consociato detenuto che aveva, invece, tale disponibilità. Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le stesse note informative dei responsabili degli istituti di reclusione comprovano che il regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario non escludeva la possibilità di tali contatti tra detenuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla contestuale presenza nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali imputati in vari processi.

Esiste, invece, una dissonanza tra le dichiarazioni del CANCEMI e quelle di tutti gli altri soggetti esaminati in ordine all'individuazione di coloro cui competeva informare e raccogliere la manifestazione di volontà del capomandamento detenuto sulle questioni di maggiore rilievo. Il CANCEMI, infatti, è stato l'unico a sostenere che su tali questioni l'obbligo di informazione del

detenuto non spettava al sostituto bensì se lo era riservato per sé il RIINA, il quale poi informava gli altri componenti della commissione dell'esito della consultazione.

Tutti gli altri dichiaranti hanno, invece, asserito che l'informazione del capomandamento detenuto era un compito precipuo del sostituto anche per le questioni di maggiore rilievo e che quest'ultimo esprimeva poi in commissione la volontà del suo capo proprio perché rappresentava il terminale non solo delle informazioni che dovevano essere date al detenuto ma anche delle indicazioni che provenivano dall'istituto di reclusione.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni in proposito rese dal CANCEMI siano false per un molteplice ordine di considerazioni. In primo luogo, infatti, si rileva che non sussiste alcuna logica spiegazione del fatto che il sostituto - cui competeva anche secondo le asserzioni del CANCEMI, l'informazione del capomandamento detenuto per le questioni di ordinaria amministrazione - non dovesse provvedere in tal senso anche per le questioni di maggiore rilevanza. Tale differenza avrebbe avuto ragion d'essere qualora si fossero voluti tenere i sostituti all'oscuro delle questioni più importanti, perché in tal caso vi sarebbe stata la necessità da parte del RIINA di disporre di un canale informativo diretto con il capomandamento detenuto per evitare che le informazioni transitassero dal sostituto. Ma ciò si pone in stridente contrasto con quanto affermato dallo stesso CANCEMI e che trova conferma nelle dichiarazioni di tutti gli altri soggetti escussi, secondo cui il sostituto sedeva in commissione, ove si trattavano tutte le questioni di interesse dell'intera organizzazione, di cui acquisiva, pertanto, piena conoscenza. Né d'altra parte avrebbe potuto essere altrimenti, dato che per la materiale esecuzione dei fatti criminosi avrebbe dovuto poi provvedere lo stesso sostituto a fornire l'apporto di uomini e mezzi del suo mandamento.

Non si comprendono allora in tale situazione le ragioni per cui il sostituto avrebbe dovuto essere "bypassato" dall'intervento diretto del RIINA per l'informazione del capomandamento detenuto, così come resterebbe incomprensibile la presenza del sostituto in commissione una volta che fosse venuto meno la sua funzione di portavoce del capomandamento detenuto e di garanzia dell'effettivo contenuto della volontà di quest'ultimo. E, invero, dalle convergenti dichiarazioni di tutti i soggetti

esaminati, compreso il CANCEMI, emerge che il sostituto aveva il compito di rappresentare in commissione e, quindi, per le questioni di maggiore rilevanza che erano di competenza di tale organismo il suo capomandamento, funzione che sarebbe venuta assolutamente meno qualora il RIINA avesse provveduto ad informare preventivamente il capomandamento detenuto ed a raccogliergli poi la manifestazione di volontà.

Né può sostenersi che l'intervento del RIINA si giustificerebbe con la disponibilità che egli aveva di canali più sicuri di comunicazione, non meglio specificati dal CANCEMI, con i detenuti, perché non si vede in concreto quali intermediari potessero assicurare tale maggiore riservatezza rispetto ai soggetti affiliati a COSA NOSTRA con i quali il detenuto aveva diritto di conferire perché prossimi congiunti o in qualche caso suoi difensori.

La manifesta illogicità delle dichiarazioni del CANCEMI, che si pongono in contraddizione non solo con le convergenti dichiarazioni degli altri soggetti esaminati ma anche con altre parti delle sue stesse prodezze, evidenziano, pertanto, il suo mendacio laddove egli ha affermato che il capomandamento detenuto doveva essere informato sulle questioni più importanti dal RIINA, che aveva anche il compito di raccogliergli la manifestazione di volontà.

Ed anche le ragioni di tale mendacio appaiono di tutta evidenza, in quanto ancora una volta rispondono alla costante preoccupazione del CANCEMI di minimizzare le proprie responsabilità in ordine ai reati per cui si procede, tacendo in questo caso di aver egli stesso provveduto, come era suo precipuo compito, ad informare il suo capomandamento CALO' Giuseppe del progetto stragistico del RIINA ed a raccogliergli la sua manifestazione di volontà. Per occultare, infatti, tali aspetti non secondari della sua responsabilità per la strage di Capaci, il CANCEMI non aveva altro modo che quello di fornire le false indicazioni di cui si è detto.

Ancora una volta deve però ribadirsi che il rilevato mendacio del CANCEMI, essendo legato al motivo ispiratore di cui si è già detto, non inficia le altre parti delle sue dichiarazioni in cui non ricorrono tali ragioni di inquinamento.

Deve, pertanto, ritenersi accertato – sulla base delle summenzionate convergenti ed inequivocabili dichiarazioni degli altri soggetti summenzionati e di quanto si è già detto sulla partecipazione dei capimandamento alla decisione di eseguire la strage di Capaci - che anche i capimandamento detenuti avevano avuto modo di essere preavvisati, tramite i canali sopra indicati, attivati dai loro sostituti, del progetto del RIINA e di esprimere nelle forme già segnalate la propria volontà.

Parimenti accertata deve ritenersi la responsabilità in ordine ai reati per cui è processo dei sostituti, per l'apporto causale consistito sia nell'aver informato i loro capimandamento detenuti della proposta del RIINA, sia per averne poi comunicato la determinazione a quest'ultimo, consentendo così che si perfezionasse, qualunque fosse stato il contenuto di quella volontà, l'iter deliberativo necessario per la realizzazione dell'atroce crimine.

Anche nel caso del sostituto libero, infatti, deve ritenersi valida la conclusione cui si è pervenuti nel precedente paragrafo in ordine all'irrilevanza di un dissenso che fosse stato espresso dal sostituto senza essere accompagnato da una esplicita sconfessione della volontà del RIINA e della maggioranza della commissione, che doveva esprimersi nell'abbandono dell'organizzazione o quanto meno della carica ricoperta, abbandono di cui non vi è invece traccia nelle risultanze processuali, nonostante i contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia inseriti in COSA NOSTRA sino ad epoca notevolmente successiva alla strage di Capaci.

## CAPITOLO TERZO

### I SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI PALERMO

#### **Paragrafo I. Premessa**

Alla stregua delle conclusioni cui si è pervenuti nel precedente capitolo, appare adesso necessario esaminare le posizioni di ciascuno degli imputati indicati quali componenti della commissione provinciale di Palermo, per accertare se sia provata nei loro confronti la predetta qualità e se sussistano i presupposti per l'applicazione nei loro confronti dei criteri, pure nel precedente capitolo indicati, di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale nei reati per cui è processo.

In proposito deve ribadirsi in via generale che, nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento detenuto all'epoca della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la predetta responsabilità a titolo di concorso morale - essendo stato dimostrato che per i crimini in questione venne osservata, secondo le modalità già sopra indicate, la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della commissione provinciale di Palermo - salvo che non emergano elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità.

L'esame delle singole posizioni verrà effettuata distinguendo gli imputati per ogni singolo mandamento nel quale essi sono stati accusati di essere inseriti.



**Paragrafo II. Il mandamento di Corleone: RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo.**

Tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e quelli le cui dichiarazioni sono state ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento hanno indicato in modo univoco RIINA Salvatore come il capo indiscusso dell'organizzazione denominata COSA NOSTRA e come capo del mandamento di Corleone anche nell'epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci.

Altrettanto univoche e convergenti sono state le dichiarazioni da cui risulta che lo stesso era stato il promotore dell'iniziativa di uccidere Giovanni FALCONE mediante la strage di Capaci. Oltre alle riunioni tenutesi dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 30.1.1992, in cui il RIINA aveva proposto ai componenti della commissione l'uccisione di chi aveva "girato le spalle a COSA NOSTRA" e di chi era ritenuto responsabile dell'esito giudiziario del maxiprocesso, si è anche detto che il RIINA aveva incaricato BIONDINO Salvatore, persona particolarmente vicina a lui e della quale egli si serviva anche per effettuare i suoi spostamenti, di informare i capimandamento liberi delle modalità essenziali del progettato attentato di Capaci, onde accertarne l'adesione alla sua proposta operativa.

BRUSCA Giovanni ha inoltre riferito di aver ricevuto proprio dal RIINA, in occasione di un suo incontro con lo stesso nell'abitazione di GUDDO Girolamo alla spalle di "Villa Serena", l'incarico di procurare gli esplosivi ed i telecomandi per azionarli, dichiarando in proposito quanto segue:

*“ P.M. dott. TESCAROLI: - : sì. Lei ha parlato di una richiesta di contributo, una richiesta protesa a recuperare dell'esplosivo, ha parlato della presenza di RIINA SALVATORE e di altri. Ecco, vuole dirci dove vi trovavate quando le venne rivolta questa richiesta?*

*IMP. BRUSCA G.: - Ci trovavamo a casa di GUDDO GIROLAMO dietro la casa del sole, VILLA SERENA, a Palermo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco. Le persone presenti chi erano? Ce ne erano delle altre oltre a quelle che lei già ha elencato?*

*IMP. BRUSCA G.: - A mia conoscenza in quell'occasione c'era GANCI RAFFAELE, CANCEMI SALVATORE, RIINA SALVATORE, BIONDINO SALVATORE e io, per la prima occasione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. E vuole specificare meglio l'epoca in cui si tenne questa riunione?*

*IMP. BRUSCA G.: - Marzo, fine febbraio, marzo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, e*

*IMP. BRUSCA G.: - Non mi ricordo il giorno preciso, dottor Tescaroli.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : sì. Vuole dirci che cosa avvenne nel corso di questa riunione?*

*IMP. BRUSCA G.: - Io ero andato là per altri fatti, in quella occasione mi disse che loro già stavano progettando, lavorando per l'attentato al giudice FALCONE GIOVANNI, infatti mi hanno dato la velocità che, il giudice FALCONE me lo hanno dato loro*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Mi scusi, andiamo con ordine.*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Chi dice queste cose?*

*IMP. BRUSCA G.: - RIINA SALVATORE mi chiede se c'era la possibilità di potere trovare tritolo e se c'era la possibilità di potere trovare il telecomando e se ero disposto a dargli una mano d'aiuto. A questa richiesta io sono subito, mi sono messo a disposizione e ho cominciato a partecipare attivamente all'attentato.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Ecco, che cos'altro è avvenuto nel corso di questa riunione? Già lei ne stava facendo riferimento.*

*IMP. BRUSCA G.: - Cioè che mi hanno spiegato cosa loro avevano già fatto. Cioè quel gruppo che io, GANCI RAFFAELE, CANCEMI SALVATORE, BIONDINO e RIINA già avevano stabilito il luogo, avevano individuato la velocità del dottor FALCONE che faceva, io lo apprendo da loro non è che l'ho controllata io, già l'ho trovata controllata, cioè stabilita. Cioè quindi in un certo lavoro questo gruppo l'aveva già fatto e io poi entro in secondo tempo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, qual era il luogo che avevano individuato per commettere l'attentato?*

*IMP. BRUSCA G.: - Prima di, cioè prima, quello dove è avvenuto da PUNTA RAISI venendo verso PALERMO, 400, 500, 600 metri prima e precisamente sotto un sottopassaggio, sottopassaggio pedonale, sottopassaggio pedonale che poi dall'autostrada era ricoperto da una rete di, rete metallica, cioè rete di protezione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Con riferimento alla velocità vuole dirci esattamente che cosa è stato detto e come avevano accertato questa circostanza?*

*IMP. BRUSCA G.: - Come l'avevano accertata non glielo so dire, so solo e semplicemente che mi hanno detto che il dottor FALCONE viaggiava alla media di 150, 160, 170 chilometri orari, come l'hanno rilevato non glielo so dire, ci sono andati dietro, l'hanno seguito, penso così l'abbiano potuto rilevare, io non l'ho fatta questa attività, mi è stata detta.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E chi fu in particolare, lo ricorda, a dirglielo questo?*

*IMP. BRUSCA G.: - Ma non so se fu GANCI RAFFAELE o BIONDINO SALVATORE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, successivamente a questa riunione, che cosa ebbe a fare lei?*

*IMP. BRUSCA G.: - Io da questa riunione cominciai poi a tutta una serie di attività per portare a termine il progetto dell'attentato per il giudice FALCONE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E con particolare riferimento alla richiesta di fornitura di telecomandi, di esplosivo?*

*IMP. BRUSCA G.: - Io mi sono rivolto a RAMPULLA PIETRO, in quanto conoscevo in precedenza, e gli ho chiesto se mi poteva fare la cortesia di darmi una mano d'aiuto di partecipare alla strage e nello stesso tempo di fornire, cioè di fornirmi i telecomandi, cioè aereo modellismo per poterli montare e per poi farli a telecomando.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Cioè lei chiese esplicitamente di procurare telecomandi o comunque congegni per aereo modellismo?*

*IMP. BRUSCA G.: - Allora, quando il RIINA mi ha chiesto se c'era la possibilità di potere trovare questo materiale per potere portare a termine io gli dico a RIINA SALVATORE "C'è la possibilità, cioè c'è RAMPULLA PIETRO che è una persona esperta in materia e vediamo se lui ci può dare una mano" anche se io già qualcosa la sapevo per l'esperienza avuta della strage del dottor CHINNICI però per essere più sicuro mi prendo la collaborazione di RAMPULLA PIETRO, uomo d'onore della*

*famiglia di, delle MADONIE, non mi ricordo il suo paese di origine. Al che mi disse: "Va bene", siccome lui credo che lo conosceva mi dà l'okay. Cerco RAMPULLA PIETRO, gli chiedo la cortesia dei telecomandi, RAMPULLA PIETRO è quello che trova i telecomandi, li porta ad ALTOFONTE e ad ALTOFONTE poi là cominciamo tutta una serie di attività per portare a termine il fatto. L'esplosivo io l'ho trovato da VINCENZO GIUSEPPE alla cava INCO tramite mio parente, PIRISCALZI FRANCO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, andiamo con ordine. Lei come fece per contattare RAMPULLA PIETRO?*

*IMP. BRUSCA G.: - Tramite CATANESE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E in particolare tramite chi?*

*IMP. BRUSCA G.: - AIELLO VINCENZO e GALEA ENZO, VINCENZO, ENZO GALEA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : AIELLO VINCENZO e GALEA come l'ha chiamato?*

*IMP. BRUSCA G.: - ENZO, EUGENIO GALEA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : GALEA EUGENIO. Ma vi siete incontrati preventivamente? Che tipo di accordi avete preso, ecco?*

*IMP. BRUSCA G.: - GALEA EUGENIO e AIELLO ENZO venivano settimanalmente, ogni quindici giorni, settimanalmente, ogni otto giorni a Palermo per portare*

*messaggi da Catania per problemi di "cosa nostra" e poi perché anche noi avevamo un'amicizia vecchia e tramite costui ho mandato a chiamare RAMPULLA PIETRO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E dove vi siete incontrati con RAMPULLA?*

*IMP. BRUSCA G.: - Credo a casa di ALTOFONTE nella casa, vicino al paese, cioè in CONTRADA PIANOMAGLIO ad ALTOFONTE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei sa dire se vi sia stato un appuntamento anche altrove?*

*IMP. BRUSCA G.: - Con me?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*IMP. BRUSCA G.: - Mah, poi appuntamenti ne sono susseguiti tanti però il primo appuntamento l'ho avuto a casa di ALTOFONTE, poi ci siamo presi appuntamento, l'ho portato da RIINA SALVATORE, ci siamo*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ah, ecco, quindi l'ha portato da RIINA SALVATORE, ha detto.*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì, per una volta ce l'ho portato.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, quindi vuole spiegare dove avvenne questo incontro con RIINA SALVATORE?*

*IMP. BRUSCA G.: - A casa di GUDDO GIROLAMO dietro VILLA SERENA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, e sa dire dopo quanto tempo rispetto alla riunione a cui lei ebbe a partecipare con GANCI RAFFAELE, BIONDINO SALVATORE, CANCEMI SALVATORE e RIINA?*

*IMP. BRUSCA G.: - Mah, saranno passati otto, quindici, venti giorni, non è che, comunque nei primi di aprile, fine marzo, a questo periodo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, in questa, nel corso di questo ulteriore incontro, diciamo, che cosa avvenne, lo ricorda?*

*IMP. BRUSCA G.: - Avvenne di metterci in atto per cominciare a lavorare per portare a termine il lavoro dell'attentato al giudice FALCONE.*

*PRES. ZUCCARO: - Il Pubblico Ministero sta facendo riferimento all'incontro con il RIINA, vero?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Certo, secondo incontro perchè per l'altro già abbiamo esplorato la questione. Ecco, ricorda altri particolari inerenti a questo incontro?*

*IMP. BRUSCA G.: - Guardi, quelli che mi sono rimasti in mente che era un fatto eclatante è stato il, di portare a termine per la strage e poi non so se si è parlato di altri particolari più piccoli, non mi ricordo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sa se, sa dire se vi fossero altre persone nel corso di quest'altro appuntamento, di quest'altra riunione?*

*IMP. BRUSCA G.: - E c'era BIONDINO, GANCI RAFFAELE, CANCEMI, io e credo che non c'era più, e RIINA e non, e RAMPULLA e non, credo che non c'era più nessuno.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quindi le stesse persone che c'erano nel corso del primo incontro.*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì “ (cfr. verb. del 27.3.1997, pp. 289-296).*

Le predette dichiarazioni del BRUSCA hanno trovato sostanziale conferma nelle seguenti dichiarazioni rese dal CANCEMI:

*“ AVV. TIPO: - quindi io ripeto al CANCEMI la domanda che ho già fatto. Quando il GANCI le fece, le indicò il RAMPULLA, secondo quanto dice lei, come l'artificiere, le disse anche coloro che dovevano fare parte del commando operativo? Fu in quella circostanza?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - guardi Presidente, io voglio fare una precisazione. A volte, i ricordi possono essere così precisi, a volte possono essere meno precisi, questo quello che volevo dire. Io, rispondendo all'Avvocato, i miei ricordi, che GANCI mi ha detto queste parole, le ricordo così, o è stato nella villetta dove io mi sono recato due volte a CAPACI, dove c'è stata la preparazione per l'attentato, oppure scavando nella mia testa, nei ricordi, devo dire una cosa, che mi sono ricordato bene adesso. Io avevo detto nei verbali, all'inizio della mia collaborazione, che questo RAMPULLA l'avevo visto una volta sicuramente in quella villetta, però avevo ricordi che lo*

*avevo visto in un altro posto, adesso posso dire con assoluta esat... esattezza dove l'ho visto. Io, il RAMPULLA l'ho visto due volte: una come ho detto in quella villetta e un'altra volta l'ho visto che il RIINA ha incontrato RAMPULLA personalmente lui, che ce lo ha portato GIOVANNI BRUSCA a RIINA, nella villetta di GUDDO GIROLAMO, e allora questa villetta, che l'ho ripetuto tante volte, ma la Corte non lo sa, ha due piani: c'è un piano terra e primo piano. E allora, verso le due e mezza, le tre di pomeriggio, è arrivato... prima era arrivato RIINA con SALVATORE BIONDINO e io e GANCI già eravamo là, GANCI RAFFAELE. Poi dopo un venti minuti così, mezz'oretta, è arrivato GIOVANNI BRUSCA con questo RAMPULLA che io nella mia vita non l'avevo mai visto. E allora, hanno attraversato il corridoio, per salire che c'è una scaletta interna, per salire al primo piano, sono passati, hanno salutato e se ne sono andati al primo piano, che c'era RIINA e BIONDINO SALVATORE. Quindi sono rimasti che so, una mezz'oretta, una quarantina di minuti, ricordo così, hanno parlato con SALVATORE RIINA, poi questi sono scesi, hanno salutato a me e a GANCI e se n'è andato assieme a BRUSCA GIOVANNI. Quindi ricordo di questo ricordo mio maggiore su RAMPULLA e questo qua, quindi... e GANCI sicuramente o me lo ha detto in quell'occasione oppure quando mi trovavo nella villetta di CAPACI, dove si stava preparando l'attentato.*

*PRES. ZUCCARO: - aveva un altro aspetto la domanda. Se comunque fu la stessa occasione in cui le parlò dei componenti del commando operativo. Su questo punto vuole rispondere?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì Presidente mi scusi, io ho voluto precisare che è stato in quella occasione che mi ha detto: "questo è l'artificiere", oppure quando già l'abbiamo visto nella villetta di CAPACI, questa è la risposta che io sto dando.*

*PRES. ZUCCARO: - certo, ma adesso a questo punto per avere il secondo termine di paragone. Lei ricorda quando le parlò dei componenti del commando operativo e quindi se fu l'occasione della villetta o altra occasione?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - uno dei due Pres. ZUCCARO: - o là quando l'ho visto in quell'occasione oppure quando l'ho rivisto nella villetta, perché questo incontro che lui si è fatto con RIINA e ce lo ha portato GIOVANNI BRUSCA, è stato prima dell'attentato.*

*PRES. ZUCCARO: - prego Avvocato.*

*AVV. TIPO: - sì, questa è chiaramente una circostanza che stiamo apprendendo in questo momento, quindi ritengo che da questo momento in poi, io posso...*

*P.M. GIORDANO: - vede Presidente!*

*AVV. TIPO: - ...ricominciare a...*

*P.M. GIORDANO: - chiedo la parola.*

*AVV. TIPO: - ...interrogare il collaborante sulle circostanze della sua conoscenza, del RAMPULLA, visto che le ha integrate, abbiamo appreso un nuovo episodio, e quindi posso diciamo, ri... ricominciare il mio controesame per la posizione di RAMPULLA evitando di fare domande che già sono state poste Sig. Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, per l'esattezza lei potrà fare domande soltanto sulla circostanza da ultimo indicata dal collaborante e cioè...*

*AVV. TIPO: - in generale quindi...*

*PRES. ZUCCARO: - ...la presenza nella villa di GIROLAMO GUDDO, solo su questo punto. Prego, il Procuratore della Repubblica aveva chiesto la parola.*

*P.M. TESCAROLI: - sì, se permette Sig. Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - un secondo soltanto che il Procuratore della Repubblica...*

*P.M. GIORDANO: - volevo dire semplicemente questo Presidente., adesso non è che voglio ritornare su polemiche etc.. Io desideravo ringraziarLa per le indicazioni univoche e certe che sono state date, che serviranno certamente a guidare tutte le parti nel loro lavoro, che consiste appunto nel procedere all'esame e al controesame, ma volevo anche far presente che da parte nostra non ci è mai stato nessun intento polemico e meno che meno quello di voler contrastare il lavoro dei difensori, però molte delle contestazioni o molti degli interventi che sono stati fatti dall'ufficio del*



*Pubblico Ministero, e ne abbiamo avuto appena un esempio, sono stato originati dal fatto che in alcuni interventi del controesame, c'era una commistione tra domande, tra considerazioni, tra anticipazioni e discussioni, e quindi tutte le volte che noi siamo intervenuti, era soltanto per fare sottolineare che non ci sembrava, non corretto, ma non ci sembrava conforme al modo di procedere al controesame questo mixaggio, questa commistione tra elementi che sono completamente diversi, quindi volevo dire questo. Quindi c'è stato appena un esempio ora.*

*PRES. ZUCCARO: - bene, vedremo di volta in volta. Prego...*

*P.M.TESCAROLI: - un'osservazione Sig. Presidente. Se noi... se viene ammessa la possibilità di sviluppare il controesame su questa circostanza ulteriore, appena indicata dal collaborante CANCEMI, il Pubblico Ministero si trova a disagio, in quanto non ha avuto la possibilità di svolgere su quel tema l'esame e si offre al contempo, alla difesa, la possibilità di interrogare il collaborante, con un'ampiezza maggiorata rispetto a quella che doveva utilizzare il Pubblico Ministero in sede di esame. In sostanza viene offerto un vantaggio ulteriore alla difesa, che va...*

*PRES. ZUCCARO: - non ammetto commenti vi prego. D'altra parte... prego.*

*P.M.TESCAROLI: - sì, stavo dicendo, si consente al difensore di avere una chance che normalmente non viene... non gli viene offerta, perché egli può svolgere domande con contenuto più ampio, può porle in un certo modo, che non sarebbe ovviamente ammissibile in sede di esame, e questo lo fa senza che vi sia stato il vaglio del Pubblico Ministero e il vaglio dell'accusa sul punto. Quindi si chiede, che su questa circostanza e sulle eventuali ulteriori circostanze che dovessero emergere, e su cui il Pubblico Ministero non ha avuto la possibilità di svolgere il suo esame, di fare in modo che si contenga il controesame, senza far sì che debordi lo sviluppo di questa ulteriore circostanza.*

*PRES. ZUCCARO: - il Presidente non ritiene giustificato questo tipo di opposizione e tenuto conto che ad avviso del Presidente, che emergano circostanze nuove nel corso di un controesame, appartiene proprio alla fisiologia di questo tipo di intervento, il quale intervento è proprio, tende a fare emergere circostanze nuove, diverse, in contraddizione rispetto a quelle già emerse. E' proprio*

*per questo che poi è consentita all'altra di svolgere il proprio riesame. Cioè siamo nella fisiologia, un buon controesame dovrebbe portare quasi sempre all'emergere di circostanze nuove e diverse. Il codice consente, in questi casi, alla parte che ha chiesto l'esame di svolgere il suo riesame e lì ovviamente la parte potrà cercare di ottenere ulteriori chiarimenti su queste circostanze. Siamo proprio nella fisiologia del codice, e anzi, è cosa che noi auspichiamo perché si possa raggiungere la verità in ordine ai fatti di cui si parla. Prego Avvocato Tipo.*

*AVV. TIPO: - grazie Presidente. Io apprendo, quindi, oggi questa notizia, però Sig. CANCEMI, quindi questa notizia che lei oggi ci sta riferendo, esprime quindi un ulteriore sviluppo di questo suo processo di ricordo?*

*PRES. ZUCCARO: - non comprendo questo tipo di domanda. Questa è una circostanza che emerge per la prima volta, qual è la domanda adesso?*

*AVV. TIPO: - lei aveva dichiarato in passato di avere ultimato la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria senza riserve e in maniera incondizionata?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - non ho capito cosa ha detto.*

*PRES. ZUCCARO: - ripeta Avvocato...*

*AVV. TIPO: - lei aveva dichiarato in passato, all'Autorità Giudiziaria di avere ultimato la sua collaborazione senza riserve e in maniera incondizionata?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, ma questo non significa che uno non può avere ricordi perché io, purtroppo per me, ho avuto venticinque anni di questa attività di "COSA NOSTRA", quindi sicuramente ci saranno dei ricordi nel tempo...*

*AVV. TIPO: - sì, ma io le avevo chiesto... io, Sig. Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - no, dovete far concludere la risposta...*

*AVV. TIPO: - però io gradirei che la...*

*PRES. ZUCCARO: - ...altrimenti...*

*AVV. TIPO: - ...la risposta, Sig. Presidente, anche per il futuro, fosse alla domanda, lui non mi può fare delle considerazioni, questo non significa che non possa avere ricordi ulteriori, lui mi deve*

*dire, aveva dichiarato all'autorità? Mi risponda sì o no Sig. Presidente, non mi deve fare considerazioni su domande, perché le considerazioni le lascerà, eventualmente, alla difesa o al Pubblico Ministero o in fase successiva oppure integra la domanda con un ulteriori, eventualmente considerazioni all'esito del mio esame o controesame. Però quando io faccio la domanda, gradirei la risposta secca e precisa sulla domanda. Grazie.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, le risposte non possono essere sì e no...*

*AVV. TIPO: - ma non possono essere...*

*PRES. ZUCCARO: - ...le risposte...*

*AVV. TIPO: - ...neanche diverse...*

*PRES. ZUCCARO: - ...le risposte debbono essere con il contenuto che il soggetto vuole dare, quindi non sono a contenuto, diciamo, vincolato, e questa risposta in particolare, il Presidente la ritiene una risposta pertinente alla sua domanda. Prego.*

*AVV. TIPO: - sì, però io ripeto la domanda: se lui lo aveva dichiarato all'Autorità Giudiziaria, di avere definitivamente chiuso questo processo di collaborazione. Quindi in sintesi, se lui aveva già riferito tutto quello che sapeva sulla strage di CAPACI.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, l'imputato ha risposto "sì", ma questo non significa, quindi il "sì" è la risposta alla prima parte, "ma questo non significa" è un'ulteriore specificazione.*

*AVV. TIPO: - questo ricordo ulteriore che le è sovvenuto a distanza di tre anni, sulla posizione processuale del RAMPULLA, da che cosa è scaturito Sig. CANCEMI? C'è stato un particolare che le ha fatto ricordare questa circostanza che lei aveva omesso fino a questo momento?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - guardi, io credo che questo... questo particolare, quando io ho parlato di RAMPULLA, questo lo potete andare a controllare nei verbali che ho fatto allora, ho detto, che sicuramente io l'ho visto in un altro posto a questo RAMPULLO, RAMPULLA, non è solo quando l'ho visto nella villetta, però in questo momento non mi ricordo dove l'ho visto. Quindi questo lo potete andare a controllare, che già allora avevo detto anche questo qua.*

*PRES. ZUCCARO: - non vi sono stati quindi momenti particolari che comunque le hanno consentito? E' questa la domanda dell'Avvocato...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...di ricordare adesso che questo altro incontro è avvenuto proprio nella villetta di GIROLAMO GUDDO, c'è stata qualche cosa nella mente che le ha fatto scoccare questa scintilla?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, su... sulla sollecitazione dell'Avvocato che dice di quella cosa che mi ha chiesto RAFFAELE GANCI dove ce lo ha detto, se si ricorda, questo qua, e salta... io, per esempio, Presidente, se Lei mi consente, per dire io avevo parlato, mi avevano chiesto di un imputato fuori di questo processo per dire, che i ricordi possono venire momentaneamente, diciamo, non è che uno deve riflettere per venire un ricordo, magari si va sull'argomento e viene il ricordo in testa. Di un imputato che io avevo detto che non lo conoscevo, poi c'è stato un riconoscimento in aula, che hanno messo sei/sette persone e io che questo non c'entrava, io ho detto: "quello che mi chiedete è quello là, però conosco pure quest'altra persona che ci è messa accanto", quindi io appena l'ho visto mi sono ricordato e avevo detto che non lo conosco! Per dire...*

*PRES. ZUCCARO: - va bene. Prego Avvocato.*

*AVV. TIPO: - sì, però lei Sig. CANCEMI, quello che mi sta dicendo, non mi sta bene, perché lei forse non ricorda, che in dibattimento, quindi davanti alla Corte d'Assise qui riunita, ha dichiarato una cosa diversa! Lei aveva dichiarato di avere visto il RAMPULLA due volte nella villetta, sia in occasione della prima visita utile perché la prima si ricorda è quella quando lei trova chiuso, trova il cancello chiuso, allora ci torna una seconda volta, e lei qui in dibattimento aveva detto di avere visto, in quella circostanza il RAMPULLA e poi, di essere ritornato successivamente in quella villa e di avere rivisto il RAMPULLA. Poi io le ho contestato delle differenti dichiarazioni in sede di indagini preliminari, dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, per cui lei ha detto che non ricordava, perché lei aveva dichiarato in passato, che nel corso della prima visita utile a CAPACI,*

*non aveva visto questa persona robusta, ma aveva visto un'altra... un'altra persona. Quindi quello che sta dicendo lei, cioè che è sulla base delle mie sollecitazioni, mi pare un po' strano, perché io già in precedenza le avevo fatto questa domanda, e allora io le ripeto questa domanda: in occasione della visita in cui lei vede la persona magra e la persona robusta, questa persona robusta l'aveva già vista?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma io, Presidente, penso che l'Avvocato vuole turbare la mia serenità.*

*AVV. TIPO: - sì, no, lei l'ha già detto questo la volta scorsa...*

*PRES. ZUCCARO: - aspetti un attimo...*

*AVV. TIPO: - ...Sig. CANCEMI...*

*PRES. ZUCCARO: - ...Avvocato...*

*AVV. TIPO: - io non ho intenzione di turbare la sua serenità!*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, questo compete... questo compete al Presidente. Sig. CANCEMI, a lei non le è consentito di fare...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - non...*

*PRES. ZUCCARO: - ...valutazioni in ordine all'operato degli Avvocati. Spetta soltanto alle parti e al Presidente, in primo luogo, di intervenire ove ritenga che queste domande siano pretestuose e non ammissibili. Quindi laddove le domande vengono poste, il suo dovere è quello di non esprimere apprezzamenti, poi invece ha una facoltà: quella di rispondere o di non rispondere. Mai però le sarà consentito di fare valutazioni su come e soprattutto sulle finalità che si nasconderebbero dietro le domande delle parti, questo io non glielo consento.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, Presidente grazie. Però Lei mi deve dare un attimino, perché mi voglio spiegare di quello che ho detto. Mi dà il permesso di spiegarmi quello che ho detto? Siccome Lei...*

*PRES. ZUCCARO: - quello che ha detto in relazione a che cosa?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - in relazione a quello che mi ha chiesto l'Avvocato. Siccome sono due cose, due dichiarazioni diverse, ecco perché io mi sono permesso di dire che l'Avvocato mi vuole turbare la mia serenità, perché sono due dichiarazioni diverse di quello magro e quello RAMPULLA! Perché quello magro si parlava di LA BARBERA che io non lo conoscevo e l'ho indicato che c'era uno magro. Quindi è un'altra cosa voglio dire...*

*AVV. TIPO: - no, Sig. Presidente...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...non sono...*

*PRES. ZUCCARO: - l'Avvocato Tipo ha parlato anche di quello grosso...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - ...quindi devo dire, dare atto ancora una volta, che è stato corretto il ricordo dell'Avvocato, perché ha detto, lei ha parlato di uno magro e di uno grosso, quindi è stata...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma sono due cose diverse Presidente! Attenzione.*

*PRES. ZUCCARO: - no, d'accordo, ma ne ha parlato nella stessa circostanza!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - e comunque ripeto, non stiamo qui a dire se l'Avvocato aveva diritto o meno, perché questo lo decido io di porre la domanda. Lei adesso deve rispondere puntualmente, se vuole, perché, ripeto, è sempre una sua facoltà quella di rispondere alla domanda che le ha posto l'Avvocato Tipo, e cioè, se quando lo vide nella villa di CAPACI, era la prima volta o invece no. Questa è la domanda.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, ehm... io... è stata la seconda volta, perché la prima volta è stata quando l'ho visto, che GIOVANNI BRUSCA l'ha portato a farlo incontrare da RIINA.*

*PRES. ZUCCARO: - quindi già la villa di GUDDO viene prima rispetto alla...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - prego.*

*AVV. TIPO: - sì, io devo contestare al Signor CANCEMI, la dichiarazione dibattimentale, la mia affollazione è pag. 123, è il controesame dell'Avv. Ganci, perché a differenza di ques... di quanto sta dichiarando... io leggo tutto il passo, ehm...*

*PRES. ZUCCARO: - sì, mi scusi Avvocato lei sta contestando la dichiarazione dibattimentale, ovviamente si rende conto che ha usato in maniera impropria, il termine contestare...*

*AVV. TIPO: - no, ecco...*

*PRES. ZUCCARO: - ...perché le contestazioni riguardano dichiarazioni...*

*AVV. TIPO: - è chiaro, è chiaro.*

*PRES. ZUCCARO: - ... che non sono rese in dibattimento.*

*AVV. TIPO: - quindi in dibattimento il Signor CANCEMI ha dichiarato una cosa diversa: "quando ho incontrato BRUSCA GIOVANNI dopo una decina di giorni, otto giorni, non mi ricordo, in mezzo alla strada, lui mi parlò, mi disse, mi confidò che era stato lui, era orgoglioso contento che aveva premuto il telecomando, quei discorsi me li ha fatto di RAMPULLA, nella villetta, là io l'ho sentito, così là me l'ha fatto, che io non lo conoscevo a questo qua. Mi ricordo gli dissi: <<ma questo chi è?>>. E lui mi disse che era l'artificiere". Quindi nella villetta, non è la villetta di GUDDO è la villetta di CAPACI, perché di questa villetta di GUDDO ne sta parlando oggi per la prima volta. Quindi io pongo...*

*PRES. ZUCCARO: - io...*

*AVV. TIPO: - ...io pongo...*

*PRES. ZUCCARO: - ...l'ha già detto...*

*AVV. TIPO: - e appunto...*

*PRES. ZUCCARO: - ...l'ha già detto l'imputato...*

*AVV. TIPO: - c'è opposizione...*

*PRES. ZUCCARO: - ...che se n'è ricordato in questo momento, quindi...*

*AVV. TIPO: - appunto.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - Sì, ma quale è la domanda?*

*AVV. TIPO: - va bene. Questo RAMPULLA di cui lei ha parlato, quindi... io ritorno sulla... sulla domanda a cui ancora non ha risposto, Signor Presidente. E ripeto, in quella circostanza in cui GANCI, le disse, perché, ora ci ha detto che ha visto RAMPULLA alla villetta di GUDDO, però a quanto pare il GANCI non dice niente sul RAMPULLA, in quella circostanza, perché a quanto ha dichiarato ora il RAMPULLA... lui e il GANCI sarebbero rimasti fuori e lui ha visto entrare il RAMPULLA. Quindi non è questa la circostanza in cui GANCI gli dice che era l'artificiere, almeno ritengo.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato l'ha già risposto, ha detto che non ricorda. La premessa è stata questa: "adesso mi ricordo che ci furono due circostanze in cui lo vidi, e poiché ce ne sono due, non ricordo se me ne parlò nella villa di CAPACI o nell'altra occasione." Quindi alla domanda è stata data risposta, sia pure in termini dubitativi, ma questa è allo stato il ricordo, la memoria di CANCEMI, prego"(cfr. verb. del 17.9.1996, pp. 90 – 107).*

Ed ancora sullo stesso episodio il giorno successivo il CANCEMI ha dichiarato:

*“ IMP CANCEMI SALVATORE: - ...mi spiego: perché quando io non mi ricordo dove l'ho visto prima, esatto? Per me... dico, ho sentito dire che la prima volta è che l'ho visto nella villetta, perché il ricordo che mi manca non lo metto in conto, ecco perché io ho detto "per la prima volta l'ho visto nella villetta" perché non avendo il ricordo preciso... quindi io dico nella villetta; ma poi avendo i ricordi precisi, vi dico che è stato un mese prima dell'attentato che l'ho visto nella casa di GUDDO che l'ha portato GIOVANNI BRUSCA, questo è il discorso... che io non me lo metto in testa perché non... non ci ho i ricordi e dico "l'ho visto la prima volta nella villetta".*

*AVV. TIPO: - Signor Presidente, io faccio rilevare soltanto che... anche per aiutarlo a ricordare meglio magari e a fare mente locale, lei è molto preciso sulla circostanza di avere visto per la prima volta il RAMPULLA insieme al BRUSCA nella villetta, Signor CANCEMI; la... eventualmente il ricordo sfumato non attiene al momento in cui lei incontra per la prima volta il RAMPULLA insieme al BRUSCA, eh, Signor CANCEMI? Attiene ad un altro momento, successivo,*



*perché quindi... lei non mi può dire che era sfumato il ricordo sulla circostanza dell'incontro col BRUSCA perché quello è un ricordo preciso...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - perché lo dice lei non è che lo dico io, attenzione eh!*

*AVV. TIPO: - successivamente l'altro incontro è un ricordo sfumato, ma è successivo e non può che essere successivo, io questo glielo voglio fare notare, poi se lei ha da aggiungere qualcos'altro o vuole continuare a dire...*

*PRES. ZUCCARO: - ...deve aggiungere altro sul punto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, io... la risposta è quella là e insisto perché per me quello è stato un ricordo... un ricordo più limpido quello della villetta... diciamo, là ecco perché mi è venuto quello... diciamo, che ho detto prima, quello là mi mancava e ho detto che la prima volta l'ho visto là; ma il ricordo poi mi è venuto e l'ho detto che l'ho visto nella villetta di GUDDO che l'ha portato GIOVANNI BRUSCA un mese prima dell'attentato.*

*AVV. TIPO: - Signor CANCEMI, e... io voglio capire una cosa, le do per buona anche questa versione che oggi...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, per buona per carità... lei non mi deve fare nessun regalo...*

*AVV. TIPO: - no... dico...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...questo è quello che io...*

*AVV. TIPO: - ...partiamo dal presupposto che...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che onestamente mi viene in testa a me e lo sto dicendo, quello... quello... le cose vere, quindi lei non mi deve fare nessuno...*

*AVV. TIPO: - non mi... non mi induca a fare commenti, per favore. Dico le do per buona questa circostanza che ha riferito oggi, lei ha detto che questo... in quest'occasione lei si sarebbe... sarebbe fermato, mi pare, al pian terreno mi pare, o no?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. TIPO: - me lo conferma, con GANCI no?*

*PRES. ZUCCARO: - ha già risposto sulla circostanza, ha già precisato ampiamente.*

*AVV. TIPO: - lei ha partecipato ai colloqui?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - quali colloqui, Avvocato?*

*AVV. TIPO: - ai colloqui che si svolsero in occasione di questa riunione?*

*PRES. ZUCCARO: - tra quali persone, Avvocato?*

*AVV. TIPO: - eh... tra BIONDINO e RIINA successivamente...*

*PRES. ZUCCARO: - qualche parola con qualcuno l'avrà pure detta immagino, no? Quindi...*

*AVV. TIPO: - ...penso...*

*PRES. ZUCCARO: - ...a quali colloqui si riferisce?*

*AVV. TIPO: - ...ai colloqui che... non so che tipo di colloqui fossero. Ai colloqui tra BIONDINO, RIINA, BRUSCA e RAMPULLA.*

*PRES. ZUCCARO: - ha partecipato a questi colloqui?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - io credo che ho risposto... diciamo, se lei mi...*

*P.M. TESCAROLI: - in effetti ha già risposto, Signor Presidente.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...devo dirlo ancora?*

*PRES. ZUCCARO: - ritiene sul punto di dover...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ...aggiungere altro?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ..no, no, io posso...*

*PRES. ZUCCARO: - no, dico ritiene di dover aggiungere altro rispetto a quello...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no...*

*PRES. ZUCCARO: - ...che ha già detto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no!*

*AVV. TIPO: - lei ha detto oggi che, rispetto alla strage, si sarebbe verificato qualche mese prima, allora io le chiedo: si è verificato nel mese di gennaio del 1992?*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, non ammetto la domanda, tenuto conto delle risposte che ha già fornito.*

*AVV. TIPO: - si è verificato nel mese di aprile del 1992?*

*P.M. TESCAROLI: - c'è opposizione!*

*AVV. TIPO: - e perché?*

*PRES. ZUCCARO: - la domanda è ammessa, per quanto riguarda il mese di aprile è ammessa la domanda.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - e credo di sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ricorda?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...sì, credo che sia il mese di aprile.*

*AVV. TIPO: - quindi in pratica il mese di aprile... me lo deve anche, però, specificare, all'inizio, alla fine, a metà?*

*PRES. ZUCCARO: - può precisarlo?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - che so... verso il 20 aprile, così.*

*AVV. TIPO: - verso il 20 aprile.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - certo non la prende che... ho detto proprio la... la data... orolato, attenzione, perché appunti non ne ho preso, ma...*

*PRES. ZUCCARO: - con approssimazione.*

*AVV. TIPO: - quindi, in quella circostanza, abbiamo detto intorno al 20 aprile, poteva essere qualche giorno più, qualche giorno meno, quindi non è... questo "qualche mese prima" ora diventa "un mese prima" all'incirca? Quindi... questo che ha detto lei.*

*PRES. ZUCCARO: - già il punto è stato chiarito, Avvocato.*

*AVV. TIPO: - e allora non è più una ventina di giorni prima, così come nel verbale di... del primo agosto 1996...*

*P.M. GIORDANO: - questa è materia...*

*AVV. TIPO: - ...glielo posso...*

*P.M. GIORDANO: - ...di discus...*

*AVV. TIPO: - ...glielo posso...*

*P.M. GIORDANO: - ...scusi, Avvocato...*

*AVV. TIPO: - ...glielo posso contestare...*

*P.M. GIORDANO: - ...scusi, Presidente...*

*AVV. TIPO: - ...se vuole... un attimo Signor Procuratore...*

*P.M. GIORDANO: - ...il punto è stato ampiamente chiarito...*

*PRES. ZUCCARO: - lei aveva concluso l'intervento, Avvocato?*

*AVV. TIPO: - no...*

*PRES. ZUCCARO: - ah, allora...*

*AVV. TIPO: - ...dico lei...*

*PRES. ZUCCARO: - ...un attimo...*

*AVV. TIPO: - ...nel verbale del primo agosto 1996 dice: "l'incontro del RAMPULLA nella casa di GUDDO rimonta, se mal non ricordo, ad una ventina di giorni prima della strage..."... uhm!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - se non ricordo male.*

*PRES. ZUCCARO: - prego il Procuratore, mi pare che aveva chiesto di intervenire.*

*P.M. GIORDANO: - no, io con riferimento alla domanda così come era stata formulata precedentemente, avevo de... mi era sembrato che tutta questa parte fosse stata chiarita ampiamente...*

*AVV. TIPO: - no...*

*P.M. GIORDANO: - ...e che l'intervento dell'Avvocato fosse un'anticipazione della discussione più che...*

*AVV. TIPO: - no, no.*

*P.M. GIORDANO: - ...un... una formulazione di domanda, quindi...*

*PRES. ZUCCARO: - dunque, non vi è opposizione...*

*P.M. GIORDANO: - no, no...*

*PRES. ZUCCARO: - ...a quest'ultima domanda?*

*P.M. GIORDANO: - ...adesso no, adesso non mi oppongo perché è giusto.*

*PRES. ZUCCARO: - probabilmente la deve ripetere, o se la ricorda?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - non ho capito, Presidente.*

*AVV. TIPO: - io in pratica, soltanto, ho fatto rilevare al...*

*PRES. ZUCCARO: - ripeta...*

*AVV. TIPO: - ...Signor CANCEMI...*

*PRES. ZUCCARO: - ...la domanda...*

*AVV. TIPO: - ...che oggi ha dichiarato in sede proprio di... a seg... a seguito della domanda del Pubblico Ministero "qualche mese prima", poi dalle altre circostanze è emerso "un mese prima"...*

*PRES. ZUCCARO: - la domanda deve ripetere, Avvocato.*

*AVV. TIPO: - ...io gli contesto che nell'interrogatorio reso in data primo agosto '96 al Pubblico Ministero di CALTANISSETTA ha dichiarato: "l'incontro del RAMPULLA nella casa di GUDDO rimonta, se mal non ricordo, ad una ventina di giorni prima della strage".*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, sì, confermo...*

*AVV. TIPO: - va be'...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che io mi ricordo benissimo che è un mese prima...*

*AVV. TIPO: - ...no...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...come ho detto...*

*AVV. TIPO: - ...un mese prima o una ventina di giorni prima, ci sono dieci giorni di differenza...*

*P.M.TESCAROLI: - c'è scritto: "se mal non ricordo"...*

*AVV. TIPO: - e io...*

*P.M.TESCAROLI: - ...non può essere preciso...*

*PRES. ZUCCARO: - e poi l'approssimazione è chiara.*

*AVV. TIPO: - sì, però purtroppo, qui noi non abbiamo a che fare con un'approssimazione, abbiamo a che fare con giorni ben precisi...*

*PRES. ZUCCARO: - certo, Avvocato...*

*AVV. TIPO: - ...per cui un giorno più...*

*PRES. ZUCCARO: - ...ma non si possono...*

*AVV. TIPO: - ...un giorno meno...*

*PRES. ZUCCARO: - ...forzare i ricordi...*

*AVV. TIPO: - ...può spostare anche determinati...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - appunti non se ne prendevano, appunti.*

*AVV. TIPO: - quindi, io gradirei, se lui è in grado di dirmi con precisione se è stato un mese prima, venti giorni prima.*

*PRES. ZUCCARO: - ha risposto, abbiamo... come ha visto, abbiamo anche tentato... lei giustamente ha tentato di sondare questo terreno, qualche risultato mi pare che sia stato ottenuto” (cfr. verb. del 18.9.1996, pp. 412-420).*

Appare subito evidente dall'esame delle predette dichiarazioni la tardività dell'indicazione fornita dal CANCEMI in ordine a tale riunione che coincide essenzialmente - salvo differenze su qualche particolare che appare giustificato dal tempo trascorso e dal carattere marginale della circostanza su cui tale discrasia si è verificata – con la seconda delle riunioni indicate dal BRUSCA, per quanto attiene al luogo ed al tempo dell'incontro, alle persone presenti, all'arrivo del RAMPULLA. Tale tardività non può però indurre a dubitare della genuinità della fonte, atteso che quando il CANCEMI ebbe a rendere per la prima volta in dibattimento tali dichiarazioni non risulta che fosse stato depositato alcun verbale contenente analoga indicazione fornita sul punto dal BRUSCA, sicché il primo non poteva avere conoscenza delle conformi dichiarazioni che eventualmente il BRUSCA aveva già reso al riguardo.

Piuttosto il ritardo nelle indicazioni rese dal CANCEMI su tale incontro appare l'ennesima dimostrazione dell'evidente reticenza con la quale egli ha parlato dei fatti che comportavano un suo maggiore coinvolgimento nella strage di Capaci. Infatti, non era certo l'intento di attenuare le responsabilità del RAMPULLA, da lui già chiaramente indicato come l'artefice che aveva confezionato gli ordigni esplosivi usati nell'attentato, ma bensì quello di occultare degli episodi da cui emergeva la sua consapevole partecipazione ad attività organizzative del medesimo attentato

che ha indotto il CANCEMI a tacere sino al 17 settembre 1996, dopo che già era stato esaminato in dibattimento nel mese di aprile dal Pubblico Ministero, della riunione a carattere organizzativo tenutasi alla presenza del RIINA e con la sua partecipazione presso l'abitazione del GUDDO, per di più in tempi certamente precedenti ai venti giorni prima della strage di Capaci in cui egli aveva dapprima collocato l'informazione ricevuta da parte del BIONDINO.

Ed ancora è chiaramente sintomatico della permanente reticenza del CANCEMI in ordine alle sue responsabilità il fatto che egli abbia dichiarato, anche quando ha riferito di tale riunione, di essere rimasto in altra stanza allorché il RAMPULLA, accompagnato dal BRUSCA, era stato ricevuto dal RIINA. Dichiarazione questa palesemente inverosimile, ove si consideri che non vi era alcuna ragione per tenere nascoste al CANCEMI vicende inerenti all'organizzazione dell'attentato in cui egli stesso era personalmente coinvolto, anche se sino all'ultimo egli appare dalle sue dichiarazioni uno spettatore inerte dell'attività organizzativa che ferve intorno a lui, o a pochi metri di distanza da lui, ma nella quale egli non avrebbe quasi mai avuto un ruolo attivo. E solo la divulgazione della notizia dell'intrapresa collaborazione del BRUSCA con l'A.G. nel periodo compreso tra le sue dichiarazioni dell'aprile del 1996 e quelle del settembre dello stesso anno ha indotto il CANCEMI a "ricordare" una riunione che aveva visto entrambi parteciparvi, così come la notizia dell'intrapresa collaborazione nello stesso intervallo di tempo da parte di GANCI Calogero e del GALLIANO gli ha richiamato alla mente il ruolo avuto nel pedinamento dell'auto del Magistrato.

La circostanza poi che il CANCEMI abbia parlato solo della riunione in cui il RAMPULLA era stato portato alla presenza del RIINA e non anche di quella precedente, pure riferita dal BRUSCA, in cui quest'ultimo era stato invitato dal capo di COSA NOSTRA ad intervenire nell'organizzazione dell'attentato, appare spiegabile con il fatto che la domanda che ha dato occasione al CANCEMI di integrare su questo punto le sue precedenti dichiarazioni era quella postagli dal difensore sulle circostanze in cui aveva incontrato il RAMPULLA, che egli aveva visto presso l'abitazione del GUDDO solo una volta.

Le summenzionate dichiarazioni del BRUSCA e del CANGEMI dimostrano, pertanto, la responsabilità del RIINA non solo nella fase ideativa e deliberativa della strage per cui è processo, bensì anche nella fase organizzativa.

Così come dalle dichiarazioni del CANCEMI emerge, altresì, che il RIINA aveva organizzato dopo la strage un incontro con vari capimandamento e con il cognato BAGARELLA Leoluca per festeggiare con lo champagne l'esito dell'attentato (cfr. dich. del CANCEMI del 19.4.1996, pp. 112 ss).

Le convergenti dichiarazioni di numerosi soggetti esaminati nel presente processo evidenziano, altresì, che anche all'epoca della strage di Capaci il mandamento di Corleone non era retto dal solo RIINA, ma che costui era affiancato da PROVENZANO Bernardo, con il quale condivideva anche la direzione dell'intera organizzazione denominata COSA NOSTRA.

Il predetto ruolo del PROVENZANO risulta già processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del maxiprocesso di Palermo già più volte indicato, ma anche nel presente processo i dichiaranti che erano ancora inseriti in COSA NOSTRA ed in stato di libertà al momento della strage di Capaci hanno confermato che tale posizione di preminenza dell'imputato non era venuta meno in epoca successiva.

Così lo ANZELMO ha dichiarato che il mandamento di Corleone era retto da RIINA e PROVENZANO e che anche nell'ambito della commissione provinciale entrambi si trovavano in una posizione preminente sugli altri, anche se il loro dominio non era assoluto, in quanto dovevano sottoporre le loro proposte alla commissione provinciale (cfr. in particolare dich. del 27.11.1996, pp. 66, 153 e 255).

Il BRUSCA ha riferito che il PROVENZANO aveva un ruolo subordinato al solo RIINA, del quale infatti aveva preso il posto nella direzione del mandamento di Corleone dopo l'arresto di quest'ultimo e che lo stesso PROVENZANO condivideva l'intento di uccidere il dottor FALCONE, anche se avrebbe preferito per ragioni strategiche che tale omicidio avvenisse fuori dalla Sicilia, a Roma (cfr. in particolare dich. del 27.3.1997, p. 198 e del 28.3.1997, p. 233).



Il CANCEMI ha dichiarato che il mandamento di Corleone, dopo l'arresto di LEGGIO Luciano, era retto sia dal RIINA che dal PROVENZANO; che ai tempi in cui il BADALAMENTI faceva parte della commissione era il PROVENZANO che partecipava alle riunioni di quell'organo per il mandamento di Corleone e che poi, non essendo rimasto il RIINA soddisfatto del modo in cui il consociato rappresentava i loro interessi, avevano deciso di comune accordo che alle riunioni presenziasse il RIINA; che dopo l'eliminazione dei loro avversari del gruppo BONTATE – INZERILLO il RIINA ed il PROVENZANO avevano assunto entrambi una posizione preminente su tutti gli altri all'interno di COSA NOSTRA ed erano d'accordo sulle strategie generali dell'organizzazione, come quelle intese ad ottenere la modifica della legge sui collaboratori di giustizia e l'abrogazione del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e che in occasione di un incontro con il PROVENZANO, cui avevano partecipato anche GANCI Raffaele e LA BARBERA Michelangelo, questi gli aveva assicurato che il costante pensiero suo e del RIINA era volto alla cancellazione di quelle leggi; che il mandamento di Belmonte Mezzagno era stato costituito per volere del RIINA e del PROVENZANO, così come erano stati entrambi a volere che il mandamento di Brancaccio venisse retto dallo AGLIERI e dal GRECO in posizione di quasi parità; che egli stesso aveva avuto occasione di constatare, parlando con il PROVENZANO, che anch'egli si interessava tramite canali politici ed istituzionali ad ottenere un esito giudiziario favorevole per il maxiprocesso (cfr. in particolare dich. del 19.4.1996, pp. 33,35,46,156-158;209-210,229,233,240; del 20.4.1996, pp. 45 e 116; del 17.9.1996, pp. 255-256,325,399; del 18.9.1996, pp. 32-38, 297-298,339,342 e 380).

Il DI MATTEO ha fatto presente che il RIINA ed il PROVENZANO si trovavano all'interno di COSA NOSTRA in posizione di sostanziale parità tra loro e di preminenza sugli altri (cfr. in particolare dich. del 15.4.1996, p. 257 e 18.4.1996, p. 86).

GANCI Calogero ha confermato che dopo l'arresto di LEGGIO Luciano il RIINA ed il PROVENZANO, prima rispettivamente sottocapo e consigliere, avevano di comune accordo retto insieme il mandamento di Corleone, trovandosi sulla stessa linea sulle questioni di maggiore rilievo

per l'organizzazione e che tra gli stessi non vi erano contrasti, anche se il RIINA tendeva a mettere in ombra il PROVENZANO (cfr. in particolare dich. del 21.9.1996, pp. 50-51, 58; 22.10.1996, pp. 101,258; 25.10.1996, p. 149).

Risulta, quindi, acclarato che il PROVENZANO ebbe a condividere con il RIINA la "leadership" dell'organizzazione denominata COSA NOSTRA, pur avendo assunto rispetto a quest'ultimo una posizione all'esterno più defilata, che tuttavia non impediva ai consociati di percepire chiaramente come le proposte operative del RIINA su tutte le questioni strategiche sottoposte all'esame della commissione, compresa, quindi, la strage di Capaci, costituissero il frutto di una preventiva concertazione tra i due. Ed il PROVENZANO, infatti, lungi dal risultare emarginato dalle posizioni di sostanziale comando all'interno dell'organizzazione, aveva assunto la direzione della medesima, secondo le propalazioni dei predetti dichiaranti, dopo l'arresto del RIINA, cosa questa che non sarebbe stata certamente possibile se fosse stato esautorato negli ultimi anni o se si fosse trovato in dissenso dal RIINA su questioni di tale importanza strategica come la strage per cui è processo.

Il PROVENZANO deve, pertanto, rispondere a titolo di concorso morale della ideazione e deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, poiché per il ruolo rivestito nell'organizzazione e i suoi rapporti con il RIINA il suo assenso doveva ritenersi indispensabile affinché quest'ultimo potesse anche solo farsi promotore in commissione del progetto di attentato in questione.

### **Paragrafo III. Il mandamento di Porta Nuova: CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore**

Risulta processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del summenzionato maxiprocesso di Palermo il ruolo di capomandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della commissione di Palermo rivestito da CALO' Giuseppe.

E', altresì, dimostrato che tale ruolo di capomandamento e di membro della commissione veniva mantenuto per una regola costante di COSA NOSTRA anche durante la detenzione del consociato.

In particolare per il CALO', detenuto dal 1985, tutti i dichiaranti escussi nel presente processo ancora inseriti in COSA NOSTRA all'epoca della strage hanno concordemente riferito che egli aveva mantenuto la carica predetta e che veniva sostituito nella direzione del mandamento e nelle riunioni di commissione dal CANCEMI.

Come si è già notato in precedenza, sussiste un contrasto tra il CANCEMI e gli altri dichiaranti in ordine all'identità di chi doveva informare i capimandamento detenuti delle questioni di competenza della commissione sulle quali essi dovevano esprimere la loro volontà e si è osservato che appaiono rispondenti a verità le indicazioni di chi, contrariamente al CANCEMI, ha sostenuto che questo era il compito del sostituto e non del RIINA.

Nel caso specifico del CALO' i soggetti summenzionati hanno dichiarato che il CANCEMI provvedeva ad informare il suo capomandamento delle questioni di competenza della commissione, raccogliendone la manifestazione di volontà.

In particolare, GANCI Calogero, riferendo di essere personalmente a conoscenza del fatto che i rapporti con il CALO' erano tenuti dal suo sostituto CANGEMI tramite il cognato del CALO' a nome MATTALIANO Gregorio, a suo avviso "uomo d'onore" di COSA NOSTRA, ha reso al riguardo le seguenti dichiarazioni:

*"P.M.TESCAROLI: - lei sa se CANCEMI informasse CALO' di quanto avveniva nel mandamento?"*

*GANCI CALOGERO: - certo.*

*P.M.TESCAROLI: - e ciò faceva anche quando era detenuto?"*

*GANCI CALOGERO: - sì, Signore. Guardi, il CALO' aveva e ha un cognato, un certo MATTALIANO, GREGORIO MATTALIANO. E io mi ricordo che il CANCEMI alcune volte...*

*P.M.TESCAROLI: - GREGORIO MATTALIANO.*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - MATTALIANO?*

*P.M.TESCAROLI: - MATTALIANO.*

*GANCI CALOGERO: - GREGORIO MATTALIANO. E' il... il cognato di PIPPO CALO'. Questo GREGORIO MATTALIANO, io mi ricordo che alcune volte io col... ci andavo a trovarlo e gli gestivo il negozio, proprio a PIAZZA MASSIMO, un negozio di corredi, abbigliamento, qualcosa del genere, appunto perché il CANCEMI ci doveva mandare a dire qualcosa al CALO' PIPPO, quando era detenuto, e lo stesso mi faceva...*

*P.M.TESCAROLI: - e questo in che epoca?*

*GANCI CALOGERO: - mah, dopo l'85, ehm... e lo stesso faceva il CALO' PIPPO, mandava a dire delle cose al CANCEMI con il cognato, che il cognato lo veniva a cercare alla macelleria di VITO PRIOLO in VIA PERPIGNANO.*

*P.M.TESCAROLI: - ecco, ma può essere più specifico? Ci può dire di che tipo di informazioni si trattasse?*

*GANCI CALOGERO: - eh, informazioni di... di "COSA NOSTRA".*

*P.M.TESCAROLI: - eh, ma questioni inerenti l'ordinaria amministrazione...*

*GANCI CALOGERO: - certo.*

*P.M.TESCAROLI: - ...o questioni più importanti?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, questioni di... di ordinaria amministrazione, che il CALO' aveva bisogno soldi, o pure il CANCEMI aveva bisogno soldi, oppure ci diceva gli affari come andavano; perché io ricordo che PIPPO CALO', ANTONINO ROTOLO, il CANCEMI SALVATORE erano i più grossi trafficanti di droga di PALERMO.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, ma ora ci vuole dire che tipo di rapporti c'erano tra RIINA e il CALO'?*

*GANCI CALOGERO: - buoni. Guardi che... io le ricordo che il CALO', il CALO' era, nella guerra di mafia, si è distinto anche perché ha dato un apporto, sia lui che... con i suoi uomini; e infatti poi nell'83, con la ricostituzione della commissione, PIPPO CALO' è rimasto... il capomandamento, appunto per i rapporti intimi che c'erano con il RIINA...*

*P.M.TESCAROLI: - lei sa se...*

*GANCI CALOGERO: - ...con noi.*

*P.M.TESCAROLI: - ...se ci fossero comunicazioni dirette tra RIINA e il CALO'?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, a me non mi risulta. Io le comunicazioni dirette con il CALO', che io sappia, erano sempre tramite il CANCEMI, poi non lo so.*

*P.M.TESCAROLI: - questo con riferimento naturalmente all'epoca in cui era detenuto?*

*GANCI CALOGERO: - sissignore". (cfr. dich. del 21.9.1996, pp. 96-98)*

Ed ancora sullo stesso punto il GANCI ha ulteriormente riferito:

*"PRES. ZUCCARO: - senta lei conosce personalmente GREGORIO MATTALIANO?*

*IMP. GANCI C.: - Sì.*

*PRES. ZUCCARO: - è persona inserita in qualche contesto criminale?*

*IMP. GANCI C.: - guardi io, io alcune volte sono andato a, nel negozio che gestiva GREGORIO MATTALIANO che si trova a PIAZZA MASSIMO, perché accompagnavo il CANCEMI perché aveva delle cose da fargli sapere a CALO' PIPPO, e tramite il MATTALIANO lui gliela mandava a dire, e lo stesso faceva il CALO' col, con il CANCEMI, tramite il MATTALIANO ci faceva sapere delle cose.*

*PRES. ZUCCARO: - sì, questo l'aveva già detto, io invece le ho fatto un'altra domanda, il MATTALIANO era persona inserita in un gruppo ...*

*IMP. GANCI C.: - cioè combinata diciamo in COSA NOSTRA, questo mi vuole dire lei, eh, io non m'è stato mai presentato Signor Presidente però, per come, per come, per come diciamo io ho potuto capire per me era un uomo d'onore.*

*PRES. ZUCCARO: - per come ha potuto capire, che significa, sulla base di quali elementi lo ha potuto capire?*

*IMP. GANCI C.: - gli elementi erano che il CANCEMI gli mandava a dire queste cose con il CALO', al CALO' tramite il cognato, quindi per me una convinzione mia il MATTALIANO era un uomo d'onore" (cfr. verb. del 25.10.1996, pp 193-195).*

Da parte sua DI FILIPPO Pasquale ha confermato che il CALO' continuava a comandare il suo mandamento dal carcere, come gli risultava personalmente in quanto suo suocero era SPADARO Tommaso, dal quale egli per circa dieci anni si era recato a fare colloqui, ed in queste occasioni lo SPADARO lo aveva incaricato di comunicare all'esterno le disposizioni del CALO', con il quale era detenuto.

In proposito il DI FILIPPO ha reso le seguenti dichiarazioni:

*"P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei sa dire se a PORTA NUOVA vi fosse un mandamento all'epoca della STRAGE per cui è processo?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Eh, praticamente tutto il mandamento...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Naturalmente parlo del maggio '92.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì. E' lo ha sempre comandato, anche dal carcere, anche dal carcere, eh, PIPPO CALO'.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma lei come fa a dire che il mandamento veniva comandato anche dal carcere sempre da PIPPO CALO'?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Perché anche se lui si trovava in carcere, molto spesso si trovava nello stesso carcere dove si trovava mio suocero SPADARO TOMMASO, ehm, e lui PIPPO CALO' dava degli ordini a TOMMASO SPADARO in carcere, cioè ordini, ordini per delle cose che poi si dovevano fare fuori.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E lei questo come lo sa?*

TESTE DI PASQUALE F.: - E perché io per dieci anni ho fatto i colloqui con TOMMASO SPADARO, fra l'altro ero la persona di fiducia perché i figli erano, erano arrestati e quindi svolgevo tutto io alla famiglia SPADARO. Quindi lui con me parlava di tutto.

P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei ricorda episodi specifici, casi specifici nel corso dei quali PIPPO CALO' abbia impartito degli ordini a suo suocero?

TESTE DI PASQUALE F.: - Per esempio, però adesso io la data non me lo ricordo di quando è, è avvenuto questo, però questo riscontrabile perché noi abbiamo fatto dei vaglia e, e qui., e tra l'altro questi vaglia sono stati fatti, se ben ricordo, con il nome mio, con quello di mia moglie.

AVV. ODDO: - Se è possibile un momento interrompere la risposta?

PRES. ZUCCARO: - Sì. Se lei deve, è possibilissimo, ma comunque...

AVV. ODDO: - La difesa deve lamentare che in ordine a questo non c'è stata alcuna discovery da parte del Pubblico Ministero, il quale attinge a, evidentemente, eh, eh, come si dice, conoscenze personali, poiché nel verbale che ci ha depositato il riferimento è soltanto alla, al rapporto tra CALO' e TOMMASO SPADARO e poi c'è una parte coperta da omissis. Quindi non, non può fare a meno la difesa che rappresentare la Signoria Vostra come sia stata sottratta, non solo la verbalizzazione integrale col solito sistema sul quale la difesa ha già segnalato in precedenza di non consentire, perché la legge ci pone il diritto alla conoscenza del verbale nella forma integrale, cioè ma, non solo perché ci dà un verbale riassuntivo, ma poi perché ci dà un verbale omissato, dopo di che si fanno domande in dibattimento sulle stesse parti. O queste parti non sono, non ven., non erano e non sono tuttavia coperte da alcun segreto istruttorio, e allora il P.M. doveva darcene cognizione, oppure sono coperte da segreto istruttorio e non si possono fare domande. Questa è quello che mi si permette di rappresentare la difesa.

PRES. ZUCCARO: - La questione che è stata ampiamente discussa...

AVV. ODDO: - E ne rimane traccia possibilmente...

PRES. ZUCCARO: - Esattamente, anche in precedenti udienze non posso quindi che riconfermare quanto già detto più volte, per cui le conoscenze personali sono liberamente utilizzabili da tutte le

parti del processo, l'unico vincolo riguarda invece i casi in cui si intenda formare la prova tramite altri atti. E quindi tramite le contestazioni. Quando si intende formare la prova vi è l'onere di cui vi ho detto, quando invece si utilizzano ehm, conoscenze personali anche di altri atti, soltanto per porre delle domande questo è legittimo, per altro non sappiamo neanche in questo caso se le conoscenze personali, e però non ci interessa, siano desunte da altri atti, che comunque non fanno parte di questo processo, nè potranno mai essere utilizzati in questo processo, visto che ormai l'esame è iniziato, in quanto anche la stessa evoluzione, decorso dell'esame rendeva comunque ehm, quanto meno opportuno, stante il tenore delle prime risposte fornite dal Di Filippo, che ha detto di sapere che vi era un mandamento a PORTA NUOVA che era comandato da PIPPO CALO' anche dal carcere, rendeva opportuna una esplorazione in questo senso. Può procedere il Pubblico Ministero.

P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, se vuole proseguire signor Di Filippo, con riferimento...

TESTE DI PASQUALE F.: - Praticamente le cose più importanti che mi ricordo io, eh, sono queste. Ehm, tanti anni fa, PIPPO CALO' ha detto a mio suocero in carcere che c'era bisogno di sovvenzionare un partito, a quell'epoca era il Partito Radicale, ehm, e quindi c'era bi....

P.M. dott. TESCAROLI: - : Quando? Si ricorda, scusi?

TESTE DI PASQUALE F.: - Partito Radicale.

P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, ma quando, quando? Lei ha detto tanti anni fa, può essere più preciso?

TESTE DI PASQUALE F.: - Eh, non me lo ricordo però, siccome noi abbiamo fatto dei vaglia poi, quindi queste è riscontrabile, si può andare a guardare perché ci saranno dei vaglia fatti a nome mio, a nome di mia moglie, a nome di mia suocera, e a nome anche di parenti di PIPPO CALO', se ben ricordo il cognato di PIPPO CALO' che si chiama MATTALIANO, o la moglie. Però l'anno io non me lo ricordo. Quindi questo, praticamente PIPPO CALO' ha detto a mio suocero questo discorso e poi mio suocero ce lo ha detto a noi e quindi noi abbiamo provveduto a fare questo,



*questi vaglia perché si doveva sovvenzionare il Partito Radicale, lo abbiamo detto anche ad altri parenti, eh, cosa che è stata fatta. Poi...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma era...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - PIPPO CALO'...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Scusi. Era comunque detenuto PIPPO CALO' all'epoca?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì, era detenuto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma può essere un po' più preciso facendo uno sforzo di memoria, per riuscire a collocare nel tempo questo episodio?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Uhm, inizi degli anni '90.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Va bene.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Poi, PIPPO CALO' è stato sempre quello che dal carcere ha detto a mio suocero, TOMMASO SPADARO, ehm, che adesso bisognava votare per il partito di FORZA ITALIA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Scusi, adesso quando?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Cioè le, no queste votazioni, quelle precedenti, eh...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Cioè quelle del '95?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - PIPPO CALO' aveva de..., aveva detto a mio suocero di informare noi e tutto il rione di PIAZZA CALSA che dovevano votare tutti per FORZA ITALIA, perché lui, non so come abbia fatto, e, e altre persone avevano preso accordi con gli, esponenti grossi del partito di FORZA ITALIA che, loro un, se salivano al potere dovevano fare chiudere il CARCERE DI PIANOSA,*

*DELL'ASINARA, e cercare di fare abolire l'articolo 41 bis.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Questo discorso poi io l'ho discusso anche con BAGARELLA LEOLUCA. E ho, mi ha dato anche la conferma lui, io nel '95 ho chiesto chiarimenti di questo*

*discorso a BAGARELLA LEOLUCA e, e lui mi ha spi..., mi ha dato anche dei chiarimenti. Cioè se, se vuole lo posso spiegare.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ce lo spieghi.*

*AVV. ODDO: - Eh, signor Presidente..*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Pratica..., praticamente dopo le stragi, dopo le stragi del do....*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Prima che il signor Di Filippo Pasquale completi le, questo difensore non è intervenuto per evitare che la interruzione potesse suonare come una sorta di interferenza sul valore politico che questa deposizione evidentemente, deve andare ad assumere per, con troppa evidenza sull'uso strumentale nel processo di questo tipo di interferenza. Devo solo segnalare che, di tutto ciò non è traccia nella deposizione che ci è stata fornita, nei verbali che ci sono stati depositati, ampiamente coperti da omissis, e sul punto del 41 bis, tra l'altro, proprio del, del tutto carente è a, sì, non, volevo segnalare la pagina, visto che la Co..., la, visto che la Corte l'ha già, ha già avuto modo di leggerlo, e si deve segnalare, sì, che il, l'omissis sul 41 bis no, è stato posto volutamente dal Pubblico Ministero, perché sì, si scrive e in particolare aggiunge che l'introduzione del regime speciale dell'articolo 41 bis o P., sarà ovviamente o penitenziario, era stata commentata con LEOLUCA BAGARELLA dopo l'arresto di suo fratello EMANUELE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma cosa..., ma scusi, ma cosa...*

*AVV. ODDO: - Poi c'è una, una, pennarello nero, poi un omissis, poi c'è di nuovo un pennarello nero e poi si parla di altre cosa. Ora signor Presidente, questo è un metodo che la de., la difesa denuncia come scorretto, perché se ci fosse stato dato modo di apprendere contenuto da utilizzare per le domanda, perché, comunque, ritenuto utile per l'indagine dibattimentale, i difensori se ne sarebbero fatti ca..., si sarebbero fatti carico di prova contraria, di approfondimento, di quanto necessario per il loro esercizio del, del diritto costituzionale di difesa. Qui, non c'è soltanto la prefabbricazione di una prova completamente nuova, non esibita al giudice dell'udienza preliminare, c'è uno stru..., una strumentale, uno strumentale uso di questo sistema. Non è*

*ammissibile che si proceda con prove a sorpresa, con metodi che impediscano alla controparte di difendersi. Signor Presidente, o queste cose non hanno rilievo, e allora la Signoria Vostra è pregata di, di invitare il Pubblico Ministero a non porre le domande, oppure a interrompere la fonte, oppure se hanno rilievo ci dovete consentire, come lei ha detto poc'anzi di esercitare il nostro diritto su piani di parità. Qua è una scelta precisa del Pubblico Ministero di non farci conoscere quello che è a sua disposizione e che vuole utilizzare in questo processo; non che vuole utilizzare per le contestazioni Presidente, è una cosa differente, qui nessuno si lagna di contestazioni, il Pubblico Ministero non ha interesse alla contestazione rispetto alla fonte che è sua e che sarebbe infirmata dalla, procedimento di contestazione, proprio nella sua credibilità. Il Pubblico Ministero, invece, vuole fare una cosa differente e lo realizza tuttavia con grave vizio per la formazione di una prova giusta nel processo.*

*AVV. SALVO: - Posso signor Presidente? Vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto l'avvocato Oddo. Siccome io...*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Salvo per la verbalizzazione.*

*AVV. SALVO: - Sì. Ho rinvenuto fra i miei verbali una copia di un verbale che attiene a un processo per il quale mai pensavo, del quale mai pensavo si sarebbe parlato oggi, e allora non l'ho prodotto, non, non l'ho prodotto al pubblico ministero fra quelli iniziali. Siccome da questo verbale si evince con certezza che il signor Di Filippo ha mentito, o oggi, o la scorsa volta, io sono costretto a dirlo solo adesso, vorrei darlo in visione al Pubblico Ministero perché ne tenga esempio, perché poi procederemo o l'avvocato Oddo o io a contestazioni sul punto.*

*AVV. ODDO: - Sul punto signor Presidente, devo aggiungere una cosa.*

*PRES. ZUCCARO: - Ci spieghi di che si tratta.*

*AVV. ODDO: - Mi scusi. Devo aggiungere.*

*PRES. ZUCCARO: - Di che verbale e su quale circostanza.*

*AVV. SALVO: - E un verbale di, reso dal Di Filippo Pasquale, nel processo cosiddetto OMICIDIO VINCIGUERRA di cui ha parlato oggi, e di cui io non potevo avere cognizione, è il 31 gennaio del 96, ove dice cose assolutamente diverse da quelle che ha detto oggi.*

*PRES. ZUCCARO: - Sull'OMICIDIO VINCIGUERRA?*

*AVV. SALVO: - Su, sì, su questa vicenda che ha narrato ora.*

*PRES. ZUCCARO: - OMICIDIO VINCIGUERRA?*

*AVV. SALVO: - Sì, sì, sì.*

*AVV. ODDO: - Signor Presidente se mi consente. Ho appreso, sono l'avvocato Giuseppe Oddo. Ho appreso durante la deposizione del signor Di Filippo Pasquale, circostanze che riguardano proprio il mio assistito GRAVIANO FILIPPO, che ineriscono proprio l'OMICIDIO VINCIGUERRA. Io devo dire che di questo verbale appena citato dall'avvocato Salvo non avevo notizia, per il semplice fatto che il signor GRAVIANO FILIPPO non è neanche indagato in quel processo, o comunque non mi risulta che lo sia, avrebbe un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, diversamente. E c'è un motivo preciso che mi riferiva l'avvocato Salvo, non tradendo naturalmente nessuna forma di segreto, anzi, rinnovando in tipo di mendacio il cui è testé in corso il signor....*

*AVV. SALVO: - Di Filippo.*

*AVV. ODDO: - Di Filippo Pasquale. E cioè che la affer., le affermazioni che riguardano quell'omicidio con riguardo proprio alla persona del FILIPPO GRAVIANO sono totalmente diverse. Io non so se questo verbale o il contenuto di, o il fatto sia, sia stato rappresentato o sia nella conoscenza del Pubblico Ministero, debbo pensare di sì, ma ove non lo fosse io debbo chiederle a questo momento il permesso di poterlo utilizzare, l'ho acquisito proprio in questo momento, di poterlo utilizzare nel dibattimento per il mio controesame. Non lo avevo prima, non avevo interesse a, ad averlo e apprendo invece, che è estremamente rilevante.*

*PRES. ZUCCARO: - Benissimo. Si dà...*

*AVV. ODDO: - Anche a prova contraria di quanto fin qui detto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, se mi dà parola signor Presidente?*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, avete concluso per quanto riguarda queste indicazioni? Nessun altro difensore deve intervenire? Il Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Francamente, mi stupisce da un lato e mi amareggia dall'altro quanto ho sentito dire da parte dell'avvocato Oddo in maniera, per quello che mi risulta, del tutto gratuita ed incauta, egli ha detto che qui in questo processo si fa un uso strumentale a fini politici della giustizia. Ebbene, francamente questa è una circostanza che io non posso tollerare, qui tutti noi, siamo qui per accertare semplicemente la verità, e sul punto per evitare polemiche non voglio immorare ulteriormente, ma di ciò deve restare traccia, e mi permetto di invitare la Signoria Vostra, sollecitando i poteri che le spettano, di interrompere l'avvocato, chiunque si permetta di fare illazioni di questo genere che sono soprattutto, se mosse in quest'aula, veramente gravi. Ma al di là di questo occorre rilevare che per quanto attiene il verbale che immagino sia reso nel corso delle indagini preliminari non ci sono le condizioni perché lo stesso possa essere utilizzato in sedi di esame, poiché non è stato messo nella disponibilità di questo ufficio, prima dell'inizio dello stesso.*

*AVV. SALVO: - Sì, Presidente, ma neanche si era detto che sarebbe stato interrogato...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Avvocato...*

*AVV. SALVO: - Ha finito?*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, facciamo completare il Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Scusi un attimo.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Allora, con riferimento a quel verbale si è detto che non, non ci sono i requisiti perché lo stesso possa essere utilizzato, e son spiegate le ragioni. Per quanto attiene, viceversa, alla richiesta di produzione del verbale dibattimentale, mi pare di aver capito, da parte dell'avvocato Salvo, no, no, ha fatto riferimento al verbale reso nell'ambito, privato ma...*

*AVV. SALVO: - Del processo VINCIGUERRA, ma è questo...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Il dibattimento...*

*AVV. ODDO: - No, no è soltanto questo a quanto pare.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ah, è solo un verbale.*

*AVV. SALVO: - Questo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora sul punto non debbo aggiungere null'altro.*

*AVV. SALVO: - Io spero...*

*AVV. ODDO: - Mi scusi Presidente, vorrei però che il Pubblico Ministero si esprimesse su un dato, questo difensore, cioè avvocato Giuseppe ODDO, non ha avuto modo, e glielo dico con estrema, potrei dirle pure, sul piano formale, ma le dire proprio è vero così, perché non ne abbiamo mai neanche parlato. Il, non ha avuto mai modo di apprendere dell'esistenza di questo verbale, e dato che il nostro sistema, la parte che documenta, e credo che lo posso documentare attraverso la, il richiamo al verbale che il Pubblico Ministero ha esibito alle Loro Signorie, dove non si fa riferimento assolutamente alla persona di FILIPPO GRAVIANO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma mi scusi qui, tra l'altro si è assistito alla lettura di un verbale che non fa parte degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero. Un verbale che appartiene ad altro procedimento penale e che è stato semplicemente esibito per le finalità di cui si è detto alla Corte, ai fini della...*

*AVV. ODDO: - E allora, non possiamo riferirci a questo...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Della responsabilità. Lei non solo, in una prima circostanza ha letto delle parti del*

*verbale, ma ora ritorna sul, sulla questione. A questo punto...*

*AVV. ODDO: - Ma il tema è che io non...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Francamente Presidente mi sembra...*

*AVV. ODDO: - Signor Presidente...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Veramente un uso scorretto, avendo i poteri del ministero difensivo.*

*AVV. ODDO: - Scusi un momento.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Quell'uso scorretto mi consentirà del ministero difensivo, guardi, non intendo neanche minimamente risponderle e mi richiamo esattamente per evitare appesantimenti del verbale a quanto già altra volta abbiamo avuto modo di segnalare all'attenzione del Presidente, chiedendo al signor Presidente l'intervento sul punto. Sotto altro profilo il tema è estremamente semplice, si tratta di una circostanza, di un fatto che non era conoscibile né conosciuto dalla difesa. Ma non lo era per varie ragioni, non ultimo il fatto che GRAVIANO FILIPPO non era mai stato indagato per quello che è a nostra conoscenza in quel processo, e quindi non, non, non sapevamo neanche che esistesse una fonte che si chiama Di Filippo Pasquale sul punto. Ha appr., ho appreso in questo momento dell'esistenza di un verbale in cui il Di Filippo dice una cosa contraria. Io ho diritto alla, alla po., alla possibilità di provare il contrario di quanto il Pubblico Ministero ritiene di potere provare, è un diritto che mi viene dal 468 del nostro sistema, ho diritto alla remissione in termini in qualunque momento quando documento le ragioni per le quali non ho potuto usare dei termini che la legge oppure il Presidente mi accorda nel corso del giudizio, e mi sembra che questo è un caso classico, abbiamo una fonte che non era stata messa in lista ex 468, è venuta in dibattimento ai sensi del comma 2 del 493 se non vado errato, è stata.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ha sbagliato, infatti.*

*AVV. ODDO: - Eh?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sta errando, perché questo collaboratore era già stato inserito nella lista testi integrativa.*

*AVV. ODDO: - Sì, ma sul punto non era stato ammesso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E non, non è, non è stato, sicuramente questo caso lei lo conosceva per me.*

*AVV. ODDO: - Non è, non.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Conosce molto bene gli atti del, del procedimento.*

*AVV. ODDO: - E se è proprio perché io conosco gli atti del procedimento, lei sa benissimo che lei non ha depositato un foglio riferito a, a Di Filippo Pasquale. Quindi come fa a dire che io conoscevo questo caso, questa carta. Che poi, signor Presidente, non solo non, non la conoscevo, ma non ne avevo mai avuto notizia.*

*PRES. ZUCCARO: - Va bene avvocato.*

*AVV. ODDO: - E quindi il signor Pubblico Ministero afferma una cosa che non, che non è, e mi attribuisce una conoscenza che non ho. E quindi, se mi consente, signor Presidente, mentre denunciavo dicevo, ancora una volta le conseguenze cui sta portando la metodica seguita dall'accusa, le chiedo comunque in linea assolutamente subordinata di essere rimesso il termine per potere utilizzare questo verbale che si chiama 31 gennaio '96, e lo dico adesso, e prima della fine dell'esame del Pubblico Ministero, perché così il Pubblico Ministero ne può tenere conto per concludere il suo esame, 31 gennaio '96 innanzi la D.D.A. di Palermo.*

*AVV. SALVO: - Posso Presidente, sono l'avvocato Salvo. L'avvocato Oddo ha ragione a dolersi perché non è conoscenza, non era conoscenza né poteva esserlo dell'esistenza di questo verbale perché il suo assistito non è imputato nel processo cosiddetto VINCIGUERRA, lo è il mio cliente GRAVIANO GIUSEPPE, ed è il motivo per cui io ho questo verbale. E' in atto un processo che è appena iniziato per l'OMICIDIO VINCIGUERRA nell'ambito del quale sono state depositate queste dichiarazioni del Di Filippo. Dichiarazioni che io non avevo motivo di sottoporre al Pubblico Ministero, perché mai avrei ritenuto di dovere utilizzare questo verbale nel processo odierno, visto, visto che il tema era diverso, è giusto che danneggi, sarebbe un verbale a carico del mio cliente che viene indicato con una certa qualifica dal Di Filippo. Però siccome la...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Signor Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Signor Presidente. Eh, posso...*

*AVV. SALVO: - Chi è che parla?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Posso parlare?*



*AVV. SALVO: - No, per ora no, Di Filippo, mi consenta...*

*PRES. ZUCCARO: - Ovviamente nessuno può parlare...*

*AVV. SALVO: - No, no, non sentivo, non sentivo niente. Non...*

*PRES. ZUCCARO: - Ah, ho capito. Allora adesso il collegamento funziona? Sentite adesso?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì.*

*PRES. ZUCCARO: - E allora...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì, più forte però parlate.*

*AVV. SALVO: - Sì, siccome invece, signor Presidente, da questo, da quello che ha detto oggi il Di Filippo e dalla comparazione con questo verbale, ho un interesse anch'io a utilizzare questo verbale perché qua viene detto l'opposto di quello che è stato detto oggi, e allora anch'io ho interesse ad approfondire l'indagine per sapere perché questo accade, e quindi io personalmente se, chiedo di utilizzare questo verbale, verbale che ovviamente anche l'avvocato Oddo ha maggior diritto, ha motivo di, di utilizzarlo. Se vuole le ridò, do gli estremi, glieli ha già detti, è nel, depositato nel processo, glielo porto in osservazione signor Presidente, se mi autorizza, come è già stato fatto per vedere l'avvertimento o meno col...*

*PRES. ZUCCARO: - No, no, no, non è necessario questo. Allora, mi pare, vi sono altre istanze? Chiedo una cosa all'avvocato Oddo, per quanto riguarda, riportandoci al suo intervento iniziale, intende eccepire in relazione alla ultima domanda, a seguito della quale lei è intervenuto, la non pertinenza della domanda fatta dal Pubblico Ministero, o il suo intervento è soltanto limitato a far rilevare altre circostanze, cioè quelle che già ha fatto rilevare? E cioè la omessa indicazione di queste circostanze nel verbale che il Pubblico Ministero ha depositato.*

*AVV. ODDO: - Signor Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Mi chiarisca questo punto.*

*AVV. ODDO: - Il, il, il tema dell'inutilizzabilità per quanto già altrimenti lamentato, è sicuramente riproposto, anche alla luce delle conseguenze, come segnalavo, paradossali cui dà seguito la metodica di, ora su cui abbiamo fatto cenno. Per quanto riguarda la risposta del signor Di Filippo*

*Pasquale io non, non posso che, e credo del tutto lealmente, segnalare come essa sia riferita ad un, prego, prego signor Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, io non mi riferivo alla ri., eccezione sulle risposte già date, lei...*

*AVV. ODDO: - Eh.*

*PRES. ZUCCARO: - Ricorderà che quando intervenne il Pubblico Ministero aveva posto un'ultima domanda, e cioè, il Di Filippo aveva detto, se vuole posso dare ulteriori indicazioni su questo punto, e il Pubblico Ministero aveva invitato il Di Filippo a dare ulteriori indicazioni. A questo punto lei, prima che intervenisse il Di Filippo, ha spiegato il suo intervento.*

*AVV. ODDO: - Cioè quelle...*

*PRES. ZUCCARO: - A questo punto mi dovrebbe dire...*

*AVV. ODDO: - Che riguardano il, l'episodio specifico del '94...*

*PRES. ZUCCARO: - Perfettamente. Perfettamente.*

*AVV. ODDO: - Cioè dell'elezione del...*

*PRES. ZUCCARO: - Ora lei mi dovrebbe spiegare se si oppone, anche per ra., ragioni di rilevanza a queste ulteriori risposte del Di Filippo, o invece la sua eccezione riguarda soltanto gli aspetti che già ha sviluppato?*

*AVV. ODDO: - Signor Presidente la valuterà la Signoria Vostra, trattandosi di un, di un tema estremamente delicato, la rilevanza in questo processo di eventuali, accordi che si prefigurano con la formazione politica FORZA ITALIA nelle elezioni del '94. E questi....*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Avvocato, non ha detto questo...*

*PRES. ZUCCARO: - Non ha detto questo, non ha parlato...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei, lei non ha nemmeno....*

*AVV. ODDO: - Mi con...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ascoltato quello che ha detto...*

*AVV. ODDO: - Mi consente. La domanda era...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Le vota., ha parlato di votazioni precedenti a quelle ultime.*

*AVV. ODDO: - Eh, e non sono quelle del '94 le precedenti? Scusate ma che fate, o, o io non capisco più le cose, le elezioni in Italia sono state nel '92...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Avvocato, lei deve ricordare...*

*AVV. ODDO: - Scusi le nazionali...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Le parole che sono state dette.*

*PRES. ZUCCARO: - Non vi...facciamo finire l'avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Le elezioni in Italia sono state nel '92, nel '94 e nel '96, parlo delle elezioni nazionali, a meno che non ci riferiamo alle elezioni comunali, quelle in cui fu eletto ORLANDO a Palermo, ma non credo che fossero questi i temi, perché FORZA ITALIA non c'era. E quindi debbo pensare che è un altro il tema. Quindi si parla delle elezioni '94 non vorrei forzare la fonte, ma credo che avevo capito bene, dice, non le ultime, quelle precedenti dovrebbero essere quelle del '94, eh, signor Pubblico Ministero, ho equivocato?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Questa è una sua interpretazione, lei...*

*PRES. ZUCCARO: - Non dialoghiamo, continui, continui poi se...*

*AVV. ODDO: - E allora...*

*PRES. ZUCCARO: - Se deve intervenire, interverrà...*

*AVV. ODDO: - Se mi sono sbagliato faccio ammenda, però mi si dovrebbe dire a quali elezioni si riferisce. Ora su questa, sull'approfondimento di questo tema, cioè elezioni del 1994, è ovvio che questo difensore non pone alcuna forma di questione lasciando alla, alla valutazione del signor Presidente ogni, ogni decisione sulla opportunità sulla pertinenza e quant'altro. Il mio problema era riferito semmai ai temi precedenti che ri., hanno reflessa processuale e sulla possibilità di indurre nei temi precedenti fino, e compresa la dichiarazione del '94, che riguarda le elezioni del '94, nella sua enunciazione così generale, è esatto? Come possibilità di difesa che ci viene offerta in queste condizioni.*

*PRES. ZUCCARO: - Va bene. Allora, per quanto attiene alla doglianza del Pubblico Ministero, circa l'accusa che l'avvocato Oddo avrebbe rivolto di strumentalizzazione politica che si sarebbe fatta con queste domande del processo, debbo dire che non ho rilevato nelle parole dell'avvocato Oddo alcuna accusa in questo senso, perché altrimenti sarei intervenuto. Devo dire che per come ho apprezzato io l'intervento dell'avvocato Oddo, lo stesso ha invece spiegato un'altra cosa, che cioè non ha, non era intervenuto prima interrompendo le affermazioni del Di Filippo, proprio per evitare che vi potessero essere diciamo, disquisizioni sul suo intervento nel, allorché si parlava si parlava di questioni che potevano avere una rilevanza politica e quindi, prestarsi poi a strumentalizzazioni. Non aveva assolutamente rivolto, per come ho apprezzato io l'intervento dell'avvocato Oddo, alcuna accusa all'organo del Pubblico Ministero. Per quanto riguarda la doglianza dell'avvocato Oddo circa la omessa indicazione nel verbale depositato dal Pubblico Ministero a quei fini del, delle circostanze su cui oggi sta riferendo il Di Filippo, non posso che ribadire quanto già più volte detto, e cioè la esibizione, la produzione di quel verbale è avvenuta soltanto allo scopo di consentire alla Corte di valutare la idoneità della prova richiesta dal Pubblico Ministero, e non ad altri fini. Il riferimento all'articolo 41 bis è il contenuto delle stesse parole che ha letto il, l'avvocato Oddo, parti quindi che non sono certamente che non sono state omissate. Non sappiamo che cosa contengono le parti omissate, e quindi il ritenere che nelle parti omissate vi siano indicazioni su circostanze che oggi il Di Filippo avrebbe riferito in aula, è certamente opera di mera deduzione che non può essere avallata dalla Corte. Per quanto riguarda la richiesta che mi avanza l'avvocato Oddo di utilizzare il verbale del 31 gennaio '96 a prova contraria delle dichiarazioni oggi rese dal Di Filippo, è senz'altro, questa autorizzazione viene concessa in quanto l'avvocato Oddo legittimamente poteva non conoscere questo verbale che in, la cui esistenza gli è stata rivelata in aula dalla, o comunque è stata manifestata in aula dall'avvocato Salvo. E pertanto in considerazione di ciò, certamente l'avvocato Oddo ha la possibilità, ponendo il verbale a disposizione del Pubblico Ministero, di utilizzare tale verbale. Stessa autorizzazione non consento, non do all'avvocato Salvo il quale tale conoscenza aveva e poteva legittimamente*

*ritenere che, essendo state le circostanze asserenti alla posizione dei fratelli GRAVIANO, e quindi anche del suo assistito GIUSEPPE, e stata indicata dal Pubblico Ministero, allorché ha richiesto l'esame del Di Filippo, e le specificazioni che ha fornito all'udienza di ieri sono in tal proposito illuminanti, poteva senz'altro indicare tale verbale, e anzi questo sarebbe stato particolarmente opportuno ai suoi fini e, non avendolo fatto, certamente adesso non potrà utilizzare per le contestazioni quel verbale. L'incidente è chiuso per quanto attiene a questi aspetti, per quanto attiene invece all'ultima domanda posta dal Pubblico Ministero, invito lo stesso a far precisare prima, ad accertare prima, tramite le domande che riterrà opportune, ad accertare se le indicazioni che il teste fornisce, il teste imputato di reato connesso fornisce in ordine all'accordo che sarebbe stato raggiunto con un determinato partito politico, si riferiscono alle elezioni del '92 o del '94, perché dico subito che qualora il, la vicenda dovesse riguardare elezioni successive ai fatti per cui è processo, ritengo senz'altro sul punto non pertinente la domanda, cosa diversa invece qualora dovessero riguardare epoca prossima alla STRAGE DI CAPACI che è il fatto che ci interessa e di cui ci occupiamo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Questa domanda era già stata calendata, inserita nel..*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, adesso l'invito è a farla prima....*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Nella griglia...*

*PRES. ZUCCARO: - Del processo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Nella griglia che si era predisposta.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Eh, devo rispondere io?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No, aspetti.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, il Pubblico Ministero, può fare la domanda.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Allora, vuole signor Di Filippo, vuole indicare a quali votazioni faceva riferimento durante l'esame, in precedenza? Le votazioni forza delle quali vi sarebbe stata una direttiva da parte di Pippo CALO'?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Quando è salito Presidente del Consiglio Silvio BERLUSCONI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Io le avevo chiesto l'anno in verità, comunque. Senta, lei è a conoscenza di altri episodi che possano essere sintomatici, o comunque, episodi che denotino la sussistenza del potere, mantenimento del potere di capomandamento durante la detenzione di PIPPO CALO', oltre a quelli che già ha riferito?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Noi avevamo un appartamento, la famiglia SPADARO eh, in VIA DANTE, eh, è venuto un signore perché lo voleva affittato e noi non gli, non glielo abbiamo voluto affittare, eh, questo signore glielo ha fatto sapere a PIPPO CALO' in carcere, e PIPPO CALO' in carcere gli ha detto a mio suocero, cioè gli ha, gli ha imposto, no gli ha detto, che affittarglielo a questo signore, che poi era amico di PIPPO CALO', eh, e gli ha imposto anche il prezzo. Il prezzo di affitto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. E dell'intervento di PIPPO CALO' come l'ha saputo lei?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Perché me lo ha detto mio suocero in cala..., mio suocero non voleva affittarlo, però mi ha detto che ne aveva parlato con suo compare, suo compare era PIPPO CALO' eh, eh, e PIPPO CALO' gli aveva imposto di fare in quella maniera.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, quand'è che suo suocero le ha detto questa cosa, e dove?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Quando me l'ha detto?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, quando e dove?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Eh, in carcere, lui si trovava a SPOLETO se non erro.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Suo suocero si trovava a SPOLETO?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì, e PIPPO CALO' pure.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Può fornire ulteriori particolari con riferimento all'epoca, all'anno?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Ma sinceramente non me lo ricordo l'anno, comunque posso dire l'appartamento dove si trova, a chi glielo abbiamo affittato, questo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Dove si trova questo appartamento?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Questo appartamento si trova in VIA DANTE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Eh, VIA PIETRO D'ASARO. E glielo abbiamo affittato a una Società di Costruzioni che si chiama SEDI COSTRUZIONI, eh, uno dei soci di questa società si chiama FALLETTA, è il figlio di FALLETTA LUIGI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Società ha detto che si chiama? SEDI COSTRUZIONI?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - SEDI COSTRUZIONI, sì. E' una società di costruzioni che poi alla fine fa capo a PIPPO CALO'.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, in...*

*PRES. ZUCCARO: - Se ha esaurito questo tema, e faremo una breve pausa perché devo mettermi in contatto con il mio ufficio. Se invece ha un'altra domanda...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : C'è una, una domanda ancora.*

*PRES. ZUCCARO: - Senz'altro.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : A esaurire questo tema.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, durante la detenzione, PIPPO CALO', sa se venisse sostituito nel ruolo di capomandamento di po..., di PORTA NUOVA?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Cioè sostituito ch'è fuori? Cioè nel...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Fuori.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - In che senso?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Fuori. Se...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Come?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Se sul territorio, se fuori diciamo, vi era una persona che sostituisse o che sostituiva il CALO'?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - SALVATORE CANGEMI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E questo, lo può dire anche con riferimento all'epoca della STRAGE di cui è processo?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì, praticamente, dopo l'arresto di PIPPO CALO'.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Fuori, la famiglia di PORTA NUOVA la comandava SALVATORE CANGEMI. PIPPO CALO' è stato arrestato se non erro nel 1984, '85, quindi da quel periodo fino all'arresto di SALVATORE CANGEMI, la famiglia di PORTA NUOVA la comandava SALVATORE CANGEMI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei come lo ha appreso?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Perché lo sapevo, ne parlavo con mio suocero” (cfr. verb. del 21.12.1996, pp. 99-130).*

Deve poi rilevarsi che il MUTOLO ha riferito che durante la sua detenzione presso la casa di reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi diritto e delle visite specialistiche, aveva parlato con il CALO' e con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione delle aspettative di COSA NOSTRA legate al maxiprocesso, della delusione provata dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992, della responsabilità che i vertici della medesima attribuivano al dottor FALCONE per l'esito di questo processo, della soddisfazione con cui era stata accolta - sia pure senza le manifestazioni plateali dei detenuti di altre carceri, poiché vi era il timore di microspie nascoste nelle celle - la notizia della morte del dottor FALCONE, soddisfazione che in qualche modo alleviava loro il peso della detenzione, in quanto essi consideravano che era stato ucciso colui che era ritenuto da COSA NOSTRA il principale artefice delle loro condanne (cfr. in particolare le dich. del 21.2.1996, pp. 20, 21-28, 333-334; del 22.2.1996, pp. 23-25 e 88).

Al riguardo è stato accertato che il MUTOLO ed il CALO' erano rimasti detenuti nello stesso carcere di Spoleto tra l'altro nel periodo compreso tra il febbraio ed il giugno del 1992, data in cui il MUTOLO era stato trasferito presso l'Ospedale di Firenze, con un intervallo dal 15 maggio al 17 maggio 1992, periodo in cui il MUTOLO era stato tradotto presso il carcere di Prato. In particolare si rileva che la detenzione del CALO' presso la Casa di Reclusione di Spoleto risulta inequivocabilmente dagli elenchi dei colloqui effettuati dal CALO' e trasmessi dalla Direzione di



quell'istituto con nota n. 4064-25/M del 3.12.1993 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta di cui al Cap. IX F. 4 C. 3 della richiesta di prove di quell'Ufficio.

Risulta, altresì, accertato che il CALO' e lo SPADARO erano rimasti detenuti nel medesimo carcere di Spoleto anche in quello stesso periodo, essendo stato lo SPADARO in quella Casa di Reclusione dal 16.2.1991 al 28.7.1992.

E' stato, altresì, accertato in base alla nota summenzionata della Direzione di quel carcere che il CALO' aveva ricevuto le visite proprio del cognato MATTALIANO Gregorio tra l'altro nelle date del 15.11.1991, 28.11.1991, 17.1.1992, 14.2.1992, 19.3.1992, 23.4.1992, 24.4.1992, 14.5.1992, 15.5.1992, date particolarmente significative, soprattutto le ultime cinque, perché ricadenti nel periodo in cui per conto del RIINA i vari capimandamento e sostituti liberi venivano consultati sulla determinazione di effettuare la strage per cui è processo.

Dalle note della direzione del predetto istituto n. 181-2/M del 20.1.1993 e n. 586-A del 25.1.1996 acquisite in atti risulta poi che i detenuti di quel carcere in attesa di incontrare familiari ed avvocati potevano incontrarsi tra loro ed avevano, inoltre, "occasioni di socialità nei locali comuni a tutto l'Istituto anche con altri ristretti delle altre sezioni". E nel periodo di interesse risulta comprovata documentalmente la contestuale presenza in quel carcere, oltre che di CALO', MUTOLO e SPADARO Tommaso, anche dei capimandamento GAMBINO e MONTALTO Salvatore, conformemente a quanto dichiarato dal MUTOLO.

Pertanto, nonostante la reticenza sul punto mostrata dal CANCEMI in ordine alle comunicazioni che aveva dato e ricevuto dal CALO', reticenza di cui si è già detto allorché si è trattata la questione relativa ai capimandamento detenuti, appare provato che all'epoca della strage di Capaci il CALO' era costantemente informato delle vicende di COSA NOSTRA e delle decisioni dei suoi vertici a seguito della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso tramite una pluralità di canali a quel tempo a sua disposizione e che, quindi, il coinvolgimento del suo sostituto CANCEMI nella

deliberazione ed organizzazione della strage era avvenuto con il necessario consenso del CALO'. Né certamente l'atteggiamento assunto dal CALO' dopo la strage, quale risulta dalle dichiarazioni del CANGEMI e del DI FILIPPO, era quello di chi avesse preso le distanze dall'organizzazione per sottrarsi alle responsabilità di questo atroce fatto criminoso.

Non va, inoltre, trascurato il fatto che il CALO', a seguito della sentenza della S:C. di Cassazione del 30.1.1992 si era visto annullare, in quanto ritenuto componente della commissione di Palermo di COSA NOSTRA, le assoluzioni per gli omicidi Boris GIULIANO; DI CRISTINA Giuseppe; triplice omicidio Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO e Domenico RUSSO; GNOFFO; ROMANO; SPICA; GIACCONE; BONTATE; INZERILLO; MARCHESE Pietro; quadruplice omicidio TERESI, FEDERICO Angelo, FEDERICO Salvatore, DI FRANCO; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi CONTORNO e FOGLIETTA, oltre a vedersi confermare la condanna per i reati associativi, sicché lo stesso è tra coloro che avevano subito uno degli effetti negativi più gravi dalla predetta sentenza, indipendentemente dall'esito che dopo la strage di Capaci – e, quindi, in un periodo irrilevante ai fini della comprensione delle reazioni che all'epoca avevano avuto gli imputati – ebbe il giudizio in sede di rinvio.

Per le considerazioni già espresse in via generale deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la penale responsabilità del CALO' in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale nella fase deliberativa.

Per gli stessi reati risulta, altresì, provata anche a titolo di concorso morale (oltre che materiale, come si è già visto nella parte della sentenza in cui è stata esaminata la fase esecutiva della strage), la penale responsabilità del CANCEMI, che non aveva prestato, nella sua qualità di sostituto del CALO', un valido dissenso alla deliberazione della strage, ma aveva anzi rafforzato il proposito

criminoso del RIINA manifestandogli la sua disponibilità a partecipare all'esecuzione dell'attentato.

#### **Paragrafo IV. Il mandamento della Noce: GANCI Raffaele**

Le concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra cui il figlio Calogero, lo ANZELMO ed il GALLIANO, che per il loro inserimento nella stessa “famiglia” di COSA NOSTRA avevano la più diretta conoscenza di tali vicende, dimostrano in modo inoppugnabile la qualità di capomandamento della Noce rivestito da GANCI Raffaele.

Dello stesso si è già detto come sia dimostrata la sua partecipazione alla fase esecutiva dell’attentato. Comprovata risulta, altresì, per le circostanze e le considerazioni esposte in questa terza parte della sentenza, la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, avendo egli ricevuto diretta comunicazione dal BIONDINO del proposito del RIINA di passare all’esecuzione dell’attentato ed avendo manifestato la sua pronta adesione, indubbiamente tale da rafforzare la determinazione volitiva del RIINA, mettendosi a disposizione con i propri figli per la riuscita del piano criminoso.

**Paragrafo V. Il mandamento di San Lorenzo: GAMBINO Giuseppe e BIONDINO Salvatore**

Risulta dimostrato dalle convergenti ed univoche dichiarazioni rese in proposito da tutti i collaboratori di giustizia esaminati che all'epoca della strage di Capaci capomandamento di San Lorenzo, nel cui ambito territoriale ricade il teatro dell'attentato, era GAMBINO Giacomo Giuseppe e che suo sostituto era all'epoca, essendo il GAMBINO da tempo detenuto, BIONDINO Salvatore, capodecina della "famiglia" di San Lorenzo e persona assai vicina al RIINA, che accompagnava in tutti i suoi spostamenti sino al giorno del loro arresto.

Vari elementi probatori sussistono a carico del GAMBINO per i reati per cui è processo alla stregua delle considerazioni e delle circostanze sopra rappresentate, nonché per le dichiarazioni fornite dal MUTOLO sulle indicazioni avute dal GAMBINO durante la comune detenzione nel carcere di Spoleto in ordine alle aspettative di COSA NOSTRA sull'esito del maxiprocesso e poi alle reazioni seguite alla sentenza della Corte di Cassazione del gennaio del 1992 ed ancora dopo la notizia della morte del dottor FALCONE.

I reati ascritti al GAMBINO devono, peraltro, essere dichiarati estinti per morte del reo.

Provata risulta poi la responsabilità del BIONDINO, del quale si è accertata nella parte seconda della sentenza anche la partecipazione alla fase organizzativa dell'attentato, per avere nella qualità di sostituto del capomandamento detenuto e, quindi, di componente della commissione prestatato il proprio consenso all'attuazione della strage, rafforzando così il proposito criminoso del RIINA, del quale si era messo anzi a disposizione per raccogliere le manifestazioni di volontà degli altri componenti della commissione in stato di libertà in ordine all'esecuzione della strage medesima.

**Paragrafo VI. Il mandamento di San Giuseppe Iato: BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni**

Risulta provata in modo incontrovertibile in base alle convergenti, precise dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e dello stesso di lui figlio Giovanni, la titolarità della carica di capomandamento di San Giuseppe Iato anche all'epoca della strage di Capaci da parte di BRUSCA Bernardo, per il quale tale ruolo era stato accertato processualmente nel maxiprocesso di Palermo.

E, altresì, documentalmente accertato che BRUSCA Bernardo, detenuto dal 25.11.1985, nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 23 maggio 1992 riceveva regolarmente presso la Casa Circondariale di Messina le visite dei figli Emanuele ed Enzo, l'ultimo dei quali successivamente tratto in arresto per reati associativi (cfr. nota della Direzione di quell'Istituto n. 852 del 9 febbraio 1993 nel Cap. IX, F.3, C. H, S. 2 della richiesta prove).

Non va neanche sottaciuto che per BRUSCA Bernardo la S.C. di Cassazione, riconoscendolo componente della commissione di Palermo, aveva annullato con la sentenza del 30.1.1992 le assoluzioni per gli omicidi Boris GIULIANO; DI CRISTINA Giuseppe; Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO e Domenico RUSSO; GNOFFO; ROMANO; SPICA; GIACCONE; BONTATE; INZERILLO; MARCHESE Pietro; quadruplice omicidio TERESI, FEDERICO Angelo, FEDERICO Salvatore e DI FRANCO; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi CONTORNO e FOGLIETTA.

Deve, pertanto, ritenersi accertata alla stregua dei criteri sopra indicati, la responsabilità di BRUSCA Bernardo a titolo di concorso morale per avere partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, ai quali il figlio Giovanni, suo sostituto nel mandamento, aveva partecipato anche materialmente.

Per quanto attiene a quest'ultimo, di cui è accertato in base alle convergenti dichiarazioni dei soggetti escussi, il ruolo di reggente del mandamento in questione in sostituzione del padre detenuto, appare innegabile che la sua adesione alla proposta del RIINA di partecipare all'organizzazione dell'attentato di Capaci, data la qualità da questi rivestita, ebbe anche un effetto rafforzativo della determinazione volitiva del RIINA stesso.

## **Paragrafo VII. Il mandamento di Santa Maria di Gesù: AGLIERI Pietro e GRECO Carlo**

Nell'ambito di questo mandamento, denominato di S. Maria di Gesù o della Guadagna, le risultanze processuali evidenziano un ruolo di direzione svolto in modo collegiale da AGLIERI Pietro e GRECO Carlo.

Appare, pertanto, opportuno esaminare in primo luogo le dichiarazioni di coloro che erano affiliati a COSA NOSTRA anche all'epoca della strage per verificare se effettivamente sia AGLIERI che GRECO abbiano fornito un contributo efficiente sotto il profilo causale nell'iter deliberativo della strage di Capaci.

Al riguardo lo ANZELMO ha riferito che il mandamento in questione era retto a partire dal 1986/87 dallo AGLIERI nella qualità di capomandamento e che il GRECO era il suo vice e circa i rapporti esistenti tra i due ha reso le seguenti dichiarazioni:

*“ P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, sa dire quali rapporti intercorrevano tra CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Guardi io come, come le ho detto poco fa il sottocapo se lo sceglie il rappresentante. Quindi è di sua massima fiducia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta ma lei questa notizia del ruolo di sottocapo di CARLO GRECO, quand'è che la apprende?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Non me lo ricordo dottore, dottore TESCAROLI però le posso dire quello che le ho detto poco fa, che io nell'87 so che ci danno il mandamento a SANTA MARIA DI GESU' e per, PETRUZZO AGLIERI o rappresentante o capo mandamento, e CARLUZZO GRIECO u sottacapu. Quindi tra l'86 e l'87 io l'apprendo questa notizia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. In epoca successiva e in epica prossima diciamo, alla STRAGE per cui è il processo, lei ha avuto conferme su questa circostanza?*



*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, su, parlando per dire con GANCI RAFFAELE sempre di loro si parlava, cioè PITRUZZU AGLIERI e CARLUZZU GRIECU, quindi non è che, non è cambiato niente.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Cioè quindi si parlava di loro due, in che termini? Cioè di PIETRO AGLIERI e di CARLO GRECO in che termini?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Eh, termini di rappresentante e di sottocapo. Cioè non, per dire se non trovi a quello per dire, parra cu chiddo, cioè non, non cambia niente. Questo è il discorso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ah, se non, se non trovi uno parla con l'altro.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, non è che, non è, non è diciamo che c'era diciamo, una divergenza, dice va, vai o stisso, la sti., la stessa, a stessa cosa ieni" (cfr. verb. del 27.11.1996 pp. 148-150).*

BRUSCA Giovanni, nel ribadire il ruolo di capomandamento e di vice rispettivamente per AGLIERI e GRECO, ha evidenziato che sino alla riunione di commissione tenutasi dopo la morte del fratello di SPERA Benedetto aveva potuto constatare personalmente la presenza di entrambi alle riunioni di tale organo collegiale ed ha in proposito dichiarato:

*" AVV. DACQUI': - Perfetto. Senta, chi è il capo mandamento della GUADAGNA o SANTA MARIA DI GESU'?*

*IMP. BRUSCA G.: - Il capo mandamento della GUADAGNA di SANTA MARIA DEL GESU' è AGLIERI PIETRO. Però, debbo dire che per un periodo di tempo e in particolar modo nelle due commissioni, e poi nelle mini commissioni che io vedevo, avevano questo privilegio, faceva parte anche GRECO CARLO. Però, quando fu dell'omicidio del fratello di SPERA BENEDETTO, RIINA SALVATORE in quella occasione ebbe a dire "questo privilegio per voi deve finire, da questo momento in poi deve venire solo uno", quindi doveva venire AGLIERI PIETRO.*

*AVV. DACQUI': - E, quindi, che significa?*

*IMP. BRUSCA G.: - Che GRECO CARLO non poteva più avere il privilegio di partecipare in commissione.*

*AVV. DACQUI': - Dopo l'omicidio mi pare lei ha detto di?*

*IMP. BRUSCA G.: - Del fratello di SPERA BENEDETTO.*

*AVV. DACQUI': - E che avvenuto?*

*IMP. BRUSCA G.: - Non mi ricordo, '93, '92, non mi ricordo, si vede quando è stato ucciso, dopo una settimana, otto giorni, dieci giorni ci siamo riuniti per vedere da dove veniva questo omicidio e in quella occasione RIINA SALVATORE ha detto che da quel momento in poi, cioè questo privilegio per la famiglia della GUADAGNA di SANTA MARIA DEL GESU' doveva finire. Quindi, doveva partecipare solo ed esclusivamente AGLIERI PIETRO" ( cfr. verb. del 28.3.1997, pp. 423-424).*

Assai significative appaiono al riguardo le dichiarazioni rese dal CANCEMI (sempre particolarmente lucido quando la sua volontà di collaborazione non è appannata dal desiderio di attenuare le proprie responsabilità), il quale ha riferito che al di là delle cariche formali di capomandamento e di vice, rivestite rispettivamente dallo AGLIERI e dal GRECO dopo la morte di BONTATE Stefano ed un periodo di reggenza da parte di PULLARA' Ignazio, entrambi per volere del RIINA e del PROVENZANO di fatto avevano lo stesso ruolo, gestivano tutto e partecipavano entrambi alle riunioni della commissione, come aveva potuto personalmente constatare in occasione delle riunioni svoltesi dopo la morte del fratello dello SPERA e quella di OCELLO Pietro, nonché di quella, direttamente rilevante nell'ambito di questo processo per le considerazioni già sopra svolte, in cui si era parlato anche dell'omicidio dell'On. LIMA dopo la sentenza del 30.1.1992 .

Più in particolare queste sono le dichiarazioni rese dal CANCEMI:

*“ P. M. DOTT. GIORDANO: - lei conosce PIETRO AGLIERI?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - che ruolo svolgeva?*

*IMP. CANCEMI S.: - PIETRO AGLIERI è capomandamento unitamente a CARLO GRECO della GUADAGNA.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - bene, ci vuole dire sinteticamente, brevemente a quali riunioni della commissione ha partecipato in epoca vicina alla strage?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, diversi, per esempio quando... quando hanno ammazzato il fratello di SPERA c'è stata una riunione di commissione e io ho partecipato, quando hanno ammazzato PIETRO AUCELLO, non so se lo pronuncio bene, quello di MISILMERI...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì.*

*IMP. CANCEMI S.: - ...che il RIINA, ha dato ordine di ammazzare tutti quelli che lui li riteneva avversi di PIETRO AUCELLO del quale ho partecipato pure io, quelle di ver... quelle di LIMA e tanti altri.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - dove si sono svolte queste riunioni?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, quelle due prima che ho detto, si sono svolti in una casa nella zona di PASSO DI RIGANO, eh... così chiamata... la chiamavamo così... dietro... nella... nella casa del POLLAIO, perché qui in questa casa c'erano le galline... vicino diciamo questa casa e si chiamava così...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì.*

*IMP. CANCEMI S.: - ...alla CASA DEL SOLE di PASSO DI RIGANO di dietro, e questa abitazione è a disposizione di MICHELANGELO LA BARBERA. Poi diversi... nella villetta, dietro la VILLA SERENA del proprietario GUDDO GIROLAMO.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - che questo?*

*IMP. CANCEMI S.: - con tutta onestà non fa parte di "COSA NOSTRA" e lui non sapeva niente quando io ci chiedevo la casa per fare queste riunioni... era al buio di tutto.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - nel tempo queste riunioni si sono svolte sempre con le stesse modalità?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, perché RIINA aveva... i suoi informatori, pezzi dello Stato... che ci facevano sapere quando c'era... lui diceva... usava "rivuggio" se la Corte non lo capisce, le spiego che cosa significa "rivuggio".*

*PRES.: - cosa vuol dire?*

*IMP. CANCEMI S.: - che c'era movimento, che c'erano operazioni in corso, cose... e quindi lui per motivi di sicurezza... le faceva a gruppetti diciamo, tre, quattro, così, non faceva quelle riunioni di dieci, quindici venti persone, appunto per motivi di sicurezza.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - quindi il motivo era quello della sicurezza, per evitare che in caso di controlli fossero tanti soggetti presenti e che potevano essere tutti diciamo... come dire identificati, arrestati eccetera, è così se ho ben capito?*

*AVV. SCOZZOLA: - Presidente opposizione, questa è deduzione.*

*IMP. CANCEMI S.: - no questa...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - no, scusi questa è una richiesta di esplicitazione di questi motivi, ha detto...*

*AVV. SCOZZOLA: - è una deduzione.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...motivi di sicurezza.*

*PRES.: - risponda alla domanda.*

*IMP. CANCEMI S.: - eh... dunque, non è un mio pensiero è un discorso che faceva RIINA, che io glielo sentivo dire che lui diceva... stavo attento perché c'è rivuggio, e io anziché di vederci tutti assieme, vi vedo a gruppetti così... e lui ci diceva ci vediamo due, tre, quattro, quindi lo diceva lui, non è un mio pensiero...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - mah, dico anche se si riunivano a gruppetti la commissione aveva sempre lo stesso potere?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, era...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...gli stessi compiti, no?*

*AVV. ODDO: - obiezione Presidente... questa è... questo lui non... a noi l'aveva detto, nel corso...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì, mah!...*

*PRES.: - lo formuli in...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - la riformiamo...*

*AVV. ODDO: - e la riformula però?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - io devo chiedere scusi, le domande io le devo fare?*

*AVV. ODDO: - eh, ma c'è un modo per fare le domande?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...no, no assolutamente, allora signor CANCEMI, lei ha detto che prima, la riunione avveniva in forma plenaria diciamo della... della Commissione, poi chiamiamola così, per motivi di comodità, poi ha*

*detto, dice: "RIINA li faceva riunire a gruppetti, a tre a quattro", ho capito bene?*

*IMP. CANCEMI S.: - benissimo è così.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - oh! Allora io voglio sapere, questa diversità di modo di svolgersi della riunione...*

*IMP. CANCEMI S.: - eh, appunto e...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...era segno di una diversità... che erano cambiate le funzioni della commissione pure?*

*AVV. MICALIZZI: - Presidente c'è opposizione, il Pubblico Ministero deve dire di che cosa era segno?*

*PRES.: - perché avvocato, credo che sia una domanda legittima, come la deve porre avvocato?*

*AVV. MICALIZZI: - Presidente, la domanda implica la risposta.*

*PRES.: - ma no Signore, avvocato...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - non è vero...*

*PRES.: - ...guardi, quello che...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...mi pare ovvio qual è il significato...*

*PRES.: - ...dice lei è un'altra domanda?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...è un'altra domanda, che io... già ha risposto, io sto facendo un'altra domanda ancora...*

*AVV. MICALIZZI: - ...quello che dice lei, dice se la commissione è composta da dieci persone e si riuniscono in cinque, è legittimo...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...la mia domanda...*

*AVV. MICALIZZI: - ...chiedere questa riunione...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...la mia domanda è precisa...*

*AVV. MICALIZZI: - ...fatta in numero inferiore ha lo stesso valore o meno? Perché...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - la mia domanda è precisa, desidero sapere questo, cioè sono cambiate le modalità, quale funzione o i compiti sono pure cambiati? Questo volevo sapere.*

*IMP. CANCEMI S.: - assolutamente no, le funzioni, le modalità erano sempre quelle, e sono sempre quelle, solo per motivi di sicurezza RIINA diceva che faceva così.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - bene. Senta Signor CANCEMI, io vorrei che lei precisasse una cosa importante, cioè lei poco fa su mia domanda quando ha parlato dei capimandamenti, di capomandamenti, ha dichiarato che per due, tre mandamenti, vi erano due persone, o tre addirittura... non so, adesso io vorrei che lei precisasse, che significato ha che...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...in un mandamento c'è un solo... una sola persona che comanda, e in altri mandamenti ce ne sono due?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ecco, questo è possibile, è regolare, come avviene questo fatto...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ...ce lo vuole precisare?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì. dopo l'81... quando RIINA ha fatto ammazzare STEFANO BONTADE, SALVATORE INZERILLO e quelli della sua cordata, nei vari mandamenti il RIINA c'ha messo persone sue di fiducia, quindi lui non aveva più quei problemi di... di dare soddisfazione a chi? A nessuno, perché era lui con PROVENZANO, e quindi quando lui vedeva che nei mandamenti per dire c'erano, due persone che avevano la stessa fiducia, la stessa stima, lui l'accontentava così, per dire alla GUADAGNA, sì, quello che si sapeva era PIETRO AGLIERI, il capomandamento, però lui ci ha messo a fianco anche CARLO GRECO, pure con poteri di capomandamento, quindi ci dava un contentino a quelle due persone che lui li stimava uguale diciamo, non aveva differenza,*

*non si voleva dispiacere né a uno e né a un altro, quindi la cosa da quell'epoca è andata avanti così.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì, e quando c'erano due capi... due a capo del mandamento, avevano gli stessi poteri?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, per esempio io quando ho partecipato nella riunione... di quando hanno ammazzato il fratello di BENEDETTO SPERA, nella riunione c'era CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI, c'erano tutti e due, quindi questo significa che...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ho capito. Significa che? Insomma...*

*IMP. CANCEMI S.: - ...che la cosa funzionava...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - funzionava...*

*IMP. CANCEMI S.: - ...da quell'epoca andava avanti come voleva RIINA”*

*(cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 39-46).*

Ed ancora il CANCEMI, ribadendo i concetti espressi e puntualizzando che la nomina dello AGLIERI a quella carica era stata in particolare caldeggiata dal PROVENZANO, ha dichiarato:

*“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ha conosciuto PIETRO AGLIERI?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sa se fosse conosciuto come uno pseudonimo?*

*IMP. CANCEMI S.: - come?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sa se avesse un soprannome?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, "U SIGNURINO".*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - in quali circostanze lo ha conosciuto PIETRO AGLIERI?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma lo conosco da una decina d'anni a venire qua, lui è diventato capomandamento circa l'86, così, perché prima qua c'era... dopo la morte di STEFANO BONTADE c'era la reggenza che il reggente era PULLARA' IGNAZIO, PULLARA' GIOVANNI, il fratello, e uno dei BONTADE, NINO BONTADE, questa era la reggenza. Dopo, per volere di PROVENZANO, in particolare di RIINA, ci hanno fatto il mandamento a PIETRO AGLIERI e,*

*CARLO GRECO come, diciamo carica e sottocapo, però avevano la stessa... la stessa carica, diciamo di capomandamento.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - vuole spiegare meglio questo concetto? Cosa vuol dire "avevano la stessa carica"?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma l'ho spiegato prima e lo spiego ancora.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sì.*

*IMP. CANCEMI S.: - che il capomandamento era PIETRO AGLIERI... è PIETRO AGLIERI, però questo CARLO GRECO, siccome erano a pari meriti del bene di RIINA, quindi uno come qualifica era il capomandamento e quello sottocapo, ma erano tutti e due che facevano tutto, che giostravano e che fanno attuale.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sa se partecipassero entrambi alle riunioni di commissione?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, io l'ho visto come... in diversi occasioni, come quella del fratello di PIETRO... di BENEDETTO SPERA, quella di PIETRO AUCELLO e qualche altra.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei sa dire per volontà di chi assunse il ruolo di capomandamento?*

*IMP. CANCEMI S.: - chi?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - PIETRO AGLIERI.*

*IMP. CANCEMI S.: - l'ho detto un attimino prima, eh... di più quello che ho saputo io anche da RAFFAELE GANGI è stato il volere di PROVENZANO, perché ho sentito pure che c'è qualcosa di parentela fra il PROVENZANO e PIETRO AGLIERI, non vi so dire come, ma c'è qualcosa di parentela.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quando, dove e come ha appreso queste notizie?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, subito dopo che ci hanno fatto il mandamento, nell'86, subito dopo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - glielo disse qualcuno in particolare?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, TOTO' RIINA, li vedevo là presenti in commissione, PIETRO AGLIERI, GANGI RAFFAELE, BIONDINO SALVATORE, tutti.*



*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, vuole indicare le riunioni di commissione in cui ha visto presente PIETRO AGLIERI?*

*IMP. CANCEMI S.: - eh, questi, questi qua mi ricordo benissimo, questi del fratello di PIETRO AUCELLO, del... di PIETRO... del fratello di SPERA BENEDETTO, quelli di PIETRO AUCELLO, questi qua li ho visti a tutti e due presenti.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ecco, in che periodo siamo, in che epoca ci troviamo, grosso modo?*

*IMP. CANCEMI S.: - ...'91, così, grosso modo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei sa dire se PIETRO AGLIERI condividesse le strategie di SALVATORE RIINA e BERNARDO PROVENZANO?*

*IMP. CANCEMI S.: - guardi, assolutamente dopo la morte di STEFANO BONTADE, di SALVATORE INZERILLO e tutto il gruppo, questi qua, non veniva concesso un mandamento se non erano persone di RIINA, quindi PIETRO AGLIERI con CARLO GRECO quelli erano persone di BERNARDO PROVENZANO e di RIINA SALVATORE.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ha avuto modo di vedere PIETRO AGLIERI all'interno del cantiere di PIAZZA PRINCIPE di CAMPOREALE?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, mi ricordo che qualche volta l'ho visto che era in compagnia di CARLO GRECO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei ha visto se in una di queste occasioni vi fosse anche RAFFAELE GANGI?*

*IMP. CANCEMI S.: - sicuramente sì, perché andavano a trovare a lui là, non è che andavano così, per farsi una passeggiata.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ricorda quando ha visto PIETRO AGLIERI all'interno del cantiere? Può essere più preciso?*

*IMP. CANCEMI S.: - uhm, che so, '91, un poco più avanti del '91, così, '92.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sì, in epoca più vicina alla strage lei ricorda di averlo visto PIETRO AGLIERI?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, prima sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - a che distanza dal giorno della strage?*

*IMP. CANCEMI S.: - che so, mi ricordo prima, due/tre mesi, un mese prima, così.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, sa dire per quale motivo PIETRO AGLIERI si trovasse in quel luogo? Cioè all'interno del cantiere?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, sicuramente, con assoluta certezza, per motivi di "COSA NOSTRA", per rapporti di "COSA NOSTRA" con RAFFAELE GANGI” (cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 210-214).*

Ed ancora nel corso del controesame del difensore del GRECO il CANCEMI ha dichiarato:

*“AVV. D'ACQUI': - grazie. Avvocato D'acqui, senta Signor CANCEMI, lei ieri ha indicato CARLO GRECO quale capomandamento insieme a PIETRO AGLIERI del mandamento della GUADAGNA è così?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*AVV. D'ACQUI': - oh, io le devo contestare tre verbali, uno del 7 agosto '93 foglio 380 dove lei... dove le viene sottoposto un album fotografico e dice: "la foto numero 229 ritrae GRECO CARLO sottocapo della "famiglia" della GUADAGNA", verbale del 17 novembre del 1993 pagina... foglio numero 5, pagina 297. "CARLO GRECO è sottocapo del mandamento della GUADAGNA". Verbale del 22 luglio del 1993, pagina 3 "ieri verso le ore 15: 00 MARCIANO' GIOVANNI uomo d'onore della "famiglia" di BOCCADIFALCO mi ha consegnato un bigliettino di CARLO GRECO sottocapo della <famiglia> della GUADAGNA".*

*PRES.: - prego, risponda Signor CANCEMI.*

*IMP. CANCEMI S.: - posso rispondere?*

*AVV. D'ACQUI': - sì.*

*IMP. CANCEMI S.: - scusi Presidente, voglio capire la contestazione, perché se non la capisco non posso rispondere.*

*PRES.: - cioè in sostanza, in effetti lei nel corso di questa udienza ieri ha detto, io ho scritto testualmente, "AGLIERI unitamente a CARLO GRECO, quindi sembrerebbe che fossero insomma...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*PRES.: - ...che avessero la stessa carica. L'avvocato le ha contestato delle dichiarazioni in precedenza rese da lei dalle quali invece emergerebbe che il CARLO GRECO aveva un ruolo subordinato di sottocapo.*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*PRES.: - ecco, come sta la questione.*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, io sulla domanda precisa, mi ricordo del Pubblico Ministero che voleva spiegato come mai ci sono due persone che fanno parte della commissione, del capomandamento, ecco io ho spiegato... ripeto, sulla domanda precisa del Pubblico Ministero ho spiegato com'è che avviene queste cose. Ho spiegato che RIINA e PROVENZANO avevano la stessa carica, CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI perché erano nel cuore di RIINA e di PROVENZANO e lui non si volevano tenere, diciamo distante a nessuno dei due, però siccome il regolamento che è uno il capomandamento, quello là a voce così "tu hai la stessa carica di PIETRO, funzionate di capomandamento", avveniva questo, come è avvenuto con i fratelli GRAVIANO io l'ho spiegato questo è, cioè quindi io non vedo nessuna contestazione da parte dell'avvocato secondo me, poi è la Corte che deve decidere.*

*PRES.: - cioè in sostanza lei dica che formalmente rimaneva sempre AGLIERI il capomandamento...*

*IMP. CANCEMI S.: - sì perché...*

*PRES.: - ...ma di fatto avevano, diciamo lo stesso potere, la stessa...*

*IMP. CANCEMI S.: - esattamente.*

*AVV. D'ACQUI': - comunque, siccome lei li ha indicati come capimandamento, in questi verbali lei li indica come sottocapi, per me permane la difformità e chiedo l'acquisizione di questi tre verbali che ho menzionato" (cfr. verb. del 20.4.1996, pp. 43-46).*

Ed ancora il CANCEMI ha puntualizzato nel corso del controesame del difensore di GRAVIANO Giuseppe:

*“ AVV. SALVO: - e allora quali sono i criteri per capire che un mandamento o un pianerottolo, o una stanza, sono gestiti da due persone, anziché da una? Se non è quello che li vede assieme. Scusi se grido ma sono troppo vicino.*

*PRES. ZUCCARO: - capisco.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - Presidente mi dà il permesso di rispondere all'Avvocato?*

*AVV. SALVO: - mi deve dire qualche mala parola.*

*PRES. ZUCCARO: - prego. Se deve aggiungere qualcosa.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì. Così l'Avvocato rimane contento. Guardi Avvocato, quando RIINA ha messo a capo dei mandamenti, che reggevano i mandamenti dei BRANCACCIO e di tutti...*

*AVV. SALVO: - non volevo parlare di BRANCACCIO...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, eh scusi... (incompr. per voci sovrapposte).*

*PRES. ZUCCARO: - non interrompa.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - e lei mi sfida, scusi!*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, non può interrompere. Non ci sono sfide!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - eh sì...*

*AVV. SALVO: - come no?*

*PRES. ZUCCARO: - glielo ripeto, non ci sono sfide.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - e scus...*

*PRES. ZUCCARO: - c'è soltanto da parte di tutti il tentativo di capire la verità.*

*AVV. SALVO: - cioè Presidente, se una mia domanda si deve tradurre in una ritorsione nei confronti di un mio cliente...*

*PRES. ZUCCARO: - ma infatti...*

*AVV. SALVO: - ...io mi astengo dal fare domande...*

*PRES. ZUCCARO: - ...ma ci mancherebbe!*

*AVV. SALVO: - ...perché non posso danneggiare i miei clienti?*

*PRES. ZUCCARO: - ma ci mancherebbe! Ma ci mancherebbe!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, assolutamente perché stavo dicendo...*

*AVV. SALVO: - io le parlavo di altro...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...stavo di...*

*AVV. SALVO: - ...mandamento e di altra coppia di quelle che lei ha...*

*PRES. ZUCCARO: - continui a rispondere.*

*AVV. SALVO: - ...inserito.*

*PRES. ZUCCARO: - continui a rispondere perché non...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - Avvocato, non c'è nessuna ritorsione sul suo cliente...*

*AVV. SALVO: - ah.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...perché io sto ripetendo cose che ho verbalizzato da diverso tempo. Perciò quindi ora lei se ne accorge quello che devo dire...*

*AVV. SALVO: - e lo so quello che...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che non c'è danno per i suoi clienti quello che sto dicendo.*

*Perché questa qua non è una mia abitudine. Una virgola in meno sì, una virgola in più no. Questo è il mio criterio della mia collaborazione. E allora...*

*AVV. SALVO: - dica.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - posso? Quindi quando RIINA ha messo al comando del mandamento di BRANCACCIO, RIINA ce l'ha comunicato che c'erano i fratelli GRAVIANO tutti e tre. Quando RIINA ha messo a capo del mandamento PIETRO AGLIERI, ci ha comunicato che lo gestivano tutti e due: PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO. Quindi la cosa esiste, quindi non ci deve stupire che RIINA e PROVENZANO comandavano, perché è così. Perché io l'ho saputo da RIINA, l'ho saputo da PIPPO CALO', l'ho saputo da GANCI RAFFAELE che erano loro due che comandavano, che portavano avanti il mandamento di CORLEONE.*

*AVV. SALVO: - però RIINA lo vedeva sempre e PROVENZANO non lo vedeva mai?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma che significa? Gli spiego pure questo Avvocato, allora le spiego pure questo. Guardi che loro, questo qua io l'ho sentito direttamente da GANCI e da RIINA, loro due, siccome i personaggi erano molto importanti in "COSA NOSTRA", importantissimi, e allora venivano di una storia di guerra, quindi per motivi di sicurezza, quello che ho saputo io, non camminavano assieme, diciamo, perché se ammazzavano uno, ammazzano l'altro. Se arrestavano a uno arrestavano l'altro. Ecco” ( cfr. verb del 18.9.96, pp. 378-381).*

Anche il DI MATTEO, sia pure con comprensibile minore conoscenza di questi fatti rispetto al CANCEMI, ha ribadito che lo AGLIERI ed il GRECO, rispettivamente capomandamento e consigliere, reggevano congiuntamente il mandamento, essendo assai legati tra loro.

In particolare, il DI MATTEO ha dichiarato quanto segue:

*“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei sa dire quale ruolo rivestisse in "COSA NOSTRA" PIETRO AGLIERI all'epoca della strage?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - capomandamento.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - quale mandamento?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - SANTA MARIA DI GESU'.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa dire quando assunse questo ruolo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì. Prima il mandamento lo aveva STEFANO BONTADE poi questo dato che è stato ucciso gliel'hanno dato ai fratelli PULLARA', dopo uno l'hanno arrestato, uno non so che cosa aveva fatto e gliel'hanno dato a PIETRO AGLIERI e a CARLO GRECO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei come ha appreso questa notizia, cioè del ruolo assunto da PIETRO AGLIERI?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - e me lo dice... ne parlavamo con GIOVANNI no, alcune volte che eravamo tutti giorni assieme.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - GIOVANNI chi?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - BRUSCA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - vuole descrivere fisicamente PIETRO AGLIERI?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - è di altezza come me, uno magrolino, viso un pochettino magro, così come dicono loro "SIGNORINO" così, come un signorino.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ah conosciuto CARLO GRECO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - in quali circostanze di tempo e di luogo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ma una volta quando... quando c'erano i fratelli PULLARA', diciamo IGNAZIO, .... mi pare GIOVANNI già era stato arrestato, siamo andati là un giorno con MARFIA GIUSEPPE, è uno della mia "famiglia" di ALTOFONTE, era il consigliere della mia "famiglia". Siamo anda... siamo andati a trovare a IGNAZIO PULLARA' e c'era questo GRECO e... GRECO...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei sa quale ruolo rivestisse in "COSA NOSTRA"?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - chi?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - CARLO GRECO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - era consigliere della sua "famiglia".*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e questo con riferimento a quale epoca lo può dire?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - adesso... '91, così, '90. Adesso non mi ricordo bene bene Dottore. '92...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei in precedenza, se abbiamo ben compreso, ha fatto riferimento a questa circostanza, cioè che il mandamento di SANTA MARIA DI GESU' venne affidato a PIETRO AGLIERI e a CARLO GRECO. E' così?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ma per quale motivo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - perché GIOVANNI PULLARA' era arrestato, IGNAZIO PULLARA' dice non andava bene perché questo mandamento non lo faceva funzionare, e allora gli hanno messo a PIETRO AGLIERI e a CARLO GRECO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e questo, questa situazione di gestione congiunta, possiamo chiamarla così, del mandamento, esisteva anche con riferimento all'epoca della strage, per quello che lei sa?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, sì, come no! Sì, già esisteva.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ecco, in seno al mandamento lei sa come venissero prese le decisioni?*

*Con riferimento sempre a SANTA MARIA DI GESU'?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - come venivano?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - prese le decisioni?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - in che senso?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - cioè: era necessario avere l'assenso di entrambi i soggetti, cioè di AGLIERI e di CARLO GRECO, oppure bastava, diciamo, una delle due volontà per decidere su una vicenda attinente il mandamento?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, andavano, tutti e due andavano d'accordo, benissimo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sì, cioè dovevano essere d'accordo tutti e due per...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, esatto. Nella nostra "famiglia" sì. Dovevano essere d'accordo, perché lui era consigliere e lui era, diciamo, come... sia rappresentante che capomandamento.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, sa se partecipassero entrambi alle riunioni della commissione?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - guardi, questo non lo so.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lo vuole descrivere fisicamente CARLO GRECO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - su per giù l'altezza mia.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - qualche altro particolare? Lo sa riferire?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - giusta... di misura giusta, normale. Mi pare che aveva i capelli... cioè, come faccio a distinguere una persona. Se la vedo in foto ve lo dico” (cfr. verb. del 15.4.1996, pp. 231-234).*

Ed ancora nel corso del controesame dei difensori dello AGLIERI e del GRECO il DI MATTEO ha ribadito:

*“ AVV. DI GREGORIO: - allora andiamoci da un'altra parte, mi scusi Sig. DI MATTEO, quali sono le "famiglie" che compongono il mandamento che rappresenterebbe PIETRO AGLIERI?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - il mandamento...*

*AVV. DI GREGORIO: - in cui sarebbe capo PIETRO AGLIERI?*



*IMP. DI MATTEO M. S.: - gliel'ho detto, SANTA MARIA DI GESU' compreso la GUADAGNA.*

*AVV. DI GREGORIO: - quindi sono due?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - è tutto... è tutto unito diciamo. Diciamo che sono due, però è tutto unito, SANTA MARIA DI GESU' e la GUADAGNA.*

*AVV. DI GREGORIO: - Sig. DI MATTEO, c'è una piccolissima precisazione.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - e VILLAGRAZIA, anzi, aspetti, mi faccia aggiungere, lei mi ci fa arrivare... e tutta VILLAGRAZIA.*

*AVV. DI GREGORIO: - ho capito, quindi sono tre "famiglie"?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - diciamo che sono tre "famiglie".*

*AVV. DI GREGORIO: - benissimo, non vale più la regola per cui il capomandamento viene scelto fra uno dei tre capi della "famiglia"?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - guardi, io conosco PIETRO AGLIERI, hanno messo a PIETRO AGLIERI davanti, e nella "famiglia" di VILLAGRAZIA c'era MARIANO MARCHESE e nell'altra "famiglia" c'era... prima c'era STEFANO BONTADE i reggenti sono stati i fratelli PULLARA' e poi hanno fatto a PIETRO, ci hanno messo PIETRO AGLIERI insieme a CARLO GRECO. Questo so e questo gli dico.*

*AVV. DI GREGORIO: - ecco, io la precisazione che le avevo chiesto, evidentemente non ci possiamo arrivare. Ho capito comunque che sa solo questo, però la precisazione era in questi termini. Lei parla della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU' prima... reggente...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ma lei... cioè lei vuole sapere se si riunivano tutti e tre diciamo i rappresentanti e decidevano a chi ci dovevano mettere? Questo è?*

*AVV. DI GREGORIO: - questa è la seconda domanda, lei non mi ha risposto ancora alla prima.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - oh, questo..*

*AVV. DI GREGORIO: - ci siamo...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ...se lei vuole sapere questo glielo dico subito, non c'è bisogno che si mettevano d'accordo i tre*

*rappresentanti, perché glielo diceva TOTO' RIINA chi ci doveva mettere assieme a BERNARDO BRUSCA ed altri, non c'era bisogno che si mettevano d'accordo loro.*

*AVV. DI GREGORIO: - ora dico, questa sarebbe stata caso mai la seconda risposta, però io prima gradirei la prima, perché cronologicamente e logicamente mi viene prima. Cioè lei ha detto anche adesso...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*AVV. DI GREGORIO: - ...prima c'era STEFANO BONTADE a capo della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU'.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - capomandamento.*

*AVV. DI GREGORIO: - e dopo di che, i PULLARA' sarebbero due fratelli, sono stati messi, a fare i reggenti.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*AVV. DI GREGORIO: - ha detto così, dopo la morte di STEFANO BONTADE.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - esatto.*

*AVV. DI GREGORIO: - dopo di che, sarebbe subentrato AGLIERI.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*AVV. DI GREGORIO: - quindi allo stesso posto secondo quello che sa lei di capomandamento, non di capofamiglia?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - di capomandamento.*

*AVV. DI GREGORIO: - va bene grazie, nessun'altra domanda.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - prego.*

*AVV. D'ACQUI: - Avvocato Giuseppe Dacqui'. Posso? Senta Sig. DI MATTEO, lei ora ha ripetuto un po' una circostanza che ha detto anche rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, che PIETRO AGLIERI è stato fatto capomandamento insieme a GRECO CARLO.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, insieme... cioè lui era il capomandamento, CARLO GRECO diciamo ci fa il consigliere della "famiglia".*

*AVV. D'ACQUI': - siccome lei nelle dichiarazioni che ha reso ieri, ha detto che AGLIERI e CARLO GRECO sono la stessa cosa.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, nel senso che vanno d'accordissimo.*

*AVV. D'ACQUI': - eh, però come ruoli...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - come ruoli, come ruoli sono diversi.*

*AVV. D'ACQUI': - e cioè?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - che lui è capomandamento e quello è consigliere della "famiglia".*

*AVV. D'ACQUI': - cioè però dica, lui chi capomandamento?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - PIETRO AGLIERI.*

*AVV. D'ACQUI': - sì, e quindi il ruolo di CARLO GRECO è consigliere?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì" (cfr. verb. del 16.4.1996, pp. 279-282).*

Il FERRANTE, pur nell'ambito delle sue più limitate conoscenze personali, ha ribadito che sia lo AGLIERI che il GRECO gestivano di fatto il mandamento e che anzi egli aveva avuto più occasioni di incontro con il secondo che con il primo, riferendo quanto segue:

*"P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei ha conosciuto PIETRO AGLIERI?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Sì, PIETRO AGLIERI l'ho conosciuto tantissimi anni fa assieme a CARLO GRECO, perché nei primi*

*tempi venivano assieme a parlare con PIPPO GAMBINO, difatti io.*

*PRES. ZUCCARO: - Vogliamo vedere, Il tecnico nella cabina di regia? Ci sentite?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Sì, sì.*

*PRES. ZUCCARO: - Va bene, provi adesso a parlare, a rispondere, vediamo un attimo se si capisce, deve ripetere completamente la risposta, perché tutto quello che ha detto, in relazione all'ultima domanda del Pubblico Ministero, non si è inteso.*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Allora la conoscenza di PIETRO AGLIERI, mi pare?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : PIETRO AGLIERI sì, poi lei ha aggiunto CARLO GRECO.*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Sì. Allora i primi tempi, ripeto, conoscevo, perché venivano quasi sempre assieme, CARLO e PIETRO, tanto è vero che io, proprio i primi tempi non riuscivo a distinguere chi era sia Il CARLO che Il PIETRO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma questo con riferimento a quale periodo?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Ma guardi sicuramente, sicuramente nell'ottantatrè, dall'ottantatre in poi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta lei sa?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Perché dall'ottantatrè diciamo è stato fatto rappresentante PIPPO GAMBINO, quindi capo mandamento, da allora tutti questi rapporti si sono intrecciati e ho conosciuto tante altre persone, perché prima mi limitavo soltanto al mio, alla mia famiglia, al mio mandamento.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei sa quale ruolo rivestissero costoro?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Sì. Dunque CARLO GRECO so che era Il sotto capo, era stato fatto sotto capo e PIETRO AGLIERI, no, non lo so di quale famiglia, e ,, A. PIETRO AGLIERI era stato fatto il rappresentante. Questo perché praticamente RIINA, diceva che bisognava dare spazio alle nuove leve, ai giovani, però lui non si faceva mai da parte.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei ha detto di non saper specificare se si tratta di una famiglia o di un mandamento, è giusto?*

*IMP. FERRANTE G.B.: - Va be, si tratta chiaramente di una famiglia, se poi fa pure da mandamento quella famiglia. Comunque io ripeto a CARLO GRECO, anche negli ultimi tempi, lo andavo a trovare in un rifornimento di benzina, mi pare che era della ESSO, mi mettevo in contatto, perché andavo a trovare un certo CARMELO che era Il gestore del rifornimento che si trovava in CORSOCALATAFIMI. Perciò credo che sia, diciamo, di quella famiglia o di quel mandamento, però non posso essere certo su questo” (cfr. verb. del 24.10.1996, pp. 275-278).*

Ben più precise le dichiarazioni rese sul punto da GANCI Calogero, che ha riferito come lo AGLIERI ed il GRECO, al di là delle cariche formali ricoperte di capo e di vice rispettivamente, reggevano insieme il mandamento.

In particolare, il GANCI ha dichiarato:

*“P.M. GIORDANO: - lei sa se c'è... s'è un mandamento che si chiama GUADAGNA o SANTA MARIA DI GESU'?”*

*GANCI CALOGERO: - ah... sì ecco! Parlando di GUADAGNA è... PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO.*

*P.M. GIORDANO: - CARLO GRECO che ruolo aveva in questo mandamento?*

*GANCI CALOGERO: - eh... diciamo che... sottocapo, però... devo dire una cosa che, il PIETRO AGLIERI con il CARLO GRECO, è... diciamo che... diciamo reggevano il mandamento assieme va... come i GRAVIANO, ecco!”* (cfr. verb. del 21.9.96, pp. 50-51).

Ed ancora ha precisato il GANCI in ordine alle vicende di questo mandamento, al tempo in cui ne avevano assunto la guida lo AGLIERI ed il GRECO, alla partecipazione di entrambi alle riunioni della commissione, quanto segue:

*“ P.M.TESCAROLI: - senta, Signor GANCI, lei sa dire quando assunse il ruolo di capomandamento PIETRO AGLIERI?”*

*GANCI CALOGERO: - guardi, il PIETRO AGLIERI assieme con il CARLO GRECO hanno assunto questo ruolo dopo la morte di... del GIOVANNI BONTADE.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, lei... ha detto GIOVANNI BONTADE?*

*GANCI CALOGERO: - sì, GIOVANNI BONTADE.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, lei sa dire, per questo mandamento, chi partecipava alla commissione?*

*GANCI CALOGERO: - al... guardi, io quelle poche volte che son venuti per... per gli appuntamenti, veniva il CARLO GRECO e il PIETRO AGLIERI, ed entravano tutte e due.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, ci dovrebbe spiegare meglio come, quale è stata l'evoluzione ai vertici del mandamento de LA GUADAGNA e SANTA MARIA DI GESU'?”*

*GANCI CALOGERO: - ehm... la "famiglia" de LA GUADAGNA...*

*P.M.TESCAROLI: - partendo da BONTADE.*

*GANCI CALOGERO: - ecco, la "famiglia" de LA GUADAGNA nel... fino all'81, all'aprile '81, era... era rappresentante il STEFANO BONTADE...*

*P.M.TESCAROLI: - STEFANO BONTADE.*

*GANCI CALOGERO: - STEFANO BONTADE è capomandamento. Alla morte di STEFANO BONTADE prese la reggenza il GIO... il GIOVANNI PULLARA'. Dopo l'arresto di GIOVANNI PULLARA' prese la reggenza il fratello, IGNAZIO PULLARA, ed era co...*

*P.M.TESCAROLI: - quando, questo... in che periodo IGNAZIO PULLARA?*

*GANCI CALOGERO: - mah, dopo l'arresto di GIOVANNI, non mi ricordo adesso quando GIOVANNI fu... di preciso. Eh... guardi, se non sbaglio, ci fu un blitz a VILLAGRAZIA, che furono arrestate delle persone in una riunione; e fu dopo questo blitz che l'IGNAZIO prese... prese la reggenza.*

*P.M.TESCAROLI: - successivamente cosa accade?*

*GANCI CALOGERO: - poi, devo dire anche che all'epoca, quando è morto il... il BONTADE, il mandamento fu sciolto e quindi il ba... la "famiglia" LA GUADAGNA fu aggregata al mandamento di SAN GIUSEPPE JATO. Eh... dopo, quindi, dopo poi che prese il IGNAZIO PULLARA l'altra...*

*P.M.TESCAROLI: - ecco, in che momento siamo? Quando avviene questa riunione con SAN GIUSEPPE JATO?*

*GANCI CALOGERO: - riunione?*

*P.M.TESCAROLI: - sì.*

*GANCI CALOGERO: - la...*

*P.M.TESCAROLI: - l'aggregazione.*

*GANCI CALOGERO: - l'aggregazione. Dopo la morte dello STEFANO BONTADE.*

*P.M.TESCAROLI: - a quel punto cosa avviene?*

*GANCI CALOGERO: - quindi, come ripeto, dopo l'arresto di... di PULLARA' GIOVANNI, prende l'IGNAZIO PULLARA la reggenza; dopo... dopo che ci fu l'arresto dell' IGNAZIO PULLARA, io non potrei dirle... se già il PIETRO AGLIERI era... però io quello che so...*

*P.M.TESCAROLI: - scusi, ma fu una reggenza che si limitava, cioè che si riferiva all'intero mandamento o...*

*GANCI CALOGERO: - no, no...*

*P.M.TESCAROLI: - ...alla "famiglia" ?*

*GANCI CALOGERO: - ...no, alla "famiglia" , al reggere della "famiglia"; perché, mi scusi, Dottore Tescaroli, allora anche la "famiglia" di PAGLIARELLI mica faceva di mandamento. Faceva... era aggregata al mandamento di STEFANO BONTADE, poi, diciamo, quando furono ricostituiti i mandamenti, il... a PAGLIARELLI per... per premiare questa "famiglia", quindi al ROTOLO ANTONINO eh... ci fu dato il mandamento.*

*P.M. GIORDANO: - senta, scusi Signor GANCI...*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M. GIORDANO: - ...lei ha detto che PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO, sostanzialmente, conducevano, dirigevano il mandamento dall'epoca della morte di GIOVANNI BONTADE.*

*GANCI CALOGERO: - esatto.*

*P.M. GIORDANO: - ma questo GIOVANNI BONTADE chi era? Lo vuol identificare?*

*GANCI CALOGERO: - era... era il fratello di STEFANO BONTADE.*

*P.M. GIORDANO: - ecco, e GIOVANNI BONTADE quand'è che aveva assunto il compito di comandare il mandamento?*

*GANCI CALOGERO: - ma, io non ho detto che GIOVANNI BONTADE...*

*P.M. GIORDANO: - no.*

*GANCI CALOGERO: - ...ha comandato il manda...*

*P.M. GIORDANO: - ecco, questo è il punto che noi appunto...*

*GANCI CALOGERO: - ...insieme a...*

*P.M. GIORDANO: - ...spieghi bene che cosa voleva dire.*

*GANCI CALOGERO: - guardi, il GIOVANNI BONTADE, io non lo so se era que... è stato questo il motivo che lo hanno ucciso, non l'hanno ucciso; ma secondo me, siccome in effetti GIOVANNI BONTADE con lo STEFANO BONTADE, con tutto che erano fratelli, ma non andavano d'accordo all'epoca del... della gestione dello STEFANO. Quindi, magari, il GIOVANNI BONTADE, con questa sua discordanza con lo STEFANO BONTADE, aveva intenzione, aveva l'ambizione di... di mettersi a capo della "famiglia", però non glielo hanno permesso perché è stato ucciso.*

*P.M. GIORDANO: - va bene.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, alle riunioni della commissione per questo mandamento...*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ...con riferimento all'epoca vicina alla strage, per quel...*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ...processo...*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ...chi partecipava?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI.*

*P.M.TESCAROLI: - lei sa riferire episodi specifici sul punto?*

*GANCI CALOGERO: - specifici no, io posso dire che venivano loro agli appuntamenti, Dottor Tescaroli; mi ricordo pure che a... alcune volte che il RIINA voleva che so, qualche appuntamento con loro, noi andavamo a... per cercare di rintracciare il CARLO GRECO in una pompa di benzina che è gestita da un certo "PEDONE" e che ha accorso CALATAFIMI; e questo ci fissava l'appuntamento con CARLO GRECO, e CARLO GRECO portava a PIETRO AGLIERI.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, lei sa se vi sia stata una riunione relativa a questa strage, per cui è processo? Cioè, se vi sia stata una riunione in cui si discusse della commissione di questo attentato?*



*GANCI CALOGERO: - guardi, io le dico questo, che per commettere un attentato di questo genere ci deve essere per forza la discussione di... della commissione, però io non... non le posso dire quando è stata, come è stata, il periodo che ne hanno discusso, questo posso dire.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, lei lo ha conosciuto CARLO GRECO?*

*GANCI CALOGERO: - io sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ecco, in quali occasioni?*

*GANCI CALOGERO: - guardi...*

*P.M.TESCAROLI: - in quale circostanza?*

*GANCI CALOGERO: - mi ricordo un particolare, che CARLO GRECO era interessato all'acquisto di un appartamento in una traversa di VIA GALILEO GALILEI. Siccome questo... questo appartamento, questo fabbricato decadeva nel nostro mandamento, si... ci fece sapere se potevamo parlare col costruttore per farci ottenere uno sconto. E noi, tramite PIPPO DI NAPOLI, perché il costruttore lo conosceva PIPPO DI NAPOLI, siamo intervenuti, però non so se poi lui lo ha acquistato o non l'ha acquistato.*

*P.M.TESCAROLI: - comunque, in questa circostanza, ha detto, l'ha conosciuto.*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, l'epoca in cui assunse quel ruolo CARLO GRECO quale è?*

*GANCI CALOGERO: - l'epoca?*

*P.M.TESCAROLI: - in cui CARLO GRECO ha assunto questo ruolo nel mandamento?*

*GANCI CALOGERO: - come le ho detto io, dopo la morte di GIOVANNI BONTADE, il PIETRO AGLIERI e il CARLO GRECO hanno assunto il ruolo di capomandamento. (cfr. verb. del 21.9.1996, pp. 99- 105).*

Ed ancora il GANCI nel corso del controesame del difensore del GRECO ha dichiarato:

*“AVV. DACQUI’: - Senta, lei da chi ha saputo, come sa che GRECO CARLO regge il mandamento - insieme ad AGLIERI - della GUADAGNA?*

*IMP. GANCI C.: - Perché in “cosa nostra” quando c’era qualche appuntamento per mandare a qualche appuntamento a CARLO GRECO, quindi a AGLIERI PIETRO, si andava da PERRONE CARMELO, un uomo che poi dava l’appuntamento a GRECO CARLO, ed è una persona che gestisce una pompa di benzina a CORSO CALATAFIMI.*

*AVV. DACQUI’: - E senta una cosa,*

*IMP. GANCI C.: - E io alcune volte ci sono anche andato con il CANCEMI SALVATORE.*

*AVV. DACQUI’: - Quando è morto BONTADE GIOVANNI?*

*IMP. GANCI C.: - Non lo so, non mi ricordo.*

*AVV. DACQUI’: - Ho capito. Può essere il 1988?*

*IMP. GANCI C.: - Eh, può essere, sì.*

*AVV. DACQUI’: - Senta, questo rifornimento di cui lei ha parlato, è sulla pubblica via?*

*IMP. GANCI C.: - Sì, sì.*

*AVV. DACQUI’: - CORSO CALATAFIMI, mi pare, vero, lei ha detto?*

*IMP. GANCI C.: - Sì, sì, è prima di arrivare alla pasticceria di, come si chiama?*

*AVV. DACQUI’: - Che c’è una caserma lì vicino?*

*IMP. GANCI C.: - Sì, sì, però è di fronte la caserma.*

*AVV. DACQUI’: - Come?*

*IMP. GANCI C.: - Di fronte alla caserma” (cfr. verb. del 22.10.1996, pp. 243-244).*

Emerge, quindi, in modo incontrovertibile dalle suesposte dichiarazioni, tra loro convergenti pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze proprio di ciascuno dei soggetti esaminati, che lo AGLIERI (indicato dal CANCEMI come “pupillo del PROVENZANO” a pag. 30 del verbale d’udienza del 20.4.1996) ed il GRECO, al di là delle cariche ricoperte, per volere del RIINA e del PROVENZANO erano stati chiamati insieme a reggere il mandamento di S. Maria di Gesù e che entrambi si occupavano sia delle questioni inerenti alla gestione del mandamento sia di quelle di competenza della commissione di Palermo, alle cui riunioni entrambi solevano prender parte. Vero è che il BRUSCA ha dichiarato che tale privilegio era venuto a

cessare con la riunione tenutasi a seguito della morte del fratello dello SPERA, ma - a parte il fatto che tale indicazione è smentita da quella resa dal CANCEMI, che non ha posto un termine a tale situazione ed anzi ha asserito che alla riunione in cui si era deliberato l'omicidio LIMA ebbero a partecipare sia lo AGLIERI che il GRECO – deve rilevarsi che neanche dalle parole del BRUSCA risulta una smentita alle unanimesi indicazioni fornite dagli altri dichiaranti, secondo cui sino all'epoca della strage di Capaci ed oltre nulla era mutato di fatto nella situazione che vedeva entrambi gli imputati partecipare sostanzialmente a pari titolo alla gestione del mandamento.

Il GRECO non era, quindi, il sostituto dello AGLIERI nell'accezione in cui tale termine aveva per altri mandamenti, in cui la sostituzione si attivava solo a seguito di un impedimento del capomandamento, bensì era una persona che a prescindere dalle cariche formali, che non prevedevano la contemporanea esistenza di due capimandamento in uno stesso territorio, interveniva a pieno titolo insieme allo AGLIERI nella decisione sulle questioni di maggiore rilevanza per l'organizzazione. Per entrambi si proponeva, cioè – sia pure con diverso livello di poteri – una situazione di cogestione del mandamento analoga a quella di RIINA e PROVENZANO per il mandamento di Corleone, situazione che aveva una sua proiezione esterna nella comune partecipazione dello AGLIERI e del GRECO alle decisioni che interessavano l'intera organizzazione. E così come il RIINA ed il PROVENZANO, pur nella diversità di personalità, esercitavano in sostanziale accordo i loro poteri, così il GRECO e lo AGLIERI procedevano di comune accordo nell'esercizio delle loro prerogative, pur con una differenza di personalità che rifletteva forse quella di coloro che li avevano voluti insieme alla direzione di quel mandamento (lo AGLIERI certamente più in linea con il PROVENZANO, di cui era il pupillo, il GRECO forse più in sintonia con il RIINA e come lui più proiettato nella gestione dei rapporti con l'esterno, avendo tutti i collaboranti asserito di aver avuto maggiori occasioni di incontro con questi che con lo AGLIERI).

In ogni caso, tale ruolo dello AGLIERI e del GRECO comporta una corresponsabilità di entrambi a titolo di concorso morale nella deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, essendo

indubbio che una decisione di tale rilevanza non sarebbe mai stata assunta dallo AGLIERI senza il concorso della volontà del GRECO, così come appare evidente che se tra i due si fosse verificata su tale questione, che si inquadrava nella più ampia strategia di cui si è detto, una difformità di vedute, essa avrebbe certamente avuto all'esterno una proiezione di proporzioni tali da non poter sfuggire alla conoscenza di coloro che dopo la strage rimasero nell'ambito di COSA NOSTRA per un periodo di tempo consistente, prima di essere tratti in arresto e di iniziare la loro collaborazione con l'A.G..

Né è da credere che tale proiezione esterna sarebbe stata di rilievo inferiore qualora il dissenso all'attuazione della strage fosse stato espresso dal GRECO, data la posizione sostanziale che egli rivestiva all'interno dell'organizzazione ed agli occhi del RIINA.

Pertanto, il comportamento tenuto dallo AGLIERI e dal GRECO, consultati dal BIONDINO in ordine all'opportunità di attuare la strage di Capaci, non poteva che essere stato tale quantomeno da rafforzare nel RIINA la sua determinazione a compiere l'attentato per cui è processo.

## **Paragrafo VIII. Il mandamento di Villabate: MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe**

MONTALTO Salvatore era già stato indicato dal BUSCETTA come inserito nella "famiglia" di Passo di Rigano, con la carica di vicerappresentante, ai tempi in cui la predetta "famiglia" era retta da INZERILLO Salvatore, esponente di punta della fazione anticorleonese. Il MONTALTO era però stato tra coloro che nell'ambito di quella "famiglia" aveva scelto la fazione dei vincenti, riuscendo così non solo a sottrarsi alla sistematica eliminazione degli avversari posta in essere da questa fazione, ma anche ad ottenere la carica di rappresentante della "famiglia" di

Villabate, paese di cui il MONTALTO era originario, in ricompensa dei servizi prestati al gruppo del RIINA durante la “guerra di mafia”, operando dall’interno della “famiglia” retta dallo INZERILLO.

Ma la gratitudine del RIINA non si era fermata lì, perché nel 1983, allorché era stata riorganizzata COSA NOSTRA dopo il prevalere dello schieramento corleonese, e cioè in epoca successiva a quella cui risalgono le conoscenze del BUSCETTA, il MONTALTO era assunto alla carica di capomandamento, che prima era rivestita dal rappresentante della “famiglia” di Bagheria, come attestano in modo inequivocabile le convergenti dichiarazioni, cui si fa integrale rinvio, rese da ANZELMO Francesco, che ha anche indicato in MONTALTO Giuseppe, figlio di Salvatore, il sostituto del padre durante la detenzione di quest’ultimo, arrestato in data 12 gennaio 1991; BRUSCA Giovanni, che ha reso dichiarazioni analoghe anche per quanto riguarda la carica di sostituto ricoperta da MONTALTO Giuseppe; CANCEMI Salvatore, che ha anche riferito che il MONTALTO aveva avvisato il RIINA del proposito del suo “capofamiglia” INZERILLO di attirarlo in una trappola per strangolarlo, e che ha dato indicazioni conformi anche sul ruolo di MONTALTO Giuseppe quale sostituto del padre; DI MATTEO, che pure aveva conosciuto MONTALTO Salvatore solo nel 1993 al carcere dell’Asinara, ma che aveva avuto indicazioni dal GIOE’ circa la carica di capomandamento ricoperta dal MONTALTO e che sapeva anche del ruolo di sostituto del figlio Giuseppe; DRAGO Giovanni; GANCI Calogero, che ha anche indicato MONTALTO Giuseppe quale sostituto del padre e che lo aveva visto in alcune riunioni della commissione sino al 1993, sia pure in poche rare occasioni, circostanza questa che si spiega con il carattere frazionato delle riunioni stesse, di cui si è già detto sopra e con il fatto che il collaboratore è ovviamente a conoscenza delle sole riunioni alle quali prendeva parte anche il padre GANCI Raffaele; MUTOLO Gaspare, che era stato detenuto con MONTALTO Salvatore nel carcere di Spoleto dal 9 maggio 1992 e che ha saputo riferire anche sul ruolo di sostituto svolto dal figlio Giuseppe.

Né certo può valere ad escludere la nomina di MONTALTO Salvatore a capomandamento di Villabate nel gennaio del 1983 la circostanza per cui lo stesso sia rimasto detenuto dal 7 novembre 1982 sino all'11 dicembre 1990, allorché era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, poiché non vi è alcuna incompatibilità tra lo stato di custodia cautelare, sempre di carattere provvisorio - potendo essere in qualsiasi momento revocato per mancanza di indizi o di esigenze cautelari o per decorrenza dei termini di fase - e la nomina alle più alte cariche associative di affiliati che si trovassero in tale stato e che venivano rappresentati durante la detenzione dal sostituto. In questo caso MONTALTO Giuseppe aveva tale possibilità, essendo egli rimasto detenuto solo nel periodo dal 18 maggio 1982 all'8 giugno dello stesso anno, allorché aveva usufruito della sospensione condizionale della pena. E del resto nessuno dei collaboratori di giustizia escussi ha fornito indicazioni in ordine all'esistenza di una regola dell'organizzazione che vietasse tale nomina, benché non abbiano saputo fornire esempi concreti in tal senso, il che appare ben spiegabile con il fatto che gli stessi non ricordavano, dato il periodo trascorso, che nel 1983 il MONTALTO era stato detenuto, anche se – come si è visto sopra – essi hanno fornito tale indicazione sull'elezione di quest'ultimo a capomandamento.

Al riguardo occorre, altresì, evidenziare che il BUSCETTA , tra i migliori conoscitori delle regole di COSA NOSTRA, ha specificamente distinto i casi di detenzione in esecuzione pena, nei quali la nomina del detenuto non veniva neanche proposta se il periodo di detenzione era lungo, da quelli di detenzione per custodia cautelare, in cui invece l'elezione era possibile, dato il carattere provvisorio del titolo detentivo (cfr. verb. del 9 settembre 1996, p. 375). E GANCI Calogero ha poi dichiarato che la nomina alle più alte cariche associative di un affiliato detenuto, anche se per lunghi periodi, era pur sempre possibile per “rispetto” nei suoi confronti, fermo restando che egli in questi casi veniva rappresentato dal sostituto (cfr. verb. del 27 ottobre 1996, pp. 172 ss.).

Deve poi ancora evidenziarsi quanto riferito dal MUTOLO circa i contatti avuti con MONTALTO Salvatore nel carcere di Spoleto nel periodo immediatamente precedente e successivo alla strage di Capaci, allorché lo stesso mostrava chiaramente di condividere i risentimenti nei confronti del

dottor FALCONE per l'esito del maxiprocesso in Cassazione e la soddisfazione seguente alla sua uccisione (cfr. in particolare le dich. del MUTOLO del 21.2.1996, pp. 43-48 e 288-289).

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi accertato che MONTALTO Salvatore, che aveva quale sostituto il figlio Giuseppe, libero all'epoca della strage e che all'interno del carcere di Spoleto, come si è già evidenziato con riferimento al CALO' ed al GAMBINO, aveva numerose possibilità di contatti con gli altri capimandamento detenuti, aveva partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, di cui risponde a titolo di concorso morale per avere rafforzato, nella sua qualità di componente della commissione competente per tale delibera, il proposito criminale del RIINA.

E parimenti di tali reati risponde a titolo di concorso morale MONTALTO Giuseppe, che nella sua qualità di sostituto era stato contattato dal BIONDINO - che si era occupato di informare coloro che reggevano i mandamenti in stato di libertà della predetta proposta del RIINA - e che aveva poi, nella sua qualità di sostituto, trasmesso e garantito la manifestazione di volontà del padre, fornendo così un contributo causale al formarsi della volontà della commissione in merito all'attuazione della strage di Capaci.

## **Paragrafo IX. Il mandamento di Belmonte Mezzagno: SPERA Benedetto**

Le convergenti, specifiche dichiarazioni dei soggetti affiliati a COSA NOSTRA sino all'epoca della strage di Capaci dimostrano con certezza che SPERA Benedetto aveva assunto la carica di capomandamento di Belmonte Mezzagno, che prendeva il nome della "famiglia" di cui il predetto era rappresentante, dopo la morte di OCELLO Pietro, capo della "famiglia" di Misilmeri e del mandamento che ricomprendeva anche la "famiglia" di Belmonte Mezzagno.

Al riguardo, infatti, sussistono le indicazioni di ANZELMO, BRUSCA Giovanni, CANCEMI, GANCI Calogero e DI MATTEO, che conosceva lo SPERA perché questi possedeva un allevamento di bestiame a poca distanza dalla C/da Rebottone nella quale il DI MATTEO aveva una casa e si recava in quel luogo per incontrarvi BRUSCA Giovanni.

Il LA BARBERA ha, invece, dichiarato di non essere certo che lo SPERA continuasse a rivestire tale carica all'epoca della strage, atteso che aveva saputo di contrasti interni a quel mandamento. Tale incertezza del LA BARBERA, del tutto giustificata dato il ruolo rivestito da quest'ultimo in altro mandamento, non vale però ad elidere le predette dichiarazioni degli altri soggetti, due dei quali componenti della commissione provinciale nella qualità di sostituti, che hanno evidenziato come i contrasti interni a quel territorio, da cui potevano aver tratto origine gli omicidi del fratello dello SPERA e dello OCELLO, avevano visto il RIINA e gli altri membri della commissione schierati dalla parte del primo, che era stato anzi innalzato dalla carica di rappresentante della "famiglia" di Belmonte Mezzagno a quella di capomandamento.

La circostanza per cui lo SPERA sia stato visto dal BRUSCA e dal CANCEMI alle riunioni della commissione di Palermo del 1991 in cui si era discusso delle avvenute uccisioni dello OCELLO e del fratello dello SPERA non deve indurre a ritenere che la sua partecipazione a dette riunioni fosse limitata ai casi che potevano interessare il suo mandamento. Appare, infatti, evidente, per le considerazioni svolte in sede specifica, che quelle riunioni erano state a carattere più allargato - non sussistendo l'esigenza di garantire in modo particolare la riservatezza di tutti coloro che vi



dovevano intervenire, dato il contenuto delle riunioni medesime, che avevano prevalentemente carattere interlocutorio più che deliberativo, dovendosi ancora individuare i responsabili di quegli omicidi - sicché è comprensibile che in quelle occasioni sia stato visto anche lo SPERA, che generalmente doveva partecipare a riunioni con capimandamento diversi dal BRUSCA, dal CANCEMI e dal GANCI quando le esigenze di riservatezza inducevano, invece, ad indire una serie di riunioni a gruppi più ristretti.

Attesa, pertanto, l'accertata qualità di capomandamento dello SPERA all'epoca della strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri già sopra evidenziati risulta comprovata la sua responsabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando con il suo comportamento la determinazione volitiva del RIINA.

## **Paragrafo X. Il mandamento di Partinico: GERACI Antonino**

La qualità di capomandamento di Partinico in capo a GERACI Antonino è stata processualmente accertata nel maxiprocesso di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione con la più volte citata sentenza n. 80 del 30.1.1992 non solo ha rigettato il ricorso dell'imputato in ordine alla condanna per i reati associativi ma ha annullato anche con rinvio l'assoluzione pronunciata dal Giudice di secondo grado nei suoi confronti per l'omicidio del Commissario della P.S. Boris GIULIANO, essendo stato rilevato il suo legame con la fazione corleonese.

Nell'ambito del presente processo la permanenza della predetta qualità del GERACI sino all'epoca della strage di Capaci risulta comprovata dalle convergenti, inequivocabili dichiarazioni rese in proposito da ANZELMO, BRUSCA Giovanni, CANCEMI, DI MATTEO (cui il GERACI era stato presentato da DI GIORGIO Vincenzo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Partinico), GANCI Calogero, LA BARBERA Gioacchino (che aveva conosciuto personalmente il GERACI, essendosi recato da lui insieme a BRUSCA Giovanni) e MUTOLO.

Essendo stati, pertanto, accertati la qualità di capomandamento del GERACI all'epoca della strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri già sopra evidenziati risulta comprovata la sua responsabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando con il suo comportamento la determinazione volitiva del RIINA.

**Paragrafo XI. Il mandamento di Brancaccio: LUCCHESE Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo**

Occorre esaminare le dichiarazioni rese da coloro che erano inseriti in COSA NOSTRA all'epoca della strage di Capaci per comprendere chi effettivamente gestisse in quel periodo il mandamento di Brancaccio, da qualcuno denominato anche di Ciaculli, dal nome della "famiglia" che lo aveva retto per anni quando rappresentante della medesima era stato GRECO Michele inteso "il papa".

Lo ANZELMO in proposito ha dichiarato che dopo GRECO Michele il mandamento era stato retto da GRECO Pino inteso "scarpuzzedda", che però era stato poi ucciso perché aveva congiurato per eliminare le persone più vicine al RIINA, quali il GANCI ed il LUCCHESE. A questo punto, non essendo stato ancora accertato quante e quali persone fossero state coinvolte all'interno di quel mandamento nei progetti di GRECO Giuseppe, si era preferito non procedere a nuove elezioni per quella carica ma erano stati nominati dei reggenti del mandamento nelle persone del PUCCIO e del LUCCHESE. Il primo era poi stato arrestato ed aveva anch'egli ordito un complotto per eliminare i più autorevoli esponenti di COSA NOSTRA, ma il suo piano era stato scoperto ed il PUCCIO assassinato all'interno del carcere in cui era detenuto.

Il LUCCHESE aveva quindi retto da solo il mandamento sino al suo arresto e successivamente gli erano subentrati nella stessa qualità di reggenti i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo. I due fratelli non erano, pertanto, sostituiti del LUCCHESE detenuto, bensì reggenti essi stessi di un mandamento in cui mancava un capo regolarmente eletto perché non erano state ancora tutte individuate ed eliminate al suo interno le persone che avevano complottato contro il RIINA e in tale clima di sospetto non si voleva procedere a nuove elezioni, che avrebbero potuto sortire un esito diverso da quello auspicato dal RIINA.

In particolare lo ANZELMO ha dichiarato:

*“ IMP. ANSELMO F.P.: - Poi c'è SCIACULLI che oggi è a BRANCACCIO, i fratelli GRAVIANO, BENEDETTO e FILIPPO.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Chi sono i fratelli GRAVIANO che sarebbero a capo di questo mandamento?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - BENEDETTO e, no BENEDETTO diciamo, è il grande, FILIPPO e GIUSEPPE. FILIPPO e GIUSEPPE.*

*P.M. dott. GIORDANO: - FILIPPO e GIUSEPPE.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - GRAVIANO*

*(Omissis)*

*P.M. dott. GIORDANO: - Sa dire quando è stato creato, il mandamento di CIACULLI, quali sono stati, gli avvicendamenti, le evoluzioni, i mutamenti al vertice di questo mandamento?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Nel... Guardi io quando sono stato combinato, quando sono stato combinato nel 1980, proprio all'epoca il mio rappresentante, TOTO' SCAGLIONE, che noi eravamo in sette come le ho detto poco fa ad essere stati combinati, ci portò alla FAVARELLA da MICHELE GRECO, perché all'epoca era pure il capo Provincia MICHELE GRECO, funzionava di capo Provincia, e quindi io non lo so quando è stato creato il mandamento di CIACULLI, perché io nell'ottanta, quando sono stato combinato, poi sono stato portato qua, mi hanno presentato a MICHELE GRECO. Esisteva questo mandamento. Poi diciamo dopo la guerra di mafia subentrò PINUCETTO GRECO. Poi dopo PINUCETTO GRECO subentrò VICE PUCCIO, e, PEPPUCCIO LUCCHESE, e dopo l'arresto di PEPPUCCIO LUCCHESE sono subentrati i fratelli GRAVIANO (cfr. verb. del 27.11.1996, pp. 66 e 69-70).*

Ed ancora nel corso del controesame del difensore di GRAVIANO Filippo lo ANZELMO ha dichiarato:

*“AVV. ODDO: - Per esempio, la successione di LUCCHESE, cioè lei ha detto dopo l'arresto di LUCCHESE, altri sarebbero subentrati con certi ruoli, ecc. Poi questo..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, sono subentrati i fratelli GRAVIANO.*

*AVV. ODDO: - L'ha già detto. Quando lo seppi, lei sta cosa?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E che vuole... ora mi ricordo quando l'ho saputo, avvocato? Cioè, io le posso dire, che dopo l'arresto di LUCCHESI, sono diventati reggenti del mandamento, sono diventati i fratelli GAVIANO.*

*AVV. ODDO: - Ovviamente uno..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ora quando lo seppi, se lo seppi dopo un mese, se l'ho saputo dopo due mesi, se l'ho saputo dopo dieci giorni, se l'ho saputo dopo quindici giorni, come faccio io a ricordarmi una situazione di questa? Mi deve scusare, avvocato.*

*AVV. ODDO: - E' chiaro, che non le potevo mai chiedere..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Lei.. a un altro poco, mi domanda pure l'orario quando io l'ho saputo la notizia.*

*AVV. ODDO: - Poi per questo.. faccia..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E, lei così, a un altro poco sta andando a finire, che lei mi chiede pure l'orario quando io ho saputo la notizia.*

*AVV. ODDO: - Non consideri così malamente, la mia intelligenza. Io*

*PRES. ZUCCARO: - Proseguiamo limitandoci*

*AVV. ODDO: - Vorrei sapere*

*PRES. ZUCCARO: - limitandoci a dare.. a fare domande e a fare rispondere. Questo era un invito che rivolgevo all'Anselmo.*

*AVV. ODDO: - Io non volevo sapere la data esatta. Capisco, però, dal tenore della sua risposta, e vorrei conferma sul punto, è una domanda. Cioè lo si sa all'interno di "cosa nostra", in tempi brevi, non in tempi lunghi, un anno dopo, sei mesi.. giusto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma quando mai, non esiste, perché ci deve essere un punto di riferimento, nel mandamento, come fa?*

*AVV. ODDO: - Eh, e io questo qua volevo sapere da lei, signor Anselmo. Quindi questo è il problema, il giorno più, giorno meno, ma poco tempo, è giusto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, per quello che sono i miei ricordi, sì.*

*AVV. ODDO: - Benissimo. Rimaniamo un momento, su questo tema. Lei ha parlato, su domanda del signor Pubblico Ministero, delle vicende del mandamento di CIACULLI, è giusto? Ha detto..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì.*

*AVV. ODDO: - Prima, GRECO ecc. Sostanzialmente, il capomandamento, per quello che è la sua conoscenza attuale, chi dovrebbe essere?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Attuale?*

*AVV. ODDO: - Eh.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Chi dovrebbe essere? Per me sono i fratelli GRAVIANO, quelli che regolano il mandamento, in questo momento.*

*AVV. ODDO: - Attualmente?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Attualmente, sì. Che poi hanno fatto un loro reggente.*

*AVV. ODDO: - Mi deve spiegare, allora*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E' normale, perché loro sono in carcere, giusto?*

*AVV. ODDO: - Eh, lei ha dato una successione. Significa quindi che, LUCCHESE non era più capomandamento?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Dopo l'arresto di LUCCHESE, sono stati fatti reggenti del mandamento*

*AVV. ODDO: - Reggenti?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - In assenza di LUCCHESE, si reggenti del mandamento in assenza di LUCCHESE, i fratelli..*

*AVV. ODDO: - Cioè significa, sostituti di LUCCHESE?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, anche se però i GRAVIANO, diciamo, fanno parte della famiglia di BRANCACCIO, ma è sempre nello stesso mandamento, comunque.*

*AVV. ODDO: - E, io questo, intanto volevo capire. Cioè se erano capimandamento o sostituti, secondo quella che è la logica delle risposte che lei ha dato finora.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sostituti. Sostituti, perché non è che c'è stato un capomandamento formalmente fatto qua, in questo momento*

*AVV. ODDO: - E, e questo qua io..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Mi deve scusare.*

*AVV. ODDO: - Quindi, materialmente, loro sarebbero stati sostituti.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì.*

*AVV. ODDO: - Ora, vorrei sapere, quando i sostituti poi vengono arrestati, viene nominato un altro sostituto in vece loro? In vece sua?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Certo.*

*AVV. ODDO: - In linea generale. E' giusto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì.*

*AVV. ODDO: - Sì. E quelli perdono la carica di sostituto? Sì o no?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Chi i GRAVIANO?*

*AVV. ODDO: - I soggetti in questione in linea generale. Un sostituto che venga arrestato, è giusto?*

*Mettiamo CANGEMI, per evitare di parlare di imputati non adesivi alla tesi di accusa.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, sì.*

*AVV. ODDO: - Nel momento, in cui viene arrestato, perde la carica di sostituto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, lui rimane formalmente, diciamo, intanto CANGEMI è sottocapo, intanto, giusto?*

*AVV. ODDO: - Va be, ma io non le ho detto sottocapo*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Quindi..*

*AVV. ODDO: - Le ho chiesto, le sto dicendo se perdeva la carica di sostituto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E' normale che la perde la carica di sostituto, di mandamento, se è in carcere. Non è che, che si fa allora? PIPPO CALO', capomandamento, quello è sostituto, poi fa diventa il sostituto del sostituto? Mi deve scusare.*

AVV. ODDO: - Per carità, però, io non volevo appunto, volevo un suo contributo, ora l'ho avuto il chiarimento. Questo che lei ha detto essere valido per CANGEMI, è valido per tutti? E' una regola generale? Giusto?

IMP. ANSELMO F.P.: - Certo che è una regola generale. E infatti, diciamo, dopo l'arresto dei GRAVIANO, a me mi risulta, proprio per detto dei GRAVIANO, perché fra l'altro in carcere, noi avevamo un problema che ce lo dovevano risolvere loro, che ce l'avevano in mano loro. Loro mi dissero, che c'era sto sostituto, che era un certo MANGANO, che io non conosco.

AVV. ODDO: - C'era un sostituto, quindi del capomandamento.

IMP. ANSELMO F.P.: - Dei GRAVIANO. Dei GRAVIANO. L'avevano fatto i GRAVIANO, questo sostituto. Un certo MANGANO che io nemmeno conosco.

AVV. ODDO: - Scusi, allora era un sostituto dei sostituti?

P.M. dott. TESCAROLI: - : Ha già risposto,

AVV. ODDO: - No, signore.

P.M. dott. TESCAROLI: - : Alla domanda. Avvocato come vuole sentirselo dire?

AVV. ODDO: - No, no, me lo voglio sentire dire, altroché.

P.M. dott. TESCAROLI: - : Ha detto, ha detto, c'è opposizione

AVV. ODDO: - No, no guardi che ha già...

P.M. dott. TESCAROLI: - : C'è opposizione a questa domanda.

AVV. ODDO: - Presidente, no. Quello che ha detto, perché se dovesse dare una risposta di una virgola diversa, io qui interrompo il controesame. Perché questo è un punto delicatissimo.

PRES. ZUCCARO: - Avvocato, il Pubblico Ministero, come ogni parte ha diritto a interloquire e a opporsi.

AVV. ODDO: - Sì.

PRES. ZUCCARO: - E nessuno può essere privato di tale diritto.

AVV. ODDO: - Sì, ma non a suggerire risposte. Grazie.



*PRES. ZUCCARO: - Assolutamente, sta intervenendo per fare un suo intervento, facciamo sentire, dopodiché si deciderà, prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : C'è opposizione, la domanda è meramente ripetitiva. In quanto, Anselmo ha spiegato che, i GRAVIANO una volta che sono stati arrestati, hanno nominato un loro sostituto. E ciò con riferimento a un fatto specifico. Che era venuto in considerazione nel momento della detenzione. E quindi, una volta che è stato detto che è avvenuta la nomina di un sostituto, andare a chiedere se quella persona, nominata, era un sostituto del sostituto, mi sembra che sia una domanda meramente ripetitiva, che nulla aggiunge e nulla in più è idonea a portare al patrimonio conoscitivo delle parti e della Corte.*

*PRES. ZUCCARO: - L'opposizione viene respinta e in effetti dal complesso delle dichiarazioni che finora sono state rese, non emerge, con particolare certezza, tale da rendere superfluo qualunque ulteriore indagine, se il sostituto che subentra a sostituto che viene tratto in arresto, sostituisce in realtà il capomandamento o l'ultimo dei sostituti. Quello che cioè, è poi stato arrestato. Sul punto certamente, la domanda dell'avvocato è ammissibile. Può rispondere Anselmo.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, ci rispondo subito. Siccome lui mi fece l'esempio di CANGEMI, e questo non è il caso di GANGEMI, perché PIPPO CALO' è formalmente capomandamento. Siccome PEPPUCCIO LUCCHESE, non è che era formalmente capomandamento, era pure reggente*

*AVV. ODDO: - Era? Pronto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Era pure reggente PEPPUCCIO LUCCHESE, quindi anche PEPPUCCIO LUCCHESE, non è che era capomandamento e quindi una volta che hanno arrestato, diciamo, ai GRAVIANO, i GRAVIANO erano sostituti di PEPPUCCIO LUCCHESE? No, perché anche PEPPUCCIO LUCCHESE, era un reggente. Quindi non è che c'era il mandamento in quel momento a CIACULLI. Forse non sono stato chiaro io, avvocato Oddo?*

*AVV. ODDO: - Sì. Chiarissimo. Questa è una novità per quest'aula di giustizia. Vorrei sapere, invece di chi era reggente il signor LUCCHESE.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Allora, ora ce la dico io tutta la situazione come sta. Qua il vero capomandamento, dopo MICHELE GRECO, che MICHELE GRECO si dimise. Di capomandamento, diventò PINUCCETTO GRECO. Nell'85 PINUCCETTO GRECO, ci voleva uccidere a tutti noi, specialmente prima a noi. A me e ai GANCI. PEPPUCCIO LUCCHESE, lo fece sapere, con PEPPUCCIO LUCCHESE, VICE PUCCIO, lo feciono sapere e lo ammazzarono a PINUCCETTO GRECO. E mandamento non ce ne fu a CIACULLI. E hanno assunto la reggenza VICE PUCCIO, e PEPPUCCIO LUCCHESE. VICE PUCCIO, poi l'hanno arrestato ed è rimasto solo PEPPUCCIO LUCCHESE, ma sempre reggente, non è stato mai investito di un capomandamento PEPPUCCIO LUCH., non è che è stato mai eletto, capomandamento, PEPPUCCIO LUCCHESE.*

*AVV. ODDO: - Quindi, non c'erano capimandamento, lei vuol dire a CIACULLI. Dopo la..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, dopo la morte di PINUCCETTO GRECO, non c'è il mandamento.*

*AVV. ODDO: - Quindi, dopo le dimissioni di MICHELE GRECO, e la morte di PINUCCETTO GRECO, non c'è mandamento a CIACULLI, è giusto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì. Precisamente è così la storia.*

*AVV. ODDO: - Ora finalmente è stato chiaro. Posso chiederle qualche altra cosa.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Quindi i GAVIANO non è che erano i sostituti di PEPPUCCIO LUCCHESE. Nel modo più assoluto. Hanno sostituito a PEPPUCCIO LUCCHESE, quando l'hanno arrestato. Quindi, siccome sono stati loro, l'ultimi, a reggere il mandamento, l'hanno nominato loro il reggente. A questo MANGANO, che io nemmeno conosco.*

*AVV. ODDO: - Lei, mi deve dire due cose su questo punto. Ma le dimissioni, un capomandamento può dare dimissioni?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, certo che li può dare.*

*AVV. ODDO: - E quindi MICHELE GREGO*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Se ci sono dei.. ci ha dei motivi particolari li può dare. Non è che si è dimesso dalla "cosa nostra", MICHELE GRECO. Si è dimesso di capomandamento, anche perché era latitante, quello e quell'altro, e si è dimesso da capomandamento.*

*AVV. ODDO: - Mi spieghi perché, dall'85 in poi, cioè dalla morte di PINUCETTO GRECO, non vi sarebbero state elezioni a CIACULLI.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Non ce ne sono stati elezioni*

*AVV. ODDO: - Scusi, se le regole funzionavano, lei ha detto che le regole si devono osservare sempre. E credo che sia una delle cose principali.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì. Bravo.*

*AVV. ODDO: - Dall'85 fino al '92, quando ci interessa a noi indagare, o anche successivamente, perché lei ha detto di altre persone dopo l'arresto dei GRAVIANO. Ma, le elezioni com'è che non ce ne sono state? Funzionava ancora questa "cosa nostra", secondo le regole? Oppure,*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Certo che funzionava ancora secondo le regole.*

*AVV. ODDO: - ..chi non osservava più le regole?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, no, erano le regole precise.*

*AVV. ODDO: - Ah, quindi nelle regole c'erano*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Erano le regole, quelle.*

*AVV. ODDO: - ..dopo la morte di un capomandamento, non si procedesse regolarmente alle elezioni.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, ma prima si doveva sistemare questo mandamento, mi deve scusare. Siccome, c'erano problemi, per dire, che c'erano pure altre persone in questo contesto, c'era per dire, il FRICI, c'era il MARIO PERSIFILIPPO, c'era quello, c'era quell'altro, come si faceva di nuovo la famiglia il mandamento? Prima si dovevano sistemare tutte queste situazioni.*

*AVV. ODDO: - La famiglia..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Nel mentre, lei deve considerare, che poi hanno arrestato pure a VICE PUCCIO, e sarebbe dovuto diventare lui, il capomandamento, e quindi in quel momento, lui era in*

*carcere, e non si erano fatte le votazioni. VICE PUCCIO, nel mentre che cosa ha voluto fare?*

*Voleva fare pure la stessa storia del signor PINUCCETTO GRECO. Voleva mettere mano pure lui.*

*AVV. ODDO: - PUCCIO, era detenuto..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E allora poi...*

*AVV. ODDO: - PUCCIO, era detenuto, quando fu nominato reggente?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, io ho detto, che PUCCIO fu nominato reggente, quando hanno ucciso a PINUCCETTO GRECO, lui, LUCCHESI, e qualche altro.*

*AVV. ODDO: - E fu nominato...*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Allora, io e siccome, no, e lei mi deve fare finire a me. Lei mi ha detto, dice, e com'è che non hanno fatto la famiglia? Io ci sto spiegando, che non l'hanno fatto la famiglia, perché ancora dovevano fare della pulizia, in seno a quella famiglia. Perché c'era il FRICI, che era parente di PINUCCETTO GRECO, c'era il MARIO PRESTIFILIPPO, e quindi come la facevano*

*questa famiglia, se c'era una rottura, in quella famiglia? Nel mentre, poi ci ho detto, io, si verificò che hanno arrestato a VICE PUCCIO, e quindi questa famiglia non venne più rifo., non venne rifatta.*

*AVV. ODDO: - Mi deve scusare, ma in una famiglia, non si possono fare elezioni, se ci sono dei gruppi, come dire, che non vanno d'accordo? Dato che si fanno..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Certo, che si possono fare. Ma là l'interesse.. siccome là c'erano gli interessi ben precisi, prima si dovevano pulire i piedi,*

*AVV. ODDO: - Sì.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E questa era la situazione, e quindi la famiglia non l'hanno fatta.*

*AVV. ODDO: - Lei usa una serie di espressioni, che, si accordano male con il discorso che avevamo fatto all'inizio. Cioè, lei ha detto, che le elezioni..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma perché, mi scusi?*

*AVV. ODDO: - Si facevano di norma, e si facevano per iscritto.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Scusi, c'è opposizione.*

*AVV. ODDO: - E si facevano per iscritto.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Sì, mi prenoto..*

*AVV. ODDO: - Almeno che non si fosse tutti d'accordo, e allora non c'era bisogno di farli per iscritto.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, sì.*

*AVV. ODDO: - Segno è..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma siccome, qua, c'era una situazione, c'era un disegno che ci volevano ammazzare, c'erano persone che ci volevano ammazzare*

*PRES. ZUCCARO: - Anselmo, aspetti a rispondere, per adesso sta facendo,*

*AVV. ODDO: - Perché non sto facendo nemmeno una domanda. E' tutto un discorso...*

*PRES. ZUCCARO: - l'intervento l'avvocato, poi c'è il Pubblico Ministero, che ha prenotato il suo intervento, per cui, lei non deve rispondere, per ora. Prego avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Quindi, segno è, che quando*

*PRES. ZUCCARO: - No, scusi, ci siamo persi la lunga premessa che lei ha fatto.*

*AVV. ODDO: - Segno è, che quando vi erano, non vi era coincidenza di vedute all'interno di una famiglia, quando c'erano gruppi contrapposti, si procedeva alle elezioni per iscritto. Ma non è che non si procedeva del tutto alle elezioni, è giusto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma io non.. Sì, ma io non è che ho detto che è stato questo il motivo. Qua c'erano altri motivi.*

*PRES. ZUCCARO: - Anselmo, mi deve aspettare. Abbiamo già detto che deve far finire l'avvocato Oddo*

*AVV. ODDO: - Ho finito, ho finito.*

*PRES. ZUCCARO: - E quando l'avvocato Oddo avrà finito, abbiamo già detto che, il Procuratore ha prenotato il suo intervento.*

*P.M. dott. GIORDANO: - Presidente, non mi pare che sia una domanda questa. Questa è semplicemente una conclusione, che ha tratto, di tutto rispetto, il signor avvocato Oddo, che impropriamente viene presentata come domanda. Quindi, mi oppongo che venga rivolta questa domanda.*

*PRES. ZUCCARO: - La opposizione è respinta. L'avvocato Oddo, sta prospettando una situazione di difformità, tra la dichiarazione precedentemente fatta dall'Anselmo, secondo cui, quando vi erano delle diversità di vedute, si addiveniva ad una votazione. Quando invece questa diversità non c'era, la votazione non era necessaria, e in caso invece, in cui, nell'ambito di questa situazione di CIACULLI, invece vi erano delle persone che dovevano essere eliminati, insomma, bisognava fare pulizia nei confronti di certe persone. Allora, le chiede l'avvocato Oddo, le chiede.. l'avvocato Oddo, come queste due cose sono compatibili. Queste due sue affermazioni, sono compatibili tra loro. Può rispondere.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Certo che posso rispondere, Presidente. E' compatibile, perché qua non è che era una situazione che c'erano divergenze fra di loro, qua c'era una situazione che PINUCCETTO GRECO, voleva mettere mano contro di noi. Allora, PEPPUCCIO LUCCHESI e VICE PUCCIO, a questa situazione non si sono prestati. E hanno ucciso a PINUCCETTO GRECO. Quindi a questo punto, sono diventati loro due il punto di riferimento di CIACULLI. Però, la famiglia non è stata fatta. Perché prima si dovevano vedere tutti i responsabili che dovevano fare parte di questo complotto. Questo è il discorso. Questo è il discorso.*

*AVV. ODDO: - Sì.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Io non vedo nessuna differenza di quello..., non è che io sto modificando la mia dichiarazione.*

*AVV. ODDO: - Vogliamo solo capire quello che intenda lei. Qui signor Anselmo, nessuno vuole, porre*

*problemi di modifica o meno. Io vorrei chiederle come ulteriore approfondimento, questo: lei ha notizia di chi fosse il capo della famiglia di BRANCACCIO?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì.*

*AVV. ODDO: - Ce lo può dire cortesemente.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - PINO SAVOCA.*

*AVV. ODDO: - Va bene.*

*PRES. ZUCCARO: - E vuole ripetere Anselmo, non abbiamo sentito.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - PINO SAVOCA è il rappresentante della famiglia di BRANCACCIO (cfr. pp. 266-283 dello stesso verbale del 27.11.1996).*

Indicazioni analoghe, anche se non ugualmente chiare, sono venute da BRUSCA Giovanni in ordine alla particolare situazione di questo mandamento ed al fatto che in esso non esisteva un capomandamento regolarmente eletto ma dei reggenti, che dopo GRECO “scarpa” erano stati prima il PUCCIO ed il LUCCHESE, poi solo quest’ultimo e dopo il suo arresto GRAVIANO Giuseppe, sicché il LUCCHESE era cessato dalla carica.

Più dettagliate e complete le informazioni fornite dal CANCEMI, che ha confermato le vicende del mandamento già sopra indicate ed ha specificato che dopo l’arresto del LUCCHESE il RIINA aveva designato quale reggente del mandamento non più una persona della “famiglia” di Ciaculli, come era ancora il LUCCHESE, bensì un affiliato della “famiglia” di Brancaccio, e cioè GRAVIANO Benedetto, il maggiore dei tre fratelli, che però si era presto rivelato inidoneo alla carica ed era stato, quindi, affiancato dai due fratelli Giuseppe e Filippo, assai vicini alle strategie del RIINA e dei quali egli era particolarmente soddisfatto. Lo stesso CANCEMI aveva potuto personalmente constatare la presenza di GRAVIANO Filippo e Giuseppe ad alcune delle riunioni della commissione di Palermo ed ha assimilato la situazione di direzione collegiale da parte dei fratelli GRAVIANO a quella di AGLIERI e GRECO.

In particolare il CANCEMI ha dichiarato:

*“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - allora, lei ha conosciuto GIUSEPPE LUCCHESE?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - quando, come, dove e per quale motivo?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, i motivi sempre quelli di "COSA NOSTRA", l'ho conosciuto circa una decina d'anni fa, lui c'è stato un periodo che gestiva il mandamento dei CIACULLI, fino all'arresto.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, durante la sua detenzione da chi è stato sostituito?*

*IMP. CANCEMI S.: - dopo l'arresto di LUCCHESI e fratelli GRAVIANO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - vuole dire in particolare chi dei fratelli GRAVIANO assunse questo ruolo?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - in particolare, all'inizio, io dico quello che ci ho sentito dire a RIINA, era il fratello BENEDETTO, poi ci sembrava un pochettino stonato, un pochettino, diciamo, non sveglio...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sì.*

*IMP. CANCEMI S.: - e quindi ci ha messo, diciamo, anche a GIUSEPPE e FILIPPO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quindi, sostanzialmente BENEDETTO è stato messo in disparte, vuole dire questo?*

*IMP. CANCEMI S.: - non in dispar... no, no, non è che è stato messo in disparte, lui, diciamo, ha rafforzato la cosa e ci ha messo accanto i suoi fratelli, li riteneva più svegli, più abili, diciamo, alla situazione.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei sa se, con riferimento a questo ruolo assunto dai GRAVIANO, vi sia stato un cambiamento nel nome del mandamento di CIACULLI?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, io posso dire che RIINA più volte diceva che a CIACULLI ci doveva portare un trattore e lo doveva portare a suolo, lui diceva che i mali di "COSA NOSTRA" partivano, in buona parte, da CIACULLI, quindi ci doveva portare un trattore e portarlo al suolo e questa era diciamo l'occasione che lui ha detto che il mandamento si chiamava quello di BRANCACCIO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta Sig. CANCEMI cosa voleva dire RIINA con quell'espressione? A cosa si riferiva?*

*PRES.: - scusi, stiamo registrando o no? Possiamo?*



*IMP. CANCEMI S.: - sì, RIINA voleva dire che secondo lui, che alcuni mali, anzi diceva, che quasi tutti i mali per "COSA NOSTRA" partivano da CIACULLI e, per esempio, lui sottolineava che MICHELE GRECO non ha voluto ammazzare il GIOVANNELLO GRECO, NICOLA GRECO e PIETRO MARCHESE, all'inizio cosiddetta questa guerra di mafia, che così non è stato, l'aveva dentro casa, e non lo ha voluto ammazzare. Quindi ci attribuiva questa importanza che lui non ha voluto ammazzare a questi tre personaggi e, quindi aveva questa espressione, innanzi tutto aveva detto che anche MICHELE GRECO doveva essere ammazzato, perché non meritava vivere e, qua in questa occasione più volte diceva: "ci doveva portare un trattore a CIACULLI, e li doveva portare al suolo, non doveva esistere più questo CIACULLI, nemmeno il nome" e quindi dopo l'arresto di LUCCHESE sono... ha messo davanti a questi fratelli GRAVIANO e dicendo addirittura i BRANCACCIO, quindi lui non diceva più nemmeno CIACULLI, diceva che il mandamento era il BRANCACCIO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - andiamo avanti. Allora sa dire quali rapporti, in sostanza, intercorrevano tra LUCCHESE e RIINA?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma io quello che ho saputo io, buoni, rapporti di fiducia, intimi.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ha conosciuto FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - vuole dire quando come e dove?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, sempre vedi, anche in quella occasione della morte del fratello di... di SPERA, di AUCELLO, sì, in quella occasione erano anche presente.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sa dire con più precisione quando costoro assunsero il ruolo di sostituti di LUCCHESE, capomandamento di BRANCACCIO?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, quasi subito dopo l'arresto di LUCCHESE.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e questo è avvenuto in epoca precedente alla strage o successiva?*

*IMP. CANCEMI S.: - no, prima.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, di questo ruolo, rivestito dai GRAVIANO, vuole specificare in quali circostanze lei lo ha appreso?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma l'ho appreso, in particolare a TOTO' RIINA, da BIONDINO, da GANGI, e quando per dire c'è un cambiamento nei mandamenti, lui lo dice che da questo momento è il tizio che funziona di capomandamento, quindi lo comunica.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quali rapporti intercorrevano tra FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO in particolare e SALVATORE RIINA e BERNARDO PROVENZANO?*

*IMP. CANCEMI S.: - ma io le posso dire che i fratelli GRAVIANO, con TOTO' RIINA io ci sentivo dire, che gli voleva bene, li aveva nel cuore, in particolare anche SALVATORE BIONDINO li rispettava, insomma, ne sentivo parlare bene di... mai ho sentito parlare negativo, diciamo, nei loro confronti.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa se i due, FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO, condividessero le strategie di RIINA e di PROVENZANO?*

*IMP. CANCEMI S.: - guardi, io questo l'ho spiegato più volte, RIINA non metteva in un mandamento se non erano persone sue, di grande fiducia, quindi questo con assoluta certezza.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei è in grado di riferire se ha avuto modo di notare la loro partecipazione a riunioni della Commissione?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, io l'ho visto con i miei occhi, in quelle gli ho detto prima, del... del fratello di BENEDETTO SPERA, quello di PIETRO AUCELLO questo l'ho visto... l'ho visto io. E qualche altro sicuramente che al momento non mi viene in mente” (cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 217-223).*

Nel corso del controesame del difensore di GRAVIANO Filippo, che gli contestava alcune precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, il CANCEMI ha poi reso le seguenti dichiarazioni, che appaiono sostanzialmente conformi, anche se più puntuali rispetto a quelle già rese in quella sede:

*“ AVV. ODDO: - lei ha detto, Signor CANCEMI, che il FILIPPO GRAVIANO avrebbe sostituito, insieme ai suoi fratelli, LUCCHESI GIUSEPPE capo del mandamento... quale capo del mandamento...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - BRANCACCIO.*

*AVV. ODDO: - eh?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - glielo dico io, BRANCACCIO.*

*AVV. ODDO: - di BRANCACCIO, è giusto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. ODDO: - oh! Esattamente si ricorda in quale anno...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - subito dopo...*

*AVV. ODDO: - ...sarebbe...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...subito dopo l'arresto di GIUSEPPE LUCCHESI.*

*AVV. ODDO: - e non ce lo può...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - mah... credo nell'89, però non posso essere preciso.*

*AVV. ODDO: - nell'89 e... subito dopo... FILIPPO GRAVIANO sarebbe subentrato in... al LUCCHESI stesso come suo sostituto, è giusto? Ho capito bene.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, ha capito male!*

*AVV. ODDO: - e allora mi...*

*PRES. ZUCCARO: - ha già, sul punto, dato delle dichiarazioni... indicazioni, avvocato, ha parlato di alcuni fratelli...*

*AVV. ODDO: - a me interessa FILIPPO GRAVIANO scusi Signor Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - eh, lo so! Infatti lui non ha parlato direttamente e subito di FILIPPO GRAVIANO, ha parlato di un altro fratello e poi così via, il discorso è noto a lei, a noi e a tutti quanti.*

*AVV. ODDO: - io voglio chiarire i tempi di questo, è mio diritto?*

*PRES. ZUCCARO: - i tempi? Sui tempi ha detto "intorno all'88/89", ora lei fa riferimento... con riferimento a FILIPPO quando...*

*AVV. ODDO: - a FILIPPO GRAVIANO.*

*PRES. ZUCCARO: - oh! Faccia riferimento, allora, a FILIPPO e dica in che tempo FILIPPO avrebbe assunto questa carica.*

*AVV. ODDO: - scusi, ma non stavo facendo il controesame?*

*PRES. ZUCCARO: - certo! Ma lei non può ripetere, le ribadisco, cose che già ha detto, né può dire che il CANCEMI ha detto una cosa diversa...*

*AVV. ODDO: - no, l'ha detto lui adesso.*

*PRES. ZUCCARO: - avvocato, lei ha chiesto prima...*

*AVV. ODDO: - sì...*

*PRES. ZUCCARO: - ..."i fratelli... è vero che i fratelli GRAVIANO lo avrebbe sostituito?" e ha detto di sì, quando poi lei dice "quindi dice che FILIPPO..."...*

*AVV. ODDO: - mi scusi...*

*PRES. ZUCCARO: - ...lei ha fatto un salto...*

*AVV. ODDO: - ...mi scusi, lei ha detto...*

*PRES. ZUCCARO: - ...perché prima ha parlato dei fratelli, in verità lui aveva parlato dei fratelli...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - fratelli, sì.*

*AVV. ODDO: - eh, i fratelli GRAVIANO! FILIPPO che è cugino?*

*PRES. ZUCCARO: - è uno dei fratelli...*

*AVV. ODDO: - e allora che cosa è?*

*PRES. ZUCCARO: - avvocato, ma lei lo conosce bene il passo, lei sa che ha parlato prima di uno dei fratelli...*

*AVV. ODDO: - e io...*

*PRES. ZUCCARO: - ...e poi degli altri...*

*AVV. ODDO: - ...l'ho fatto...*

*PRES. ZUCCARO: - ...adesso, quindi, lei può chiedere...*

*AVV. ODDO: - bene.*

*PRES. ZUCCARO: - ...in relazione ed in particolare a FILIPPO quando avrebbe...*

*AVV. ODDO: - Signor Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - ...assunto questa carica.*

*AVV. ODDO: - ...mi accontento di quello che c'è nella registrazione.*

*PRES. ZUCCARO: - benissimo!*

*AVV. ODDO: - e questo lei da quant'è che lo sa?*

*PRES. ZUCCARO: - "questo" che cosa, avvocato?*

*AVV. ODDO: - questo fatto!*

*PRES. ZUCCARO: - quale fatto adesso?*

*AVV. ODDO: - che i fratelli GRAVIANO, ed in particolare FILIPPO GRAVIANO...*

*PRES. ZUCCARO: - uhm!*

*AVV. ODDO: - ...sarebbero stati sostituiti di LUCCHESI GIUSEPPE nella carica di capo mandamento... cioè, come lui sostanzialmente, giusto? Da quanto lo sa questo?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, questo qua io lo so che... questo è successo subito dopo l'arresto di LUCCHESI, che RIINA ci ha comunicato a tutti i componenti de... dei mandamenti che a capo mandamento di BRANCACCIO ci aveva messo BENEDETTO GRAVIANO, il fratello; dopo qualche mese così, due mesi, il RIINA ci ha comunicato ancora che ci aveva accopp... ci aveva messo, assieme a BENEDETTO, anche FILIPPO e GIUSEPPE a reggere il mandamento; ha detto pure perché, perché questo BENEDETTO ci sembrava un pochettino "stonato", un po'... no svelto... diciamo, non vivo; quindi, ci ha messo anche i due fratelli, quindi il mandamento di BRANCACCIO lo reggevano tutti e tre i fratelli. Questo me lo ha comunicato direttamente RIINA in presenza di GANCI RAFFAELE e in presenza di BIONDINO SALVATORE, mi ricordo benissimo.*

*PRES. ZUCCARO: - prego, avvocato.*

*AVV. ODDO: - stavolta c'è Presidente, ma io avevo dubitato che non ci fosse...*

*PRES. ZUCCARO: - c'è? E allora...*

*AVV. ODDO: - vede...*

*PRES. ZUCCARO: - ...faccia!*

*AVV. ODDO: - ...vede che succede? Io... dato che questo è ancora più omissato di quello di prima, dicevo "vuoi vedere che non c'è?!" e invece a pagina venti... a pagina 13 dell'interrogatorio del 23 di luglio 1993, egli così si esprime...*

*PRES. ZUCCARO: - "pagina" ha detto avvocato?*

*AVV. ODDO: - ...13...*

*PRES. ZUCCARO: - questo riguarda che cosa? Una contestazione di quale circostanza?*

*AVV. ODDO: - all'ultima circostanza.*

*PRES. ZUCCARO: - di quest'ultima!*

*AVV. ODDO: - certo! Lui mi ha detto che lo ha sempre sa... cioè, l'ha saputo questo fatto dei tre fratelli e tutto questo, no?*

*PRES. ZUCCARO: - glielo comunicò RIINA, dopo un paio di mesi...*

*AVV. ODDO: - dopo quella...*

*PRES. ZUCCARO: - ...gli comunicò questo, quindi GANCI, eccetera, sì.*

*AVV. ODDO: - quindi il 23 di luglio del '93 e dopo queste cose, no? Ecco egli dice: <"famiglie" di BRANCACCIO... il capo mandamento è GRAVIANO GIUSEPPE, il sotto capo è TINNIRELLO VINCENZO> punto, il resto è omissis. Come la Corte potrà apprezzare non ci sono né BENEDETTO come capo mandamento, né altri fratelli che vanno ad affiancare il capo mandamento; egli invece si allinea a quel momento... GRAVIA... a... alla... a quella che è stata la risposta che tutti i collaboratori di giustizia fino a quel momento avevano dato e cioè, GRAVIANO GIUSEPPE dicono tutti quello che lui riteneva ...*

*P.M.TESCAROLI: - ecco, per poter apprezzare meglio e più nel dettaglio le dichiarazioni del collaboratore, con riferimento al ruolo dei fratelli GRAVIANO, è anche opportuno tenere presente quanto egli ha detto il 13 gennaio '94...*

*PRES. ZUCCARO: - il tre?*

*P.M.TESCAROLI: - ...tredici gennaio 1994...*

*AVV. ODDO: - e quindi la progressione accusatoria.*

*P.M.TESCAROLI: - ...dove...*

*AVV. ODDO: - ...documentale...*

*PRES. ZUCCARO: - pagina?*

*P.M.TESCAROLI: - pagina... secondo foglio, pagina 2...*

*PRES. ZUCCARO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ...mi riferisco al penultimo rigo "mandamento di BRANCACCIO... come ho già detto al G.I. di PALERMO..."...*

*PRES. ZUCCARO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ..."...tutti i fratelli GRAVIANO gestiscono il mandamento..."*

*AVV. ODDO: - eh, vuole che le pigli la parte dove lo ha detto al G.I.P. di PA... alla G.I. di PALERMO?*

*P.M.TESCAROLI: - no, qui stiamo leggendo quanto risulta in questo verbale...*

*AVV. ODDO: - va bene.*

*PRES. ZUCCARO: - sì, un momento.*

*P.M.TESCAROLI: - ...diventa interessante...*

*AVV. ODDO: - e allora...*

*P.M.TESCAROLI: - ...interessante il rinvio ad altra dichiarazione...*

*AVV. ODDO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ...dell'Autorità Giudiziaria di PALERMO laddove si fa riferimento ad un discorso più ampio e diverso rispetto a quello che l'Avvocato ha fatto entrare negli atti dibattimentali con la contestazione, col verbale del luglio del '93.*

*AVV. ODDO: - vorrei sapere che contestazione... che anticontestazione è Signor Presidente.*

*P.M.TESCAROLI: - questa non è un'anticontestazione...*

AVV. ODDO: - è proprio...

P.M.TESCAROLI: - ...questa è...

AVV. ODDO: - ...quello che...

P.M.TESCAROLI: - ...una dichiarazione che offriamo alla Corte per meglio rendere noto il panorama delle dichiarazioni del collaborante sul punto.

PRES. ZUCCARO: - è proprio in... conforme a ciò che io ho detto, e cioè, sulla... quando sulla stessa circostanza...

P.M.TESCAROLI: - uhm!

PRES. ZUCCARO: - ...vi sono rese nella fase delle indagini preliminari più dichiarazioni è giusto che le contestazioni riguardino tutte queste dichiarazioni...

AVV. ODDO: - scusi...

PRES. ZUCCARO: - ...c'è la sua e c'è quella...

AVV. ODDO: - ...io vorrei sapere... io non ho interloquito perché le ordinanze della Signoria Vostra sono indiscutibili in quanto tali, ora la questione mi riguarda direttamente e quindi non sto che a dirle questo, vorrei sapere che contestazione è... cioè, dove è il contrasto con quanto lui ha dichiarato oggi rispetto a quello... a parte la... la forma, ma... diciamo, diciamo per l'idea del Pubblico Ministero, per l'idea di quella che era stata la precisazione della Signoria Vostra, dov'è la contestazione sul piano tecnico rispetto a quello che ha detto oggi? Quello che il Pubblico Ministero ci ha ricordato e l'avrebbe dovuto fare in sede semmai di controesame, ma non capisco neanche perché, è soltanto...

PRES. ZUCCARO: - in sede di che cosa? Di riesame...

AVV. ODDO: - di riesame...

PRES. ZUCCARO: - ...forse vuole dire.

AVV. ODDO: - di riesame, chiedo scusa. Lui controesame fa, non fa riesame, non è il... il difensore che faceva riesame?

PRES. ZUCCARO: - no.



*P.M. TESCAROLI: - direi di no, avvocato, probabilmente...*

*AVV. ODDO: - non ha iniziato il difensore?*

*P.M. GIORDANO: - no.*

*PRES. ZUCCARO: - probabilmente in questo momento lei sta confondendo un po' i piani. Certo il Pubblico Ministero ha iniziato.*

*AVV. ODDO: - il mio rico... chiedo venia, il mio ricordo era che avesse iniziato anche formal... anche se solo formalmente, il difensore.*

*PRES. ZUCCARO: - la stanchezza giustifica questo momento di...*

*AVV. ODDO: - va bene, ma comunque il problema non... non scalfisce la sostanza di quanto invece stiamo...*

*PRES. ZUCCARO: - certo.*

*AVV. ODDO: - ...e cioè, che in sostanza il Pubblico Ministero tende soltanto a dire che cosa? Che c'è stata una progressione accusatoria del Signor CANCEMI il quale il 23 di luglio ha dichiarato una cosa e poi a gennaio ne ha dichiarata un'altra; a me sta bene, perfetto...*

*PRES. ZUCCARO: - che questo venga documentato.*

*AVV. ODDO: - ...e la situazione è fotografata così come come è avvenuta, quindi sta bene a tutti, vada avanti, solo che sul piano tecnico, secondo me, non è una contestazione quella del Pubblico Ministero.*

*PRES. ZUCCARO: - no, Avvocato, infatti non è una contestazione.*

*AVV. ODDO: - e allora non capisco perché possa intervenire a questo momento.*

*PRES. ZUCCARO: - bene.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - Signor Presidente posso...*

*AVV. ODDO: - mi deve scusare...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...dire una cosa?*

*PRES. ZUCCARO: - vuol dire una cosa...*

*AVV. ODDO: - ...io non credo...*

*PRES. ZUCCARO: - ...sul punto, prego.*

*AVV. ODDO: - ...mi scusi, Signor Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - prego.*

*AVV. ODDO: - ...il... l'imputato di questo... in questo reato, finché è in esame o in controesame non credo che possa fare dichiarazioni spontanee perché altrimenti...*

*P.M. GIORDANO: - ma chi lo ha detto?*

*AVV. ODDO: - ...assumono valore... mi consenta...*

*PRES. ZUCCARO: - scusate...*

*AVV. ODDO: - ...questa è la mia idea...*

*PRES. ZUCCARO: - ...ogni parte deve concludere l'intervento...*

*AVV. ODDO: - scusi.*

*P.M. GIORDANO: - scusi.*

*AVV. ODDO: - ...quindi finché fa l'esame... io la prego di farlo rispondere alle mie domande perché solo su quelle...*

*P.M. GIORDANO: - c'è opposizione.*

*AVV. ODDO: - ...mi consente? Solo su quelle si incardina un valore probatorio...*

*P.M. GIORDANO: - no.*

*AVV. ODDO: - l'imputato è sempre libero di proporle, sempre che non disturbi l'andamento del processo, dichiarazioni spontanee ma che non hanno valore probatorio, quindi io chiedo alla Signoria Vostra che il Signor CANCEMI, che non è una persona diversa dagli altri imputati, quando è in esame o in controesame, non faccia dichiarazioni spontanee o non vengano assunte sotto la specie dell'esame o del controesame.*

*P.M. GIORDANO: - Presidente mi dà la parola?*

*PRES. ZUCCARO: - prego, certamente.*

*P.M. GIORDANO: - questa è una dichiarazione arbitraria che ha fatto l'Avvocato Oddo, perché questa limitazione non c'è assolutamente nel sistema processuale; l'imputato...*

*AVV. ODDO: - sull'arbitraria...*

*P.M. GIORDANO: - ...può fare...*

*AVV. ODDO: - ...Signor Presidente io...*

*PRES. ZUCCARO: - arbitraria significa non fondata sulla regola...*

*AVV. ODDO: - no...*

*PRES. ZUCCARO: - ...del codice...*

*P.M. GIORDANO: - nel senso...*

*AVV. ODDO: - ...no...*

*P.M. GIORDANO: - ...nel senso...*

*AVV. ODDO: - ...no, arbitraria significa un'altra cosa, Signor Presidente...*

*P.M. GIORDANO: - ...no, arbitraria nel senso...*

*PRES. ZUCCARO: - no, avvocato..*

*AVV. ODDO: - ...io non mi permetto di dire queste cose perché se usiamo questi termini li usiamo tutti.*

*PRES. ZUCCARO: - no, non deve usare tutti i termini.*

*AVV. ODDO: - ah...*

*PRES. ZUCCARO: - prego.*

*P.M. GIORDANO: - se vuole le spiego qual è l'etimologia...*

*AVV. ODDO: - l'italiano è...*

*P.M. GIORDANO: - ...della parola "arbitraria"...*

*PRES. ZUCCARO: - certo.*

*P.M. GIORDANO: - ...se vuole glielo spiego...*

*AVV. ODDO: - sì, quello di "Lo Bello"...*

*P.M. GIORDANO: - ...e insisto...*

*PRES. ZUCCARO: - ...se ha fatto riferimento al fatto che lei la ritiene non fondata sul codice...*

*P.M. GIORDANO: - esatto.*

*PRES. ZUCCARO: - ...lo può dire e vada avanti.*

*P.M. GIORDANO: - chiaramente. Ora io dico è noto che l'imputato può fare dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento e questa limitazione non c'è assolutamente, è un modo per bloccare e per tarpare le ali a...*

*AVV. ODDO: - ma che ali!*

*P.M. GIORDANO: - ...alla persona che vuole fare le sue dichiarazioni, quindi non mi sembra assolutamente il caso che si dichiari questa cosa.*

*PRES. ZUCCARO: - allora, il Presidente dà atto di questo, anzi questo statuisce: le dichiarazioni dall'imputato possono essere rese in qualunque momento ma spetta al Presidente stabilire qual è il momento in cui devono essere rese; nel caso dell'imputato che viene sottoposto all'esame il Presidente ritiene che possa essere utile che questa dichiarazione spontanea venga resa nel corso del corso dell'esame, ma tuttavia qui si tratta preliminarmente di vedere se quello che vuole dire il CANCEMI è una dichiarazione spontanea o costituisce l'integrazione di una risposta che è già fornita; nel qual caso non sarebbe tecnicamente una dichiarazione spontanea ma soltanto un'integrazione di risposta; è ovvio, quindi, che prima va accertato a che cosa vuol fare riferimento il CANCEMI e poi vedremo come qualificarlo. E allora io le chiedo lei quello che vuole in questo momento aggiungere è qualcosa che ha riferimento alle domande che le sono state poste?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - e allora dica pure!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - io volevo dire questo che l'avvocato mi fa questa contestazione che io il 23 luglio del '93, quindi lascio...*

*PRES. ZUCCARO: - va bene...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...l'interpretazione a voi...*

*PRES. ZUCCARO: - ...la data è chiara.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...di quella data che è stata poi il giorno che io sono andato spontaneamente dai Carabinieri...*

*PRES. ZUCCARO: - uhm!*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...perché ero libero e mi sono presentato spontaneamente quindi ho detto il capo... il mandamento del... di BRANCACCIO, GIUSEPPE GRAVIANO però poi io nel tempo ho spiegato le cose realmente per come stavano...*

*PRES. ZUCCARO: - perfetto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...questo quello che voglio dire io è...*

*PRES. ZUCCARO: - perfetto.*

*P.M.TESCAROLI: - Signor Presidente, è necessario, sempre nell'ottica di cui si parlava in precedenza, porre in rilievo che già il 28 agosto, quindi 28 agosto 1993...*

*PRES. ZUCCARO: - cioè, prima del pentimento del pentimento.*

*P.M.TESCAROLI: - ...davanti all'Autorità Giudiziaria di CALTANISSETTA...*

*PRES. ZUCCARO: - sì?*

*P.M.TESCAROLI: - ...egli ha detto, con riferimento al mandamento di BRANCACCIO, prima però è opportuno leggere una premessa che è posta all'inizio dell'elencazione di vari mandamenti "compongono pertanto la Commissione in base alle mie conoscenze tutti e soltanto i capi mandamento pertanto i nomi che io conosco degli appartenenti alla Commissione sono i seguenti: "a capo al mandamento di BRANCACCIO indica i fratelli GIUSEPPE GRAVIANO e FILIPPO"...*

*PRES. ZUCCARO: - siamo al 28 agosto '93, pagina?*

*P.M.TESCAROLI: - pagina 3...*

*PRES. ZUCCARO: - pagina 3, va bene.*

*P.M.TESCAROLI: - bene, verso la fine.*

*AVV. ODDO: - c'è stata una progressione accusatoria nei confronti...*

*PRES. ZUCCARO: - c'è stata una progressione accusatoria...*

*AVV. ODDO: - non aveva...*

*PRES. ZUCCARO: - la situazione è fotografata.*

*AVV. ODDO: - ...non era amico del Signor FILIPPO GRAVIANO...*

*PRES. ZUCCARO: - costituirà oggetto di valutazione” (cfr. verb. del 17.9.1996, pp. 437-452).*

Ed ancora nel corso del predetto controesame il CANCEMI ha dichiarato:

*“ Avv. ODDO: - possiamo andare avanti. Signor CANCEMI, per quanto riguarda i sostituti come lei, no? Quando venivano arrestati, quand'erano arrestati, non erano più sostituti è giusto? Mantenevano la carica che avevano in "COSA NOSTRA", se l'avevano, che so, lei era prima capodecina, oppure sottocapo, ora non mi interessa, un altro poteva essere un'altra carica, che so, consigliere. Mantenevano questa carica però cessavano dall'essere sostituti. Ho capito bene o no?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma la carica la mantenevano sempre, sempre con quelle forme che ho spiegato più volte...*

*AVV. ODDO: - sì.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che quando uno va in carcere non è che cessa di dire "tu non sei più quello che sei".*

*AVV. ODDO: - l'ha detto già.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - la carica rimane sempre con quella forma che io sempre ho spiegato.*

*AVV. ODDO: - eh, quindi... però sono ancora sostituti? Non sono sostituti perché non vanno in commissione o ho capito male?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - che vuol dire? No lei mi fa...*

*AVV. ODDO: - cioè io vorrei...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...la domanda a trabocchetto.*

*AVV. ODDO: - vorrei capire...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - mi faccia capire cosa vuole dire lei.*

*AVV. ODDO: - una cosa è la carica, giusto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. ODDO: - che uno ha...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. ODDO: - ...che può essere consigliere...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - lei di che cosa sta parlando?*

*AVV. ODDO: - io sto parlando in particolare della funzione di sostituto.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ecco dica.*

*AVV. ODDO: - ecco la funzione di sostituto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. ODDO: - ...si perde essendo arrestati?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - assolutamente no!*

*AVV. ODDO: - ah, quindi si è sostituiti pure al carcere?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. ODDO: - e quindi, mettiamo per ipotesi, che vi siano tutta una serie di sostituti uno dopo l'altro arrestati...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. ODDO: - ...chi è il sostituto effettivo?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - senta io l'ho spiegato più volte. La cosa avviene così, che quello la carica non la perde. Per esempio, faccio un esempio, il discorso dei GRAVIANO, hanno arrestato LUCCHESI che era lui che reggeva il mandamento. LUCCHESI non è che ha perso la carica, rimane sempre quello che è, e al posto suo RIINA ci ha messo i fratelli GRAVIANO. Quindi questo vale anche per quello che vuole dire lei.*

*PRES. ZUCCARO: - vale anche per i sostituti?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì (cfr. verb. del 18.9.1996, pp. 38-41).*

Anche il DI MATTEO, sia pure con minore precisione derivante da un minor grado di conoscenza dei fatti, ha dichiarato che al LUCCHESI dopo il suo arresto era subentrato GRAVIANO Giuseppe, che reggeva il mandamento insieme al fratello Filippo.

In particolare il DI MATTEO ha dichiarato:

“ *P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ha conosciuto GIUSEPPE LUCCHESI?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, l'ho conosciuto a REBIBBIA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - quando?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - nel '90...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...e per quale motivo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - l'ho conosciuto a REBIBBIA nel '93. Quando mi hanno arrestato. Mi hanno portato a REBIBBIA e poi ho visto che c'era lui, nella cella accanto c'era lui, GIUSEPPE LUCCHESI, e dall'altra parte c'era SALVATORE MADONIA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quale ruolo rivestiva in "COSA NOSTRA" all'epoca della strage?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - mi pare che capomandamento era.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - il nome del mandamento lo ricorda?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - mandamento dei CIACULLI. Perché prima c'era MICHELE GRECO, poi c'era "SCARPUZZEDDA" e poi ce lo hanno dato a questo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - a questo l'hanno arrestato e se l'ha preso, il mandamento se l'ha preso... i fratelli GRAVIANO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ecco, prima di arrivare ai fratelli GRAVIANO. Lei in precedenza, nel corso dell'esame, su domanda del collega, ha denominato il mandamento in questione come il mandamento di CROCEVERDE.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - per quale motivo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - perché i CIACULLI e CROCEVERDE GIARDINA è tutto un mandamento, per questo io ho detto questo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - va bene. Senta lei sa dire quando GIUSEPPE LUCCHESI assunse il ruolo di capomandamento?*



*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, questo non glielo... Cioè, non lo so. So soltanto che ha preso il posto dopo che è stato ucciso VINCENZO PUCCIO, mi pare.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quando, dove e come ha appreso del nuovo ruolo assunto da GIUSEPPE LUCCHESE?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - me lo diceva GIOE', ne parlavamo. Perché io con questo LUCCHESE non ci ho parlato mai. La prima volta che l'ho visto siamo a... a REBIBBIA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta ma, in che periodo ne avete parlato con GIOE'?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - in periodo precedente.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - non riesce a datarlo nel tempo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - '92, che ne so. Non posso collocare tutte queste...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, ce lo vuole descrivere, se è in grado...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...GIUSEPPE LUCCHESE?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - è uno bassino, tondo tondo, piccolino.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - porta baffi, capelli lunghi...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, no, quando l'ho visto io no.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ora, se ci li ha ora non lo so.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...lei ha detto in precedenza che durante la sua detenzione LUCCHESE era stato sostituito dai GRAVIANO, dai fratelli GRAVIANO. Vuole essere più preciso sul punto? Indicando in particolare quali dei fratelli GRAVIANO hanno assunto tale ruolo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - GIUSEPPE.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sempre con...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - GIUSEPPE.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - solo GIUSEPPE o anche altri?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - il capomandamento l'ha preso poi il fratello... tutti e due, cioè i due fratelli andavano benissimo d'accordo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - chi è l'altro? Come si chiama?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - FILIPPO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, sa se FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO avessero anche un altro fratello?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, il terzo, però non ci ha avuto mai a che fare io, no, no, non ci ho parlato mai con quello.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - vuole ripetere il nome... il nome di quest'altro fratello?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - non me lo ricordo per ora Dottore.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ah! Senta, sa se il nome del mandamento dei CIACULLI sia mutato nel corso del tempo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, se l'hanno preso, ce l'hanno... se l'hanno preso loro nelle mani, i fratelli GRAVIANO.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - cioè, che cosa vuole dire? "Se l'hanno preso..."?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - perché una volta che LUCCHESI era stato arrestato...*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sì.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ...non c'era più nien... se l'hanno preso loro.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - loro, cioè i GRAVIANO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - com'è il meccan... vuole spiegare bene questo meccanismo? Cioè, come mai ci sarebbe stato un cambiamento del nome del mandamento in ragione delle persone?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - perché si può fa... questo è normale Dottore. E' uno stesso mandamento che prima era a MISILMERI, era AUCELLO, e poi è passato a SPERA ed è passato a BELMONTE MEZZAGNO, è uguale, preciso identico.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - quindi, diciamo, il nome del mandamento viene attribuito in base alla "famiglia" a cui appartiene...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - certo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...colui che assume il ruolo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, ma questa situazione, di cui lei ha fatto riferimento, esisteva anche con riferimento all'epoca della strage?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - quando c'è stata la strage sì, così era, loro c'erano davanti messi.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - e vuole spiegare meglio che tipo di rapporti intercorressero tra GIUSEPPE e FILIPPO GRAVIANO?*

*F10IMP. DI MATTEO M. S.: - come due fratelli, Dottore, mi deve scusare.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - sa se fossero, se andassero d'accordo...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ...o meno?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, sì, benissimo, andavano benissimo d'accordo.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, cos'altro sa sui GRAVIANO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - una volta questo FILIPPO a casa mia ha portato una macchina da scrivere, perché dovevano fare, non lo so, lettere anonime, dovevano battere a macchina.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ecco... quando...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - poi un'altra volta, un'altra volta ho accompagnato a GIOVANNI BRUSCA in VIA MESSINA MARINE in una, in una villetta e c'era GRAVIANO GIUSEPPE che l'aspettava, ci aveva un appuntamento. Ci ha accompagnati questo FILIPPO (cfr. verb. del 15.4.1996, pp. 236-241).*

Ed ancora nel corso del controesame del difensore di GRAVIANO Giuseppe, che gli contestava precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, allorché non aveva mostrato la stessa certezza nell'indicare quest'ultimo quale successore del LUCCHESI nella reggenza del

mandamento, il DI MATTEO ha asserito di avere per un certo periodo attenuato la portata delle proprie dichiarazioni per effetto delle preoccupazioni sulla sorte del figlio Giuseppe, che come si è detto, era stato preso in ostaggio da affiliati di COSA NOSTRA prima di essere ucciso, ed ha reso le seguenti dichiarazioni:

*“AVV. SALVO: - la contestazione riguardava il verbale del 25. 11. '93, Pubblici Ministeri Pignatone e Lovoi, foglio 194, ultimi righe, righe.*

*PRES.: - nella parte in cui?*

*AVV. SALVO: - nella parte in cui avevo chiesto in precedenza al Signor DI MATTEO se avesse conosciuto LUCCHESE e se avesse saputo chi aveva preso. . . chi lo aveva sostituito dopo il suo arresto e lui. . .*

*PRES.: - cosa ha risposto oggi?*

*AVV. SALVO: - il DI MATTEO ha risposto che non lo aveva mai frequentato, ma questo non ha importanza, e che sapeva che dopo il suo arresto era stato sostituito da GRAVIANO, e io gli contesto quanto dichiarato il 25. 11. '93 a proposito di LUCCHESE GIUSEPPE, se lei può avere la gentilezza di leggerlo lei Signor Presidente, se no me lo vengo a prendere. . .*

*PRES.: - cioè, là dove si dice: "non so chi lo abbia sostituito dopo il suo arresto".*

*AVV. SALVO: - sì, però facendo riferimento a LUCCHESE GIUSEPPE.*

*PRES.: - "sì, la foto 346 ritrae LUCCHESE GIUSEPPE, detto "LUCCHISEDDE", con lo stesso ho avuto numerosi incontri anche se non per attività delittuosa, so che era capomandamento dei CIACULLI ma non so chi lo abbia sostituito dopo il suo arresto".*

*AVV. SALVO: - esatto.*

*PRES.: - cioè lei all'epoca, in precedenza aveva detto di non essere a conoscenza chi fosse stato il sostituto di LUCCHESE, oggi invece ha detto di sapere. . . ha fatto dei nomi, dico come mai?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - perché la zona che aveva LUCCHESE ce l'hanno abbinato ai fratelli GRAVIANO.*

*PRES.: - sì, dico, ma come mai quando lei è stato interrogato dal Pubblico Ministero ebbe a dichiarare di non sapere chi è che aveva preso il posto di LUCCHESI, e oggi invece in udienza ha dimostrato di sapere.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - non me lo ricordo questo Presidente.*

*AVV. SALVO: - non se lo ricorda. E allora, io chiedo che venga acquisito il verbale per gli effetti della contestazione, ai sensi della. . . per potere effettuare la contestazione. Per quanto riguarda questa sua conoscenza Signor DI MATTEO che GRAVIANO GIUSEPPE sarebbe capomandamento della "famiglia". . . del. . . capomandamento del suo mandamento, lei questa notizia l'ha per certa o ha dei dubbi su questo fatto o ne è sicuro?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - che cosa?*

*AVV. SALVO: - che sia GIUSEPPE GRAVIANO il responsabile del mandamento?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì sì, è lui.*

*AVV. SALVO: - cioè ne è sicuro, dico, di questo fatto?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*AVV. SALVO: - e allora io procedo a un'altra contestazione Signor Presidente, verbale del 18 novembre '93, ore 9: 30, foglio 177, altro riconoscimento fotografico, riconosce GIUSEPPE GRAVIANO. "La foto numero 263 ritrae GRAVIANO GIUSEPPE e che dovrebbe, che dovrebbe attualmente essere il capofamiglia di BRANCACCIO e anche il capomandamento", quindi non ha manifestato al Pubblico Ministero di CALTANISSETTA la certezza che ha oggi, quindi a PALERMO ha detto che non lo sapeva, poi ha detto dovrebbe, e oggi ha maturato queste certezza, cosa mi può dire su questo Signor DI MATTEO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - senta, io i fratelli GRAVIANO li conosco di persona, ci sono sta. . . ed ho accompagnato pure GIOVANNI BRUSCA ad appuntamenti con loro, in VIA MESSINA MARINE, come loro. . .*

*AVV. SALVO: - sì, ma quest. . .*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - . . . sono venuti a casa mia.*

*AVV. SALVO: - certo, ma questo non significa che lei sappia la carica di uno, o di più di uno di loro, io volevo dire: come lei originariamente quando ha iniziato la sua collaborazione non sapeva nulla sulla carica e poi piano piano ha fatto dichiarazioni sempre più pesanti nei confronti di questo imputato.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - senta, se c'è stato un rallentamento delle dichiarazioni, è stato sempre sul fatto che c'era quel problema del bambino, perché i fratelli GRAVIANO e che li conosco un bel po', e gli ho detto pure dove. . . cioè sono venuti a casa mia, so che il capomandamento è GIUSEPPE GRAVIANO, gli appuntamenti glieli prendeva il fratello FIFETTO perché veniva lui.*

*AVV. SALVO: - e in che epoca questo fatto?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - eh?*

*AVV. SALVO: - se lo ricorda in che epoca succedeva questo fatto?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì sì, nel '91, '92.*

*AVV. SALVO: - sì, senta le posso chiedere un'altra cosa: quand'è che. . . lei lo ha appreso da DI MAGGIO sulla carica, sul ruolo che aveva GIUSEPPE GRAVIANO?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, da GIOVANNI BRUSCA.*

*AVV. SALVO: - ah, no da DI MAGGIO, ho capito. Le risultano dei segni particolari, per esempio GIUSEPPE che lei sappia ha dei segni particolari che lo rendono riconoscibile sul viso?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - eh. . . mica ci guardo il viso, cioè se ci ha segnali.*

*AVV. SALVO: - qualche caratteristica, no?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no no.*

*AVV. SALVO: - nel mento, c'è una cicatrice per esempio?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no no, questo non ci ho fatto mai caso.*

*AVV. SALVO: - no, mah. . . e FILIPPO ci ha segni particolari?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no lo. . . cioè non gli ho fatto mai caso se ci ha segni particolari” (cfr. verb. del 17.4.1996, pp. 62-66).*

In proposito deve rilevarsi che il BRUSCA ha dichiarato in dibattimento che proprio GRAVIANO Giuseppe, oltre a lui e ad altri, era tra i responsabili del sequestro del giovane DI MATTEO Giuseppe, con il quale si voleva esercitare pressioni sul padre perché mutasse il suo atteggiamento di collaborazione con l'A.G..

Ed ancora su domande del Presidente della Corte il DI MATTEO ha dichiarato:

*PRES.: - sì, lo so, ma dico, vi erano dei mandamenti che erano diretti, che poi le decisioni in concreto, erano prese da due o tre persone che avevano però lo stesso potere.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, come quello per esempio di CORLEONE come RIINA, PROVENZANO e lo stesso, diciamo, potere che avevano.*

*PRES.: - uhm! E ci sono, le risulta che ci siano altri mandamenti in cui vi erano delle figure che erano quasi sullo stesso piano?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - questo, questo... di altri non lo so, di questo lo so, gli altri mandamenti una sola, una persona sola.*

*PRES.: - per i GRAVIANO, lei ha parlato...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - per i... sì, sì.*

*PRES.: - ...ha usato il plurale...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - il plurale...*

*PRES.: - ...parlando dei GRAVIANO, cosa intendeva dire?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - il capomandamento è GIUSEPPE GRAVIANO.*

*PRES.: - sì.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - cioè, i GRAVIANO, intendevo dire, perché siccome erano due... sono due fratelli e sono legatissimi, erano...*

*PRES.: - chi sarebbero i due fratelli legatissimi?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sia GIUSEPPE che FILIPPO.*

*PRES.: - sì.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - eh... erano... che c'è... tutti gli appuntamenti, le cose, glieli faceva FILIPPO a GIUSEPPE e stavano sempre assieme, anche negli appuntamenti, lui assisteva anche a... un giorno, ho accompagnato, come le ho detto, GIOVANNI BRUSCA in VIA MESSINA MARINE, si sono chiusi loro là e hanno parlato, non so di che cosa e allora, c'era una stretta amicizia all'infuori che sono anche fratelli.*

*PRES.: - uhm! E il terzo fratello?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - eh?*

*PRES.: - il terzo fratello?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - io lo conosco così...*

*PRES.: - eh?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - il terzo fratello lo conosco così, come uomo d'onore, però non...(cfr. verb. del 18.4.1996, pp. 86-88).*

Anche il FERRANTE, sia pure con un grado di conoscenza inferiore a quello dei soggetti summenzionati, ha ribadito che a reggere il mandamento in questione era GRAVIANO Giuseppe e che lo stesso era coadiuvato dal fratello Filippo.

Ben più precise ed illuminanti le dichiarazioni di GANCI Calogero, che dopo aver riferito delle particolari vicende di questo mandamento, alla cui reggenza si erano succeduti a GRECO Pino, PUCCIO, LUCCHESE ed i fratelli GRAVIANO, asserendo che non gli risultava che il LUCCHESE dopo il suo arresto avesse mantenuto la carica, non essendo mai stato un capomandamento eletto, bensì un reggente, ha paragonato la situazione di coregenza dei fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo a quella di AGLIERI e GRECO.

In particolare il GANCI ha tra l'altro dichiarato:

*“P.M.TESCAROLI: - senta, lei ha detto che FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO rivestivano il ruolo di capimandamento di BRANCACCIO.*

*GANCI CALOGERO: - sì.*

*P.M.TESCAROLI: - ci vuole dire quando costoro assunsero questo ruolo e come lei lo ha appreso.*



*GANCI CALOGERO: - guardi, dopo l'arresto di GIUSEPPE LUCCHESI, RIINA le uniche persone che... che potevano gestire il mandamento erano i GRAVIANO; però, prima di lo... di loro due, di FILIPPO e di GIUSEPPE, ci fu messo a BENEDETTO GRAVIANO, però 'sto ragazzo, non lo so, non era idoneo, qualcosa del genere, e RIINA, diciamo, ha messo... ha messo a GIUSEPPE e al FILIPPO, perché erano i due fratelli che si erano distinti, sia come valorosità, per dire, a commettere omicidi, questo genere, ecco; e il RIINA ha messo il GRAVIANO GIUSEPPE e GRAVIANO FILIPPO.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, e l'epoca di questi fatti la sa riferire?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, fu dopo l'arresto di LUCCHESI, io non mi ricordo di preciso quando fu l'arresto, se fu '89, '90, qua siamo.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, e sa se LUCCHESI GIUSEPPE conservasse il ruolo di capomandamento?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, io so soltanto che le decisioni le prendevano i GRAVIANO, io del GIUSEPPE LUCCHESI non... non so se lui abbia avuto... abbia conservato il posto; però le dico di più, se LUCCHESI avrebbe conservato il posto, io lo saprei. Se mai... possiamo dire che il LUCCHESI era un... una persona fidata, ecco, di... di RIINA, del nostro gruppo.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, Signor GANCI, lei sa se, quando vi è l'arresto di un capomandamento, si perda il ruolo o meno?*

*GANCI CALOGERO: - guardi, allora cominciamo a precisare una cosa, che il mandamento è... non è BRANCACCIO ma è sempre CIACULLI, perché... non ci dimentichiamo che ancora c'è MICHELE GRECO a... vivo, è... ancora che io sappia, il ma... il capomandamento è... il capomandamento a MICHELE GRECO non è stato ma... mai tolto. Eh... poi...*

*P.M.TESCAROLI: - per quello che le risulta.*

*GANCI CALOGERO: - come?*

*P.M.TESCAROLI: - per quello che le risulta.*

*GANCI CALOGERO: - eh, certo. Eh... poi, mano a mano avvengono dei fatti in certe "famiglie", in certi mandamenti, diciamo, viene sempre sostituito da... dalla persona sia che è vicina al capomandamento e sia, diciamo, che si... che si sia distinta come va... valorosità nel... nella "famiglia"; e in questo caso gli unici erano stati i GRAVIANO" (cfr. verb. del 21.9.1996, pp. 105-107).*

Ed ancora nel corso del controesame del difensore di GRAVIANO Giuseppe il GANCI ha dichiarato:

*“ AVV. SALVO: - Perché si parla di una riunione - in questa villa - dove andarono tutti, c'erano altri di ho capito. Ma mi dice se, lei di questo fatto che lei ha raccontato dei tre fratelli, del mandamento retto da tutti e tre, ne aveva parlato con suo padre e CANCEMI, con suo padre, con CANCEMI, da chi l'aveva appresa questa notizia che non faceva parte delle riunioni? Chi le riferì questa notizia?*

*IMP. GANCI C.: - Guardi, io mi ricordo, i primi tempi, posso?*

*AVV. SALVO: - Sì, sì.*

*IMP. GANCI C.: - I primi tempi i contatti erano con BENEDETTO GRAVIANO, poi BENEDETTO GRAVIANO fu messo da parte e ci misero a GRAVIANO GIUSEPPE e FILIPPO.*

*AVV. SALVO: - Sì, dico, lei questo fatto da chi lo ha appreso? Chi glielo riferì che erano loro che gestivano? Glielo disse suo padre, glielo disse CANCEMI? Perché CANCEMI era spesso con suo padre? Si ricorda la fonte di questa sua informazione?*

*IMP. GANCI C.: - Avvocato, io vedevo che i GRAVIANO venivano a questi appuntamenti e poi, diciamo, ci sarà che io mi sono informato o è nata qualche discussione e apprendo che il GRAVIANO GIUSEPPE con il FILIPPO reggono il mandamento" (cfr. dich. del 22.10.1996, pp. 290-291).*

Ed ancora a domande del Presidente della Corte il GANCI ha ulteriormente precisato:

*“ PRES. ZUCCARO: - lei, sa chi era il sottocapo della Famiglia a cui apparteneva LUCCHESE?*

*IMP. GANCI C.: - LUCCHESE?*

*PRES. ZUCCARO: - sì.*

*IMP. GANCI C.: - e... GIUSEPPE SCARPA.*

*PRES. ZUCCARO: - GIUSEPPE SCARPA?*

*IMP. GANCI C.: - sì. Cioè, GIUSEPPE GRECO detto "Scarpa".*

*PRES. ZUCCARO: - quindi il capo della Famiglie era GIUSEPPE LUCCHESI e il suo sostituto era GIUSEPPE GRECO inteso "SCARPA", e così?*

*IMP. GANCI C.: - no, un minuto, mi scusi Signor Presidente, stiamo sbagliando! Lei, mi ha detto chi era il sotto capo, allora, della Famiglia di cui faceva parte il LUCCHESI; ed io gli ho detto che era il GIUSEPPE GRECO detto "Scarpa", poi, alla morte dello "Scarpa" ci fu messo il VINCENZO PUCCIO, dopo il VINCENZO PUCCIO è nato il LUCCHESI GIUSEPPE. Ma, il LUCCHESI GIUSEPPE mica aveva un sottocapo! perché il LUCCHESI GIUSEPPE non era rappresentante, era un "reggente" del mandamento.*

*PRES. ZUCCARO: - era un "reggente" del mandamento.*

*IMP. GANCI C.: - esatto!*

*PRES. ZUCCARO: - era, anche, un capo - Famiglia?*

*IMP. GANCI C.: - no, no.*

*PRES. ZUCCARO: - ... mandamento?*

*IMP. GANCI C.: - no, no. Lui era "reggente" e, il momento in cui regge il mandamento diventa capo - Famiglia.*

*PRES. ZUCCARO: - al momento in cui LUCCHESI.. prima di tutto da chi fu nominato "reggente" LUCCHESI?*

*IMP. GANCI C.: - dal RIINA... RIINA, mio padre, ANGELO LA BARBERA, il CANCEMI, diciamo che fu la "commissione".*

*PRES. ZUCCARO: - perché fu necessario, in quel caso, nominare un "reggente"?*

*IMP. GANCI C.: - perché non c'erano altre persone che potevano stare a quel posto: cioè, persone di un certo rilievo. Siccome, il LUCCHESI, con questo gruppo nostro c'erano questi rapporti*

*buoni, poi, c'è stato, pure, il LUCCHESE a fare scoprire il complotto dello "Scarpa" contro di noi, quindi, diciamo che era giusto, metterci a LUCCHESE.*

*PRES. ZUCCARO: - LUCCHESE, quindi, con la "reggenza" divenne, automaticamente, capo - Famiglia e "reggente del mandamento.*

*IMP. GANCI C.: - del mandamento.*

*PRES. ZUCCARO: - chi fu il... se ci fu, il vice della Famiglia del LUCCHESE?*

*IMP. GANCI C.: - guardi, come ripeto, il LUCCHESE era "reggente" il vice non ce n'era. Diciamo, che poi, c'era... dopo che il LUCCHESE fu arrestato, ci fu messo, nelle stesse condizioni del LUCCHESE i fratelli GRAVIANO. Quindi, non c'erano un rappresentante e poi, un sottocapo, in quella circostanza. Perché, guardi, anche a BRANCACCIO di cui fanno parte i GRAVIANO, il rappresentante, tuttora, è GIUSEPPE SAVOCA. Siccome, il SAVOCA è in carcere, chi regge la Famiglia? regge i GRAVIANO, che sono le uniche persone che sono in condizioni di reggere la Famigli. Quando, poi, hanno arrestato i LUCCHESE e BRANCACCIO era aggregata a questo mandamento, hanno messo i GRAVIANO perché erano... avevano questo... egemonia, gerarchia in quella Fam... in questo mandamento.*

*PRES. ZUCCARO: - comunque, non fu una nomina all'interno della Famiglia o del mandamento, fu una nomina...*

*IMP. GANCI C.: - no, no, completamente.*

*PRES. ZUCCARO: - all'esterno?*

*IMP. GANCI C.: - sì, sì" (cfr. verb. del 25.10.1996, pp. 190-193).*

Devono poi essere ricordate le dichiarazioni di DRAGO Giovanni e di MARCHESE Giuseppe, che pur essendo detenuti all'epoca della strage, appartenevano allo stesso mandamento e, quindi, ne conoscevano la situazione interna anche durante la detenzione.

In particolare, il DRAGO, spiegando l'evoluzione delle vicende di questo mandamento ha asserito che da ultimo era di fatto diretto dai tre fratelli GRAVIANO, di cui ha precisato le caratteristiche, riferendo che GRAVIANO Filippo era la "mente" del gruppo, il più raffinato nell'elaborazione

delle strategie, GRAVIANO Giuseppe era quello che conosceva meglio i fatti del mandamento, essendo rimasto in stato di libertà per un periodo più lungo e GRAVIANO Benedetto era l'uomo di forza.

Tra l'altro il DRAGO ha dichiarato al riguardo:

*“ IMP. DRAGO GIOVANNI: - Nel nostro mandamento dopo che Puccio Vincenzo e' stato tratto in arresto, diciamo che quello che dirigeva un po' il mandamento era Gaetano Tinnirello, pero' di fatto era il Lucchese Giuseppe che faceva e disfaceva in quel mandamento, come difatti dopo la morte di Puccio Vincenzo e' stato lui a condurre il mandamento. Poi ci stava.....*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei ha parlato dei sostituti: vuole indicare nominativamente quali fossero i sostituti, sulla base delle sue conoscenze?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Allora, su Montalto Salvatore ci stava il figlio a nome Giuseppe; su Francesco Madonia ci stava il figlio a nome Antonino; su Pippo Calo` ci stava Cancemi Salvatore; dopo l'arresto di Lucchese il mandamento e' stato retto da Graviano Giuseppe*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, sul punto, con riferimento al mandamento di Ciaculli lei ha detto che il sostituto, diciamo colui che reggeva il mandamento durante la detenzione di Lucchese, era Graviano Giuseppe..*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Si*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Cosa sa lei con riferimento a Filippo Graviano sul punto?*

*Avv. ODDO: - opposizione, Presidente*

*PRES.: - perche', avvocato?*

*Avv. ODDO: - perche' gli ha detto, sul fatto che venga retto il mandamento da Giuseppe Graviano, che sa sul punto di Filippo Graviano*

*PRES.: - eh, ed allora?*

*Avv. ODDO: - che cosa gli si vuole fare dire sul punto? Non gli ha chiesta cosa sa di Filippo Graviano in relazione a Cosa Nostra*

*PRES.: - cioe` se rivesta delle cariche, Pubblico Ministero?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei sa.. riformuliamo la domanda: lei sa se Giuseppe Graviano avesse dei fratelli?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì, Giuseppe Graviano ha altri due fratelli: uno a nome Filippo e uno a nome Benedetto. Tutti e tre i fratelli sono le stesse persone, ossia si prendono le decisioni insieme, sì.. insomma, e` un'unica persona, sono dei fratelli ben legati fra di loro. Ne parlo bene perche' li conosco bene, perche' sono stati quelli che mi hanno inserito in questo mondo di Cosa Nostra e li conosco perfettamente specificandoli così: Graviano Filippo e` la mente, il raffinato, quello che prima di fare una cosa ci pensa piu` di una volta, e` meticoloso, puntiglioso; Graviano Giuseppe per mia conoscenza sta un pochetto piu` sotto di Filippo, pero` Graviano Giuseppe e` stato il fatto che lui e` stato sempre latitante, mentre i fratelli sono stati detenuti, quindi lui ha vissuto piu` diretta con.. ha vissuto Cosa Nostra da libero, quindi e` quello, diciamo, che conosceva maggiormente bene gli episodi in quanto li ha vissuti in prima persona; Graviano Benedetto, ripeto a dire, e` sempre la stessa persona, pero` uomo di forza, uomo che gli dicevano una qualche cosa non si buttava indietro per niente, cioe` un kamikaze lo possiamo definire”*

*(omissis)*

*“PRES.: - Mi dica una cosa: quando il Graviano Giuseppe assume la carica di capo mandamento, in sostanza prese il posto di Lucchese che continuo` a mantenere una carica? Cos'era, era un sostituto?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Lo regole di Cosa Nostra, mi scusi signor Giudice, le regole di Cosa Nostra sono quelle che quando un capo mandamento va in carcere ci sta il sostituto che gli fa sapere tutto al mandamento, non so se mi sono spiegato*

*PRES.: - E il sostituto nel caso di specie chi era?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Graviano Giuseppe, dopo l'arresto di Lucchese, fattomi sapere che era Graviano Giuseppe che era quello a condurre le redini. Cioè oggetto di fatto..*

*PRES.: - Poi, in sostanza, lei vuole dire che dopo l'arresto di Lucchese il Graviano diventa sostituto?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sostituto..*

*PRES.: - O prende il suo posto nella carica di numero 1?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - No, sostituto, che poi alla carica di mandamento, perché il Lucchese è arrestato, però Graviano Giuseppe deve fare sapere sempre tutte cose a Lucchese che è tratto in arresto. Cioè le porto esperienze dirette in questo senso, le porto..*

*PRES.: - Quindi, in sostanza, lei vuole dire che il Lucchese mantenne la carica anche dopo l'arresto?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Ma io non ho mai detto che Lucchese.. cioè l'hanno scartato a Lucchese, signor Presidente..*

*Avv. GIACOBBE: - allora non è vera quella del 94*

*PRES.: - Siccome lei diceva "fu nominato capo mandamento Graviano Giuseppe", non parla di sostituto, parla di una sostituzione di carica, cioè il Graviano avrebbe preso il posto di Lucchese*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì, che poi il Graviano..*

*PRES.: - Mentre mi pare di avere capito che il Lucchese continua a mantenere la carica e il Graviano diventa un sostituto, lei intendeva dire questo?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì, e` quello che dirige il mandamento di Ciaculli, perche' poi, essendo lui..*

*PRES.: - Cioe` quello che lo regge di fatto, dice lei?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Sì sì, e` Graviano Giuseppe che fa il tutto, azioni, non azioni, discussioni, deve fare sapere tutto al Lucchese. Cioe` a me mai una persona mi ha detto "Lucchese Giuseppe non e` piu` niente, non e` piu` capo del mandamento", a me non me l'hanno detto*

*PRES.: - Ecco perche' lei nel gennaio del 93 dice che "attualmente mantiene tale carica"?*

*IMP. DRAGO GIOVANNI: - A me non e` stato detto che Lucchese Giuseppe non e` capo mandamento. Io ripeto a dire, una precisazione: quando ci stava Puccio Vincenzo arrestato, Lucchese Giuseppe faceva sapere le cose per filo e per segno tramite il fratello Piero Puccio. Cioe` se si doveva fare un omicidio il primo a saperlo era Puccio Vincenzo dentro il carcere; se si doveva qualche omicidio che interessava il Puccio, lo facevano sapere da dentro il carcere al Puccio, non so se mi spiego. Pero` il Lucchese di fatto era quello che gestiva il mandamento di Ciaculli"*

*(omissis)*

*"IMP. DRAGO GIOVANNI: - Avvocato, quando e` stato arrestato Graviano Giuseppe io gia` ero collaboratore, ero pentito, come mi vuole chiamare mi chiami. E` inutile che.. cioe` non mi sembra..*

*AVV. SALVO: - Quindi non lo puo` sapere che cosa e` successo dopo il suo..*



*IMP. DRAGO GIOVANNI: - Non so dire chi non ci sta, chi non ci sta, chi comanda, chi non comanda, come sono combinati, non so niente di niente*

*AVV. SALVO: - Ma lei era già un collaboratore, io non la chiamo pentito..*

*P. M. dott. GIORDANO: - c'e` opposizione, Presidente*

*AVV. SALVO: - ..anche quando ha parlato nel 94, ha modificato..*

*P. M. dott. GIORDANO: - scusi, non ha attinenza a questo processo*

*PRES.: - avvocato Salvo, ma sono domande, considerazioni? C'e`, avvocato?*

*Avv. SALVO: - no, sto cercando di fare parlare il signor Drago per chiarire cose che a me appaiono oscure. Se poi questo non lo ritenete opportuno..*

*PRES.: - no no, lei deve fare domande specifiche, avvocato, mi pare che sono delle considerazioni..*

*Avv. SALVO: - no, sono domande. Io chiedo dopo l'arresto il sostituto del capo.. cioe` ad un certo punto prima dice che comandava.. dice il Drago che comandava Lucchese. Lucchese viene arrestato e al suo posto c'e` Graviano, e pero` dice che Lucchese in carcere continua ad avere potere. Allora io mi chiedo: quando viene arrestato pure Graviano che succede?*

*PRES.: - e non lo puo` sapere, ha già risposto*

*P. M. dott. GIORDANO: - c'e` opposizione*

*Avv. SALVO: - come funziona questo meccanismo? Ci vogliono due interventi, uno, si chiede a tutti e due, mantengono.. mi pare che sia un argomento interessante*

*P. M. dott. GIORDANO: - mi pare che questo sia un soliloquio, questo, non e` piu` una..*

*Avv. SALVO: - no, sono domande. Siccome continuerete a fare.. a chiedere ordini di custodia cautelare per i detenuti in eterno, vorrei capire chi risponde..*

*PRES.: - avvocato Salvo, possiamo andare avanti?" (cfr. verb. del 16.3.1996, pp. 10, 14-16, 74-76, 79-80).*

Il MARCHESE da parte sua ha dichiarato:

*“AVV. ODDO: - ah, BELMONTE MEZZAGNO, perfetto, ecco non avevo sentito questa parola. Lei mi può dire chi era nel '92 capo del mandamento di CONTE DI CIACULLI?*

*IMP. MARCHESE G.: - Nel '92 c'era, c'era stato LUCCHESE ma era e lo è attualmente, almeno LUCCHESE, adesso.*

*AVV. ODDO: - LUCCHESE. E LUCCHESE aveva dei sostituti, un sostituto?*

*IMP. MARCHESE G.: - Sì, all'epoca c'era stato U MATTEDUZZU. Quando hanno arrestato LUCCHESE*

*AVV. ODDO: - No, io voglio sapere nel 1992*

*IMP. MARCHESE G.: - sì, sì.*

*AVV. ODDO: - se il mandamento di CIACULLI fosse e se sarebbe stato rappresentato secondo quello che lei ha detto da LUCCHESE?*

*IMP. MARCHESE G.: - U MATTEDDUZZU.*

*AVV. ODDO: - O aveva un sostituto?*

*IMP. MARCHESE G.: - Sì, ci aviunu messu MATTEDDUZZU.*

*AVV. ODDO: - E chi è?*

*IMP. MARCHESE G.: - GRAVIANO GIUSEPPE.*

*AVV. ODDO: - Va bene.*

*IMP. MARCHESE G.: - Facevano riferimento praticamente a lui.*

*AVV. ODDO: - Non ho capito?*

*IMP. MARCHESE G.: - Facevano riferimento per quanto riguardava il mandamento, facevano riferimento a lui”*

*(omissis)*

*AVV. GIACOBBE: - Va bene, Presidente, mi sta benissimo. Senta, un'altra domanda, lei sempre a proposito di GRAVIANO GIUSEPPE poco fa', parlando del mandamento di BRANCACCIO, ha detto che capo mandamento era LUCCHESE GIUSEPPE e poi ha detto che sostituto era GRAVIANO GIUSEPPE. Io debbo muoverle una contestazione a questo riguardo perché lei, sempre verbale dibattimentale questa volta di processo diverso, parliamo del processo AGATE pagina 85, udienza ROMA 27 novembre '95, lei avrebbe reso cosa diversa, la domanda era del Pubblico Ministero: “Quindi, PUCCIO VINCENZO si parla del mandamento?” “Sì”, “LUCCHESE come sottocapo?” “Sì”. “E dopo l'uccisione di PUCCIO VINCENZO?”, “LUCCHESE GIUSEPPE”. Domanda del Pubblico Ministero: “LUCCHESE GIUSEPPE aveva un sostituto a sua volta?” risposta di teste MARCHESE G. - “No, per quello che ho appreso io, no, però c'era il sostituto però non siamo scesi in particolari”. Questa è una sua dichiarazione dibattimentale che io le contesto, da questa dichiarazione emerge chiaramente che lei non ha mai conosciuto il nome del sostituto, chi fosse il sostituto, ammesso che ce ne fosse uno e*

*che questo nome, che questa persona corrispondesse a, come identità, a GRAVIANO GIUSEPPE.*

*IMP. MARCHESE G.: - Sì.*

*PRES. ZUCCARO: - Aspetti un attimo, prima di rispondere che devo controllare un appunto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - C'è opposizione da parte del Pubblico Ministero perché in realtà, a domanda dell'avvocato Oddo, lui ha detto che LUCCHESI era il capo mandamento, nel '92 il sostituto più che dire chi era, ha detto che facevano riferimento a lui, quindi non si è espresso in termini di conoscenza di un certo ruolo rivestito.*

*AVV. ODDO: - Un momento, ha finito signor Pubblico Ministero? Avvocato Giuseppe Oddo, signor Presidente, se non vado errato ha detto che sostituto era GRAVIANO GIUSEPPE ha aggiunto poi, specificando ulteriormente: "facevamo riferimento a lui", facevano, scusi.*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, sì, dalla consultazione dei miei appunti risulta che effettivamente ha dichiarato che, testualmente: "il sostituto era GRAVIANO GIUSEPPE", aggiungendo subito dopo che facevano riferimento direttamente a lui per quanto riguarda il mandamento. Va bene, può fare la contestazione, avvocato la contestazione è ammessa.*

*AVV. GIACOBBE: - Signor MARCHESE, ha sentito, ha preso atto di questa sua diversa dichiarazione che è stata resa*

*IMP. MARCHESE G.: - Sì, sì.*

*AVV. GIACOBBE: - e cosa ha da dirmi?*

*IMP. MARCHESE G.: - Io nel momento in cui il LUCCHESE si trovava in carcere praticamente il mandamento di CIACULLO non c'era nessuno che praticamente aveva preso, diciamo, di sostituzione non c'era, non c'era nessuno, all'epoca come sostituto funzionava GRAVIANO GIUSEPPE infatti tutto quello che noi dovevamo mandare a dire, anche mio fratello perché MARCHESE ANTONINO faceva parte del mandamento di CIACULLI, mandava a dire tutto a GIUSEPPE U MAITTEDDUZZU u GRAVIANO.*

*AVV. GIACOBBE: - E quindi che cos'è una sua deduzione che è un sostituto?*

*IMP. MARCHESE G.: - No, no, è cosa da tutti praticamente, tutti gli altri uomini d'onore che praticamente*

*AVV. GIACOBBE: - E ma lei avrebbe dichiarato, scusi, qua nella sua dichiarazione credo che sia espresso un concetto diverso, io gliela rileggo: “no, per quello che ho appreso io, no”. La domanda era se LUCCHESE GIUSEPPE avesse un sostituto: “no, per quello che ho appreso io, no”. Però c'era il sostituto*

*IMP. MARCHESE G.: - Avvocato non c'era un sostituto*

*AVV. GIACOBBE: - però non siamo scesi in particolari.*

*IMP. MARCHESE G.: - non è sostituto del suo mandamento, diciamo di CIACULLI*

*AVV. GIACOBBE: - E di che stiamo parlando?*

*IMP. MARCHESE G.: - siccome GRAVIANO fa parte della famiglia dei BRANCACCIO all'epoca il riferimento lo facevano a lui, non c'era il sostituto, diciamo, di CIACULLI dove faceva parte LUCCHESE.*

*AVV. GIACOBBE: - Ah, quindi, stiamo parlando del mandamento, il mandamento di CIACULLI non aveva un sostituto?*

*IMP. MARCHESE G.: - No*

*(omissis)*

*IMP. MARCHESE G.: - Sì, praticamente, quando si parlava tra uomini d'onore si, in qualsiasi cosa che magari si, diciamo, di quel mandamento si faceva riferimento a GRAVIANO GIUSEPPE e a FIFETTO, però non*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Non ho sentito le ultime parole che ha detto.*

*IMP. MARCHESE G.: - riguardo quel mandamento, quella famiglia eccetera, quando si faceva riferimento in qualche cosa, si doveva mandare a dire qualche cosa, si faceva riferimento a loro praticamente, a FIFETTO e a GIUSEPPE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - A FIFETTO e a GIUSEPPE?*

*IMP. MARCHESE G.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - FIFETTO chi è?*

*IMP. MARCHESE G.: - Il fratello FILIPPO.*

*AVV. ODDO: - Scusi Presidente, io a questo proposito devo porre una contestazione*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Calò?*

*AVV. ODDO: - Prego?*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Oddo, mi scusi.*

*AVV. ODDO: - E' un poco diverso.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, la prossima volta si presenterà lei così impedirà che altri possano sbagliare.*

*AVV. ODDO: - No, Presidente non voleva essere un*

*PRES. ZUCCARO: - No, siccome ho visto un segnale*

*AVV. ODDO: - no, nel senso che aveva sbagliato persona.*

*PRES. ZUCCARO: - E va bene, la prossima volta si presenta lei così ci impedirà di sbagliare.*

*AVV. ODDO: - Avvocato Giuseppe Oddo.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*AVV. ODDO: - Io volevo porre una contestazione a questa ultima risposta e credo di essere nel diritto perché non ho come farlo, non fare domande naturalmente, perché non ne voglio fare, ma la contestazione debbo poterla compiere.*

*PRES. ZUCCARO: - Mi scusi, sta integrando qualche contestazione fatta?*

*AVV. ODDO: - No, c'è una circostanza nuova che è emersa a seguito di una nuova domanda del Pubblico Ministero.*

*PRES. ZUCCARO: - Quale sarebbe la nuova circostanza?*

*AVV. ODDO: - E ha parlato di GRAVIANO FIFETTO per quanto riguarda il mandamento di, il loro mandamento, lei fino a qui ha parlato solo di GRAVIANO GIUSEPPE adesso dopo che la difesa ha finito l'esame, il contro esame eccetera, a domanda del Pubblico Ministero sta introducendo una nuova circostanza e io devo contestare alcuni verbali.*

*PRES. ZUCCARO: - Questo, poiché se si tratta di circostanza nuova lo potrà fare perché lei avrà diritto sul punto a fare ulteriore domanda, quindi non nel momento in cui sta facendo il riesame il Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Allora signor MARCHESE lei ha detto che si faceva riferimento, ma diciamo, quello che a lei consta è il fatto che venisse ricoperto un certo ruolo oppure semplicemente che si facesse riferimento a una persona?*

*IMP. MARCHESE G.: - Signor giudice, capisco che si sta facendo con questa storia un po' di confusione, allora, il momento in cui viene arrestato LUCCHESE nel mandamento di CIACULLI non c'è nessuno che sostituisce nel mandamento di CIACULLI nessuno che sostituisce al LUCCHESE ma bensì nella sostituzione mettono a GRAVIANO GIUSEPPE nel mandamento di BRANCACCIO come sostituto e tutti facevamo riferimento a lui anche per esempio, essendo che c'era più carisma, diciamo, dei fratelli, e c'era FIFETTO fuori, perché sto parlando anche quando c'era lui, facevamo riferimento fra GIUSEPPE e FILIPPO, però in quel momento come sostituzione al LUCCHESE c'era davanti lui, GIUSEPPE, perché lui, il momento della sua tutta latitanza, sapeva tutto e tutto del mandamento. E allora, c'era lui come provvisorio di sostituto che sapeva tutti i movimenti del mandamento perché all'epoca erano sempre assieme col LUCCHESE,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Stiamo parlando di quale epoca?*

*IMP. MARCHESE G.: - nell'epoca, io sto vi parlando nell'epoca in cui hanno arrestato LUCCHESE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - E per l'epoca successiva lei, ha avuto informazioni sul punto, ha appreso notizie?*

*AVV. ODDO: - Opposizione, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, avvocato Oddo.*



*AVV. ODDO: - Opposizione, questo difensore ha rivolto una domanda precisa al signor MARCHESE sull'anno 1992, sulla composizione del mandamento insomma, e dei capi e dei sostituti.*

*PRES. ZUCCARO: - Con riferimento al 1992.*

*AVV. ODDO: - Sì, allora la domanda a meno che non si intenda per l'epoca che va dal, dall'arresto di LUCCHESE, fino al '92 escluso.*

*PRES. ZUCCARO: - Il '92 escluso, ma ovviamente il resto è tutto possibile.*

*AVV. ODDO: - Certo.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, può rispondere MARCHESE.*

*IMP. MARCHESE G.: - Niente a me dopo all'arresto di LUCCHESE io altre notizie non mi ricordo signor Presidente"*

*(omissis)*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Sì, può escludere che dopo l'arresto di LUCCHESE sia stato nominato un sostituto del mandamento di CIACULLI BRANCACCIO?*

*PRES. ZUCCARO: - No, in questi termini non la possiamo più porre, perché con riferimento a BRANCACCIO ha dato un'indicazione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Di CIACULLI.*

*IMP. MARCHESE G.: - Di CIACULLI vede, quando, il momento in cui c'era GRECO PINO, il GRECO PINO, è morto GRECO PINO è subentrato PUCCIO sempre del mandamento di CIACULLI, della stessa famiglia,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Sì.*

*IMP. MARCHESE G.: - quando è morto PUCCIO, RIINA TOTO' ha fatto subentrare a LUCCHESE che è sempre del mandamento di CIACULLI, diciamo queste persone erano e sono le persone fidate di RIINA TOTO', ora momento in cui arrestano anche il LUCCHESE, di quel mandamento non ci ha più a nessuno a chi potere dare affidamento nel reggere il mandamento, allora come diciamo sostituto diciamo noi rivolgevamo tutto a GRAVIANO GIUSEPPE, come ripeto per il fatto che lui già era informato e sapeva tutti i, diciamo, i movimenti di LUCCHESE, di quel mandamento, di tutta la zona, di tutti"*

*(omissis)*

*"AVV. ODDO: - la contestazione riguarda appunto il ruolo di GRAVIANO FILIPPO, signor MARCHESE, lei ha dichiarato, ha fatto tutta una serie di dichiarazioni sul mandamento di CIACULLI e io gliele ricordo, tra l'altro, più che contestazioni che alcune sono già credo transitate nel fascicolo del dibattimento, comunque per comodità il 7 di settembre al Pubblico Ministero di PALERMO del '92, 7 settembre '92 al Pubblico Ministero di PALERMO foglio 12 della fogliatura generale, risponde così: "le signorie loro mi domandano se conosco la composizione della commissione provinciale di PALERMO e per quello che ho appreso tramite mio fratello MARCHESE ANTONINO e MADONIA GIUSEPPE nelle carceri di VOGHERA e CUNEO e per mia conoscenza personale, da diverso tempo a questa parte ed attualmente la commissione è così costituita", per quello che mi interessa in questo momento, "LUCCHESE GIUSEPPE, capo mandamento CIACULLI, in*

*sostituzione GRAVIANO GIUSEPPE, MARTIDDUZZU”, per tutti i mandamenti egli faceva il nome del capo mandamento e il nome del sostituto, poi ancora il giorno 8 di settembre, l’indomani, sempre dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo dice: “per quanto riguarda il mio mandamento”, parentesi CIACULLI, “LUCCHESE GIUSEPPE viene informato preventivamente in carcere e fa conoscere la sua volontà al suo sostituto GRAVIANO GIUSEPPE detto MARTEDDUZZU”, il 30 di settembre foglio 24,*

*PRES. ZUCCARO: - Data lo stesso anno, no?*

*AVV. ODDO: - sì, sì, signor Presidente sto parlando dello stesso anno, era solo la stanchezza che non mi fa ultimare, sempre alla stessa autorità parlando del mandamento di CIACULLI, dice che “sono stato combinato in seno alla famiglia di CORSO DEI MILLE che appartiene al mandamento di CIACULLI unitamente a quella di BRANCACCIO, di ROCCELLA e di BELMONTE MEZZAGNO”, dopodiché dice: “capo mandamento e rappresentante della famiglia è LUCCHESE GIUSEPPE”, parla della famiglia di CIACULLI più specificamente, “il quale conserva tale qualifica anche essendo detenuto, in sostituzione del LUCCHESE, cura le questioni riguardanti il mandamento della famiglia di CIACULLI, GRAVIANO GIUSEPPE detto MARTEDDUZZU” e non, non parla ancora una volta assolutamente come curatore o come neanche, neanche come non solo come carica ma neanche come curatore di GRAVIANO FILIPPO, il 1° di ottobre dello stesso anno è ancora sentito e a specifica domanda sempre della stessa autorità giudiziaria, foglio 47 intanto signor Pubblico Ministero*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Sì, il verbale del, scusi?*

*AVV. ODDO: - il 1° di ottobre del 1992, Pubblico Ministero di Palermo, e allora dice: “il MARCHESE” allora andiamo prima a pagina 46 così è più chiaro ancora, l’ufficio a questo punto chiede al MARCHESE di precisare ulteriormente nelle varie epoche storiche la composizione della commissione provinciale di PALERMO sulle quali, sulle cui competenze e composizione attuale ha già parlato in precedente interrogatorio, il MARCHESE risponde: “posso riferire con assoluta certezza la composizione della commissione a partire dal 1981”, naturalmente non ci interessa, che la pagina poi successiva che sarà la pagina 49 e qua la contestazione è duplice signor Presidente, non solo sul ruolo di GRAVIANO FILIPPO ma anche sulle conoscenze nei tempi successivi alla detenzione di, del LUCCHESE e prima del ‘92, perché nel ‘92 ci ha dato quelle altre conoscenze, giusto? Perché dice: “1986 - 92”, quindi parla di tutto il periodo, non parla solo dell’anno ‘92, “come ho già riferito nell’interrogatorio del 7 settembre 1992 attualmente la commissione è così costituita, LUCCHESE GIUSEPPE,” lo cita fra gli altri, poi dice, “LUCCHESE GIUSEPPE”, ah, inoltre tutti i predetti fanno parte della commissione per tutto il periodo indicato ad eccezione di “LUCCHESE GIUSEPPE, il quale ha assunto tale funzione dopo l’omicidio in carcere di PUCCIO VINCENZO, maggio 1989 che lo aveva preceduto nella carica”, questa è la precisazione che egli da’, dopo un’altra frase che non interessa perché riguarda altre persone dice: “del ruolo svolto dai componenti della commissione detenuti nella formazione divisione dei loro rapporti*

*con i rispettivi sostituti, ho già parlato in precedente interrogatorio, 8 settembre '92", aspetti vediamo se ce ne sono ancora,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Con riferimento a questi brani*

*AVV. ODDO: - sì,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - di cui si chiede di effettuare una contestazione,*

*AVV. ODDO: - un momento, signor Pubblico Ministero*

*P.M. dott. TESCAROLI: - c'è opposizione da parte del Pubblico Ministero, posso approfittare del tempo che sta impiegando l'avvocato per ricercare eventuali verbali,*

*AVV. ODDO: - sì,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - per motivare nel senso che non vi è contrasto fra queste dichiarazioni e quello che ha chiarito, quello che ha detto il MARCHESE, in quanto il ruolo di sostituto nel capo mandamento di quale capo mandamento da parte del GRAVIANO, è stata ammessa sostanzialmente dal, dal predetto MARCHESE, quindi non si ravvisano motivi di contrasto.*

*AVV. ODDO: - e, ancora c'è un'altra, c'è un'altra contestazione, c'è un'altra, un altro verbale che va per correttezza ancora indicato in contestazione, che è quello dell'interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta, stavolta, il 15 di febbraio del '94, laddove il signor MARCHESE dice: "ero al corrente altresì di chi sostituiva i capi mandamento arrestati", e dice alcuni nomi, ci interessa "GRAVIANO GIUSEPPE al posto di LUCHESE GIUSEPPE al mandamento di CIACULLI". Poi, vi vengono fatte pure domande ulteriori, parla specificamente del, delle qualità dei fratelli GRAVIANO senza, cioè qualità personali, come dire, qualità criminali, ma non parla*

*assolutamente di ruolo nel senso evidenziato. Addirittura, c'è poi foglio 52 nel processo AGATE, ma credo che gli sia stato contestato dall'avvocato Giacobbe, quindi non ripeterò questo ulteriore punto, mi scuso signor Presidente se sono stato lungo, era necessario.*

*PRES. ZUCCARO: - Certo, però lei non ha completato, sì, lei ha fatto delle contestazioni, su queste contestazioni quindi evidentemente sta provocando una risposta da parte del MARCHESE. Le contestazioni che le ha fatto l'avvocato riguardano la circostanza per cui è stata, non è stato mai indicato GRAVIANO FILIPPO in cariche assimilabili a quelle che lei ha attribuito a GRAVIANO GIUSEPPE perché lei quella carica l'ha data soltanto a GRAVIANO GIUSEPPE, mentre invece rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, emerge circostanza diversa,*

*AVV. ODDO: - Anche se leggermente, però.*

*PRES. ZUCCARO: - va bene, leggermente altrimenti*

*AVV. ODDO: - sì, diversa*

*PRES. ZUCCARO: - emerge circostanza diversa. Sul punto ritengo rigettando l'opposizione del Pubblico Ministero che la contestazione debba essere ammessa, vuole rispondere MARCHESE?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Ma scusi, se permette sottoporre un ulteriore profilo, in realtà a domanda del Pubblico Ministero, MARCHESE non ha detto che GRAVIANO FILIPPO rivestiva un certo ruolo, ha detto semplicemente che si faceva riferimento e il fatto di fare riferimento è circostanza ben diversa da rivestire il ruolo di sostituto.*

*Quindi, nessun motivo di contrasto vi è, né tanto meno quelle parti di verbale, né tanto meno questa dichiarazione resa da ultimo dal MARCHESE si presta ad essere interpretata in maniera diversa, è estremamente chiara.*

*AVV. ODDO: - Neanche in quello del '94 quando parla di GRAVIANO FILIPPO, dice che facevano riferimento a GRAVIANO FILIPPO.*

*PRES. ZUCCARO: - Poiché abbiamo accertato dalle dichiarazioni del MARCHESE che lo stesso intende sostanzialmente dire che pur non essendo formalmente un sostituto di LUCCHESI, tuttavia nella sostanza lo era in quanto appunto si faceva riferimento, è questo il dato sostanziale, a GRAVIANO GIUSEPPE per tutte quelle attività che riguardavano quel mandamento, il fatto che adesso sia emerso che anche GRAVIANO FILIPPO era punto di riferimento e a questa circostanza io ho voluto riagganciarmi quando dico che le, quanto dichiarato dal MARCHESE sembrerebbe fare emergere un ruolo di GRAVIANO FILIPPO assimilabile a quello di GRAVIANO GIUSEPPE, merita certamente che l'avvocato Oddo abbia contestato il, quei verbali, in quanto non emergendo invece in quei verbali una situazione di questo genere, il punto merita indagine, merita approfondimento e quindi la contestazione viene ammessa per provocare anche una risposta, un chiarimento sul punto da parte di MARCHESE. Lei vuole rispondere su questo punto?*

*IMP. MARCHESE G.: - Allora signor Presidente, io confermo quello che già ho dichiarato e posso dire che nel riferimento diciamo "cosa nostra" è una macchina, chi è che, chi è che non la sa controllare e chi è che non la conosce bene la macchina, si va a sbattere allora, io posso dire che GRAVIANO è in sostituzione di*

*LUCCHESE* cento per cento perché lui momento in cui la sua latitanza era al corrente di tutto quello che avveniva nel mandamento di CIACULLI. Momento in cui GRAVIANO FILIPPO si trova fuori dal carcere e lui fa parte di BRANCACCIO nel territorio diciamo della famiglia di SAVOCA PINO, che c'erano anche contrasti con SAVOCA PINO, allora, anche ai CORLEONESI interessava che quella famiglia venisse retta come pure che SAVOCA PINO risultasse come rappresentante, venisse retta da uomini fidati come GRAVIANO FILIPPO perché era uno abbastanza intelligente, furbo e queste sono persone che interessano a RIINA TOTO' e via discorrendo, anche a BAGARELLA, perché la sono state abbastanza diciamo uniti, e mio fratello MARCHESE ANTONINO che ne è sempre dal suo lato, perché ci è stato anche assieme a casa coi familiari e tutti di GRAVIANO eccetera, che è stato sempre FILIPPO diciamo la mente diciamo di tutta la famiglia. Ora, nel momento in cui viene arrestato GRAVIANO FILIPPO e GRAVIANO BENEDETTO e nel periodo della latitanza rimane GIUSEPPE che frequenta il gruppo di fuoco che all'epoca era costituito da GRECO PINO, LUCCHESE e via discorrendo e altri uomini, logicamente se c'è GRAVIANO FILIPPO fuori e domani dovrebbero arrestare LUCCHESE, meglio di GRAVIANO GIUSEPPE non sa il mandamento suo da chi è costituito, da come è costituito, da quello che si fa, da quello che non si fa, diciamo ci ha una retina più in mano e GRAVIANO FILIPPO, diciamo, è una persona che lui aveva anche altre influenze diciamo nel campo costruzioni, impicci, eccetera e a lui facevamo riferimento anche diciamo come territorio di BRANCACCIO, come territorio, come delle situazioni che facevamo sapere anche a lui, però se parliamo



*come, diciamo, sostituto di CIACULLI, di CIACULLI uomini d'onore di CIACULLI in sostituzione a LUCCHESI non ce n'era, ma bensì è subentrato GRAVIANO GIUSEPPE che faceva parte della famiglia di BRANCACCIO in sostituzione a LUCCHESI, a sua volta GRAVIANO FILIPPO fratello di GIUSEPPE è rimasto, diciamo, come la mente organica della famiglia di BRANCACCIO, qua è il discorso, però i riferimenti come sostituzione a LUCCHESI era GIUSEPPE, ma come riferimenti anche di altre cose, di attività, eccetera, facemmo anche riferimento a LUCCHESI, a FILIPPO, non ho niente altro da dire riguardo a.*

*AVV. ODDO: - Ma cioè vuol dire che GRAVIANO FILIPPO aveva l'interesse, era, si occupava delle questioni della famiglia, e questo che lei intende dire?*

*IMP. MARCHESE G.: - Anche della sua famiglia.*

*AVV. ODDO: - Della famiglia di BRANCACCIO?*

*IMP. MARCHESE G.: - Io non sto dicendo che GRAVIANO FILIPPO per quanto noi facevamo un riferimento a lui e perché lui era il riferimento e sostituto di LUCCHESI PINO,*

*AVV. ODDO: - Quindi non aveva, scusi*

*IMP. MARCHESE G.: - noi possiamo fare riferimento anche a altre persone, di altre famiglie, io faccio riferimento a mio fratello, ma mio fratello chi è? Un uomo d'onore di una famiglia che sa con chi si deve muovere, quello che deve fare.*

*AVV. ODDO: - Adesso è chiaro, non devo fare altre domande. Cioè, l'esempio ha chiarito ha cosa intendesse col fare riferimento" (cfr. verb. del 28.11.1996, pp.189-190, 263-267, 284-288, 294-295, 297-307).*

In ordine al ruolo di sostanziale parità nella direzione del mandamento dei fratelli GRAVIANO Giuseppe e di GRAVIANO Filippo devono essere poi ricordate le seguenti dichiarazioni rese da DI FILIPPO Pasquale:

*“ P.M. dott. TESCAROLI: - : Va bene. Senta, allora, vuole dirci chi rivestiva il ruolo di capomandamento di CIACULLI, in epoca prossima alla STRAGE DI CAPACI?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Allora, praticamente i discorsi sono andati così. E prima, eh, allora, eh, la famiglia di CIACULLI eh, quando c'era GIUSEPPE LUCCHESE fuori, il capomandamento della famiglia CIACULLI era GIUSEPPE LUCCHESE, dopo l'arresto di GIUSEPPE LUCCHESE....*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, aspetti un attimo, lei parla del mandamento di famiglia, ecco, la domanda specifica del Pubblico Ministero era con riferimento al ruolo di capomandamento di CIACULLI..*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì, GIUSEPPE LUCCHESE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco. Sì, prosegua in quello che stava dicendo.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Dopo l'arresto di GIUSEPPE LUCCHESE, eh, i, il capo, i capi mandamenti erano i fratelli GRAVIANO, dopo l'arresto dei GRAVIANO, il capo di tutta la nostra famiglia era ANTONINO MANGANO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei ha fatto riferimento ai fratelli GRAVIANO, vuole dirci quale di, quale di fratelli GRAVIANO?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - GIUSEPPE e FILIPPO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, in particolare, ci vuole dire chi le ha comunicato questa circostanza, o comunque il modo attraverso il quale ha appreso questo particolare? Cioè del ruolo?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Come ho spiegato poco fa, noi, io e mio fratello, ma di più mio fratello tenevamo i contatti fra i fratelli GRAVIANO e mio fratello ANTONINO MARCHESE in carcere. Quindi molto spesso, i fratelli GRAVIANO si incontravano con mio fratello DI FILIPPO EMANUELE, per dargli dei soldi a mio fratello, che poi questi soldi servivano per mio cognato MARCHESE ANTONINO in carcere. Ehm, addirittura una volta FILIPPO GRAVIANO si è incontrato con mio fratello e gli ha dato cinquanta milioni e, che glieli mandava SALVATORE RIINA a mio cognato MARCHESE ANTONINO. Eh, noi andavamo a trovare mio cognato MARCHESE ANTONINO e per qualsiasi cosa che aveva bisogno mio cognato MARCHESE ANTONINO ci diceva di rivolgerci ai fratelli GRAVIANO, che erano loro che comandavano la zona.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : I fratelli che lei ha menzionato...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Posso portare anche qualche esempio.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ossia GIUSEPPE e FILIPPO?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Se vuole gli posso portare anche qualche altro esempio dei, dei discorsi che hanno, mio mar..., mio cognato ci diceva a noi dei GRAVIANO?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Eh, sì. Prego continui.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Per esempio, mio cognato MARCHESE ANTONINO è stato, ha ucciso un compagno suo nella cella del l'UCCIARDONE a colpi di bistecchiera. Eh, quando gli hanno fatto il primo grado è stato condannato a ventiquattro, venticinque anni. Dopo in Appello, è stato condannato all'ergastolo. Due, tre giorni dopo la sua condanna, io e mio fratello, siamo andati in carcere a fare il colloquio con mio cognato MARCHESE ANTONINO e lui ci ha detto che l'unica speranza per lui adesso era quella di scappare, voleva fare un'evasione, e siccome lui ehm, dopo due, tre giorni doveva essere trasferito da Palermo al CARCERE DI VOGHERA di solito il trasferimento lo facevano con la nave, Palermo, Genova, poi da Genova facevano con il furgone Genova, Voghera, quindi lui ci ha detto a noi di metterci in contatto con i fratelli GRAVIANO e spiegare questa situazione, e dire ai fratelli GRAVIANO di metterci tutto a disposizione affinché potesse avvenire questa fuga. Fuga che poi non è più avvenuta perché lui, diciamo che è stato, no tradito, diciamo, lui si immaginava che doveva essere trasferito con la nave però poi è stato trasferito in aereo. E, e quindi non è po., non è potuta più avvenire. Quindi...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Da cosa...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Questi sono i motivi..*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Che, sono questi i motivi che io so che comandavano loro. Perché lui ce lo diceva chiaro.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, e questo episodio che lei ha narrato, lo vuole collocare nel tempo, quando si è verificato?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Allora...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E' stato prima...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Praticamente, subito dopo la condanna all'ergastolo della SENTENZA PUCCIO, cioè lui è stato condannato in Appello all'ergastolo dopo un paio di giorni noi siamo andati a colloqui e, e lui ci ha fatto questo discorso qua.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta...*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Dopo uno o due giorni lui è stato trasferito con l'aereo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : La persona che aveva ucciso ANTONINO MARCHESE era proprio PUCCIO?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Sì, VINCENZO PUCCIO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei sa dire se GIUSEPPE LUCCHESE, sebbene detenuto, abbia continuato ad esercitare i poteri proprio del capomandamento?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Io posso rispondere con dei particolari. Praticamente per quello che vedevo io e per quello che sentivo io, e per quello, e per quello che mi è a conoscenza, io posso affermare che GIUSEPPE LUCCHESE, anche se si trovava in carcere, qualsiasi cosa lui mandava a dire a noi, per noi era un ordine.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, vuole riferire dei casi specifici a sua conoscenza?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Ehm, per esempio io, fine '93, inizi '94, quindi ancora prima della mia affiliazione ho partecipato a un omicidio voluto da GIUSEPPE LUCCHESE che si trovava in carcere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : L'omicidio di chi?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Io, non essendo affiliato, non potevo partecipare a questo omicidio, e neanche mi potevo interessare, ma siccome lui ha voluto dal carcere che io mi interessassi alla fine di potere uccidere questa persona, ed eventualmente altre persone se ce n'era bisogno, e, a me mi è bastato solo l'autorizzazione sua per potermi muovere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, ma, lei fa riferimento all'uccisione di chi?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Questo signore si chiamava VINCIGUERRA ARMANDO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E chi è costui? Chi era?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - No, questa era un, un, una persona che lo avevano vicino la famiglia di PORTA NUOVA, in particolare un, un componente della famiglia di PORTA NUOVA che si chiama GIUSEPPE ANDRONICO, e lo aveva vicino nel senso che gli faceva sbrigare cose, gli fissava appuntamenti, ma nie.., niente di particolare. Questo signore si era permesso di dire che GIUSEPPE LUCCHESI stava collaborando e invece effettivamente non era vero, cosa che poi ha saputo GIUSEPPE LUCCHESI e quindi ha chiesto la morte di questo e la morte di altre eventuale persone. Se ce n'era bisogno”*

*(omissis)*

*“TESTE DI PASQUALE F.: - Eh, io voglio spiegare che i fratelli GRAVIANO, per loro due non c'era nessuna differenza, cioè se uno parlava con FILIPPO, parlava con FILIPPO e poi lo sapeva pure GIUSEPPE. Se uno parlava con GIUSEPPE e poi*

*lo, lo sapeva pure FILIPPO, cioè nel senso che tutt'e due i fratelli non avevano problemi.*

*AVV. ODDO: - Come i fratelli MARX.*

*TESTE DI PASQUALE F.: - Per quanto riguarda, per quanto riguarda loro due i compiti che avevano, i compiti erano questi, GIUSEPPE GRAVIANO era più operativo, nel senso più operativo per fare gli omicidi, invece FILIPPO GRAVIANO sbrigava di più le cose economiche.*

*AVV. ODDO: - Ecco, lei si sta giustificando, io invece volevo una risposta signor...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No, no, non lo interrompa...*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lo faccia finire...*

*AVV. ODDO: - No, no...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Aveva finito...*

*PRES. ZUCCARO: - Aveva finito Di Filippo di rispondere o, oppure aveva fatto solo una breve pausa?*

*TESTE DI PASQUALE F.: - No, io non avevo finito per come, non avevo finito anche in un'altra domanda del, che mi aveva fatto nell'esame del Pubblico Ministero, perché gli avvocati mi interrompono. Per come mi hanno interrotto pure prima quando stavo parlando della politica, e quindi mi hanno interrotto, mi hanno fatto scordare le cose. Però alla fine tutt'e due anche se avevano compiti diversi, le decisioni li prendevano assieme. Ora sinceramente io, se devo essere sincero, glielo ripeto di nuovo signor Presidente, non mi sento di dire una bugia. Si vede che oggi*

*ho ricordato male. E' possibile questo*” (cfr. verb. del 21.12.1996, pp. 82-88, 157-158).

Alla stregua delle predette emergenze processuali può ritenersi accertato che il LUCCHESE era stato nominato reggente del mandamento in questione in una situazione particolare che sconsigliava ai vertici di COSA NOSTRA il ricorso alle elezioni per la nomina del capomandamento, dato il clima di sospetto nei confronti degli affiliati di quel territorio che potevano essere coinvolti nel complotto di GRECO Giuseppe “scarpuzzedda” prima e di PUCCIO Vincenzo poi. La carica di reggente secondo le regole dell’associazione è però a titolo provvisorio, a differenza delle cariche elettive e, pertanto, non viene conservata durante la detenzione del reggente, che nel caso del LUCCHESE aveva avuto inizio in data 1 aprile 1990, come risulta dalla nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Centrale Detenuti del 25.1.1993 n. 480659. Va, altresì, rilevato che la persona prescelta per la sostituzione del LUCCHESE nella carica di reggente non apparteneva alla sua stessa “famiglia” di Ciaculli, così come sarebbe avvenuto qualora fosse stato sostituito un capomandamento impedito, bensì a quella di Brancaccio.

Pertanto, benché il LUCCHESE durante la detenzione non avesse di certo perduto il suo prestigio e fosse, quindi, in grado di avanzare autorevolmente delle richieste ed entro certi limiti anche di impartire degli ordini, come dimostrano le dichiarazioni del DRAGO, del MARCHESE e del DI FILIPPO, lo stesso non era più un componente della commissione provinciale all’epoca della strage di Capaci e non aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine alla delibera di tale crimine.



Lo stesso deve, pertanto, essere assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

Le summenzionate risultanze processuali evidenziano, invece, che la reggenza del mandamento era stata affidata prima a GRAVIANO Benedetto e poi, constatata l'inidoneità dello stesso, anche ai due fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo.

A tal riguardo deve osservarsi che le indicazioni fornite dalle persone esaminate non hanno consentito di accertare se la regola della unicità della figura del capomandamento valesse o meno anche per quella del reggente, cosa della quale deve dubitarsi alla stregua di alcune deposizioni acquisite in atti.

Tale questione non appare, tuttavia, rilevante in questa fattispecie poiché, a prescindere dal fatto che la carica formale di reggente sussistesse in capo al solo GRAVIANO Giuseppe, come sarebbe certo nell'ipotesi di unicità della figura, o anche in capo a GRAVIANO Filippo, come sarebbe provato nell'ipotesi contraria, deve ritenersi comunque accertato, in base alle convergenti e puntuali dichiarazioni sopra riportate, che entrambi i predetti fratelli GRAVIANO provvedevano alla gestione del mandamento e partecipavano insieme alle riunioni della commissione di Palermo, analogamente a quanto accadeva per AGLIERI e GRECO, e senza che risulti che per loro sia mai venuta meno tale situazione di presenza congiunta.

Ed anche le complementari caratteristiche dei due fratelli, Filippo più versato nell'elaborazione delle strategie e Giuseppe miglior conoscitore dei fatti dell'organizzazione, così come emerge dalle summenzionate dichiarazioni, evidenzia che entrambi avevano partecipato sia alla riunione in cui era stato deciso l'omicidio

LIMA e la strategia di eliminazione di coloro che rappresentavano un immediato pericolo per l'organizzazione, come Giovanni FALCONE, sia alla deliberazione in cui era stato esaminato, su informazione del BIONDINO, il progetto da porre presto in esecuzione di uccidere il predetto Magistrato con ordigno esplosivo sull'autostrada da Punta Raisi a Palermo.

Non è, infatti, seriamente ipotizzabile alla stregua delle predette emergenze processuali che GRAVIANO Filippo fosse stato tenuto dal fratello Giuseppe estraneo ad una decisione di tale rilevanza, apparendo, invece, certo che il loro atteggiamento ai fini della deliberazione della strage fosse stato adottato di comune accordo.

GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo rispondono, pertanto, a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi, alla stregua del criterio già indicato in via generale ed applicabile anche ai due imputati in questione, in quanto il loro comportamento aveva avuto un effetto quanto meno rafforzativo della determinazione volitiva del RIINA, non essendosi essi dissociati da tale proposta nelle uniche forme in cui il dissenso, come si è detto nella sede specifica, avrebbe avuto rilievo giuridico.

Deve, inoltre, escludersi – per l'ipotesi in cui la carica formale di reggente fosse stata ricoperta unicamente da GRAVIANO Giuseppe - che il solo GRAVIANO Filippo abbia potuto dissentire dalla proposta del RIINA di attuare la strage in questione, poiché, in considerazione della posizione sostanziale che egli rivestiva nell'organizzazione e dei suoi stretti rapporti con il fratello, un suo dissenso su un fatto di tale rilievo ed inserito in una strategia di così ampia portata, avrebbe

certamente avuto all'interno di COSA NOSTRA una ripercussione tale da non poter sfuggire alla conoscenza di quei collaboranti che per un periodo abbastanza lungo dopo la strage di Capaci continuarono a militare in questo sodalizio criminale.

## **Paragrafo XII. Il mandamento di Pagliarelli: MOTISI Matteo**

La qualità di capomandamento di Pagliarelli da parte di MOTISI Matteo all'epoca della strage di Capaci risulta dalle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da ANZELMO (cfr. dich. del 27.11.1996, p. 64), BRUSCA (cfr. dich. del 28.3.97, p. 429), CANCEMI (cfr. dich. del 19.4.1996, pp. 37-38, 257-258 e del 20.4.1996, pp. 169-171), DI MATTEO (cfr. dich. del 15.4.1996, p. 170; 17.4.1996, pp. 108 – 109), GANCI (cfr. dich. del 21.9.1996, pp. 37-38, 48-49, 127-129 e del 22.10.1996, p. 102), tutti liberi ed ancora inseriti in COSA NOSTRA nel periodo summenzionato.

Tale significativo dato probatorio non risulta smentito da alcuna diversa emergenza processuale, tale non potendosi ritenere il fatto che il GANCI abbia indicato ROTOLO Antonino quale sostituto del MOTISI e persona che di fatto reggeva il mandamento e che anche il MUTOLO (cfr. dich. del 21.2.1996, p. 34) abbia fornito indicazione analoga. Tale circostanza, spiegabile con l'età avanzata del MOTISI, che comunque partecipava alle riunioni di commissione, non aveva comportato, infatti, una destituzione del MOTISI dalla sua carica di capomandamento e, quindi, di persona cui competeva deliberare in ordine alla strage di Capaci allorché il BIONDINO aveva effettuato la consultazione per conto del RIINA.

Appare, pertanto, valido nei confronti del MOTISI, che era in stato di libertà all'epoca della strage per cui è processo, il criterio di attribuzione per il quale egli risponde a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi.

### **Paragrafo XIII. Il mandamento di Resuttana: MADONIA Francesco**

La qualità di capomandamento di Resuttana in capo a MADONIA Francesco all'epoca della strage di Capaci risulta in modo certo dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi, così come è provato che lo stesso era stato tra coloro che avevano risentito maggiormente gli effetti negativi della sentenza della S.C. Corte di Cassazione del 30.1.1992 n. 80, che aveva annullato la sua assoluzione per gli omicidi di Boris GIULIANO e DI CRISTINA Giuseppe, riconoscendone la qualità di capomandamento e di persona assai vicina al RIINA, al quale aveva offerto un notevole apporto nella "guerra di mafia".

A fronte di tali elementi probatori a suo carico deve però rilevarsi che il MADONIA era stato ininterrottamente detenuto dal 6 maggio 1987 e che a differenza degli altri capimandamento che si trovavano in tale situazione non vi è alcun suo sostituto che risulti imputato in questo processo. Circostanza questa che non va certamente attribuita ad un'omissione dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Caltanissetta - che ha svolto in questo procedimento un'attività investigativa di eccezionale ampiezza ed efficacia, cui ha fatto seguito nella fase dibattimentale un costante impegno dei Magistrati di quell'Ufficio condotto con particolare scrupolo ed elevata professionalità - ma che deve, invece, ricondursi ad un'obiettiva carenza delle fonti probatorie in ordine all'esistenza di un sostituto del MADONIA all'epoca della strage di Capaci.

E, invero, l'indicazione di una persona che rivestisse tale ruolo dopo l'arresto dei figli del MADONIA Antonino e Salvo, già detenuti all'epoca della strage, è stata fatta in termini assai generici da MUTOLO (cfr. verb. del 21.2.1996, pp. 89 – 90), GANCI Calogero (cfr. verb. del 21.9.1996, p. 48), FERRANTE (cfr. verb. del 24.10.1996, p. 286) e ANZELMO (cfr. dich. del 27.11.1996, p. 67), i quali hanno parlato di tale DI TRAPANI Francesco, che secondo il MUTOLO sarebbe poi deceduto, senza peraltro fornire indicazioni più precise in ordine al periodo in cui lo stesso avrebbe svolto tale attività di sostituto.

Né, peraltro, dagli atti processuali emergono indicazioni certe in ordine alla persona del DI TRAPANI ed al fatto che lo stesso fosse in vita ed in stato di libertà all'epoca della strage di Capaci.

In tale situazione, sussistendo carenza probatoria in ordine all'esistenza di un sostituto del MADONIA all'epoca dei fatti per cui è processo e, quindi, in ordine all'applicabilità del criterio di attribuzione della responsabilità adottato per i capimandamento detenuti, MADONIA Francesco va assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.

**Paragrafo XIV. Il mandamento di Gangi - S.Mauro Castelverde: FARINELLA Giuseppe**

Conclusioni analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo valgono per FARINELLA Giuseppe.

La sua qualità di capomandamento all'epoca della strage di Capaci di Gangi – S. Mauro Castelverde, territorio geograficamente ricadente nella provincia di Messina, ma ricompreso per COSA NOSTRA nell'ambito di competenza della commissione di Palermo, risulta dalle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da DI MATTEO (cfr. dich. del 15.4.1996, p. 171), CANCEMI (cfr. dich. del 19.4.1996, p. 38), GANCI Calogero (cfr. dich. del 20.9.1996, pp. 298 – 299, 21.9.1996, pp. 50, 111; 22.10.1996, pp. 102, 203; 25.10.1996, p. 139), ANZELMO (cfr. dich. del 27.11.1996, p. 144), DI CARLO (cfr. dich. del 21.12.1996, pp. 418, 521 e del 23.12.1996, pp. 245 – 246).

Il FARINELLA era però detenuto dal marzo del 1992 in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio istruzione di Termini Imerese del 20.3.1992 e, quindi, da epoca anteriore a quella in cui risulta essere stata effettuata dal BIONDINO per conto del RIINA la consultazione dei capimandamento liberi in ordine al progetto di strage, né risulta in atti l'esistenza di un suo sostituto che potesse provvedere ad informarlo di tale progetto affinché esprimesse la sua volontà.

Nemmeno può ritenersi che l'accertata partecipazione all'esecuzione della strage del RAMPULLA abbia comportato una manifestazione di volontà del FARINELLA

adesiva alla strage, poiché – per le considerazioni che saranno sviluppate allorché ci si occuperà della posizione di SANTAPAOLA Benedetto – deve ritenersi accertato che il RAMPULLA, originariamente affiliato alla “famiglia” di Mistretta, ricadente nel territorio del mandamento del FARINELLA, era transitato nella “famiglia” di COSA NOSTRA di Caltagirone, della quale aveva assunto la carica di vicerappresentante, rientrando, quindi, nel territorio retto dal SANTAPAOLA.

Non essendo, quindi, verosimile che il RAMPULLA appartenesse contemporaneamente ad entrambe le “famiglie” mafiose, deve ritenersi il FARINELLA estraneo alla partecipazione del RAMPULLA alla strage di Capaci.

Pertanto, in mancanza di una prova sufficiente a dimostrare in modo certo che il FARINELLA fosse stato consultato sull’attuazione della strage di Capaci, si impone la sua assoluzione da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p..



## **Paragrafo XVI. Il mandamento di Caccamo: GIUFFRE' Antonino**

In ordine alla qualità di capomandamento di Caccamo in capo a GIUFFRE' Antonino all'epoca della strage di Capaci sussistono indicazioni tra loro contrastanti.

E, invero, lo ANZELMO ha indicato in INTILE Francesco il capomandamento di Caccamo, pur non sapendo se questi rivestisse ancora tale ruolo all'epoca della strage (cfr. dich. del 27.11.1996, p. 67); il CANCEMI ha indicato il GIUFFRE' quale capomandamento di Caccamo dopo lo INTILE (cfr. dich. del 19.4.1996, pp. 35 e 235 e del 18.9.1996, pp. 296-297); il DI CARLO ha indicato nello INTILE il capomandamento di Caccamo (cfr. dich. del 21.12.1996, p. 522); il DI MATTEO ha dichiarato che capomandamento di Caccamo era INTILE Francesco e che successivamente il mandamento era stato retto dal rappresentante della "famiglia" di Termini Imerese, tale GIUFFRE', persona a lui sconosciuta (cfr. verb. del 15.4.1996, pp. 170 e 262 e del 18.4.1996, p. 69); GANCI Calogero ha indicato in GIUFFRE' colui che aveva sostituito lo INTILE dopo il suo arresto (cfr. dich. del 21.9.1996, pp. 50, 111-112, del 22.10.1996, pp. 102, 294 – 298); il MARCHESE ha indicato nello INTILE il capomandamento di Caccamo (cfr. dich. del 28.11.1996, p. 142); il MUTOLO ha indicato in INTILE, poi morto in carcere circa diciotto mesi – un anno prima della data del suo esame il capomandamento di Caccamo (cfr. dich. del 21.2.1996, pp. 34 e 39).

Tali contrastanti indicazioni rendono incerta la prova della qualità di capomandamento in capo al GIUFFRE', che tra l'altro dal 21 marzo 1992 e sino al 9

gennaio 1993 era rimasto detenuto in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio Istruzione di Termini Imerese del 20.3.1992, sicché anche sotto questo profilo la sua eventuale carica di sostituto dello INTILE, che peraltro era ancora in vita ed in stato di libertà all'epoca della strage di Capaci, non gli avrebbe dato titolo ad interloquire in ordine all'attuazione della strage per cui è processo.

Il GIUFFRE' deve, pertanto, essere assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

**Paragrafo XVI. Il mandamento di Boccadifalco: BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo**

Convergenti ed inequivocabili emergenze processuali evidenziano che il mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano all'epoca della strage aveva quale capomandamento BUSCEMI Salvatore e quale sostituto LA BARBERA Michelangelo.

In proposito si fa integrale rinvio alle puntuali dichiarazioni rese dai seguenti soggetti ancora affiliati a COSA NOSTRA all'epoca della strage ed in stato di libertà:

- ANZELMO, che ha riferito che questo mandamento, retto prima della “guerra di mafia” da INZERILLO Salvatore, esponente di spicco della fazione anticorleonese, era stato diretto dal 1983 da BUSCEMI Salvatore - il cui sostegno al RIINA era stato rilevante nella predetta faida di COSA NOSTRA - e che dopo l'arresto del BUSCEMI aveva operato quale suo sostituto LA BARBERA Michelangelo, parente del BUSCEMI, al quale lo stesso collaborante faceva riferimento per le questioni che interessavano quel mandamento (cfr. dich. del 27.11.1996, pp. 64, 143, 150, 412-419);
- CANCEMI, che ha riferito circostanze analoghe, specificando, altresì, di aver visto il BUSCEMI ad una riunione della commissione del 1983 alla quale egli aveva accompagnato il suo capomandamento CALO'; che presso un'abitazione che loro chiamavano “il pollaio”, nella disponibilità di LA BARBERA Michelangelo, sita dietro la casa di riposo denominata CASA DEL SOLE a Passo

di Rigano, avevano avuto luogo numerose riunioni di commissione, come si è detto sopra; che i rapporti con l'on. LIMA erano gestiti da BUSCEMI Salvatore e dal fratello Antonino, “che lo avevano in mano” e che proprio dal LA BARBERA e dal BIONDINO egli aveva sentito dire inizialmente che si stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione; che dopo l’arresto del RIINA egli aveva avuto occasione di incontrare il PROVENZANO in compagnia del GANCI e del LA BARBERA ed in questa circostanza il PROVENZANO gli aveva comunicato che erano stati presi contatti con persone esterne a COSA NOSTRA per ottenere una modifica della legislazione premiale e del regime di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario (cfr. dich. del 19.4.1996, pp. 33, 34, 36, 40, 118, 133, 201, 222-224; 238-239; del 20.4.1996, p. 118; del 18.9.96, pp. 86, 298,310-311);

- DI MATTEO, che ha dichiarato di aver conosciuto LA BARBERA Michelangelo come colui che si occupava delle questioni riguardanti il mandamento di Boccadifalco (cfr. dich. del 15.4.1996, pp. 170, 253-255);
- FERRANTE, che ha riferito che il mandamento di Boccadifalco era retto da LA BARBERA Michelangelo (cfr. dich. del 24.10.1996, p. 286);
- GALLIANO, che ha fatto presente di aver appreso dai cugini GANCI Domenico che il capomandamento di Passo di Rigano era tale BUSCEMI, non meglio precisato e che il sostituto era LA BARBERA Michelangelo, a lui personalmente noto, anche perché lo vedeva partecipare ad alcune riunioni di commissione e che data la sua maggiore esperienza aveva coadiuvato anche GANCI Domenico

quando questi aveva dovuto sostituire il padre detenuto (cfr. dich. del 26.11.1996, pp. 235, 239-240, 271);

- GANCI Calogero, che ha dichiarato che capomandamento era il BUSCEMI, sostituito da LA BARBERA Michelangelo, persona assai fidata del RIINA, presso un'abitazione del quale si tenevano anche riunioni della commissione (cfr. verb. del 21.9.96, pp. 49, 108 e del 22.10.1996, p. 102).

In proposito deve, altresì, rilevarsi che il BUSCEMI è detenuto dal 3 maggio 1988 e che nell'ambito del maxiprocesso di Palermo aveva riportato una condanna definitiva per reati associativi.

Gli elementi probatori accertati a carico del BUSCEMI sono, quindi, costituiti dalla carica di capomandamento dallo stesso rivestita anche all'epoca della strage, nonché dalla presenza in stato di libertà di un capomandamento di grande esperienza ed assai legato al RIINA, e cioè LA BARBERA Angelo, cui competeva, per le circostanze già evidenziate, il compito di comunicare al suo capo il progetto di attentato del RIINA, di raccoglierne la volontà e di manifestarla agli altri componenti della commissione.

Risulta, altresì, che il BUSCEMI aveva la possibilità di essere informato e di comunicare all'esterno la sua volontà in ordine all'attentato di Capaci perché presso il carcere di Pesaro, dove era rimasto detenuto dal 16.11.1991 al 23.10.1992, aveva ricevuto regolarmente le visite del fratello Antonino.

E, tuttavia, pur sussistendo per il BUSCEMI le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale per la strage di Capaci, emergono dagli atti processuali altri elementi di segno contrario che fanno

venir meno la ragionevole certezza che l'imputato abbia partecipato alla deliberazione dei reati per cui è processo. E, invero, si è evidenziato sopra come l'attentato a Giovanni FALCONE fosse iscritto in una più ampia strategia di cui il primo atto era costituito dall'omicidio LIMA, strategia che era stata delineata in modo chiaro sin dalla riunione tenutasi dopo la sentenza della Cassazione del 30.1.1992 di cui si è detto. Ma proprio l'omicidio dell'europarlamentare Salvo LIMA non doveva rappresentare un atto consono ai desideri del BUSCEMI, che come emerge dalle precise indicazioni fornite in proposito dal CANCEMI era colui che personalmente e tramite il fratello Antonino aveva diretto accesso al LIMA per ottenerne i favori. Il CANCEMI ha in proposito riferito, infatti, quanto segue:

*“IMP. CANCEMI S.: - mah, io quello che so è questo che ho detto, poi in particolare io sapevo che questo LIMA l'avevano nelle mani SALVATORE BUSCEMI capomandamento... NINO BUSCEMI, SALVATORE BUSCEMI capomandamento di BOCCADIFALCO e il fratello NINO che ci stavano... l'avevano nelle mani a LIMA e il giro era quello che ho detto prima, LIMA ANDREOTTI, diciamo per ottenere le cose.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ma vuole spiegarsi meglio sul punto? Cioè vuol essere più preciso?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, voglio dire questo: che le necessità di "COSA NOSTRA" eh... necessità di "COSA NOSTRA", diciamo li sfruttavano tramite questo LIMA, aggiustamenti in Cassazione, ANDREOTTI questi qua, voglio dire, diciamo l'interessamento era questo” (cfr. verb. del 19.4.1996, pp. 133-134).*

Ed ancora ha dichiarato il CANCEMI:

*“ P. M. DOTT. GIORDANO: - senta, sa se qualcuno dei capimandamento di cui abbiamo parlato questa ma... oggi, era in rapporti con personaggi politici?*

*IMP. CANCEMI S.: - eh... SALVATORE BUSCEMI.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - con chi era in rapporto?*

*IMP. CANCEMI S.: - con LIMA, con l'On.le LIMA.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ci vuole parlare di questo tipo di... che tipo di rapporto c'era fra loro?*

*IMP. CANCEMI S.: - mah, io sapevo che l'avevano nelle mani loro, il BUSCEMI, SALVATORE BUSCEMI e NINO BUSCEMI, il fratello, proprio a LIMA lo avevano nelle mani” (cfr. dich. del 19.4.1996, pp. 238-239) .*

Peraltro, il BUSCEMI, a differenza di numerosi altri capimandamento, non aveva particolari motivi di doglianza né nei confronti di LIMA né per l'esito del maxiprocesso, avendo riportato una condanna per il solo reato associativo e non anche per le altre più gravi imputazioni per le quali era stato rinviato a giudizio.

Pertanto, l'omicidio LIMA non solo non rispondeva agli interessi del BUSCEMI ma poteva anzi ritenersi contrastante con tali interessi, visti i suoi legami diretti con il predetto uomo politico e la possibilità di ottenere dallo stesso favori non estensibili alla globalità dei consociati più in vista. Ed è sotto questo profilo assai verosimile che da parte dei vertici di COSA NOSTRA vi fosse l'opinione che l'On. LIMA non curasse i loro interessi nello stesso modo con cui curava quelli del suo più diretto referente.

In tale situazione può seriamente dubitarsi del fatto che il BUSCEMI condividesse la strategia proposta dal RIINA, strategia di cui l'omicidio LIMA e l'attentato a Giovanni FALCONE rappresentavano due facce della stessa medaglia.

Vero è che, secondo quanto si è osservato nel quinto paragrafo del precedente capitolo secondo, l'eventuale dissenso del BUSCEMI, per comportare una effettiva esclusione delle responsabilità a titolo di concorso morale, avrebbe dovuto assumere il carattere di una dissociazione dall'organizzazione criminale e l'abbandono della carica ricoperta. Mentre però per il capomandamento in stato di libertà una tale situazione sarebbe stata immediatamente percepibile all'esterno e sarebbe stata certamente recepita dagli affiliati a COSA NOSTRA dell'epoca della strage, che non hanno invece avuto sentore di alcuna dissociazione da parte degli esponenti di vertice dell'organizzazione, il discorso è diverso per il capomandamento detenuto, i cui canali di comunicazione verso l'esterno sono gestiti dal sostituto, che si avvale delle persone che hanno diritto al colloquio in carcere con il detenuto stesso.

Orbene, nel caso del CALO', di MONTALTO Salvatore e di BRUSCA Bernardo, unici capimandamento detenuti di cui si è accertata la responsabilità per i reati per cui è processo, i criteri di attribuzione della responsabilità di cui si è detto sono stati ulteriormente corroborati non solo dalla mancanza di un interesse contrario all'attuazione della predetta strategia, interesse invece sussistente per il BUSCEMI, ma anche dalla dimostrazione concreta di un atteggiamento consono alla strategia medesima, che nel caso del CALO' e del BRUSCA si era manifestato nella partecipazione diretta all'esecuzione della strage di Capaci da parte dei loro sostituti



(che nel caso del BRUSCA era addirittura il proprio figlio) e nel caso del MONTALTO ed ancora dello stesso CALO' si era espresso in modo inequivocabile nei comportamenti e nelle parole dei predetti, di cui il MUTOLO era stato testimone nel carcere di Spoleto con riferimento alla strage, come si è già sopra evidenziato, elementi questi che sono, invece, del tutto mancanti nel caso del BUSCEMI.

Per escludere quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio che il BUSCEMI possa aver nettamente espresso il proprio dissenso dall'esecuzione della strage occorrerebbe in questo caso che vi fosse la dimostrazione che il LA BARBERA non potesse manifestare all'esterno altra volontà che quella del proprio capomandamento detenuto. Ma il LA BARBERA, oltre ad essere un sostituto di particolare autorevolezza - che era stato persino prescelto per affiancare il giovane GANCI Domenico durante la detenzione del padre e che godeva di tanta fiducia da parte del RIINA da ospitare in una casa da lui procurata alcune riunioni della commissione, come si è visto sopra - doveva avere la precisa consapevolezza che il BUSCEMI, ove avesse espresso una volontà contraria, lo avrebbe fatto in quanto portatore di interessi personali (i suoi rapporti diretti con LIMA) non conformi a quelli generali degli altri componenti della commissione, sicché il BUSCEMI stesso non avrebbe avuto alcuna speranza, qualora ne avesse avuto la volontà, di ottenere la sconfessione del suo sostituto che avesse operato in senso difforme dalle sue indicazioni in occasione della delibera della strage.

Non potendosi, pertanto, escludere, per le considerazioni suesposte che il BUSCEMI possa aver espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all'attuazione della

strage e che esso sia stato infedelmente veicolato dai canali di riferimento, l'imputato in questione va assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

A conclusioni opposte deve, invece, pervenirsi nei confronti di LA BARBERA Michelangelo.

Dello stesso è, infatti, comprovata la partecipazione alla riunione in cui era stata deliberata, dopo la sentenza della Cassazione più volte menzionata, l'attuazione della strategia che prevedeva l'immediata uccisione dell'On. LIMA, ritenuto incapace di continuare ad assolvere alle funzioni di assicurare la sostanziale impunità dei vertici di COSA NOSTRA, nonché la successiva eliminazione di chi, come Giovanni FALCONE, rappresentava per la stessa un incombente grave pericolo. Essendo in stato di libertà, il LA BARBERA, dopo l'omicidio LIMA, era poi stato consultato dal BIONDINO per conto del RIINA sulla proposta di uccidere il Magistrato mediante ordigno esplosivo sul tratto autostradale Punta Raisi-Palermo, progetto per il quale non aveva certamente espresso nella sua qualità di rappresentante del mandamento di Boccadifalco in seno alla commissione un dissenso giuridicamente rilevante, sicché aveva rafforzato la determinazione volitiva del RIINA.

Vero è che il FERRANTE ha dichiarato che dopo la conoscenza dell'avvenuta costituzione del CANCEMI e dell'inizio della sua collaborazione con l'A.G. il LA BARBERA aveva commentato con lui che egli non aveva "mandato suoi uomini al macello", non li aveva cioè coinvolti nella fase esecutiva della strage, sicché essi non avevano a temere la collaborazione del predetto CANCEMI (cfr. verb. del

24.10.1997, pp. 216-217), ma tali affermazioni del LA BARBERA hanno appunto solo il predetto significato e non possono certamente essere interpretate come il sintomo di una precedente aperta dissociazione del LA BARBERA dal progetto stragistico del RIINA.

E che il LA BARBERA non avesse partecipato personalmente e con affiliati del suo mandamento all'esecuzione della strage (non importa se perché gli era mancato il conforto del BUSCEMI o perché comunque già il numero di mandamenti direttamente coinvolti in questa fase esecutiva era più che sufficiente) non può certo costituire circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso a titolo di concorso morale, secondo i criteri di attribuzione della responsabilità già sopra evidenziati. E del resto l'atteggiamento di colpevole condivisione della strategia stragistica voluta dal RIINA anche per l'eliminazione di Giovanni FALCONE appare comprovata non solo dal ruolo preminente che il LA BARBERA aveva continuato a rivestire nell'organizzazione anche dopo l'attentato di Capaci, come risulta dalle dichiarazioni di tutti i collaboranti ancora in libertà all'epoca, ma anche dalla sua partecipazione all'incontro nel quale circa un mese dopo la strage il RIINA aveva festeggiato in casa del GUDDO con un brindisi, insieme a CANCEMI, GANCI Raffaele, BIONDINO, BAGARELLA ed appunto il LA BARBERA, la riuscita del barbaro crimine (cfr. dich. del CANCEMI del 19.4.1996, pp. 111-115).

In proposito deve rilevarsi che, secondo quanto contestato dal P.M. al CANCEMI in udienza, quest'ultimo aveva indicato nelle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari in data 4.11.1993 tra i partecipanti al predetto incontro, oltre a

tutte le persone summenzionate, anche BRUSCA Giovanni, ma è significativo che il CANCEMI non si sia ricordato di quest'ultimo neanche dopo tale contestazione mentre ha ricordato esattamente tutti gli altri nominativi, circostanza questa che – unitamente al fatto che il BRUSCA non ha saputo fornire indicazioni in ordine a tale riunione – sembra deporre per l'assenza di quest'ultimo da tale riunione, che invece deve aver avuto luogo con le altre persone sopra indicate, non essendovi sul punto motivo di ritenere che il CANCEMI abbia mentito su tale episodio, che non proietta certamente una luce favorevole neanche su di lui, che quindi non aveva alcun interesse ad inventarlo.

Alla stregua degli elementi probatori summenzionati deve, pertanto, affermarsi la penale responsabilità del LA BARBERA a titolo di concorso morale in ordine a tutti i reati ascrittigli.

CAPITOLO QUARTO  
LA COMMISSIONE REGIONALE

Paragrafo I. La competenza della commissione regionale in ordine alla deliberazione degli “omicidi eccellenti” secondo le provalazioni dei dichiaranti

**Appare adesso opportuno esaminare le dichiarazioni di coloro che erano affiliati a COSA NOSTRA in ordine all’esistenza, alle competenze, alla struttura ed alle regole di funzionamento della commissione regionale di tale associazione. Il quadro storico delle origini di tale organismo viene fornito dalle dichiarazioni di BUSCETTA Tommaso, CALDERONE Antonino e DI CARLO Francesco, da cui, pertanto, appare opportuno iniziare.**

**Il BUSCETTA ha asserito che la commissione regionale, di cui non aveva conoscenza diretta, era stato costituito tra i rappresentanti delle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Catania per trattare le questioni che esulavano dall’ambito provinciale per interessare i territori di più provincie.**

**In particolare, il BUSCETTA al riguardo ha tra l’altro dichiarato:**

***“P.M.TESCAROLI: - senta, lei ha saputo dell’esistenza di una commissione interprovinciale o regionale?”***

***BUSCETTA T.: - sì.***

***P.M.TESCAROLI: - ecco, sa dire quali compiti e quali poteri avesse?”***

*BUSCETTA T.: - io non l'ho conosciuta personalmente perché, nel periodo che si cominciò a costituire questa cosa, io ero carcerato e non avevo conoscenza diretta; però durante la mia carcerazione ho saputo, e difatti non ho molte notizie da darle, sapevo che si era costituita la interprovinciale e che ne facesse parte della provincia di PALERMO MICHELE GRECO, e di CATANIA ne facesse parte GIUSEPPE CALDERONE.*

*P.M.TESCAROLI: - sa chi altri ne faceva parte?*

*BUSCETTA T.: - in questo momento non lo ricordo.*

*P.M.TESCAROLI: - senta, ma per quale motivo venne creata questa commissione?*

*BUSCETTA T.: - venne creata per cre... per sapere dei problemi che esistevano da una provincia e l'altra e poi per poter meglio conoscere i lavori che intercorrevano tra una provincia e l'altra, e quindi informarsi, e poi anche per tenere una compattezza in "COSA NOSTRA". Mi sembra...*

*P.M.TESCAROLI: - una... prego.*

*BUSCETTA T.: - ...mi sembra che della provincia di AGRIGENTO ne facesse parte SETTECASE, un certo SETTECASE, ma ricordo così vagamente" (cfr. verb. del 19.9.1996, pp. 297-298).*

Più precise e puntuali, perché derivanti da una conoscenza diretta dell'organismo, di cui il fratello Giuseppe era stato anche segretario-coordinatore per qualche tempo, sono state le dichiarazioni rese al riguardo da CALDERONE Antonino.

Quest'ultimo ha, infatti, rappresentato che la commissione regionale era stata istituita nel 1975 per evitare il ripetersi di iniziative isolate di affiliati a COSA NOSTRA, come quella adottata da CAVATAIO Michele con l'autobomba che aveva provocato l'uccisione di vari militari nel 1963, i cui effetti negativi si erano ripercossi sull'intera organizzazione in tutte le provincie dell'Isola in cui essa era presente, poiché la reazione dello Stato aveva portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi anche di vertice ed allo "scioglimento" delle "famiglie". Si era, quindi, stabilito, dopo che le varie "famiglie" mafiose si erano riorganizzate, di istituire un organismo collegiale, posto al vertice dell'organizzazione, con competenza a trattare le questioni di interesse generale, tra cui gli omicidi degli uomini delle istituzioni, affinché i rappresentanti delle varie provincie in cui esistevano "famiglie" di COSA NOSTRA partecipassero alla decisione, assumendosene la correlativa responsabilità. Il primo coordinatore di tale organismo era stato CALDERONE Giuseppe, fratello del collaborante, rappresentante della "famiglia" di Catania, eletto con i voti di cinque rappresentanti provinciali sui sei esistenti, poiché il rappresentante di Trapani aveva inteso votare per PROVENZANO Bernardo, pur non essendo questi un componente della commissione regionale.

Membri di tale organismo erano stati inizialmente, oltre a CALDERONE Giuseppe per Catania, DI CRISTINA Giuseppe per Caltanissetta, SETTECASE Giuseppe per Agrigento, BADALAMENTI Gaetano per Palermo, BUCCELLATO Nicola per Trapani e MONGIOVINO Giovanni per Enna. Le

successive dinamiche interne alla provincia di Palermo, con la frattura tra la fazione dei corleonesi e quella contrapposta facente capo a BONTATE ed INZERILLO, aveva avuto ripercussioni anche sul funzionamento e sulla composizione della commissione regionale. Rappresentante di Palermo, dopo l'espulsione da COSA NOSTRA del BADALAMENTI, era stato nominato GRECO Michele, manovrato dai corleonesi, che aveva anche assunto la carica di coordinatore della commissione regionale. In questo periodo era stato ucciso a Palermo il colonnello RUSSO senza che fosse stata consultata la predetta commissione. Ciò aveva provocato la reazione del DI CRISTINA e del CALDERONE, che avevano contestato al GRECO di essere un burattino in mano ai corleonesi, per non aver assunto alcuna iniziativa a fronte di una palese violazione da parte di questi ultimi delle regole dell'organizzazione e per aver recepito passivamente la provocatoria affermazione del RIINA, secondo cui per "uccidere gli sbirri" non occorreva l'autorizzazione di alcuno. In realtà anche nella commissione regionale erano ormai contrapposte le due fazioni summenzionate, che vedevano schierati il DI CRISTINA, il CALDERONE ed il SETTECASE contro la fazione corleonese cui appartenevano gli altri membri, compreso il coordinatore della commissione. Tale contrapposizione si era risolta con l'uccisione di tutti e tre i componenti sopra indicati prima ancora che scoppiasse a Palermo la "guerra di mafia". I corleonesi avevano, quindi, sostituito con persone di loro fiducia i rappresentanti uccisi, ed in particolare a Caltanissetta, dopo un periodo di reggenza, era stato nominato MADONIA



Giuseppe, a Catania prima FERRERA Salvatore e poi FERRERA Giuseppe, ad Agrigento COLLETTI Carmelo, il cui vice era FERRO Antonio.

Più specificamente il CALDERONE ha reso tra l'altro le seguenti dichiarazioni al riguardo:

*“P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quali regole disciplinavano l'operare degli uomini d'onore appartenenti a Cosa Nostra, con particolare riferimento alla consumazione dei delitti, cosiddetti delitti eccellenti?”*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Guardi, nel 75 si e` creata la regione, dove il reggente era mio fratello e hanno messo delle regole ferree, che non si doveva toccare un uomo dell'istituzione, non si doveva toccare.. non si dovevano fare sequestri, se non prima veniva approvato dalla regione*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Cosa sa con riferimento a questa regione, a questa commissione regionale? In particolare quali compiti e quali poteri ha? Quando e perche' venne creata?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Venne creata nel 1975, come le dicevo, perche' si usciva da una brutta.. da un brutto periodo. Negli anni, in principio 60 c'e` stato il Cavatajo che di nascosto a tutti ha cominciato a mettere delle bombe, ha fatto succedere l'inferno in seno a Cosa Nostra, tanto e` vero che e` saltata un'auto e sono morti dei carabinieri e dei militari e lo Stato si e` svegliato e li ha mandati tutti a soggiorno, tanto che a Palermo non e` successo piu` niente dal 63 fino agli anni 69, dopo che sono usciti tutti quanti dai vari processi e sono tornati dal soggiorno. Poi, si e` saputo chi era l'artefice di questo, era il Cavatajo e mio*

*fratello si e` incontrato in Svizzera con Greco, Salvatore Schidera, dicendoci che c'era questo Cavatajo, bisognava venire a una.. addivenire ad una pace. Il Greco non l'ha voluto accettare dicendo "per me io lo ammazzo perche' mi ha \_messo la bomba sotto casa stava morendo mia sorella". Allora si e` detto in tutta la Sicilia che si faceva pace, ma poi il Cavatajo e` stato ucciso. Forte di questo discorso, mio fratello dice "ora dobbiamo creare un qualche cosa che e` al di sopra di tutti, e queste cose si devono prima ragionare, prima discutere nella regione, se succede un omicidio eccellente, ne dobbiamo discutere, dobbiamo dirlo, cosi` io so che incorro in qualcosa di grave, ma non si deve fare se non e' deciso dalla regione. Cosi` tutti sanno che si sta facendo questa cosa e sono responsabili, e sono.. se gli succede qualche.. dell'associazione, lo mandano al confino, allora lo sanno che.. Ma di questo qua nel 1977 il mandamento di Corleone non ne ha tenuto conto, ha ucciso il Colonnello Russo. Mio fratello e Giuseppe di Cristina ci inviarono da Michele Greco, perche' Michele Greco era il rappresentante provinciale di Palermo, percio` doveva sapere qualche cosa, dicendo c'e`.. "dille che c'e` indetta una riunione della regione a favore della provincia di Agrigento, a Favarella in provincia di Agrigento.. a <Falconara> (dice proprio cosi') in provincia di Agrigento, da Ferro, e dille che lui si informi se sa qualche cosa della morte del Colonnello Russo". Lui mi disse che non sapeva niente, che si doveva informare*

**P. M. DOTT. TESCAROLI:** - *Quindi, per essere chiari, precisi e nel contempo sintetici: lei ha specificato perche' e` nata questa commissione regionale?*

**IMP. CALDERONE Antonino:** - *Sissignore*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quando e` nata. Ecco, con riferimento ai compiti, ai poteri, in buona sostanza lei ha voluto dire che aveva lo scopo di decidere gli omicidi eccellenti?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Sissignore*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Chi ne faceva parte della commissione regionale?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Tutti i rappresentanti provinciali delle 6 citta`, che era Catania, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Palermo, Trapani*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Chi erano nominativamente questi personaggi?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Per Catania era mio fratello, per Palermo prima era Gaetano Badalamenti e poi e` diventato Michele Greco, per Enna era Giovanni Mongiovino, per Caltanissetta era Giuseppe di Cristina, per Trapani era Bucellago, per Agrigento Peppe Settecase*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, dove si riuniva generalmente la commissione regionale?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Quando e` nata e` nata nella provincia di Enna. poi mio fratello disse che dobbiamo fare una riunione per ogni provincia, per farci conoscere e poi quasi sempre si riuniva da Antonio Ferro in provincia di Agrigento, alle volte si e` riunita a Favarella da Michele Greco*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - E` in grado di indicare casi in cui detta commissione si e` riunita? E nella affermativa, in caso positivo, vuole anche dirci come lo ha appreso?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Non ho capito, mi scusi*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - E` in grado di riferire di casi specifici in cui si e` riunita questa commissione regionale?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - "Casi" in che senso, un appartamento?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Per quali ragioni si*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Come le dicevo, si riuniva ogni mese e si discutevano delle.. se c'era una discussione fra una provincia ed un'altra si appianavano dei discorsi, si diceva cosa si doveva fare, si discuteva.. era l'organismo superiore della Cosa Nostra, percio` gli organi partivano di la`*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei ricorda se per qualche omicidio si sia riunita? O per risolvere una cosa specifica, un problema specifico che si era posto?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - No, che io mi ricordi per omicidi non si e` riunita, che io mi ricordi*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Per omicidi eccellenti o dopo omicidi eccellenti?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Dopo omicidi eccellenti si`, come le dicevo si e` riunita per sapere perche' avevano ucciso il Colonnello Russo, e si e` riunita sempre li` ad Agrigento da Ferro ed e` venuto Michele Greco dicendo che si era informato con Toto` Riina e disse che quando si ammazza uno sbirro non si deve chiedere il motivo, e non ci dimentichiamo che questo aveva, mi scusi la frase, aveva.. aveva.. aveva fatto del male ad un uomo d'onore, ad un certo Scrima della famiglia del Pippo Calo', quando e` stato arrestato per il processo di.. era stato arrestato per un sequestro, non per un processo*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Che rapporti c'erano tra la provincia di Palermo, ed in particolare i Corleoesi, ed i rappresentanti delle altre province siciliane?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Dipende in quale epoca lei me lo mette*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Con riferimento all'ultimo periodo in cui lei e` stato libero prima di iniziare a collaborare, comunque nell'ultimo periodo, ecco, in cui lei ha acquisito notizie su Cosa Nostra*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Guardi i Corleonesi avevano rapporti con tutta la Sicilia, in buonissimi rapporti, perche' eliminato Giuseppe Di Cristina che non era d'accordo con i Corlenosi, elimiato mio fratello che non era d'accordo con i Corleonesi, eliminato Peppe Settacase che non era d'accordo con i Corleonesi, gia' i trapanesi erano d'accordo con i Corleonesi, che avevano un po' tutta la Sicilia in mano*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, se all'interno della commissione regionale qualcuno non era d'accordo cosa succedeva? Poniamo che non fosse d'accordo con i Corleonesi?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Guardi, si andava alla votazione, se non era d'accordo.. erano 6, se 5 erano d'accordo ed uno non era d'accordo si faceva lo stesso, tanto e` vero che quando hanno fatto segretario regionale mio fratello, quello di Trapani non era d'accordo, disse io voto per Pino Provenzano, Stefano Bontade disse "senta, qua Pino Provenzano non c'e`, non e` un rappresentante provinciale, cioe' non lo puo` votare lei", lui si e` astenuto, disse sempre di no, erano gli altri 5 che hanno votato e hanno fatto mio fratello segretario regionale*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Chi non era d'accordo subiva delle conseguenze?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - A quei tempi no, era un voto libero, diceva "io non*

*sono d'accordo e basta"*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Successivamente invece?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Non glielo so dire, non..*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei sa dire chi subentro` dopo la morte di suo fratello nel ruolo di rappresentante della provincia di Catania?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - E` subentrato Salvatore Ferreri e dopo Giuseppe Ferreri”(cfr. verb. del 22.2.1996, pp. 126-131).*

**Ed ancora il CALDERONE ha dichiarato:**

*“ PRES.: - Un'ultima domanda: nell'ambito di questo organismo, che lei ha chiamato regione, che lei poi ha precisato avere altri appellativi, commissione, in altre zone, il rapporto, diciamo, il peso specifico delle varie province era paritario o no?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Mah, guardi, Palermo ha fatto sempre da padrona, Palermo ha fatto sempre da padrona, mio fratello era segretario regionale ma..*

*PRES.: - Per segretario regionale cosa si intende esattamente?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Il segretario.. lui, mio fratello va dicendo, dice: "io sono il servitore di tutti", perche' indiva le riunioni, se c'era una provincia che aveva qualche cosa da dire con un'altra provincia si rivolgeva a mio fratello e mio*

*fratello riuniva la regione dicendo "c'e` questo problema, c'e` questa cosa", era questo il compito*

*PRES.: - Quindi, mi diceva, il rapporto era o non era paritario nell'ambito di questa regione? O c'era una provincia che aveva un peso specifico maggiore, una maggiore..*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Era Palermo che aveva il peso specifico maggiore*

*PRES.: - Ma, comunque, tutti avevano pari diritto di voto?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Certo. Ricordo una cosa: che quando c'era qualcosa di importante da risolvere, da votare, Michele Greco diceva "alt, io prima ne devo parlare con i miei capi mandamenti e poi vi do` la risposta". Mio fratello diceva "ma se lei qua rappresenta Palermo, deve votare, ha una..", non prendeva nessuna responsabilita`, "alt prima ne devo parlare e poi ci riuniamo di nuovo e ne parliamo"*

*PRES.: - Un'ultima domanda, non so se ha gia` risposto: le risulta che qualche riunione.. lei conosce delle sedi specifiche in cui hanno avuto luogo delle riunioni della regione?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Si, come le dicevo, e` nata in provincia di Enna, sulla militare Catania - Palermo, partendo da Catania. Poi a casa mia se n'e` fatta una, quella per Catania e` stata fatta proprio a casa mia. Poi se n'e` fatta una a casa di Giuseppe Di Cristina, se n'e` fatta una..*

*PRES.: - Dove? Dove, a Riesi?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - A Riesi, aveva una villa li`. Se n'e` fatta una a San Leonardo, in provincia di Agrigento, dai Petruzzelli. Poi se n'e` fatta una a Palermo, a Favarella. Poi se n'e` fatta una a Trapani, in un territorio che secondo me era verso Castellammare, non lo so dire*

*PRES.: - Da che cosa dipendeva la scelta della sede in cui si teneva la riunione?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - No no, intanto quando e` nata, mio fratello dice "intanto, per farsi conoscere ce ne facciamo una ogni provincia". Così venivano i capi mandamento, veniva tutta questa gente, no? Poi per posto piu` strategico e piu` tranquillo si preferiva a Favara da Antonio Ferro, provincia di Agrigento*

*PRES.: - E dove esattamente?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - L'ho detto, ora non me lo ricordo, Giudice*

*PRES.: - I Ferro di dov'erano?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Di Canicatti`, ma era vicino a Gela, non era Canicatti`, a Falconara*

*PRES.: - E nella provincia di Enna o di Caltanissetta lei ricorda delle riunioni?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Nella provincia..?*

*PRES.: - Di Enna o Caltanissetta, a parte quella di Riesi di cui ha gia` parlato*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Di Enna abbiamo fatto quella dove e` nata la regione*

*PRES.: - E in che epoca siamo?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Mah, 75*



*PRES.: - E successivamente le risulta che si siano tenute delle riunioni in provincia di Enna o Caltanissetta?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Non lo so” (cfr. verb. del 22.2.1996, pp. 183-186).*

**Il DI CARLO da parte sua ha anch'egli fornito per conoscenza diretta alcune indicazioni su tale organismo, riferendo che la commissione regionale, già preesistente alla prima “guerra di mafia” degli anni Sessanta, era stata ricostituita agli inizi degli anni Settanta, dopo che erano tornati in libertà la maggior parte degli imputati del processo di Catanzaro. Nella competenza della commissione rientrava la deliberazione di quegli “omicidi eccellenti” che potevano produrre conseguenze per la reazione dello Stato sull'intera organizzazione. Ha ricordato il DI CARLO che LEGGIO Luciano, capo della fazione corleonese, aveva proposto nel 1975 l'uccisione di Cesare TERRANOVA quando questi era ancora membro del Parlamento e della Commissione Antimafia e che il BADALAMENTI, all'epoca ancora coordinatore della commissione regionale, si era opposto, facendo presente che COSA NOSTRA si stava appena riorganizzando dopo la repressione seguita ai fatti del 1963 e non si voleva, quindi, rischiare una nuova analoga reazione dello Stato. Il dottor TERRANOVA era stato, pertanto, ucciso solo nel 1979, quando lo stesso aveva lasciato la carica parlamentare per tornare all'attività di Magistrato a Palermo, sicché la decisione di ucciderlo aveva potuto essere**

**adottata dalla commissione di quella provincia, data la minore ripercussione che l'omicidio avrebbe avuto.**

**Il DI CARLO ha riferito ancora di avere appreso che l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana PierSanti MATTARELLA era stato deliberato con il consenso di tutte le provincie in cui era presente COSA NOSTRA, così come aveva potuto apprendere allorché, trovandosi presso la tenuta di FERRO Antonino, vice rappresentante provinciale di Agrigento, aveva sentito COLLETTI Carmelo, rappresentante di quella provincia, raccontare che BONTATE Stefano gli aveva manifestato preoccupazione per la sete di violenza dei corleonesi, che stavano continuando a colpire uomini delle Istituzioni e lo aveva invitato, essendo nota la sua vicinanza al RIINA, di consigliare a quest'ultimo una maggiore moderazione, al che il COLLETTI aveva risposto al BONTATE che però quando era stato deciso l'omicidio MATTARELLA anche lui era stato d'accordo. In quel caso la delibera dell'organismo regionale era stato necessario per la carica istituzionale ricoperta dalla vittima, il cui assassinio avrebbe potuto provocare un inasprimento della legislazione e l'adozione di altre misure ai danni dell'intera organizzazione.**

**Ha spiegato ancora il DI CARLO che solitamente le delibere della commissione regionale venivano precedute da quelle della commissione provinciale e se questa raggiungeva un accordo venivano poi interessati i rappresentanti delle varie provincie.**

Riferiva inoltre il collaboratore che l'omicidio del colonnello RUSSO a Palermo era stato deciso senza consultare la commissione regionale, perché si riteneva che il delitto non potesse comportare conseguenze negative nelle altre provincie e di ciò si era però lamentato il DI CRISTINA, rappresentante della provincia di Caltanissetta, con GRECO Michele e gli era stato risposto che non aveva titolo per venire informato di tale progetto omicidiario.

Il DI CARLO è stato ancora in grado di riferire, indicandone le località in cui erano state tenute, di alcune riunioni della commissione regionale, che egli aveva avuto l'incarico di organizzare, tra esse quelle in cui si era discusso delle vicende interne alla “ famiglia” catanese di COSA NOSTRA, che avevano visto alcuni giovani elementi, tra cui SANTAPAOLA Benedetto, esporre le loro lamentele contro il rappresentante di quella città CALDERONE Giuseppe, di cui i corleonesi avevano già deciso l'eliminazione, così come avevano deciso quella del DI CRISTINA.

Nell'indicare la composizione della commissione regionale, il DI CARLO ha riferito che dopo la morte di CALDERONE Giuseppe, che era stato anche coordinatore della predetta commissione, rappresentante della provincia di Catania era stato nominato FERRERA Salvatore, poi sostituito dal figlio Giuseppe e dal 1982 da SANTAPAOLA Benedetto; nella provincia di Enna era stato rappresentante tale MONGIOVI', poi sostituito da altra persona di cui egli non ricordava il nome; nella provincia di Caltanissetta era stato rappresentante il DI CRISTINA e successivamente NASCA Giuseppe e ancora dopo MADONIA

Giuseppe; per Agrigento era stato rappresentante prima SETTECASE Giuseppe, poi COLLETTI Carmelo, dopo la morte di questi DI CARO Giuseppe e dai primi anni '90, essendo morto anche quest'ultimo, gli era subentrato FERRO Antonino; per Trapani dopo il BUCCELLATO era stato nominato MESSINA DENARO Francesco, cui era succeduto per motivi di anzianità AGATE Mariano; per Palermo, infine, era stato rappresentante e coordinatore GRECO Michele e successivamente RIINA Salvatore.

A tal riguardo il collaboratore ha evidenziato che nonostante l'indubbia maggiore autorevolezza del RIINA rispetto agli altri componenti della commissione regionale, gran parte dei quali doveva la sua carica alla fiducia che il corleonese riponeva nei loro confronti, tuttavia quest'ultimo era assai attento al rispetto delle regole e voleva sempre assicurarsi di avere il consenso di tutti coloro cui competeva prestarlo prima di intraprendere attività di un certo rilievo, a meno che ovviamente non si trattasse di agire proprio in danno delle persone che avrebbero dovuto essere consultate. Nella commissione regionale poi il voto del RIINA contava numericamente come quello degli altri e chi avesse voluto esprimere una volontà contraria aveva proprio in quella sede il diritto di farlo.

Più specificamente il DI CARLO ha tra l'altro reso sull'argomento le seguenti dichiarazioni:

*“ TESTE DI CARLO F.: - A parte tutto, volevo fare un punto. Visto che ho parlato della COMMISSIONE PROVINCIALE. Quando è nata la COMMISSIONE*

*PROVINCIALE, a essere coordinatore della COMMISSIONE DI PALERMO, della provincia di PALERMO, era BADALAMENTE. Questo non l'ho detto, poco fa. Era BADALAMENTE, coordinatore. Ed era anche coordinatore per la REGIONE. Però, dopo qualche anno è stato sostituito come coordinatore della provincia di PALERMO, con MICHELE GRECO. Mentre coordinatore della Regione hanno fatto a PIPPO CALDERONE. E' stato sostituito GAETANO BADALAMENTE, perché quest'ultimo dicono almeno, per le lamentele che ci avevano portato, era andato in AMERICA, in seno a "cosa nostra" AMERICANA. Era andato a dire che lui era capo di "cosa nostra" dell'ITALIA, della SICILIA. Visto che faceva il coordinatore. Ma coordinatore non significa essere capo della SICILIA. Visto così, l'hanno sostituito. Ci hanno messo a MICHELE GRECO come coordinatore della PROVINCIA DI PALERMO. A PIPPO CALDERONE, l'hanno fatto capo coordinatore, no capo, non esiste la parola capo. Coordinatore della COMMISSIONE REGIONALE. Ma anche quello ha cominciato a dire che si sentiva capo dei capi. Che poi viene sostituito in seguito verso il '77, con MICHELE GRECO. E MICHELE GRECO, diventa coordinatore della REGIONE”*

*(omissis)*

*“ P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta, vuole dirci che cos'è la COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO?*

*TESTE DI CARLO F.: - La COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO è formata di tutti i mandamenti, come le ho detto. Tutti i capimandamento hanno lo*

*stesso potere. Ma c'è un coordinatore. Un coordinatore, non significa essere capo dei capi. Ha lo stesso titolo degli altri. Solo che coordina quando vogliono fare qualche riunione, si rivolgono a lui, per dire riuniamoci perché io ci ho discorsi da portare, o da fare, o da presentare. Ma anche, è il rappresenta il coordinatore, quello ci ha contatti con altre province, se vuole riunire altre PROVINCE, la REGIONE, o portare delle novità della propria PROVINCIA a altre PROVINCE. Questo è il coordinatore della PROVINCIA DI PALERMO. Ma ha un potere, la più in vista, fra tutte le PROVINCE. Ha una considerazione molto più ampia degli altri. Sia per il numero e sia per l'esperienza, e sia per la leggendaria storia che ci ha "cosa nostra" propria palermitana, PROVINCIA DI PALERMO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. E signor Di Carlo, vuole dire quali siano i poteri della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO, con particolare riferimento ai cosiddetti OMICIDI ECCELLENTI.*

*TESTE DI CARLO F.: - Be, se dobbiamo parlare di OMICIDI ECCELLENTI, ci ha potere che può decidere la COMMISSIONE DI PALERMO. Ma ci sono anche OMICIDI ECCELLENTI, che forzatamente deve informare l'altre PROVINCE, e o tutta "cosa nostra". Dipende questo OMICIDIO ACCELLENTE che lei dice cosa possa fare del male a "cosa nostra". Perché facendo un omicidio ACCELLENTE, porta dei che che voglio dire, delle conseguenze a uomini di "cosa nostra". Non si sa come*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quindi, lei vuole dire che a seconda del tipo di conseguenze, serve una decisione dalla COMMISSIONE PROVINCIALE, o anche in aggiunta una decisione della COMMISSIONE REGIONALE, è giusto?*

*TESTE DI CARLO F.: - Certo.*

*AVV. ODDO: - C'è opposizione, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Perché la domanda posta in questo modo, tende a suggerire la risposta. Perché la domanda può essere anche diversamente formulata. E cioè vi sono degli OMICIDI ECCELLENTI, che decide la COMMISSIONE DI PALERMO, o vi sono degli OMICIDI ECCELLENTI, che decide la COMMISSIONE REGIONALE. Non necessariamente in termini cumulativi, ma in termini alternativi. In questo modo, è suggerire.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No, diciamo, è stata scusate la parola, signor Presidente, è stata una mera presa d'atto di una*

*AVV. ODDO: - Se è una presa d'atto è inutile.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : risposta, che è stata fornita dal collaborante.*

*PRES. ZUCCARO: - In realtà, è accolta l'opposizione in, vi è un qualcosa in più nella, modo in cui prospetta la domanda e il Pubblico Ministero. Perché, il Di Carlo, aveva detto, e quindi sul punto sarebbe necessario, prima di trarre delle conclusioni ulteriori investigazioni, che per alcuni OMICIDI ECCELLENTI, bisognava informare la REGIONE. Ma informare la REGIONE, non significa*

*necessariamente ciò che con la domanda, il Pubblico Ministero intende accertare. Per cui è opportuno procedere gradatamente, e quindi vedere che cosa significasse questo fatto, che su di alcuni OMICIDI ECCELLENTI, bisognava informare la REGIONE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, signor Di Carlo, andiamo così ottemperando al provvedimento del Presidente, per gradi. Ora, vuole specificare, in relazione per quali DELITTI ECCELLENTI, era necessario avere una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE, e per quali viceversa, era necessaria avere un intervento della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Cercherò di essere*

*AVV. AMATO: - Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione, perché il Pubblico Ministero continua a formulare la domanda, in termini che suggeriscono una risposta. E che non corrispondono a quanto il collaborante ha testè dichiarato. Io vorrei ricordare, parlava di una informazione, c'è stata opposizione dalla formulazione della domanda, sotto forma di decisione. Il Pubblico Ministero adesso parla di intervento della COMMISSIONE REGIONALE. Che è cosa assai diversa, da quella che il collaborante ha detto. E che suggerisce una risposta.*

*PRES. ZUCCARO: - ..la parola intervento più neutra, rispetto a decisione, tuttavia è ancora qualcosa di più, rispetto a quella informale di cui ha parlato. E, preferisco, invito il Pubblico Ministero a essere ancor più graduale nell'indagine, per accertare effettivamente, qua è il pensiero e la conoscenza di Di Carlo.*

*AVV. SALVO: - Signor Presidente, scusi, posso? Avvocato Salvo.*



*PRES. ZUCCARO: - Prego, avvocato Salvo.*

*AVV. SALVO: - Se mi dà la parola sul punto. Volevo dire questo. Tra l'altro mi sovviene che la domanda su questi cosiddetti OMICIDI ECCELLENTI, appare assolutamente teorica, e generica. In quanto se la l'epoca dell'indagine, è fino al 1981, ee tutti i noti e così, e definiti OMICIDI ECCELLENTI, della triste storia di PALERMO, degli ultimi tempi, sono successivi all'81. Allora fa prima il Pubblico Ministero, anziché chiamare il collaboratore a rispondere su tesi generali, su teoremi che non possono essere riscontrate dalla percezione diretta, a individuare se ne ha memoria, qualche OMICIDIO ECCELLENTE, che saranno uno, due, prima dell'81. E chiedergli se in quella circostanza, prese una decisione chi decise. Perché parlarlo, chiamarlo a teoremi, non mi pare che sia. Qua deve rispondere su fatti di sua percezione.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, qui non si parla di teoremi, qui fino adesso questa parola, non è stata pronunciata da alcuno. Qui si è fatto riferimento, in alcune domande del Pubblico Ministero, e in risposte da parte del Di Carlo, a delle regole. Regole che hanno anche addirittura, una loro formulazione scritta. E, e il riferimento che fa il Pubblico Ministero, evidentemente, a prescindere poi, da quelli che possono essere gli esempi specifici che lo stesso Pubblico Ministero, o i difensori vorranno richiedere e accertare. E a prescindere dei tempi e alle regole. Ovviamente, ulteriori versanti, non solo sono, non sono vietati, ma sono anche opportuni. Tuttavia, ciò non impedisce che nel frattempo si esplori l'esistenza di queste regole. Per quanto riguarda, il margine di equivocità che è connesso all'uso*

*del termine OMICIDI ECCELLENTI, non vi è dubbio che pur essendo questa terminologia, poi suscettibile di ulteriori chiarimenti e specificazioni, è comunque abbastanza invalsa nell'uso comune, per consentire di essere utilizzata anche nelle domande che vengono poste e nelle risposte che vengono fornite. Quindi possiamo dire che, innanzitutto si accertano le regole, e sul punto però, l'invito al Pubblico Ministero è di procedere con gradazione, e poi vedremo i tempi, i casi specifici, se lo riterrà opportuno, il Pubblico Ministero, o i difensori qualora ritengano meritevole d'indagine questi ulteriori argomenti.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora signor Di Carlo, lei ha detto che in relazione ad alcuni omicidi cosiddetti ECCELLENTI, occorre informare la REGIONE. Cosa intende dire con l'espressione, occorre informare?*

*TESTE DI CARLO F.: - Cercherò di essere più chiaro. E OMICIDI ECCELLENTI, ci sono OMICIDI ECCELLENTE, chiamiamolo ECCELLENTE, non so di un giornalista, di un piccolo che so Capitano dei Carabinieri, o un Colonnello di Carabinieri. Questi possono essere decisi anche della COMMISSIONE PROVINCIALE, senza infor., senza riunire o fare sapere, perché pure che non si riunisce, una COMMISSIONE REGIONALE, a volte si ci manda un emissario a farci sapere che cosa pensano di fare. Se sono d'accordo. Questa l'informazione era. Ma ci sono casi così piccoli, come ho detto io, chiamiamoli piccoli, di un Colonnello dei Carabinieri, un Capitano, o di un Commissario o di un giornalista, che non c'è bisogno saperlo la REGIONE. Ma se c'è un omicidio, come quello che è successo del Presidente MATTERELLA. Se c'è*

*un omicidio, a livello come quello che si doveva fare nel '75, fine '74, nel '75, cioè doveva fare dell'onorevole, a quei tempo era onorevole, il giudice TERRANOVA, che era vice capo della COMMISSIONE ANTIMAFIA. Che si era stabilito di ucciderlo. E allora quello poteva arrecare danno a tutta "cosa nostra". Con leggi o con confine o con altre cose, allora era giusto, co si riuniva, o si riuniva o si riuniva o si informava, che era lo stesso di riunirsi. Perché a volte, per motivi di latitanza, non si potevano riunire. Ci mandavano qualcuno a farci sapere se tutti erano d'accordo o no, si informavano tutti che si stava per fare quel delitto, si aveva pensato di fare. Questa la differenza, di ECCELLENTE o NON ECCELLENTE. Allora il caso TERRANOVA, che nel '75, primi '75, se non vado errato o era fine '74, che i CORLEONESI, TOTO' RIINA, in persona, perché già LIGGIO era stato arrestato, aveva mandato a dire che voleva tolto questo TERRANOVA. Perché ci aveva fatti il processo di CORLEONESI. L'aveva fatto arrestare, l'aveva fatto condannare e tutto, e poi se l'ha visto anche come, vice presidente della COMMISSIONE, davanti, l'aveva mandato a dire che non lo sopportava più.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ..vice presidente della COMMISSIONE?*

*TESTE DI CARLO F.: - ANTIMAFIA, mi sembra che era in quel periodo, quando ha mandato a dire che voleva tolto il GIUDICE TERRANOVA. Che quei tempi era onorevole. Quando RIINA, l'ha presentato nella COMMISSIONE DI PALERMO, c'era il BADALAMENTI, che si è opposto. Perché in quel periodo BADALAMENTI, ancora era coordinatore della COMMISSIONE DI PALERMO.*

*Si è opposto. Il RIINA, ci ha detto, ma tuo compare è che me lo manda a dire. Dice si, è mio compare, qua siamo stati tutti inguaiati. Siamo finiti il PROCESSO DEI 114. Tutti si stanno ritirando adesso dal carcere e del confine, ci andiamo a fare ancora, dice, cose eclatanti. Se volete, dice, ve lo fate fuori della SICILIA. Oppure se si deve fare in SICILIA, si deve riunire quella REGIONALE. E allora, però, dice non voglio perché non si deve fare, in SICILIA. Per i problemi che reca a "cosa nostra". Questo è un proce., questo è un delitto ECCELLENTE. Che si doveva informare tutta la REGIONE. Ma siccome, hanno detto di farselo fuori della SICILIA, non c'è stato bisogno di informare a nessuno. Ma, poi non s'è fatto*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Vi è stata comunque, una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO, con riferimento all'OMICIDIO TERRANOVA.*

*AVV. ODDO: - Opposizione, Presidente. Dice che no. ....: Non c'era neanche...*

*AVV. ODDO: - Dice che no. Dice che ci fu negativo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No. Non ha seguito, avvocato.*

*AVV. ODDO: - Ha detto che si è opposto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ha detto che non vi fu, una riunione della COMMISSIONE REGIONALE. E questo perché, perché vi fu l'opposizione di BADALAMENTE. Il quale ha rappresentato che non c'erano le condizioni per realizzare quell'attentato in SICILIA. E ha collegato con il fatto, con il PROCESSO DEI 114*

*AVV. ODDO: - Mi scusi, ha detto pure*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E poi ha detto, che vi è stata questa conversazione tra RIINA e BADALAMENTI. RIINA propose la cosa, BADALAMENTI dissentì, e disse che se si doveva fare, si doveva fare fuori dalla SICILIA.*

*AVV. ODDO: - Oppure si informava la COMMISSIONE REGIONALE, ha detto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No. Ha detto che la COMMISSIONE REGIONALE, che doveva essere interpellato e si sarebbe dovuto avere l'assenso della COMMISSIONE REGIONALE solo quando si fosse deciso che il delitto, si doveva consumare in territorio siciliano.*

*AVV. ODDO: - Mi scusi,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Queste sono le dichiarazioni rese dal signor Di Carlo.*

*AVV. ODDO: - Io, può essere*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E non quelle che lei ha ipotizzato.*

*AVV. ODDO: - No, no, io non ho*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - e che devo ipotizzare, che mi interessa. A me pare di avere annotato correttamente. E ho annotato in questo modo. Che il RIINA presentò, proprio usò questa parola, alla COMMISSIONE il suo progetto. E BADALAMENTI, si oppose dicendo che*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No, ha saltato un passaggio, avvocato.*

*AVV. ODDO: - E mi consente.*

*PRES. ZUCCARO: - Aspetti, facciamo adesso completare l'avvocato Oddo.*

*AVV. ODDO: - Dice, siamo stati tutti inguaiati, è appena finito il PROCESSO 114, e usciamo dalla galere appena adesso. Dice, ma è tuo compare che lo vuole. Dice, mio compare vorrà così, ma io non sono d'accordo, o si fa fuori dalla SICILIA, o comunque si informa la REGIONE, e si deve, e vede la REGIONE. Cioè sulla REGIONE, intendendosi per COMMISSIONE REGIONALE, e vede la COMMISSIONE REGIONALE, che cosa fare. Così mi è sembrato di avere capito. Una cosa differente.*

*PRES. ZUCCARO: - No, no, assolutamente. Non vi è alcuna differenza nella sostanza tra le due ricostruzioni. Che sono entrambe esatte. Esatta è quella del Pubblico Ministero, ed esatta la sua. E quindi traiamone le conseguenze. Le conseguenze sono queste. Che, praticamente, non ha ancora detto il Di Carlo, e quindi opportuna è l'indagine del Pubblico Ministero, se comunque vi fu una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE, a prescindere dal fatto che si decise che, da parte del BADALAMENTI e al BADALAMENTI si disse che non si doveva fare in SICILIA, un tale omicidio. Poiché non si doveva fare in SICILIA. Non vi fu riunione della COMMISSIONE REGIONALE, adesso il Pubblico Ministero, vuole sapere se comunque vi fu una decisione per poterlo fare, fuori dalla SICILIA, o non vi fu alcuna decisione in tal senso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, signor Di Carlo, se ricorda la domanda, se no gliela ripropongo.*

*TESTE DI CARLO F.: - Me la propone, per favore.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Lei sa se vi sia stata una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO, con riferimento all'eliminazione del dottor TERRANOVA?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, dopo quando è stato ucciso e il GIUDICE TERRANOVA, per poi era solo GIUDICE. Poi era un piccolo GIUDICE, della provincia di PALERMO. Non aveva più cariche istituzionale. Non era più all'apice della magistratura. E allora, nel '79, poi viene fatto nella provincia di PALERMO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco. L'episodio, quindi, prima della decisione, prima dell'uccisione del '79, vi fu una decisione, vi su vi fu, una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO.*

*TESTE DI CARLO F.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Il fat., la vicenda che lei ha*

*AVV. ODDO: - No, no scusi, la risposta, opposizione. La risposta non è stata questa. Anzi l'ha posto su un piano differente. Ha detto, quando poi, ricordiamo che il le il compianto onorevole TERRANOVA è, il GIUDICE TERRANOVA fu ucciso nel '79, se non vado errato. Quando poi, viene ucciso TERRANOVA, la decisione è della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO, perché, ha detto lui, è un semplice GIUDICE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Eh.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, no. No, per due motivi.*

*AVV. ODDO: - Ma non ha detto così?*

*PRES. ZUCCARO: - No. E ora le dico che cosa invece ha detto. Per due motivi, no. Primo motivo. Per quanto riguarda il '79, ha detto soltanto che venne fatto nella provincia di PALERMO. Non ha detto, da chi, e come venne deciso. In secondo luogo, ha detto soltanto che venne fatto nella provincia di PALERMO, che concettualmente è cosa completamente diversa da quella che ha detto lei. Per quanto riguarda invece, il primo punto, e cioè ritornando indietro*

*AVV. ODDO: - Non è una decisione .. che venne fatto precisamente*

*PRES. ZUCCARO: - Ha detto, a, lui ha parlato venne fatto nella provincia di PALERMO. Non venne deciso e da chi venne deciso. Questo punto, ancora dev'essere esplorato e non so se lo farete, voi o il Pubblico Ministero. Tornando al primo punto, invece, sono d'accordo sul fatto che, non può il Pubblico Ministero, dare per assodato che vi fu una decisione, qualunque essa sia, dalla COMMISSIONE, della COMMISSIONE PROVINCIALE. Perché sappiamo soltanto che vi l'opposizione di BADALAMENTI. Ancora non abbiamo alcuna indicazione certa, salvo le interpretazioni, sul fatto che vi sia stata in relazione al momento in cui il l'onorevole TERRANOVA, ricopriva appunto, quella carica pubblica di una decisione formale di tutta la COMMISSIONE PROVINCIALE, in ordine a questo decisione, a questa proposta del RIINA, nella COMMISSIONE PROVINCIALE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Signor Di Carlo,*

*TESTE DI CARLO F.: - Si.*



*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei ha detto che nel '79, è stato ucciso il GIUDICE TERRANOVA, ecco. In epoca*

*TESTE DI CARLO F.: - Sì, a sett..*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : In epoca precedente, vi fu una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma certo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco.*

*TESTE DI CARLO F.: - La COMMISSIONE DI PALERMO, PROVINCIALE DI PALERMO, ha deciso di poi, di affettuare quello che avevano già richiesto i CORLEONESI, prima. Ma la COMMISSIONE DI PALERMO, nel '79, già aveva cambiato. Sia che sia ampliata perché c'erano altri mandamenti, sia perché la struttu.., e poi le persone avevano cambiato nel mandamento. E GAETANO BADALAMENTI, non c'era più, che faceva parte del mandamento.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Questo è molto chiaro. Lei dovrebbe precisare ora, quando fu l'iniziativa di RIINA, di eliminare il dottor TERRANOVA. Cioè il fatto di cui ha parlato in precedenza.*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma da quando l'aveva chiesto nel '75, l'idea non c'era passata mai. Perché infatti nel '75, mi aveva detto se si poteva fare a ROMA. E mi aveva dato delle disposizioni di di vedere, e anche se avevamo qualche posto per, per chi sa quando si finiva questo lavoro, di portare via l'armi e tutto. Mentre poi, ha lasciato, ha tralasciato anche perché il LUCIANO LIGGIO, in quel periodo doveva passare un processo a PALERMO. E doveva essere trasferito allo*

*UCCIARDONE. Si stava organizzando per farlo evadere, con l'accordo di qualche funzionario del carcere. E allora, si è cercato di evitare quest'omicidio anche a ROMA, stesso. Poi non si è fatto più, per altre cose che aveva, che avevano da fare interne a "cosa nostra". Ma valeva sempre l'idea di togliere TERRANOVA, perché in "cosa nostra", quando si stabilisce, non è che c'è data di scadenza. Poi nel '79, visto che nel '78, non c'era più il BADALAMENTI, come "cosa nostra", e tante cose avevano cambiato dentro la COMMISSIONE di PALERMO. Cambiare nel senso di linea, di corrente, chiamiamola corrente di allineamento, verso i CORLEONESI, avevano una posizione di maggioranza. Ha riproposto per quello che ho sentito, e poi si è stato fatto a PALERMO, perché nessuno si è lamentato. Ma a quel punto, come io ripeto di nuovo, a quel punto il dottor TERRANOVA, pur essendo una personalità sempre, non aveva più le cariche istituzionali che aveva in quel periodo, che poteva danneggiare fuori nella provincia di PALERMO, persone di "cosa nostra". Tutta "cosa nostra" della SICILIA. E hanno stabilito di farlo a PALERMO stesso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Bene.*

*TESTE DI CARLO F.: - Spero di essere stato chiaro, nel concetto.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Estremamente chiaro. Senta lei, sa riferire altri casi in cui sia intervenuta una decisione della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - In un caso che io ne ho parlato, che mi risulta a me. E' stato nell'OMICIDIO MATTARELLA, presidente della Regione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - Di questo ne vengo, ne sapevo, ne ero un po' a conoscenza, ma poi ho avuto la conferma che hanno informato la REGIONE. Informato, hanno acconcordato con i vari rappresentanti di quell'epoca, delle province di AGRIGENTO, TRAPANI, ENNA, CALTANISSETTA e CATANIA, della decisione di togliere l'onorevole MATTARELLA. Ne ho avuto conferma, perché mi trovavo nelle nel PASQUA, festività di PASQUA. L'ho trascorso, io già ero latitante da pochi mesi. Trascorrevo PASQUA, nel in casa di ANTONIO FERRO, capomandamento, e in quel periodo era sottocapo della PROVINCIA DI AGRIGENTO. Io e la mia famiglia abbiamo passato PASQUA, da ANTONIO FERRO. Era venuto a trovarmi, sapennu che io ero là, era venuto a trovarmi CARMELINO COLLETTI, capoprovincia di AGRIGENTO. Perché aveva sentito che c'ero io, e mi voleva venire a salutare. E abbiamo cominciato a parlare. Le pro., le le dico che io ero intimissimo, prima dei CORLEONESI con NINO FERRO, con ANTONIO FERRO, e anche con il COLLETTI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - E allora, parlando là, della situazione che c'era a PALERMO, perché erano avvenute degli omicidi, sia alla fine del '79, e anche era venuto quello del Presidente della Regione. Mi raccontava che c'era andato STEFANO BONTADE, a trovare a CARMELO COLLETTI, a RIBERA. E mi diceva, cosa aveva detto STEFANO BONTADE. STEFANO BONTADE, era preoccupato per quello che stava, per la strada che aveva intrapreso "cosa nostra", nella provincia di PALERMO, e per i CORLEONESI, la violenza e la sete di*

*uccidere che avevano, lui non ci si trovava, ed era preoccupatissimo dove andava a finire "cosa nostra", continuando così, a uccidere persone delle istruzione, politici, e magistrati, e anche funzionari dello Stato. Era preoccupatissimo, e CARMELO COLLETTI, mi diceva che ci aveva detto, STEFANO, ma quando dici, abbiamo deciso per il Presidente della Regione, anche tu hai acconsentito? Dici, allora perché sei preoccupato? Dici, si ho acconsentito, perché dici, per la linea che c'è, nell'atmosfera che c'è a PALERMO. Però, dici, così, dici, voi che siete i più intimi, con TOTUCCIO RIINA e con altri, con MICHELE GREGO, perché non cercate di moderare questa situazione? Così vengo a sapere che avevano fatto una riunione ne, e avevano informato la REGIONE. Per quell'OMICIDIO ECCELLENTE. Questo è un altro caso, di OMICIDIO ECCELLENTE, a livello di REGIONE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, perché in relazione a questo omicidio, fu necessaria la decisione della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma perché, non ci dimentichiamo chi era l'onorevole MATTARELLA. Sia a livello nazionale, come partito politico, e sia un Presidente della Regione. Quello che poteva portare a livello politico.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Questo che cosa determinava? Questo ruolo, che cosa determinava?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma questo ruolo determinava che possono, specialmente a livello governativo possono nascere delle nuove leggi. Dei cambiamenti, di attitudine di un Governo di essere più aggressivo. E questo, le conseguenze le*

*pagano tutti quelli di "cosa nostra". Rigidimento delle leggi, di uscire dal carcere, o di andare al confine. Succedono tantissime cose.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, per timore di queste reazioni che fu necessaria la decisione della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Non mi è arrivato bene la voce, mi ripete per favore dottore?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E' per il timore di queste reazioni da parte dello Stato, che fu necessaria la decisione della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma sia, sia per il timore, ma anche perché ognuno di "cosa nostra", anche che è capomandamento, o è capoprovincia, chiunque sia, si mette le carte in regola. Perché avere chissa, in "cosa nostra", una responsabilità che nascono conseguenze dello Stato, sono conseguenze gravi, perché a passare del tempo, poi scaricano tutto su chi ha preso queste decisioni. Ecco, perché ognuno si mette le carte in regola. O sia TOTO' RIINA, o sia chiunque sia, si mette le carte in regola, di mette.., per questi omicidi, di mettere tutte a conoscenza, ed essere d'accordo. Perché un giorno non si deve dire, in "cosa nostra", che capomandamento tizio o chi regge una provincia, ha sbagliato. Perché sbagliando in "cosa nostra", si muore.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta, lei sa se con riferimento all'eliminazione di PIERSANTI MATTARELLA, vi sia stata anche una decisione della COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma quand'è così, prima si riunisce la COMMISSIONE PROVINCIALE. Specialmente se dalla PROVINCIA DI PALERMO. Vede che decisione prendono, e poi riuniscono o informano, perché non c'è bisogno di unirsi ogni volta cento persone o cinquanta persone. A volte si partono due emissari, da PALERMO, sarebbe il coordinatore e anche il vice, qualcuno. Si partono e vanno a informare i capiprovincia e il sottocapo di una provincia, anche il Consigliere. Vanno a informare per vedere cosa ne pensano. E ognuno ci dice, quella provincia è d'accordo, quella non è d'accordo. L'informano se ce n'è qualcuno che non è d'accordo. Ma è difficilissimo, qualcuno non essere d'accordo, quando vedono che gli altri sono d'accordo. Specialmente quando il fatto deve succedere in un'altra provincia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quindi serve, l'assenso di tutti i rappresentanti, tutti i componenti della COMMISSIONE REGIONALE, perché*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma certo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : possa essere presa la decisione.*

*TESTE DI CARLO F.: - Certo che serve*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Perfetto. Senta, lei è in grado di riferire altri casi in cui sia intervenuta la COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma io posso riferire su qualche caso no, a livello OMICIDI ECCELLENTI, che non mi ricordo a questo minuto, in quel periodo. Ma mi ricordo anche per decidere e l'avvenire di qualche capoprovincia di un'altra provincia, che era sotto sotto processo, diciamo, processo a livello di "cosa*

*nostra". A livello nella propria famiglia. E mi ricordo un caso, che si è discusso, a PALERMO, che si era riunita tutta la PROVINCIA DI PALERMO, compreso tutta la REGIONE, i vari PROVINCE. Perché, nella famiglia di CATANIA, erano nati discorsi interni, i discorsi interni erano nati contro GIUSEPPE CALDERONE, che rappresentava la PROVINCIA DI CATANIA. Essendo capomandamento, e capoprovincia di CATANIA, a giudicarlo doveva essere tutta la REGIONE. E così è stato fatto. E mi ricordo nel, mi sembra che era nei primissimi del '78, dopo tantissimi discussioni che si erano fatti, sentiti, si riunisce tutta la REGIONE, ma a parte la REGIONE, che si è riunita, è stata invitata a venire a PALERMO, tutta la famiglia e tutti gli uomini d'onore della PROVINCIA DI CATANIA. E questa propria riunione, quasi posso dire, che l'ho vissuta. Perché sono stato io a informare tutti, e a organizzare pure il posto dove si doveva fare, in modo di come si dovevano svolgere le cose, e cercare di fare andare tutto bene, anche non dando all'occhio a gente estranee. Perché vedere, eravamo un centinaio. Vedere tutta questa gente là, dovevamo cercare pure di mimetizzare un po', quella che era la situazione. E così io ho cercato di dare appuntamenti in svariati punti, con le macchine le prendevamo e le portavamo dove era la riunione. L'ho fatti andare là, quelli che hanno dovuto entrare, dentro la COMMISSIONE, dove si riunivano, compreso la famiglia, tutta la famiglia intera di CATANIA, erano tanti. Visto che c'erano anche atmosfere un po' agitate, mi aveva detto MICHELE GRECO, e anche TOTO' RIINA, che si dovevano effettuare delle perquisizioni. Chiunque sia, entrava nel salone dove avveniva il discorso di giudicare. Anche, premetto perché*

*nella fine del '77, il GIUSEPPE DI CRISTINA, aveva avuto un attentato al suo paese, e allora era sospettoso, e qua e là e non si sapeva che se venisse armato o meno. E anche i CATANESI, fra di loro, si guardavano a occhi storti. E allora, si è fatto questa questa situazione di controllare tutti, prima che entrassero, dove dovevano entrare. E così ho organizzato tutto. E la riunione si è fatta a PALERMO, in un CASTELLO di SOLLINTON, nel mio fraterno amico ALESSANDRO SAN VINCENZO. O ex fraterno amico, visto che io sono in questa posizione, adesso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - Questo, questo fatto, come le ripeto di nuovo, ha creato l'incontro di tutta la REGIONE, perché si doveva giudicare un uomo abbastanza in carica e con alto titolo in "cosa nostra". Che era rappresentante di una provincia. Ecco, perché si è riunita la REGIONE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Perché ci ha detto che si doveva giudicare, GIUSEPPE CALDERONE.*

*TESTE DI CARLO F.: - Si doveva giudicare GIUSEPPE CALDERONE, a quel tempo rappresentante della PROVINCIA DI CATANIA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, molto brevemente, vuole dirci per quale motivo doveva giudicarlo.*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma era una questione interna. Che avevano avuto nella famiglia di CATANIA, che si era portata per anni, a cominciare dal '75/76. Infatti, il primo a venire a sapere questi discordanze che avevano nella famiglia di*



*CATANIA, sono stato io. E, infatti, un giorno ANTONIO FERRO, non mi ricordo se siamo nel '76, mi mi telefona e io vado nel suo feudo, e là mi fa incontrare i giovani di CATANIA, e mi ricordo che c'erano presente NITTO SANTAPAOLA, FRANCO ROMEO e mi sembra che c'era anche o FERLITO, se c'era o non c'era presente. Abbiamo parlato di FERLITO. Insomma quattro o cinque GIOVANI DI CATANIA. E c'è, mi sembra c'era anche PIPPU CAVADDUZZU, IFERRIERU, mi sembra che si chiamava, FERRERA di cognome. E così mi ha fatto conoscere questi GIOVANI, e mi hanno, e mi ha raccontato in quale situazione si trovavano. E mi hanno raccontato il comportamento di PIPPO CALDERONE, come si era comportato. E mi hanno raccontato una vicenda che c'era successo. Che PIPPO CALDERONE, si era rifiutato di darci soccorso, o farci dare soccorso di un amico suo, un medico, essendo questi GIOVANI, andando una sera, andando per fare un lavoro di andare a uccidere, qualcuno. Quelli avevano risposto al fuoco, e c'era rimasto ferito grave, il FERLITO, e avevano avuto anche un morto. Le cose bene, non me li ricordo, dopo tantissimi anni. Comunque, la situazione era questa. E il CALDERONE, si era rifiutato, erano andati a bussare al suo capomandamento, al suo capoprovincia, per vedere se poteva rintracciare un professore, un chirurgo, per fare operare che stava morendo il FERLITO. Il CALDERONE, si era rifiutato di uscire, perché era sorvegliato. Cosa che in "cosa nostra", non è ammesso. E' una, un'accusa molto grave. E poi per le tutte discordanze che avevano nella famiglia, perché dicevano che CALDERONE, con la scusa di essere capo, coordinatore regionale in quel tempo, se n'era, scendeva ogni giorno a*

*PALERMO, sia lui e suo fratello, si stavano sempre a PALERMO, mentre loro facevano la guerra a CATANIA, contro bande, normale bande di criminali che c'erano. Tutte accuse, veramente gravi. Io le ho ascoltato, ho visto le cose come stavano. ANTONIO FERRO mi ha pregato se io potevo parlare nella PROVINCIA DI PALERMO, sia con BERNARDO BRUSCA, che con TOTUCCIO RIINA, per vedere di fare ascoltare questi GIOVANI. Perché era molto delicato, questi GIOVANI, portare un'accusa così grave, a un capoprovincia. Potevano essere conseguenze per loro, visto il CALDERONE com'era considerato in quel tempo, spalleggiato di DI CRISTINA, di BADALAMENTI erano intimissimi, e di tanti altri, era un po' pericoloso. Io lo vado a dire a TOTUCCIO RIINA, lo vado a dire a BERNARDO BRUSCA, e BERN., e TOTO' RIINA, era anzi contentissimo perché era un'opportunità di potere cominciare a sloggiare da CATANIA, a PIPPO CALDERONE. E mettersi questi GIOVANI nelle mani e mettersi alla provincia di CATANIA, anche nelle mani. Perché questi era il lavoro che faceva TOTUCCIO RIINA, ogni provincia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Perché voleva sbarazzarsi di CALDERONE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma perché CALDERONE, era tutto una linea di BADALAMENTI, e anche di BONTADE. E anche DI CRISTINA. Erano i tre uomini che il TOTO' RIINA, non poteva vedere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Bene. E quindi a seguito*

*TESTE DI CARLO F.: - E così*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : A seguito di questo suo intervento presso BERNARDO BRUSCA e SALVATORE RIINA, cosa è successo?*

*TESTE DI CARLO F.: - Il RIINA, ha cominciato a fare qualche manovra. E allora abbiamo cercato di convincere a MICHELE GRECO, ANTONINO MINEO che era una persona molto esperta su "cosa nostra", è una persona molto equilibrata, di ascoltare questi GIOVANI DI CATANIA. Cosa avevano da dire. E così, si è fatto una riunione fra BERNARDO BRUSCA, TOTO' RIINA, MICHELE GRECO e ANTONIO MINEO capomandamento di BAGHERIA. C'ero io presente. Ed ho dato appuntamento a ANTONIO FERRO, e ci ho detto di portare a quei RAGAZZI. Però vedendo se ci poteva portare assieme qualche persona più anziana di questi giovani, per dare forza al loro discorso, questo ...*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Questi GIOVANI, mi scusi, questi GIOVANI, chi erano?*

*TESTE DI CARLO F.: - I GIOVANI, erano sempre NITTO SANTAPAOLA, FRANCO lo chiamavamo FRANCO mi sembra che si chiamava ROSARIO ROMEO DI CATANIA, e CALOGERO eee, non mi viene il cognome, ma un attimo che ci arrivo. Anche PIPPO PIPPO FERRERA si chiamavano CAVADDUZZU, pure il FERLITO, perché poi era usci., e l'avevano anda., erano andati a liberarlo da dalle dall'ospedale, dopo che era stato portato in ospedale e l'avevano arrestato per le sue ferite che aveva. Questi erano i GIOVANI. E anche CALOGERO CAMPANELLA, CARLETTO CAMPANELLA lo chiamavano. Quello che non mi veniva il nome. Ci ho detto di portare qualcuno più anziano,*

*assieme, per dare forza ai discorso dei GIOVANI, e hanno portato il fratello di SANTAPAOLA, SALVATORE. E un altro che u chiamavunu u ZU CICCIU, ma il cognome non mi viene più, però. E' una persona anziana. Comunque ho dato appuntamento e ANTONIO FERRO, l'ha portato nel feudo del PRINCIPE ALIA. E così ci siamo riuniti nel feudo del PRINCIPE ALIA. Il PRINCIPE non c'era, c'ero io. E visto nelle loro pro., nelle sue proprietà che io non c'era bisogno di chiedere permesso, potevo dare appuntamenti a chi volevo. E così ci siamo visti tutti là. E hanno ascoltato, abbiamo ascoltato di nuovo io, specialmente di nuovo, perché l'avevo ascoltato prima, loro per la prima volta, hanno ascoltato cosa avevano da dire su CALDERONE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, loro, scusi, loro per chiarezza. A chi si riferisce?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ero, sì, l'ho detto poco fa. Ero io, ANTONIO FERRO, I CATANESI, che ho detto, SANTAPAOLA i due fratelli SALVATORE e NITTO, il CAVADDUZZU che si chiama PIPPO FERRERA,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : No, no, mi scusi.*

*TESTE DI CARLO F.: - CALOGERO*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Intendevo*

*TESTE DI CARLO F.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : un'altra cosa, cioè. Queste sono le persone ascoltate.*

*TESTE DI CARLO F.: - Queste, sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Le persone invece che ha ascoltavano.*

*TESTE DI CARLO F.: - Era ANTONIO MINEO capomandamento di BAGHERIA, MICHELE GRECO, SALVATORE RIINA, BERNARDO BRUSCA e io.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Ecco,*

*TESTE DI CARLO F.: - E ANTONIO FERRO che era capomandamento di AGRIGENTO, di di CANICATTI'. Hanno ascoltato così ci abbiamo detto che se ne potevano andare. Ci hanno detto, perché io non avevo voce in capitolo, ero là va bene, ero, ma ci hanno detto che potevano andare, poi si sarebbe visto. Però, cercavano di andare d'accordo, cercavano per non fare capire niente, che poi ci avrebbero pensato loro. Da qui si comincia a cercare di di saperne di più. Il CALDERONE, c'è sempre qualcuno che fa sapere le cose, e CALDERONE aveva saputo che cominciavano le lamentele sulle sue spalle. E aveva cominciato a prepararsi una difesa su quest'incontro, che poi c'è stato quello che dicevo io, prima a SOLANTO*

*AVV. SALVO: - Scusi.*

*TESTE DI CARLO F.: - Il CALDERONE, aveva cominciato a portare*

*AVV. SALVO: - Volevo interrompere un secondo. Scusi, signor Di Carlo. Signor Presidente, dicevo questo, visto che siamo ancora all'inizio, degli, prima dell'inizio degli anni '80.*

*AVV. ODDO: - Febbraio '78.*

*AVV. SALVO: - E' opportuno che il signor Di Carlo, continui il racconto, entrando così nei dettagli? Di circostanze che possano avere rilevanza solo, se*

*toccate a titolo esemplificativo. Qua stiamo facendo un'analisi dettagliata di fatti, che non hanno attinenza col tema.*

*AVV. ODDO: - Io non concordo perfettamente col collega, Presidente.*

*AVV. SALVO: - E' normale.*

*AVV. ODDO: - Sulla indicazione soprattutto dei partecipanti. Una volta che l'ha detto, era, è stato utile avere sentito chi erano i partecipanti.*

*AVV. SALVO: - Sì, ma poi potremo stringere.*

*AVV. ODDO: - Ma, anche, una volta che l'abbiamo sentito per la verità.*

*PRES. ZUCCARO: - Resta il fatto che effettivamente è opportuno che si venga veramente a chiudere, questo capitolo che, pur avendo immagino rilevanza per alcuni particolari che emergono, certamente non merita di essere approfondito a tal punto, ai fini della ricostruzione della dei fatti che a noi interessano direttamente.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si sta concludendo. Praticamente ...*

*AVV. ODDO: - Presidente, mi scusi*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ...sulla narrazione, forse molto articolata di circostanze che precedevano quella riunione che portarono questa riunione plenaria.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, allora, lei aveva detto signor Di Carlo, che erano state ascoltate queste persone e successivamente, cosa accadde? Ecco, molto brevemente. Si arrivò alla riunione?*

*TESTE DI CARLO F.: - In sintesi accadde che il il CALDERONE, si prepara per fare accuse a questi GIOVANI. Specialmente in particolare ai SANTAPAOLA. Si prepara un'accusa dicendo, che i SANTAPAOLA andavano facendo cose immorale, nel senso di che andavano uccidendo bambini a CATANIA. O strangolare, più che uccidere. Ma è stesso viene l'omicidio. Comunque, ci portavano l'accusa che avevano strangolato tre o quattro bambini, che dicevano che erano bambini, per fatti futili non lo so i motivi, mi dice sempre che è perché avevano fatto un furto alla propria mamma di SANTAPAOLA. Comunque dicennu che non erano degni "cosa nostra", perché i bambini non si toccano, qua e là. Questa è l'accusa che ci portava il CALDERONE. Poi nella riunione che c'è stata, come quella che detto prima, nelle prime del '78, che si è formata questa riunione, hanno cercato di farci fare pace. Sia perché hanno ascoltato il CALDERONE, che i bambini che avevano poi fatto strangolare, non erano bambini, ma erano dei ladri di 18 anni, 19 anni. Che erano abbastanza delinquenti che facevano danno a CATANIA. E non era solo per il fatto della madre, ma che era, perché facevano il terrore in quella zona, e tutta. Questa era la difesa dei SANTAPAOLA. Mentre quello si difendeva dicendo che, il dottore non l'aveva a portata di mano. Non aveva potuto fare niente, tutto il discorso. Comunque di là, sono usciti in una pace. Una finta pace. Perché già si era delineato una linea, dove si doveva arrivare. Perché già di là si era delineata la via che il il DI CRISTINA, già era predispo.. predisposto per morire. Perché già i CORLEONESI, avevano avuto l'idea con altri di toglierlo di*

*mezzo. Il CALDERONI, in seguito, dopo otto nove mesi, è s.. è stato ucciso. E questa già era la linea.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Va bene. Allora, direi a questo punto, potremmo fare una breve sospensione e però, forse è opportuno, anche interpellare il signor Di Carlo, per vedere se, lo stesso è nelle condizioni di proseguire e per quanto tempo.*

*PRES. ZUCCARO: - Ma diciamo, per quanto tempo proseguire, lo vedremo noi. Io credo che non vi siano, e tra l'altro è da poco iniziato l'esame. Eventualmente dovessero esserci problemi particolari, ce lo farà presente lui.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*PRES. ZUCCARO: - E per il momento, finchè quei problemi non ve ne sono, noi proseguiremo l'esame. Quindi*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Va bene*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ci dovrebbe riferire, se sono a sua conoscenza altri casi, in cui si è riunita la COMMISSIONE REGIONALE, oltre a quelli, di cui già ha fatto menzione.*

*TESTE DI CARLO F.: - Mi posso ricordare che la REGIONE, si è riunita in altre due volte mi, per quello che mi ricordo. Una volta nel FEUDO DI ANTONINO FERRO. E un'altra volta nella proprietà di COSTANZO, fra ENNA e CATANIA. E non so l'ubicazione dove sia questa proprietà. Per quello che ho saputo. Ma, però quella volta non ha partecipato tutta la COMMISSIONE DI PALERMO, ma*



*ci è andato MICHELE GRECO, una volta con RIINA, e un'altra volta ci è andato con STEFANO BONTADE, si è portato.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, in occasione di quale fatto?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma per il discorso che dovevano parlare a livello regionale. Questo minuto non mi ricordo fatti specifici.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Lei sa se con riferimento all'eliminazione del COLONNELLO RUSSO, vi sia stata una riunione della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - No, a livello regionale, no. Infatti, se ben mi ricordo, c'è stata una lamentela, da parte del DI CRISTINA, a quei tempi. Perché si era lamentato, perché aveva chiesto della morte del CAPITANO RUSSO, a MICHELE GRECO. E MICHELE GRECO, aveva risposto, che non ne sapeva niente. Ma MICHELE GRECO, pure sapendolo, perché TOTO' RIINA, non faceva nulla all'infuori di qualche omicidio di "cosa nostra", a livello di qualcuno di eliminazione di "cosa nostra", per prendere potere. Ma gli omicidi eccellente, TOTO' RIINA, proprio li metteva tutti in chiaro, e e tutto abbastanza regolare. Perché era un osservatore a livello di queste cose il TOTO' RIINA. Pur sapendolo MICHELE GRECO ha detto al DI CRISTINA, che non sapeva nulla, perché al DI CRISTINA, non aveva nessun titolo per chiedere, sull'omicidio del COLONNELLO RUSSO, il TENENTE COLONNELLO RUSSO. Che tra l'altro in quel periodo era fuori servizio. Che poi era una un piccolo funzionario di provincia. Ecco perché, mi ricordo in quel periodo, c'era qualcuno che aveva detto,*

*dici DI CRISTINA, si è lamentato. Perché MICHELE GRECO, non aveva voluto rispondere. Aveva fatto finta di non sapere niente. Ma non aveva nessun titolo, per chiederlo e nemmeno MICHELE GRECO per rispondere, a questa domanda. Perché era una cosa nella provincia di PALERMO, e non aveva nessun a.. nessuna cosa che poteva portare danno a "cosa nostra" di tutta la SICILIA, o tutta "cosa nostra" che esiste in ITALIA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta, e sa dire quando venne creata la COMMISSIONE REGIONALE, e per quale motivo?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma la REGIONE REGIONALE, c'era stata sempre anche di prima. Poi hanno cominciato, dopo il disastro che c'è stato, diciamo, di carceratini, di processi. PROCESSO CATANZARO, PROCESSO DI BARI, perché c'erano tantissimi gente al confino, carcerati, o vi era stata uccisa. C'era gente sbandata, poi quando hanno cominciato a rientrare, hanno cominciato di nuovo a riunirsi, e a formarsi delle famiglie e tutto. Ma la REGIONE, già c'era. Solo che a PALERMO c'era prima, prima della GUERRA DI MAFIA antica, per quello che mi hanno spiegato dopo, quando io sono diventato "cosa nostra". C'era il segretario, era formata la COMMISSIONE, un po' differente. C'era un segretario, quei tempi era CICCHITEDDA, in ci, no incignieri, e il cugino GRECO SALVATORE, CICCHITEDDA chiamato. Poi quando si è venuta a creare il TRIMVIRATO, hanno cominciato a incontrarsi i PROVINCE a mettere a discutere. Cioè la PRO.., la REGIONE è esistita sempre nei vari PROVINCE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, ma vi fu un periodo in cui, e venne creata nella versione, diremo così attuale?*

*TESTE DI CARLO F.: - Sì. Nei primi, nei fini anni '60, '69/70, è cominciata a formarsi di nuova, ha rincontrarsi. Perché prima, quando c'è stata la prima GUERRA DI MAFIA, e mi ricordo quando io sono nato come "cosa nostra", proprio il mio rappresentante dei tempi, mi aveva detto che c'era ordine di non combinare più a nessuno e di str., proprio addirittura c'era stato l'ordine anni prima, di sciogliere le famiglie. Che questo ordine l'aveva dato un certo FRANCESCO SORCE, che aveva sostituito il li, questoooo GRECO. SALVATORE GRECO, CICCHITEDDA. Che se n'era andato nell'AMERICA DEL SUD, e lui aveva preso il comando come segretario. Ma visto quello che era successo negli anni '62/63 e anche '64, di omicidi, di anche la STRAGE DI CIACULLI, se vi ricordate, aveva preso posizione e aveva preso la decisione di sciogliere le famiglie. Famiglie che non si erano sciolte, qualcuno aveva acconsentito, qualcuno no. Ma segretamente erano rimaste tutte legate. Che io sono nato proprio in quegli anni, infatti il mio rappresentante dice, lo sappiamo quelli intimi del paese, finchè non ci sono nuovi ordini, non ti presentiamo a nessuno.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Va bene.*

*TESTE DI CARLO F.: - Come ho spiegato prima.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, e chi partecipava alla COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - La COMMISSIONE REGIONALE di quel periodo, io posso dire, partecipava da CATANIA, questo CALDERONE,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, vuole dire con riferimento a quale epoca?*

*TESTE DI CARLO F.: - Dal '74 in poi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - Anfino all'80/81, prima che succedeva la, la guerra a PALERMO. Posso dir., anfina però che poi qualcuno è morto, anche. Questo nel '78, è cambiato, sia per DI CRISTINA, sia per il CALDERONE che sono stati uccisi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco. Allora, andiamo andiamo con ordine.*

*TESTE DI CARLO F.: - Negli anni '74 in poi, c'era CALDERONE e un certo LILLO CONTE. Che aveva la famiglia a RAMACCA, ma faceva di vice capoprovincia a CALDERONE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - A ENNA, c'era MONGIOVI' ma con un altro, non mi ricordo il nome più. GIOVANNI MONGIOVI'. A CALTANISSETTA, all'inizio mi ricordo che c'era un certo ANGILELLA, ma poi fu stato sostituito da DI CRISTINA, che aveva un altro, non mi ricordo chi era consigliere, ma c'era anche CICCIO CINARDO, che era consigliere di DI CRISTINA. Un sottocapo l'aveva a CALTANISSETTA, non mi ricordo il nome in questo minuto. E se non sbaglio era un certo LILLO LILLO, uno che era venuto dalla TUNISIA o dalla LIBIA, non mi ricordo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Poi per le altre province?*

*TESTE DI CARLO F.: - E, poi dall'altre province AGRIGENTO, in quel periodo c'era PEPPE SETTECASE, rappresentante di provincia. IACHINO PITRUZZELLA, e consigliere c'era CARMELO COLLETTE. Questa anfino a nei primi '79. Perché poi cambia. A TRAPANI c'era, BUCCELLATO, NICOLA BUCCELLATO di CASTELLAMARE. DENARO MESSINA, FRANCESCO DENARO MESSINA, un certo di prima. Che prima di MESSINA, mi sembra per un periodo c'è stato un certo PALMERI. Questi come capiprovin., camì capiprovincia e consigliere e sottocapo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Per PALERMO?*

*TESTE DI CARLO F.: - PALERMO, c'è la COMMISSIONE. Siccome in quel periodo, specialmente aumentavano i mandamenti, a che erano dieci, dodici, poi sono arrivati anfino a quattordici, quindici. C'era un coordinatore. Non c'era un la costituzione delle della COMMISSIONE, era un po' differente degli altre province.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta,*

*TESTE DI CARLO F.: - E c'era coordinatore dalle '75 in poi, c'era MICHELE GRECO. Perché anfino al '75 c'era e BADALAMENTE, GAETANO BADALAMENTE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, vuole dire quali evoluzioni, vi furono successivamente nei ruoli di vertice delle diverse province?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma nei vari province*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ..riferimento al ruolo del rappresentante.*

*TESTE DI CARLO F.: - Il, evoluzione in che, mi scusi, non ho capito la domanda.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Se c'erano stati dei cambiamenti di ruoli di vertice, ecco.*

*TESTE DI CARLO F.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Se ci può dire, in particolare, se ci può indicare, e chi e rivestire il ruolo di rappresentante provinciale, sino ai giorni in cui lei ha avuto notizie.*

*TESTE DI CARLO F.: - E, a CALTANISSETTA è spuntato poi un certo GIUSEPPE NASCA, dopo la morte di DI CRISTINA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - E ci, aveva un sottocapo e un consigliere, non mi ricordo. C'era un certo SORCE di di un paese de là, sempre nel CALTINE, di vicino CALTANISSETTA. Ma c'era questo GIUSEPPE NASCA. Poi c'era nell'agrigentino, c'era nel '70,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Scusi, ... sempre per CALTANISSETTA, ci sono stati cambiamenti, successivamente?*

*TESTE DI CARLO F.: - Da anfino all., fino all'80 io, l'81 ci conoscevo a quelli. A questo NASCA e a questo SORCE. Poi non lo so, se ci sono stati cambiamenti, mi sembra che cambiamenti è stato nell'80, quando dev, diventa sotto sottocapo consigliere, diventa MADONIA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : MADONIA, come?*

*TESTE DI CARLO F.: - No, MADONIA, fi, figlio di CICCINO MADONIA, quello che avevano ucciso nel '78. Si si chiama*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sa quale ruolo abbia rivestito poi, GIUSEPPE MADONIA?*

*TESTE DI CARLO F.: - GIUSEPPE MADONIA, era capomandamento e aveva rivestito dopo come consigliere o sottocapo della provincia di CALTANISSETTA. Anfino a quel periodo. Ma dopo, siccome questo NASCA, era diventato, era un po' anziano molto vecchio, ho saputo che era diventato capoprovincia il PIDDU MADONIA, GIUSEPPE MADONIA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Ecco, come l'ha saputo che*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma i in "cosa nostra",*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ...MADONIA?*

*TESTE DI CARLO F.: - anche con ANTONIO FERRO. Perché con ANTONIO FERRO, io mi sono sentita anfino quei giorni del suo arresto. Che è stato nei primi anni ottanta, ottantacualc., così.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Ecco, per quanto attiene a provincia di AGRIGENTO.*

*TESTE DI CARLO F.: - La provincia di AGRIGENTO, nei primi an., nei primi mesi del '79, diventa capoprovincia CARMELO COLLETTI. Sottocapo rimane sempre GIOACCHINO PITRUZZELLA, e consigliere resta ANTONIO FERRO, rima., ee fa parte.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Poi vi sono stati cambiamenti, nel corso del tempo.*

*TESTE DI CARLO F.: - Cam..., per quello che so i cambiamenti dopo la morte di CARMELO COLLETTI, è diventato capoprovincia GIUSEPPE DI CARO. Sottocapo sempre ANTONIO FERRO, e consigliere, mi sembra o consigliere PETRUZZELLA, comunque rimangono sempre loro tre.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Poi, si sa, se successivamente vi siano stati altri cambiamenti?*

*TESTE DI CARLO F.: - Cambiamenti dopo, e quando è morto DI CARO, e capoprovincia era ANTONIO FERRO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : A partire da.. fine della morte di DI CARO, sa quando è deceduto DI CARO?*

*TESTE DI CARLO F.: - DI CARO, so che è deceduto, mi sembra sempre nei primi anni novanta, non mi ricordo. Ho sentito, io già ero in carcere. Non mi sentivo più con ANTONIO FERRO, perché era stato in carcere ammalato. Perché anfitino un periodo ci sentivamo per telefono.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E come ha saputo che è subentrato ANTONIO FERRO?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma avendo, avendo sempre io telefonate con persone del mio paese di "cosa nostra", sia a livello familiare o anche amici intimi, proprio mi sono rimasti amici, mi facevano capire, perché sapevano quanto ero intimo con ANTONIO io. Chiedevo di ANTONIO come stava. Se sapevano notizie.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta ma, lei all'epoca non era detenuto?*

*TESTE DI CARLO F.: - Si ero detenuto a in INGHILTERRA.*



*P.M. dott. TESCAROLI: - : E come riusciva a comunicare?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, i*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Telefonicamente?*

*TESTE DI CARLO F.: - Nel carcere di INGHILTERRA, è un po' differente dall'ITALIA. I carcere di INGHILTERRA è libero di telefonare, perché ci sono le carte telefoniche, dentro proprio la prigione, i telefoni. A parte tutto, io essendo, avendo avuto una formazione di di programmatore di computer, ero negli uffici, avevo di telefoni anche di loro stessi, a disposizione. Se volevo telefonare, a casa. O anche, basta che sapevano parlare, o che qualcuno in inglese, poi mi passavano a chi parlava in italiano. Mi potevano anche chiamare. Avevo molte possibilità di contattare per telefono.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Ecco, per quanto attiene alla provincia di CATANIA, vuole dirci quali sono stati i cambiamenti, al vertice?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma i cambiamenti dopo la morte di CALDERONE, ci avevano messo per un ristretto periodo di tempo, anche e SALVATORE FERRERO, padre di PIPPO FERRERO, ma era una persona anziana. Infatti mi ero dimenticato. In una riunione che di, di REGIONALE, che avevo fatto. Questo me lo avevo dimenticato. E l'avevo io anche organizzato, e l'avevo portato tutti nella villa di MASINO SPADARO, che c'è a CASTELDACCIA. Ero venuti tutti quelli di CATANIA, compreso il fratello di GIUSEPPE CALDERONE, ANTONINO CALDERONE, perché si dovevano fare i cordoglianze, a parti i cordoglianze, era una scusa, perché tutti facevano finta di non sapere dell'omicidio*

*di CAPOPROVINCIA DI CATANIA. Di PIPPO CALDERONE. E allora, si è riunita la ri, tutti i province, per chiedere ai CATANESI, di quest'omicidio, di un capoprovincia. Cos'era successo. Era una finta riunione. E hanno fatto i cordoglianze al fratello, dicendo che erano tutti dispiaciuti, i vari capoprovincia e tutta "cosa nostra". E ma era una una farsa, una messa in scena. Come tante.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - E quel periodo c'era questo CAVADDUZZU FERRERI, IL VECCHIO. Ma dopo un po' è stato sostituito, visto che era ammalato, era uno che aveva diabete e non poteva reggere, ci ha messo il suo figlio GIUSEPPE. FERRERO inteso CAVADDUZZU. Ma poi è stato, ho saputo che è stato sostituito, c'era NITTO SANTAPAOLA, che è rimasto per sempre lui.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : A partire da quando?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma dall'82 in poi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Con riferimento alla provincia di PALERMO. Vuole spiegarci, quali sono stati i cambiamenti al vertice della provincia?*

*TESTE DI CARLO F.: - A riferimento de, dopo la GUERRA DI MAFIA, c'è stato qualche cambiamento. Ma cambiamento che c'è stato, l'annullamento sia del mandamento di STEFANO BONTADE, perché veniva ucciso. Sia del mandamento di GIGINO PIZZUTO, che si trovava a CASTRONUOVO DI SICILIA, perché è stato ucciso. E sia del mandamento di BADALAMENTE DI CINISI, che era stato sciolto, e tutti aggregati a PARTINICO e qualche paesino nella provincia, propria*

*nella, qua a SAN LORENZO. Ooo oto, come TORRETTA era stata aggregata nella famiglia di TOTUCCIO INZERILLO, prima che questi venisse ucciso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Ma, diciamo, come coordinatore, come rappresentante della provincia.*

*TESTE DI CARLO F.: - Coordinatore anfino che pure che c'era, ce sarà stata quella guerra, c'era a vista MICHELE GRECO. Poi, se hanno cambiato come coordinatore, visto che MICHELE GRECO era latitante, io poi me ne vado, perché già si fa l'82, e io comincio a andarmene. E coor, coordinatore diventa il RIINA. Che i riunioni non si fanno più a FAVARELLA, ma in maggioranza i riunioni, li facevano a SAN GIUSEPPE IATO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Dove?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma in una proprietà, non so dire. Vicino SAN GIUSEPPE, proprio di fronte il paeseeee*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei fa riferimento a riunioni della REGIONE, o della COMMISSIONE PROVINCIALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - No, no. PROVINCIALE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Ecco, e per quanto attiene a TRAPANI, alla provincia di TRAPANI, vuole dirci quali cambiamenti vi sono stati? Lei già ha parlato di BUCCELLATO.*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, dopo la GUERRA DI MAFIA, subito dopo a BUCCELLATO, viene sostituito anche perché ci uccidono un figlio e un cugino. E*

*poi da quello che ho saputo, avevano messo, FRANCESCO CICCINO DENARO, e MARIANO AGATE a dirigere la PROVINCIA DI TRAPANI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Cioè è chiaro*

*TESTE DI CARLO F.: - Anche perché era tutt., mi scusi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Erano entrambi rappresentanti provinciali?*

*TESTE DI CARLO F.: - Uno era rappresentante provinciale e uno sottocapo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E chi era il rappresentante e chi era il sottocapo?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, prima all'inizio c'e., per quello che mi avevano detto c'era FRANCESCO MESSINA DENARO,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - ma poi, mi sembra dall'85 in poi, mi hanno detto che c'era MARIANO AGATE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ah, quindi come rappresentante provinciale MARIANO AGATE dall'85, in poi.*

*TESTE DI CARLO F.: - Sì, così almeno ho saputo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E, come l'ha saputo? Vuole spiegarci?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, sia l'ho saputo perché ho avuto colloqui con mio fratello all'85, che era venuto a LONDRA. Così parlando di qualcosa, di MARIANO, perché chiedevo sempre, che MARIANO, per me era intimissimo amico, anche perché io essendo intimo amico di RIINA, ero amico anche con MARIANO AGATE. Perché era era una persona bravissima, almeno a mio punto di vedere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quali*

*TESTE DI CARLO F.: - E così domand..,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Scusi, quali dei suoi fratelli venne a colloquio nell'85?*

*TESTE DI CARLO F.: - ANDREA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ANDREA.*

*TESTE DI CARLO F.: - Anche perché là, abitava uno di "cosa nostra", della provincia di AGRIGENTO. Che era ALFONSO CARUANA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Abitava là..*

*TESTE DI CARLO F.: - Che loro fre.., non ho sentito, mi scusi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : CARUANA, dove abitava?*

*TESTE DI CARLO F.: - Vicino da me. In INGHILTERRA, a LONDRA. Vicino LONDRA. Ha abitato là infino all'85. Era della na.., era, faceva parte di "cosa nostra". Era informatissimo di cosa succedeva in SICILIA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei sa dire quali rapporti intercorressero tra SALVATORE RIINA e i rappresentanti provinciali che da ultimo ha citato? Vorrà a dire ANTONIO FERRO per AGRIGENTO, PIDDU MADONIA per CALTANISSETTA, NITTO SANTAPAOLA per CATANIA, e MARIANO AGATE per TRAPANI.*

*TESTE DI CARLO F.: - Questi sono tutti capiprovincia, creati da TOTO' RIINA, perché erano intimissimi, sia con me prima, e molti di questi sono stato io a farli diventare intimi amici con TOTO' RIINA. Cominciannu da ANTONIO FERRO, ma anche SANTAPAOLA. Perché SANTAPAOLA mi aveva riconoscenza di*

*quando l'avevo fatto il primo incontro. Che avevo cercato di portarlo avanti. ANTONIO FERRO lo conoscevo da tantissimi anni. E questi erano intimissimi con RIINA, anche il PIDDU MADONIA, ci hanno fatto credere che hanno ucciso, dopo il DI CRISTINA, per difendere il padre, perché il padre era stato ucciso da DI CRISTINA. E cioè è un nome che ci hanno messi i CORLEONESI là. E allora era intimissimo, fedele di RIINA e altri. Poi parliamo di GAETA., di AGATE, AGATE era la prima persona intima che aveva all'inizio anni '70, il RIINA, nella provincia di TRAPANI. E AGATE è quello che ci ha aperto le porte per farsi mettere la provincia nelle mani di TOTO' RIINA e compagni. Era intimissimo proprio, non si muoveva un passo, se non lo sapesse il RIINA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma anche il RIINA lo rispettava veramente con tanta sincerità, almeno per quello che so.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Questo ha detto all'inizio degli anni '70. E successivamente, come sono stati*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma sì,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : i rapporti tra di loro?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma anfinà nell'81/82, che io so, sono i più intimi. MARIANO AGATE resta il più intimo. E continuava sempre, a quello che io sono a conoscenza.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Senta, lei già ha fatto cenno ai luoghi dove, e si riuniva la COMMISSIONE REGIONALE. Vuole fare ora un un'elencazione di di*

*di luoghi che lei sa, essere stati utilizzati per riunioni della COMMISSIONE REGIONALE.*

*TESTE DI CARLO F.: - I luoghi che io so, già l'ho detto prima. E' stato, sia nel CASTELLO DI SOLANTO,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. ...*

*TESTE DI CARLO F.: - sia nella VILLA, SOLONTO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ah, SOLONTO.*

*TESTE DI CARLO F.: - Si.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E poi?*

*TESTE DI CARLO F.: - Eni mi sembra, o è SANTA FLAVIA, o è CASTELDACCIA, come comune, provincia di PALERMO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - Sia a CASTELDACCIA, nel nella VILLA DI SPADARO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - TOMMASO. Sia una nel FEUDO DI ANTONIO FERRO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E, dove si trova il FEUDO?*

*TESTE DI CARLO F.: - Mi sembra che è provincia di AGRIGENTO, si trova a territorio di BUTERA, vicino al CASTELLO DI FALCONARA.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Poi?*

*TESTE DI CARLO F.: - E una che mi hanno detto, che ero con BERNARDO BRUSCA, e mi ha detto che, mi sembra che c'era andato BER., se MICHELE*

*GRECO, s'era portato a STEFANO BONTADE. E l'ha fatta nella proprietà o in un feudo, non so una riserva di caccia, che ci avevano i COSTANZO, costruttori di CATANIA, nella provincia di CATANIA e ENNA, in quelle parti di là.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Sa se ci fossero immobili nella disponibilità di CARMELO COLLETTI, utilizzati per questi tipi di riunioni?*

*TESTE DI CARLO F.: - Anche una ne, per quello che ho saputo da ANTONIO FERRO, che erano andati a RIBERA. Ci aveva una campagna, fuori RIBERA. Un bello caseggiato, non dico che era un feudo, perché era più ristretto non era un un feudo, era una campagna. Abbastanza ampia, però aveva un caseggiato bellissimo. E avevano fatto una riunione là anche.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Senta, sa dire se la regola relativa alla necessità di un consenso, di una delibera della COMMISSIONE REGIONALE, per commettere i delitti particolarmente eclatanti, sia rimasta ferma sino all'epoca della STRAGE DI CAPACI. Vale a dire maggio del '92?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma, fino al '92, io posso parlare, per quello che*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Maggio '92.*

*TESTE DI CARLO F.: - che mi, Sì. Va bene, questo può essere una mia, visto che ho vissuto in "cosa nostra" a un certo livello, posso dire che le regole non cambiano mai in "cosa nostra". Le regole sono ferree, e poi conoscendo anche l'osservanza che hanno in "cosa nostra" a PALERMO. Perché come conoscono "cosa nostra" a PALERMO, e dico RIINA e tutti gli altri. Osservano le regole. Naturalmente ha informato perché era un grande rischio, ripeto di nuovo. In*



*"cosa nostra" è un grande rischio quando, chi sa decidere una cosa in propria, e se una cosa va storta, per come sono andato poi tutte le cose storte nei vari situazioni che sono nati a PALERMO. Ci ho conosciuto il personalmente, e posso dire, intimamente il RIINA, so quanto osservava queste cose. Non osservava quando doveva fare strada, però a livello sempre di "cosa nostra", a livello di prendere posizione in "cosa nostra". Ma a livello di stare alle regole, era uno che osservava abbastanza bene. Perché anche come conosce lui, "cosa nostra", sono poche a conoscerle. Forse io ne ho preso tanto, perché ho camminato per dieci anni sempre con lui. E' una persona che ha, osserva le regole. Solo non osserva quando deve prendere posizione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quando deve?*

*TESTE DI CARLO F.: - Prendere posizione. Però a livello di "cosa nostra". Nelle varie famiglie, quale, quando deve distabilizzare famiglie, quando deve distabilizzare mandamenti. Ma a livello di cose importanti, di prendere decisioni, si attiene a tutte le regole. Cioè a volte, ho sentito anche, nei processi scaricare tutto su RIINA. Non è vero, è sbagliato. Perché RIINA, non è responsabile di tutto. RIINA è responsabile di tutto con gli altri. Siamo tutti moralmente responsabili di tutto. C'è poi chi è responsabile penalmente, perché ha acconsentito a tutto quello che dicevano gli altri. Come RIINA e come altri capimandamenti. Questo posso dire, di RIINA. Perché tante volte vedo che tutti lo prendono per belva o per per qua e per là. RIINA, l'ho conosciuto, e l'ho conosciuto anche umano. Se poi è diventato disumano, perché sono diventati tutti disumani. Ma con questo non*

*voglio difendere RIINA, perché non ho niente da difendere. Però trovandomi in quest'occasione, voglio dire, che tutti hanno consentito a quello che, può darsi che le portava lui qualche qualche cosa da fare, qualche cosa da iniziativa da prendere. Però tutti acconsentivano. Perché conosco TOTO' RIINA, quando riuniva tutti, li guardava tutti in faccia. E voleva far consenso di tutti.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì.*

*TESTE DI CARLO F.: - Questo solo posso dire.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, se vi fossero stati dei cambiamenti, con riferimento alla regola di cui si è fatto menzione, quella sua competenza della COMMISSIONE REGIONALE, per i diritti particolarmente imperati, particolarmente gravi. Lei ne sarebbe venuto a conoscenza?*

*AVV. AMATO: - Presidente, perdoni c'è opposizione a questo tipo di domanda. Come se, non può formulare un'ipotesi. Non può chiedere al collaborante la sua opinione su una ipotesi che formula senza alcuna senza alcun fondamento. Qui c'è un'opposizione fermissima, a questo.*

*PRES. ZUCCARO: - Allora,*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Se consente, signor Presidente,*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : questa non è una richiesta di ipotesi. Questa è una, e, richiesta di un fatto, derivante anche dall'esperienza e dalla militanza, particolarmente qualificata del collaboratore all'interno dell'organizzazione.*

*AVV. AMATO: - Presidente, perdoni.*

*PRES. ZUCCARO: - Proprio per evitare.... Proprio per evitare che vi sia il rischio che vi possa, si possano introdurre elementi di carattere soggettivo e deduttivo, invito il Pubblico Ministero a riformulare la domanda, in modo da far riferimento all'eventuale esistenza di canali di comunicazione, che lo stesso poteva avere, negli anni successivi e fino alla STRAGE DI CAPACI, con persone di "cosa nostra". O eventualmente inesistenza di tali canali. Perché soltanto questa è una domanda che si fonda, su basi oggettive che possano poi consentire di apprendere ulteriori elementi. O comunque di arrivarci per vie che siano ancorate a fatti oggettivi. E non, eventualmente soltanto deduzioni.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, signor Di Carlo, durante la sua permanenza in INGHILTERRA, lei già ha detto che ha mantenuto di contatti addirittura mentre era in carcere. Aveva la possibilità di effettuare telefonate con grande libertà. Ecco. Vuole ora spiegarci i tipi di contatti che ha avuto, da quando si è trovato in INGHILTERRA? E con chi, ha avuto questi contatti?*

*TESTE DI CARLO F.: - E dottore Tescaroli, io avevo grandi possibilità di usare il telefono, libertà di usare il telefono, ma non avevo libertà come, essendo uomo di "cosa nostra". Perché pure che ero fuori di "cosa nostra", mi sono comportato sempre come un uomo di "cosa nostra". Non potevo avere libertà di parlare chiaro, giustamente per telefono. Erano mezze parole, che potevo capire a chi interpellavo, di qualcosa così. Questo sia chiaro, è vero. Allora, io ho avuto, occasione di parlare con BENEDETTO CAPIZZI. Ma in particolare dall'89 al '92, io mi parlavo con mio cugino NINO GIOE'. E di quello che capivo, non aveva*

*cambiato niente. E mi faceva capire, le cose come stavano e chi c'era. Ecco perché sapevo di NITTO SANTAPAOLA anfino all'ultimo, a CATANIA. Che era latitante, ed era sempre lui. Sapevo di TRAPANI, e sapevo di come si si vedevano e si come, si incontravano un po'. Però sempre a mezze parole, non posso dire, affermativamente.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta,*

*TESTE DI CARLO F.: - Perché sempre telefoni erano. Io anfino che non decido di collaborare, mi attengo a quelle che erano le regole di "cosa nostra". Pure essendo fuori, perché chi nasce "cosa nostra", non può cambiare mai. Anfina che non salta il il limite o lo steccato, come vogliamo dire.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta, lei prima di essere, anzi, durante la detenzione, ha avuto colloqui telefonici, anche con altre persone? Oltre che con quelle che ha appena citato?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma io mi sono sentito per telefono con SANTINO DI MATTEO, un paio di volte.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : In che periodo?*

*TESTE DI CARLO F.: - Anche. Che era uomo d'onore della mia famiglia di ALTOFONTE.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - In questo minuto non mi ricordo. Ma mi sono sentito con tanti.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. No, dico, ricorda il periodo, l'epoca di queste telefonate con DI MATTEO?*

*TESTE DI CARLO F.: - Con DI MATTEO, parlo, è stato '91/92. E anche con NINO GIOE', mi sentivo in quel periodo. Dall'89, che lui è uscito dal carcere, anfino al '92, ci sentivamo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta, in epoca precedente all'inizio della sua detenzione, quando già si trovava in GRAN BRETAGNA, e lei ha avuto contatti fisici, con appartenenti all'organizzazione? Se si è incontrato materialmente con appartenenti all'organizzazione di "cosa nostra".*

*TESTE DI CARLO F.: - Nei primi anni '80?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Si,*

*TESTE DI CARLO F.: - Non, non*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : da quando ha abbandonato l'ITALIA.*

*TESTE DI CARLO F.: - Mi deve scusare, non è arrivata bene la voce, qua. Mi deve ripetere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Diciamo, una volta che lei è andato in INGHILTERRA, no? Ha incontrato appartenenti a "cosa nostra"? Lei già aveva fatto, in verità, riferimento a un incontro con suo fratello ANDREA. Vuole spiegarci e se ce ne sono stati degli altri incontri? E quanti?*

*TESTE DI CARLO F.: - Io prima di incontrare a mio fratello ANDREA, nell'85, nell'83 ho incontrato, è venuto in INGHILTERRA, un certo SANTO CALDARELLA. Questo era all'inizio, era rappresentante di SICULIANA. Era*

*venuto a trovare ALFONSO CARUANA, e di cui ha voluto incontrare a me. E' venuto con ALFONSO CARUANA, a parlarmi, e questo voleva, sapendo la mia intima amicizia con TINUZZO DI CARA, e con ANTONIO FERRO, e visto che lui aveva capito e intuito che le cose ci andavano male come rappresentante di SICULIANA, perché era sospettato di qualche inimicizia, non lo so, definitiva perfettamente cosa aveva. Però io sapevo che lo volevano portato per strangolare, all'inizio, il i COLLETTE. Ma il COLLETTE nell'83, già era morto. Era venuto questo SANTO, se io potevo parlare con DI CARO, per vedere cosa c'era per lui. Insomma, non lo so cosa voleva, in definitiva. Perché quando io ci avevo detto di andarsene della SICILIA, lui non mi aveva voluto sentire, per come aveva fatto ALFONSO CARUANA, e anche PASQUALE CUNTRERA. Mentre lui era rimasto a ROMA, e rit., e scendeva ogni tanto in SICILIA. Poi non so cosa voleva, da DI CARO. Comunque, io ci ho detto che non potevo parlare con DI CARO, visto che io non facevo più parte di "cosa nostra". A lui non ci dico, che io ero sempre in contatto, con DI CARO. Ma ci dico non ci posso parlare. Ci ho consigliato solo di allontanarsi, di andarsene in CANADA' o in VENEZUELA, nei suoi amici. E cercare di evitare. Ma mi ha detto che aveva dei interessi in SICILIA, campagna, vigneti e cose, non poteva abbandonare. Comunque, dopo un po', un periodo, ho saputo tramite ALFONSO CARUANA, che questo era scomparso.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì. Senta, e vuole dirci ora, per quale motivo nell'85, venne suo fratello ANDREA a trovarlo?*

*TESTE DI CARLO F.: - Mio fratello ANDREA, era latitante, e nell'85 mi viene a trovare. Ma a parte che aveva, aveva desiderio di vedermi, perché anche che io esco di "cosa nostra", i miei fratelli rimangono "cosa nostra". Sono sempre fratelli. E c'è il vincolo di sangue, aveva desiderio di vedermi. Ci siamo visti, abbiamo parlato, e mi dice, principalmente mi dà i saluti, sia di BERNARDO BRUSCA, e mi dice anche TOTO' RIINA. E mi dice che TOTO' RIINA, mi voleva, aveva, aveva in un discorso, mi aveva anche difeso, non so che discorso adesso qual era. Ma un minimo discorso, parlando di me, ne parlava sempre bene. E mi aveva detto se potevo, il RIINA ci aveva detto di informarsi con me, se potevo darci la strada o le strade che io potevo avere nel palazzo di giustizia, visto che ne., negli anni prima, ai tempi che io ero in "cosa nostra" ed ero libero, avevo portato a a raccomandazioni di processi che erano andati in buon fine. Sia a livello politico o a livello di magistrati, se potevo dare una mano d'aiuto, che c'era in istruttoria, e si preparava per esserci il MAXI PROCESSO, per tutti quelli che c'erano arrestati e anche liberi, che avevano, erano latitanti o erano sotto processo. Se potevo dare una mano, in quel minuto difficile. Io ci ho fatto un sorrisino a mio fratello, non ci ho detto né sì e né no, ma ci ho detto che non avevo niente da fare, essendo in INGHILTERRA, da un po' di anni. E non avevo trascurato tutti i miei conoscenze, ma non avevo niente da dirci. E così è finito. Mio fratello voleva dare anche una mano d'aiuto, anche per fare figurare a me bene, e cercare di portarmi di nuovo in seno a "cosa nostra". Ma io mi sentivo libero da quand'ero uscito di "cosa nostra". Mi sentivo a mio agio, in*

*INGHILTERRA. A parte tutto, poi quello che mi è successo, che sono stato arrestato.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, a quale MAXI PROCESSO, fa riferimento, lei?*

*TESTE DI CARLO F.: - Il primo MAXI PROCESSO, quello che istruito il dottore FALCONE e altri.*

*(omissis)*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, signor Di Carlo, lei ha detto che, quindi, in sostanza, ha mantenuto dei contatti anche durante la sua permanenza in INGHILTERRA. Ecco, durante questi contatti, le è stato comunicato qualche cambiamento, con riferimento alla regola sulla competenza, a deliberare sugli omicidi cosiddetti ECCELLENTI, particolarmente gravi, da parte della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - No, non ho avuto comunicato niente di differente, nei tempi passati. Solo ogni tanto, con battute che mi diceva mio cugino NINO GIOE'. Mi diceva, dici, ma qua, dici, è un manicomio. Tutti sono impazziti. Però si riferiva a tutti, in senso chi comandava. Però non poteva parlare, chiare, con battute. Ogni tanto ci davo qualche affinità, ci facevo, il CACCIATORE, lo vedi? Sì, sì, dici, l'ho visto. Se hai opportunità di a solo dicci che lo saluto. O a qualche altro, così.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : CACCIATORE chi è?*

*TESTE DI CARLO F.: - NITTO, NITTO SANTAPAOLA.*

*(omissis)*



*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Per quello che lei ha potuto constatare, od apprendere, i cosiddetti CORLEONESI, quale atteggiamento hanno assunto nei confronti dei loro nemici?*

*TESTE DI CARLO F.: - L'atteggiamento dei nemici, nemici parliamo per, come "cosa nostra", oppure come gente dello Stato?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : ..sia come rappresentanti delle istituzioni, e più in generale a coloro che sono esterni all'organizzazione.*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma normalmente i CORLEONESI, non hanno sopportato mai i nemici. Né quelli di "cosa nostra", né tanto meno quello dello Stato. Perché chiunque sia, s'ha messo a inveire, impedire diciamo anche processualmente, contro i CORLEONESI.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si.*

*TESTE DI CARLO F.: - Pure un giudice istruttore o un poliziotto che indaga, l'hanno condannato sempre a morte. Va bene? Anche un giornalista che scrive, qualcosa male, su di loro. I CORLEONESI, sono stati sempre così. Va bene. Non perdonano mai, nemmeno se passano cinquant'anni, chi si ha messo a farci da parae., da paravento, che ha ostacolato i loro progetti. Così hanno fatto sempre, hanno fatto con TERRANOVA. Così hanno con le BORIS GIULIANO. Così hanno fatto con il CAPITANO BASILE. Così hanno fatto con tutti, sempre. Questi sono i CORLEONESI, quello che posso dire io come carattere.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Si. Senta, sa dire quali rapporti vi fossero tra la COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO e la COMMISSIONE*

*REGIONALE, ecco. Dovrebbe spiegarci quale ruolo rivestiva la COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO all'interno della COMMISSIONE REGIONALE.*

*AVV. ODDO: - Opposizione.*

*AVV. AMATO: - Opposizione.*

*AVV. ODDO: - Opposizione Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Lasciamo stare il coro. Allora, uno alla volta.*

*AVV. ODDO: - Non ho detto io...*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Oddo, per la verbalizzazione.*

*AVV. ODDO: - La COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO, fosse interna alla COMMISSIONE REGIONALE.*

*AVV. AMATO: - Siamo in tempi, credo che il pub..*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato Amato, per la verbalizzazione.*

*AVV. AMATO: - Sì. Il Pubblico Ministero, ha già fatto parecchie domande, credo, all'inizio del suo esame, e durante l'esame stessa sulle competenze o asserite competenze dell'una e dell'altra COMMISSIONE. Ripetere questa domanda, con l'elemento di suggestione, che la COMMISSIONE PROVINCIALE fosse interna alla COMMISSIONE REGIONALE. Cosa che il Di Carlo non ha mai detto, credo che sia una domanda assolutamente inammissibile.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma, se mi dà la parola, sì.*

*PRES. ZUCCARO: - Vediamo se sono completati gli interventi. Vi sono altri interventi? No. Va bene, prego il Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma si tratta ovviamente, di una interpretazione e di una domanda posta da parte dei difensori che, non rispecchia quello che è il tenore letterale della domanda. Comunque, per la superabilità di questo, per superare qualsiasi ombra nel quesito posto, il Pubblico Ministero la riformula la domanda nei seguenti termini. Ecco, quale ruolo aveva il rappresentante provinciale di PALERMO, all'interno della COMMISSIONE REGIONALE? Cioè il ruolo di SALVATORE RIINA, qual era all'interno della COMMISSIONE REGIONALE?*

*TESTE DI CARLO F.: - Se era il coordinatore, per come era MICHELE GRECO prima, perché era coordinatore sia della COMMISSIONE DI PALERMO, sia come COMMISSIONE REGIONALE. Poi è diventato RIINA, era il coordinatore. Ma le le stesse funzioni che avevano gli altri, gli stessi poteri che avevano gli altri capiprovincia, aveva il capoprovincia di di PALERMO. Nel minuto di votazione, qualsiasi uomo è presente di capoprovincia o consigliere, o sottocapo, che fanno parte dal Consiglio di Provincia, che vanno a presentare nella REGIONE, hanno gli stessi poteri di voto. E' un voto che fanno là. E' una votazione che fanno ha gli stessi.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sa se la volontà di SALVATORE RIINA, avesse una funzione preminente rispetto a quella degli altri?*

*TESTE DI CARLO F.: - Ma la la volontà, la valutano gli altri. La volontà lu, lui ce l'aveva di fare i delitti. Ma gli altri se acconsentivano, se avevano il coraggio, dicono no. Non ci imponeva. Andava là a presentare i suoi discorsi. Se a ognuno non ci piace, si ritirava. Come ho fatto io, che mi sono ritirato di di capofamiglia*

*del mio paese, perché non mi è piaciuto l'atteggiamento che aveva il mio capomandamento, e gli altri nella mia famiglia. Mi sono tirato indietro. Non mi è piaciuto in "cosa nostra", di portarci di fare il traditore. Di fare GIUDA. Di portare a quelle a strangolare. Mi sono ritirato. Se non volevo, mi ritiravo. E allora, TOTO' RIINA, non poteva imporre. Perché è un capoprovincia, come sono capiprovincia gli altri. Ha i stessi poteri. Se poi non avevano il coraggio civile di ritirarsi, è questo e se la vedono loro.”(cfr. verb. del 21.12.1996, pp. 419-420, 421-504).*

Ed ancora nel corso del controesame dei difensori il DI CARLO ha dichiarato quanto segue:

*“ AVV. AMATO: - Lei ha parlato ieri, di quattro riunioni della commissione regionale, esatto?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, esatto.*

*AVV. AMATO: - E rispetto a queste quattro riunioni, lei era, ha avuto modo di essere presente, testimone di una parte di queste riunioni, o no?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, di queste quattro sì.*

*AVV. AMATO: - Era presente?*

*IMP. DI CARLO F.: - Quattro o tre, mi sembra, sono stato proprio testimone.*

*AVV. AMATO: - In che senso testimone? Era presente? Ha assistito alle riunioni?*

*IMP. DI CARLO F.: - Certo non posso essere presente quando si riuniscono i venti, i trenta, i quaranta, che erano responsabili in quel periodo, però ho organizzato tutto, anche il posto, io sono fuori se hanno bisogno qualcosa, mi*

*chiedono. Ma proprio nel consiglio, dentro, quando parlano, non sono, perché io non sono, non rappresento un capo mandamento, non rappresento un capo provincia.*

*AVV. AMATO: - Quindi lei, diciamo, lei ne è testimone, in quanto è lei che ha fatto gli inviti, le ha organizzate le riunioni?*

*IMP. DI CARLO F.: - Ma sono stato*

*PRES. ZUCCARO: - Lo ha già detto.*

*AVV. AMATO: - L'ha già detto solo per una delle riunioni, non per le altre.*

*PRES. ZUCCARO: - Per la organizzazione, e per una, per altre dice, parla della sua presenza sul luogo, ed è questo che sta dicendo.*

*AVV. AMATO: - E allora, sentiamo.*

*PRES. ZUCCARO: - Parla anche di presenza sul luogo, anche se non, quando poi discutono.*

*AVV. AMATO: - Lei era quindi presente sul posto?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, avvocato. Io ne ho organizzato due regionali, io proprio, non una, due, signor Presidente.*

*AVV. AMATO: - E in quella, quale ha organizzato? Sentiamo.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Già l'ha detto quali ha organizzato.*

*AVV. AMATO: - No, ieri, l'altra volta ha detto che ne ha organizzata una, non due.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Ne ha parlato di due?*

*AVV. AMATO: - No, una ha detto l'altra volta. Per dire la verità, ha detto una.*

*PRES. ZUCCARO: - Per quanto riguarda l'espressione organizzata, in effetti, l'ha usata una sola volta, avvocato, anche se implicitamente, si può ricavare l'altra, comunque, un'indicazione sul punto, e può essere opportuna.*

*AVV. AMATO: - Io ricordo, Presidente, che lui ha detto di aver organizzato, usiamo questa parola*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, sì, una sola volta, convengo con lei.*

*AVV. AMATO: - quella che riguardava CALDERONE,*

*PRES. ZUCCARO: - Convengo con lei, su questo fatto.*

*AVV. AMATO: - in un castello di PALERMO. Ora dice che ne ha organizzato due, io non ricordo qual è l'altra che avrebbe organizzato.*

*PRES. ZUCCARO: - Implicitamente specificato, ma è opportuno poterlo chiarire.*

*AVV. AMATO: - Allora, signor DI CARLO, una che lei ha organizzato, è quella di cui ha parlato ieri, che riguarda la famiglia di CATANIA, diciamo no, CALDERONE.*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - La seconda che lei ha organizzato quale sarebbe?*

*IMP. DI CARLO F.: - Più che organizzato, mi hanno dato il compito che dovevano scendere ad avvisare a quelli di CATANIA, in parte, e poi l'ho portati in questa villa di SPADARO TOMMASO, ne ho parlato pure, non è stato tutto organizzato mia, però l'ho vissuta anche di presenza, perché quelli di CATANIA, sono scesi tutti e sono venuti al castello di SAN NICOLA, nella piazza, e poi due con le macchine, li abbiamo trasferito dove era predisposta questa riunione. Io sono stato*

*incaricato di GRECO MICHELE, messo io ha disposizione di GRECO MICHELE, da parte del mio capo mandamento.*

*AVV. AMATO: - Benissimo. Ecco, queste due al, quindi, e poi lei ha fatto gli inviti di un'altra riunione?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, ho saputo di, da altri due, o altri tre addirittura, una che ero presente anche, però non l'avevo organizzato io, ci sono andato così, da FERRO ANTONIO nel feudo, di FERRO ANTONIO, mentre gli altri, ho saputo che c'erano state riunioni, perché GRECO MICHELE era andato con qualcuno, una volta con BONTADE STEFANO, e una volta, mi sembra con RIINA, se l'aveva portati, per andare discutere.*

*AVV. AMATO: - Ecco, le possiamo collocare nel tempo, con una certa precisione, queste riunioni a cui lei fa riferimento?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - C'è opposizione alla formulazione di una domanda così generica, perché ha sempre riferito elementi idonei, a collocare nel tempo queste riunioni.*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, avvocato, abbiamo già elementi, in effetti, anche con relazioni ad anni. Possiamo ulteriormente specificare quelle che le interessano.*

*AVV. AMATO: - A me interessa sapere, intanto lui ha dato delle indicazioni generiche, Presidente,*

*PRES. ZUCCARO: - Ma sì, ma anche indicando degli anni, quindi*

*AVV. AMATO: - Io però*

*PRES. ZUCCARO: - se vuole ulteriormente*

*AVV. AMATO: - dopo una data,*

*PRES. ZUCCARO: - specificarne qualcuna.*

*AVV. AMATO: - una data e una anno, ma anche, non voglio dire il giorno, per lo meno il mese,*

*PRES. ZUCCARO: - E allora chiedi*

*AVV. AMATO: - la mia domanda era intesa ad una precisazione, se è in grado di fornirla, poi se non è in grado, naturalmente, ce la segniamo.*

*PRES. ZUCCARO: - Allora, ulteriori precisazioni temporali, le chiede l'avvocato.*

*AVV. AMATO: - Ma infatti la mia domanda era questa, se può ulteriormente specificare il tempo di queste riunioni.*

*IMP. DI CARLO F.: - Avvocato, sono quelle di cui ho parlato prima, che non sono stato presente, specialmente quella in provincia di CATANIA, fra ENNA e CATANIA, e sempre a fine anni '70, '77, non mi ricordo bene; poi c'è quella di FERRO ANTONIO, mi sembra che pure a metà anni '77, o fine '76, in questo periodo, anche quella da provincia di AGRIGENTO, da COLLETTE CARMELO, più o meno sempre in quel periodo, mentre quelle che io ho organizzato - mi ricordo il periodo bene - quella è stata nei primissimi '78, dove sono venuti i CATANESE, e c'era tutti i provincie, e c'era compreso il DI CRISTINA, ecco perché è nata una perquisizione che già ho detto; poi nei primissimi del '79, dopo la morte di CALDERONE, dopo mesi dalla morte di CALDERONE, c'è stata una riunione nel '79, all'inizio proprio, o era gennaio, o era febbraio, non mi ricordo, quella da SPADARO, villa di SPADARO.*



*AVV. AMATO: - Per la parte, per le notizie che lei ha riferito al Pubblico Ministero, che non riguardano le sue conoscenze dirette, nel senso che sono frutto di una sua presenza, e le sue fonti di informazione, esattamente, quali sono?*

*IMP. DI CARLO F.: - Su che cosa, avvocato?*

*AVV. AMATO: - Lei ha parlato del funzionamento della commissione regionale, delle competenze della commissione regionale, di certi meccanismi di funzionamento, ecco, le chiedo: le sue conoscenze su queste cose da quali fonti dipendono, da chi, da dove le vengono?*

*IMP. DI CARLO F.: - Dall'inizio da BADALAMENTI ANTONINO che sostituiva il suo cugino che era il capo del triumvirato, ai tempi c'era il triumvirato, che camminava BADALAMENTI ANTONINO sempre con me, anche fuori della SICILIA, siamo andati fino vicino VENEZIA a trovare suo fratello al confine, era una amicizia fraterna che avevo; poi dai CORLEONESI, e per tutti i dieci anni che ho camminato con BRUSCA BERNARDO, e con RIINA TOTUCCIO, a parte di GRECO MICHELE.*

*(omissis)*

*AVV. AMATO: - Sì. Mi può precisare da quando a quando il BADALAMENTI è stato segretario coordinatore di questa commissione?*

*IMP. DI CARLO F.: - Da quando si è costituita la commissione di Palermo, provinciale, nei primi, nel primo periodo era stato messo BADALAMENTE GAETANO*

*AVV. AMATO: - Sì.*

*IMP. DI CARLO F.: - poi, è stato sostituito*

*AVV. AMATO: - Da quando a quando?*

*IMP. DI CARLO F.: - Ah, tutto il '74.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Presidente, c'è opposizione a questa domanda perché già aveva specificato l'epoca di inizio e di fine del ruolo rivestito dal soggetto.*

*PRES. ZUCCARO: - Per quanto riguarda l'epoca di fine vi sono ancora margini per ulteriori precisazioni.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Senno, ci può essere anche, in quei termini così generici però non mi sembra che possa trovare ingresso la domanda. Perché parte dal presupposto che non sia stato detto nulla sul punto, ecco, quindi può essere ulteriormente*

*AVV. AMATO: - Ma questo non è stato precisato.*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, sì, infatti*

*P.M. dott. TESCAROLI: - focalizzata.*

*PRES. ZUCCARO: - esatto, nel termine in cui, poiché si tratta di precisare i termini, la domanda è ammessa nella misura in cui si tratta di far precisare, in maniera più specifica, al DI CARLO, il termine finale, quello iniziale lo abbiamo già specificato.*

*AVV. AMATO: - Va be', il termine finale, naturalmente c'è un anno, c'è un mese, se lei lo sa, c'è un giorno, quello che lei ci può dire su questo termine.*

*IMP. DI CARLO F.: - Dal '74, quando è costituita la commissione di Palermo, fino, mi sembra, principio del '75, però non posso dire il mese.*

*AVV. AMATO: - Ecco, e dopo succede a lui CALDERONE PIPPO.*

*IMP. DI CARLO F.: - CALDERONE PIPPO di Catania.*

*AVV. AMATO: - Sì. Le diede la stessa specificazione nei limiti in cui lei la può fornire circa la data di inizio e di fine del suo mandato.*

*IMP. DI CARLO F.: - Mi sembra che verso '77, l'inizio del '77, così.*

*AVV. AMATO: - La fine o il principio?*

*IMP. DI CARLO F.: - Principio '77.*

*AVV. AMATO: - E dal '75 al '77 chi ci è stato?*

*IMP. DI CARLO F.: - Appunto, dico, dal '75 al '77 c'era CALDERONE.*

*AVV. AMATO: - Ah, ecco, dal '75 al '77. Quindi CALDERONE finisce nel '77, il mese se lo ricorda?*

*IMP. DI CARLO F.: - No, no.*

*(omissis)*

*AVV. AMATO: - Qual è stata l'ultima volta in cui lei ha parlato con FERRO ANTONIO?*

*IMP. DI CARLO F.: - Ma, un paio di volte l'ho chiamato, mi sembra che era l'83, se non sbaglio data, che si trovava all'ospedale di Roma, poi ci ho parlato a casa, poi è stato arrestato per un periodo, non so le date come.*

*AVV. AMATO: - L'ultima volta che lo ha visto, che lo ha incontrato fisicamente.*

*IMP. DI CARLO F.: - Fisicamente nell'82, verso luglio '82, nei primi di luglio o fine giugno che era, mi sembra a fine giugno era.*

*AVV. AMATO: - Lei era stato, quando lei era stato chiamato per invitarla a collaborare, a cooperare a quel triplice omicidio?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, l'ultima volta è stato quella.*

*AVV. AMATO: - Ecco, ma di fatti di "cosa nostra" lei ha più avuto modo di parlare con FERRO ANTONIO, dopo questo incontro dell'82 e relativo al triplice omicidio?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, quando mi ha detto che PINUZZO, che lui lo chiamava mio cugino perché avevamo similarità nel cognome, DI CARO PINUZZO era diventato, al posto di COLLETTI CARMELINO, rappresentante della provincia di Agrigento.*

*AVV. AMATO: - Senta, lei sa quali fossero i rapporti fra COLLETTI CARMELO e BONTADE STEFANO?*

*IMP. DI CARLO F.: - Formalmente era buoni, formalmente, anche che da tutte due parti fingevano di essere amici.*

*AVV. AMATO: - Perché dice: fingevano di essere amici.*

*IMP. DI CARLO F.: - Ma COLLETTI CARMELO, a partire dal '75, '76, lo avevamo fatto diventare filocorleonese. E questo mi consta perché sono stato io il primo a cercare, tramite FERRO NINO, contattare COLLETTI CARMELO e a portarlo nella nostra, diciamo, linea, infatti ho fatto un appuntamento e ci ho portato a RIINA TOTO', a BRUSCA BERNARDO e ci siamo incontrati in campagna da COLLETTI CARMELINO. I rapporti erano buonissimi con i corleonesi mentre formali anche con gli altri.*

*AVV. AMATO: - Quindi, se io ho ben capito e adesso mi corregga perché non vorrei aver capito male,*

*nella sostanza i rapporti tra COLLETTI e BONTADE non erano buoni o cattivi?*

*IMP. DI CARLO F.: - No, erano buoni perché non avevano niente, solo che COLLETTI CARMELO, va bene, non visualmente, ma internamente, era di linea corleonese, chiamiamola così.*

*AVV. AMATO: - Aldilà di questo le risulta che i rapporti fossero buoni, non ci fossero*

*IMP. DI CARLO F.: - I rapporti erano buoni, certo.*

*AVV. AMATO: - mi chiedo conferma di una cosa che lei ha detto al Pubblico Ministero, perché lei, se ho capito bene, ho inteso bene quello che lei ha detto, le sue conoscenze dirette, per quelle frequentazioni e quelle iniziative che lei ha preso, le sue conoscenze dirette sulla commissione regionale su questi meccanismi di questi organismi di “cosa nostra”, lei mi pare ha detto si fermano al 1981, è esatto?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - Ascolti, lei ha parlato, ha dato delle indicazioni circa la composizione di varie provincie. A me interessa semplicemente un aspetto che riguarda la provincia di Caltanissetta. Lei ha parlato di un tale SORCE, se lo ricorda?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - Ecco, le volevo chiedere chi era questo SORCE e che funzioni, se ha avuto delle funzioni dei ruoli, nell'ambito di questa provincia.*

*IMP. DI CARLO F.: - L'ultima riunione, che io mi ricordo, della regione sono venuti anche quelli di Caltanissetta e c'era un certo NASCA PEPPE e anche un certo SORCE, non so se era sottocapo o era consigliere, e un'altra persona ancora anziana che forse era di Campofranco, non mi ricordo preciso perché erano i nuovi*

*AVV. AMATO: - Mi scusi un attimo, non per interromperla, lei fa riferimento alla riunione dell'inizio del '79?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì, all'inizio del '79 nella villa di SPADARO TOMMASO.*

*AVV. AMATO: - Scusi l'interruzione, prego.*

*IMP. DI CARLO F.: - Mi ricordo che erano venuti questi tre che erano eletti nella provincia di Caltanissetta perché già era morto DI CRISTINA GIUSEPPE e c'era NASCA PEPPE.*

*AVV. AMATO: - E questo SORCE era in posizione sopra ordinata o sotto ordinata rispetto a NASCA?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sotto NASCA, perché NASCA era il rappresentante della provincia.*

*AVV. AMATO: - Era NASCA?*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - Quindi, questo SORCE*

*IMP. DI CARLO F.: - E c'erano altri due, non mi ricordo proprio di quale paese erano, però un paesino là vicino.*

*AVV. AMATO: - senta, per quello che le risulta, questo SORCE a cui lei ha fatto riferimento adesso, che lei avrebbe visto, mi pare, quando era sottocapo, no vicerappresentante, le risulta che poi sia diventato il capo della provincia di Caltanissetta? Perché mi pare che lei abbia detto*

*IMP. DI CARLO F.: - No, non mi risulta.*

*AVV. AMATO: - non le risulta. Ascolti, questo SORCE, le volevo chiedere, è la stessa persona di cui lei ha parlato in questi verbali di dichiarazioni rese al Pubblico Ministero? Lei ne ha parlato come di segretario della provincia di Palermo*

*P.M. dott. TESCAROLI: - C'è opposizione, c'è opposizione a questa domanda, poiché si richiama una circostanza specifica riferita nel corso di indagini preliminari, sia pur nell'ambito di altro procedimento, e sotto questo aspetto non però, sicuramente, avere ingresso. Con ciò, ovviamente, rimando alla giurisprudenza che ha seguito la cosa.*

*AVV. AMATO: - Cioè, se posso cambiare la domanda per fugare l'obiezione del Pubblico Ministero.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, prego.*

*AVV. AMATO: - Di questo SORCE, a cui ha fatto riferimento adesso, lei, nelle dichiarazioni al Pubblico Ministero, ne ha già parlato o non ne ha mai parlato o ne parla per la prima volta al dibattito?*

*IMP. DI CARLO F.: - Il SORCE che io ho parlato nei verbali è quello SORCE CICCIO di VILLA GRAZIA, di cui questo parlando in dibattimento nemmeno so il primo nome era uno della provincia di Caltanissetta che il paese non mi viene in mente in questo minuto.*

*AVV. AMATO: - Sono due persone diverse, Presidente, no, sul punto non ho altre domande da rivolgerle. Le volevo chiedere, signor DI CARLO, lei ha mai conosciuto, ha mai visto MADONIA GIUSEPPE?*

*IMP. DI CARLO F.: - MADONIA GIUSEPPE ne ho sentito tanto parlare da SANTAPAOLA NITTO e da tantissimi.*

*PRES. ZUCCARO: - Facciamo completare perché può essere che magari stava per dire questo, facciamo sempre completare l'intervento. Risponda pure, DI CARLO.*

*IMP. DI CARLO F.: - Allora, come ho detto, avevo sentito tanto parlare, conoscevo suo padre, a lui l'ho incontrato, l'unica volta, nel '79 che lo avevano fatto capo mandamento e me lo ha presentato GRECO MICHELE. In un verbale io parlo di questo viaggio che ho fatto con GRECO MICHELE, il fratello SALVATORE e altri che, vicino Vallelunga, che poi loro hanno continuato, sono andati nel feudo dei GRECO, io me ne sono ritornato a Palermo perché dovevo parlare solo con lui, con MADONIA.*

*AVV. AMATO: - Ho capito. Ascolti, lei mi pare che abbia detto che la regione non si è, non è stata, non si è né pronunciata né è stata informata quando si è trattato dell'omicidio del colonnello RUSSO, è così?*

*IMP. DI CARLO F.: - Quella regionale non c'era bisogno di informarla.*



*P.M. dott. TESCAROLI: - Sì, questo già l'ha detto, già aveva spiegato la circostanza.*

*PRES. ZUCCARO: - Sì, infatti.*

*AVV. AMATO: - No, Presidente io mi*

*PRES. ZUCCARO: - Completiamo.*

*AVV. AMATO: - mi pare di notare la necessità di un piccolo approfondimento.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, faccia.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Sì, va be', se c'è l'intenzione di fare approfondimento si fa la domanda specifica non si ripropone la stessa domanda.*

*AVV. AMATO: - Signor Pubblico Ministero, io sono dispiaciuto di incontrare sempre la sua opposizione su tutte le domande, però francamente mi anima soltanto il desiderio di dare un contributo, per quanto è possibile, alla verità. Voglio dire questo: se lui ha enunciato la regola, mi pare di aver capito, l'indicazione che la regione si dovesse pronunciare doveva essersi informata, è questa la dicitura che ha usato, sui cosiddetti omicidi eccellenti, sui fatti portanti, mi sembrava di capire che l'uccisione di un colonnello dei Carabinieri fosse un fatto importante.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Avvocato, già, mi scusi, ma già ha detto che il capitano*

*PRES. ZUCCARO: - Facciamo finire un attimo, facciamo finire l'avvocato, subito dopo riprendiamo. Avvocato, continui.*

*AVV. AMATO: - Cioè diciamo, il fatto che la regione non sia stata informata di questo omicidio è una cosa che rientrava nelle regole oppure è una cosa che andava contro le regole?*

*PRES. ZUCCARO: - Il Pubblico Ministero, prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - Già ha specificato, il signor DI CARLO, nel corso dell'esame, che l'omicidio di un capitano, di un colonnello, non erano fatti così eclatanti da richiedere la delibera, una, comunque, decisione della commissione regionale, erano fatti di secondaria importanza che non assurgevano al rango di fatti di per sé e idonei a*

*AVV. AMATO: - Ma io non ho chiesto*

*P.M. dott. TESCAROLI: - richiedere un interpellò della commissione regionale. Mi sembrava fosse stato estremamente puntuale sul punto, ha parlato proprio di colonnelli e di capitani.*

*(?): - AVVOCATO Però, Presidente, qua la domanda era diversa, scusi.*

*PRES. ZUCCARO: - Non vi sovrapponete.*

*AVV. AMATO: - Mi consenta, io credo, Presidente, che se alle domande del difensore sistematicamente, mi perdoni, c'è un intervento del Pubblico Ministero che non si limita ad una opposizione, come è nel suo diritto, ad articolare le ragioni della opposizione, come è nel suo diritto certamente, ma c'è una spiegazione che assorbe la risposta alla domanda, credo che questo sia qualcosa che, forse, non va molto bene e non va d'accordo con le regole del processo. Se ogni volta il P.M. , nell'opporsi alla mia domanda, dà una risposta e rende quindi inutile la domanda*

*stessa credo che questo non sia interamente accettabile. Io la vorrei pregare davvero, Presidente, lei dirige mirabilmente, glielo dico con tutta sincerità non per fare, mirabilmente e noi vediamo in lei la garanzia delle nostre ragioni e dei nostri diritti. Mi consenta che glielo dica con qualche accoratezza, davvero. Io dall'inizio del mio controesame il signor Pubblico Ministero ha, è sistematicamente intervenuto, sistematicamente, non c'è stata una domanda che non abbia suscitato l'opposizione del Pubblico Ministero, anche laddove, se mi consente, semmai l'intervento di giustificare, da parte del Presidente che è garante del perfetto svolgimento dell'esame e del controesame, ma quello che secondo me è ancora più inaccettabile, e che io devo francamente e in qualche modo rappresentare, è che sistematicamente l'intervento del Pubblico Ministero hanno suggerito, in qualche modo, direttamente o indirettamente, le risposte alle domande che io ponevo rendendole, francamente, superflue. Ci sono interventi, anche, fatti su domande che avevano chiaramente una finalità preparatoria ad altre domande perché io ho chiesto molte volte delle cose come premessa a una successiva domanda, nel significato di un'articolazione delle domande che è diritto di tutti. Se puntualmente ad ogni interrogativo, anche di tre parole, c'è l'opposizione del Pubblico Ministero, io credo che il mio diritto venga, francamente, disturbato, gravemente nel suo esercizio. Quindi, io la prego, veramente, di invitare il Pubblico Ministero a non farlo questo sistematicamente.*

**PRES. ZUCCARO:** - *Avvocato, per quanto riguarda il merito della questione che si è sollevata con l'opposizione del Pubblico Ministero, debbo dire che la sua*

*doglianza è infondata. In realtà il Pubblico Ministero ha ricordato, proprio per motivare un'opposizione che si fondava sul carattere ripetitivo della domanda, ha ricordato delle circostanze che giustificano l'opposizione e che, quindi, proprio per questo è giusto che egli che abbia ricordato. Aggiungo che, purtroppo, anche se ci ha addolorato sentire queste parole, il DI CARLO ha anche espresso un giudizio che veramente è troncante in ordine alla possibilità che lei possa fare questa domanda. Ha detto che il RUSSO era un piccolo colonnello di provincia. E per questo ha spiegato perché la regione non venne informata della cosa. Alla stregua di tutte queste indicazioni la domanda che lei pone ha già trovato una risposta, poi si tratterà di valutarne la rilevanza, però ha trovato una risposta che non lascia spazio a questa ulteriore esplorazione. E' per questo che l'opposizione del Pubblico Ministero è accolta.*

*AVV. SALVO: - Presidente, permette un secondo solo?*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, avvocato Salvo.*

*AVV. SALVO: - Un intervento rapido. Sono l'avvocato Salvo, anche io ho interesse a questa domanda quindi volevo dire solo questo. Io credo che la domanda dell'avvocato Amato abbia chiesto una precisazione o una conferma su un punto. Aldilà di quelli che sono i giudizi di DI CARLO su quali siano o meno gli omicidi eccellenti, perché credo che questo poi è un giudizio che dovrà dare la Corte, qua credo che l'avvocato Amato abbia fatto una richiesta di conoscenza del fatto storico che si poteva dedurre dalla risposta del DI CARLO dicendo un colonnello, ma non era stata esplicitata in questi termini. Allora, l'avvocato Amato gli ha*

*chiesto: per il colonnello RUSSO la commissione regionale è stata informata? E io credo che, in termini chiari, a questa domanda la risposta ancora non ci sia stata. La deduciamo noi da quel discorso generale che aveva fatto il DI CARLO, quindi credo che, ai fini di accertare il fatto, storico quantomeno questa parte della domanda può essere posta, poi staremo a vedere se sono eccellenti se non sono eccellenti e i motivi ma il fatto poteva essere precisato.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato, io temo che le sia sfuggita l'ultima domanda posta dall'avvocato Amato. L'avvocato Amato effettivamente ha fatto una prima domanda di conferma e alla risposta negativa, che ha fornito il DI CARLO, ha poi fatto un'ulteriore domanda. E' su quella che vi è stata l'opposizione che il Presidente ha accolto e cioè ha ravvisato, l'avvocato Amato, una contraddizione, una incongruenza rispetto al ruolo che il DI CARLO avrebbe attribuito alla commissione regionale nel fatto che, nell'ipotesi dell'omicidio RUSSO, la commissione regionale non era stata chiamata a intervenire. Ma sul punto, ed è per questo che l'opposizione è stata accolta, il DI CARLO ha dato delle indicazioni di conoscenza, è per questo che la domanda, l'esplorazione in questo campo appare bloccata, sbarrata da questi giudizi che ci possono, sotto a certi profili, meravigliare, ci possono stupire ma sono queste le indicazioni che ci fornisce il DI CARLO, poi a noi valutarle e quanto. Sì, era già stata ed era negativa. Va bene. Vada pure avanti, avvocato Amato.*

*AVV. AMATO: - Presidente, no, io non insisto più sull'argomento però voglio dire, se mi consente, non, per carità, non per proseguire una polemica che non intendo*

*fare perché non l'ho mai fatto, però le sfumature che sono comprese nella mia domanda che stavo articolando in diversi gradi, lei comprende perfettamente, sono molte perché ci può essere una competenza secondo regole indicate in un certo modo. Ci può essere, comunque, un'informativa che prescinde dalle regole, ci può essere una reazione ad una mancata informazione, ci possono essere vari aspetti e varie graduazioni della risposta che ha dato per un capitano dei Carabinieri la commissione regionale non è competente. Ecco perché io mi permettevo un attimo di insistere su questo argomento. Quindi, allora, in sostanza, non so se posso chiedere questo, la cosa fu ritenuta da tutti, nell'ambito di "cosa nostra", assolutamente normale che la commissione regionale non sia stata informata di questo omicidio? Posso fare questa domanda, Presidente?*

*PRES. ZUCCARO: - Questa è una domanda che senz'altro apre un altro spiraglio.*

*AVV. AMATO: - Ed era quello che io volevo aprire, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Lo avesse aperto subito a quest'ora saremmo stati.*

*AVV. AMATO: - La ringrazio, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*AVV. AMATO: - Allora, signor DI CARLO*

*IMP. DI CARLO F.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - ha preso atto di quello che lei ha detto fino a questo momento? In punto di fatto la circostanza che sia stato commesso questo delitto, senza che ci sia stata alcuna informativa, fu ritenuto, nell'ambito di "cosa nostra", una cosa*

*assolutamente normale che non suscitò proteste, non suscitò reazioni o commenti negativi?*

*IMP. DI CARLO F.: - Mi ricordo l'episodio, mi ricordo il periodo. Suscitò solo da una parte che avevano interesse nel colonnello RUSSO che era CALDERONE PIPPO e anche i DI CRISTINA, ma di più CALDERONE PIPPO, va bene, allora hanno suscitato un po' che volevano sapere qualche cosa. Suscitò un po' di lamentela perché il GRECO MICHELE risponde a DI CRISTINA che non ne sapevano niente però il GRECO MICHELE non aveva nessun motivo e nessun titolo di dire a DI CRISTINA che sapevano tutto e che era stato stabilito dalla commissione di Palermo perché era una cosa interna della provincia di Palermo, era nel territorio della provincia di Palermo e non c'era motivo di dirlo a altre province" (cfr. verb. del 23.12.1996, pp. 101-108, 120-122, 126-142).*

**Detto delle indicazioni fornite da coloro che avevano una conoscenza dell'evoluzione della commissione regionale dalle origini, appare adesso opportuno riferire delle dichiarazioni rese da chi faceva ancora parte di COSA NOSTRA all'epoca della strage per cui è processo.**

**In proposito lo ANZELMO ha dichiarato di aver appreso dal suo capomandamento GANCI Raffaele che la commissione regionale aveva competenza decisionale in ordine alle questioni più rilevanti che interessavano l'intera organizzazione e tra l'altro ha indicato la decisione adottata da tale organismo di sostenere il Partito Socialista alle elezioni politiche del 1987 ed ha fatto presente che gli assassini di COLLETTI Carmelo erano stati puniti con la**

morte, benché sostanzialmente avessero motivi validi per ucciderlo, proprio perché avevano violato la regola che imponeva l'autorizzazione del predetto organo per l'omicidio di un esponente di COSA NOSTRA di quel livello.

Sulla composizione di tale organismo lo ANZELMO ha riferito che ne facevano parte i rappresentanti di tutte le province in cui era presente COSA NOSTRA, e cioè Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, ed in particolare il RIINA per Palermo, MESSINA DENARO Francesco per Trapani, FERRO Antonio per Agrigento, MADONIA Giuseppe per Caltanissetta e SANTAPAOLA Benedetto per Catania, mentre non è stato in grado di indicare il rappresentante di Enna.

Più specificamente lo ANZELMO su tali argomenti ha tra l'altro dichiarato:

*“ AVV. AMATO: - Signor Anselmo, le volevo chiedere, lei ha dichiarato su domanda del Pubblico Ministero, che le indicazioni e le notizie, le informazioni sulla COMMISSIONE REGIONALE, le sono venute da GANCI RAFFAELE. E' esatto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, sì.*

*AVV. AMATO: - E lei può dirmi, in quale circostanze e in quale periodo di tempo, il GANCI, le fece queste rivelazioni, le diede queste notizie?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma, che le voglio dire, per dire..*

*AVV. AMATO: - Quando è stata la prima volta?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E, ma la prima volta, credo che, parliamo de.. subito dopo la guerra. La prima volta, queste notizie, io le ho cominciato ad avere da GANCI*



*RAFFAELE, subito dopo la guerra, perché le ricordo che io ho partecipato a una mangiata a DAMMUSI, a SANGIUSEPPE IATO, per dire c'era presente ANTONIO FERRO, e in quell'occasione mi venne presentato come capoprovincia di AGRIGENTO.*

*AVV. AMATO: - In che periodo siamo?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - '81, sicuro.*

*AVV. AMATO: - '81?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, c'era lui, c'era CARMELINO COLLETTI, e quindi diciamo, io ero in questa mangiata, e qua mi fu presentato, per dire, ANTONIO FERRO, come capoprovincia di AGRIGENTO. Poi nell'82, ho conosciuto, pure, U' ZU CICCIU MESSINA DINARI, come capoprovincia di TRAPANI.*

*AVV. AMATO: - Che cosa le disse esattamente, GANCI RAFFAELE, signor Anselmo?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E, niente, che quando poi me lo presentarono, poi io ci ditti, ma chi è? Mi sono informato e lui mi disse che era il capoprovincia e che esisteva questa situazione della COMMISSIONE REGIONALE. Questa è. Le notizie queste sono state. E come le dicevo, io ho conosciuto, come capoprovince, ho conosciuto pure U ZU' CICCIU MESSINA DINARI, ho conosciuto pure a PUDDU MADONIA.*

*AVV. AMATO: - E quindi non le diede altre indicazioni, se nonché esisteva questa COMMISSIONE REGIONALE.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì. Esisteva questa COMMISSIONE REGIONALE, che aveva potere decisionale in virtù dell'organizzazione.*

*AVV. AMATO: - Qui, ci arriviamo fra un momento. Ecco, ma poi dopo l'81/'82, gliene parlò altre volte? Ritornò sull'argomento?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Certo, ritornava, si parlava per dire, che le voglio dire. Poi per dire, ci fu l'omicidio di CARMELINO COLLETTI, noi abbiamo preso parte. Poi, a prenderci le difese, perché proprio non era, si parlava proprio di questa situazione, che non era stato deciso in COMMISSIONE REGIONALE, perché CARMELINO COLLETTI era il sostituto all'epoca di ANTONIO FERRO, nella provincia.*

*AVV. AMATO: - Scusi, signor Anselmo, era soltanto e sempre GANCI RAFFAELE, che vi parlava della COMMISSIONE REGIONALE?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Guardi, io, la mia fonte, diciamo, lui era. Io, il sottocapo suo ero, poi in virtù di che io, qualcuno di questi li pure, li conoscevo, quindi, questo era il discorso.*

*AVV. AMATO: - Quindi la sua fonte era esclusivamente GANCI RAFFAELE.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma anche per.., ma anche però la mia fonte, però è pure una cosa mia personale. Perché io li ho conosciuti, questi capiprovincia, non è che.. C'è quello che non ho conosciuto, come ho detto, per dire, NITTO SANTAPAOLA, io non l'ho conosciuto, ed è solo per sentito dire. Mentre per dire io agli altri, li ho conosciuto effettivamente. Mi sono stati presentati, come capiprovincia.*

*AVV. AMATO: - Adesso ci arriviamo, un attimo, a questo. A proposito della STRAGE DI CAPACI, cioè del dottor FALCONE, e degli uomini della scorta, GANCI RAFFAELE, fece riferimento o no, alla COMMISSIONE REGIONALE?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, ma io non è che... mi sembra, mi sembra che non l'ho detto, questo? Io non... io con GANCI RAFFAELE, quello che ho avuto come discorso sulla STRAGE DI CAPACE, l'ho dichiarato. E mi sembra che non l'ho dichiarato, questo. Quindi non ne so parlare di queste situazioni.*

*AVV. AMATO: - Scusi, signor Anselmo. Ecco, quando si riuniva questa COMMISSIONE REGIONALE, lei lo sa questo?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, no, non lo so, non lo so, perché vede è una cosa diciamo,..*

*AVV. AMATO: - Quante volte si è riunita, lei non lo sa?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, no, assolutamente, dottore Amato, non lo so, avvocato Amato.*

*AVV. AMATO: - Dove si riuniva, lei non lo sa?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, no, io non ho mai assistito a una riunione di questo. Mi sembra che l'ho dichiarato. Non ci ho mai assistito.*

*AVV. AMATO: - E che cosa questa COMMISSIONE REGIONALE abbia deciso, lei lo sa o no?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Io so, quello che mi disse GANCI RAFFAELE, che decideva diciamo per certe situazioni che potevano riguardare tutta l'intera organizzazione.*

*AVV. AMATO: - Ascolti, a proposito di quest'affermazione sua ultima. Lei sta dicendo adesso, io le devo fare una piccola contestazione, col permesso del Presidente, perché lei adesso mi pare sta dicendo, questa COMMISSIONE REGIONALE, secondo quanto le riferiva GANCI RAFFAELE, aveva compiti di decisione.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Eh.*

*AVV. AMATO: - Anche se lei mi pare ha detto, che non sa che cosa abbia mai deciso. La contestazione, Presidente, che io faccio, si basa sul verbale 30 luglio 1996, reso da Anselmo al dottor Giordano e al dottor Tescaroli. Ed è il verbale nella sua versione integrale. Questo verbale, Presidente, di cui utilizzo le pagine 52, 54 e 55, per tre volte il Pubblico Ministero, ha chiesto al signor Anselmo, e questa è la contestazione, adesso la corrodo con la lettura. La sintetizzo, Presidente, per dare alla Corte, il senso della mia contestazione. Per tre volte il Pubblico Ministero, ha chiesto espressamente al signor Anselmo, se era a conoscenza delle competenze della COMMISSIONE REGIONALE, e se in particolare, la COMMISSIONE REGIONALE avesse competenze di decisione e, per tre volte il signor Anselmo ha risposto che non era in grado di dare questa risposta. Leggo. Pagina 52. Procuratore: Lei sa se esiste un organo denominato COMMISSIONE INTERPROVINCIALE o REGIONALE? ANSELMO: - REGIONALE, la COMMISSIONE REGIONALE, sì, certo che esiste. Dottor Tescaroli: Lei sa dire quali competenze avesse quest'organismo? ANSELMO: - Ma guardi, io diciamo, so che esiste, e ne facevano parte tutti i capiprovincia. Questo è*

*la risposta. Va avanti con frasi che non leggo, perché farei perdere tempo, e non riguardano la risposta alla domanda, che esplicita quali competenze ha la COMMISSIONE. Pagina 54. Il Pubblico Ministero, ritorna sulla domanda che non ha avuto risposta, e dice, dottor Tescaroli: Senta, quale competenza aveva quest'organismo? Parliamo della COMMISSIONE REGIONALE. Ma, competenza, per dire, che le voglio dire, quando si riuniva, puntini, io non lo so quando si riuniva la REGIONE, perché lo potrà capire, diciamo, era una cosa ristretta, quindi, però che esiste la REGIONE, lo so. E aggiunge a fine di questa risposta. E leggo sempre testualmente, Presidente. Che vuole che le dica, la REGIONE, non lo so bene quale funzionamento ha, però c'è, c'è e funziona. Ritorna ancora, qualche rigo successivamente il Procuratore che interroga. Questa volta il dottor Giordano. No, la domanda è questa, la COMMISSIONE REGIONALE, l'aveva una funzione di scambio di informazioni oppure aveva una funzione di decisione? Certo che aveva una funzione, puntini, ma non dice quale. Mi scusi, quando si riuniscono i capiprovincia, puntini, ci mancherebbe. Ritorna alla domanda. Si riunisce per decidere? Risposta. Si riuniscono, sì i capiprovincia, perché sono sei le province. E continua alla pagina successiva, che è la pagina a questo punto..*

*PRES. ZUCCARO: - Scusi, una sola cosa avvocato, ha detto si riuniscono, sì, i capiprovincia?*

*AVV. AMATO: - Si riuniscono, sei capiprovincia.*

*PRES. ZUCCARO: - Sei.*

*AVV. AMATO: - Sei. Adesso glieli do Presidente, le pagine, perché lei possa..*

*PRES. ZUCCARO: - La sua lettura è perfetta, quindi non c'è bisogno. Vada avanti.*

*AVV. AMATO: - E continua Anselmo, a chiusura di questa triplice domanda. A metà di pagina 56, io leggo. Che possa riguardare a chi., che le voglio dire, tutta la Sicilia. Dottore Giordano. Io non è che, puntini, io le confermo che esiste, puntini, più di questo non le posso dire. Più di questo non le posso dire. Allora sembra alla difesa di avere il diritto di contestare. Corredando con la lettura testuale delle domande e delle risposte. Una insanabile contraddizione, tra quanto ha detto in questo interrogatorio, lungo e dettagliato, e quanto afferma oggi. Quando sostiene di sapere quello che il 30 luglio, dice di non sapere. Questa è la mia contestazione, aspetto il chiarimento.*

*PRES. ZUCCARO: - Contestazione è ammessa, e può rispondere Anselmo.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Ma io non lo so. Io mi sembra che, in quel verbale, rispecchia quello che ho detto. Poi ora, ricordando meglio, per dire, le ho portato l'esempio dell'elezioni politiche del 1987. Quindi, non è che io ho detto che non esiste all'epoca la COMMISSIONE REGIONALE. Ho detto che.. ho detto che esiste e che decideva. Adesso, ricordando meglio, ricordo pure, qualche pure, qualche particolare in più, avvocato, mi deve scusare. Poi, se per lei, diciamo, non coincidono le dichiarazioni, io non lo so. Ma per me, quello che ho detto..*

*PRES. ZUCCARO: - Anselmo, Anselmo, lei ha capito la contestazione dell'avvocato, ha riguardato la sua ultima risposta. In punto di competenze della COMMISSIONE.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Eh.*

*PRES. ZUCCARO: - E' sul punto, che lei deve focalizzare la sua risposta.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E sul punto, io questo, le sto dicendo. Ora ricordando meglio, per dire, ho ricordato pure questo particolare dell'elezione del 1987. Quindi, diciamo, questo. Eh.. i ricordi, come dicevo poco fa, vengono a poco a poco, quell'interrogatorio è avvenuto dopo quattordici giorni della mia, del mio inizio della collaborazione. E quindi, se i ricordi.. mi vanno affiorando.*

*AVV. AMATO: - Presidente, la completi in questo senso. Che la risposta non è una considerazione, ma è una, come dire, riproposizione alla contestazione, alla luce dell'osservazione che già in quella sede, per ben tre volte, il Pubblico Ministero, ha sollecitato la memoria, con la domanda espressa, se avesse funzioni decisorie. Quindi non c'era luogo a dimenticare o confondere. E' la competenza della COMMISSIONE REGIONALE, e al di là, dello stato dei suoi ricordi, è una cosa talmente importante, poi la Corte valuterà, che non sembra credibile, che lui non ricordasse una cosa così importante. Non è un particolare, Presidente, è la competenza di un organismo, considerato così importante.*

*PRES. ZUCCARO: - Ovviamente, questo suo intervento, è una compulsazione del.. perché altrimenti, avrebbe una sede diversa. Lei sta ulteriormente compulsando l'Anselmo, per provocare un ulteriore..*

*AVV. AMATO: - Sì, una spiegazione più convincente.*

*PRES. ZUCCARO: - Perfetto. Va bene.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Signor Presidente, se mi dà un attimo la parola? E' utile, per far comprendere il senso*

*AVV. AMATO: - ....Presidente, se mi permette, se mi permette*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Della contestazione.. .....: Non abbiamo finito la contestazione...*

*AVV. AMATO: - Non ho finito, Presidente,*

*PRES. ZUCCARO: - Fate finire l'intervento del Pubblico Ministero. Non è buona norma interrompere e riprendere, poi. Prego il Pubblico Ministero.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, .....: Ma non avevamo finito.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E' opportuno sottolineare, che, la contestazione sostanzialmente non avrebbe, o meglio non pone in rilievo un contrasto. Né tanto meno, una mancata risposta al quesito che è stato posto con riferimento alle funzioni. Poiché nella trascrizione dell'interrogatorio che si è contestato, si è ommesso di leggere un passo che diventa estremamente significativo, su quanto ha detto l'Anselmo. In fatti, se noi prendiamo pagina 55, e leggiamo il passo nell'integralità, domanda: Si riunisce per decidere? Si riuniscono, eh.. Anselmo, puntini, puntini, si riuniscono sei capiprovincia, perché sono le sei le province, puntini, esatto, puntini, puntini ANSELMO: - Ma scusi, puntini, puntini. Ritorna il Pubblico Ministero a intervenire: Ora, mi faccia capire bene, questo concetto. Questo, non abbiamo afferrato completamente, che cosa debbono decidere rispetto*



*alla COMMISSIONE PROVINCIALE di PALERMO. Lei ha già detto qual è la sua competenza, puntini, puntini. ANSELMO: Se c'è diciamo, puntini, puntini. Interviene il dottor Giordano: Questi soggetti della COMMISSIONE REGIONALE, che cosa debbono decidere, punto interrogativo. Stava parlando Anselmo, interviene il Pubblico Ministero. Prosegue l' ANSELMO: Se c'è una decisione da prendere, diciamo, collegialmente che. Interviene il Pubblico Ministero, che interrompe l'Anselmo che parla e il Pubblico Ministero, dice: Che riguarda chi, puntini, puntini, punto interrogativo. Anselmo, prosegue, quindi: Che possa riguardare a chiunque, che le voglio dire, tutta la Sicilia, per dire, queste sei province, puntini, puntini. Dottore Giordano: Io non è che, puntini, puntini. E poi prosegue con quello che ha letto in precedenza, il difensore. Ora, se leggiamo con la lente corretta, i fatti, e teniamo presente la dinamica della conversazione, sostanzialmente vi è una sorta di dichiarazione di una competenza a decidere, da parte di questo organismo. In quanto Anselmo, dice, se c'è una decisione da prendere, diciamo collegialmente, e quindi, questa affermazione, dimostra inequivocabilmente, che, quella COMMISSIONE, ha una funzione decisionale. E non è come ha detto il difensore, che l'Anselmo in quella sede, non ha detto che l'ambito della competenza era di carattere decisionale. Quindi, per questo profilo argomentativo, la contestazione che è stata posta, non deve trovare ingresso, al giudizio di questo ufficio.*

*PRES. ZUCCARO: - La contestazione posta dall'avvocato*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ovviamente..*

*PRES. ZUCCARO: - Prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ci rendiamo conto, che si tratta di un profilo argomentativo che è stato sottoposto alla Corte, in un momento successivo, rispetto a quello che, che doveva essere. Tuttavia, sia pur tardivamente, è opportuno far constare al circostante.*

*AVV. AMATO: - Se mi permette*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, vuole, prego.*

*AVV. AMATO: - Se mi permette, Presidente. Io credo che il Pubblico Ministero, intanto ha formulato un'opposizione dopo, che la Signoria Vostra ha ammesso la contestazione. Ma al di là di questo, non mi interessa un profilo probante..Ma credo che il Pubblico Ministero, abbia dato, come dire, una interpretazione, che non aveva posto in questa sede, ma in sede di discussione di quanto l'Anselmo ha affermato in quella sede. Allora io sottolineo, di fronte alla Corte, il senso della lettura, e se mai diverso, e questo legittima ancora la difesa a porre la contestazione. Considerato che, Presidente, letteralmente, dopo che per due volte, il sostituto Procuratore chiede ad Anselmo, quali fossero le competenze della COMMISSIONE REGIONALE, e l'Anselmo non è in grado di rispondere. Quando alla terza la domanda, la risposta non è quella che probabilmente si immaginava che potesse essere, c'è una affermazione e una domanda del Pubblico Ministero, veramente io non discuto e non critico in questa sede, che non sarebbe quella giusta, in cui però si dà, che in effetti, la stessa Procura sa, di avere ricevuto una risposta, che non è quella che oggi ci vorrebbe far credere. Se è vero che dice*

*il dottor Giordano: Mi faccia capire, cosa debbono decidere, rispetto alla COMMISSIONE PROVINCIALE di PALERMO? E quando poi i balbettii successivi delle risposte, vengono interpretate, nel senso che abbiamo adesso sentito, rimane, e questo fonda la legittimità della mia contestazione, che alla fine di queste ripetute domande, anche in qualche modo, se mi posso permettere di dirlo, con tutto il rispetto possibile, in qualche modo suggestivo, io leggo: Io le confermo che esiste e più di questo non le posso dire. Questa è l'ultima frase che chiude. E per di più, lo stesso Anselmo oggi, al momento in cui dice, non ricordavo allora, ammette di non avere risposto, come il Pubblico Ministero vorrebbe farci credere che ha risposto. Quindi io, chiedo, che la Corte che ha già ammesso la contestazione, riammetta a produrre, naturalmente il verbale su cui la contestazione si fonda. Se Anselmo, vuole rispondere, risponda. Se non vuole rispondere, non ris.. Rimane la contestazione, poi la Corte la valuterà, quando sarà il momento delle sue valutazioni.*

*PRES. ZUCCARO: - Allora, la contestazione è già stata ammessa, e la parte che utilmente ha letto il Pubblico Ministero, non vale ad eliminare le ragioni della contestazione, ma costituiscono utile integrazione.*

*AVV. AMATO: - Signor Presidente,*

*PRES. ZUCCARO: - Per quanto attiene alla risposta, essa è già stata fornita dall'Anselmo, e ovviamente, costituirà anche essa, così come le parti che sono state lette, oggetto di discussione da parte vostra, e poi di valutazione da parte nostra.*

*AVV. AMATO: - Correttissimo, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Per quanto riguarda i fogli, se vorrà produrli,*

*AVV. AMATO: - Io, io,*

*PRES. ZUCCARO: - lo potrà fare, già come... seguiamo quella per cui è comunque sufficiente la acquisizione per recipimento, mediante trascrizione di questa lettura, nei nostri verbali di udienza.*

*AVV. AMATO: - Presidente, io le vorrei chiedere di acquisire, perché io ho letto dei brani, di pagina 52, di pagina 54, 55, 56.*

*PRES. ZUCCARO: - Le parti lette sono acquisite.*

*AVV. AMATO: - Però anche le parti nel mezzo, hanno un loro significato, perché indica un distaccato temporale, fra la domanda e la risposta. Quindi io vorrei chiedere, alla Signoria Vostra, di acquisire al fine della contestazione che mi è mossa, io faccio mie le frasi che il Pubblico Ministero ha letto. Le faccio mie interamente, quindi chiedo alla Corte di acquisire le pagine dalla 52 alla 56, nella loro interezza. Perché contengano questi brani, ma anche i periodi che stanno nel mezzo.*

*PRES. ZUCCARO: - Ove siano prodotti questi verbali, la Corte allorchè, si riunirà in camera di consiglio, per deliberare sulla sentenza, valuterà la utilizzabilità anche, se pertinenti della parti intermedie.*

*AVV. AMATO: - Valuterà la Corte.*

*PRES. ZUCCARO: - Perfetto. Possiamo andare avanti.*

*AVV. AMATO: - Se vuole, Presidente, posso..*

**PRES. ZUCCARO:** - Forse è meglio sin d'ora, se l'Ufficiale Giudiziario, a meno che il verbale non le serva ancora.

**UFF. GIUD.:** - No, no, ce l'abbiamo qui.

**AVV. AMATO:** - Ce l'abbiamo, Presidente, abbiamo un'altra copia. E come.. Non c'è.. vuole il frontespizio, anche, Presidente, dell'interrogatorio?

**PRES. ZUCCARO:** - La sua indicazione è esaustiva, ha indicato il giorno, l'autorità e le pagine.

**AVV. AMATO:** - E anche l'ora, che sono le quindici e venti.

**PRES. ZUCCARO:** - Adesso, anche l'ora.

**AVV. AMATO:** - Ho ancora pochissime domande, Presidente.

**IMP. ANSELMO F.P.:** - Signor Presidente, mi scusi.

**PRES. ZUCCARO:** - Prego.

**IMP. ANSELMO F.P.:** - Ma, io volevo, io le volevo dire, ma perché io in questo verbale che ho parlato in merito alla COMMISSIONE REGIONALE, non ho portato pure l'esempio dell'uccisione di CARMELINO COLLETTI? O mi sbaglio?

**PRES. ZUCCARO:** - Questa è una cosa, che la Corte non sa. Perché la Corte, non conosce..

**IMP. ANSELMO F.P.:** - Non lo so, non... perché io non.. me lo sono dimenticato il verbale dell'interrogatorio. Cioè volevo, volevo capire se io di questo episodio non ne avevo parlato, in merito alla COMMISSIONE REGIONALE.

**PRES. ZUCCARO:** - Questo è una parte che la Corte non conosce e non deve conoscere. Non sappiamo se lei ne ha parlato o meno. Lei, prendiamo atto che lei

*sta dicendo che probabilmente, che forse ne ha parlato, adesso non lo ricorda.*

*Possiamo andare avanti.*

*AVV. AMATO: - Lei ha parlato prima, signor Anselmo, di una riunione che avrebbe riguardato la questione delle elezioni politiche del 1987.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - E, sa dare indicazioni sul luogo, sul tempo in cui la COMMISSIONE, si sarebbe riunita, e su chi avrebbe partecipato?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, io non lo so, quand'è che si riuniva. Io so solo, poi, quello che ci fecero sapere a noi, che si doveva porta.. si doveva votare per un certo partito, che fra l'altro ci sono indagini in corso, e l'ho dichiarato a PALERMO, alla Procura di Palermo, e che c'era quest'ordine tassativo, per tutta la Regione. Di Palermo, e si estendeva pure alle famiglie del Napoletano.*

*AVV. AMATO: - Questo, lei..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E ci sono, e ci sono diciamo, mie dichiarazioni fatte alla Procura di Palermo, e ci sono in corso indagini.*

*AVV. AMATO: - E questo lei, lo ha saputo da GANCI RAFFAELE, sempre?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Come?*

*AVV. AMATO: - Lei lo ha saputo da RAFFALE GANCI?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, no, io non mi ricordo da chi l'ho saputo, perché se non vado errato, a quell'epoca, diciamo, io funzionavo come sostituto, perché mi sembra che GANCI RAFFAELE, era all'arresto, oppure agli arresti domiciliari.*

*Non me lo ricordo bene, quindi eravamo io e MIMMO, che funzionavamo. In questo momento, non ricordo bene..*

*AVV. AMATO: - Come capo famiglia? Come capo della famiglia?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì. GANCI RAFFAELE, era arrestato o agli arresti domiciliari, in quel periodo. Non mi ricordo, bene. E quindi eravamo io e MIMMO che giravamo.*

*AVV. AMATO: - Ascolti, lei ha mai parlato con CALOGERO GANCI, della COMMISSIONE REGIONALE?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E, non me lo ricordo, avvocato. Non me lo ricordo. Magari qualche accenno è stato fatto, però non me lo ricordo, non posso ricordarmi*

*tutti i vari passaggi, della mia vita con CALOGERO GANCI.*

*AVV. AMATO: - E, ma in base a quello che lei, sforzando i suoi ricordi, in base a quello che lei diceva di questa grande intimità, di questa grande confidenza, che non avevate segreti, l'uno per l'altro..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E, infatti io ne...*

*AVV. AMATO: - Scusi, lei non riteneva che la COMMISSIONE REGIONALE, fosse un argomento abbastanza importante da discuterlo, da parlarne insieme con questo suo parente, così stretto?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì, ma infatti, non è che lo sto escludendo. Però, dico, non mi ricordo, e non mi ricordo in quali termini, ne abbiamo parlato e se ne abbiamo parlato. Io non lo sto confermando, né escludendo. Perché, come le*

*ripeto, diciamo, è una vita che abbiamo passato assieme, con CALOGERO GANCI. Quindi, non mi posso ricordare tutti i vari argomenti, che io e CALOGERO GANCI, abbiamo avuto.*

*AVV. AMATO: - Per carità, questo lo capisco, non le sto chiedendo questo. Io le sto chiedendo, questo. Lei non può ricordare esattamente, quando ne ha parlato, però le voglio chiedere, quante volte più o meno, lei ha parlato con CALOGERO GANCI, della COMMISSIONE REGIONALE? U..*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, non.. no, non ci riesco, non ci riesco, diciamo, a potere dare una indicazione ben precisa, avvocato. Cioè, non è.. materialmente non ci riesco.*

*AVV. AMATO: - Ma ne ha parlato, di recente, diciamo, rispetto al tempo del vostro arresto, o ne ha parlato nella immediatezza della informazione che lei ha ricevuto da RAFFAELE GANCI? Nell'81, '82.*

*(?): - VOCE: Avvocato non... c'è opposizione, c'è opposizione.*

*PRES. ZUCCARO: - C'è opposizione, la domanda non è ammessa, avvocato, in quanto in realtà non risulta neanche un suo ricordo sulla se, sull'an., quindi tanto meno*

*AVV. AMATO: - Ma io avevo capito, avevo capito lui ricordava di averne parlato.*

*PRES. ZUCCARO: - Non può, né ricordarlo, né confermarlo, né escluderlo. Sono le sue testuali parole.*

*AVV. AMATO: - Mi pareva, Presidente, perdoni, mi pareva d'aver capito, che lui ricordava di averne parlato.*



*PRES. ZUCCARO: - No, no, neanche questo. Non può, né confermarlo, né escluderlo. Ha detto, quando*

*poi lei ha chiesto, ma quante volte? Ecco, sul punto, ha detto che non riusciva.*

*AVV. AMATO: - Ma ricorda,*

*PRES. ZUCCARO: - Se, ecco, forse la sua impressione è stata tratta da questo tipo di risposta che ha dato alla sua ultima domanda. Ma in precedenza, quando lei ha chiesto, se ricordava di averne parlato, ha detto: che non ricorda se ne parlò. E quando lei lo compulsato, ulteriormente, dicendogli se non riteneva questo, una cosa importante e che quindi potesse costituire oggetto di discorso, ha detto: infatti, non posso né escluderlo, né confermarlo.*

*AVV. AMATO: - Ecco, ma ricorda, faccio un'altra domanda, Presidente. Ricorda se quando RAFFAELE GANCI, le ha parlato di questi argomenti, e in particolare di questo della COMMISSIONE REGIONALE, CALOGERO GANCI, era presente?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - No, non me lo ricordo, avvocato, se no ci dicevo che ne avevo parlato sicuramente con CALOGERO GANCI, se era presente. Quindi io non me lo ricordo, avvocato.*

*AVV. AMATO: - ...signor Anselmo, mi scusi un attimo. E' una cosa diversa. Altro che lei ne abbia parlato con CALOGERO GANCI. Altro è che RAFFAELE GANCI, ne abbia parlato con lei in presenza di CALOGERO GANCI, son due cose diverse.*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Eh, no, mica, mica tanto, per me ah. Per me, mica tanto, perché se no per me, io le dico, che allora ne ho parlato, con CALOGERO GANCI. Invece, io questo ricordo non ce l'ho, di averlo.. Io ci ho detto, non lo escludo, né lo confermo. Non ce l'ho, non me lo ricordo.*

*AVV. AMATO: - Presidente, non so se il senso della mia domanda, della mia seconda domanda era chiaro. Perché non era la stessa domanda.*

*PRES. ZUCCARO: - Ovviamente, infatti l'ho ammessa, perché era chiaramente una domanda nuova*

*AVV. AMATO: - Un'altra domanda.*

*PRES. ZUCCARO: - E..*

*AVV. AMATO: - E poi non aver parlato con CALOGERO*

*PRES. ZUCCARO: - E l'Anselmo, certo, e l'Anselmo ha risposto che per lui non faceva molto differenza, e che comunque non ricorda neanche questo” (cfr. verb. del 27.11.1996, pp. 320-344).*

Ed ancora in sede di riesame del P.M. lo ANZELMO ha precisato:

*“P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei ha fatto riferimento poi nel corso del controesame a COLLETTI CARMELINO?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Sì.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ci vuole dire chi ha deciso di eliminare costui?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - COLLETTI CARMELINO lo hanno eliminato uomini d'onore dell'agrigentino, LAURIA LILLO e l'ha fatto senza l'autorizzazione, perché COLLETTI CARMELINO era il sostituto alla provincia di AGRIGENTO*

*di FERRO ANTONIO e io quando mi è stata fatta quella contestazione avevo detto, non mi ricordo se ne ho parlato a lei, quando abbiamo fatto questo verbale di interrogatorio, cioè proprio questo, che questa è stata una situazione dove è intervenuta la regione e si sono puniti a questi che hanno fatto questa situazione senza mettere a conoscenza.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quindi vi è stata una decisione della commissione, quale?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Regionale.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, e che cosa ha deciso la commissione regionale?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Che dovevano morire tutti anche se avevano ragione per cui avevano ucciso a COLLETTI CARMELINO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ecco, quindi una decisione*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Cioè loro avevano ragione.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : per violazione di una regola?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Delle regole, della regola.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : E chi doveva essere ucciso, lo sa?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Come chi doveva essere ucciso?*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Chi è che , la commissione regionale aveva deciso di eliminare chi?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Quelli che hanno ucciso a COLLETTI CARMELINO, anche se avevano ragione ad uccidere a COLLETTI CARMELINO, ma siccome avevano violato la regola che non ne avevano parlato, quelli che hanno ucciso a*

*COLLETTI CARMELINO sono stati puniti e sono tutti morti e noi, proprio noi del mandamento della NOCE ne abbiamo ammazzate quattro o cinque persone.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quando è avvenuta questa decisione della commissione regionale?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - Quando questi, perché questo è tutto un filo logico, anche se io l'ho dichiarato e ci sono in corso indagini, comunque a questo punto lo dico perché non me ne creo problemi, quando hanno ucciso a COLLETTI CARMELINO, GAROFALO GIGI che era un uomo d'onore qua della famiglia di AGRIGENTO, non mi ricordo il paese preciso, venne e venne a dire: "Noi abbiamo ammazzato a COLLETTI CARMELINO per questo, questo, questo e questo", quindi loro si sono presentati spontaneamente a venire a dire che avevano ucciso a COLLETTI CARMELINO, proprio perché avevano i motivi fondati per ucciderlo, se non che GANCI RAFFAELE ce lo comunicò a RIINA, RIINA per i fatti suoi si organizzò, si fece una riunione, che io non lo so quando avvenne e quando non avvenne e si sono dovute punire a queste persone perché con tutto ciò che avevano ragione ad ammazzare a COLLETTI CARMELINO, prima non avevano fatto la strada giusta ed era quella di informare la regione, il capo provincia e così via e si riuniva e si decideva quello che si doveva fare e invece loro si sono autorizzati e l'hanno ammazzato da soli.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Ma in che data è stata presa la decisione, lo sa? La decisione della commissione regionale, in che periodo è in grado di dirlo?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E, noi avevamo il mandamento già. Io mi ricordo che noi avevamo il mandamento*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Avevate?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - noi avevamo il mandamento, credo che questa situazione fu nell'83, comunque, novembre '83 credo, che noi abbiamo ammazzato a queste persone responsabili dell'uccisione di COLLETTI CARMELINO.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Esattamente, lei come ha saputo che vi è stata questa riunione della commissione regionale?*

*IMP. ANSELMO F.P.: - E me lo disse GANCI RAFFAELE che mi disse che poi che avevano deciso che li dovevano ammazzare con tutto che avevano ragione perché se ne parlava proprio esplicitamente per dire ma dire, questi avevano ragione, avevano tutte le ragioni del mondo di ammazzare a COLLETTI CARMELINO e non hanno fatto la strada giusta e sono stati puniti solo ed esclusivamente per questa situazione” (cfr. verb. del 27.11.1996, pp. 471-475).*

**BRUSCA Giovanni ha dichiarato al riguardo che la commissione regionale è un organismo posto al di sopra della commissione provinciale, secondo le regole, che però non sapeva dire se effettivamente rispettate, competente per tutte le questioni più rilevanti dell'organizzazione, compresi gli “omicidi eccellenti”, e composto dai rappresentanti delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania e precisamente dal RIINA per Palermo, MESSINA Denaro Francesco per Trapani, MADONIA Giuseppe per Caltanissetta ed Enna e SANTAPAOLA Benedetto come reggente per Catania, quest'ultimo poi**

sostituito, come si dirà più dettagliatamente in un successivo paragrafo, dal fratello SANTAPAOLA Salvatore.

Più specificamente il BRUSCA ha reso tra l'altro le seguenti dichiarazioni:

*“AVV. LIGOTTI: -Pocanzi lei parlava anche di commissione regionale, è un altro organismo?”*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì, è un altro organismo, è sopra la commissione provinciale, c'è quella regionale.*

*AVV. LIGOTTI: -E da chi è composta, non dai nomi, come organizzazione?”*

*IMP. BRUSCA G.: - Le province dove ci sono le famiglie di "cosa nostra".*

*AVV. LIGOTTI: -Cioè significa che ogni provincia ha un suo rappresentante?”*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì.*

*AVV. LIGOTTI: -E quali erano le province siciliane rappresentate nella commissione regionale?”*

*IMP. BRUSCA G.: - PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO, CALTANISSETTA e CATANIA.*

(cfr. verb. del 27.3.1997, pp. 158-159).

Ed ancora in sede di esame del P.M. ha dichiarato:

*“P.M. dott. TESCAROLI: - : Senta, lei sa dire quali siano i compiti della Commissione Regionale?”*

*IMP. BRUSCA G.: - Dunque, io vorrei, nell'occasione vorrei spiegare bene in maniera che così non mi, non sarò né frainteso, e neanche confuso, "cosa nostra" e credo come tutte le altre organizzazioni, sono fondate sulle regole, quindi le*

*regole dovrebbero essere attuate e credo che vanno attuate perché se non ci sarebbero le regole non funzionerebbe niente, specialmente "cosa nostra". Quindi, la funzione regionale dovrebbe essere un vertice superiore a quella Provinciale, cioè un organismo ha anche delle regole da fare rispettare.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Sì, io le avevo chiesto i compiti di questo organismo che lei ha definito come di vertice superiore rispetto alla Commissione Provinciale, vuole dirci che compiti aveva, di cosa si occupava?*

*IMP. BRUSCA G.: - Guardi, per la mia conoscenza, i compiti che ha questo collegio, cioè questi capi provincia, ripeto per le mie conoscenze era che quando uno aveva bisogno per la provincia di CATANIA, o per la provincia di AGRIGENTO, per la provincia di TRAPANI, si doveva rivolgere ai capi provincia per poi il capo provincia indicarci al suo capo mandamento, o al suo capo cioè al rappresentante di paese per i bisogni che uno poteva avere, per le mie conoscenze.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Lei sa dire se venisse chiamata in causa la Commissione Regionale allorquando si doveva decidere la Commissione dei delitti particolarmente efferati, ed eclatanti che*

*AVV. SALVO: - Opposizione, Presidente, a questa domanda.*

*PRES. ZUCCARO: - Facciamo completare, facciamo completare.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Allora, lei è a conoscenza se la Commissione Regionale avesse competenze anche con riferimento alla decisione di commettere delitti eclatanti?*

*IMP. BRUSCA G.: - Guardi, in teoria li dovrebbe avere però io di queste riunioni non ne sono a conoscenza, cioè non ho mai sentito dire che, né RIINA SALVATORE, né mio padre per commettere un omicidio eclatante abbiano a chiedere ad altri capi provincia, o non so per quale motivo, per amore, per timore, perché bene o male RIINA SALVATORE aveva dato una mano di aiuto a tutti i capi provincia. Quindi, se poi possibilmente magari, quando l'incontrava gli diceva: "Sai, devo fare questo fatto", e nessuno lo ostacolava può anche essere, però io quanto meno neanche spiegatomi, mi è stato detto che per commettere egli omicidi eclatanti per forza maggiore la Commissione Provinciale, cioè Regionale si doveva riunire, o decidere. Ma se avveniva io non lo posso escludere, specialmente nel periodo '92, per le mie conoscenze mai RIINA SALVATORE chiedeva un parere, ripeto, però c'è da fare un'altra ipotesi con MESSINA DENARO FRANCESCO sono tutta una unica persona, con PIDDU MADONIA sono una tutta unica persona, con la provincia di AGRIGENTO sono con dei rapporti intimi, con CATANIA idem con patate. Quindi, non lo so, se lo chiedevo io credo che nessuno gli avrebbe fatto ostacolo, se poi non era chiesto non glielo so dire.*

*PRES. ZUCCARO: - Stiamo registrando la risposta, dopodiché*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Quindi, lei in sostanza mi pare di aver capito che ha detto che esiste una regola per cui doveva essere chiamato in causa questa Commissione Regionale?*

*IMP. BRUSCA G.: - Come regola sì, poi se veniva attuata questo non lo glielo so dire, ma la regola esiste.*



(cfr. verb. del 28.3.1997, pp. 127-130)

In sede di controesame del difensore di MADONIA Giuseppe, il BRUSCA ha poi dichiarato:

*“ AVV. AMATO: - sì, l'udienza pubblica del 27 gennaio, signor BRUSCA, ero addirittura io che le facevo il controesame, quindi ecco preciso ancora il ricordo nel tempo e nella circostanza. Le fu fatta questa domanda: se esiste o esisteva nell'ambito di "cosa nostra" un organismo superiore alla commissione provinciale.*

*IMP. BRUSCA G.: - Guardi, quella che io conosco c'è la regionale e la provinciale*

*AVV. AMATO: - No, no, scusi, lei mi dica prima se*

*PRES. ZUCCARO: - Questo l'ha già detto ora, le sta chiedendo l'avvocato se lei ebbe a rispondere a una domanda del genere in un'altra udienza pubblica di un altro processo. Se lo sta ricordando questo?*

*IMP. BRUSCA G.: - no, non mi ricordo, avvocato.*

*AVV. AMATO: - allora, Presidente, io utilizzo questo verbale 27 gennaio del '97, in parte a scopo di contestazione, in parte e soprattutto a scopo di ravvivare la memoria del signor BRUSCA, è il verbale che avevo già acquisito. Signor BRUSCA, in quella circostanza la domanda è questa: "Se io capisco -*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Pagina?*

*AVV. AMATO: - pagina 87 - se io capisco bene, questa commissione provinciale era l'organismo di vertice di "cosa nostra"?" domanda, IMP. BRUSCA G.: - "Sì", domanda: "O c'erano organismi superiori?", risposta: "No, no, c'era, io solo*

*quella conosco". Questa è la lettura letterale, ecco, quindi mi pare di capire, signor BRUSCA, che in quella circostanza lei abbia dichiarato a espressa domanda che lei non conosceva organismi superiori alla commissione provinciale di "cosa nostra".*

*IMP. BRUSCA G.: - Posso rispondere? Avvocato, se ho detto che non c'era superiore organismi alla commissione provinciale, ho fatto sicuramente errore come capita possibilmente di potere fare errori in tale senso, avendo confuso provinciale con regionale e gli posso dire che prima del 27 gennaio avevo specificato la commissione provinciale e regionale in altre sedi, quindi se ho detto a lei che non c'era organismo superiore a quello provinciale, mi sarò confuso involontariamente, ma io mi riferivo a quella regionale. Quindi se ho fatto questo errore l'ho fatto involontariamente, avvocato.*

*AVV. AMATO: - Signor BRUSCA, ma mi sembra, vorrei capire com'è stato possibile che lei abbia, sia incorso in questo equivoco, visto e considerato che le espressioni sono state molto chiare, "Questa commissione provinciale è l'organismo di vertice di "cosa nostra"?", "Sì" lei risponde, domanda: "E c'erano organismi superiori?", risposta: "No, no, c'era, io solo quella conosco", quindi io vorrei che lei cortesemente chiarisse alla Corte come è potuto succedere che lei abbia confuso una cosa con un'altra.*

*IMP. BRUSCA G.: - Avvocato, gliel'ho spiegato, se l'ho fatto quest'errore l'ho fatto involontariamente, già in precedenza in atti, non so se lo posso dire o meno, in atti in precedenza ho specificato bene nelle modalità, come ho fatto oggi,*

*spiegando le regionali, le provinciali e i vari mandamenti, se ho detto provinciali sicuramente avrò confuso per le regionali. Guardi, non è che oggi sto dicendo una cosa diversa, prima che ho risposto a lei già avevo fatto delle deposizioni e precisamente nel processo BORSELLINO, quindi quando sarà il momento si possono verificare.*

*AVV. AMATO: - Scusi, vediamo se possiamo spiegare questa situazione da un altro punto di vista. Ecco, lei mi pare che oggi a domanda del Pubblico Ministero abbia parlato di questa commissione regionale*

*IMP. BRUSCA G.: - Sì.*

*AVV. AMATO: - e abbia specificato, a domanda del Pubblico Ministero, che la funzione della, che i compiti, la funzione della commissione provinciale era quella di consentire di poter chiedere ai capi delle varie province notizie, informazioni e indicazioni che riguardassero le rispettive province, esatto questo?*

*AVV. LIGOTTI: - Scusi un attimo, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - Prego, avvocato Ligotti.*

*AVV. LIGOTTI: - Volevo far notare che anche l'avvocato Amato è incorso nel medesimo errore denunciato dal BRUSCA, ha parlato di commissione provinciale quando invece stava parlando di commissione regionale, quindi vorrei che precisasse meglio la sua domanda.*

*AVV. AMATO: - Si vede che anche nel livello inconscio siamo tutti d'accordo sul fatto che la regionale non esiste, visto che ogni volta che pensiamo alla regionale diciamo provinciale, ma al di là di questo, al di là di questo il senso della mia*

*domanda è chiaro. Lei ha parlato di commissione regionale e ha specificato, a domanda del Pubblico Ministero che le chiedeva quali ne fossero i compiti, il compito essenziale della commissione regionale, ecco, era quello di consentire ad altri capi di altre province di avere informazioni, notizie e indicazioni che riguardassero altre province, è giusto questo?*

*PRES. ZUCCARO: - Aspetti, Pubblico Ministero, prego.*

*P.M. dott. TESCAROLI: - : Mi sembra che questa sintesi sia, diciamo, incompleta perché ha aggiunto anche altre cose, si tratta di una estrapolazione di una parte della risposta fornita, quindi se viene utilizzata per porre dei quesiti mi sembra costituisca un dato impreciso e quindi di per sè idoneo a nuocere a quella che può essere la genuina risposta del signor BRUSCA, quindi sotto questo profilo si chiede che l'eventuale premessa che si voglia porre a fondamento di una domanda venga riferita nei termini che sono stati effettivamente resi dal signor BRUSCA nel corso del controesame del Pubblico Ministero.*

*AVV. AMATO: - Signor Presidente, se mi consente all'osservazione del Pubblico Ministero, cioè è molto lontano dalle mie intenzioni formulare domande che possono minimamente, come dire, influenzare la risposta, io credo di essere abbastanza fedele, non solo al ricordo che io ho del fatto ma anche al tenore letterale della domanda del Pubblico Ministero e della risposta di BRUSCA. Se questo rimanesse in dubbio, io chiederei che la Corte volesse ascoltare la registrazione del punto, nel senso, Presidente, che c'è stata una domanda del Pubblico Ministero "Qual è il compito della commissione regionale?" e c'è stata la*

*risposta di BRUSCA che io ho citato. Poi vi è stata una ulteriore domanda del Pubblico Ministero che però è successiva alla risposta di BRUSCA alla domanda "Qual è il compito della commissione regionale?". Quindi, signor Pubblico Ministero, con tutto il rispetto, lei mi consentirà di osservare che tanto può influire o, come dire, nuocere alla genuinità della risposta il mio ricordo di quella parte quanto la sua aggiunta alla prima domanda e alla prima risposta. Ecco, ma io vorrei comunque dire alla Corte se ci sono dubbi sulla correttezza della domanda che io formulo e dell'osservazione che sto esprimendo, la Corte può sempre ascoltare la registrazione sul punto. Come può, Presidente, ne faccio richiesta se questo servisse, acquisire il nastro della registrazione del verbale 27 gennaio allo scopo di verificare se i termini fonici in cui la domanda e le risposte sono state formulate potesse o non potesse indurre la confusione di cui il signor BRUSCA parla, visto che il termine commissione provinciale non è stato usato da lui, ma da me nella domanda che ho formulato. Ciò posto insisterei, Presidente, se Lei me lo consente, nello sviluppare questa trama di domande se BRUSCA risponde alla domanda di prima.*

*PRES. ZUCCARO: - È senz'altro consentito ovviamente sviluppare questo filone, tuttavia debbo dire che in effetti la risposta che ha fornito il BRUSCA è più articolata rispetto a quella che lei ha messo a presupposto della sua domanda e cioè indubbiamente grande parte della indicazione riguardava quella che lei ha fornito, ma vi erano ulteriori indicazioni che attenevano - il punto merita senz'altro chiarimento, ma nella sua domanda questa parte viene elisa - attenevano ad una*

*funzione di carattere superiore che la commissione regionale avrebbe rispetto a quella provinciale e d'altra parte questo è il presupposto che a lei è ben presente quando gli contesta impropriamente - uso il termine contestazione - gli contesta un'indicazione diversa che ci viene dalle indicazioni che avrebbe fornito all'udienza che lei, di cui lei ha prodotto il verbale. Quindi nel ricordare al BRUSCA queste dichiarazioni che ha reso, bisogna appunto ricordargli che oggi ha detto che certamente compito della commissione regionale era anche quello per cui soggetti di altre province avevano il bisogno di ricorrere alla commissione provinciale per quanto atteneva a quegli interessi che riguardavano quelle loro province, ma anche il fatto che egli ha dato un'indicazione circa una funzione superiore, il termine è poco chiaro, dev'essere chiarito, della commissione regionale rispetto a quella provinciale. Quindi fatta questa premessa e questo ricordo, lei cosa vuole ulteriormente accertare, avvocato?*

*AVV. AMATO: - Io voglio capire questo, signor Presidente, poichè l'affermazione di BRUSCA alle domande del 27 gennaio non è a mio giudizio incompatibile con quanto egli oggi ha sostenuto, io voglio capire se questa è la interpretazione esatta del pensiero di BRUSCA. Cioè, signor BRUSCA, il concetto è questo, se le si chiede: "Esiste un organismo superiore alla commissione provinciale?" e lei risponde: "Io non conosco un organismo superiore alla commissione provinciale", questo non vuol dire che lei escluda l'esistenza di una commissione regionale, ma significa semplicemente che lei conosce una commissione regionale che però non è superiore come competenza alla commissione provinciale. In questo senso, voglio*

*dire, la risposta data il 27 gennaio è compatibile con quella data oggi a seconda delle funzioni dei compiti che lei attribuisce, secondo le sue conoscenze, a questa commissione regionale. Per questo mi permettevo, Presidente, di ricordare quella risposta, non sarà completa perché magari il mio ricordo non è completo, ma lei ha capito perfettamente che io, cioè voglio sentirlo da BRUSCA, ecco, se in effetti i compiti di questa commissione regionale sono tali da poter dire che era giusto rispondere il 27 gennaio che non c'era un organismo superiore alla commissione provinciale.*

*PRES. ZUCCARO: - Sul punto oggi, appunto ha fornito un'indicazione diversa, probabilmente più diretto sarebbe ma su questo lei resta arbitro, l'importante è che non gli dia un'indicazione che appunto non tenga conto anche di questa ulteriore indicazione che ha fornito oggi in un'udienza, dico, sarebbe forse più diretto cercare di capire che cosa abbia inteso quando ha fatto riferimento ad una funzione di carattere superiore che la commissione regionale avrebbe, se questa superiorità dipende da una diversa dimensione, di una maggiore estensione del territorio o di un livello gerarchico decisionale diverso, forse è questo poi credo che sia lo scopo della sua domanda.*

*AVV. AMATO: - Allora, sentiamo la risposta a questa domanda.*

*IMP. BRUSCA G.: - Allora, io gli ho parlato di commissione regionale, giusto? Indicando i nomi e cognomi delle persone che ne fanno parte e specificando i ruoli che secondo me hanno, quindi io non so se queste persone abbiano deciso o abbiano dato consenso a stragi o a altri crimini, quindi io di questo non sono a*

*conoscenza, però come regola, per quello che mi dicono e che si dice, dovrebbero essere informati. Quindi per la mia, cioè secondo la mia testa, cioè secondo il mio pensiero, mi riferivo - se ho dato quella risposta errata - alla commissione provinciale e che per le decisioni di un certo livello viene adoperata la commissione provinciale, però non so*

**PRES. ZUCCARO:** - *Viene adoperata?*

**IMP. BRUSCA G.:** - *viene informata o se viene informata o il sistema quella provinciale, se poi quella regionale viene informata pure questo io non lo so perché non ho avuto mai una conoscenza diretta” (cfr. verb. del 28.3.1997, pp. . 213-224).*

**Il CANCEMI ha dichiarato che la commissione regionale ha competenza a decidere sulle questioni più importanti, che possono avere ripercussioni sull'intera organizzazione al di là dell'ambito provinciale e che il RIINA era stato rispettoso di tali regole di competenza per i periodi temporali di sua diretta conoscenza, e cioè quelli più recenti. Ha riferito ancora il CANCEMI che detto organo era composto dai rappresentanti di tutte le province della Sicilia in cui era presente COSA NOSTRA, ed in particolare dal RIINA per Palermo, AGATE (con le contraddizioni di cui si dirà successivamente) per Trapani, FERRO per Agrigento, SANTAPAOLA per Catania, mentre non è stato in grado di indicare il rappresentante della provincia di Enna.**

**Più specificamente il CANCEMI ha reso sull'argomento tra l'altro le seguenti dichiarazioni:**



*“AVV. SALVO: - cambiamo argomento, volevo chiederle un'altra cosa, lei ha passa... ha parlato delle altre province, per esempio ha riferito che nella zona di TRAPANI, contrariamente a quanto, penso si sape... molti altri dice, c'è più di un mandamento perché lei ha parlato del mandamento per esempio di quello che ricordo io, della lettura che ho dato, del mandamento di MAZARA DEL VALLO, del mandamento di MARSALA, quindi anche la provincia di TRAPANI è articolata in vari mandamenti, come quella di PALERMO?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, quello che so io, MAZARA c'è un mandamento e il capomandamento è MARIANO AGATE...*

*AVV. SALVO: - sì.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...a MAZARA, e quello di MARSALA è questo FRANCESCO che è una persona anziana, FRANCESCO MESSINA DENARO...*

*AVV. SALVO: - sì.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che l'ho conosciuto personalmente e me l'ha presentato RIINA...*

*AVV. SALVO: - sì.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...che è il capomandamento di MARSALA.*

*AVV. SALVO: - e poi lei sa se come funziona questa provincia, poi c'è fra tutti i mandamenti, viene eletto un capo, un rappresentante per la provincia oppure, non lo so, può dare delle spiegazioni su questo punto, perché forse non... non è chiaro.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, è chiarissimo, molto chiaro...*

*AVV. SALVO: - no, dico a me non è chiaro...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...è molto chiaro Presidente , più chiaro di così non si può.*

*AVV. SALVO: - no, no, non è chiaro da me, Signor CANCEMI, non dico al Presidente, né agli altri, lo volevo capire io, se me lo può spiegare.*

*PRES. ZUCCARO: - prego.*

*AVV. SALVO: - ogni mandamento è composto sempre di tre o due o quattro "famiglie" che si sono aggregate, quindi a MARSALA ci saranno "famiglie" aggregate a quel mandamento, a MAZARA ci saranno "famiglie" aggregate a quel mandamento, come il mandamento di PALERMO, di PORTA NUOVA, dove io facevo parte, che PALERMO centro era aggregato a PORTA-NUOVA, BORGO VECCHIO era aggregato a PORTA NUOVA, e via via, come il mandamento di... della NOCE, c'è MALASPINA, c'è un... un'altra "famiglia" aggregata, quindi è uguale per tutti.*

*AVV. SALVO: - e lei...*

*PRES. ZUCCARO: - l'Avvocato le ha fatto...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - ...un'altra domanda, le ha detto al di sopra di questi mandamenti della provincia di TRAPANI vi è qualche carica al vertice della provincia di TRAPANI?*

*AVV. SALVO: - cioè questi capimandamento mandano un rappresentante, poi quando c'è questa riunione di questa cosiddetta regionale, o regione o come si chiama.*

*PRES. ZUCCARO: - per TRAPANI c'è qualcosa al di sopra dei capimandamento di TRAPANI?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - i capimandamenti fanno parte della commissione.*

*PRES. ZUCCARO: - di quale commissione?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - della commissione regionale, di tutta la commissione...*

*AVV. SALVO: - ah, ci vanno tutti questi capimandamenti o ce ne va uno solo? Cioè volevo chiedere, Signor CANCEMI, per accorciare, c'è un rappresentante della provincia di TRAPANI o ce ne è più di uno? Quale è il... il fatto?*

*PRES. ZUCCARO: - è stato chiaro?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - quello che so io ce ne sono più di uno.*

*AVV. SALVO: - ah, lei dice che ce ne sono più di uno.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. SALVO: - ho capito.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - che MARIANO AGATE fa parte, che è il capomandamento e fa parte della commissione, come questo FRANCESCO DENARO MESSINA...*

*AVV. SALVO: - fa parte pure.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...fa parte della commissione.*

*AVV. SALVO: - ho capito.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...questo è, così è composta, per come è composta a PALERMO è composta a TRAPANI, è composta a CALTANISSETTA, è composta ad AGRIGENTO, pure a CATANIA.*

*AVV. SALVO: - e ce n'è altri mandamenti nella provincia di TRAPANI, oltre MARSALA e MAZARA. Per esempio TRAPANI, immagino avrà pure una sua...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - come?*

*AVV. SALVO: - dico, le pa... io come esempi abbiamo parlato di MARSALA e MAZARA, a questo punto io le chiedo, sono solo questi due o ce n'è anche altri, perché esempio TRAPANI dovrebbe averne pure uno come città, giusto?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - va be' questo lo dice lei.*

*AVV. SALVO: - no, lo chiedo a lei.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ce lo posso dire io che ci facevo parte non lei.*

*AVV. SALVO: - e infatti, e lei... allora c'è differenza...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - lei dice: "TRAPANI doveva..."...*

*AVV. SALVO: - ...tra chi fa parte e chi non fa parte? Perciò mi dica questo.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - quell'ist... io le mie conoscenza sono queste due, MAZARA e MARSALA.*

*AVV. SALVO: - e può escludere che ce ne siano altri?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no.*

*AVV. SALVO: - ALCAMO ci ha un mandamento per esempio?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. SALVO: - pure un mandamento, e questo capomandamento fa parte pure della commissione regionale?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sicuramente.*

*AVV. SALVO: - pure questo. E mi dice una cosa, sì... lei è a conoscenza del ruolo che aveva TOTO' MINORE nella re... nella commissione regionale?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma io questo qua non l'ho conosciuto personalmente quindi non mi sono...*

*AVV. SALVO: - ne ha sentito parlare?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, però... non... non ho, diciamo, conoscenze vaste di poterle, sì, di nome sì, ho sentito parlare.*

*AVV. SALVO: - ma non può precisare che carica...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no.*

*AVV. SALVO: - ...aveva, dico un certo "MOMMO IL NANO" ne ha sentito parlare?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - come?*

*AVV. SALVO: - un certo "MOMMO IL NANO".*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, no.*

*AVV. SALVO: - ehm... mi dica una cosa, questa commissione regionale che compiti aveva, aveva compiti consultivi, si riuniva per prendere delle decisioni, oppure di... parlava di insomma può precisare meglio quali erano questi compiti?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma i compiti, quelli che so io, posso precisare, che questi qua facevano parte anche della commissione ehm... della commissione*

*guidata sempre da TOTO' RIINA e BERNARDO PROVENZANO, questi facevano parte anche della commissione. Come ehm... CALTANISSETTA, come AGRIGENTO...*

*AVV. SALVO: - sì.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...e come MAZARA...*

*AVV. SALVO: - ma c'erano delle decisioni che venivano prese dalla commissione provincia... di PALERMO diciamo, senza che venisse consultata questa commissione regionale, da quello che lei sa.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - che è quello che ne sappia io, questi qua, quello... infatti una volta mi ricordo che ehm... RIINA, mi ha detto GANCI RAFFAELE, che si era incontrato e che ci avevano una riunione, e per... di tutta la regione con queste persone, perciò...*

*AVV. SALVO: - va be'...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - quindi, questo qua...*

*AVV. SALVO: - ...certo, dico, questo che si riunivano ogni tanto questo è pacifico, quello che io vorrei cercare di capire è da... e sembrerebbe da quello che ha detto lei che sia così, quando il Signor RIINA e PROVENZANO pigliavano una decisione, cioè potevano prendere una decisione senza prima sentire tutti questi capimandamenti di tutta la SICILIA, oppure ogni volta li dovevano sentire prima tutti?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma, quello che so io, se... ci si incontravano per... per sentirli, quello che so io, poi...*

*AVV. SALVO: - eh...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...se faceva RII...*

*AVV. SALVO: - ...però lei deve decidere quale è la verità...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. SALVO: - ...perché lei ha fatto tante dichiarazioni in cui dice che elezioni, praticamente, non ce n'erano, che gli altri capi, gli altri membri della commissione calavano solo la testa e tutto quanto veniva deciso da RIINA e PROVENZANO. Ora io le chiedo, RIINA e PROVENZANO potevano prendere una decisione senza consultare gli altri? E lei non si vuole neanche sbilanciare su questo!*

*PRES. ZUCCARO: - no, no...*

*AVV. STELLARI: - opposizione, Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - ...ha risposto, ha risposto...*

*AVV. STELLARI: - opposizione.*

*PRES. ZUCCARO: - ...Avvocato.*

*AVV. SALVO: - le sto chiedendo...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sul punto ho risposto.*

*AVV. SALVO: - non ha risposto, Presidente, io voglio sapere allora quale è la verità...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - le posso anche rispondere ancora, se...*

*AVV. SALVO: - ...decidevano...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...Presidente.*

*AVV. SALVO: - ...tutto RIINA e PROVENZANO o decidevano tutti collegialmente in grande democrazia, votando per ogni decisione? Questa è la mia domanda.*

*PRES. ZUCCARO: - sul punto...*

*AVV. SALVO: - c'era democrazia o c'era dittatura? Ci chiarisca definitivamente questo punto.*

*PRES. ZUCCARO: - vuole fare precisazioni? Perché sul punto ha già risposto. Vuole aggiungere qualche...*

*AVV. SALVO: - no, su questo punto non ha affatto risposto, Presidente, c'è contraddizioni che io posso evi... evide... io glielo chiedo proprio per non fare una contestazione...*

*PRES. ZUCCARO: - proprio perché ci sono contraddizioni, significa che ci sono state delle risposte. Dobbiamo distinguere...*

*AVV. SALVO: - ha ragione Lei.*

*PRES. ZUCCARO: - ...tra le risposte...*

*AVV. SALVO: - allora chiedo...*

*PRES. ZUCCARO: - ...soddisfacenti...*

*AVV. SALVO: - ha ragione. Allora...*

*PRES. ZUCCARO: - ...e la mancanza di risposta...*

*AVV. SALVO: - ...chiedo un chiarimento. Gli chiedo...*

*PRES. ZUCCARO: - ecco.*

*AVV. SALVO: - ...riassumendo, da tutto quello che lui dice, io credo di poter sintetizzare questa domanda: eravamo in un regime di dittatura o in un regime di*



*democrazia? E preciso, democrazia intendo che si proponeva una cosa e si votava; dittatura è che c'è una persona che dice: "si fa così". Questo le sto chiedendo.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - eh, Avvocato, lei fa esempi di... quando ci sono le votazioni in Italia...*

*AVV. SALVO: - eh, le so... sic... siccome...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...si vota...*

*AVV. SALVO: - ...c'è chi parla di votazioni...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...in COSA NO...*

*AVV. SALVO: - ...spieghi lei in relazione invece...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. SALVO: - ...a questo caso specifico.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, voglio dire che in "COSA NOSTRA" queste cose, almeno da quando io ci ho fatto parte, non le conosco. C'era democrazia, però, rispondendo all'Avvocato che dice: "lei prima dice che abbassavano la testa", sì, c'era democrazia che RIINA le... ci parlava, si riunivano; la gente abbassava la testa perché, abbassava la testa anche magari per paura, per dire, che questo RIINA era così forte, però c'era democrazia che RIINA li convocava, la forma non la trascurava, diciamo, attenzione, era sempre quella là, perché RIINA, diciamo, questa forma la... la teneva"*

**(omissis)**

*AVV. ODDO: - una cosa riguardo alla regione di cui ha parlato, regione, cosiddetta, commissione regionale o, qualcun altro la chiama interprovinciale. Lei com'è che l'ha chiamata Signor CANCEMI per esattezza?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - commissione regionale, interregionale, come la vogliamo chiamare.*

*AVV. ODDO: - interregionale. Dov'è che si riuniva?*

*P.M.TESCAROLI: - può... può far chiarire che non ho sentito bene. Cos'ha detto: commissione...*

*PRES. ZUCCARO: - ha detto regionale o interregionale, così.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - regionale, la commissione regionale.*

*AVV. ODDO: - sì, ha detto così, ma anche altre volte l'ha detto.*

*PRES. ZUCCARO: - sì, sì, eh Avvocato.*

*AVV. ODDO: - come il campionato di football.*

*PRES. ZUCCARO: - vada avanti.*

*AVV. ODDO: - il... questa... questo organismo che competenza aveva?*

*PRES. ZUCCARO: - questo l'ha già detto Avvocato.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - mille volte, non una volta.*

*AVV. ODDO: - e vorrei vedere un momento...*

*PRES. ZUCCARO: - no... le sembra il momento?*

*AVV. ODDO: - e allora, Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - eh!*

*AVV. ODDO: - e allora è giusto dire che questo organismo aveva come compito quello di decidere sui fatti più importanti riguardanti l'organizzazione?*

*PRES. ZUCCARO: - ha abbondantemente...*

*P.M.TESCAROLI: - esattamente a pag. 50.*

*PRES. ZUCCARO: - ...risposto Avvocato, andiamo avanti.*

*AVV. ODDO: - dico: è giusto dire sì?*

*PRES. ZUCCARO: - ma è giusto non chiederlo.*

*AVV. ODDO: - Presidente!*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato! Ha già risposto più volte, quindi è giusto non chiederlo, andiamo avanti.*

*AVV. ODDO: - ma io volevo spiegata una cosa dal Signor CANCEMI.*

*PRES. ZUCCARO: - e allora chiedi la spiegazione, non questo. A questo ha già risposto.*

*AVV. ODDO: - io vorrei sapere a quale livello di importanza...*

*PRES. ZUCCARO: - ecco.*

*AVV. ODDO: - ...interveniva la competenza per la commissione regionale...*

*PRES. ZUCCARO: - eh, questo ha una sua utilità perché...*

*AVV. ODDO: - e va...*

*PRES. ZUCCARO: - ...introduce un'altra...*

*AVV. ODDO: - ...va be' che ho detto... più importanti. Potevo fare prima in un altro modo. Dato che la S.V. non lo ha acconsentito.*

*PRES. ZUCCARO: - allora, a che livello di importanza interveniva la commissione regionale, non quella provinciale, quella regionale.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - a livello, a livello di cose eclatanti, di cose, diciamo, cose importanti. Questo le regole.*

*PRES. ZUCCARO: - ecco.*

*AVV. ODDO: - va bene.*

*PRES. ZUCCARO: - cose importanti sono anche quelle della provinciale. L'Avvocato le chiede a che livello. C'è un livello più alto di importanza, è lo stesso livello di importanza delle commissioni provinciali, o no?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ma il livello è tutto uguale.*

*PRES. ZUCCARO: - il livello è tutto uguale.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - è tutto uguale. Qua non c'è... è più alto di là, nelle mie conoscenze non c'è.*

*AVV. ODDO: - non c'è, c'è una sovrapposizione di competenze?*

*P.M.TESCAROLI: - Signor Presidente...*

*PRES. ZUCCARO: - le traduco la domanda...*

*P.M.TESCAROLI: - ...dovremmo...*

*PRES. ZUCCARO: - prego Pubblico Ministero.*

*P.M.TESCAROLI: - ...dovremmo far rilevare che sostanzialmente la risposta a livello, alla domanda che è stata posta dal difensore, già è contenuta a pag. 50 del verbale di udienza del 19.*

*PRES. ZUCCARO: - senza voler suggerire la risposta.*

*AVV. ODDO: - ecco, appunto. Cioè questo che significa?*

*P.M.TESCAROLI: - tra l'altro, è già stato detto...*

*AVV. ODDO: - scusi... significa...*

*P.M.TESCAROLI: - ove... ove...*

*PRES. ZUCCARO: - no, no, faccia finire il Pubblico Ministero.*

*AVV. ODDO: - scusi significa che all'esame è stata posta...*

*P.M.TESCAROLI: - mi faccia terminare Avvocato...*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato faccia finire perché se no non comprendiamo niente. Prego.*

*P.M.TESCAROLI: - ove si dice: "ma appunto quello che ho spiegato prima, diciamo, per le cose più importanti, delle cose per dire che c'era una responsabilità comune, un danno che poteva causare a tutti". E quindi qui vi è a giudizio del nostro ufficio...*

*VOCE: - una risposta.*

*P.M.TESCAROLI: - ...una risposta su livello delle cose importanti. Cioè quando si dice che c'è un danno che poteva causare a tutti.*

*PRES. ZUCCARO: - ecco.*

*P.M.TESCAROLI: - e quindi a tutti, a tutti... a tutta l'organizzazione.*

*AVV. ODDO: - io mi devo, mi devo...*

*PRES. ZUCCARO: - però...*

*AVV. ODDO: - ...devo chiedere la parola Signor Presidente per protestare.*

*Perché? Perché il fatto che il Signor CANCEMI fosse stato interrogato sul punto,*

*legittima proprio il mio controesame, perché altrimenti io non capisco che cosa ci sto a fare. Primo. Secondo: la domanda come chiunque vede o senta, era diversa e legger... anche se è leggermente o comunque si voglia, comunque era nel mio diritto di procedere nel controesame per arrivare...*

*PRES. ZUCCARO: - e infatti l'ha fatta la domanda.*

*AVV. ODDO: - e però il Pubblico Ministero non può sostanzialmente...*

*P.M.TESCAROLI: - no guardi Avvocato...*

*AVV. ODDO: - ...suggerire...*

*PRES. ZUCCARO: - aspetti, aspetti, adesso deve finire l'Avvocato.*

*AVV. ODDO: - mi scusi non può suggerire un... una traccia di risposta per quello che lui ritiene, perché teniamo presente che quello è una... quella è una fonte anche del Pubblico Ministero, in questo momento, secondo la distinzione sostanziale che opera il codice, giusto? Quindi non può operare questo tipo di suggerimento. Quindi io protesto.*

*PRES. ZUCCARO: - Avvocato la sua protesta non è diciamo fondata, in quanto non ha suggerito nulla il Pubblico Ministero per il semplice fatto che ha letto ciò che ha già detto l'imputato. Non si può suggerire all'imputato ciò che già ha detto. Si suggerisce ciò che ancora deve dire, non ciò che ha già detto.*

*AVV. ODDO: - ma egli può rispondere nello stesso modo o sulla stessa traccia, oppure poteva anche fare una cosa differente. Poiché il Pubblico Ministero non doveva intervenire in questo senso, poteva limitarsi ad opporsi, dicendo: "è stato già sentito sul punto" e non sarebbe stata un'opposizione fondata.*

*PRES. ZUCCARO: - giustamente il Pubblico Ministero ha specificato perché si opponeva. Invece io ritengo che la sua domanda fosse da porre, come è da porre quella successiva, perché in realtà un chiarimento in proposito, soprattutto sull'ultima domanda, se ci fosse una sovrapposizione tra le competenze della commissione provinciale e quelle della commissione regionale, ancora non ha trovato risposta. E allora la domanda che le ha posto l'Avvocato e che quindi lei è invitato... sulla quale è invitato a rispondere, è questa: la competenza della commissione provinciale è identica a quella della commissione regionale o invece c'è una diversità di competenze? Su alcune cose è sufficiente la commissione provinciale che decida, su altre invece deve anche intervenire la commissione regione. Questa è la domanda dell'Avvocato.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì e...*

*PRES. ZUCCARO: - vuole rispondere?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...se le cose sono così eclatanti, diciamo, che possono causare danno a tutta la SICILIA, diciamo, di persone di "COSA NOSTRA", viene investita tutta la commissione regionale.*

*PRES. ZUCCARO: - per un problema di territorio?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - che può essere interessato.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - esattamente.*

*PRES. ZUCCARO: - va bene"*

(cfr. verb. del 17.9.1996, pp. 326-335, 402-408).

Ed ancora rispondendo a domande del Presidente della Corte il CANCEMI ha dichiarato:

*“PRES. ZUCCARO: - senta, con riferimento alla commissione regionale lei è in grado di dire chi vi partecipava per quanto riguarda CATANIA?”*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, SANTAPAOLA.*

*PRES. ZUCCARO: - soltanto lui?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - per tutta la provincia?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - per quanto riguarda CALTANISSETTA lei è in grado di indicare chi partecipava alla commissione regionale?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, MADONIA... GIUSEPPE.*

*PRES. ZUCCARO: - soltanto lui?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - per quanto riguarda ENNA?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - uhm... come ho spiegato prima, ad ENNA c'è pure un mandamento, c'è pure "COSA NOSTRA", però, io... non è nelle mie conoscenze que... il nome de... della persona che partecipa a...*

*PRES. ZUCCARO: - ...sa quante persone partecipavano per ENNA?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, è una, Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - una sola.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, è una.*



**PRES. ZUCCARO:** - *perché è sicuro che è una se non sa chi vi partecipava?*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *no, perché... mi spiego, perché... diciamo, per formare la commissione regionale il capo della provincia è uno, che poi il capo di tutti diventa RIINA e si forma la commissione regionale; invece, per dire, a PALERMO la commissione provinciale era formata di più... più "famiglie"...*

**PRES. ZUCCARO:** - *sì, questo è chiaro. No, restiamo a quella regionale...*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *sì.*

**PRES. ZUCCARO:** - *...per quanto riguarda quella regionale, quindi, la regola è che per ogni provincia una sola persona...*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *quello che so io, sì.*

**PRES. ZUCCARO:** - *per quanto riguarda AGRIGENTO?*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *ehm... ANTONINO FERRO.*

**PRES. ZUCCARO:** - *e quindi una sola persona?*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *sì.*

**PRES. ZUCCARO:** - *per quanto riguarda TRAPANI?*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *MARIANO AGATE.*

**PRES. ZUCCARO:** - *e quindi una sola persona. E MARIANO AGATE che ruolo aveva nell'ambito della provincia di TRAPANI?*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *e... lui capo mandamento... di MAZARA.*

**PRES. ZUCCARO:** - *MAZARA.*

**IMP CANCEMI SALVATORE:** - *sì.*

*PRES. ZUCCARO: - lei ha già indicato ieri, però, l'esistenza di altri capi mandamento nella provincia di TRAPANI...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, però altri mandam... altri capi mandamento... ma quello che rappresenta la provincia è uno, che in questo caso è MARIANO AGATE, per esempio...*

*PRES. ZUCCARO: - quindi...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...per esempio a PALERMO ci sono diversi mandamenti, ma quello che rappresenta è RIINA... diciamo, uno.*

*PRES. ZUCCARO: - quindi, lei ha parlato ieri dei mandamenti, ad esempio, di MARSALA...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - ...di MAZARA, eccetera. Questi mandamenti non mandavano il loro capo nella commissione regionale?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, è uno Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - in proposito lei aveva fornito un'indicazione parzialmente diversa ieri.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - può darsi che ho fatto un..." (cfr. verb. del 19.9.1996, pp. 170-172).*

**Secondo il DI MATTEO, che sul punto ha reso dichiarazioni piuttosto confuse, la commissione regionale era costituita dai rappresentanti delle province in cui esisteva COSA NOSTRA, e cioè Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Catania ed il suo compito era quello di consentire alla provincia di Palermo di**

venire a conoscenza delle questioni che riguardavano le altre province affinché venisse presa una decisione comune.

In particolare il DI MATTEO ha dichiarato tra l'altro:

*“P. M. DOTT. GIORDANO: - lei ha mai sentito parlare dell'esistenza e della composizione di un organo denominato Commissione Interprovinciale o Regionale?”*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, una volta. Mi pare che c'erano, al capo di questa Commissione Interprovinciale c'era, il GINO PIZZUTO per AGRIGENTO, TOTO' MINORE per TRAPANI, GIUSEPPE DI CRISTINA per CALTANISSETTA e un'altra persona che non mi ricordo per ora il nome, non mi viene. Comunque erano quattro.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - ma lei sta parlando di quale epoca?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - parliamo de... prima della guerra, prima della guerra di mafia, parliamo del 1990...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - e per PALERMO a quell'epoca chi è che c'era che rappresentava PALERMO in questo organismo diciamo così?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - per quale anno?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - questo, quest'epoca che sta dicendo lei in cui c'era DI CRISTINA, PIZZUTO...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, questi siamo a epoca indietro.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - per PALERMO chi c'era?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - per PALERMO, MICHELE GRECO.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sa chi è che rappresentava CATANIA in quell'epoca?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - prima di... aspetta, nel 1900... prima della guerra dice lei? Comunque c'era SANTAPAOLA, prima di SANTAPAOLA...*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - no.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ...prima di SANTAPAOLA c'era CALDERONE.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - le sue conoscenze su questo organismo si fermano a quell'epoca?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - quelle di CATANIA non è che... su quelli di TRAPANI perché diciamo sono... fino a quando non mi hanno arrestato ci avevo contatti, sia con CATANIA sia con TRAPANI.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - no, no, le parlavo... sì questo va bene, ma io le parlavo per quanto riguarda la sua conoscenza della Commissione Interprovinciale o Regionale.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ora? Questo non lo so, no, questo non lo so.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - senta, lei può dire quali funzioni aveva questo organismo, questa Commissione?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - questa Interprovinciale?*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - sì, Interprovinciale.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - era... cioè questa Commissione era fatta perché tutti i discorsi che succedevano nelle vari provincie li portavano a MICHELE GRECO, tutto questo era. Per sapere quello che c'era e quello che non c'era, i fatti e i misfatti di altre province” (cfr. verb. del 15.4.1996, pp. 175-176).*

Ed ancora, rispondendo alle domanda del Presidente della Corte, ha dichiarato:

*“PRES.: - senta, la domanda non ricordo se fosse dell'Avvocato Salvo, le è stato chiesto qualche cosa sulla cosiddetta Commissione Interprovinciale, cioè sulla Commissione di cui facevano parte i capi delle Provincie. E... ecco, io desidero sapere questa Commissione Interprovinciale, io ho annotato, lei ha detto aveva delle funzioni, delle funzioni di collegamento?”*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.*

*PRES.: - se non sbaglio lei ha usato quest'espressione, ma aveva solo queste funzioni o aveva anche delle funzioni decisionali? Cioè, si prendevano delle decisioni nella riunione della Commissione Interprovinciale? Per quello che lei sa?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - aveva il compito di... diciamo, per interpretar... la Commissione Interprovinciale, erano quattro, cinque persone...*

*PRES.: - uhm!*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ...di ogni persona, di prendere tutti i discorsi della sua provincia e farla avere per esempio, che c'era MICHELE GRECO AL CAPO, gli faceva sapere tutti i fatti e misfatti di come andavano le cose, così.*

*PRES.: - quindi, in sostanza, lei vuole dire che c'era solo una funzione di informare?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, di informare...*

*PRES.: - ma, c'erano dei fatti, gravi meno gravi, che richiedevano una decisione di quest'organismo, di questa Commissione?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - per quello che risulta a me no.*

*PRES.: - come?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - c'erano... per quello che mi risulta a me no. Erano questi discorsi che ci portavano e poi loro decidevano il da fare o il non da fare, se c'era qualche cosa, qualche omicidio eccellente o qualche... e decidevano quello che dovevano fare.*

*PRES.: - allora, si prendevano pure delle decisioni?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - certo.*

*PRES.: - mi faccia capire.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, prendevano pure da... però, li portavano a MICHELE GRECO, mica potevano fare... cioè. decideva una persona e faceva quello.... questi discorsi dovevano arrivare.*

*PRES.: - ma c'era un obbligo di riunire questa Commissione Interprovinciale, se si trattava di una cosa particolarmente grave? O no?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - se riunivano... andavano... sì si riunivano e andavano...*

*PRES.: - se lei lo sa, non è che mi deve dire delle opinioni o dei sospetti?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, so che si riunivano e andavano da MICHELE GRECO, quando c'era MICHELE GRECO, poi queste cose... è successa una guerra e no so più nulla come è finita questa...*

*PRES.: - per la strage di CAPACI a lei risulta che questa Commissione, è stata in qualche modo coinvolta, c'è stata una riunione?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, no, questo non... non lo so.*

*PRES.: - lei di questa... le sue informazioni sulla Commissione, sono ferme ad una certa data? Arrivano fino ad una certa data?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, sì.*

*PRES.: - le sue informazioni su questa Commissione Interprovinciale, non quella di PALERMO.*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, sì.*

*PRES.: - quella che raccoglie più Province...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì...*

*PRES.: - le sue informazioni sono ferme a che periodo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - quando è scoppiata la guerra, nell'80, '81.*

*PRES.: - e cioè, da quel momento in poi non sa...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - ...poi non so chi...*

*PRES.: - ...come ha funzionato...*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - come ha funzionato...*

*PRES.: - ...e se ha funzionato?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - sì, perché la maggior parte di queste persone sono state tutte uccise, come GIGINO PIZZUTO, come altri...*

*PRES.: - quindi lei no sa se sono stati sostituiti?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - no, questo no lo so da chi...*

*PRES.: - ma, sa però se ha continuato ad esistere come organo?*

*IMP. DI MATTEO M. S.: - eh certo, ha continuato ad esistere, però, io non so chi sono le persone”* (cfr. verb. del 18.4.1996, pp. 91-95).

Di rilievo del tutto marginale le indicazioni fornite dal FERRANTE in ordine all'esistenza della commissione regionale (cfr. in particolare le dich. del 26.10.1996, pp. 191-194 e 365-368) e quelle rese da GANCI Calogero, che ha dichiarato di aver chiesto al padre mentre era detenuto dell'esistenza di tale organo, e che il padre gli aveva risposto che si trattava del sistema di rapporti tra le varie province in cui esisteva COSA NOSTRA (cfr. in particolare le dich. del 21.9.1996, pp. 62-64; 22.10.1996, pp. 281-284 e del 25.10.1996, pp. 202-203).

LA BARBERA Michelangelo ha poi asserito di non sapere nulla circa l'esistenza della commissione regionale e di essere in grado di dire solo che tra le province di Palermo e quelle di Trapani e Catania esistevano frequenti contatti tra affiliati a COSA NOSTRA (cfr. dich. del 25.11.1996, pp. 265-266).

MESSINA Leonardo ha riferito che la commissione regionale di COSA NOSTRA era costituita tra i rappresentanti delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania per decidere sulle questioni più rilevanti - che superavano l'ambito territoriale di ciascuna provincia, all'interno della quale operavano le singole commissioni provinciali - nonché per guidare e coordinare le attività delle varie province. Aveva anche saputo il collaborante che la commissione regionale si era riunita in occasione dell'omicidio del sindaco LIPARI di Castelvetro e per l'omicidio del Giudice Antonino SAETTA, oltre che per la strage di Capaci, come si dirà ampiamente in altro successivo



paragrafo. Ha aggiunto ancora il MESSINA che il rappresentante provinciale veniva eletto dai capimandamento di ogni provincia, unitamente ad uno o più consiglieri, e che il rappresentante nominava poi il suo vice. Detti rappresentanti erano AGATE Mariano per la provincia di Trapani, RIINA per quella di Palermo, FERRO Antonio per Agrigento, MADONIA Giuseppe per Caltanissetta, SAITTA Salvatore per Enna e SANTAPAOLA Benedetto per Catania, tutti appartenenti alla corrente corleonese ed assai vicini al RIINA.

In particolare il MESSINA ha tra l'altro dichiarato:

*“ P. M. DOTT. GIORDANO: - Cosa puo` dire lei dell'organizzazione di Cosa Nostra con riguardo agli organismi di vertice?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Posso dire che ogni provincia di queste che ho elencate ha il rappresentante provinciale, che a sua volta fa parte della commissione interprovinciale, diciamo noi, della regione. Questo organismo e` un organismo che guida Cosa Nostra siciliana in tutte le sue funzioni, nulla puo` avvenire senza che questa commissione dia il suo benestare, cioe` piccole beghe di paese si`, ma appena si alza il tiro sia come sparare, sia come atti criminali di un certo livello, ci vuole l'ordine della provincia e della regione*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma per quale motivo occorre quest'ordine?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perche' senno` le famiglie sarebbero sempre in lotta tra di loro, mentre invece c'e` un coordinamento, gli uomini hanno una guida perche' praticamente si riconoscono nel mandamento e vengono coordinati, il*

*mandamento e la provincia e successivamente la regione fanno gli interessi di tutta Cosa Nostra*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei sa se ci sono altri organismi a livello nazionale o addirittura mondiale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Il rappresentante della regione a sua volta e' componente di una commissione nazionale che comprende le altre organizzazioni, che poi alla fine sono sempre Cosa Nostra, sia 'ndrangheta sia camorra. Il rappresentante della nazionale si siede in una commissione mondiale di Cosa Nostra, dove si incontra con le altre organizzazioni di altri paesi*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma queste commissioni, di cui lei sta parlando, nazionale e mondiale, che tipi di organismi sono?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sono organismi, come per la regione, a livello nazionale coordina, senno', come diciamo, fanno tutti lo stesso lavoro sia la 'ndrangheta che Cosa Nostra, ed allora devono avere tutti la stessa guida, lo stesso fine, perche' senno' ci sarebbe una guerra continua tra gli uomini nei vari paesi, e specialmente quando operano fuori dalle proprie regioni, che operano al nord Italia"*

*(omissis)*

*"P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha parlato di un organismo di vertice di Cosa Nostra che si chiama commissione interprovinciale. Quando e' venuto a conoscenza dell'esistenza di questo organismo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - A conoscenza di questo organismo io sono venuto, giustamente lo sapevo anche nell'82 - 83 quando sono entrato fare parte di Cosa Nostra, pero` la mia conoscenza piu` approfondita e` stata quando io ero il sottocapo della famiglia che frequentato il mandamento, di fatto ero il rappresentante perche' il rappresentante del paese Lorenzo Naro aveva 83 anni, e di conseguenza ero io che tenevo i contatti per lui*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Secondo le sue conoscenze ovviamente, quando venne creato questo organismo, questa commissione interprovinciale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si dice che le avrebbe scritte queste regole Giuseppe Calderone, perche' prima, per esempio, da Cosa Nostra non si poteva uscire fuori confidenza, posato, prima si moriva e basta, poi invece hanno creato tutte queste regole e credo negli anni 70*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dove si riuniva la commissione interprovinciale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - La commissione interprovinciale, per dei periodi, si e` riunita nel feudo Mimmiani, sotto San Cataldo, poi si e` riunita nella provincia di Enna*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ecco, puo` indicare questi luoghi della provincia di Enna che sono stati scelti per fare queste riunioni?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - I luoghi precisi io non li ho mai saputi, cioe' sapevo che c'erano dei caseggiati dove Borino non mi faceva scendere, erano nelle mani di Borino, dell'avvocato Bevilacqua e di Salvatore Saitta*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Li puo` descrivere questi luoghi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, io sono andato, ho incontrato a Cammatrici, tra Barrafranca e Pietraperzia, percorrendo un po' la strada da dove si entra per la Ilcec Calcestruzzi, dopo qualche chilometro in una curva sulla destra c'è questo caseggiato grande che per entrare c'è un arco, sulla sinistra c'è una costruzione nuova e c'è uno spiazzo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei l'ha mai visto questo caseggiato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, ci sono andato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi è in grado di riconoscerlo anche in fotografia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lo può descrivere in maniera sintetica prima di indicarlo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Per accedere in questo baglio c'è un arco, passando questo arco sulla sinistra c'è un caseggiato che hanno fatto nuovo e c'è un atrio, ma sono tutte costruzioni vecchie, e un caseggiato grande*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sì, adesso le mostriamo fotografia e vediamo se è proprio quello di cui lei ha parlato, non so se riesce a vedere il monitor*

*VENGONO TRASMESSE, TRAMITE MONITOR, FOTO RELATIVE AL CASEGGIATO DI CUI SOPRA, IL MESSINA LEONARDO NE PRENDE VISIONE*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - La vede l'immagine signor Messina?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Vedo l'immagine, ma è sfocata*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma e` proprio quello il caseggiato, riesce a vederlo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, pero` non riesco a vedere l'entrata con l'arco da dove sono entrato io, io non ho girato intorno al caseggiato, ci vorrebbe la foto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questa e` una foto che ritrae un caseggiato piu` da vicino, riesce a descrivere che cos'e` questa foto?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, e` un caseggiato pero` io sono entrato dalla parte dove c'e` l'arco, ora ci siamo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Cosa si vede qui scusi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Questa e` la costruzione, entrando in questo caseggiato vecchio, la costruzione nuova che e` sulla sinistra*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questa foto e` in grado di dire che cosa ritrae?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, ritrae la costruzione nuova del caseggiato, pero` ancora non ho visto l'arco da dove sono entrato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questa e` una strada pero`*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Infatti, per arrivare dalla strada asfaltata alla strada.. al caseggiato, c'e` la strada sterrata*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Vuole descrivere questa altra fotografia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, praticamente in questa costruzione al piano terra c'e` questa porta, pero` ci dovrebbe essere dell'altro, perche' Borino entrava in un altro portone*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questo arco che dice lei dove si trovava?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - All'entrata di tutto questo caseggiato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Era un arco, cioè era un arco di ingresso?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, era un arco di ingresso che portava in un atrio, in un baglio*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Comunque e` il caseggiato di cui abbiamo parlato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, e` il caseggiato di cui abbiamo parlato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa a chi apparteneva questo caseggiato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Borino mi ha detto che era un principe, ma non mi ha detto chi era*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa chi ha abitato in questo caseggiato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, Borino mi ha pregato di non scendere dalla macchina*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi lei non sa o non ricorda, o glielo hanno detto che era l'abitazione di qualcuno?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non me lo ricordo, ma..*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, torniamo un attimo..*

*PRES.: - Pubblico Ministero, se mi puo` dare gli estremi del volume, cosi` ne diamo atto a verbale. Il Presidente da` atto che al collaboratore sono state mostrate attraverso il monitor alcune foto contenute..*

*P. M. dott. TESCAROLI: - sono contenute nel capitolo 28esimo della richiesta di prove del Pubblico Ministero*

*PRES.: - ha degli estremi sul faldone?*

*P. M. dott. TESCAROLI: - si tratta del fascicolo di rilievi fotografici eseguiti il giorno 20 gennaio 1993 in un villino sito in contrada Cammatrici, si trova a pagina 108 del capitolo 28esimo della richiesta di prove documentali, e questo fascicolo e' stato ammesso con l'ordinanza della Corte, 7 luglio 95*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, quali compiti svolgeva, quali compiti ha detto che svolgeva questa commissione interprovinciale? Quali poteri aveva?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Tutti i poteri i poteri, loro comandavano in tutta la Sicilia, non aveva un ruolo di secondo piano*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi, in caso.. quello che io volevo sapere, quando si doveva fare un omicidio eccellente, la commissione interprovinciale quali competenze aveva riguardo a questo fatto delittuoso?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Qualsiasi mandamento o qualsiasi provincia avrebbe chiesto il permesso per commettere l'omicidio di un magistrato o di un giornalista, ci voleva il permesso della commissione interprovinciale, nessuno, anche se avrebbe avuto.. o era un uomo importante poteva operare senza il permesso della commissione*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Dunque chi faceva parte di questa commissione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - I rappresentanti delle province, Madonia, Santapaola Riina, Mariano Agate, Ferro, questi sono i rappresentanti delle varie province, a sua volta, non e' solo questo, ma ci sono anche i consiglieri*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma questi nominativi che lei ha pronunciato, ha detto, erano i rappresentanti provinciali delle varie province diciamo esattamente in quale epoca?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Madonia 92 Caltanissetta, Riina 92 Palermo, Santapaola 92 Catania, Enna Salvatore Saitta 92, Agrigento 92 Antonio Ferro, Mariano Agate per la provincia di Trapani*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sempre nel 92?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sempre 92*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, nella provincia di Palermo quale era l'organismo di vertice di Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - L'organismo di vertice era rappresentante Salvatore Riina, sottocapo Bernardo Provenzano*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma non vi era la commissione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perfetto, ma lì io non conosco i rappresentanti dei mandamenti, certo, perfetto, come Caltanissetta e Palermo e Trapani, ci sono i mandamenti e a sua volta i capi mandamenti si riuniscono nella commissione provinciale di Palermo, che è una cosa differente della commissione interprovinciale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ci vuole parlare dei rapporti che intercorrono tra la provincia di Palermo, la commissione provinciale, e gli organi di vertice delle altre province e la commissione interprovinciale?*



*IMP. MESSINA Leonardo: - Dobbiamo tenere conto che la commissione interprovinciale era una corrente, la corrente corleonese, cioè praticamente quando noi diciamo i corleonesi non dobbiamo pensare solo a Salvatore Riina, a Provenzano o a Bagarella, dobbiamo pensare anche a Santapaola, a Giuseppe Madonia, ai Ferro, a Mariano Agate, non è Corleone come paese, come si è fatto fino adesso, è una corrente, perciò non era una questione che Palermo era di più e quella de era di meno, era una questione che erano tutti appartenenti ad una corrente. Giustamente se Riina discuteva i fatti di Palermo, che riguardavano Palermo, era un'altra faccenda. Se per Caltanissetta Madonia discuteva i fatti di Caltanissetta era un'altra faccenda, però per il bene comune di Cosa Nostra*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questi componenti di queste varie commissioni venivano eletti, venivano nominati, come si arrivava a rivestire queste cariche?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Venivano eletti, praticamente i rappresentanti delle province vengono eletti dai mandamenti*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sono sempre stati eletti nella storia di Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Diciamo che loro si sono messi lì con la forza, erano in tutti i posti chiave, anche se devo dire che non avevano il controllo totale di tutta Cosa Nostra, però le persone erano così impaurite che stavano ferme, non sapevano più, ne' fratelli ne' cugini non sapevano più chi stava di qua e chi stava nell'altra ed allora stavano al loro posto o hanno cercato di tramare creando la Stidda*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei sa se esiste all'interno di Cosa Nostra una figura di ambasciatore?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, l'hanno creata loro*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ci vuole spiegare cosa significa questo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Questo, veda, creando la figura dell'ambasciatore le famiglie non avevano piu` nessuna sicurezza che tutto si svolgeva normalmente, perche' loro avevano il controllo di tutte le famiglie, senza passare attraverso i mandamenti. Praticamente se Madonia doveva mandare a dire una cosa a me, non passava piu` attraverso il mandamento, il rappresentante, me lo mandava a dire con Toto` Ferraro, ed allora era una questione diretta, io nulla dicevo al mio paese, perche' era un contatto che si aveva diretto, cosi` era per gli altri paesi*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi erano dei fiduciari?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Erano dei fiduciari dei rappresentanti provinciali”*

*(omissis)*

*“ P. M. DOTT. GIORDANO: - Ho capito: torniamo alla commissione interprovinciale o regionale si puo definire cosi`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, regionale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Le persone che facevano parte di questa commissione,*

*quindi erano gli uomini d'onore piu` importanti a livello regionale, e' cosi'?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, era quello che comandava tutta la struttura*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ecco, si interessarono, secondo le sue conoscenze, quello che le fu riferito, soltanto della fase deliberativa della strage o ebbero altri ruoli? Io praticamente a Borino, la domanda precisa che ho fatto quella mattina ho detto "e noi?", siccome era interesse mio e di Borino entrare in un posto di rilievo, ha detto "noi per adesso niente, lo fanno loro", pero` non e` me chi ha detto 2ci vanno Tizio e Caio", mi ha detto "lo fanno loro"*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi qualcuno di questi poteva anche aver partecipato a livello esecutivo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, non era la prima volta comunque, anche per altri fatti in Sicilia si sono spostati capi delle province*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Come si spiega questa cosa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perche' dipende dalla delicatezza dei fatti, ci vanno loro stessi, perche' se loro dovrebbero mandare a delegare il mandamento, la famiglia, una sola provincia, non arriverebbero mai all'obiettivo, perche' lo sappiamo tutti, nei paesi e nelle province, chi e` collegato qua, chi e` collegato la`, non arriverebbero mai a concludere l'affare*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Non e` pericoloso per un capo esporsi fino a questo punto in un'azione cosi` delicata?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, pero` guardi che Cosa Nostra e gli uomini d'onore non ragionano del rischio che c'e`, e ragionano sul prestigio, non e` che c'e`.. c'e` il rischio io non ci vado, i capi sono piu` esposti, chi e` rappresentante del paese e` e` sempre quello che organizza, che manda, che va"*

**(omissis)**

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *Lei sa indicare casi specifici in cui si sia riunita, oltre a quello di cui stiamo parlando, dell'omicidio del dottor Falcone, in cui si sia riunita la commissione regionale?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *Per quanto si sia riunita io so, per avermelo detto Salvatore Polara, rappresentante della famiglia di Gela che per uccidere il sindaco Lipari, Vito Lipari c'era quasi tutta la commissione, mi ha detto testualmente "in una macchina, in un bivio diverso da dove hanno ammazzato quello là, oltre a Santapaola, c'ero io e Giuseppe Madonia", praticamente se parliamo di Madonia parliamo già di un componente della commissione, poi c'era Santapaola, c'era Mariano Agate, stiamo parlando della commissione regionale*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *Di quale anno stiamo parlando?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *Stiamo parlando 83, quando io sono venuto a saperlo era 84*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *E' sicuro di questo anno?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *Io quando me l'hanno detto era 84*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *No, voglio dire, glielo hanno detto nell'83, ma questa riunione.. ?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *No, quando me l'hanno detto era nell'84, eravamo al carcere di Trapani*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *Questa riunione quando si sarebbe verificata?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non e` che mi ha detto "c'e` stata la riunione", mi ha detto che c'era la commissione quasi tutta per uccidere il sindaco Lipari*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Chiaramente per decidere dell'omicidio?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, non e` che Madonia o Santapaola erano andati li` su indicazione di un altro, era che avevano deciso e percio` andavano la` loro*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Oltre a questo fatto ricorda qualche altro episodio?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, nell'altro episodio, per ammazzare il giudice Saetta, hanno cercato di farne.. praticamente era successo questo: Gioacchino Ribisi, uomo d'onore della famiglia di Palma di Montechiaro, mi aveva chiesto di fargli avere un colloquio con Giuseppe Madonia perche' voleva accusare Peppe Di Caro per l'omicidio di Saetta, di come l'aveva impostato, perche' c'era ordine della commissione regionale che aveva deciso l'omicidio, e lui si era preso l'incarico, perche' Di Caro allora era provinciale, di farlo dentro Canicatti`, cioe` nel suo territorio, perche' se dovevano farlo in territorio di Caltanissetta non c'era bisogno che se lo pigliava lui l'incarico. Mentre invece Peppe Di Caro, non solo ha mandato a dire ai Ribisi il fatto tramite il figlio di Di Caro Salvatore, e questa era un'accusa che volevano muovergli i Ribisi, ma voleva accusare anche Di Caro di avere dato ordini tassativi, gli ha detto "appena esci dal territorio", cioe` appena si arriva dalla rampetta che sale sullo scorrimento veloce, appena fai 100 metri, gia` sei in Caltanissetta, ed appena l'hanno fatto passare e poi l'hanno ammazzato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - E riguardo al movente dell'eliminazione del giudice Saetta da parte di Cosa Nostra cosa sa dire?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Dicevano che non si era voluto calare in un processo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dire quale era il processo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Era il processo a carico di Madonia, Puccio, cioè mentre qualcuno diceva, per esempio Ferraro, non si è voluto calare in un processo, Ribisi insomma noi avevamo rapporti di comparato, ci frequentavamo giornalmente, l'ha detto chiaramente come nel discorso, anzi, diro' di piu', mi aveva chiesto che se c'era bisogno di tenermi a disposizione, come aveva fatto altre volte”*

*(omissis)*

*“ P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha detto che Salvatore Riina era rappresentante della provincia di Palermo in seno alla commissione interprovinciale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Era rappresentante della provincia di Palermo e rappresentante della interprovinciale, aveva due cariche, sono due organismi differenti*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Vuole specificare quando assunse tale incarico?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io le posso dire che, da quando io sono entrato in Cosa Nostra, lui era sempre stato detto come personaggio, ma l'incarico credo che come rappresentante della provincia se ne parla dopo la cattura di Michele Greco,*

*85 - 86*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Come è venuto a conoscenza di questa circostanza?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Consideri che io, uscendo dal carcere per l'omicidio Gambino, mi hanno eletto sottocapo ed allora avevo il contatto con il mandamento, andavo dietro a Salvatore Ferraro, andavo alle riunioni per vedere come dovevamo gestire gli appalti, dove partecipava Angelo Siino e Baldassarre Di Maggio, ed allora "questo e` per ordine di Nunzio Toto`", "ma questo non e` presentato come mai e` qua?", "questo porta ordine per conto di.. ", ed allora tutti*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha riconosciuto fotograficamente, nel corso delle indagini preliminari, Salvatore Riina?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, ma io non l'ho incontrato mai fisicamente*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Non l'ha mai incontrato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Cioe` riconoscimento tramite i giornali, le cose, pero` io non l'ho mai incontrato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha detto che la commissione provinciale di Palermo e la commissione interprovinciale regionale sono due cose diverse?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Che differenza c'e` riguardo alla competenza nell'organizzazione, nella direzione dei fatti di Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Se si riunisce la provincia di Palermo per fatti della provincia di Palermo, non e` che deve informare alla commissione.. certo, se la provincia di Palermo decide fatti eclatanti li informa, ma non e` che informa la vita delle famiglie di Palermo la provincia di Palermo. Salvatore Riina si riuniva, quando si riunivano i mandamenti alla provincia di Palermo era rappresentante*

*per la provincia di Palermo, per le cose della provincia di Palermo, quando si riuniva l'interprovinciale era la commissione che discuteva tutti i fatti delle province, non e` che un mandamento di Palermo poteva comandare la provincia di Caltanissetta o il mandamento di Caltanissetta comandava Palermo, questo non era possibile, perche' c'erano le commissioni e i mandamenti*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - C'era una diversita` di importanza, di influenza tra questi due organismi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Questo sicuramente, io, da quando ero ragazzino, non ho mai sentito dire le cose "mettiamo i soldi che i palermitani organizzano questo", questo e` sicuro che avevano un ruolo piu` forte, pero` piu` forte nella sua provincia, come ho detto prima non e` che un capo mandamento dava ordini a noi, questo non puo` essere, ognuno stava nel suo territorio e nella sua provincia, e nel suo mandamento. Per esempio se il mandamento poi.. c'e` un mandamento importante, poteva essere a Caltanissetta, a Trapani, a Palermo, voleva, perche' nella magistratura locale c'era qualcuno che le dava fastidio, lo voleva ammazzare, non e` che lo poteva fare, doveva sempre parlare con la provincia e a sua volta la provincia con la regione, non esiste, non puo` essere*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha conosciuto Agate Mariano?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Agate Mariano lo conosco, anche se non l'ho mai avuto presentato ritualmente, lo conosco perche' quando io ero a Trapani, poi sono stato portato a L'Ucciardone e successivamente a Termini Imerese, Giuseppe Funari mi aveva incaricato di salutarlo e di portare un profumo, e lui, siccome gli*



*e` arrivata l'ambasciata non l'aspettava, pero` siccome io, quando io sono arrivato era messo al sinistro, cioe` ero messo con dei ragazzi, stavo zitto, e poi successivamente, quando sono passato, e` arrivata l'ambasciata e sono passato con , Pino Savoca, Liggio e gli altri, allora era il caso che parlavo, perche' anche se non avevo la presentazione sapevo chi erano le persone ed allora ci salutavamo dalla finestra. Cioe` praticamente loro erano differenziati e dalla cella dove ero io si vedeva il passeggio, oltre a questo Giuseppe Marchese, anche se non era differenziato, siccome era il momento che stava facendo il pazzo, stava con i differenziati, pero` al passeggio veniva con noi*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Che ruolo aveva Mariano Agate?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Mariano Agate era il rappresentante della provincia di Trapani*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dire da quanto tempo rivestiva questa carica?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Questa carica lui l'ha ricoperta da quando e` stato ammazzato Salvatore Minore*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi e` venuto subito dopo Salvatore Minore?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, e` subentrato a Salvatore Minore*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questo lei l'ha appreso da chi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io l'ho appreso da Funari, uomo d'onore di Gibellina, alla presenza di Salvatore Polara, mentre eravamo detenuti al carcere di Trapani*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dire quali rapporti intercorrevano tra Agate Mariano e i cosiddetti Corleonesi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Come ho detto prima, i Corleonesi non si identificano con i Corleonesi di Corleone, ma si identificano con una corrente, i rappresentanti di tutte le province erano quella corrente, perche' prima c'erano altri rappresentanti che appartenevano ad altra corrente*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quali sono le caratteristiche di questa corrente? Cioe` questa corrente, come la chiama lei, si caratterizza per qualche cosa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Intanto per avere destabilizzato Cosa Nostra dalla base al vertice, cioe` non c'era piu`.. cioe` la famiglia nel territorio, ma in effetti eravamo diventati tutti succubi dei Corleonesi, non c'era piu` nessuna cosa che si poteva fare al paese, niente perche' tra gli ambasciatori, tra quelli che erano fuori corrente con loro, nessuno poteva parlare piu`, tutto andava a finire da loro. Anche se, guardi, per esempio, c'era Russello di Gela che stava facendo un lavoro a San Cataldo, doveva darci circa 200 milioni, meta` ce li ha dati, meta` se li piglio` Pippo per i gelesi, questo non era possibile in una condizione normale, avveniva perche' nessuno piu` poteva dire niente, allora avveniva questa faccenda e tutte le persone erano impaurite*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei sa se era detenuto, all'epoca della strage, Agate Mariano?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, non lo so se era detenuto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, lei ha detto che Madonia Giuseppe era il rappresentante della provincia di Caltanissetta*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dire quando e come divenne rappresentante di questa provincia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Rappresentante divenne intorno a fine agosto 82, i primi di settembre dell'82, ed e` stato ininterrottamente rappresentante della provincia fino al mio arresto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - A chi subentro` lo sa dire?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Praticamente io ero stato affiliato qualche mese prima ed allora il rappresentante era Sorci di Mussomeli e lui era il capo di mandamento di Valledlunga, pero` allora la composizione era diversa, ma siccome quello aveva 90 anni*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Come assunse questa carica?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ci fu una riunione dove io non ho partecipato perche' li` partecipano i mandamenti ed e` stato fatto rappresentante provinciale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - E lei come l'ha appresa questa circostanza?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Danno comunicazione al paese, e` normale, poi io successivamente l'ho incontrato, l'ho incontrato anche il giorno della mia affiliazione*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei quindi l'ha conosciuto Madonia Giuseppe?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io, appena sono entrato a fare parte ufficialmente di Cosa Nostra, lui era seduto la` al rito di affiliazione*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Poi quando l'ha incontrato successivamente?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Poi l'ho incontrato successivamente nell'84 e poi nell'84 io sono stato arrestato, ho mancato qualche anno, poi lo reincontrato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ci vuole parlare di questi incontri specificamente?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, praticamente l'ho incontrato, li` e` successo come se ero stato portato, perche', come ho detto io, ho camminato sempre con Salvatore Ferraro, all'epoca che Salvatore Ferraro camminava con me, lui non era uomo d'onore pero` era avvicinatissimo, sapeva dove era Pippo, era l'ambasciatore di Pippo; sapeva che a San Cataldo sbarcavano i "Nerisola" e questo Gambino, cosi` dice "andiamo a salutare a Pippo", "andiamo a salutare", e siamo andati nella provincia di Enna, dopo il bivio Capodarso, tra la miniera Pasquasia a destra, in questo caseggiato, e siamo andati a incontrarlo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questo caseggiato a chi appartiene?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Apparteneva ad un uomo d'onore della famiglia di Enna, credo che sia morto. Quella mattina, quando io sono entrato in questo cancello, lui era seduto sui graditi, ci siamo salutati, poi ci siamo messi a parlare, che si dice del piu` del meno "che si dice a 'u paese?", "si dice, ci sono queste persone che vengono" "guarda, se ti capita, a questo Gambino ammazzalo", dopo 8 giorni l'ammazzai. Cioe` tutto e` nato cosi`, perche' si vive in questo contesto. Successivamente io sono stato arrestato per questo omicidio e poi assolto, quando*

*sono uscito dal carcere sono andato a trovarlo, sono andato a trovarlo perche' ero stato contattato dagli uomini del Sisd tramite una donna di San Cataldo per cercare di pigliare dei latitanti, e gliel'ho comunicato. In quell'occasione gli ho portato i dolci e c'erano altre vicissitudini perche' nel frattempo si era fatta una gara d'appalto e gli Anzaloni non si erano comportati bene*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Chi erano gli Anzalone?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Gli Anzalone erano un'impresa di San Cataldo, tre fratelli, sono tre fratelli di San Cataldo che hanno tre imprese, e ho cercato di aiutare queste persone*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Queste tre imprese sono vicine a Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non e` che sono vicine, lo sono diventate, praticamente gli Anzalone sono entrati nel mirino di Cosa Nostra per il Provveditorato agli studi di Caltanissetta*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Cioe per l'appalto?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Per l'appalto, praticamente Cosa Nostra l'aveva designato per "Russello" di Gela, mentre invece gli Anzalone se lo sono aggiudicati con il 25, 75 per cento del ribasso, perche' non hanno voluto ascoltare ne' me, ne' Terminio, ne' Ciccio Cosentino, nessuno, e hanno vinto la gara, pero` hanno questi 600 milioni, perche' insomma non e` che li lasciavano tranquilli, li hanno fatti lavorare*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Puo` continuare a rievocare quegli incontri con Giuseppe Madonia, abbiamo parlato del caseggiato vicino a Ponte di Capodarso, ci sono state altre circostanze in cui vi siete incontrati?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, l'ho incontrato a Villarosa nelle mani di Giacomino "Sollame", che in quel momento era rappresentante della provincia di Enna, l'ho incontrato li` per comunicargli che c'erano questi interessi dei servizi per pigliarlo, ma non solo a lui, camminavano con un elenco ed io glielo avevo detto, questo era uno degli incontri, l'ho incontrato anche diverse volte a Bagheria, l'ho incontrato anche in un autosalone, a volte non e` che c'era un motivo specifico, lo andavo a incontrare tramite Gaetano Pacino, questo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi i rapporti tra lei e Madonia come erano?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Buoni*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quale era l'attivitaa` piu` importante che svolgeva Cosa Nostra nella provincia di Caltanissetta?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ma Cosa Nostra nella provincia di Caltanissetta controllava gli appalti, tutte le persone che si aggiudicavano i lavori pubblici e la droga, le estorsioni, quasi tutto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Riguardo alla droga, gli stupefacenti, Caltanissetta era un terminale di vendita o di acquisto per Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, per Cosa Nostra nostra era un terminale di vendita*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Da dove proveniva questa droga?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io ne ho preso diversi chili, dicevano che venivano da Madonia di Palermo, pero` a me la consegnava Lillo Rinaldi*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Solo da Palermo veniva?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io quello che ho preso era cocaina e mi dicevano che veniva da Palermo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei e` stato mai implicato in traffici di stupefacenti?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Si e` addossato le responsabilita` relative?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, certo, tutto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, Madonia Giuseppe, lei ha detto che e` stato rappresentante provinciale di Caltanissetta, sa se rivestiva altri ruoli all'interno dell'organizzazione, nel suo complesso, di Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Era sottocapo della commissione mondiale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Cioe` che vuol dire essere sottocapo della commissione mondiale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Dopo Salvatore Riina veniva lui. Quando si riuniva la commissione con le altre organizzazioni ci poteva anche essere lui, se non c'era Riina c'era lui*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi era persona molto importante?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ma certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Come mai di Caltanissetta aveva assunto questa importanza addirittura mondiale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ma noi, come ho detto prima, non dobbiamo dire Caltanissetta, Trapani, Palermo, dobbiamo dire che una corrente ha preso il potere su un'altra corrente. Sì, era rappresentante della provincia, però era una corrente al potere*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei come ha saputo questa ultima notizia*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sotto Natale 91 - 92 ero alla Ilcel Calcestruzzi, me lo disse Borino Micciche' alla presenza di Raffaele Bevilacqua avvocato, e di Carmelo Tasca. Veramente, quando sono arrivato lì, c'era un sacco di pacchi tra camicie e scarpe, scarpe di qualità, scarpe da un milione al paio, 700 mila lire, e mi disse "vedi, queste sono del tuo principale". Allora io scherzando gli ho detto "tu le cose le regali sempre a chi non ne ha bisogno", "no", dice, "le faccio avere pure a te", e le ha regalate difatti pure a me e a Carmelo Tasca, erano stivaletti, veramente non li ho mai messi, li ho ancora a casa. "Come mai questi regali?", "lo sai che il tuo principale è stato nominato così così", per me era motivo d'orgoglio*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Fece delle considerazioni lei?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Per me era motivo d'orgoglio, cioè io stimavo Madonia*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha parlato dei suoi rapporti con i servizi segreti in occasione di una circostanza, e' così?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, in più di una circostanza*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ci vuole dire quali erano questi rapporti?*



*IMP. MESSINA Leonardo: - I rapporti erano che c'era una donna di San Cataldo collegata a queste persone, credo che le hanno in tutti i paesi, e praticamente, quando io uscii dal carcere per l'omicidio Cerruto.. eh Cerruto.. Gambino, prima di me aveva contattato Cali` Terminio, poi ha contattato me, io ho l'detto anche a Terminio, difatti poi quando siamo andati a dirlo a Madonia ero io e Terminio, e l'accordo era che appena questa donna si recava a Milano dovevamo farla ammazzare, non e` che ci siano stati rapporti di chissà` quale genere*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questa donna era funzionario dei servizi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, questa donna era una che lavorava per i servizi o una che era a conoscenza dei servizi*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha conosciuto funzionari dei servizi durante la sua attivita`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Uno di nome, gli altri li ho conosciuti, tre - quattro, al negozio della donna*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Chi era questo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Questo era Rossini si chiamava, ora non so se e` il suo nome vero o mi ha dato un falso, o mi ha dato un nome, non e` che giustamente mi ha fatto vedere il documento*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma questi rapporti perche' venivano allacciati da parte da parte dei servizi dico, quale era l'interesse dei servizi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Loro avevano una lista con un prezzo, un prezzario, praticamente davano 800 milioni.. il piu` caro a quell'epoca era Giuseppe Scarpuzzedda*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Cosa vuol dire, non ho capito "il piu` caro era.. "*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Come soldi davano 800 milioni per Scarpuzzedda*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Cioe` per la cattura?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Per la cattura di Scarpuzzedda, poi 400 milioni per Madonia, 600 milioni per un altro, erano questi, camminavano con queste tabelle, pero`, al momento in cui hanno avuto il contatto con me, io gliel'ho comunicato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - C'erano rapporti tra l'organizzazione di Cosa Nostra e la massoneria?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ce li vuole dire?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Consideri che quando veniva Angelo Siino che veniva a discutere, a volte eravamo 7 o 8 di noi, certo, non e' che era una riunione, pero` era un punto dove le persone comunicavano con Salvatore Ferraro per dire le cose a Madonia, molte volte c'era Angelo si', si parlava allora c'era Sebastiano Misuraca di Mussomeli, io, Ferraro, Iozza, insomma, c'eravamo.. Diego Guarneri di Canicatti`, eravamo un sacco di gente, e questo che fa qua? Questo il potere che ha poi era perche' era massone, veniva in mezzo a noi senza essere uno di noi, o almeno a me non l'hanno mai presentato, ma non so i vertici di cosa nostra appartengono alla massoneria*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Tutti i vertici di Cosa Nostra?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senza esclusione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Senza esclusione, a me così e` stato detto, Mariano Agate, Riina, Santapaola, questi sono massoni, pure a me e` stato chiesto di entrare, poi abbiamo.. veramente e` stato chiesto e poi io..*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma facevano parte di logge regolari della massoneria?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non e` che mi hanno detto "appartiene a quella loggia", non e` che mi hanno dato la sigla, pero` appartengono*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, lei ha detto che Antonio Ferro era il rappresentante della provincia di Agrigento?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dire quando assunse questa carica e con quali modalita`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Lui la cosa principale e` stato sempre il referente per la provincia di Agrigento dei Corleonesi, lasciando perdere che, in un certo periodo, il rappresentante della provincia di Agrigento era Di Caro, ma dopo la morte di Di Caro il posto l'ha ripreso lui. Ora non e` che a me dicono "stasera e` fatta la riunione, guarda che hanno fatto.. ", perche' non era nella mia provincia, io mi sono trovato una volta a saperlo in tempo reale perche' c'era rapporto con*

*Peppe Di Caro ed allora era una cosa inversa. Pero` se in una provincia eleggono il rappresentante poi io lo so nel tempo, non e` che lo so in tempo reale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ho capito. Quindi come l'ha appresa questa circostanza che aveva assunto il ruolo di rappresentante provinciale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Parlando con Guarneri, con Ferraro, perche' li` i rappresentanti, quelli che hanno dettato legge nella provincia di Agrigento sono Antonio Ferro e Antonio Guarneri, da sempre, lasciando perdere che c'e` stata l'alternanza di Di Caro, perche' loro erano detenuti, ma per la provincia di Agrigento i Corleonesi sono Ferro e Guarneri*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi i Di Caro apparteneva a un'altra corrente? E` giusto dire questo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Di Caro e i Palmesi erano in visi a Giuseppe Madonia ed agli altri perche' consideri che una volta io portai testualmente con Rebisi Gioacchino ci frequentavamo giornalmente e una volta lo portai da Ferraro dove andavamo a cavallo, e il Ferraro mi disse "questo qua non ce lo devi portare piu` perche' era amico di Peppe Di Caro". Successivamente pure io sono stato accusato di essere amico di Peppe Di Caro, ma io a Peppe Di Caro l'avevo conosciuto tramite loro, dunque non.. c'era un rapporto ma era stato costruito tramite Pacino e gli altri, non c'era niente di personale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, c'erano rapporti privilegiati tra la provincia di Caltanissetta e quella di Agrigento, di Cosa Nostra parliamo sempre?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, tra la provincia di Agrigento e quella di Caltanissetta nelle mani di Peppe Di Caro, erano in lite, guardi, la prima cosa principale l'affiliazione di Salvatore Ferraro, già era motivo di astio tra Peppe Di Caro e Pippo Madonia*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Perche'?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perche' Ferraro e' una famiglia che sono uomini d'onore a Canicatti', già e' una anomalia che lui e' stato fatto la', già quello di per se' e' una anomalia, perche' uno vive per diventare uomo d'onore nel proprio paese, nel proprio territorio*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha detto che Santapaola Benedetto era il rappresentante della famiglia di Catania*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa dire quando e come assunse questa carica?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Lui subentro` a Pippo Calderone, ora se c'e' stato uno, quello che hanno detto a me e' che dopo la morte di Calderone lui era rappresentante della provincia di Catania*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Chi glielo ha detto?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sia Borino, sia Filippo Anzalone, ed altri*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma lei l'ha mai conosciuto a Santapaola?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non, non l'ho mai visto"*

*(omissis)*

*“ AVV. MESSINEO: - Senta, vorrei che lei fosse un po' piu` chiaro: poco fa, parlando delle decisioni per gli omicidi eccellenti, lei ha detto che non c'era omicidio di questo livello che potesse essere commesso senza il permesso della commissione regionale e dei suoi rappresentanti. Io le vorrei chiedere di spiegare meglio questa espressione senza permesso, in realta` che significa senza permesso? Che questi delitti venivano decisi e quindi voluti da tutti i rappresentanti oppure senza permesso significa che lasciavano fare quello che decidevano?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, che cosa succede? Se io ce l'avevo con un magistrato e proponevo di uccidere un magistrato o qualsiasi altra persona, non e` che di testa io nell'ambito della mia famiglia ci mettevamo ad operare, no, perche' questo significava soccombere, morire, bisognava chiedere delle autorizzazioni e proporre, ma le autorizzazioni non bastavano a livello provinciale, ci voleva una.. dire si` la commissione interprovinciale, senno` non si poteva effettuare il fatto, senno` uno lo faceva di testa ed allora erano fatti suoi. Ma non solo per i magistrati, anche per ammazzare un mafioso, per ammazzare un soldato ci vuole l'ordine della provincia, allora si riuniscono i mandamenti, la provincia e decide, ma appena quello non e` soldato, che e` capo decina, un rappresentante, ci vuole l'ordine della regione, non e` una cosa che puo` avvenire cosi` normalmente, certo poi se uno..*

*AVV. MESSINEO: - Quindi questa autorizzazione in realta` e` decisione di ucciderlo, ordine di ucciderlo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, poi diventa decisione e ordine di ucciderlo*

*AVV. MESSINEO: - Perche' lo vogliono tutti?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perche' lo vogliono i capi*

*AVV. MESSINEO: - Un'altra cosa: questi omicidi eccellenti venivano concordati anche a livelli ulteriori, perche' per esempio, un fatto come questo della strage di Capaci, dell'omicidio del giudice Falcone, potrebbe anche interessare strutture superiori a quello regionale della mafia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, sicuramente, pero` io sono a conoscenza della riunione che hanno fatto a livello regionale, non sono a conoscenza che c'e` stata una riunione a livello nazionale, senno` l'avrei detto, questo e` giusto, pero` io non sono a conoscenza se si sono riuniti per decidere questo, sicuramente si sono riuniti, pero` io non lo so*

*AVV. MESSINEO: - Senta, un'altra cosa: la decisione dell'uccisione di Falcone e della sua scorta, per quello che lei sa, per quello che le risulta, era voluta principalmente ed unicamente dalla commissione provinciale di Palermo e quindi poi portata all'esame della commissione regionale, oppure era una cosa voluta e desiderata da tutte le commissioni provinciali della Sicilia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io le dico che cosa si diceva nei paesi, ci aspettavamo tutti, infatti nel mio incontro con Brusca io ho chiesto cosa si diceva di Falcone quando era.. ci aspettavamo da un minuto all'altro che doveva succedere quello che doveva succedere, poi in seguito io ho saputo della riunione, ma era una cosa che ci aspettavamo tutti”*

*(omissis)*

*“ AVV. AMATO: - Ora, le notizie che il signor Micciche` Liborio le ha fornito sulla composizione della commissione regionale e quelle che le ha fornite sulla riunione della regione, perche' sono due cose diverse, gliele ha fornite nella stessa circostanza o in circostanze diverse?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - A prescindere da quello che mi ha detto Borino Micciche`, ma io lo sapevo da me chi erano i componenti della commissione regionale, perche' giustamente lei capisce che io facevo 10 - 12 anni, ero appartenente a Cosa Nostra, ero stato il sotto capo, il capo diecina, non e` che stavo la` a vedere. Insomma, lei capisce che io sapevo chi era il mio capo, chi era il capo della regione, come tutti. Ci sono Poliziotti che non hanno mai incontrato Parisi eppure era il suo capo, e` un dato di fatto questo qui, non e` che per forza Borino mi ha informato chi era il..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ma io le sto chiedendo. Quindi lei mi sta dicendo che la sua conoscenza della esistenza di questo organismo chiamato regione e della sua composizione e` precedente alle rivelazioni di Borino Micciche`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Eh certo, gli uomini d'onore lo sanno che c'e` la provincia, che c'e` la regione, che c'e` il mandamento, poi bisogna vedere il soggetto chi e`, se e` interessato a fare strade o ad affermarsi o ha le conoscenze adatte, ed io mi sono trovato nella posizione di averle*

*AVV. AMATO: - Anche la composizione della regione le era nota da prima delle confidenze di Micciche`?*



*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, io sapevo che per fare parte della regione era il rappresentante della provincia*

*AVV. AMATO: - Ed anche le notizie su quell'organismo che lei ha chiamato commissione mondiale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, quello me l'ha detto Micciche`*

*AVV. AMATO: - E da quanto tempo lei aveva queste notizie?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Mah, questa della commissione mondiale e' da Natale 91*

*AVV. AMATO: - Da?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Da Natale 91*

*AVV. AMATO: - Io mi permetto, Presidente, di fare una contestazione tratta da un verbale che abbiamo gia` esibito perche' oggetto di contestazioni, in quei verbali dibattimentali di cui parlavo prima ed e` il verbale 30 giugno 1992, reso ai Procuratore della Repubblica di Palermo dottor Borsellino e dottor Aliquo`. In questa circostanza il signor Messina ha dichiarato quanto segue, e questo e` l'oggetto della contestazione, in difformita` di quanto oggi ha dichiarato: "sono a conoscenza che la regione attualmente e` formata da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano e da Giuseppe Madonia e da Angelo Barbero da Catania e da Benedetto Santapaola. Il numero uno e` sicuramente Riina e subito dopo viene Giuseppe Madonia. Questi due membri della regione mi sono stati anche indicati come rappresentanti mondiali a Palermo, nel senso che vi e` altro organismo piu` in alto, che comanda su tutte le famiglie di Cosa Nostra sparse nel mondo. Cio` mi*

*fu rilevato nel gennaio scorso da Liborio Micciche`". Siccome il periodo e` unico, Presidente, credo che la contestazione sia che qui lui afferma di avere saputo della regione, della composizione della regione nel gennaio 1992 da Borino Micciche`*

*P. M. dott. TESCAROLI: - allora, c'e` opposizione da parte del Pubblico Ministero, in quanto si tratta di una parte incidentale, dove non si affronta ex professo la vicenda inerente le modalita` conoscitive dell'argomento in questione. Il fatto che l'abbia appreso da Borino Micciche`, non esclude che il collaborante abbia appreso anche da altre fonti le circostanze in oggetto. Quindi alcun tipo di contrasto sussiste, a giudizio del Pubblico Ministero, sul punto in disamina*

*Avv. AMATO: - la Corte valuti, io esibisco il verbale*

*PRES.: - in sostanza il contrasto e`: oggi ha parlato di dicembre 91 e li` avrebbe detto "gennaio scorso"*

*Avv. AMATO: - lui oggi teste`, a mia domanda, ha detto di sapere da prima, indipendentemente dalle notizie fornite da Micciche`*

*PRES.: - cosa puo` dire a riguardo, signor Messina?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Signor Presidente, alla domanda che fa l'avvocato, lui parla che io dico della riunione ex post, ma io lo so dall'82, 85, 86 chi sono i componenti della commissione; non posso sapere chi sono i consiglieri, perche' non e'.. ma io lo so chi sono, non e` che avevo bisogno di Borino Micciche` per dirmi chi sono i componenti della commissione*

*AVV. AMATO: - Qui lei parla della riunione, lei parla della regione, non della riunione, della regione, perche' lei dice..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - La commissione interprovinciale e` composta da tutti i rappresentanti delle province*

*PRES.: - avvocato, mi scusi, mi puo` rileggere il brano?*

*Avv. AMATO: - si, la frase comincia cosi`: "sono a conoscenza che la regione e` attualmente formata da.. " etc. etc. , "questi due membri mi sono stati anche indicati come rappresentanti mondiali a Palermo. Cio` mi fu rivelato nel gennaio scorso da Liborio Micciche` da Pietraperzia"*

*PRES.: - ma "cio`" cosa, avvocato? Il "cio`" a cosa e' riferito?*

*Avv. AMATO: - eh, appunto, siccome il periodo e` unico, io..*

*PRES.: - comunque, ci puo` chiarire il suo pensiero in questo verbale? Cosa ha inteso dire? Cioe` le sue conoscenze in ordine alla commissione regionale risalivano al gennaio come sembrerebbe.. al gennaio di quell'anno, come sembrerebbe lei che abbia dichiarato, per averlo appreso da Borino Micciche`*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io non avevo bisogno di apprendere niente da Borino Micciche` perche' io e la mia famiglia siamo in Cosa Nostra da 7 generazioni, lo so a memoria il discorso. Non e` che il problema e` se me lo doveva dire Borino; Borino mi ha detto "si e` svolta la riunione e c'era Tizio e Caio", ma io lo sapevo la commissione regionale com'era composta, non e` che me lo doveva dire Borino, sarebbe grave che me lo doveva dire Borino me*

*Avv. AMATO: - Presidente, io prendo atto, la contestazione rimane, questa e` la risposta, valuterà la Corte*

*P. M. dott. TESCAROLI: - il Pubblico Ministero ribadisce l'opposizione perche' e` evidente che non c'e` nessun tipo di contraddizione*

*PRES.: - scusi avvocato, ma e` possibile che quando lei dice "cio`", testualmente "cio` ho appreso da Borino Micciche` nel gennaio scorso" intendesse riferirsi.. ?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Alla commissione mondiale*

*PRES.: - .. ai due componenti della commissione mondiale? All'ultimo periodo o no?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*PRES.: - lei ha parlato della riunione, ma non stiamo parlando della riunione della strage di Capaci, noi parliamo della composizione della commissione*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Della commissione mondiale io l'ho saputo da Borino Micciche` a fine anno*

*PRES.: - quindi era a questo particolare, a questa notizia che lei intendeva riferirsi*

*IMP. MESSINA Leonardo: - A questo particolare, certo certo*

*AVV. AMATO: - Viceversa signor Messina, rimane naturalmente, Presidente, poi e` offerta alla valutazione della Corte, rimane, mi pare di capire, che le notizie sulla riunione della regione le sono state invece fornite da Borino Micciche`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Questo e` vero, da Borino Micciche`, Monachino e Potente”*

*(omissis)*

*“ P. M. DOTT. GIORDANO: - Il rapporto tra la commissione provinciale e la commissione interprovinciale e` esatto dire che era un rapporto di tipo gerarchico?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - E` un rapporto di tipo gerarchico*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - No, la domanda e` questa: e` esatto dire che e` un rapporto di tipo gerarchico?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, quelli sono i capi di tutta la struttura*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma da un punto di vista di influenza, di importanza dentro Cosa Nostra, che tipo di rapporto c'e` tra questi due organismi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ognuno opera, per esempio, i palermitani nel loro territorio, i nisseni nel proprio territorio, ma al momento in cui debbono decidere un fatto che puo` mettere a repentaglio la sicurezza di tutta l'organizzazione, ci vuole l'ordine, il permesso della commissione interprovinciale, senno` sarebbe organismo piatto, cioe` che un semplice mandamento o il a semplice provincia di Caltanissetta o Enna deliberi degli omicidi senza informare Palermo o Trapani o Agrigento, questo non sarebbe possibile*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi non e` possibile organizzare, deliberare, eseguire un delitto importante senza il consenso di questa commissione interprovinciale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, non e` possibile*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Perche' altrimenti cosa succederebbe?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Chi lo fa ne paga le conseguenze, cioe` muore, cioe` non e` possibile che un mandamento organizzi ed esegua un omicidio senza l'ordine ne' della provincia ne' della regione, non esiste. E siccome quelli al potere erano tutti una corrente, bisognava che erano tutti informati oltre ad avere i posti*

***chiave***” (cfr. verb. del 24.2.1996, pp. 4-6, 8-14, 28-30, 33-36, 43-58, 72-74,152-156,214-215).

Paragrafo II. La competenza della commissione regionale in ordine alla delibera della strage di Capaci

**Dalle dichiarazioni ricordate nel precedente paragrafo emerge un quadro probatorio che consente di addivenire con ragionevole certezza alle seguenti conclusioni.**

**Dopo la crisi degli anni Sessanta l'esigenza di un effettivo coordinamento delle iniziative delle varie "famiglie" di COSA NOSTRA era stata avvertita non solo all'interno della provincia di Palermo - dove erano stati costituiti dapprima un triumvirato, nell'attesa che si completasse la ricostituzione di tutte le "famiglie" nei territori delle province, e poi la nuova commissione provinciale - ma anche da parte delle altre province della Sicilia in cui esistevano strutture di COSA NOSTRA che avevano anch'esse risentito dell'efficace azione repressiva dell'apparato statale nei primi anni successivi alle eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di CAVATAIO Michele e dei suoi alleati.**

**Al riguardo si rileva che le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da BUSCETTA e CALDERONE, la cui attendibilità in materia è stata accertata nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo, sono state confermate anche dal DI CARLO, il cui apporto probatorio costituisce un valido ulteriore riscontro alle predette propalazioni e la cui autonomia appare evidente, attesa la novità delle circostanze che in questo quadro unitario egli è stato in grado di inserire in modo armonico, novità che si giustificano con il fatto che provengono da persona che a differenza delle precedenti aveva a lungo operato a fianco del**

**RIINA e quindi nello schieramento corleonese, del quale il BUSCETTA ed il CALDERONE erano, invece, avversari.**

**Tutte le predette dichiarazioni evidenziano che la commissione regionale era stata creata già nella prima metà degli anni Settanta proprio per rispondere a tale esigenza di coordinamento e che nel promuoverla avevano avuto un ruolo di primo piano i rappresentanti delle province di Caltanissetta e di Catania, esponenti autorevoli dell'impostazione mafiosa tradizionale, secondo cui per prosperare negli affari illeciti occorreva rifuggire dalle azioni eclatanti, e che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle Istituzioni pubbliche piuttosto che ad imporre con atti di terrorismo la propria volontà, sicché guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della fazione corleonese, da sempre orientata verso il ricorso alla azioni cruente contro i funzionari dello Stato che ardissero contrastarla, ritenendo che tali azioni avrebbero indotto gli organi statali, quanto meno nel medio periodo, dopo che si fosse placata l'onda dell'emotività, ad adottare un atteggiamento più conciliante nei confronti del fenomeno mafioso.**

**Non v'è dubbio, pertanto, che per rispondere a tali esigenze, la commissione regionale non dovesse avere solo una competenza limitata alla trattazione degli affari che riguardavano i territori di più province, come nel caso abbastanza frequente di imprenditori soggetti ad estorsione da parte di una "famiglia" di COSA NOSTRA nel territorio in cui solitamente operavano e che dovevano intraprendere nuove attività economiche in ambiti provinciali diversi, controllati**



da altre “famiglie” o come nel caso di traffici illeciti svolti in società da “famiglie” di province diverse (si pensi al traffico della droga o al contrabbando di armi ed altro). In tali casi, infatti, una volta fissate in via generale alcune regole essenziali di comportamento, la commissione regionale non aveva più ragione di intervenire, poiché le singole situazioni riguardavano poi solo alcune province, generalmente due, che potevano trattare tali questioni particolari nell’ambito dei rapporti che costantemente intercorrevano tra i delegati di ogni provincia, senza che fosse necessario ogni volta il ricorso a riunioni dei rappresentanti di vertice delle province, riunioni che in questi casi sarebbero state assurde anche per la loro inutile pericolosità.

Non vanno, infatti, confusi tra loro i costanti rapporti che per le questioni di ordinaria amministrazione o comunque di carattere prettamente organizzativo-esecutivo rispetto a decisioni già prese in altra sede intercorrevano tra le diverse province a mezzo di uomini a ciò delegati, che occupavano una posizione di prestigio ma non certamente apicale nell’ambito del loro territorio, con gli incontri di vertice tra i rappresentanti delle varie province, per le quali soltanto è legittimo parlare di riunioni della commissione regionale ed in cui le questioni trattate erano di ben altro livello.

Del primo tipo di incontri hanno riferito con dovizie di particolari il MALVAGNA e soprattutto lo AVOLA, che era tra gli incaricati per la “famiglia” di Catania di tenere i rapporti con gli affiliati di Palermo e che ha

**dichiarato che questi incontri avevano luogo con frequenza costante (cfr. rispettivamente le dichiarazioni del 20.2.1996 e del 14.3.1996).**

**A finalità ben diversa rispondevano, invece, le riunioni della commissione regionale, la cui competenza, come hanno confermato le concordi dichiarazioni di CALDERONE e DI CARLO, non poteva che riguardare in via principale le questioni di interesse comune a tutte le province in cui esisteva una struttura di COSA NOSTRA. E tra queste un posto di rilievo avevano le questioni riguardanti gli omicidi di personaggi che ricoprivano una carica istituzionale non limitata all'ambito provinciale, o la cui notorietà raggiungeva un ambito più vasto, sicché tali decisioni non potevano considerarsi di interesse limitato alla singola provincia, indipendentemente dal luogo in cui fosse stato eseguito l'attentato, data la più ampia incidenza dell'attività svolta dalle vittime designate e/o la prevedibile portata generale che avrebbe avuto la reazione repressiva dell'apparato statale a ciò preposto. Se, infatti, l'esigenza che aveva fatto nascere tale organismo era quella summenzionata, esso non poteva che avere una competenza adeguata alle finalità per cui era nato.**

**E così i predetti collaboranti hanno riferito che il progetto di uccidere Cesare TERRANOVA, allorché questi era membro del Parlamento e della Commissione Antimafia, era stato esaminato e rigettato dalla commissione regionale, ove ancora la fazione corleonese non aveva acquisito la maggioranza, così come era stato deciso dalla predetta commissione regionale l'omicidio del Presidente della Regione PierSanti MATTARELLA ed alcuni anni dopo erano**

state adottate misure drastiche nei confronti di chi, pur avendo sostanzialmente ragione, aveva ucciso COLLETTI Carmelo, poiché la carica di rappresentante provinciale di COSA NOSTRA dallo stesso ricoperta, esigeva la delibera dell'organo a competenza territoriale più vasta.

Né certo costituiscono una smentita della sussistenza di tale regola di attribuzione di competenza alla commissione regionale gli omicidi di importanti funzionari dello Stato eseguiti negli ultimi anni Settanta e agli inizi degli anni Ottanta, prima della “guerra di mafia”, senza l'autorizzazione di tale organo, perché ciò trova una sua precisa spiegazione – come si è già detto nel paragrafo terzo del capitolo secondo di questa parte - nella faida interna a COSA NOSTRA che già da quel periodo contrapponeva le fazioni trasversali dei corleonesi e del duo BONTATE-INZERILLO, faida che si estendeva anche ai componenti della commissione regionale, primi tra tutti il DI CRISTINA ed il CALDERONE, che erano stati poi eliminati nel corso dello stesso anno 1978.

L'egemonia acquisita dopo la “guerra di mafia” dalla fazione corleonese anche nell'ambito della commissione regionale, lungi dal rendere superflua l'osservanza della regola “costituzionale” che attribuiva a questo organo la competenza a deliberare anche gli omicidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente immotivata ed impensabile la violazione di tale regola da parte del RIINA, massimo esponente della predetta fazione e persona che – come hanno riferito tutti i collaboranti e con maggiore chiarezza degli altri il DI CARLO ed il CANCEMI, che ben lo conoscevano – era assai attenta a rispettare

**le regole di COSA NOSTRA, quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni all'organizzazione.**

**E, invero, come si è cercato di dimostrare nel quarto paragrafo del secondo capitolo di questa parte terza, se la commissione regionale aveva perso la sua funzione di tutelare l'ala più "moderata" di COSA NOSTRA dalle "intemperanze" della fazione corleonese, che ormai non era più solo una corrente, era pur sempre innegabile il fatto che l'uccisione di personaggi che ricoprivano importanti cariche istituzionali comportava un rischio più o meno alto - a seconda delle situazioni e del particolare momento storico, di maggiore o minore coesione delle forze politico-istituzionali - per chi assumeva tali iniziative, in quanto un errore di calcolo sulla portata e sulla durata della reazione repressiva avrebbe potuto travolgerlo non solo sul versante giudiziario (portando al suo arresto ed alla condanna), ma anche su quello associativo interno, esponendolo alle conseguenze, per lui ben più temibili, di rimanere isolato all'interno dell'organizzazione, con il rischio di perdere non solo il potere ma anche la vita, come era successo al CAVATAIO, allorché, nonostante le alleanze di cui poteva godere, aveva esagerato nelle sue iniziative criminali, sottovalutando la reazione dello Stato e quella successiva e conseguente, ben più drastica, degli stessi consociati.**

**Unico antidoto contro tale grave rischio era costituito dalla corresponsabilizzazione di tutti coloro che avevano il potere di interloquire su questioni di tale portata, e cioè non solo i componenti della commissione**

provinciale di Palermo, ma anche i rappresentanti delle varie province, la cui alleanza era fondamentale per mantenere il controllo dell'organizzazione ed evitare fratture che sarebbero state esiziali. E questo era l'intendimento del RIINA, allorché – come è stato riferito dal DI CARLO – voleva “guardare ciascuno negli occhi” quando proponeva progetti di notevole rilevanza e che presentavano rischi elevati, per accertarsi del consenso di ognuno dei suoi interlocutori.

D'altra parte, nonostante l'indiscutibile superiorità della commissione provinciale di Palermo, indicata anche con il termine di “cupola” per sottolinearne la preminenza, è certo che le altre cinque province in cui operava COSA NOSTRA non avevano perso la loro autonomia dopo il prevalere della fazione corleonese ed anzi la loro importanza non era affatto sottovalutata dal RIINA, che si era preoccupato di assicurarsene l'alleanza non già mettendone al vertice persone di sua fiducia esterne alla provincia, fatto questo che sarebbe equivalso ad una forma di conquista territoriale assolutamente impraticabile, bensì sfruttando come al solito le divisioni interne, in questo caso allo stesso territorio provinciale, e favorendo coloro che in tali contrapposizioni erano non solo più vicini alle sue strategie generali ma avevano anche la determinazione e la forza sufficienti per imporsi sui rivali interni.

I rapporti tra la commissione provinciale di Palermo e quella regionale non devono, quindi, ricondursi nell'ambito di un rapporto gerarchico di sovraordinazione di uno dei due organi rispetto all'altro, bensì vanno

**considerati nell'ottica dell'indubbia autonomia di ciascuna provincia, autonomia che comportava quale inevitabile conseguenza la necessità di sottoporre all'autorizzazione anche dell'organo rappresentativo di tali autonomie tutte quelle questioni, sulle quali di solito già vi era stata una decisione della commissione di Palermo, che potevano produrre effetti rilevanti anche sulle altre province.**

**Appaiono, pertanto, conformi a verità le convergenti dichiarazioni rese da coloro che ancora all'epoca della strage di Capaci rivestivano importanti cariche all'interno di COSA NOSTRA, secondo cui anche in questo periodo le decisioni riguardanti gli "omicidi eccellenti" di maggiore rilievo dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della commissione regionale, ove ciascuna provincia era titolare di un voto al pari di quella di Palermo.**

**Sembra, d'altronde, indiscutibile, per le considerazioni svolte nel quarto paragrafo del secondo capitolo di questa parte, che la decisione di uccidere Giovanni FALCONE - per la carica istituzionale dallo stesso ricoperta al Ministero; per l'ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto alla mafia, che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza del personaggio; per la più ampia strategia complessiva in cui il delitto si inseriva - rientrava certamente nell'ambito di competenza della commissione regionale come forse nessun'altra prima di allora.**

**Ed un'ulteriore significativa conferma della strategia in cui si inseriva la strage di Capaci viene dalle dichiarazioni, sotto questo profilo non ancora esaminate, rese dal MALVAGNA e dallo AVOLA.**

**Il primo ha riferito che tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992 si era tenuta nella provincia di Enna una riunione cui erano intervenuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva COSA NOSTRA, e tra questi il RIINA ed il SANTAPAOLA, per deliberare una strategia con la quale - essendosi preso atto che avevano perso consistenza i precedenti rapporti dell'organizzazione con appartenenti al mondo politico-istituzionale - si abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, per destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa. Questa strategia, efficacemente sintetizzata nell'espressione che il RIINA aveva pronunciato, secondo quanto riferito al MALVAGNA da PULVIRENTI Giuseppe, per cui "si doveva prima fare la guerra allo Stato per poi fare la pace", prevedeva non solo l'approvazione di tutte le province ma anche il loro sostanziale contributo, che doveva tra l'altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni a chi nell'ambito di ogni provincia mostrava di volere più seriamente opporsi a COSA NOSTRA. Tale strategia avrebbe dovuto essere rivendicata con la sigla della "Falange armata".**

**In particolare il MALVAGNA ha reso al riguardo le seguenti dichiarazioni:**

*“ P.M. dott. GIORDANO: - Lei sa dirci circostanze precise riguardo alla strategia elaborata dai massimi livelli di Cosa Nostra, di cosiddetto attacco allo Stato?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, alcune circostanze le posso..*

*P.M. dott. GIORDANO: - Quello che desidero sapere: quando e dove e come venne elaborata e da chi in particolare?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Posso dire quello che sono a conoscenza, che vi e` stata elaborata una strategia di attacco nei confronti dello Stato, delle istituzioni e, per quello che e` a mia conoscenza, risale alla fine del 1991, massimo lo posso collocare dopo il settembre 91, massimo agli inizi del 92, che vi e` stata una riunione dove si e` deciso di mettere in atto questa strategia di attacco nei confronti delle istituzioni dello Stato. La proposta e` venuta direttamente da Salvatore Riina*

*P.M. dott. GIORDANO: - E questa riunione dov'e` che si e` tenuta?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Questa riunione si e` tenuta in provincia di Enna, dove hanno preso parte tutti i capi famiglia delle famiglie che ci sono in Sicilia, le famiglie mafiose*

*P.M. dott. GIORDANO: - Sa dire chi partecipo` alla riunione specificamente?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Io specificamente..*

*P.M. dott. GIORDANO: - Chi ne fu il promotore e chi partecipo`?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Specificamente mi vennero fatti due nomi e poi mi hanno detto che c'erano tutti i capi famiglia. I nomi che mi sono stati fatti sono stati quello di Salvatore Riina e quello di Nitto Santapaola*



*P.M. dott. GIORDANO: - Perche' venne deciso di iniziare una strategia di attacco e quali erano le finalita` di questa strategia?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Le finalita` di questa strategia erano, diciamo, cambiare un po' le cose perche' per quanto riguarda Cosa Nostra si trovava in quel periodo.. cominciava ad accusare difficolta` e siccome, non so, loro sapevano che sarebbero pure arrivati tempi peggiori, hanno deciso di fare questa strategia per fare abbassare l'attenzione nei confronti.. nella repressione che Cosa Nostra stava subendo*

*P.M. dott. GIORDANO: - Le fu riferito di qualche affermazione che venne fatta in particolare da Riina in questa riunione?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si, mi fu riferito che Riina, dopo che espose tutta la sua strategia, disse "bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace", e mi fu spiegato che cio` derivava dal fatto che i consueti rapporti che Cosa Nostra aveva con pezzi dello Stato, con persone che, diciamo, garantivano gli affari, il benessere e un po' l'impunita`, erano venuti meno e quindi si doveva passare a una fase, diciamo, piu` concreta, una fase di creare confusione*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei seppe, perche' le venne riferito o per scienza diretta, quali erano questi referenti politici, quali erano questi pezzi dello Stato con i quali erano saltati i legami?*

*IMP. MALVAGNA F.: - No, i nomi non mi vennero fatti, cioe` si parla a via di sottintesi quando si parla di queste cose, almeno come hanno parlato con me*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei ha saputo se tutti i partecipanti a questa riunione aderirono a quello che si decise in questa riunione?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, aderirono tutti quanti*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei poco fa ha fatto anche il nome di Santapaola, anche lui aveva aderito a questa strategia, a questo piano, diciamo, di attacco allo Stato?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, aveva aderito anche lui*

*P.M. dott. GIORDANO: - Può indicare in che modo aveva aderito, aveva prestato la sua adesione, il suo consenso?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Aveva aderito che lui era d'accordo al progetto che aveva esposto Riina e avrebbe offerto qualsiasi, diciamo, appoggio.. qualsiasi sostegno a poter realizzare questo progetto, sia in uomini e in mezzi; tutto quello che lui poteva fare con gli uomini della sua organizzazione sarebbe stato fatto, bisognava che Riina gli diceva "dobbiamo fare questo" e lui.. "mi serve una persona, due persone", non so come spiegarlo, e lui si metteva a disposizione*

*P.M. dott. GIORDANO: - E' chiarissimo, l'ha spiegato bene. Lei e' in grado di riferire se sono stati commessi delitti specifici in cui vi sia stato un diretto interessamento o coinvolgimento di Santapaola?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Delitti specifici non lo so. Io posso riferire delle cose che si sono poi discusse a Catania e si sono fatte, sempre che rientrano, diciamo, nella commissione di delitti compresi in questa strategia che si era elaborata in questa riunione*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ci vuole dire come ha appreso della riunione, dei suoi partecipanti, di quello che si discusse, delle affermazioni di Riina di cui ha fatto cenno e quale fu, appunto, specificamente quindi l'oggetto di questa riunione?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Io ho appreso tutto cio` tramite delle confidenze che mi faceva Giuseppe Pulvirenti, u Malpassotu, e poi, in base a tutti questi discorsi, il Malpassotu mi diede anche un incarico specifico che io eseguii*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ricorda in quale circostanza ebbe riferite queste confidenze dal Pulvirenti?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Mah, la circostanza precisa non la ricordo. Ricordo solo che quella volta che si parlo` di queste cose, perche' io incontrai con il Pulvirenti ce li avevo a livello di tutti i giorni quasi, certe volte anche due volte, tre volte al giorno, in base alle esigenze..*

*P.M. dott. GIORDANO: - Allora, parlavamo di queste confidenze che lei aveva ricevuto da Pulvirenti, mi pare che, se ho capito bene, e` stata una sola volta che le ha fatto queste confidenze o piu` occasioni?*

*IMP. MALVAGNA F.: - No, perche' poi ne abbiamo parlato pure in altre occasioni, pero` non specificatamente come la prima volta, anche perche' io gli portavo gli esiti dell'incarico che lui mi aveva dato. Quella volta, come dicevo, parlavamo.. si commentava una notizia, mi sembra che era uscita sul giornale, comunque si commentava una falsa bomba che era stata piazzata alla caserma centrale di piazza Giovanni Verga di Catania. E poi di li` ci sono stati tutti gli altri discorsi*

*P.M. dott. GIORDANO: - Prima volevo sapere se c'era stato qualcuno presente oltre a voi due, logicamente, quando Pulvirenti faceva questi discorsi*

*IMP. MALVAGNA F.: - Mah, se ricordo bene, mi sembra che eravamo tutti e due*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei poco fa ha parlato della zona di Enna che e' stata scelta per fare questa riunione agli.. se ho ben capito, intorno al settembre del 1991, e' cosi'? La data e' giusta?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ora, per quale motivo venne scelta questa zona, questa provincia di Enna?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Lui mi spiego` che venne scelta questa zona perche' anche altre volte era stata scelta questa zona, diciamo, della provincia di Enna, prima perche' e' una provincia centrale e, diciamo, si divide la strada, e' piu` facile da raggiungere per tutti quanti e secondo perche' dice che e' una provincia, diciamo, tranquilla, una provincia dove potevano stare tranquilli, dove si poteva svolgere piu` tranquillamente un vertice del genere*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ma per quale motivo si poteva svolgere piu` tranquillamente?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sempre per.. diciamo, temevano il controllo delle forze dell'ordine, tutte queste cose cosi`*

*P.M. dott. GIORDANO: - Cioe` vi era una minore pressione delle forze dell'ordine?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei puo` dire piu` esattamente il territorio in cui si e` svolta questa riunione? Perche' la provincia di Enna e` abbastanza grande*

*IMP. MALVAGNA F.: - Il territorio di preciso dove si e` svolto non lo so, comunque lui mi fece riferimento Catenanuova, Racalmuto, una cosa del genere*

*P.M. dott. GIORDANO: - Senta, Pulvirenti le riferi` anche quali caratteristiche dovevano avere le manifestazioni di questo piano, di questa strategia?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si, il Pulvirenti mi disse che questa strategia poi doveva essere rivendicata con una parola, una parola, la cosiddetta Falange Armata, perche' la finalita` anche di questa strategia era un po', diciamo, la destabilizzazione di far capire a chi..*

*P.M. dott. GIORDANO: - Si, ma scusi, ma che cosa dovevano fare in definitiva, che cosa si doveva fare per attuare questa strategia?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Mah, lui non.. dapprima non e` che mi parlo` di attentati, il Pulvirenti mi disse che bisognava fare un po' di confusione, bisognava prendere un paio di personaggi ed intimidirli, bisognava acquisire.. lui precisamente mi disse, parlando.. perche' parlavamo noi confidenzialmente perche' il Pulvirenti Giuseppe e` pure uno zio.. mi viene zio acquisito*

*P.M. dott. GIORDANO: - Come le viene zio acquisito?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Mi viene zio acquisito perche' io ho sposato la figlia di Angelo Pulvirenti, che e` fratello di Giuseppe Pulvirenti. Quindi lui, parlando in confidenza, mi disse che a Palermo i palermitani erano.. che sono loro, diciamo.. cioe` Cosa Nostra sono loro che l'hanno formata, erano molto piu` avanti di noi;*

*noi a Catania, come mentalita` e come evoluzione in questa attivita` criminale, eravamo indietro nel tempo e gia` dice a Palermo, dice, hanno squadretta, mettiamo 20 - 30 persone, che non gli fanno fare niente, gli fanno fare soltanto girare ed acquisire informazioni su personaggi.. su politici, su personaggi delle forze dell'ordine, cioe` li usano soltanto per poi poter effettuare delle pressioni nei confronti di questi personaggi e poterli, diciamo, ricattare, una cosa del genere. Lui mi disse che anche qui a Catania doveva nascere una cosa del genere, che si doveva formare una squadretta di almeno un decina di persone, che dovevamo acquisire le informazioni dove alcuni personaggi se ne andavano a fare i pranzi, dove avevano le case, dove avevano le villette che se ne andavano in villeggiatura, i numeri di telefono, tutte queste informazioni, e poi, diciamo, a fare pressione sui familiari, a fargli le telefonate. E lui addirittura parlava, dice "noi quando queste persone se ne vanno, mettiamo nei week - end, nelle villette, si riuniscono tra i loro amici, cosi`, li`", dice, "dobbiamo agire perche' psicologicamente li colpiamo di piu`, prendendoli", dice, "se ci vanno.. si fa un gruppo, si va in questi posti, naturalmente travisati, si sequestrano tutte queste persone, si fanno uscire fuori e poi gli bruciamo la casa davanti", dice "queste sono delle cose che fanno piu` effetto di sparargli ad una persona"*

*P.M. dott. GIORDANO: - Sa indicare quando venne iniziata questa strategia di attacco allo Stato, questo piano e quando ha capito che questo proposito di attacco nei confronti delle istituzioni si stava attuando?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Mah, per le notizie che sono a mia conoscenza, questa strategia ebbe inizio agli inizi del 1992, perche' io stesso ebbi, come ho detto prima, un incarico specifico. Pero` io poi ho capito che, diciamo, era un piano molto piu` vasto dopo che c'e` stato, diciamo, il primo fatto eclatante, la strage di Capaci, del procedimento che oggi siamo qua*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei sa dire quali omicidi e quali attentati sono stati perpetrati o dovevano essere consumati in esecuzione di questa strategia?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Mah, dovevano essere consumati, come ho detto, per quello che io sono a conoscenza, dovevano essere fatte delle telefonate ad un politico nella zona dove ero io*

*P.M. dott. GIORDANO: - Chi era questo politico della zona dove era lei?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Era il sindaco.. l'allora sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo. Poi dovevano essere fatte.. dovevano essere acquisite informazioni per poi fare, diciamo..*

*P.M. dott. GIORDANO: - Scusi, ma queste telefonate.. che valore dovevano avere queste telefonate?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Il sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo, era una persona che dava fastidio alla nostra organizzazione, perche' noi la zona di Misterbianco e` una zona altamente industrializzata, quindi noi avevamo un sacco di interessi in quella zona. E lui conduceva una campagna ed attirava le forze dell'ordine in quella zona, nel senso che si lamentava che li` era ad alta densita` mafiosa, tutte queste cose cosi`. E noi abbiamo cominciato a dargli fastidio, nel*

*sensò che abbiamo cominciato a telefonargli a casa, a minacciarlo e a insultarlo, sia lui, che dapprima rispondeva al telefono, poi lui, dopo un paio di volte, non l'ha preso più il telefono, e poi con la moglie, con il figlio, in modo da farlo esasperare. Poi eravamo pure arrivati al punto di.. avevamo preparato una lettera anonima da imbucare a tutti i coinquilini del suo palazzo per.. nel senso far raccogliere le firme e mandarlo via. Il Malpassotu mi disse che dovevamo dire a questi.. si doveva scrivere in questa lettera che noi avevamo intenzione, per colpa del signor Di Guardo, avevamo intenzione di far saltare in aria il palazzo, ma siccome non ce l'avevamo con le altre persone o loro mandavano via a lui, oppure per salvarsi se ne andavano via loro*

*P.M. dott. GIORDANO: - E ricorda altri fatti dello stesso tipo?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, poi un'altra persona di cui dovevamo fare, diciamo, le stesse cose era il figlio di Giuseppe Fava, Claudio Fava, e poi l'altra persona era l'avvocato Guarneri, che già aveva iniziato a difendere, mi sembra, dei collaboratori e poi voleva formare associazione anti.. era una persona, diciamo, restia al.. contro l'organizzazione criminale, nel senso che faceva attività per contrastare il fenomeno mafioso*

*P.M. dott. GIORDANO: - Furono organizzati anche attentati ad impianti pubblici, a palazzi, ad istituzioni?*

*IMP. MALVAGNA F.: - No, attentati no, furono fatti finti attentati*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ecco, ci vuole parlare di questi finti attentati?*



*IMP. MALVAGNA F.: - Sì. Un altro elemento del clan di Pulvirenti ebbe incarico di fare delle telefonate dove si annunciava un falso attentato, se non ricordo male, mi sembra che era o al Tribunale di Catania o ad un obiettivo, diciamo, un obiettivo particolare. Poi doveva annunciare un attentato, mettiamo una bomba, però che questa bomba non c'era e lo doveva rivendicare sempre con la parola la Falange Armata; lo stesso valeva anche per le telefonate che venivano fatte al sindaco di Misterbianco, Nino Di Guardo*

*P.M. dott. GIORDANO: - Per quanto riguarda questo finto attentato al Tribunale di Catania, ricorda l'epoca cui venne fatta questa cosa?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, siamo nella prima metà del 1992*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ci fu anche un finto attentato alla caserma dei Carabinieri? Mi pare che lei l'ha già accennato all'inizio della suo interrogatorio*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, quello lì, però mi sembra che è stato antecedente a questo fatto*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ma qual era lo scopo di questo finto attentato alla caserma dei Carabinieri di piazza Verga?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Per quanto riguarda questo attentato, se rientra in questa strategia io non lo so; so solo che è stato fatto.. questo attentato era diretto ad un capitano dei Carabinieri che all'epoca faceva servizio in quella caserma, che dava fastidio, il capitano Rapiti*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei poco fa ha detto che erano tutti d'accordo, sostanzialmente, all'interno di Cosa Nostra siciliana per attuare questa strategia di*

*attacco allo Stato. Allora, io adesso vorrei sapere.. lei ha parlato, ha detto che l'inizio e` stato fatto in una certa epoca, e` andato avanti con la strage di Capaci e cosi` via. Ora, quello che volevo sapere e` se questa unanimita`, questa convergenza, e` rimasta anche successivamente alla strage di Capaci e a quella di via D'Amelio, se lei lo puo` dire, se lei lo ricorda, se lei lo sa, ovviamente*

*IMP. MALVAGNA F.: - Per quanto riguarda questa, diciamo, concordanza, fino a quando io sono stato arrestato e` rimasta tale, perche' posso dire che dopo la strage di Capaci.. cioe` io quando e` successa la strage di Capaci mi allarmi, dissi "ma qua che cosa sta succedendo?" e mi recai subito dal Malpassotu e il Malpassotu mi disse.. tipo era contento di questa cosa, mi disse "vedi, quando ci mettiamo noi siamo capaci di..", nel senso che il dottor Falcone era la persona piu` scortata d'Italia e l'intelligenza di Cosa Nostra era riuscita a superare, diciamo, l'intelligenza dello Stato, come lo faceva intendere lui. E gli dissi "ma queste cose non sono cose troppo grosse?" e il Malpassotu mi disse "no", dice, "questo e` solo l'inizio, vedrai, dovranno succedere anche altre cose". Poi successivamente ebbi anche modo di apprendere che elementi della famiglia di Nitto Santapaola si erano prestati per acquisire informazioni di attentati che dovevano avvenire al nord Italia e precisamente in Toscana e a Torino*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei tutte queste circostanze come le ha apprese signor Malvagna?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Io queste circostanze le ho apprese, come ho detto prima, perche'.. primo perche' sono il nipote del Malpassotu e dal 1990 in poi sono stato*

*una delle persone che gli e` stata piu` vicina, piu` vicina ancora dei figli; e secondo perche' godevo della massima stima e della massima fiducia anche dai vertici della famiglia di Nitto Santapaola, dal capodecina, dal fratello di Nitto Santapaola ed anche da altre persone. Anche per questo ero gia` stato proposto per divenire uomo d'onore e nel contempo ho avuto anche incarichi dove era necessaria la presenza di uomini d'onore; pur non essendo io uomo d'onore sono stato esecutivo nella commissione di delitti insieme con altri uomini d'onore”*

*(omissis)*

*“P.M. dott. GIORDANO: - Lei durante la sua detenzione, quindi successivo ovviamente al suo arresto, nelle varie carceri di cui ha trattato poc'anzi, ha avuto riferita qualche circostanza specifica in ordine sempre a questa strategia di Cosa Nostra, ai risultati, agli esiti di questa strategia, di questo piano? Puo` dirci questa cosa?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si, durante la carcerazione io, come ho detto prima, mentre mi trovavo al carcere di Bicocca di Catania, ho incontrato Marcello D'Agata*

*P.M. dott. GIORDANO: - Chi era Marcello D'Agata?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Marcello D'Agata e` un uomo d'onore della famiglia di Nitto Santapaola e ricopre la carica di consigliere familiare e provinciale*

*P.M. dott. GIORDANO: - E cosa le disse?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Marcello D'Agata, parlando di tante cose, mi disse che.. cioe` si lamentava un po' di questa cosa, dice.. i palermitani diceva che hanno*

*voluto strafare, "ci hanno coinvolto in questa cosa e adesso", dice, "qua ne stiamo pagando le conseguenze tutti. Addirittura", dice, "loro hanno pure i collaboratori su questi fatti delicatissimi", cioè manifesto un po' che c'erano dei malumori, non so se erano a carattere personale oppure a carattere, diciamo, di tutta la famiglia di Nitto Santapaola, la famiglia mafiosa, anche perché lui veniva dalla libertà, era da poco stato arrestato, si parlava perché lui portava notizie fresche dal di fuori*

*P.M. dott. GIORDANO: - Le disse qualche altra cosa?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, mi disse che.. di tenere un po' su il morale di tutti i ragazzi perché in quel periodo si stavano verificando alcune collaborazioni a catena, di tenerli su col morale e di stare tranquilli perché, anche se erano successe queste cose, che c'erano stati.. perché c'erano stati degli arresti, cioè l'organizzazione era stata colpita da più parti, mi diede delle rassicurazioni che provenivano direttamente da Palermo e mi disse.. dice "gli amici di Palermo mi hanno mandato a dire di stare tranquilli perché tra un paio d'anni.." addirittura lui mi fece una data, "le cose si sistemeranno di nuovo"*

*P.M. dott. GIORDANO: - Quale data le fece, scusi?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Lui mi fece la data del 1995*

*P.M. dott. GIORDANO: - Si sistemeranno in che senso?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Nel senso che verrà abolita.. verrà abolito il 41 bis, cioè il carcere ritornerà come una volta, rimetteranno i benefici e ci saranno sempre le scappatoie di cui noi ci eravamo sempre serviti; nel senso di non abbattersi che*

*non.. il carcere a vita non l'avrebbero dato a nessuno perche' noi, fino a qualche anno fa, pure che una persona era condannata all'ergastolo c'era sempre il modo di farlo uscire. E mi fece capire, cioe` io dedussi, in base alle sue parole, perche' il Marcello quando parla parla finemente, dedussi che la strategia aveva dato pure i suoi frutti, che si erano ricreati nuovi agganci con pezzi delle istituzioni o della politica. E poi mi disse anche perche' da li` a poco ci sarebbero state le elezioni, che la nostra salvezza sarebbe stata anche Forza Italia, va, di dire agli altri affiliati di mandare a dire fuori a tutti i familiari, a tutte le persone che si conoscevano di votare Forza Italia*

*P.M. dott. GIORDANO: - Senta, questo colloquio quand'e` che si verifico`?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Questo colloquio si verifico` nel dicembre del 1993 e gennaio 1994. Eravamo entrambi detenuti nel carcere di Bicocca, al reparto infermeria. Dopo di che, siccome abbiamo avuto tutti e due la stessa ordinanza di custodia cautelare per l'Orsa Maggiore, ci hanno dato il divieto di incontro, lui e` rimasto la` ed io sono andato, diciamo, nella sezione*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei poco fa ha fatto riferimento ad una circostanza che le disse D'Agata, vale a dire la preoccupazione di troppi pentiti che stavano.. e` vero?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ecco, ma a proposito dei pentiti le manifesto` altre preoccupazioni?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, mi disse che era l'unica arma che ci poteva sconfiggere e che erano.. c'erano state delle preoccupazioni, ma che.. e poi mi disse di stare tranquillo che sarebbero stati smentiti, delegittimati, mi diede quelle rassicurazioni che ho detto prima. Lui mi disse anche, dice: la cosa che ci.. che noi abbiamo capito che ci poteva danneggiare di più sono i collaboratori di giustizia e poi perché anche si parlava.. cioè era stata costituita la DIA, le Direzioni Distrettuali Antimafia, cioè eravamo stati attaccati.. erano questi gli elementi che temeva l'organizzazione di Cosa Nostra ed era maggiormente per questo che erano state messe in atto.. quella strategia*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei sa dire se queste considerazioni erano condivise da Santapaola?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Per quello che mi risulta a me sì*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ha appreso altre circostanze dal carcere, riguardanti sempre il tema che stiamo affrontando, all'interno del carcere?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Sì, ho avuto modo di parlare con il fratello di Santo Mazzei, 'uCaragnosu, Matteo Mazzei e mi confermo dei contatti che suo fratello aveva avuto prima che lo arrestassero a Rimini per l'approvvigionamento di armi pesanti e di esplosivo, dei contatti per un lavoro, non mi disse di specifico cosa, per un lavoro che doveva fare in concomitanza con i palermitani; dicendomi lui questo, poi io sapevo già precedentemente che lui si era offerto per.. non erano proprio attentati, a me non mi è stato detto che erano attentati, erano dei lavori*

*che doveva fare insieme con gli amici di Palermo in Toscana e a Torino e quindi io ho collegato le cose, non c'era bisogno che me le dicessero chiaramente*

*P.M. dott. GIORDANO: - Lei si e` incontrato nel carcere anche con Asaro Gaetano?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Si*

*P.M. dott. GIORDANO: - Ha saputo qualche circostanza utile al processo, al tema che stiamo affrontando, da costui?*

*IMP. MALVAGNA F.: - No, mi ha detto solo che da Palermo avevano mandato a dire di fargli sapere a zio Pippo che da Palermo avevano mandato a dire che le cose si sarebbero sistemate la'*

*P.M. dott. GIORDANO: - Sempre lo stesso discorso?*

*IMP. MALVAGNA F.: - Lo stesso discorso che mi aveva fatto il D'Agata. E poi mi ha detto anche di portare avanti il discorso per le votazioni future, si doveva votare, diciamo, Forza Italia. Io gli ho detto che gia` queste cose gia` le sapevo, che me le avevano dette e che non c'era bisogno di avvisarlo a zio Pippo perche' gia` lo sapeva, perche' anche Marcello D'Agata, prima di venire nel reparto dove mi trovavo io, il tempo necessario per l'interrogazione dei Magistrati, e` stato isolato alle celle e alle celle a quell'epoca c'era detenuto Giuseppe Pulvirenti, era differenziato alle celle e so che si incontravano” (cfr. verb. del 20.2.1996, pp.6-18, 22-27).*

**Il PULVIRENTI, indicato dal MALVAGNA come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato, sia pur**

**mostrando una notevole confusione soprattutto nell'indicazione dei partecipanti alla riunione, ha tuttavia sostanzialmente confermato di aver parlato con il nipote MALVAGNA della riunione tenutasi ad Enna, cui avevano tra l'altro partecipato il RIINA e SANTAPAOLA Salvatore, e di aver parlato con lo stesso anche della strategia di attacco contro lo Stato che sarebbe stata concordata tra le organizzazioni di Palermo e Catania, strategia alla quale anche la sua organizzazione avrebbe contribuito facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco DI GUARDO Antonino, facendo uso della sigla "Falange armata".**

**E' certamente innegabile che le indicazioni fornite dal PULVIRENTI siano state particolarmente confuse, fatto questo imputabile verosimilmente in gran parte alle sue condizioni di salute ed all'età, oltre che ad una conoscenza che doveva essere stata sin dall'origine comunque superficiale di tali fatti, che non riguardavano specificamente l'organizzazione da lui diretta, ma quella più ampia nella quale egli solo formalmente rivestiva la carica di "consigliere" della "famiglia" di Catania, in quanto lasciava che fossero i suoi congiunti, ed in particolare il genero PUGLISI Piero, ad occuparsi delle questioni riguardanti tale "famiglia". Ma tuttavia tali indicazioni riscontrano sostanzialmente quelle del MALVAGNA sugli aspetti che rilevano in questa sede, e cioè: l'effettuazione di tale riunione nel periodo temporale sopra precisato con l'intervento di personaggi della caratura del RIINA e di SANTAPAOLA Salvatore (altri di minore prestigio indicati dal PULVIRENTI potevano essere stati presenti solo in**



**funzione di accompagnatori); la trattazione in quell'occasione della strategia di attacco nei confronti dello Stato; il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nel Catanese ebbe una sua attuazione, sia pure ad un livello incomparabilmente inferiore; l'utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla "Falange armata", che dalla documentazione acquisita con ordinanza di questa Corte del 27 luglio 1996 risulta essere stata usata anche per le rivendicazioni di attentati compiuti a Milano, Roma e Firenze.**

**Che poi le conoscenze manifestate dal MALVAGNA sulla predetta strategia e sulla qualità delle persone intervenute alla riunione siano state notevolmente più chiare e precise di quelle del PULVIRENTI, appare ragionevolmente spiegabile con la diversa lucidità intellettuale dei due e con il fatto che il primo, meno portato dell'altro a circoscrivere i suoi interessi all'ambito prettamente provinciale, aveva potuto attingere ulteriori informazioni sulla linea strategica seguita in quegli anni da COSA NOSTRA e sui profili organizzativi della stessa, oltre che dalla sua partecipazione ad alcuni incontri periodici con gli affiliati della "famiglia" catanese di COSA NOSTRA, dalle conversazioni avute durante la comune detenzione con il D'AGATA, consigliere di quest'ultima "famiglia" e profondo conoscitore delle vicende di questa organizzazione. Tali indicazioni avevano, quindi, consentito al MALVAGNA di integrare le conoscenze derivanti dalle confidenze fattegli dal PULVIRENTI.**

**Né può ritenersi che l'indicazione temporale fornita dal MALVAGNA e dal PULVIRENTI in ordine alla riunione di Enna contrasti con le scansioni cronologiche emergenti dagli atti processuali in relazione al momento in cui era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 1992 ed ai tempi in cui era stata deliberata la strage di Capaci dalla commissione provinciale.**

**E, invero, la riunione cui hanno fatto riferimento il MALVAGNA ed il PULVIRENTI non aveva ad oggetto specifico l'attentato a Giovanni FALCONE, ma bensì verteva sull'approvazione per linee generali di una strategia di cui COSA NOSTRA avvertiva sin da allora l'esigenza, avendo già avuto preciso sentore della inidoneità dei vecchi canali politico-istituzionali ad assicurare le necessarie coperture, atteso che – come si è evidenziato nel quinto paragrafo del capitolo primo di questa terza parte – già con nota del 27 giugno 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato la sua chiara volontà nel senso che il maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal dottor CARNEVALE, nella cui giurisprudenza COSA NOSTRA riponeva ogni affidamento circa un esito a lei favorevole del giudizio ed intorno all'ottobre del 1991 era stato designato a presiedere il dottor VALENTE.**

**Ovviamente la strategia elaborata nel corso della riunione di Enna riferita dal MALVAGNA e dal PULVIRENTI non era finalizzata ad un'immediata operatività, quanto meno per gli attentati più eclatanti, come l'omicidio LIMA e la strage di Capaci, che verosimilmente non erano stati neanche specificamente trattati, perché non sarebbe stata comunque prudente compiere azioni di quel**

genere in Sicilia nell'imminenza del giudizio della Suprema Corte di Cassazione e, quindi, la deliberazione dei tempi e modi di quei crimini doveva essere rimandata ad un momento successivo, più vicino a quello dell'esecuzione. E, tuttavia, quella riunione aveva una sua particolare utilità per il RIINA, in quanto gli serviva a verificare il consenso di tutti i rappresentanti delle varie province ad una strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi brevi, sicché il RIINA ben poteva dopo tale consenso compiere gli ulteriori necessari passi che dovevano gradatamente portare all'esecuzione dell'omicidio LIMA prima ed alla strage di Capaci poi.

Né deve meravigliare il fatto che l'esistenza di tale riunione non fosse nota agli affiliati, pur di grado elevato, alle "famiglie" palermitane, poiché la compartimentazione delle conoscenze nell'ambito di quelle strutture, di gran lunga più articolate su diversi livelli gerarchici rispetto alla "famiglia" catanese facente capo al SANTAPAOLA, rendeva certamente meno facile ad un consociato palermitano non direttamente coinvolto nella vicenda di venire a conoscenza di un incontro tra i vertici delle varie province rispetto a quanto non lo fosse per un consociato catanese di livello elevato qual era certamente il PULVIRENTI, dalle cui confidenze il MALVAGNA aveva tratto la sua conoscenza della riunione, in virtù del suo stretto rapporto anche familiare con lo stesso. Quest'ultima circostanza spiega anche perché neppure lo AVOLA, benché affiliato a COSA NOSTRA a differenza del MALVAGNA, ignorasse tale riunione, pur essendo a conoscenza, come emerge dalle sue dichiarazioni, della

**strategia di attacco allo Stato, del consenso fornito a tale strategia dai vertici catanesi - anche se con delle riserve interne - e dell'utilizzo della sigla della "Falange armata" per le rivendicazioni.**

**Ottenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province sulla strategia summenzionata, il RIINA non aveva alcuna ragione di non sottoporre in tempi successivi all'autorizzazione dei predetti rappresentanti, come era suo dovere in base alle regole di competenza di cui si è accertata l'attualità, anche il progetto della strage di Capaci dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua attuazione, essendo stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione più volte citata.**

**E, invero, da una parte se la strategia approvata doveva servire a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti, la strage di Capaci ne possedeva in pieno tutte le caratteristiche - prima tra tutte le modalità prescelte per l'esecuzione, che dovevano anche presso l'opinione pubblica porre in risalto la notevole potenza offensiva di COSA NOSTRA e la correlativa incapacità degli organi statali a tutelare i suoi funzionari più esposti a rischio - e presentava inoltre il vantaggio di eliminare uno dei più pericolosi avversari di COSA NOSTRA, sicché il RIINA non aveva motivo di temere di sottoporre il suo progetto stragistico all'approvazione degli altri rappresentanti provinciali.**

**Dall'altra parte proprio gli elevati rischi che presentava il progetto rendeva estremamente opportuno per il RIINA attenersi alle fondamentali regole dell'organizzazione ed assicurarsi che il consenso prestato in astratto dagli altri**

**rappresentanti provinciali fosse esteso in concreto alla specifica attuazione della strage di Capaci, affinché tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non potessero avanzare alcuna recriminazione nei momenti difficili della reazione repressiva dello Stato.**

**Ma proprio perché tutte le indicazioni in ordine alle ragioni che rendevano opportuna per COSA NOSTRA l'attuazione della strage di Capaci erano quelle che erano state illustrate quando era stata approvata la strategia sopra indicata e si trattava solo di ottenere lo specifico consenso dei rappresentanti provinciali su quel delitto, non era necessaria una riunione ulteriore della commissione regionale, essendo sufficiente per il RIINA anche una consultazione dei vari rappresentanti provinciali del tipo di quella attuata dal BIONDINO nei confronti del capimandamento di Palermo, per conseguire ugualmente lo scopo.**

**E, pertanto, essendo state accertate le circostanze sin qui esposte, non è necessaria la prova di una specifica riunione in cui sarebbe stato deliberato l'attentato a Giovanni FALCONE per ritenere dimostrata la responsabilità penale a titolo di concorso morale dei componenti della commissione regionale, essendo sufficiente che l'avvenuta consultazione nei modi summenzionati dei vari rappresentanti provinciali per l'esecuzione dei reati per cui è processo - necessaria secondo le regole ancora all'epoca vigenti in COSA NOSTRA e preceduta, come già si è dimostrato, dalla riunione per l'approvazione della strategia generale in cui l'attentato doveva inserirsi - sia confermata da elementi anche indiziari certi, aventi un indubbio valore sintomatico in tal senso.**

Paragrafo III. Le dichiarazioni di MESSINA Leonardo sulla riunione della commissione regionale nell'Ennese

**Nell'esaminare la sussistenza agli atti processuali degli elementi indiziari summenzionati, occorre in primo luogo soffermarsi sulle dichiarazioni rese in udienza da MESSINA Leonardo, onde verificarne l'idoneità a confermare il coinvolgimento dei rappresentanti provinciali nella deliberazione della strage di Capaci.**

**Al riguardo deve rilevarsi che il MESSINA ha riferito di una riunione della commissione regionale tenutasi nella provincia di Enna, tra Barrafranca e Pietraperzia, nel corso della quale era stato specificamente deliberato l'attentato ai danni del dottor FALCONE. Ha precisato il MESSINA che i vari rappresentanti provinciali si trovavano nell'Ennese da settembre-ottobre del 1991 per gettare "le basi per un nuovo progetto politico" e che tra il febbraio ed il marzo del 1992 si era tenuta una riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri RIINA, PROVENZANO, MADONIA Giuseppe, SAITTA Salvatore, SANTAPAOLA e tale BARBERO Angelo, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza, riunione nel corso della quale era stata decisa l'eliminazione del Magistrato. Tale notizia gli era stata data da MICCICHE' Liborio, consigliere di COSA NOSTRA per la provincia di Enna, in occasione di un incontro che il MESSINA aveva avuto con lui presso la miniera di Pasquasia il lunedì successivo ad un controllo che il collaboratore aveva subito da parte**

delle forze dell'ordine un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a PIAZZA Isabella e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e si stava recando alla discoteca PREMIER, ove avrebbe dovuto incontrarsi con il MICCICHE'. Quello stesso sabato in mattinata egli si era stato a casa di quest'ultimo in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei lavori in Barrafranca e per "avere la sicurezza che non gli succedesse niente" essi si erano fatti accompagnare da lui dal boss locale, che riservatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le persone summenzionate ed altre. In casa del MICCICHE' vi erano quel sabato anche MONACHINO Giovanni e POTENTE Mario, della stessa "famiglia" del MICCICHE'.

Più specificamente il MESSINA ha tra l'altro dichiarato al riguardo:

*" P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, signor Messina, lei sa se per decidere l'eliminazione del dottor Falcone vi siano state riunioni della commissione interprovinciale?"*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, c'è stata una riunione nella provincia di Enna*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Come ha saputo di questa riunione?"*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Che loro erano nella provincia di Enna io già lo sapevo da settembre - ottobre*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Di quale anno?"*

*IMP. MESSINA Leonardo: - 91, però io verso la fine di febbraio - primi di marzo 92 ho portato dei ragazzi di una cooperativa comunista di San Cataldo che*

*dovevano fare un lavoro a Barrafranca, volevano avere la sicurezza che non gli succedesse niente. Non e` che io, si` questi ragazzi li conoscevo del paese, ma non sono stati loro a chiamare me, e` stato Bonaffini, che era un democristiano di San Cataldo, mi ha detto: "senti, questi ragazzi hanno questo problema", "vediamo di fare qualcosa", ed io li ho portati a casa di Borino, naturalmente gia` Borino era informato. Quella mattina che sono arrivato, era un sabato, Borino mi disse, naturalmente prima della cosa noi avevamo dei progetti che erano miei e del Borino, Borino, dopo che abbiamo fatto entrare persone nel salone, ci siamo salutati, disse.. perche' di solito quando io arrivavo a Pietraperzia andavamo a mangiare o dal suocero o a casa sua, mi disse che quel giorno non potevamo mangiare perche' praticamente c'era la riunione che stava iniziando e lui se ne doveva andare. Questo, mentre eravamo in cucina, e` arrivato Monachino Giovanni della sua stessa famiglia e Potente Mario, e Borino gli ha detto "siete andati a pigliare a Toto`", avendo avuto la affermazione di si, ci siamo affrettati a concludere e ha detto a quelle persone "venite un'altra volta alla Ilcec che non ci sono problemi". Poi mi ha detto 5 nomi di quelli che hanno partecipato alla riunione, ma non e` che mi ha detto tutto, non e` che ha detto in quel momento tutti i nomi, mi ha detto "c'e` u Tiziu, u Tiziu", mi ha detto "c'e` Riina, Provenzano, Santapaola, Angelo Barbero e Madonia Giuseppe", e naturalmente Saitta Salvatore. Questo e` quello che mi ha detto. Io ho detto cosa potevo fare io, siccome noi avevamo dei progetti tra me e Borino, mi ha detto di farmi trovare in una zona reperibile, se poteva essere fuori di San Cataldo, e cosi` ho fatto. Alla*



*sera, in compagnia di Isabella Piazza, ho cercato di raggiungere il Premier al lago di Pergusa. Non sono potuto arrivare al Premier perche' al bivio di Sant'Anna c'erano le forze dell'ordine che hanno fermato la Mercedes. Mi hanno perquisito la macchina, hanno controllato e ci hanno lasciato andare, pero` io ho avuto la sensazione che quando me ne sono andato mi venivano dietro, e siccome io sapevo l'appuntamento che avevo, a meta` strada ho fatto manovra e me ne sono tornato a casa. Successivamente il lunedì` ci siamo incontrati alla miniera Pasquasia con Borino, veramente ero io interessato a sapere le cose, e Borino in quella circostanza mi disse che era stato deciso di uccidere il giudice Falcone. Gli dissi io "ed io?". Siccome i progetti di me e Borino erano cercare di entrare in un gruppo importante, cosi` sarebbe stato piu` facile nel paese anche per me e disse "no, lo fanno loro", e poi ne abbiamo parlato successivamente*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi questa riunione esattamente quando e dove si tenne?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Dove non me l'ha detto, quando dovrebbe essere fine febbraio, fine marzo, naturalmente c'e` il fermo della Polizia che io ho avuto a Sant'Anna perche' hanno controllato la macchina, hanno perquisito, hanno chiesto informazioni*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Nemmeno la zona le disse dove si tenne questa riunione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io praticamente andavo in giro con lui, andavo a casa del barone Valenti, pero` in quell'occasione, per dire la verita`, a me non me*

*l'ha detto "e` a casa di Valenti" o "e` la`", io sapevo che ero nelle sue mani, non mi ha detto il posto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Comunque nella provincia di Enna?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Nella provincia di Enna*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Grosso modo nel territorio di quali comuni?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io sapevo tra Pietraperzia e Barrafranca, pero` non mi e` stato indicato il luogo li`. Io sono andato anche da Valenti, da altro, non sapevo, non mi ha detto "la riunione e` li`"*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Prima di questa riunione, cioe` prima di questa epoca, fine febbraio etc. , che lei ha rievocato, c'erano state altre riunioni?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Loro erano tutti la`, come ho detto prima, da settembre - ottobre 91 e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico ed erano li`, andavano a caccia, difatti Borino in quel periodo ha mandato a pigliare due cani per i porcospini dall'Austria, per farli divertire, erano li`*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Per quale motivo sceglievano la provincia di Enna, quale luogo di questa riunione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - La provincia di Enna intanto era perche' era defilata*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Che vuol dire "defilata"?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si*

*potevano sistemare meglio, e poi avevano il controllo sia di Borino Micciche` che di Bevilacqua, erano persone che avevano creato loro*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei che rapporto aveva con questo Borino Micciche`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Fratelli, noi ci siamo conosciuti da ragazzini e ci rispettavamo come due fratelli*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Sa se e` ancora in vita?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, Borino Micciche` e` stato ammazzato 13 giorni prima che io venissi arrestato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - In quale circostanza lo ricorda?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - E` stato ammazzato nella sua piazza del paese, un sabato sera*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - E` stato ammazzato nella piazza del paese?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Un sabato sera, mentre cercava di fare campagna elettorale*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma perche' faceva campagna elettorale? Era impegnato in attivita` politica?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Lui era stato assessore anche a Pietraperzia, pero` era impegnato a fare politica*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Per quale partito lo ricorda?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Lui era D. C. e aveva qualcuno che portava del P. S.*

*I.*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, lei, su mia domanda, ha detto chi erano i soggetti che parteciparono a questa riunione della commissione interprovinciale, e ha parlato anche di Bernardo Provenzano*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - A quale titolo questo soggetto partecipava alla riunione della commissione interprovinciale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Naturalmente era il consigliere, pero`, al momento in cui Borino mi ha detto della riunione, non mi ha specificato i ruoli che avevano al momento della riunione, c'erano anche dei nomi nuovi che io non avevo sentito e neanche raffiguravo la persona, che Angelo Barbero, un nome che io sino a quel momento non avevo mai sentito e non riuscivo a raffigurarmi in quale provincia, cioe`..*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Comunque lei senti` questo nome?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, Angelo Barbero, no senti`, me l'ha detto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - No, senti` in questo senso, che glielo ha detto. Lei ha detto anche che ha partecipato Salvatore Saitta?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Per quale provincia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Per la provincia di Enna*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - In quel momento quindi era il rappresentante della provincia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Era rappresentante della provincia di Enna, perche' Paolo Valvo era morto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi Saitta era subentrato immediatamente dopo a Paolo Valvo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, c'era stato un momento, cioe` lui.. il rappresentante della provincia di Enna doveva essere o Raffaele Bevilacqua o Borino Micciche`, pero` siccome ai tempi di Paolo Valvo, il sottocapo era Salvatore Saitta, hanno cambiato composizione, e` inutile..*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - I nomi che fece Micciche` erano soltanto quelli e basta?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - I nomi che mi ha fatto Micciche` erano quelli la`*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma questo elenco esauriva i partecipanti effettivi della riunione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, lui me li nominava e mi disse "c'e` Tiziu, u Tiziu, u Tiziu", cioe` cosi`, non e` che mi ha detto tutti i componenti perche' li` mancano quelli della provincia di Trapani, quelli della provincia di Agrigento, per un riunione del genere non e` che si puo` riunire meta` di Cosa Nostra per decidere una cosa del genere"*

*(omissis)*

*"P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha parlato Isabella Piazza poco fa, vuole dirci chi e` questa signora?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - La signora Piazza e` la figlia dell'avvocato Piazza di Caltanissetta e avevamo una relazione*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma in quale contesto lei l'ha citata poco fa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io l'ho citata poco fa perche' quando sono stato fermato ad Enna ero in compagnia di Isabella Piazza, perche' stavamo andando al Premier, in questo contesto*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Anche lei fu identificato in questo controllo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, eravamo tutte e due..*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Senta, io nella ricostruzione che lei ha fatto su mia domanda, quando io le ho chiesto se sapeva che in quella riunione si fosse decisa l'eliminazione del dottor Falcone, lei ha detto che questa circostanza le venne riferita da Micciche`*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Ma io non ho capito se le venne riferita.. quando le venne riferita, le venne riferita lo stesso giorno della riunione o successivamente?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, lo stesso giorno non ci siamo incontrati, ci siamo incontrati la settimana successiva a Pasquasia*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Le riferi` che cosa esattamente?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Le riferi` che giustamente ero io che chiedevo, perche' era mio interesse sapere perche' c'erano dei progetti tra me e Borino, c'erano dei progetti, ed allora io volevo sapere se c'era qualche cosa per me da fare, lui mi ha detto quello che avevano avevano deciso e ci avrebbero pensato loro*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *Che progetti avevate voi?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *I progetti erano, siccome io ero stato in difficoltà non per colpa mia, ma per colpa di Lorenzo Naro che mi aveva accusato da Madonia Giuseppe, praticamente io in effetti avevo fatto una leggerezza, la leggerezza era che Madonia Giuseppe mi aveva detto una cosa ed io lo avevo detto a Lorenzo Naro. Allora successivamente, siccome io per un periodo non volevo che si affiliasse "Lillo" Vassallo a San Cataldo, Lorenzo Naro poi mi andò ad accusare di questa cosa ed io sono passato male con Madonia, infatti c'è stato un periodo che hanno chiuso il paese e poi è stato riaperto*

**PRES.:** - *che significa "hanno chiuso il paese"?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *Praticamente per un periodo San Cataldo era stato chiuso, praticamente in quel periodo, 5 - 6 mesi dovevamo farci solo gli affari nostri senza avere contatti con altri uomini d'onore*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *Senta, lei ha parlato di un progetto politico o ho capito male io?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *Sì, un progetto politico*

**P. M. DOTT. GIORDANO:** - *Vuole spiegare esattamente quale era questo progetto e in quale circostanza fu elaborato?*

**IMP. MESSINA Leonardo:** - *Sì, la Lega del Nord è una espressione di Giulio Andreotti e della P2, di Licio Gelli, hanno fatto questo movimento perché doveva nascere una risposta di questo movimento con la Lega del Sud per rispondere alla Lega del Nord e lì saremmo stati, come diceva Borino, saremmo stati Stato*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Che vuol dire, non ho capito, me lo faccia capire bene*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Praticamente, a risposta della Lega del Nord, ci sarebbe stata la Lega del Sud e questa cosa di spartire l'Italia in due o tre regioni faceva gola a Cosa Nostra perché Cosa Nostra con la Lega del Sud sarebbe stata Stato direttamente, avrebbe messo di nuovo gli uomini suoi e i punti chiave*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei queste cose le ha dichiarate?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, le ho dichiarate*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Si ricorda in che epoca le ha dichiarate?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Le ho dichiarate dal '92, poi le ho dichiarate dentro le aule, a volte, anche se non c'entra, mi fanno delle domande ed io rispondo*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Quindi, se ho ben capito, Cosa Nostra aveva interesse a disgregare l'unità dell'Italia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Cosa Nostra aveva interesse che l'Italia diventasse a macroregioni*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questo progetto come si lega alla strage di Capaci e all'omicidio del dottor Falcone, se si lega ?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sono due epoche differenti e non mi è stato prospettato a settembre - ottobre, quando mi ha detto questa cosa, "ora dobbiamo fare questo programma di uccidere queste persone". Questo non mi è stato prospettato. Anzi, io cercavo di dire "l'altra volta che viene Bossi", tutto è nato perché "l'altra volta che viene il Bossi a Catania lo ammazziamo", e Borino ha*



*detto "no, Bossi, guarda, che con il suo movimento e Miglio, sono collegati così così, nascerà la Lega del Sud a risposta della Lega del Nord". Naturalmente non è che mi ha spiegato tutti i passaggi, tutte le cose*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questa Lega del Sud era una nuova formazione politica?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, doveva essere una nuova formazione politica*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Assolutamente inedita?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Così ha detto "nascerà la Lega del Sud"*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - E le disse anche da quali altre formazioni politiche poteva nascere questa lega?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ha detto che doveva essere appoggiata sia da Cosa Nostra sia da un'ala della massoneria*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - E le formazioni politiche precedenti, che erano esistenti in campo nazionale, in che rapporto si ponevano con questa lega?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Creando, sarebbe tutto nato nella normalità perché si imparava una cosa spontanea in risposta a Bossi, se lo ricordate nel '92 c'era quell'attacco ai meridionali giornalmente, ed era in quel periodo che poi lui venne in Sicilia a fare questo comizio*

*P. M. DOTT. GIORDANO: - Questa idea di separare la Sicilia dall'Italia Cosa Nostra l'aveva avuta anche prima?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, l'aveva avuta però poi sono cose troppo antiche ed io ne ho sentito parlare solo dopo"*

**(omissis)**

**“ P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei ha conosciuto Michelangelo La Barbera?**

**IMP. MESSINA Leonardo: - No, mai**

**P. M. DOTT. GIORDANO: - Lei puo` dire se, quando ha parlato di Angelo Barbero si riferiva per ipotesi a questo Michelangelo La Barbera?**

**Avv. AMATO: - no Presidente, e` improbabile questa cosa**

**P. M. DOTT. GIORDANO: - Riformulo la domanda. Lei non ha mai conosciuto questo Michelangelo La Barbera?**

**IMP. MESSINA Leonardo: - No, anche perche' debbo dire che quando io e Borino parlavamo, non e` che parlavamo in italiano, parlavamo in dialetto siciliano, Borino a me mi disse "c'e` Angelo Barbero", ora che o era Barbero o La Barbera, io non e` che.. non mi ha detto neanche era provenienza”**

**(omissis)**

**“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, lei ha fatto riferimento a una circostanza, cioe` di avere appreso da Borino Micciche` di una riunione che si doveva svolgere in provincia di Enna. Vorrebbe precisare quando le sono state dette queste cose, se vi erano altre persone presenti?**

**Avv. MIRABILE: - c'e` opposizione Presidente**

**PRES.: - se vi fossero altre persone presenti, forse non l'ha precisato**

**Avv. MIRABILE: - su questo punto ha ragione signor Presidente, non formulo opposizione**

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì, c'era Monachino Giovanni, uomo d'onore di Pietraperzia e Potente Mario*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Vuole precisare in maniera sintetica, ma chiara, cosa è successo quando siete giunti all'abitazione del Micciche'?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Quando siamo arrivati nell'abitazione del Micciche' ero io e questi due ragazzi di San Cataldo che dovevano fare questo lavoro, ci siamo accomodati nel salone, poi, quando sono arrivati Monachino e Potente, noi ce ne siamo andati in cucina, e in cucina mi ha detto che non potevamo neanche restare a mangiare perché c'era una riunione che doveva incominciare e che lui se ne doveva andare*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, poi cosa è successo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Dopo di che, nel giro di 5 minuti, siamo usciti da casa e ce ne siamo andati*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Nel frattempo non è successo nulla?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Nel frattempo lui ha chiesto a Monachino e a Potente se erano andati a pigliare Salvatore, l'avvocato Bevilacqua, avendo avuto affermazione siamo andati a salutare quelli là e mi ha detto che c'era la riunione e mi ha detto i cinque nomi che hanno partecipato alla riunione*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Salvatore chi era?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Salvatore Saitta*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Ecco, lei ha fatto menzione, su specifica domanda del collega, che occorre dare una risposta forte agli uomini d'onore che erano*

*detenuti ed anche ai liberi. Questa cosa ha detto di averla appresa da Borino Micicche`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Questo particolare, questa circostanza quando e` che l'ha appresa, in epoca precedente o successiva alle notizie inerenti la riunione sulla commissione regionale?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - L'ho saputo successivamente, come ho detto poi ci siamo incontrati a Pasquasia, ma noi ci incontravamo tutti i giorni o a casa mia o a casa sua”*

*(omissis)*

*“AVV. MESSINEO: - Senta, un'altra domanda: in quella riunione di cui lei ha parlato, che c'e` stata a febbraio del 92, per quello che lei sa, si decise soltanto di uccidere il giudice Falcone oppure si decise di fare una strategia piu` ampia che vedeva.. che prevedeva l'uccisione di altri servitori dello Stato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - A me Borino ha detto solo che avevano deciso di uccidere Falcone, cioe` testuali parole, e neanche io ho domandato "solo lui o altri?"*

*AVV. MESSINEO: - Ma per quello che le risulta, da voci che correvano all'interno di Cosa Nostra, c'era l'idea di fare una strategia piu` ampia o no?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, io sono venuto solo a conoscenza di questo progetto politico e di questa situazione, basta*

*AVV. MESSINEO: - Ma lei ha collegato la decisione dell'uccisione di Falcone alla sentenza della Corte di Cassazione sul maxi uno?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*AVV. MESSINEO: - Pero` diceva anche che questa decisione di uccidere Falcone era venuta in mente altre volte, tant'e` che se ne era parlato anche nell'88 - 89*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*AVV. MESSINEO: - E` stata scatenante la decisione del maxi uno in Cassazione o no per questa decisione, oppure era un progetto che gia` comunque si voleva portare avanti?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Tutti ci aspettavamo che da un giorno all'altro lo facevano, pero` i segnali che arrivano non erano di ucciderlo, dicevano che lo avrebbero messo in condizione che prima che lui firmasse una carta bisognava che altri tre lo controllassero, questo era il segnale di forza che mandavano a dire, poi c'e` stata la sentenza definitiva che aveva accettato il fatto, ed allora sono passate, pero` il discorso lo dobbiamo fare che li` io parlavo con Brusca, li` magari parlavo con Ciriaco De Mita, mentre li` si e` riunita la commissione regionale che e` un altro fatto”*

*(omissis)*

*AVV. MAMMANA: - Lei ha detto che la notizia che quella riunione avvenuta in quel di Barrafranca, in Contrada Cammatrici, relativa al fatto che in quella sede era stata decisa l'uccisione del Falcone, la ebbe il lunedì successivo da Borino Micciche`*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*AVV. MAMMANA: - Lo conferma?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*AVV. MAMMANA: - Io chiedo di contestare una diversa dichiarazione resa dal signor Messina l'8 luglio del.. c'e` scritto 90, dovrebbe essere 92, a pagina..*

*P. M. dott. TESCAROLI: - 8 luglio mattina o pomeriggio?*

*Avv. MAMMANA: - 8 luglio ore 15. 45, nella mia copia e` 90, deve essere 92, siccome spesso ci sono questi errori..*

*AVV. MAMMANA: - Pagina 8: "Io intuii che il motivo di tale riunione doveva essere ricollegato a una situazione di emergenza e di una certa importanza, perche' simili riunioni non avvengono periodicamente, ma solo quando si presenta la necessita` di deliberare su questioni che riguardano l'intera organizzazione di Cosa Nostra, anche perche' i partecipanti a simili riunioni", etc. , "rischiano di essere contemporaneamente vittime di agguati o intercettati. Io ho ricollegato questa riunione, dopo aver appreso la notizia della strage di Capaci, alla stessa strage, pur non potendo affermare logicamente di essere a conoscenza che in quella riunione si e` discusso della necessita` di sopprimere il giudice Falcone"*

*P. M. dott. TESCAROLI: - non c'e` contraddizione*

*Avv. MAMMANA: - beh, se non c'e` contraddizione.. oggi ha dichiarato che il lunedì 7 da Micciche` che in quella..*

*P. M. dott. TESCAROLI: - avvocato, questo l'aveva gia` dichiarato nelle dichiarazioni presenti in atti del lunedì successivo*

*Avv. MAMMANA: - ma a me non interessa, io..*

*PRES.: - scusi un attimo avvocato, mi puo` delineare esattamente il contrasto in relazione a quale risposta data oggi?*

*Avv. MAMMANA: - oggi ha detto che il lunedì successivo alla riunione, cioè due giorni dopo la riunione, seppe che nella riunione fu decisa la uccisione. L'8 luglio ha dichiarato, ripeto: "io ho ricollegato questa riunione, dopo aver appreso la notizia della strage di Capaci, alla stessa strage, pur non potendo affermare logicamente di essere a conoscenza che in quella riunione si e` discusso della necessita` di sopprimere il giudice Falcone"*

*PRES.: - non so se e` chiara la contestazione. Cioe` sembrerebbe che lei allora abbia fatto una sua deduzione*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, io, signor Presidente, cercavo di tirarmi fuori da pericoli, cercavo di indicare la strada senza che sarei stato io, perche' lei capisce che in base ai personaggi che sono imputato avrei corso dei pericoli non indifferenti. Pero` avevo detto.. non avevo confessato neanche gli omicidi, ma quando e` maturato in me che dovevo dire tutto ho detto quello che c'era da dire per filo e per segno, io sono a conoscenza che si e` deciso quella mattina*

*PRES.: - lei vuole dire che in quell'interrogatorio non disse tutto quello che sapeva per paura, vuole dire questo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perfetto, si"*

*(omissis)*

*“ AVV. TESAURO: - Io devo muovere una contestazione perche' nel verbale primo dicembre 92 ore 14, reso avanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dottor Tinebra e al Sostituto Procuratore dottore Petralia, dove dice: "il lunedì successivo incontrai il Borino Micciche'", e questo lo conosciamo; "dopo questi convenevoli", parlo di incontro Micciche` - Messina, "gli domandai cosa avesse deciso la commissione e in particolare cosa avesse deciso per l'aspetto che mi riguardava cioe` sulla sua posizione, ma Micciche` si limito` a dirmi che era stato deciso un programma cosi` importante che l'avrebbero attuato personalmente gli stessi componenti della commissione. A me pero` rimase la forte curiosita' di sapere cosa fosse stato deciso"*

*P. M. dott. GIORDANO: - scusi, avvocato, a che pagina e`?*

*Avv. TESAURO: - le dico, pagina.. porta due numerazioni..*

*P. M. dott. GIORDANO: - quella progressiva*

*Avv. TESAURO: - quella progressiva 6*

*P. M. dott. GIORDANO: - e quella, invece, generale?*

*Avv. TESAURO: - 234*

*P. M. dott. GIORDANO: - no, quella progressiva e`.. il contrario*

*Avv. TESAURO: - si, si, si*

*AVV. TESAURO: - Continuo: "anche per potere capire se la mia esclusione fosse stata o meno motivata da decisioni differenti o sfiducia nella mia capacita`. Così aspettai il momento in cui Borino era piu` incline a lasciarsi andare a confidenze e gli chiesi in che cosa consisteste il programma deliberato dalla commissione.*



*Micciche` mi rispose che era stato deciso di sopprimere il Giudice Falcone. La cosa mi lascio` senza parole, anche perche' in passato avevo sentito diversi uomini d'onore palermitani dire che non era il caso di farne un martire, mentre bisognava punirlo costringendolo a vivere blindato*

*P. M. dott. GIORDANO: - scusi, avvocato, ha finito?*

*Avv. TESAURO: - non ho finito*

*AVV. TESAURO: - "In tanti, sia dentro che fuori il carcere, mi dissero la stessa cosa. Fra gli stessi altri ricordo Giovanni Brusca"*

*P. M. dott. GIORDANO: - scusi, avvocato, in particolare in che cosa consisterebbe la contraddizione?*

*Avv. TESAURO: - la contraddizione consiste nel fatto che lui apprese che questa decisione di uccidere al dottor Falcone, l'ha appresa anche da Giovanni Brusca; invece qui risulta, da dichiarazioni che sono state rese, che il Giovanni Brusca gli disse tutt'altro rispetto a quello che oggi si sta riferendo, cioe` che non avevano deciso i palermitani di non ucciderlo, ma di farlo soffrire costringendolo a vivere blindato, mi pare che la contestazione..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non e` quello quello che sto dichiarando ora*

*PRES.: - chiarisca il suo pensiero*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Cioe` praticamente io ho detto prima, nelle mie dichiarazioni, quello che avevo sentito all'interno del carcere di Termini Imerese, che loro stavano in carcere ma lui a passeggiare non ci andava; con Giovanni Brusca io ho appreso il discorso e mi ha detto in quella maniera. Quelli sono fatti*

*successivi, cioè sono fatti ognuno per se', non sono collegati alla riunione, alla riunione quello che è avvenuto e quello là”*

**(omissis)**

*“ AVV. GRILLO: - Lei stamani, ad una specifica domanda che le è stata posta dal Pubblico Ministero, ci ha parlato della commissione regionale, detta anche regione, ed ha detto che tra i componenti di tale commissione vi era un tale Barbero Angelo*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì*

*AVV. GRILLO: - A quale area geografica appartiene Barbero Angelo, da dove proviene?*

*PRES.: - avvocato, ha detto che non sa chi sia Barbero Angelo o sbaglio?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ho fatto delle ipotesi, ma non l'ho mai incontrato*

*P. M. dott. TESCAROLI: - c'è opposizione, ha già risposto, ha detto che è della zona di Catania*

*AVV. GRILLO: - Lo conferma che è zona di Catania?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Ho fatto delle supposizioni, in effetti io non lo so di dov'è*

*AVV. GRILLO: - Allora io devo farle una contestazione, signor Messina*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Faccia la contestazione*

*AVV. GRILLO: - Signor Presidente, il signor Messina il 7 luglio 1992, dinnanzi ai dottori Giordano e Petralia, ha dichiarato che "il Barbero Angelo.. ", dice testualmente il Messina parlando della commissione: "tale Barbero Angelo che io*

*so essere di Catania o di quella provincia", cioè ha fatto un'affermazione ben precisa*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Meglio dire e` credo di Catania, pero' io questo non l'ho mai incontrato*

*AVV. GRILLO: - Quindi conferma o smentisce quello che ha dichiarato ai dottori..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No no, confermo, pero` credo che era di Catania*

*PRES.: - cioè conferma cosa, che e` una sua supposizione o e` certo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, credo che era di Catania, non sono sicuro”*

*(omissis)*

*“ PRES.: - Lei ha detto di essere a conoscenza dei nominativi dei componenti della commissione regionale ancor prima che il Micciche` le parlasse di quella riunione, cioè era un suo patrimonio di conoscenza?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*PRES.: - E ha anche detto, se non ho capito male, che lei ha sentito per la prima volta il nome di Angelo Barbero.. lo senti` fare per la prima volta al Micciche` con riferimento a quella riunione. Dice l'avvocato: siccome lei in quel verbale, nel parlare della commissione, non della riunione, della commissione come organismo, ha inserito anche questo Barbero Angelo e visto che lei sostiene che le sue conoscenze dei componenti della commissione erano precedenti alla discussione sulla riunione, vuole dire, ma allora lei lo sapeva gia` da prima il nome di questo Barbero Angelo o lo senti` fare per la prima volta?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Per la prima volta l'ho sentito fare quella mattina*

*PRES.: - E quindi e` da quel momento che lei ha ritenuto di inserirlo della commissione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non io; la composizione di tutta la commissione io non la so, io so le province, pero` se ci sono due, tre, cinque, consiglieri io non lo so chi sono, difatti non l'ho detto. Pero` io dicevo che Barbero quella mattina era nella riunione della regione, questo”*

*(omissis)*

*“ AVV. AMATO: - Signor Messina, quando il signor Borino Micciche` le comunico` la riunione della regione diciamo, della commissione regionale, chi era presente a questa informazione, a questa comunicazione?*

*PRES.: - l'ha gia` detto avvocato, 10 volte almeno*

*Avv. AMATO: - io vorrei che lei mi consentisse, perche' poi potrei svilupparla da un altro punto di vista, con il suo permesso*

*PRES.: - lo precisi, lo ripeta, lo ribadisca*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io la precisazione.. non e` che ogni domanda devo precisare, eravamo nella sua cucina, era venuto Mario Potente e Monachino Giovanni, gli aveva domandato..*

*AVV. AMATO: - Mi basta sapere alla presenza.. mi basta sapere che questa rivelazione gliela ha fatta alla presenza di Monachino e di Potente?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Erano la`, ma noi avevamo iniziato a camminare per scendere*

*AVV. AMATO: - Ecco perche', Presidente, io volevo che lui ribadisse, perche', a questo punto, con il suo permesso, io ho un'ulteriore contestazione. Questa ulteriore contestazione, Presidente, nasce dal verbale 1 luglio 92, dottor Polino e dottor Celeste di Caltanissetta dove lui, signor Presidente, alla pagina 2 di questo verbale, dice cosa diversa, perche' afferma: "nei primi di marzo di quest'anno voglio a questo punto ricordare vi e` stata una riunione regionale di Cosa Nostra nella provincia di Enna, cosi` come mi e` stato riferito da Liborio Micciche` e dall'avvocato Raffaele Bevilacqua"?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Se lei si ricorda, avvocato, questo punto l'abbiamo chiarito al processo Leopardò*

*AVV. AMATO: - No, signor Messina, io non faccio polemica, mi consenta?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, l'abbiamo chiarito perche' io ricordandomi ho precisato la.. l'abbiamo discusso la`*

*AVV. AMATO: - Questa e` una Corte diversa, quindi e` giusto che..*

*PRES.: - quale sarebbe il contrasto? Il non aver menzionato gli altri due?*

*Avv. AMATO: - no, lui dice "io ho saputo di Micciche` davanti a Monachino e davanti a Potente". Viceversa, in questo verbale e in altro successivo, che adesso io comunichero` alla Corte, lui dice cosa diversa, cioe` dice non di aver saputo da Micciche` in presenza di Monachino e di Potente, ma di avere saputo da Micchi Micciche` e da Bevilacqua Raffaele, che e` cosa diversa ovviamente, ecco il motivo della mia contestazione. Perche' lo ripete, Presidente, questa stessa affermazione la ripete nel verbale 8 luglio 1992, quello di prima, ove, alla pagina 6 del verbale dice:*

*"ribadisco che io ne ebbi notizia della riunione della commissione nel corso di un incontro con Borino Micciche` e l'avvocato Bevilacqua nella casa del primo a Pietraperzia. In questo verbale non c'e` menzione di Monachino e di Potente, c'e` la presenza di Bevilacqua e non la presenza di Monachino e di.. mi sembra una difformita` che io mi permetto di contestare signor Presidente, poi dopo..*

*PRES.: - cosa puo` dire al riguardo, signor Messina?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Siccome io ho cercato nelle mie dichiarazioni, anche se, durante gli interrogatori, perche' per fare una cosa del genere, poi uno deve avere coraggio, coraggio di poter dire "il ricordo era sbagliato e quello non c'era". Io ho avuto questo coraggio, invece di perseguire in una cosa che avevo detto in piu`, mi sembrava giusto, perche' io poi nella mia mente ho cercato di fare degli sforzi, perche' io quando mi pongo davanti ad un processo cerco di essere piu` preciso possibile per tutti, di avere precisato che in effetti l'avvocato Raffaele Bevilacqua non era presente e l'abbiamo discusso al processo Leopardi. Io ho avuto coraggio di dire questo, perche' le cose.. non e` perche' se poi mi ricordo una cosa giusta, perche' ho detto sbagliato devo andare contro una persona, cerco di essere piu` preciso possibile, pero` siccome i fatti sono tanti..*

*Avv. AMATO: - e` vero questo Presidente, io..*

*P. M. dott. TESCAROLI: - il Pubblico Ministero sottolinea che questo gia` era agli atti nei verbali presenti e prodotti*

*Avv. AMATO: - ma non era agli atti questa diversa dichiarazione"*

*(omissis)*

*“ PRES.: - Senta, ritornando alla riunione nel corso della quale sarebbe stata deliberata la strage di Capaci, lei l'ha collocata temporalmente, se non ricordo male, tra la fine di febbraio e i primi di marzo*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*PRES.: - E comunque mi pare di avere capito che lei sostanzialmente..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Un sabato*

*PRES.: - Come?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Un sabato*

*PRES.: - Mi pare di avere capito che lei ha sostanzialmente collocato questa riunione nello stesso giorno in cui sarebbe intervenuto.. si sarebbe verificato quel controllo stradale*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perfetto*

*PRES.: - Ecco, prima di tutto volevo chiederle: in base a quali elementi, come mai lei ricorda che si trattava proprio di un sabato, c'e` un motivo particolare?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, perche' io quel sabato.. ero andato sabato che non lavoravo la`, perche' io ero assistente alla miniera e Pasquasia e in altre due miniere mi occupavo di lavoro, e quel sabato io sono andato la` con quelle persone. Il sabato sera sono andato al Premier, ritornando dal Premier, perche' mi hanno fermato la Polizia me ne sono andato allo..*

*PRES.: - Quindi lo ricorda perche' era la vigilia di un giorno festivo?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, no, perche' era un sabato, questo lo so con sicurezza*

*PRES.: - Lei ha parlato di un'autovettura Mercedes, se non ricordo male*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*PRES.: - Era con Isabella Piazza?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si*

*PRES.: - Vi erano altre persone a bordo della..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, c'erano altre due persone*

*PRES.: - E chi sono?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Era un maestro di Caltanissetta ed Alberto Ferrauto, un ragazzo che stava con noi*

*PRES.: - E questo maestro di Caltanissetta chi e`? Lo ricorda il nome?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Era un amico di quello dell'hotel di prima, era un maestro di musica amico di Isabella, non..*

*PRES.: - Non lo ricorda?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non lo ricordo*

*PRES.: - Chi guidava la macchina?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - La Mercedes era quella mia*

*PRES.: - E la guidava lei, quindi?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Sì”*

*(omissis)*

*“ PRES.: - Ritornando a Barbero Angelo, l'avvocato poco fa le aveva mosso la contestazione, vorrei che lei chiarisse una volta per tutti questo passaggio. In sostanza lei ha detto, mi corregga se ho capito male, che lei ha sentito parlare per*



*la prima volta di questo Barbero Angelo con riferimento come ad una persona presente a quella riunione e ne senti` parlare a Borino Micciche`*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perfetto*

*PRES.: - Il fatto che questo Barbero Angelo fosse un componente della commissione interprovinciale e` stata una sua deduzione dal fatto che il Borino Micciche` le disse che aveva partecipato a questa riunione o no?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io le spiego il fatto perfetto com'e` successo: Borino mi ha detto: "me ne debbo andare, perche' c'e` una riunione in corso della regione che deve iniziare" e poi mi ha detto i nomi di quelli che c'erano. Percio` c'era una riunione ufficiale con quelli.. in precedenza, quando loro erano la`,andavano a caccia, non e` che mi diceva: "c'e` una riunione, andiamo caccia". Erano li` per altri motivi, la riunione si e` svolta dopo. Puo` essere che ci sono state delle riunioni intermedie, pero` in quella mattinata a me ha detto quelle parole che io ho detto qua*

*PRES.: - Quindi e` da quel momento che lei ha ritenuto che questo Barbero potesse essere un componente della commissione interprovinciale*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, perche' me l'ha detto, perche' me l'ha detto*

*PRES.: - Lo ha indicato come componente o poteva avere un'altra carica? Ecco, questo volevo sapere*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, perche' mi ha detto a me testualmente: "c'e` una riunione della commissione regionale, me ne debbo andare, ci sono Tizio, Tizio, Tizio e Tizio", compreso il nome di Barbero*

*PRES.: - Lei ha detto, li' c'e` stata pure una contestazione, lei avrebbe detto mi risulta che e` di Catania, poi ha detto che era una sua deduzione. Ma, in buona sostanza, perche' lei ha ritenuto che fosse o potesse essere di Catania, in base a qualche elemento?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Guardi, quando Borino mi ha..*

*PRES.: - O le ha dato qualche indicazione che l'ha indotta a ritenere?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Mi ha portato a ritenere che fosse catanese, pero`..*

*PRES.: - Perche'?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perche' mi ha detto "c'e` Riina, Provenzano, Madonia e poi di Catania Nitto Santapaola, Barbero.. " cioe` Santapaola, Barbero, io pensavo che era catanese*

*PRES.: - Cioe` dal fatto di averlo citato..*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Appresso a Santapaola, ritenevo che era.. solo li`, pero` io, in effetti, per essere perfetti, non so se e` di Catania”*

*(omissis)*

*“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei ha parlato di Salvatore Lupo e di Giovanni Monachino. Le chiediamo questo: lei ha avuto modo di incontrare costoro dopo l'occasione che ha gia`.. dopo la circostanza che ha gia` evidenziato, quella per capirci dove si e` parlato poi della riunione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Si, eravamo rimasti quella mattina che Lupo e l'altro ragazzo, credo che si chiamava Garrubba, dovevano recarsi direttamente alla Ilcec*

*che avrebbero parlato direttamente con Borino; non c'era piu` bisogno una volta che interessava me Borino lo sapeva e dice "se vieni bene, senno` loro hanno.. "*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei ha parlato anche del motivo per cui costoro sono andati, no?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Sa dire se la loro richiesta poi abbia trovato accoglimento?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - In effetti la loro richiesta aveva trovato accoglimento perche' Borino gli aveva detto che il Ferro e le cose li pigliavano negli uomini d'onore, il calcestruzzo, pero` loro aspettavano questo lavoro della regione che si doveva svolgere a Barrafranca. Poi io non lo so se il lavoro e` andato in porto, che cosa e` successo"*

*(omissis)*

*" AVV. IMPELLIZZERI: - Lei conosce un certo Tusa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - E` il nipote di Giuseppe Madonia*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Come si chiama di nome?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Tusa Francesco*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Le risulta se questo signor Tusa Francesco sia stato presente o comunque sia andato in questa riunione di cui lei oggi ha parlato?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Mi ha detto Borino che erano stati fermati in un luogo diverso da dove ero stato fermato io*

*AVV. IMPELLIZZERI: - E quando?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Mi disse che erano stati fermati, credo la stessa sera o qualche periodo dopo, non.. mentre stavamo andando la` ci hanno fermati*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Mentre stava andando la` dove, alla riunione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non alla riunione, ma da Madonia*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Se puo` essere un po' piu` chiaro, per favore, alla riunione di cui ha parlato oggi in cui c'era la commissione o andavano da Madonia?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Quando io gli ho detto che mi avevano fermato lui mi ha detto che avevano fermato pure lui e Francesco Tusa*

*AVV. IMPELLIZZERI: - E questo Tusa. Ma Micciche` e Tusa dove stavano andando?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Puo` essere che stavano andando alla riunione*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Alla riunione questa per la strage, dove fu deliberata la strage?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Ma di questo lei e` sicuro o lo pensa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Lo penso, o era li` per portarsi suo zio, insomma, era..*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Lei ha detto che tutto cio` e` avvenuto nella cucina di Micciche`: Tusa era presente?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Di che cosa?*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Questa notizia lei l'ha saputa nella cucina di Micciche`, Micciche` le disse che non si poteva pranzare assieme quel giorno perche' c'era in corso questa riunione*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Eh*

*AVV. IMPELLIZZERI: - E Tusa era a casa di Micciche`?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Io a Tusa non l'ho mai nominato che era a casa di Micciche`*

*AVV. IMPELLIZZERI: - E quindi il Micciche` come avrebbe preso questo Tusa, dove l'avrebbe incontrato, l'ha mai saputo ?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Non me l'ha detto dove l'ha incontrato*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Come fa lei a collocare questo Tusa, allora, al momento della riunione o comunque in questa occasione della riunione?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Perche' Borino, quando io ho detto che sono stato fermato, mi ha detto che in un altro posto era stato fermato pure lui e Francesco Tusa*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Lo stesso giorno?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Credo lo stesso giorno*

*PRES.: - Quindi in pratica e` un episodio successivo al discorso avuto in cucina?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Certo, e` un episodio dopo*

*PRES.: - A che ora era stato fermato il Borino con il Tusa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - Quando poi abbiamo parlato di queste faccende mi ha detto.. gli ho spiegato "guarda, io non ero al Premier per così, così e così", e mi ha detto che pure lui e Francesco Tusa erano stati fermati*

*PRES.: - Ma avevate un appuntamento al Premier?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No, non era un appuntamento ben preciso, lui mi ha detto "se ci sono cose dove ti posso trovare? Fatti trovare in un posto quando i miei uomini ti vengono a trovare che non sia San Cataldo"; gli ho detto "senti, guarda, vado al Premier", "va bene". Poi al Premier non ci sono arrivati*

*PRES.: - E non le disse dove era stato fermato lui insieme al Tusa?*

*IMP. MESSINA Leonardo: - No" (cfr. verb. del 24.2.1996, pp. 17-22, 25-28, 59-60, 62-64, 76-77, 90-92, 104-106, 148-149, 161-162, 172-174, 193-195, 209-211, 224-225, 233-235).*

**In ordine alla circostanza dell'incontro del MESSINA col MICCICHE', presso l'abitazione di quest'ultimo, in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo deve rilevarsi che i due, identificati in LUPO Salvatore e RIGGI Salvatore, che lavoravano per la cooperativa CLESAN di San Cataldo, sono stati esaminati all'udienza del 3.1.1997 ed hanno confermato di essersi recati a casa del MICCICHE' in compagnia del MESSINA, asserendo di aver chiesto al MICCICHE' un preventivo per la fornitura di calcestruzzo e di aver poi concluso un contratto con lo stesso, intorno all'aprile-maggio del 1992, avendo verificato la convenienza di quel prezzo. Hanno, altresì, confermato i due testi di aver visto nell'abitazione del MICCICHE' altra persona, che il RIGGI ha**

**riconosciuto in MONACHINO Giovanni, e che il MESSINA ed il MICCICHE' avevano avuto nella circostanza la possibilità di appartarsi in altra stanza.**

**A riprova poi dei rapporti intercorsi tra il MICCICHE' e POTENTE Mario deve rilevarsi che il RIGGI ha dichiarato di aver concluso successivamente il contratto per la fornitura del calcestruzzo proprio con quest'ultimo, essendo stato nel frattempo ucciso il MICCICHE'.**

**Per quanto concerne la collocazione temporale di questa visita, i due testi non sono stati in grado di fornire indicazioni precise né sul mese (che avrebbe potuto comunque anche essere quello di febbraio), né sul giorno della settimana (anche se hanno escluso il sabato sera ed ovviamente la domenica), ma hanno asserito con certezza che la visita era avvenuta nel pomeriggio perché era già buio quando si erano allontanati dalla predetta abitazione.**

**Tale indicazione si pone in contrasto con quella fornita dal MESSINA, che ha, invece, indicato la mattina del sabato, e non può pensarsi ad un erroneo ricordo di quest'ultimo perché appare inverosimile - se la riunione della commissione cui doveva recarsi anche il MICCICHE' si fosse tenuta di sera - che quest'ultimo desse poi appuntamento per quella stessa sera, sia pure ad ora tarda, al MESSINA presso la discoteca PREMIER di Pergusa, per non dire del fatto che sarebbe effettivamente strano che la visita al MICCICHE' da parte dei due testi sia avvenuta nel pomeriggio di un giorno che non è generalmente dedicato al lavoro.**

**E, pertanto, deve ritenersi che se la visita al MICCICHE' è stata fatta di sabato, come ha affermato il MESSINA, essa non può aver avuto luogo nelle ore pomeridiane, come invece hanno sostenuto entrambi i testi, e viceversa se è avvenuta in quelle ore non si è verificata il giorno in cui il MESSINA era stato poi controllato dalle forze dell'ordine, e cioè sabato 1 febbraio 1992.**

**In proposito non può sostenersi la maggiore affidabilità dei due testi LUPO e RIGGI, incensurati e disinteressati rispetto all'esito del giudizio, perché essi, che conoscevano già la versione del MESSINA quando resero dichiarazioni analoghe a quelle attuali nell'ambito del c.d. processo LEOPARDO, hanno fornito sicura dimostrazione di non essere impermeabili alla forza intimidatrice delle cosche mafiose, avendo negato di essersi recati in casa del MICCICHE' e di aver concluso con la sua ditta il contratto per la fornitura del calcestruzzo e di altri materiali perché era stato loro rappresentato che dietro di lui vi era un sodalizio criminale che egemonizzava il territorio in cui essi dovevano effettuare i lavori e che non vi era altro sistema per non subire intralci nella loro attività che quello di coinvolgere le ditte controllate o vicine ai "personaggi di rispetto". Ed è, d'altronde, indubitabile, nonostante le contrarie affermazioni dei due testi, che essi conoscessero ed avessero accettato tale situazione perché non potevano ignorare la caratura criminale di chi aveva fatto loro da intermediario con il MICCICHE', e cioè del MESSINA, ben noto nel paese di San Cataldo in cui aveva sede la cooperativa CLESAN, né altrimenti si sarebbero recati per trattare la fornitura del calcestruzzo presso l'abitazione del loro potenziale**



**venditore, prassi questa assolutamente inconsueta, come hanno dovuto riconoscere anche i testi e che è sintomatica della succubanza in cui essi si trovavano di fronte al MICCICHE’.**

**Le dichiarazioni del LUPO e del RIGGI se non riscontrano, quindi, quelle del MESSINA su tale punto, tuttavia non possono neanche ritenersi idonee a dimostrarne la falsità, dati i dubbi summenzionati sull’attendibilità dei testi.**

**Risulta, invece, accertato, senza che ciò possa avere ovviamente valore di riscontro sull’effettuazione della riunione in questione, che il MESSINA era stato fermato per un controllo nel tratto stradale Pergusa – S.Anna l’1 febbraio 1992, intorno alle ore 22,15, mentre era a bordo dell’auto targata CL 163720 in compagnia di PIAZZA Isabella e di tali PASTORELLO e FERRAUTO (cfr. nota del S.C.O. del 26.6.1994).**

**Da parte di vari difensori si è posto in rilievo il fatto che il MESSINA abbia indicato tra i partecipanti alla riunione della commissione regionale tale BARBERO Angelo, sconosciuto quale affiliato a COSA NOSTRA ed ancor più quale consociato della “famiglia” catanese, alla quale il MESSINA lo ha ricondotto sia pure per via meramente deduttiva, essendo stato pronunciato il suo nome dal MICCICHE’ dopo quello del SANTAPAOLA.**

**Un tale rilievo non sembra però che possa avere il valore di comprovare la falsità delle dichiarazioni del MESSINA, perché se questi avesse voluto mentire sulla sua conoscenza dei partecipanti a quella riunione e sull’esistenza stessa della riunione avrebbe con ogni probabilità attinto dal suo patrimonio personale**

di conoscenze sui personaggi di maggiore rilievo di COSA NOSTRA nelle varie province, patrimonio che il MESSINA ha innegabilmente dimostrato di possedere, anziché parlare di una persona a lui sconosciuta e per la quale i rischi di smentita erano, quindi, particolarmente elevati. Diversa è, invece, la situazione qualora il MESSINA abbia effettivamente avuto dal MICCICHE' un'indicazione nominativa che per una cattiva percezione o per un cattivo ricordo lo ha indotto poi a fare il nome del BARBERO, nell'erronea convinzione di offrire con esattezza un dato riferitogli da persona che non poteva sul punto sbagliare.

Poiché, quindi, l'errata indicazione del BARBERO da parte del MESSINA può essere spiegata sulla base di ipotesi dotate certamente di un grado di verosimiglianza maggiore di quella che spiega tale errore con una sua deliberata volontà di mentire, il dato in questione non può costituire dimostrazione della falsità delle sue dichiarazioni sull'argomento.

Maggiori perplessità suscita, invece, la circostanza, evidenziata dai difensori tramite contestazione, per cui il MESSINA nelle dichiarazioni rese sul punto l'8 luglio del 1992 aveva asserito di non avere appreso dal MICCICHE' quale fosse l'oggetto della predetta riunione e di averne solo intuito l'importanza, ricollegando per via deduttiva quella riunione alla deliberazione di uccidere il dottor FALCONE solo dopo che la strage di Capaci era stata attuata. Più in generale è stato rilevato che il MESSINA non aveva mai parlato con il dottor BORSELLINO, che lo aveva interrogato nel breve lasso di tempo intercorso tra

**l'inizio di tale collaborazione e la strage in cui perse la vita, di quanto a sua conoscenza circa la deliberazione della strage di Capaci, e questo benché il MESSINA abbia asserito che quel crimine efferato aveva costituito una delle ragioni che lo avevano indotto alla scelta collaborativa ed egli disponesse di un elemento conoscitivo certamente non secondario per consentire agli inquirenti di individuarne alcuni dei responsabili.**

**In ordine a questi rilievi il MESSINA, che aveva dichiarato solo nel corso dell'interrogatorio dell'1 dicembre 1992 di aver appreso dal MICCICHE' l'oggetto della riunione di Enna - come contestatogli dall'Avv. TESAURO - ha asserito di aver taciuto nei primi tempi della sua collaborazione tale circostanza perché temeva di essere coinvolto in un crimine così grave, cosa che per la verità non si comprende come sarebbe potuta avvenire sulla base delle dichiarazioni poi dallo stesso rese, dalle quali emerge solo la sua volontà di mettersi in evidenza di fronte ai vertici dell'organizzazione partecipando ad un'impresa di grande rilievo, volontà che però non era stata in quell'occasione soddisfatta. Vero è che il MESSINA poteva forse temere che gli venisse addebitata se non la responsabilità giuridica della strage una qualche colpa per non averla scongiurata rivelando tempestivamente quanto a sua conoscenza, colpa che avrebbe potuto avere un peso nella determinazione del suo complessivo trattamento giuridico. E nel senso che il MESSINA nutrisse tale timore sembra deporre il fatto che egli abbia asserito, dopo aver rivelato quanto avrebbe appreso dal MICCICHE', di aver cercato di evitare la strage mettendo**

**sull'avviso il Maggiore dei Carabinieri LA STELLA, che però aveva rifiutato un incontro con lui per le modalità con cui l'invito gli sarebbe stato rivolto tramite PIAZZA Isabella.**

**A prescindere dalla veridicità o meno di tale ultima circostanza deve però rilevarsi che la predetta giustificazione fornita dal MESSINA in ordine al ritardo con il quale aveva riferito agli inquirenti quanto dettogli dal MICCICHE' sullo specifico oggetto della riunione di Enna non vale a dissipare i dubbi che tale ritardo legittimamente ingenera sull'autenticità delle indicazioni fornite dal collaboratore al riguardo.**

**Non si ritiene, invece, che possa attribuirsi valore di smentita delle predette indicazioni del MESSINA al fatto che nessuno degli altri collaboratori affiliati a COSA NOSTRA abbia mostrato di avere conoscenza di tale riunione, dovendosi richiamare sul punto le osservazioni già svolte nel precedente paragrafo con riferimento alle indicazioni fornite dal MALVAGNA e dal PULVIRENTI.**

**Né può valere a dimostrare la falsità delle dichiarazioni del MESSINA l'affermazione per cui sarebbe inverosimile che esponenti di COSA NOSTRA del rilievo del RIINA e del PROVENZANO potessero rimanere nel territorio dell'Ennese dal settembre-ottobre 1991 al febbraio 1992 senza che ne sapessero nulla i consociati di Palermo di maggiore rilievo come il CANCEMI, il BRUSCA e lo stesso figlio di GANCI Raffaele, poiché il fatto che il MESSINA sapesse della presenza dei predetti in quella zona dal settembre-ottobre del 1991 ed abbia poi saputo della riunione dell'1 febbraio 1992 non comporta necessariamente la**

costante presenza nell'Ennese per tutto il periodo di quelle persone, né certamente il CANCEMI, il BRUSCA o GANCI Calogero possedevano informazioni circa gli spostamenti del RIINA e degli altri summenzionati per periodi di tempo più brevi, anche se di numerosi giorni.

Deve comunque rilevarsi che la predetta incertezza circa l'effettivo apprendimento da parte del MESSINA per bocca del MICCICHE' di una riunione di commissione regionale che si sarebbe tenuta nell'Ennese l'1 febbraio 1992 per decidere l'attentato a Giovanni FALCONE non consente di utilizzare questo dato quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, poiché gli elementi indiziari devono comunque consistere in fatti di certa esistenza e nel caso concreto tale certezza non sussiste.

**Paragrafo IV. L'inserimento di RAMPULLA Pietro in una "famiglia" di COSA NOSTRA della provincia catanese e le dichiarazioni di AVOLA Maurizio**

**Ben diversa efficacia probatoria al fine della dimostrazione della partecipazione dei diversi rappresentanti provinciali alla deliberazione della strage di Capaci assume, invece, la circostanza dell'inserimento del RAMPULLA - di cui si è accertato il coinvolgimento nella fase esecutiva dell'attentato - in una "famiglia" di COSA NOSTRA operante nella provincia di Catania e, quindi, in territorio diverso da quello controllato dalla commissione provinciale di Palermo.**

**I vari collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del presente processo sono stati concordi nell'affermare che il RAMPULLA era stato affiliato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Mistretta (suo paese d'origine), ricompresa nel mandamento di Gangi- S. Mauro Castelverde, geograficamente appartenente alla provincia di Messina ma per COSA NOSTRA inserito nella commissione provinciale di Palermo. Nell'ambito della predetta "famiglia" il RAMPULLA aveva anche ricoperto la carica di vice rappresentante.**

**Alcuni di questi collaboratori di giustizia hanno però evidenziato come il RAMPULLA fosse successivamente transitato nella "famiglia" di COSA NOSTRA operante in Caltagirone, ove il RAMPULLA viveva ormai da anni con i propri familiari, e quindi nel territorio della provincia di Catania.**

**In proposito vanno richiamate le dichiarazioni dello AVOLA, che oltre a collocare il RAMPULLA ed il di lui fratello nella "famiglia" di Caltagirone ha anche asserito che secondo le regole di COSA NOSTRA era impensabile che il**

**RAMPULLA** potesse venire coinvolto in attività criminose organizzate da altre province senza il consenso del **SANTAPAOLA**, capo della provincia etnea.

In particolare lo **AVOLA** ha sul punto dichiarato:

***P. M. DOTT. TESCAROLI:** - Lei sa dire quali rapporti intercorrevano tra Pietro Rampulla e Benedetto Santapaola?*

***IMP. AVOLA MAURIZIO:** - Erano lui e suo fratello nella zona, mi sembra, di Caltagirone, come rappresentanti di questo gruppo lì che era a Caltagirone, un paesino*

***P. M. DOTT. TESCAROLI:** - Spieghi bene quest'ultima cosa*

***IMP. AVOLA MAURIZIO:** - I fratelli Rampulla che rappresentavano questo gruppo di persone mi sembra a Caltagirone, non sono sicuro del paese, però sempre che erano a capo di Benedetto Santapaola*

***P. M. DOTT. TESCAROLI:** - Lei ha parlato dei Rampulla, no?*

***IMP. AVOLA MAURIZIO:** - Sì*

***P. M. DOTT. TESCAROLI:** - Sa dire per quale motivo ha parlato dei Rampulla?*

***IMP. AVOLA MAURIZIO:** - Io?*

***P. M. DOTT. TESCAROLI:** - Sì, perché ha parlato al plurale di Rampulla?*

***IMP. AVOLA MAURIZIO:** - Perché sono due fratelli*

***P. M. DOTT. TESCAROLI:** - Sulla base delle conoscenze derivanti, così, dalla sua militanza in Cosa Nostra, sa dire se vi era possibilità che Pietro Rampulla potesse essere incaricato di svolgere attività criminali di particolare rilevanza senza che Benedetto Santapaola avesse dato il proprio assenso?*

**IMP. AVOLA MAURIZIO:** - *No, non lo poteva fare*

**P. M. DOTT. TESCAROLI:** - *Per quale motivo?*

**IMP. AVOLA MAURIZIO:** - *Perche' un uomo d'onore della famiglia di Catania tutto il capo sa.. non puo` partecipare con i palermitani senza che dice al rappresentante della famiglia di Catania che stanno compiendo qualche reato, anche qualsiasi omicidio, non cosi` eclatante, cioe` si deve fare sempre presente, se non c'e` il rappresentante in zona, si dice al vice rappresentante, a qualcuno lo si deve dire. Ma siccome il rappresentante e` in zona di solito si dice al rappresentante” (cfr. verb. del 14.3.1996, pp. 20-21)*

Ed anche il BRUSCA, che pure conosceva il RAMPULLA come inserito nella “famiglia” di Mistretta, ha fatto presente che per contattarlo si era rivolto agli “uomini d’onore” di Catania GALEA Eugenio e AIELLO Vincenzo, incaricati per tale provincia di recarsi a Palermo ogni sette - quindici giorni per tenere i contatti tra le due province per questioni di interesse comune. Vero è che il BRUSCA ha asserito di non aver detto ai due catanesi le ragioni per cui cercava il RAMPULLA e di non averne parlato con il SANTAPAOLA, come d'altronde non ne aveva parlato neanche con il FARINELLA, capo del mandamento di Gangi, ma tale circostanza è perfettamente conforme alla ripartizione delle competenze all'interno di COSA NOSTRA, in base alla quale non toccava di certo al BRUSCA, senza un incarico specifico da parte del RIINA, di prendere i contatti per informare il SANTAPAOLA dell'incarico che veniva assegnato al RAMPULLA ed appare coerente con il fatto che il SANTAPAOLA era al



corrente per ben altre vie sia della strage che doveva essere compiuta sia dell'utilizzazione per tale fine di un "uomo d'onore" della sua provincia.

Di fondamentale importanza ai fini della conoscenza del ruolo del RAMPULLA all'interno di COSA NOSTRA appare poi la deposizione del CALDERONE, che conosceva sin da bambino la famiglia di sangue del RAMPULLA ed è stato, pertanto, in grado di dire che questi, prima inserito nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Mistretta, era poi transitato nella "famiglia" mafiosa successivamente costituitasi a Caltagirone, nella quale aveva anche assunto la carica di vice rappresentante. Ha spiegato ancora il CALDERONE che nella provincia di Catania operavano tre "famiglie" di COSA NOSTRA, quelle di Catania e di Ramacca, di più antica formazione e quella di Caltagirone, di cui era rappresentante LA ROCCA Francesco.

In particolare il CALDERONE ha in proposito dichiarato:

*" P. M. DOTT. TESCAROLI: - Che tipo di rapporti intercorrevano tra lei e Pietro Rampulla?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Dei buoni rapporti fra me e Pietro Rampulla, con suo padre, suo padre con mio fratello erano intimissimi amici, anzi, suo fratello una volta l'ha fatto impiegare nell'impresa Costanzo come autista, ma poi non se l'e` sentita da starci e se n'e` andato*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quale ruolo rivestiva Pietro Rampulla in Cosa Nostra?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Vice rappresentante della famiglia di Mistretta e poi mi si disse che avevano fatto una nuova famiglia a Caltagirone e lui era rappresentante della famiglia di Caltagirone*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Come, dove e quando ha appreso queste circostanze?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Che era vice rappresentante della famiglia di Mistretta l'ho appreso prima ancora che mio fratello morisse. Poi Nitto Santapaola mi disse che nell'80, 81 avevano riorganizzato la famiglia di Caltagirone perché c'era una famiglia che era a Mazzarino e avevano molti uomini d'onore che facevano parte della provincia di Catania, allora hanno preso questi uomini di Mazzarino e hanno fatto una famiglia a Caltagirone, dove il rappresentante era Francesco La Rocca e il vice rappresentante mi dissero che era Pietro Rampulla, hanno fatto degli uomini nuovi, hanno fatto un certo Michele di Caltagirone*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei è in grado di dire chi in particolare le ha detto, l'ha informata su questo nuovo ruolo assunto da Pietro Rampulla, cioè quello di vice rappresentante della famiglia di Caltagirone?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Benedetto Santapaola*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quand'è che glielo ha detto, se lo ricorda?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Intorno all'81*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Si ricorda dove glielo ha detto?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Forse a casa sua, non me lo ricordo*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Vuole precisare meglio la struttura della famiglia di Catania, specificando quali famiglie la costituivano?*

*IMP. CALDERONE Antonino: - Lei parla della provincia o della famiglia?*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - La provincia di Catania*

*IMP. CALDERONE Antonino: - La provincia di Catania, prima della morte di mio fratello, erano due famiglie, era la famiglia di Catania e la famiglia di Ramacca. Poi, come le dicevo, quando hanno fatto quest'altra nuova famiglia, a Caltagirone sono diventate 3 famiglie” (cfr. verb. del 22.2.1996, pp. 133-134).*

Deve ancora rilevarsi che il DI MATTEO, che pure aveva conosciuto solo in occasione della preparazione dell'attentato il RAMPULLA, è stato in grado di dire che lo stesso veniva da Catania e che il BRUSCA aveva l'incarico di contattarlo proprio perché teneva solitamente i contatti con gli affiliati di quella provincia (cfr. dich. del 18.4.1996, p. 213).

Anche il MALVAGNA, infine, ha confermato che il RAMPULLA viveva in provincia di Catania (nel paese di Grammichele, vicino a Caltagirone) e che era assai vicino al SANTAPAOLA ed a LA ROCCA Francesco (cfr. dich. del 20.2.1996, pp. 49-52).

Appare, pertanto, evidente che a fronte delle dichiarazioni degli affiliati a COSA NOSTRA di Palermo GANCI Calogero (che aveva appreso le notizie sul RAMPULLA dal padre durante la celebrazione di questo processo) e BRUSCA Giovanni, che hanno indicato il RAMPULLA come inserito nella “famiglia” di Mistretta, quelle di CALDERONE ed AVOLA, che hanno riferito dell'appartenenza dello stesso alla “famiglia” di Caltagirone, con dovizie di particolari in ordine ai suoi rapporti con gli affiliati della provincia catanese ed

alla carica da lui ricoperta in questa “famiglia” e, per quanto concerne le dichiarazioni di CALDERONE, anche alla precedente militanza nella “famiglia” di Mistretta, appaiono più precise e rispondenti alla realtà in relazione al periodo in cui era stato eseguito l’attentato per cui è processo. E, d’altra parte, se le indicazioni del BRUSCA e del GANCI possono facilmente spiegarsi con il fatto che i palermitani di COSA NOSTRA non avevano ragione di conoscere le vicende successive del RAMPULLA, una volta che sapevano che lo stesso si era affiliato alla loro stessa organizzazione nella “famiglia” di Mistretta e che poteva essere reperito tramite i consociati catanesi, le dichiarazioni rese su quest’ultimo dal CALDERONE e dallo AVOLA - la cui attendibilità è stata verificata in vari processi, per il primo anche passati in giudicato - non possono essere il frutto di un errore o di una cattiva interpretazione, data la loro particolare specificità, sicché esse potrebbero essere ritenute inattendibili solo se risultasse un interesse dei predetti a mentire su tale circostanza, interesse di cui non v’è alcun sentore nelle emergenze processuali.

Inoltre, l’inserimento del RAMPULLA in una “famiglia” di COSA NOSTRA della provincia di Catania (lo stesso è stato rinviato a giudizio dal giudice istruttore di Catania per reati associativi nell’ambito del gruppo di COSA NOSTRA facente capo a SANTAPAOLA Benedetto nel proc. n. 108/89 R.G. G.I. nei confronti di ALLERUZZO Domenico + 63) trova ulteriori riscontri nelle indicazioni del DI MATTEO, del MALVAGNA e dello stesso BRUSCA, da cui risulta appunto che per contattare il RAMPULLA era necessario ricorrere ai

**consociati di Catania e non a quelli del mandamento di Ganci, con i quali i rapporti di quest'ultimo erano assai radi.**

**E la stessa circostanza oggettiva per cui il RAMPULLA viveva ormai da anni con i familiari in territorio calatino (in contrada Renelle-Bongiovanni, agro di Caltagirone), ove aveva anche i suoi interessi economici e dove operava una “famiglia” di COSA NOSTRA costituisce una significativa conferma delle indicazioni del CALDERONE e dello AVOLA, poiché non avrebbe avuto alcun senso che il RAMPULLA, certamente ancora attivo nel campo della criminalità organizzata, rimanesse nella “famiglia” di Mistretta, dove era per lui ormai più difficile esercitare un ruolo, e non transitasse, come le regole di COSA NOSTRA gli consentivano di fare, in quella di nuova formazione a Caltagirone, dove poteva far valere la propria presenza ed il prestigio in precedenza conseguito.**

**L'accertato inserimento del RAMPULLA in una “famiglia” di COSA NOSTRA della provincia etnea ed il ruolo rilevante dallo stesso svolto nell'esecuzione della strage di Capaci dimostrano, altresì, in modo inequivocabile l'assenso prestato dal vertice della provincia catanese all'attuazione dei crimini per cui è processo.**

**Non è, infatti, seriamente ipotizzabile che il RAMPULLA venisse coinvolto nel ruolo di artificiere della strage senza il consenso del massimo esponente della predetta provincia, e ciò sia perché i collaboranti escussi hanno tutti concordemente negato che ciò potesse avvenire secondo le regole di COSA NOSTRA vigenti all'epoca della strage - ed in particolare il CALDERONE e lo AVOLA lo hanno escluso con riferimento al SANTAPAOLA in relazione**

**all'impiego del RAMPULLA - sia perché è manifestamente assurdo che il RIINA, dopo aver ottenuto il consenso degli altri rappresentanti provinciali sulla strategia di attacco allo Stato, abbia ommesso di assicurarsi il consenso del vertice della struttura catanese prima di coinvolgere un affiliato di quest'ultima nell'esecuzione di un crimine così eclatante e dal quale potevano derivare gravi conseguenze giudiziarie in primo luogo proprio per i capi di quelle strutture in cui erano inseriti gli esecutori materiali.**

**Occorrerebbe cioè ipotizzare che il RIINA, che prima di avviare una strategia di così ampia portata ed impegnativa per tutta l'organizzazione, aveva la necessità di verificare la compattezza della medesima in tutte le sue articolazioni provinciali, senza alcuna ragione e, quindi, in modo illogico creasse al suo interno un grave motivo di frattura con una struttura così importante come la provincia di COSA NOSTRA di Catania, mancando di rispetto in modo così plateale al vertice di quella struttura.**

**Ed è ancora significativa la circostanza che il BRUSCA abbia seguito dei canali ufficiali per contattare il RAMPULLA, e cioè il GALEA e lo AIELLO, incaricati dai catanesi di tenere i rapporti periodici con i consociati palermitani, in quanto ciò dimostra chiaramente che questi ultimi non avevano alcuna preoccupazione di occultare ai catanesi l'impiego da parte loro del RAMPULLA.**

**Anche le dichiarazioni rese dallo AVOLA il 14 marzo 1996 confermano poi sostanzialmente il coinvolgimento della provincia di Catania nella deliberazione della strage di Capaci.**

**Il collaboratore ha, infatti, dichiarato che della strategia intesa al compimento di attività terroristiche eclatanti nei confronti dello Stato da parte di COSA NOSTRA e su proposta dei palermitani si parlava a Catania già prima del 1992; che egli non era stato informato del progetto della strage di Capaci prima della sua attuazione ma che nei primi mesi del 1992 aveva consegnato a Termini Imerese delle sostanze esplosive ai palermitani e che il consociato RANNESI “Gino” gli aveva detto nel 1993 di aver consegnato altro esplosivo ai palermitani prima di quella strage; che dopo la strage in questione sia SANTAPAOLA che D’AGATA Marcello, quest’ultimo capo della squadra in cui egli era inserito e consigliere della “famiglia” di Catania, avevano espresso la loro opinione circa gli effetti negativi che questo attentato avrebbe avuto per COSA NOSTRA, ritenendo che non fosse conveniente per l’organizzazione l’uccisione di funzionari dello Stato, ma asserendo anche che, tuttavia, era stato necessario aderire a tale attività perché essa non poteva essere decisa da una sola persona ma collegialmente da tutti i vertici della Sicilia, anche se erano i palermitani ad avere un ruolo egemone; che nel periodo successivo alla strage di Capaci gli era stato spiegato che l’attività di attacco allo Stato era finalizzata alla sua destabilizzazione ed alla sostituzione delle precedenti alleanze politiche con altre di nuova formazione e che i catanesi si erano impegnati nell’attentato dinamitardo che aveva distrutto la villa del presentatore Pippo BAUDO, mentre lui stesso era stato inviato dal D’AGATA a Firenze, dove aveva dei parenti, per studiare la possibilità di un attentato in quella città.**

Più in particolare sul punto relativo al coinvolgimento dei catanesi nella strage di Capaci, lo AVOLA ha dichiarato:

*“P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei cosa sa con riferimento al coinvolgimento di Benedetto Santapaola nella strage di Capaci?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Niente, che si lamentava che queste stragi non si dovevano fare, pero` purtroppo si era deciso cosi` e non si poteva fare niente*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei ha saputo se abbia o meno aderito alla strage Santapaola?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Lui ha aderito, pero` diciamo che nel suo cuore diciamo non li voleva fare perche' pensava che succedevano cose.. cioe` Benedetto Santapaola non ha voluto mai combattere lo Stato, neanche uccidere un Poliziotto a Catania, cioe` ha fatto fare l'ispettore "Lizio", ma a malincuore, diciamo, anzi, all'ultimo ha cercato di fermare l'esecuzione; cioe`, per come conosco Santapaola io, non era un tipo che voleva attaccare lo Stato, voleva guerra con i Carabinieri o con i Poliziotti, anzi diceva sempre "educatissimi ragazzi.."*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - Comunque lei ha detto che ha aderito, no?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si si`*

*(omissis)*

*“AVV. NAPOLI: - Poi lei ha detto, io ripeto le sue parole, credo di averle segnate, "purtroppo", dice, "si era deciso cosi`", lei ha detto, cioe` nel senso che.. "ma comunque ha aderito alla strage", questa e` l'espressione che lei ha usato*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si si*



*AVV. NAPOLI: - Che intende dire in questo senso?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Intendo dire che erano tutti d'accordo i vertici in Sicilia, pero` anche se era negativamente doveva consentire a queste cose*

*AVV. NAPOLI: - Lei come fa a sapere che lui ha aderito, lui Santapaola? E` una sua deduzione oppure ne e` a conoscenza?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - No, perche' io ne parlavo con Marcello di tutte queste cose e mi dava conferma di quello che pensavo io*

*AVV. NAPOLI: - E cioe` Marcello cosa le disse a proposito di questa adesione di Santapaola?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Che per i palermitani che sbagliavano a fare queste cose, ci coinvolgevano in questa cosa, diciamo, che stavano sbagliando, cioe' "gia` ci tira dentro anche la famiglia di Catania"*

*AVV. NAPOLI: - Quindi e` questo quello che lei conosce, non che lei conosce il fatto che Santapaola avrebbe aderito? Lei per adesione intende che era coinvolto in quanto era stata commessa questa strage?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si`*

*(omissis)*

*“AVV. NAPOLI: - Io scusi se torno sempre sullo stesso punto, lei ha detto comunque "ha aderito alla strage", su domanda anche del Presidente. Io desidero porre una domanda precisa se lei mi puo` rispondere se vuole: lei di questo fatto dell'adesione ne ha una conoscenza diretta, glielo hanno detto o lo deduce perche' conosce le regole di Cosa Nostra?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Perche' conosco anche le regole di Cosa Nostra*

*AVV. NAPOLI: - Se mi puo` dare una risposta a queste tre domande*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Io ne ho parlato con Marcello, ma poi le regole di Cosa Nostra sono queste qui, cioe` non si puo` fare queste stragi cosi` perche' un capo solo decide questa cosa*

*AVV. NAPOLI: - Quindi e` una sua deduzione per quanto riguarda la conoscenza che lei ha delle regole, e` cosi`?.. Lei, conoscendo le regole di Cosa Nostra, deduce che non e' possibile farlo*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - No, ma io ne ho parlato prima, come Cosa Nostra e` impossibile, pero` io ne ho sentito*

*AVV. NAPOLI: - Lei ne ha parlato prima*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si*

*AVV. NAPOLI: - Con chi, con D'Agata?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si*

*AVV. NAPOLI: - E D'Agata cosa le ha detto?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Che stavamo..*

*P. M. dott. TESCAROLI: - c'e` opposizione, ha risposto decine di volte oramai su questo punto*

*PRES.: - l'aveva gia` detto questo, avvocato*

*Avv. NAPOLI: - ha ragione, ma io mi riferivo, siccome il signor Presidente ha gia'..*

*P. M. dott. TESCAROLI: - se lo vuole ripetere..*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Cioe` che stavamo sbagliando, diciamo, a fare queste stragi perche' lo Stato ci veniva tutto addosso, pero` purtroppo non si poteva fare niente, cioe` non erano contenti di questa situazione. Cioe` ora se non facevano parte insieme ai palermitani perche' dovevano avere questa.. cioe` ci ha disturbato questa cosa, diciamo, pero` non si puo` dire no*

*PRES.: - In sostanza lei vuole dire che la famiglia catanese aveva dovuto aderire anche se non aveva condiviso le finalita`, anche se non era d'accordo, pero` aveva aderito?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si, perche' i veri capi sono i palermitani, non sono i catanesi, cioe` prima era un catanese il vero capo*

*PRES.: - Si, ma il D'Agata si limito` a lamentarsi perche' non aveva condiviso, perche' temevate la reazione dello Stato o disse anche che pero` l'avevate dovuto fare perche'..*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Non aveva condiviso questa cosa, non era d'accordo*

*PRES.: - Non l'aveva condivisa, d'accordo, ma vi era stato anche un contributo della famiglia catanese?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Da come mi dava da capire lui si, pero` non mi ha raccontato tutta la storia precisa, cioe` io con una parola dovevo capire tutto; ma io so che hanno dovuto aderire, perche' per tante cose abbiamo dovuto aderire catanesi con i palermitani, cose che non si volevano fare” (cfr. verb. del 14.3.1996, pp. 19, 38-39, 66-68).*

**Anche dalla deposizione dello AVOLA è emerso dunque con ogni evidenza che i vertici di Catania e delle altre province erano stati coinvolti nella deliberazione della strage di Capaci e che le lamentele che avevano espresso il SANTAPAOLA ed il D'AGATA lo stesso giorno della strage e successivamente non riguardavano la loro mancata preventiva informazione sulla decisione di tale crimine - disappunto questo che essi non avrebbero certamente mancato di manifestare qualora ciò si fosse verificato - bensì il fatto che essi avevano dovuto prestare tale consenso benché intimamente convinti dell'inopportunità della strage.**

**In tale situazione appare chiaro che la partecipazione del RAMPULLA all'esecuzione della strage rispondeva anche alla volontà del RIINA di coinvolgere il vertice della provincia di Catania in tale crimine, responsabilizzandolo ulteriormente rispetto agli altri rappresentanti provinciali che avevano partecipato alla sola fase deliberativa ed evitando così che un giorno quel vertice di una provincia strategicamente importante - vertice di cui era nota la scarsa propensione ad attuare sul proprio territorio attività ai danni di funzionari dello Stato - potesse contestare la bontà della strategia proposta dal RIINA. Così come appare probabile che da parte del vertice della provincia di Catania il consenso non solo alla strage ma anche alla partecipazione alla fase esecutiva di un proprio affiliato fosse stata valutata come la cosa meno dannosa, perché esponeva di meno quella struttura, rispetto al compimento nel proprio territorio di altri crimini eclatanti rispondenti alla stessa strategia.**

**In ogni caso le circostanze summenzionate, che dimostrano il coinvolgimento del vertice di Catania nella delibera della strage per cui è processo, inserendosi nel quadro probatorio già indicato nel secondo paragrafo di questo capitolo circa la necessità della partecipazione di tutti i rappresentanti provinciali alla delibera per l'esecuzione della strage, costituiscono elementi indiziari certi, precisi ed inequivocabili, atti a confermare l'effettivo intervento in questa fase deliberativa di tutti i predetti rappresentanti provinciali di COSA NOSTRA. Non emergono, invero, dagli atti processuali elementi che consentano di dubitare del fatto che il RIINA avesse voluto coinvolgere nella delibera della strage tutti i rappresentanti provinciali, così come aveva coinvolto quello di Catania, non essendovi ragioni per cui egli avrebbe dovuto limitare solo a quest'ultimo rappresentante l'osservanza della fondamentale regola di COSA NOSTRA che attribuiva alla competenza di tutti i componenti della commissione regionale la decisione di attentati come quello di Capaci.**

**Vanno poi integralmente richiamate le considerazioni espresse nel quinto paragrafo del secondo capitolo di questa parte terza in ordine alla configurazione giuridica del concorso morale nei reati per cui è processo - quanto meno sotto il profilo dell'aver rafforzato la determinazione volitiva del RIINA - in capo a tutti coloro che, competenti a partecipare alla deliberazione della strage in quanto posti al vertice delle varie province di COSA NOSTRA, non avevano preso le distanze in modo manifesto ed inequivocabile dalla**

**proposta del RIINA, non accettando neanche l'eventuale contrario deliberato della maggioranza.**

**E poiché di tali fratture all'interno di COSA NOSTRA tra il RIINA e i rappresentanti delle altre province non v'è alcuna indicazione da parte degli affiliati, anche con ruoli rilevanti, di COSA NOSTRA all'epoca della strage che hanno poi collaborato con l'A.G. e che non avrebbero certamente potuto ignorare delle circostanze così importanti per la vita dell'organizzazione, dall'eventuale accertamento, che verrà compiuto nei paragrafi seguenti, della qualità di massimo esponente per ciascuna provincia di COSA NOSTRA di coloro che sono a tale titolo imputati conseguirà la piena prova della loro responsabilità per i reati per cui è processo.**

**Paragrafo V. La provincia di Catania: SANTAPAOLA Benedetto**

**L'indicazione di SANTAPAOLA Benedetto quale rappresentante della provincia di Catania per COSA NOSTRA è stata operata concordemente da tutti i collaboratori di giustizia un tempo affiliati a cosche palermitane o comunque di province diverse da quella etnea, ad eccezione del BRUSCA, il quale ha fatto presente che il predetto SANTAPAOLA era il reggente di quella provincia ma che nel 1992 i catanesi avevano nominato rappresentante provinciale il fratello maggiore di questi a nome Salvatore e gli avevano comunicato tale decisione affinché egli la riferisse al RIINA per conoscerne l'opinione. Il BRUSCA non ha saputo precisare se tale evento si fosse verificato prima o dopo la strage di Capaci, anche se propendeva per un periodo successivo alla strage, ma ha comunque ricollegato tale comunicazione all'occasione in cui egli si era recato a Catania per incontrare i massimi esponenti di quella provincia e presentare loro MAZZEI Santo, inteso "u carcagnusu", quale nuovo affiliato a COSA NOSTRA per iniziativa dei corleonesi (cfr. verb. del 28.3.1997, pp. 126-127).**

**L'indicazione del BRUSCA, che a differenza degli altri affiliati a COSA NOSTRA di Palermo esaminati aveva il compito di curare i rapporti con i consociati catanesi e poteva, quindi, conoscere tale circostanza, ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello AVOLA, che ha confermato sia che il BRUSCA era venuto insieme ad altri palermitani quali GIOE', BAGARELLA e**

**LA BARBERA a Catania, nel quartiere di Zia Lisa, per presentare al SANTAPAOLA il predetto MAZZEI quale nuovo affiliato di COSA NOSTRA per volere dei corleonesi, collocando tale incontro nel settembre-ottobre 1992 e cioè in epoca successiva alla strage, sia il fatto che dal 1991 rappresentante della provincia di Catania era SANTAPAOLA Salvatore, fratello di Benedetto e vice rappresentante GALEA Eugenio (cfr. in particolare verb. del 14.3.1996, pp. 4, 7-8, 21, 24-25, 27-28).**

**In ordine alle predette dichiarazioni dello AVOLA si rendono necessarie alcune considerazioni. In primo luogo, lo AVOLA ha confermato che l'incontro con i palermitani al quale il BRUSCA ha ricollegato la comunicazione a questi ultimi del nome di SANTAPAOLA Salvatore quale rappresentante della provincia catanese (lo AVOLA non aveva assistito alla discussione, avendo in quel caso solo il ruolo di guardaspalle di SANTAPAOLA Benedetto e quindi non ha potuto riferire se non dell'oggetto principale dell'incontro e cioè la presentazione ufficiale del MAZZEI quale "uomo d'onore", che doveva aver costituito argomento di particolare rilevanza nell'ambiente della criminalità organizzata catanese, dove il MAZZEI era conosciuto quale componente di una famiglia storicamente avversa al SANTAPAOLA) si era svolto alcuni mesi dopo la strage di Capaci. Sino a quel momento, pertanto, anche ufficialmente l'interlocutore del RIINA e degli altri rappresentanti provinciali non poteva che essere stato SANTAPAOLA Benedetto, quale reggente della provincia etnea ed indiscusso numero uno di COSA NOSTRA per quella provincia dopo che l'8**



settembre 1978 era stato ucciso CALDERONE Giuseppe, leader della fazione anticorleonese in Catania, al quale era subentrato appunto il SANTAPAOLA vicino ai corleonesi, come hanno riferito anche nel presente processo il BUSCETTA ed il DI CARLO.

In secondo luogo, allorché lo AVOLA ha indicato SANTAPAOLA Salvatore quale rappresentante provinciale di Catania sin dal 1991 ha fatto riferimento non già all'accezione con la quale lo stesso termine viene usato dagli affiliati delle altre province, e cioè come massimo esponente di COSA NOSTRA nella provincia ed in quanto tale in grado di prendere decisioni con effetti vincolanti per quella provincia, bensì ad una carica di mera rappresentanza, distinta dal vertice dell'organizzazione nella provincia, che comportava per chi la ricopriva l'obbligo di riferire a tale vertice quanto gli veniva comunicato dagli emissari delle altre province, affinché questi decidesse. In sostanza lo AVOLA, che non conosce l'istituto della commissione provinciale, non ha fatto né poteva far riferimento ai componenti di tale organo, bensì a coloro cui era delegata la responsabilità degli ordinari rapporti con le altre province, rapporti che secondo le sue conoscenze si articolano in due livelli, di cui quello più basso consisteva in incontri presso vari motel palermitani tra lui ed altri che occupavano una posizione analoga alla sua nelle diverse province, mentre quello più alto comportava degli incontri tra SANTAPAOLA Salvatore o GALEA ed altri di pari grado delle altre province, mentre non è in grado di riferire di riunioni tra i massimi esponenti di ogni provincia.

Su tale modo di intendere da parte dello AVOLA la carica di rappresentante della provincia etnea appaiono significative le seguenti dichiarazioni:

*“ IMP. AVOLA MAURIZIO: - Anche se e' il rappresentante deve riferire sempre al capo, ha quel ruolo, non e` il capo.. cioe` anche se Eugenio Galea era il vice rappresentante o Salvatore Galea era il rappresentante, dovevano riferire sempre..*

*AVV. IMPELLIZZERI: - Signor Avola, pero` lei continua poi e continuo ancora nella contestazione, lei e` ancora piu` preciso e dice: "a tali incontri partecipano o, meglio, partecipavano, con riferimento al momento del mio arresto, i rappresentanti delle varie province, Agrigento, Enna, Caltanissetta". Quindi lei specifica che sono i rappresentanti provinciali, quindi i capi secondo la struttura*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - No, non sono capi”*

*(omissis)*

*PRES.: - Io mi volevo ricollegare a quest'ultima domanda dell'avvocato Impellizzeri, che le ha contestato che nel corso del verbale in data 15 aprile 94 lei avrebbe parlato dei rappresentanti delle province siciliane che si riunivano in questi incontri lungo l'autostrada. Quando lei ha parlato di rappresentanti intendeva usare un termine tecnico, nel senso cioe` dei numero uno, per intenderci, delle varie province o voleva dire dei delegati, dei rappresentanti, delle persone incaricate?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si rappresenta il capo, cioe` Nitto mi incaricava me, io rappresento Nitto, cioe' in quel momento sono il capo, ma poi io vado a riferire tutto a Nitto Santapaola, si chiama rappresentante*

*PRES.: - E rispetto alle altre province, quando lei ha parlato di rappresentante..*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Nelle altre province io.. a Palermo non lo so, le sue usanze io non le so*

*PRES.: - Quando lei ha usato il termine "rappresentanti" anche con riferimento alle altre province, intendeva riferirsi a qualcuno che era stato incaricato o proprio al numero uno della provincia?*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - No no, qualcuno che e' stato incaricato, non il numero uno della provincia*

*PRES.: - Quindi, in sostanza, nel corso di questi incontri che si verificavano lungo l'autostrada, sia in un senso che nell'altro, erano riunioni alle quali partecipavano i rappresentanti delle varie province*

*IMP. AVOLA MAURIZIO: - Si" (cfr. verb. del 14.3.1996, pp. 57, 58-59).*

Lo AVOLA non ha avuto, invece, alcuna esitazione nell'indicare in SANTAPAOLA Benedetto l'incontrastato numero uno della provincia etnea, quello al quale ogni rappresentante da lui delegato, compreso il fratello Salvatore, aveva l'obbligo di riferire affinché decidesse per quella provincia.

In tale situazione anche la comunicazione dopo la strage di Capaci ai palermitani, e per essi al BRUSCA, del nominativo di SANTAPAOLA Salvatore quale rappresentante provinciale non rappresentava di certo l'effetto di un mutamento dei rapporti di forza all'interno della provincia catanese, perché altrimenti sarebbe stata designata persona diversa dallo stretto congiunto di SANTAPAOLA Benedetto, che peraltro sino ad allora lo aveva già

**rappresentato negli incontri di livello intermedio con gli emissari delle altre province, bensì si collocava nel segno della continuità, con la sola innovazione per cui SANTAPAOLA Salvatore avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente ricercato dalle forze dell'ordine, anche negli incontri di vertice con le altre province, che dovevano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il particolare momento che l'organizzazione stava attraversando, con l'elaborazione di nuove importanti strategie e l'individuazione delle attività più idonee per attuarle.**

**In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti concludono la titolarità in capo a SANTAPAOLA Benedetto del massimo potere decisionale all'interno di COSA NOSTRA per la provincia etnea, e quindi egli era la persona senza il consenso della quale nessuno avrebbe potuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla proposta del RIINA di compiere la strage di Capaci.**

**Non appare poi superfluo ricordare che la sentenza n. 80 della Suprema Corte di Cassazione più volte ricordata aveva indubbiamente prodotto conseguenze assai negative per SANTAPAOLA Benedetto, del quale era stata confermata in modo definitivo, passando così in giudicato, la condanna per la c.d. strage della circonvallazione di Palermo, commessa il 16.6.1982 per uccidere FERLITO Alfio, principale avversario del SANTAPAOLA a Catania, città nella quale era stata accertata la supremazia di quest'ultimo nell'ambito di COSA NOSTRA ed era stata, altresì, annullata con rinvio la sua assoluzione da parte del Giudice**

**d'Appello per il plurimo omicidio DALLA CHIESA, SETTI CARRARO,  
RUSSO.**

## **Paragrafo VI. La provincia di Caltanissetta: MADONIA Giuseppe**

Hanno concordemente dichiarato che MADONIA Giuseppe rivestiva la carica di rappresentante provinciale e di indiscusso numero uno di COSA NOSTRA per la provincia di Caltanissetta anche all'epoca della strage di Capaci ANZELMO, BRUSCA Giovanni, CANCEMI e MESSINA Leonardo, tutti soggetti che per il ruolo che rivestivano nell'organizzazione mafiosa erano certamente in grado di avere una precisa conoscenza del predetto ruolo del MADONIA.

Peraltro, anche il CALDERONE ed il DI CARLO, che delle vicende di COSA NOSTRA hanno una conoscenza profonda anche se risalente a tempi più lontani, sono stati in grado di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del MADONIA ma anche le vicende attraverso le quali egli era giunto a ricoprire tale carica, a partire dai dissidi che avevano contrapposto nella provincia di Caltanissetta sul finire degli anni Settanta DI CRISTINA Giuseppe, "leader" nel nisseno della fazione anticorleonese, a MADONIA Francesco, padre di Giuseppe, ucciso l'8 aprile 1978, circa una settimana prima che il DI CRISTINA, temendo di poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri PETTINATO, fornendogli delle informazioni confidenziali che nelle sue aspettative dovevano portare all'immediato arresto degli avversari. Hanno, quindi, fatto presente il BUSCETTA ed il DI CARLO che l'insediamento di MADONIA Giuseppe nella carica di rappresentante provinciale di Caltanissetta costituiva l'affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il MADONIA era strettamente legato.

E, d'altronde, come è emerso dalle dichiarazioni del MESSINA e di altri collaboratori di giustizia, il MADONIA era consapevole del fatto che i corleonesi avevano ucciso il DI CRISTINA, responsabile tra l'altro della morte di suo padre.

Da parte dei difensori del MADONIA si è dedotto che quest'ultimo all'epoca della strage trascorreva da anni la sua latitanza nel Nord Italia, ed in particolare nel Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel periodo estivo e non aveva, quindi, più contatti con l'ambiente della criminalità siciliana. Al riguardo sono stati escussi, come si è già ricordato nella parte introduttiva, i

testi CROCCA Giuseppe e DELLA PINA Ivana, che hanno riferito all'udienza del 25.3.1997 della presenza del MADONIA nella zona di Massa nel periodo luglio-agosto di ogni anno a partire dal 1990, nonché i testi REDAELLI Silvio e DELLA PAOLA Alberto, rispettivamente impiegato in un'agenzia di investigazione il primo e gestore di una stazione di servizio per autoveicoli a Vicenza il secondo, che all'udienza del 27.3.1997 hanno riferito in ordine alla presenza del MADONIA nelle zone summenzionate.

Deve però rilevarsi che neanche la deposizione del teste REDAELLI, che ha fornito un quadro più vasto, avendo raccolto le informazioni fornitegli da persone abitanti in provincia di Vicenza e di Massa in ordine alla presenza del MADONIA in quei centri, ha fornito elementi probatori idonei ad escludere che quest'ultimo trascorresse periodi di tempo anche di alcune settimane in Sicilia, periodi sufficienti a consentirgli di seguire da vicino quelle vicende della consorceria mafiosa di cui era il massimo esponente nella provincia nissena che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la delega al suo sostituto in zona.

Né i testi escussi in dibattimento né quelli sentiti dal REDAELLI e delle cui conoscenze lo stesso ha riferito in Aula avevano, infatti, un contatto così costante e continuo con il MADONIA, a parte ovviamente quelli legati a lui da rapporti di parentela o di affinità e che proteggevano la sua latitanza, da poter sapere e ricordare che negli anni precedenti, ed in particolare in epoca prossima alla deliberazione della strage, l'imputato non si era mai allontanato dalle zone del Nord Italia ove effettivamente trascorrevano per evidenti ragioni la maggior parte della sua latitanza.

Per contro, la gestione di tutti gli affari più importanti di COSA NOSTRA nel Nisseno e la presenza del MADONIA nei momenti più rilevanti in questa provincia risultano in modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal MESSINA, che sia per il ruolo che rivestiva nell'organizzazione sia per i contatti diretti avuti con il MADONIA stesso era in grado di essere a conoscenza dei fatti riferiti e che ha indicato i luoghi e le circostanze in cui si era incontrato con lui, nonché il fatto che tutto quanto si decideva nella provincia nell'ambito di COSA

NOSTRA rispondeva alla volontà di quest'ultimo ed inoltre ha individuato le persone che tenevano i contatti con il MADONIA quando questi si trovava lontano dalla Sicilia.

E la conferma dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rese in proposito dal MESSINA risulta provata in modo inconfutabile da quanto è emerso a seguito delle indagini compiute dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale, avviate proprio dalle indicazioni fornite dal MESSINA e sfociate nella cattura del MADONIA.

Emerge, infatti, dalle deposizioni rese in particolare all'udienza del 5 gennaio 1996 dai testi MANGANELLI Antonio e TERRIZZI Nicola, in servizio presso il predetto S.C.O., nonché SILVIS PierNicola e CESARANO Vincenzo della Questura di Vicenza, che la cattura del MADONIA, eseguita il 6 settembre 1992 nel Vicentino, costituiva il frutto di un'intensa attività investigativa che aveva preso le mosse proprio da alcune indicazioni fornite da MESSINA Leonardo circa i contatti che il MADONIA teneva con esponenti di COSA NOSTRA della provincia di Caltanissetta, tra cui ANZALONE Fabrizio, soggetto all'epoca incensurato e quindi meno sospettabile ma nipote del boss mafioso ANZALONE Filippo. E, infatti, l'esame del traffico telefonico di un apparecchio cellulare dello ANZALONE (il relativo numero era stato rilevato dall'esame di un'agenda messa a disposizione degli inquirenti dal MESSINA) aveva consentito di individuare un telefono cellulare intestato a MARTELLO Salvatore, coniugato con SANTORO Concetta, parente di SANTORO Giovanna, moglie del MADONIA, dal quale venivano effettuate periodicamente (due o tre volte al mese) delle chiamate all'apparecchio dello ANZALONE. che invece non risultava aver mai chiamato a sua volta la prima utenza (circostanza questa insolita, che il MESSINA spiegava con il fatto che lo ANZALONE non aveva l'autorità né per conoscere né per assumere l'iniziativa di chiamare il MADONIA). Detto apparecchio intestato al MARTELLO risultava essere utilizzato da persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino. Proprio seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di agosto del 1992 prima a Marina di Massa ( e cioè dove si è poi accertato che il MADONIA trascorreva il periodo estivo) e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza (il ripetitore usato dal



cellulare era quello di Larino, che serviva sei - sette comuni di quella provincia) era stato possibile individuare il rifugio del MADONIA nel comune di Longare, presso l'abitazione di GALLERIA Salvatore, fratello della moglie di SANTORO Rosario, a sua volta fratello della predetta SANTORO Giovanna.

La disponibilità di quell'apparecchio telefonico cellulare da parte del MADONIA risulta poi comprovata in base alle seguenti circostanze emergenti dalle predette deposizioni: il MARTELLO, cui il telefono era intestato, viveva in quel periodo a Catania e non si trovava nelle località in cui il telefono risultava usato; tra le persone che risultavano contattate con quel telefono vi erano soggetti che il MESSINA indicava operare nella sfera di criminale interesse del MADONIA (tra questi, oltre allo ANZALONE, RINZIVILLO Crocifisso, inteso Ginetto" e LA PLACA Salvatore, condannati in primo grado per associazione mafiosa insieme al MADONIA); gli ultimi quattro numeri dell'utenza telefonica cellulare di ANZALONE Fabrizio, e cioè 7438 erano trascritti nell'agenda sequestrata al MADONIA accanto al nome "Fabrizz"; sulla medesima agenda vi erano i numeri telefonici di un'utenza intestata a tale BARLOCCO, titolare di un'agenzia immobiliare di Busto Arsizio, che veniva chiamata dal RINZIVILLO subito dopo che questi riceveva le telefonate dall'apparecchio intestato al MARTELLO; i comuni di Marina di Massa e di Longare in cui il telefono era stato localizzato nell'agosto del 1992 erano quelli in cui si è accertato il MADONIA si trovava; il telefono in questione, marca NOKIA, era stato rinvenuto nella cucina dell'appartamento di GALLERIA Salvatore in cui viveva il MADONIA e nella camera da letto in cui vi erano la valigia e gli effetti personali di quest'ultimo era stato trovato l'apparecchio per la carica delle batterie, utilizzabile esclusivamente per quel modello di telefono, così come nell'auto in cui era il MADONIA al momento dell'arresto si era rinvenuto un cavetto di alimentazione per auto pure specifico per quel tipo di telefono; la teste FABURLANI, moglie del GALLERIA, pur avendo dichiarato in Aula che l'apparecchio era del cognato SANTORO Rosario, che in realtà nulla aveva a che vedere con esso, ha ammesso che ne faceva uso il MADONIA, se non altro quando riceveva le

telefonate della moglie, ma al teste CESARANO nell'immediatezza dei fatti aveva invece rappresentato che quel telefono era nella disponibilità del MADONIA.

Orbene, l'apparecchio telefonico in questione risulta dai tabulati del traffico telefonico essere stato usato in Sicilia (le rilevazioni dell'epoca, utilizzando per tutta la Sicilia il distretto telefonico 091, non consentono di stabilire in quale zona dell'Isola sia stato utilizzato) dall'8 settembre al 10 novembre del 1991, dall'8 dicembre del 1991 al 23 febbraio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risulta, altresì, comprovata la presenza in Sicilia del MADONIA in periodi di tempo coincidenti con quelli in cui era stata adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore conferma della sua partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della commissione regionale di COSA NOSTRA.

Il MADONIA è, pertanto, penalmente responsabile a titolo di concorso morale dei reati ascrittigli.

## **Paragrafo VII. La provincia di Agrigento: FERRO Antonio**

Nei confronti di FERRO Antonio deve essere pronunciata declaratoria di estinzione dei reati ascrittigli per morte del reo, atteso che gli elementi acquisiti sono concordanti nell'indicare lo stesso quale rappresentante provinciale di Agrigento, e quindi componente della commissione regionale all'epoca della strage di Capaci.

**Paragrafo VIII. La provincia di Trapani: AGATE Mariano**

**In ordine alla titolarità della carica di massimo esponente di COSA NOSTRA per la provincia di Trapani non esiste concordanza delle fonti probatorie acquisite nel presente processo.**

**E, invero, AGATE Mariano è stato indicato quale rappresentante di quella provincia da CALCARA Vincenzo, che pur essendo affiliato alla “famiglia” di Castelvetro nel Trapanese ha vissuto per periodi di tempo limitati in tale provincia dopo la sua affiliazione dell’ottobre del 1979 ed ha, inoltre, mostrato di avere delle conoscenze particolarmente confuse in ordine agli organi collegiali di vertice dell’organizzazione, scambiando in continuazione le indicazioni sulla commissione regionale con quelle sulla commissione provinciale di Palermo, sicché le sue indicazioni al riguardo hanno uno scarsissimo valore probatorio.**

**Anche il CANCEMI ha indicato lo AGATE quale rappresentante provinciale di Trapani, ma le sue indicazioni non sembrano scaturire da una precisa conoscenza dei fatti, essendo egli arrivato ad affermare che tale carica era ricoperta non solo dallo AGATE ma anche da MESSINA DENARO Francesco, capomandamento di Marsala.**

**Lo stesso ha, infatti, dichiarato (cfr. dich. del 19.4.1996, p. 237):**

***“ P. M. DOTT. TESCAROLI: - lei sa se vi fosse un rappresentante provinciale a TRAPANI?***

***IMP. CANCEMI S.: - sì, uno di questi è MARIANO AGATE.***

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - ma, come uno di questi? Cosa vuole dire?*

*IMP. CANCEMI S.: - sì, uno perché c'è qua un altro MESSINA, FRANCESCO MESSINA, no "MASTRO CICCIO", un altro MESSINA che è pure questo capomandamento della provincia di MARSALA.*

*P. M. DOTT. TESCAROLI: - no, con riferimento alla provincia di TRAPANI, lei sa chi fosse il rappresentante del relativo territorio?*

*IMP. CANCEMI S.: - MARIANO AGATE”.*

**Ed ancora il 17.9.1996, pp. 328-329, ha dichiarato:**

*“PRES. ZUCCARO: - ...un'altra domanda, le ha detto al di sopra di questi mandamenti della provincia di TRAPANI vi è qualche carica al vertice della provincia di TRAPANI?*

*AVV. SALVO: - cioè questi capimandamento mandano un rappresentante, poi quando c'è questa riunione di questa cosiddetta regionale, o regione o come si chiama.*

*PRES. ZUCCARO: - per TRAPANI c'è qualcosa al di sopra dei capimandamento di TRAPANI?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - i capimandamenti fanno parte della commissione.*

*PRES. ZUCCARO: - di quale commissione?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - della commissione regionale, di tutta la commissione...*

*AVV. SALVO: - ah, ci vanno tutti questi capimandamenti o ce ne va uno solo? Cioè volevo chiedere, Signor CANCEMI, per accorciare, c'è un rappresentante della provincia di TRAPANI o ce ne è più di uno? Quale è il... il fatto?*

*PRES. ZUCCARO: - è stato chiaro?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - quello che so io ce ne sono più di uno.*

*AVV. SALVO: - ah, lei dice che ce ne sono più di uno.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*AVV. SALVO: - ho capito.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - che MARIANO AGATE fa parte, che è il capomandamento e fa parte della commissione, come questo FRANCESCO DENARO MESSINA...*

*AVV. SALVO: - fa parte pure.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...fa parte della commissione.*

*AVV. SALVO: - ho capito”.*

**E solo in data 19.9.1996 il CANCEMI ha dichiarato che uno era il rappresentante della provincia di Trapani, e cioè lo AGATE, asserendo che in precedenza poteva aver fatto confusione (cfr. verb. del 19.9.1996, pp. 171-172):**

*“PRES. ZUCCARO: - per quanto riguarda TRAPANI?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - MARIANO AGATE.*

*PRES. ZUCCARO: - e quindi una sola persona. E MARIANO AGATE che ruolo aveva nell'ambito della provincia di TRAPANI?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - e... lui capo mandamento... di MAZARA.*

*PRES. ZUCCARO: - MAZARA.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - lei ha già indicato ieri, però, l'esistenza di altri capi mandamento nella provincia di TRAPANI...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì, però altri mandam... altri capi mandamento... ma quello che rappresenta la provincia è uno, che in questo caso è MARIANO AGATE, per esempio...*

*PRES. ZUCCARO: - quindi...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - ...per esempio a PALERMO ci sono diversi mandamenti, ma quello che rappresenta è RIINA... diciamo, uno.*

*PRES. ZUCCARO: - quindi, lei ha parlato ieri dei mandamenti, ad esempio, di MARSALA...*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - sì.*

*PRES. ZUCCARO: - ...di MAZARA, eccetera. Questi mandamenti non mandavano il loro capo nella commissione regionale?*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - no, è uno Presidente.*

*PRES. ZUCCARO: - in proposito lei aveva fornito un'indicazione parzialmente diversa ieri.*

*IMP CANCEMI SALVATORE: - può darsi che ho fatto un..."*

**Il DI CARLO ha dichiarato di aver appreso nel 1985 dal fratello Andrea, che si era recato a trovarlo in Inghilterra, che il ruolo preminente nella provincia di Trapani era ricoperto dallo AGATE, che in precedenza egli sapeva essere vice**

**rappresentante di quella provincia, di cui era capo MESSINA DENARO Francesco.**

**Anche MESSINA Leonardo ha asserito che rappresentante della provincia di Trapani era lo AGATE a partire dal 1984, dopo la morte di MINORE Salvatore.**

**A fronte di tali indicazioni deve però rilevarsi che lo ANZELMO ha indicato MESSINA DENARO Francesco quale rappresentante della provincia di Trapani e pur conoscendo lo AGATE ha asserito che non gli risultava che questi avesse mai ricoperto tale carica ed analoga dichiarazione è stata resa dal BRUSCA, che pure aveva un'indubbia conoscenza delle vicende del Trapanese, nelle quali era più volte intervenuto.**

**GANCI Calogero ha poi dichiarato che lo AGATE era il rappresentante di Mazara del Vallo e la persona più vicina al RIINA nel Trapanese; che egli non sapeva chi fosse il rappresentante di quella provincia e che diversi anni prima egli aveva visto alle riunioni con il RIINA tale MESSINA DENARO Matteo.**

**Sussiste, pertanto, nei confronti dello AGATE una situazione di prova contraddittoria, che non consente di affermare con certezza che egli fosse titolare del potere decisionale nella provincia di Trapani all'epoca della strage di Capaci, e che impone, quindi, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.**



## **PARTE QUARTA**

### **LE PENE**

#### **CAPITOLO PRIMO**

#### **LE PENE PRINCIPALI**

Paragrafo I. La posizione di DI MATTEO, LA BARBERA Michelangelo, GANCI Calogero e FERRANTE

Le considerazioni esposte nel secondo capitolo della parte prima di questa sentenza e le circostanze evidenziate nella motivazione del giudizio di merito in ordine all'accertamento della responsabilità degli imputati del processo dimostrano con chiarezza il notevole contributo probatorio offerto dagli imputati DI MATTEO Mario Santo, LA BARBERA Michelangelo, GANCI Calogero e FERRANTE GiovanBattista al fine dell'acquisizione di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione degli autori della strage di Capaci e dei reati connessi.

Per quanto riguarda il DI MATTEO si è già evidenziato sopra il particolare valore da riconnettere al fatto che egli sia stato il primo a rompere il muro di omertà che proteggeva i responsabili di questo orrendo crimine, autoaccusando se stesso oltre che gli altri complici e rivelando i dati conoscitivi in suo possesso senza remore e reticenze, se non quelle, di cui si è già detto, legate al particolare drammatico periodo in cui egli seppe che il figlio era ostaggio di affiliati di COSA NOSTRA.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'applicazione nei confronti del DI MATTEO dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, convertito con modificazioni nella legge n. 203/991, da dichiarare prevalente sulle aggravanti contestate ed in virtù della quale la pena dell'ergastolo prevista per il più grave delitto di strage ascrittogli va sostituita con quella di anni

quattordici di reclusione, considerati altresì l'estrema gravità in concreto del reato posto in essere, il particolare disvalore sociale del movente, il contesto altamente criminale nel quale operava il sodalizio mafioso in cui il DI MATTEO era inserito e che aveva deliberato ed eseguito la strage.

Non appare, invece, opportuna la concessione all'imputato delle attenuanti generiche, poiché la misura della pena summenzionata appare adeguata agli indici di valutazione sopra menzionati e tale concessione si fonderebbe esclusivamente sugli stessi elementi già presi in considerazione ai fini dell'applicazione della predetta diminuzione e che, pertanto, non possono giustificare un ulteriore beneficio.

La pena come sopra determinata va aumentata ad anni quindici di reclusione ex art. 81 cpv. c.p., in considerazione degli altri reati ascritti al DI MATTEO, commessi con ogni evidenza nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto al delitto di strage.

Per quanto concerne LA BARBERA Gioacchino si è già evidenziato, ed è del resto emerso chiaramente da quanto si è detto in relazione alla fase deliberativa ed esecutiva della strage, che le dichiarazioni dallo stesso rese, pur se sostanzialmente concordanti con quelle del DI MATTEO nelle parti in cui si riferivano ai medesimi episodi, hanno fornito tuttavia elementi probatori ulteriori e di decisiva importanza ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo, dato il ruolo più impegnativo dallo stesso svolto nella preparazione dell'attentato e la sua più assidua presenza nelle località di Capaci prescelte come basi logistiche.

Anche nei confronti del LA BARBERA ricorrono, pertanto, i presupposti voluti dalla legge per l'applicazione dell'attenuante di cui al summenzionato art. 8, in virtù della quale appare conforme a giustizia, ritenuta la predetta attenuante prevalente sulle aggravanti contestate, determinare in anni quattordici e mesi due di reclusione la pena da infliggergli per il più grave delitto di strage, in considerazione dei criteri di valutazione già ricordati per il DI MATTEO, nonché del fatto che il LA BARBERA, a differenza di quest'ultimo e di altri collaboratori di giustizia del presente processo, non ha mostrato nella fase dibattimentale, deputata per legge alla formazione della prova, quella prontezza nel presentarsi in Aula per fornire tutti gli elementi di conoscenza in suo possesso che

sarebbe stato lecito attendersi da chi, dopo essersi reso responsabile di crimini così gravi, decida di collaborare con l'A.G..

E, invero, come si è già ricordato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il LA BARBERA è stato esaminato nelle udienze del 23, 25 e 26 novembre 1996, ma lo stesso sarebbe dovuto comparire su citazione del P.M. già alle udienze del mese di settembre del medesimo anno e la sua mancata comparizione in quelle date, secondo quanto risulta agli atti processuali, è dipesa dall'impossibilità da parte degli addetti del Servizio Centrale di protezione di reperirlo nella località segreta assegnatagli per ragioni di sicurezza. Ed appare di tutta evidenza che il volontario allontanamento dalla località protetta senza fornire indicazioni agli organi competenti, oltre che integrare eventualmente la violazione di doveri contratti all'atto della sottoscrizione della richiesta di ammissione al programma di protezione, metteva il LA BARBERA in condizione di non poter essere esaminato, nell'eventualità, tutt'altro che remota ed anzi preannunciata, che a ciò si fosse provveduto per quella tornata di udienze del mese di settembre. Comportamento questo dell'imputato certamente negativo, ove si consideri che egli non poteva ignorare, se non altro per l'ampia diffusione che tali notizie avevano avuto attraverso i mezzi di informazione, che era già iniziato da aprile con il DI MATTEO ed il CANCEMI l'esame di imputati che collaboravano con la Giustizia e che il processo era stato rinviato a settembre per la prosecuzione dell'esame del CANCEMI e per l'esame di altri imputati collaboratori.

Anche per il LA BARBERA la pena come sopra determinata va aumentata ad anni quindici e mesi due di reclusione ex art. 81 cpv. c.p..

Per quanto attiene alla posizione di GANCI Calogero si sono già evidenziate le ragioni per cui va riconosciuto all'apporto probatorio fornito dalle sue dichiarazioni il carattere della novità e dell'estrema rilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo e dell'individuazione anche di altro imputato, poi reo confesso, della strage, nei cui confronti si procede separatamente e del quale gli altri imputati non avevano riferito prima della collaborazione del GANCI.

Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l'applicazione al GANCI della diminuzione di cui al predetto art. 8 e appare congrua nei suoi confronti, ritenuta la predetta attenuante prevalente sulle aggravanti contestate, l'irrogazione della pena di anni quattordici di reclusione per il più grave delitto di strage, per le considerazioni già esposte con riferimento al DI MATTEO.

Anche per il GANCI la pena predetta va aumentata ad anni quindici di reclusione a titolo di continuazione con gli altri reati contestatigli.

Per quanto riguarda il FERRANTE si è già rilevato che la sua collaborazione, pur essendo iniziata dopo quelle del DI MATTEO, del CANCEMI e del LA BARBERA e quando già esistevano a suo carico rilevanti elementi probatori, ha tuttavia consentito non solo di acquisire significativi riscontri su dati già riferiti da altri ma anche di ottenere ulteriori e nuovi elementi di conoscenza su momenti dell'attività di preparazione ed organizzazione dell'attentato vissuti personalmente dal FERRANTE e non noti con uguale precisione agli altri collaboratori, che non vi avevano preso parte direttamente.

Ricorrono, quindi, anche nei confronti del FERRANTE le condizioni di legge per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8, da ritenere prevalente sulle aggravanti contestate ed appare conforme a giustizia, in considerazione degli indici di valutazione del fatto già rappresentati per il DI MATTEO e della minore importanza del suo apporto probatorio rispetto a quello degli altri summenzionati collaboratori, infliggere allo stesso la pena di anni sedici di reclusione per il più grave delitto di strage, aumentata ad anni diciassette ex art. 81 cpv. c.p..

## **Paragrafo II. La posizione di CANCEMI Salvatore**

Quanto si è detto sinora nella parte dedicata all'accertamento delle responsabilità degli imputati del processo evidenzia in modo inconfutabile il rilevante apporto probatorio fornito da CANCEMI Salvatore nella ricostruzione sia della fase deliberativa che di quella esecutiva della strage. Soprattutto per la prima fase le indicazioni del CANCEMI, debitamente riscontrate, sono state di estrema importanza per l'accertamento delle modalità progressive con cui i componenti della commissione provinciale di Palermo erano stati informati ed avevano partecipato alla deliberazione prima del più ampio progetto di attacco allo Stato e poi dell'attentato stragistico che in tale progetto si inscriveva.

E, tuttavia, ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione al CANCEMI dell'attenuante di cui all'art. 8 summenzionato. E, invero, se sussiste la condizione positiva che consente l'applicazione della predetta attenuante, e cioè quella di aver contribuito alla raccolta di decisivi elementi di prova ricorre, altresì, nella fattispecie una condizione negativa in presenza della quale tale attenuante non può essere applicata, e cioè quella di avere al tempo stesso reso anche delle dichiarazioni reticenti in ordine ai fatti di causa.

Se, infatti, in presenza di dichiarazioni anche parzialmente false o reticenti il comma terzo dell'art. 8 del D.L. n. 152/1991 prevede la revisione della sentenza che ha applicato la predetta attenuante, deve al tempo stesso consequenzialmente ritenersi, anche in conformità allo spirito della legge, che tale attenuante non debba essere applicata quando le predette falsità o reticenze emergano prima dell'emanazione della sentenza nei confronti del dichiarante.

Nella fattispecie non può dubitarsi che le reticenze che si sono evidenziate a carico del CANCEMI, e dettate tutte, come si è visto, dal suo intento di attenuare la portata del suo coinvolgimento nei gravi crimini per cui è processo sono state di un certo rilievo ed avrebbero impedito l'esatta ricostruzione dei fatti, almeno per le parti in cui era più direttamente coinvolto anche l'imputato, se non fossero intervenuti ulteriori elementi probatori esterni.

Così per quanto riguarda il ruolo dei sostituti del capimandamento detenuti nel comunicare a questi ultimi le questioni di competenza della commissione provinciale e nel riferire poi all'esterno, garantendone l'autenticità, la loro decisione su tali questioni. In particolare per la decisione della strage di Capaci si è già evidenziato che le dichiarazioni rese sul punto dal CANCEMI, che sono state internamente contraddittorie e si sono poste in contrasto con quelle di altri soggetti che pure avevano una profonda conoscenza delle regole seguite in questi casi dall'organizzazione denominata COSA NOSTRA, si sono rivelate palesemente reticenti anche in dibattimento ed improntate all'esigenza di tacere la parte da lui avuta quale sostituto del CALO' nel comunicargli, tramite i canali già evidenziati, il progetto del RIINA nonché nel trasmettere poi la sua decisione all'esterno.

Ed ancora per quanto attiene alla fase preparatoria ed esecutiva della strage il CANCEMI ha reso anche in dibattimento dichiarazioni reticenti sull'attività svolta da lui stesso e, quindi, da quelli che operavano con lui nel pedinamento dell'auto blindata di Giovanni FALCONE, decidendosi a fare delle ammissioni solo dopo che era trapelata la notizia della collaborazione intrapresa da GANCI Calogero e dal GALLIANO.

Nel riferire poi della sua presenza nelle basi logistiche di Capaci il CANCEMI ha sempre accreditato se stesso come una sorta di spettatore passivo delle altrui attività, che peraltro si sarebbero compiute sempre a distanza da lui, sicché ha fornito anche sulle fasi di organizzazione dell'attentato svoltesi in quelle località delle indicazioni estremamente generiche, contrastanti con quelle rese dagli altri collaboratori che lo hanno indicato come presente in momenti anche assai importanti di tali fasi.

Comunque, il CANCEMI, pur non potendo usufruire della attenuante di cui sopra, appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche in considerazione sia dell'importante contributo apportato alla ricostruzione dei fatti che non lo vedevano maggiormente coinvolto nella strage di Capaci sia della minore pericolosità sociale derivante dal suo distacco da COSA

NOSTRA, distacco che deve ritenersi irreversibile date le conseguenze negative che le sue dichiarazioni hanno avuto sui maggiori esponenti di tale sodalizio criminale.

Appare, pertanto, conforme a giustizia determinare in anni venti la pena da infliggere al CANCEMI per il più grave delitto di strage per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, ed aumentare tale pena ad anni ventuno per effetto della continuazione con gli altri reati ascrittigli.

### **Paragrafo III. La posizione di BRUSCA Giovanni**

Emerge da quanto sin qui esposto nelle parti seconda e terza della sentenza che il contributo fornito da BRUSCA Giovanni, pur se utile al fine di una più precisa ricostruzione di alcuni momenti della fase esecutiva della strage, è stato tutt'altro che rilevante ai fini dell'acquisizione di elementi decisivi per l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili dei reati per cui è processo.

Per quanto attiene, infatti, alla fase esecutiva, le dichiarazioni del BRUSCA non hanno sostanzialmente modificato il quadro probatorio già emergente, rispetto al quale hanno fornito delle conferme su circostanze che potevano ritenersi già comprovate, con dei chiarimenti di dettaglio di non decisiva importanza, mentre hanno invece lasciato imprecisati alcuni elementi, come la natura e la composizione del materiale esplosivo impiegato, rispetto ai quali sono risultate più utili le indicazioni di altri soggetti, benché il BRUSCA avesse avuto nella preparazione dell'ordigno esplosivo un ruolo inferiore solo a quello del RAMPULLA.

Per quanto poi concerne il momento ideativo e deliberativo della strage, al di là delle conferme sull'identità dei componenti della commissione provinciale di Palermo e di alcuni membri della commissione regionale, il contributo probatorio del BRUSCA è stato notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano nell'organigramma di COSA NOSTRA un ruolo meno prestigioso del suo o comunque non superiore, come nel caso del CANCEMI. Il BRUSCA, infatti, ha inteso insistere su di una circostanza di indubbia evidenza, quella riguardante l'intervenuta decisione da parte di COSA NOSTRA di uccidere Giovanni FALCONE sin da tempi di poco successivi all'omicidio del consigliere istruttore Rocco CHINNICI, omettendo di porre nel debito risalto che fatti sopravvenuti di sicura rilevanza - quali la deliberazione di una strategia di destabilizzazione delle istituzioni statali e di rottura con i precedenti canali politico-istituzionali di COSA NOSTRA, strategia nel cui ambito si inserivano sia l'omicidio LIMA che quello del Magistrato - avevano reso necessari un nuovo esame ed una nuova delibera di quest'ultimo



omicidio in tale diversa prospettiva ed in tempi ben più recenti, senz'altro successivi alla sentenza del 30 gennaio 1992 della Suprema Corte di Cassazione.

Tale mancata indicazione da parte del BRUSCA appare solo parzialmente spiegabile con la circostanza, asserita da quest'ultimo, per cui il di lui padre BRUSCA Bernardo aveva conferito al RIINA una delega in bianco nella decisione dei fatti di competenza della commissione regionale, sicché egli partecipava alle sole decisioni per le quali quest'ultimo riteneva opportuno conoscere la sua volontà, poiché la particolare natura e rilevanza di tali questioni induce a ritenere scarsamente probabile che BRUSCA Giovanni venisse chiamato a partecipare con ruoli di primo piano alla fase organizzativa del piano criminoso senza essere messo a parte della strategia che vi era a monte e senza poter esprimere, quale reggente del mandamento di San Giuseppe Iato, la sua volontà al riguardo.

In ogni caso, per tutte le considerazioni suesposte mancano i presupposti per l'applicazione nei confronti del BRUSCA dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, richiesta dal difensore dell'imputato.

Quest'ultimo appare, invece, meritevole della concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dell'ammissione delle proprie gravissime responsabilità nell'esecuzione dei reati per cui è processato e del riscontro fornito alle emergenze processuali sulle penali responsabilità degli altri correi nei termini e con i limiti sopra evidenziati. E, infatti, se è vero che a conclusioni giudiziarie sostanzialmente identiche sarebbe potuta pervenire questa Corte anche in assenza delle dichiarazioni del BRUSCA, è altresì innegabile che la rottura da parte dell'imputato del muro di omertà, che costituisce la regola fondamentale dell'organizzazione in cui egli occupava una posizione di assoluto rilievo, rappresenta un fattore che incide sensibilmente sulla sua capacità a delinquere e tale circostanza, di cui occorre tener conto ai sensi del secondo comma n. 3 dell'art. 133 c.p., fa apparire eccessiva nei suoi confronti la pena dell'ergastolo edittalmente prevista per il delitto di strage ed impone, quindi, siccome conforme a giustizia, l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate, onde determinare in anni

venticinque di reclusione la pena da infliggere al BRUSCA per il più grave delitto di strage, pena aumentata ad anni ventisei di reclusione ex art. 81 cpv. c.p..

#### **Paragrafo IV. La posizione degli altri imputati**

Per quanto concerne gli altri imputati dei quali si è ritenuta la penale responsabilità per tutti i reati loro ascritti, nessuno dei criteri di valutazione della pena giustifica la concessione delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena edittale prevista.

E, invero, **i fatti delittuosi** posti in essere dagli imputati sono di **eccezionale gravità**, sia per **le modalità dell'esecuzione**, in cui si è pienamente dispiegata l'efficienza organizzativa sotto il profilo militare della più pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale, in grado di disporre anche di un arsenale bellico dalle risorse pressoché illimitate e di un controllo del territorio regionale tale da poter preparare, organizzare ed eseguire in pieno giorno e sulla pubblica via un attentato così eclatante; sia per la **straordinaria entità del danno arrecato**, consistito nell'uccisione di cinque esemplari funzionari ed impiegati dello Stato e nel ferimento con gravi ripercussioni sulla salute di altri quattro valorosi impiegati dello Stato, oltre alle lesioni di minore entità arretrate ad occasionali passanti ed agli ingenti danni materiali provocati dall'esplosione a beni pubblici e privati, danni tutti questi cui va aggiunto anche il notevole allarme sociale provocato dalla commissione di tali efferati delitti, idonei ad ingenerare nella popolazione dei territori maggiormente interessati dal fenomeno mafioso un diffuso senso di intimidazione e di insicurezza per la propria incolumità, sentimenti questi cui spesso si accompagna una generale sfiducia nelle pubbliche istituzioni; sia ancora per **la particolare intensità del dolo**, avendo tutti gli imputati agito con la piena consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla loro attività ed avendo avuto tutto il tempo di riflettere sulla portata delle loro azioni ed eventualmente di recedere, adoperandosi attivamente per evitare il verificarsi dell'evento.

Ed anche la **personalità degli imputati, connotata da una spiccata propensione a delinquere**, dimostra l'inapplicabilità nei loro confronti delle attenuanti generiche, ove si considerino i **moventi particolarmente abietti della strage**, caratterizzati da finalità di vendetta nei confronti di un funzionario dello Stato colpevole solo di avere adempiuto ai propri doveri istituzionali con il

massimo impegno delle proprie straordinarie qualità intellettuali, morali e professionali, nonché da finalità di destabilizzazione delle istituzioni statali, al fine di creare nuovi spazi di penetrazione e canali di riferimento per le proprie istanze criminali; **l'assoluto dispregio per le vite** di una cerchia indeterminate di persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte nell'eccidio da loro provocato; **la condotta di vita degli imputati**, tutti organicamente inseriti, anche al di là dei loro precedenti penali e giudiziari, pur assai gravi nei confronti di molti di essi, nella predetta organizzazione criminale, nella quale rivestivano ruoli di preminenza i mandanti e comunque di assoluta fiducia e delicati gli esecutori; **la condotta susseguente** al reato, per molti degli imputati contrassegnata dal compiacimento per avere avuto un ruolo in una vicenda così importante per le sorti dell'organizzazione e per tutti dalla prosecuzione nell'illecita attività associativa anche dopo una esperienza così tragica, che avrebbe dovuto sconvolgere la coscienza di chiunque avesse mantenuto acceso un barlume di umana sensibilità.

Conforme a giustizia appare, pertanto, determinare nell'ergastolo la pena da infliggere per il più grave delitto di strage ad AGLIERI Pietro, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO Carlo, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SANTAPAOLA Benedetto, SPERA Benedetto e TROIA Antonino, pena questa cui va aggiunto l'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto ex art. 72, secondo comma c.p., concorrendo il predetto reato con altri per i quali sarebbe stato equo irrogare una pena complessiva superiore a cinque anni di reclusione, attesa la gravità dei fatti.

Per quanto concerne lo AGRIGENTO, del quale è stata ritenuta la penale responsabilità per i delitti di detenzione e porto illegali dell'esplosivo dallo stesso consegnato in c/da Rebottone, contestatigli ai capi b) e c) della rubrica, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., non essendo stata dimostrata la sua responsabilità nel delitto di strage al quale il predetto esplosivo era destinato,

non appaiono applicabili le attenuanti generiche, in considerazione sia della **particolare gravità dei fatti** posti in essere, consistenti nell'aver detenuto e portato per la cessione un rilevante quantitativo di sostanze esplosive, di cui non gli era nota la specifica destinazione, ma che l'imputato aveva comunque piena consapevolezza che dovevano essere utilizzate dall'organizzazione criminale, della quale egli stesso, essendovi organicamente inserito, conosceva bene le finalità illecite ed i mezzi violenti usati per conseguirle, dalle estorsioni, agli omicidi, alle stragi, per dire dei reati più frequentemente posti in essere da COSA NOSTRA con gli esplosivi; sia della **spiccata propensione a delinquere** dell'imputato, quale è dato desumere, oltre che dai precedenti penali e giudiziari, dal suo organico inserimento nella più pericolosa consorteria criminale esistente sul territorio nazionale e dal diretto contatto che egli aveva con BRUSCA Giovanni, tra i principali artefici del vasto programma delittuoso posto in essere dall'organizzazione negli ultimi anni.

Appare, pertanto, conforme a giustizia determinare in anni nove e mesi sei di reclusione e lire tre milioni e mezzo di multa la pena da infliggere allo AGRIGENTO per il più grave delitto di porto illegale degli esplosivi, pena aumentata ad anni undici di reclusione e lire quattro milioni di multa ex art. 81 cpv. c.p..

## CAPITOLO SECONDO

### **Le pene accessorie ed i provvedimenti consequenziali alle condanne.**

#### **Ulteriori statuizioni**

##### **Paragrafo I. Le pene accessorie**

Dalla condanna all'ergastolo conseguono per gli imputati AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA e TROIA le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., dell'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà di genitori ai sensi dell'art. 34 c.p..

*Consegue, altresì, dalla predetta condanna all'ergastolo la pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia per le parti riguardanti AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA e TROIA, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati.*

**Ai sensi rispettivamente dei predetti artt. 29 e 32, 3° co. c.p. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena vanno, altresì, comminate a DI MATTEO, LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE, BRUSCA ed AGRIGENTO, perché condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni.**

**Allo AGRIGENTO va, altresì, applicata la pena accessoria della sospensione dalla potestà dei genitori per la durata della pena, in considerazione della sua pericolosità sociale ed in particolare della sua condotta di vita, che lo vede inserito in un'organizzazione come COSA NOSTRA.**

## **Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne**

All'affermazione di penale responsabilità di tutti gli imputati indicati nel primo capitolo di questa quarta parte consegue per legge ex art. 535 c.p.p. anche la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali e per ciascuno dei predetti imputati anche quella al pagamento delle spese relative al proprio mantenimento durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne lo AGRIGENTO, in considerazione della spiccata pericolosità dell'imputato così come evidenziata nel quarto paragrafo del precedente capitolo, appare opportuno applicare allo stesso ex artt. 228 e 229 c.p. la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate ed obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore sette, apparendo tali misure idonee ad attenuare il rischio che l'imputato dopo la rimessione in libertà venga ulteriormente in contatto con gli affiliati della sua organizzazione, ponendo così in essere ulteriori reati.

Va, inoltre, disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio, trattandosi di cose che servirono o furono comunque destinate alla commissione dei reati per cui si procede.



### **Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni**

*Ai sensi dell'art. 544, 3° co. c.p.p. va fissato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione del numero degli imputati e della gravità delle imputazioni che rendono particolarmente complessa la stesura della motivazione.*

*Durante il termine predetto di giorni novanta vanno sospesi, ai sensi dell'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p, i termini di custodia cautelare.*

## SANZIONI CIVILI

L'attribuzione della responsabilità penale per la determinazione e la realizzazione del progetto stragistico comporta che, a carico degli imputati ritenuti colpevoli dei fatti contestati, debbano essere poste le spese processuali derivate dalla liquidazione dei compensi ai difensori di parte civile, la condanna al risarcimento del danno subito dalle predette, nonché, sempre nei loro confronti, l'assegnazione di adeguata provvisionale, volta a risarcire quella parte di danno per cui si ritiene già provata l'entità.

Quanto al primo punto, il criterio seguito dalla Corte per la determinazione della quota si è incentrato sull'osservanza delle norme regolatrici la materia, fermo restando che ai fini della liquidazione, si è tenuto conto solo delle spese indicate nelle note per cui è stata fornita idonea documentazione, mentre per gli onorari dei difensori, si è valutato il numero delle udienze cui il singolo difensore ha partecipato.

Per la parte relativa al risarcimento del danno, è incontestabile che la Corte riconosca in capo ad ogni singola parte civile costituita che ha presentato conclusioni, la sussistenza di un danno, scaturito, per i familiari delle vittime, dalla morte del congiunto; per gli agenti sopravvissuti dalle lesioni riportate e dalla sofferenza psichica derivata dal coinvolgimento nella strage, e per gli enti costituiti dagli esborsi patrimoniali legati alla riparazione dei danni provocati dall'attentato.

Integra infatti l'estremo della condanna il riconoscimento dell'esistenza di un fatto anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose ( cfr. Cass. Pen. 28-2-92, Simbula, 11-7-89 , Chiara) e non può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che un attentato di così vaste dimensioni abbia provocato danni ingentissimi.

Il danno identificato va liquidato in entrambe le sue componenti, cioè sia per l'aspetto relativo al danno patrimoniale che per quello morale.

Quel che obiettivamente è precluso a questa Corte, a causa della mancanza di elementi sufficienti, è la determinazione concreta dell'intera somma, da liquidare, che, come è noto,

segue parametri precisi, stabiliti dalla legge e dall'evoluzione giurisprudenziale in materia, che pertanto è più opportuno siano individuati in sede civile, ove opera il giudice funzionalmente preposto a tale compito.

Si può però sin d'ora riconoscere la legittimità della richiesta di assegnazione di provvisoriale per le parti civili indicate in dispositivo, e cioè, Costa Rosaria, vedova di Schifani Vito, e Mauro Martines Concetta vedova di Montinaro Antonio, sia in proprio che nella loro qualità di persona esercenti la potestà sui figli minorenni; Di Cillo Pasquale e Affatato Luisa, nella qualità di genitori di Di Cillo Rocco; i componenti della scorta sopravvissuti all'esplosione e l'autista giudiziario; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero di Grazia e Giustizia, degli Interni, e l'Enas.

Per gli enti pubblici i criteri seguiti per determinare l'ammontare della provvisoriale hanno fatto riferimento all'entità dei danni materialmente subiti da tali enti, quali per l'Enas, le spese di riparazione di quella parte di autostrada divelta dall'esplosione, per i ministeri le somme elargite come risarcimento dei danni ai familiari delle vittime, la perdita delle autovetture coinvolte nell'esplosione, le spese mediche corrisposte per le lesioni riportate da Capuzza Paolo, Corbo Angelo, Cervello Gaspare e Costanza Giuseppe.

Con riferimento a quest'ultimi invece, e per tutte le altre parti che seguono, va ribadito che la provvisoriale è stata concessa a parziale risarcimento non solo dei danni materiali, ma anche di quelli morali ( cfr. Cass. Pen. 22-11-89, 9-12-83, 21-6-82).

Per la determinazione delle somme liquidate ai componenti della scorta sopravvissuti nonché all'autista giudiziario, si è tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate, del periodo di degenza ospedaliera ( particolarmente lungo per Costanza Giuseppe), nonché delle patologie permanenti che derivarono dal sinistro.

Per i genitori di Rocco Di Cillo la somma irrogata è stata determinata tenendo conto del fatto che il predetto, che non aveva nucleo familiare proprio, costituiva per i genitori vitale sostegno, non solo dal punto affettivo, anche dal punto di vista economico, facendosi

riferimento al tal fine alla quantificazione dello stipendio mensile, individuata sulla base del sostanziale inquadramento nella stessa categoria funzionale rivestita da Antonio Montinaro, per cui vi sono in atti dati ufficiali.

Quanto invece alla liquidazione della provvisionale per le vedove Schifani e Montinaro, la maggior somma emerge dalla constatazione che la strage ha portato via alle due famiglie uno dei genitori, rilevante non solo per lo sviluppo armonico ed equilibrato dei minori, ma anche per il sostentamento economico dei rispettivi nuclei familiari. Sotto tale profilo si è considerato, sia pur parzialmente, l'entità dello stipendio mensile, calcolato per la durata media del servizio di cui essi erano incaricati.

## **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

### **LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA**

Visti gli articoli 530,531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541 c.p.p.

### **DICHIARA**

AGLIERI Pietro, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, DI MATTEO Mario Santo, FERRANTE Giovanbattista, GANCI Calogero, GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO Carlo, LA BARBERA Gioacchino, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SANTAPAOLA Benedetto, SPERA Benedetto, TROIA Antonino colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati con il vincolo della continuazione;

AGRIGENTO Giuseppe colpevole dei reati acrittigli ai capi b) e c) della rubrica, limitatamente all'esplosivo dallo stesso portato in contrada Rebottone, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. e unificati i predetti reati con il vincolo della continuazione.

### **CONDANNA**

AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA E TROIA, alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto;

BRUSCA Giovanni, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni ventisei di reclusione;

CANCEMI, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate alla pena di anni ventuno di reclusione;

FERRANTE, applicata la diminvente di cui all'articolo 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni diciassette di reclusione;

LA BARBERA Gioacchino applicata la diminvente di cui all'articolo 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione;

DI MATTEO, e GANCI Calogero, applicata la diminvente di cui all'articolo 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno;

AGRIGENTO, alla pena di anni 11 di reclusione e lire quattro milioni di multa.

### **CONDANNA**

Tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno a quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare.

### **APPLICA**

Ad AGRIGENTO la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate ed obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore sette.

### **DICHIARA**

AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA E TROIA interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori;

DI MATTEO, LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE E BRUSCA interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena;

AGRIGENTO, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospeso dalla potestà dei genitori per la durata della pena.

### **DISPONE**

La pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e la Sicilia per le parti riguardanti AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA E TROIA, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati.

### **CONDANNA**

AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA, TROIA DI MATTEO, LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE e BRUSCA Giovanni:

- **al risarcimento in solido dei danni**, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite COSTA Rosaria, in proprio e nella qualità di esercente la postestà sul figlio minore

SCHIFANI Antonino, SCHIFANI Antonino (padre di SCHIFANI Vito), ROMANO Rosaria, SCHIFANI Rosaria, TIRALONGO Francesco, AMICO Calogero, AMICO Antonino, DI CILLO Pasquale, AFFATATO Luisa, DI CILLO Michele, MAURO MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli MONTINARO Gaetano e Giovanni, COSTANZA Giuseppe, CERVELLO Gaspare, CORBO Angelo, CAPUZZA Paolo, PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO di GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, PROVINCIA REGIONALE di PALERMO, in persona del Presidente pro tempore, COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, COMUNE di CAPACI, in persona del Sindaco pro tempore;

- **al risarcimento in solido del danno**, che liquida in lire diecimila, in favore di ciascuna delle seguenti parti civili: FALCONE Maria, FALCONE Anna, D'ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo, dichiarando provvisoriamente esecutiva detta condanna;
- **alla rifusione in solido delle spese processuali** in favore delle predette parti civili, che liquida:
  - per COSTA Rosaria, SCHIFANI Antonino, SCHIFANI Antonino (padre di SCHIFANI Vito), ROMANO Rosaria, SCHIFANI Rosaria, TIRALONGO Francesco, AMICO Calogero, AMICO Antonino in complessive lire 43.794.400, di cui lire 30.400.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per DI CILLO Pasquale e AFFATATO Luisa in complessive lire 40.538.000, di cui lire 29.600.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per DI CILLO Michele in complessive lire 41.678.000, di cui lire 30.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per MAURO MARTINEZ Concetta e CAPUZZA Paolo in complessive lire 109.808.000, di cui lire 84.500.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per FALCONE Maria, FALCONE Anna, D'ALEO Carmela e MORVILLO Alfredo in complessive lire 86.258.000, di cui lire 60.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per COSTANZA Giuseppe in complessive lire 18.840.000, di cui lire 12.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per CERVELLO Gaspare in complessive lire 42.278.000, di cui lire 30.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per CORBO Angelo in complessive lire 40.538.000, di cui 29.600.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per LA PROVINCIA REGIONALE di PALERMO in complessive lire 50.954.000, di cui lire 37.760.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per il COMUNE di PALERMO in complessive lire 53.658.000, di cui lire 47.200.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A.;
  - per il COMUNE di CAPACI in complessive lire 71.658.000, di cui lire 47.900.000 per onorario difensivo, oltre IVA e C.P.A..

## **CONDANNA**

AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA, TROIA DI MATTEO, LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE

e BRUSCA Giovanni al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno:

lire cinquecento milioni in favore di COSTA Rosaria, in proprio e nella qualità;

lire centocinquanta milioni in favore di DI CILLO Pasquale;

lire centocinquanta milioni in favore di AFFATATO Luisa;

lire settecentocinquanta milioni in favore di MAURO MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità;

lire cinquanta milioni in favore di CAPUZZA Paolo;

lire settantacinque milioni in favore di COSTANZA Giuseppe;

lire cinquanta milioni in favore di CERVELLO Gaspare;

lire cinquanta milioni in favore di CORBO Angelo;

lire un miliardoduecentotrentaduemilioniquattrocentotrentamilacentododici in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, del MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, e del MINISTERO dell'INTERNO;

lire ottocentocinquemilioniquattrocentosessantaduemilanovecentoquarantotto in favore dell'E.N.A.S.

### **ASSOLVE**

LUCCHESI Giuseppe, SBEGLIA Salvatore e SCARABBA Giusto da tutte le imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, primo comma c.p.p.;

AGRIGENTO Giuseppe dalle imputazioni acritte ai capi a), d), ed e) perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p.;

AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e MADONIA Francesco da tutte le imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p.

### **ORDINA**

l'immediata scarcerazione di AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, SBEGLIA Salvatore e SCARABBA Giusto, se non detenuti per altra causa.

### **DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di FERRO Antonio e GAMBINO Giacomo Giuseppe essendo i reati loro ascritti estinti per morte del reo.

### **ORDINA**

la trasmissione al P.M., ai sensi dell'art. 207 secondo comma c.p.p., degli atti riguardanti la deposizione testimoniale resa da DI CARLO Giacomo all'udienza del



25 ottobre 1996, ravvisandosi nei confronti del predetto indizi del reato previsto dall'art. 372 c.p.

**ORDINA**

la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio

**FISSA**

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione del numero degli imputati e della gravità delle imputazioni.

**ORDINA**

Sospendersi, ai sensi dell'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p., i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato

Caltanissetta, 26 settembre 1997

IL PRESIDENTE estensore

Il Giudice estensore